Università degli studi di Genova

Facoltà di Giurisprudenza

LARA TRUCCO

"La Carta di Nizza tra tecnica normativa e politica d'integrazione europea"

TOMO II

Appendice di documentazione e bibliografica

Dissertazione di dottorato in
Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi

(coordinatore: prof. Pasquale Costanzo)

ANNO ACCADEMICO 2004/2005

DOCUMENTAZIONE AL
CAPITOLO I

- ALLEGATO 1: Dichiarazione di Schuman (9 maggio 1950)
- ALLEGATO 2: Dichiarazione Comune (27 aprile 1977)
- ALLEGATO 3: Consiglio europeo di Colonia. Conclusioni della Presidenza (3-4 giugno 1999)
- ALLEGATO 4: Consiglio europeo di Tampère. Conclusioni della Presidenza (15-16 ottobre 1999)
- ALLEGATO 5: Comunicazione della Commissione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (13 settembre 2000)
- ALLEGATO 6: Risoluzione del Parlamento europeo sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3 ottobre 2000).
- ALLEGATO 7: Comunicazione della Commissione sulla natura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (11 ottobre 2000)
- ALLEGATO 8: Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000)
- ALLEGATO 9: Decisione del Parlamento europeo sull'approvazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (14 novembre 2000)
- ALLEGATO 10: Consiglio europeo di Nizza. Conclusioni della Presidenza (7-11 dicembre 2000)

- ALLEGATO 11: European Commission: application of the Charter of fundamental rights of the European Union (13 marzo 2001)

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE DI SCHUMAN
(9 MAGGIO 1950)

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta : abbiamo avuto la guerra.

L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania.

A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo.

Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei.

La fusione della produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime.

La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica.

Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace. [...]

Sarà cosi' effettuata, rapidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all'instaurazione di una comunità economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra paesi lungamente contrapposti da sanguinose scissioni.

Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i paesi che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace.

Per giungere alla realizzazione degli obiettivi cosi' definiti, il governo francese è pronto ad iniziare dei negoziati sulle basi seguenti.

Il compito affidato alla comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini più brevi: l'ammodernamento della produzione e il miglioramento della sua qualità: la fornitura, a condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul mercato francese e sul mercato tedesco nonché su quelli dei paese aderenti: lo sviluppo dell'esportazione comune verso gli altri paesi; l'uguagliamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera di queste industrie.

Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle condizioni molto dissimili in cui attualmente si trovano le produzioni dei paesi aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo transitorio, alcune disposizioni che comportano l'applicazione di un piano di produzione e di investimento, l'istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi e la creazione di un fondo di riconversione che faciliti la razionalizzazione della produzione. La circolazione del carbone e dell'acciaio tra i paesi aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulteranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più razionale della produzione al più alto livello di produttività.

Contrariamente ad un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e allo sfruttamento dei mercati nazionali mediante pratiche restrittive e il mantenimento di profitti elevati, l'organizzazione progettata assicurerà la fusione dei mercati e l'espansione della produzione.

I principi e gli impegni essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato firmato tra gli stati e sottoposto alla ratifica dei parlamenti. I negoziati indispensabili per precisare le misure d'applicazione si svolgeranno con l'assistenza di un arbitro designato di comune accordo : costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai principi e, in caso di contrasto irriducibile, fisserà la soluzione che sarà adottata.

L'Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell'intero regime, sarà composta di personalità indipendenti designate su base

paritaria dai governi; un presidente sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni saranno esecutive in Francia, Germania e negli altri paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità.

Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta autorità sarà incaricato di preparare due volte l'anno una relazione pubblica per l'ONU, nelle quale renderà conto del funzionamento del nuovo organismo, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei suoi fini pacifici.

L'istituzione dell'Alta Autorità non pregiudica in nulla il regime di proprietà delle imprese. Nell'esercizio del suo compito, l'Alta Autorità comune terrà conto dei poteri conferiti all'autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di qualsiasi natura imposti alla Germania, finché tali obblighi sussisteranno.

*****

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE COMUNE
(27 APRILE 1977)

(Communications)

PARLEMENT EUROPEEN

CONSEIL

COMMISSION

DECLARATION COMMUNE

de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission

L'Assemblée, le Conseil et la Commission,

considérant que les traités instituant les Communautés européennes se fondent sur le principe du respect du droit;

considérant que, ainsi que l'a reconnu la Cour de justice, ce droit comprend, outre les règles des traités et du droit communautaire dérivé,

les principes généraux du droit et en particulier les droits fondamentaux, principes et droits sur lesquels se fonde le droit constitutionnel des Etats membres;

considérant en particulier que tous les Etats membres sont parties contractantes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ont adopté la déclaration suivante:

1. L'Assemblée, le Conseil et la Commission soulignent l'importance primordiale qu'ils

attachent au respect des droits fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des constitutions des Etats membres ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs et en poursuivant les objectifs des Communautés européennes, ils respectent et continueront à respecter ces droits.

Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent soixante-dix-sept.

Pour l'Assemblée Pour le Conseil Pour la Commission

E. COLOMBO D. OWEN R. JENKINS

*****

ALLEGATO 3: CONSIGLIO EUROPEO DI COLONIA. CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA (3-4 GIUGNO 1999)

(Omissis)

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

44. Il Consiglio europeo ritiene che, allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione europea, i diritti fondamentali vigenti a livello dell'Unione debbano essere raccolti in una Carta e in tal modo resi più manifesti.

45. A tale scopo ha formulato la decisione che figura nell'allegato IV. La futura Presidenza è invitata, per il Consiglio europeo straordinario che si svolgerà a Tampère il 15 e il 16 ottobre 1999, a creare i presupposti per l'attuazione di tale decisione.

(Omissis)

ALL. IV - DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO RELATIVA ALL'ELABORAZIONE DI UNA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità. L'obbligo dell'Unione di rispettare i diritti fondamentali è confermato e definito dalla Corte di giustizia europea nella sua giurisprudenza. Allo stato attuale dello sviluppo dell'Unione è necessario elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione.

Il Consiglio europeo ritiene che la Carta debba contenere i diritti di libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta deve inoltre contenere i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell'Unione. Nell'elaborazione della Carta occorrerà inoltre prendere in considerazione diritti economici e sociali quali sono enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei

diritti sociali fondamentali dei lavoratori (articolo 136 TCE), nella misura in cui essi non sono unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione.

Il Consiglio europeo è del parere che un progetto di siffatta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dovrebbe essere elaborato da un organo composto di delegati dei capi di Stato o di governo e del Presidente della Commissione europea, nonché di membri del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Rappresentanti della Corte di giustizia europea dovrebbero partecipare in qualità di osservatori. Rappresentanti del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e di gruppi sociali ed esperti dovrebbero essere invitati a esprimere il proprio parere. Il segretariato dovrebbe essere assicurato dal Segretariato generale del Consiglio.

Questo organo dovrà presentare un progetto in tempo utile prima del Consiglio europeo del dicembre 2000. Il Consiglio europeo proporrà al Parlamento europeo e alla Commissione di proclamare solennemente, insieme con il Consiglio, una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sulla base di detto progetto. Successivamente occorrerà esaminare l'eventualità e le modalità necessarie per integrare la Carta nei trattati. Il Consiglio europeo incarica il Consiglio «Affari generali») di prendere le iniziative necessarie prima del Consiglio europeo di Tampère.

*****

ALLEGATO 4: CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPÈRE - CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA (15-16 OTTOBRE 1999)

(Omissis)

ALLEGATO

COMPOSIZIONE, METODO DI LAVORO E MODALITÀ PRATICHE CONCERNENTI L'ORGANO PREPOSTO

ALL'ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, QUALE STABILITA NELLE CONCLUSIONI DI COLONIA

A. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO

I) ***Membri***

a) Capi di Stato o di Governo degli Stati membri

Quindici rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri.

b) Commissione

Un rappresentante del Presidente della Commissione europea.

c) Parlamento europeo

Sedici membri del Parlamento europeo designati da quest'ultimo.

d) Parlamenti nazionali

Trenta membri dei Parlamenti nazionali (due per ogni Parlamento nazionale) designati dai Parlamenti nazionali stessi.

I membri possono farsi rappresentare da sostituti qualora non siano in grado di presenziare a riunioni dell'organo.

II) ***Incarico del Presidente e del Vicepresidente dell'organo***

Il Presidente dell'organo è eletto dall'organo stesso. Un membro del Parlamento europeo, un membro di un Parlamento nazionale e il rappresentante del Presidente del Consiglio europeo, qualora non eletto alla Presidenza, svolgono l'incarico di Vicepresidenti.

Il membro del Parlamento europeo che svolge l'incarico di Vicepresidente è eletto dai membri del Parlamento europeo che fanno parte dell'organo. Il membro di un Parlamento nazionale che svolge

l'incarico di Vicepresidente è eletto da membri dei Parlamenti nazionali che fanno parte dell'organo.

III) ***Osservatori***

Due rappresentanti della Corte di giustizia delle Comunità europee designati dalla Corte.

Due rappresentanti del Consiglio d'Europa, tra cui uno della Corte europea dei diritti dell'uomo.

IV) Organi dell'Unione europea da invitare a esprimere il loro parere

Comitato economico e sociale
Comitato delle regioni
Mediatore

V) Scambio di opinioni con gli Stati candidati

L'organo o il Presidente e gli Stati candidati procedono a un appropriato scambio di opinioni.

VI) Altri organismi, gruppi sociali o esperti da invitare a esprimere il loro parere

Altri organismi, gruppi sociali ed esperti possono essere invitati dall'organo ad esprimere i loro pareri.

VII) ***Segretariato***

Il Segretariato generale del Consiglio provvede ai servizi di segretariato dell'organo. Per assicurare un adeguato coordinamento, saranno stabiliti stretti contatti con il Segretariato generale del Parlamento europeo, con la Commissione e, nella misura necessaria, con i segretariati dei Parlamenti nazionali.

B. METODI DI LAVORO DELL'ORGANO

I) ***Preparazione***

Il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vicepresidente, propone un piano di lavoro per l'organo e svolge gli altri lavori preparatori necessari.

II) ***Trasparenza dei lavori***

In linea di massima, le riunioni dell'organo e i documenti ivi presentati dovrebbero essere pubblici.

III) ***Gruppi di lavoro***

L'organo può istituire gruppi di lavoro *ad hoc* che saranno accessibili a tutti i membri dell'organo.

IV) ***Redazione della Carta***

In base al piano di lavoro convenuto dell'organo, un comitato di redazione costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e dal rappresentante della Commissione, assistito dal Segretariato generale del Consiglio, elabora un progetto preliminare di Carta, tenendo conto delle proposte di redazione presentate dai membri dell'organo.

Ciascuno dei tre Vicepresidenti consulta regolarmente la rispettiva componente dell'organo da cui proviene.

V) ***Elaborazione del progetto di Carta da parte dell'organo***

Quando il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con il Vicepresidente, ritiene che il testo del progetto di Carta elaborato dall'organo possa infine essere sottoscritto da tutte le Parti, lo trasmette al Consiglio europeo seguendo la consueta procedura preparatoria.

C. MODALITÀ PRATICHE

L'organo tiene le sue riunioni a Bruxelles, alternativamente negli edifici del Consiglio e del Parlamento europeo.

Per le riunioni dell'organo si applica il regime linguistico integrale.

*****

ALLEGATO 5: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA CARTA DEI DIRITTI

DEL 13 SETTEMBRE 2000

1. INTRODUZIONE

1. L'elaborazione del progetto di Carta dei diritti fondamentali è ormai entrata in una fase decisiva. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Feira si legge che: « *la Convenzione è esortata a proseguire i lavori secondo il calendario stabilito nel mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia, al fine di presentare un progetto di documento prima del Consiglio europeo dell'ottobre 2000* ».

2. Un nuovo progetto preliminare di Carta è stato elaborato in seguito ai lavori condotti a ritmo sostenuto dalla *Convenzione* negli ultimi mesi.

3. Il progetto preliminare si fonda sull'impostazione decisa dalla *Convenzione* fin dall'inizio dei suoi lavori, che consiste nello stilare il progetto da presentare al Consiglio europeo come se fosse destinato a essere integrato nei trattati comunitari in una fase successiva, con valore giuridico vincolante. Su raccomandazione del suo presidente, sig. Roman Herzog, la *Convenzione* ha considerato infatti che solo un'impostazione del genere permettesse di lasciare in sospeso la scelta cui, in conformità delle conclusioni di Colonia, il Consiglio europeo dovrà procedere circa la natura della Carta: proclama o testo integrato nei trattati con valore giuridico vincolante.

4. I lavori condotti negli ultimi mesi dalla *Convenzione* hanno seguito una procedura che permetteva a ciascun membro della *Convenzione* di presentare emendamenti scritti, basandosi sui testi precedenti. È stato presentato oltre un migliaio di emendamenti, che rispecchiano tutte le sensibilità rappresentate all'interno della Convenzione. Il progetto preliminare rappresenta un compromesso elaborato dal presidio, inteso a integrare tutti i punti di vista e tutte le sensibilità espresse all'interno della *Convenzione.*

5. In vista della conclusione dei lavori della Convenzione e della trasmissione del progetto di Carta fondamentale al Consiglio europeo di Biarritz, il presidio ha chiesto ai membri della *Convenzione* di formulare entro il 1° settembre le eventuali osservazioni che avessero desiderato fare in merito al progetto preliminare di testo.

Esso ha altresì fissato la procedura delle due riunioni della *Convenzione:*

— nei giorni 11 e 12 settembre, i membri della *Convenzione* si riuniranno per componenti, e comunicheranno alla *Convenzione* il 13 settembre la loro posizione circa il progetto preliminare;

— la riunione del 25-26 settembre dovrebbe permettere di conciliare i punti di vista delle componenti e autorizzare il presidente della *Convenzione,* in conformità delle conclusioni di Colonia, a constatare un consenso all'interno della *Convenzione* e a trasmettere il progetto ai capi di Stato o di governo.

6. In quest'ambito, la presente comunicazione si prefigge quindi — innanzitutto di presentare la posizione della Commissione in merito al contenuto del progetto preliminare, nell'intento di contribuire fattivamente al formarsi di un consenso all'interno della Convenzione, — ma anche di mettere in evidenza le questioni politiche e istituzionali che, a giudizio della Commissione, assumono particolare rilevanza, soprattutto in ordine alla natura della Carta.

2. OBIETTIVI DELLA CARTA

7. Il Consiglio europeo di Colonia ha fissato l'obiettivo essenziale della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione: sancire la straordinaria rilevanza e la portata dei diritti fondamentali in modo visibile per i cittadini dell'Unione.

Il Consiglio Europeo ha quindi chiesto alla *Convenzione* incaricata di elaborare la Carta un lavoro più di rivelazione che di creazione, più di compilazione che di innovazione.

8. Le conclusioni di Colonia si inquadrano però nel momento storico che la costruzione europea attraversa. Una Carta dei diritti fondamentali è necessaria adesso, perché l'Unione europea è entrata in una nuova fase della sua integrazione, decisamente più politica. La Carta segnerà una tappa molto importante verso questa Europa politica che si sta costituendo quale spazio integrato di libertà, sicurezza e giustizia, come diretta conseguenza della cittadinanza europea. Essa costituisce un indispensabile strumento di legittimità politica e morale, sia per i cittadini che per la classe politica, le amministrazioni e i poteri nazionali, nonché per gli operatori economici e sociali.

Essa esprime i valori comuni che sono alla base delle nostre società democratiche.

9. La Carta permetterebbe di combinare in modo ottimale pragmatismo e ambizione.

Essa rappresenterebbe un reale valore aggiunto rispetto alla profusione di testi giuridici o politici esistenti in Europa in materia di diritti dell'uomo.

La Carta è pragmatica e non deve cedere alla tentazione della « novità a qualsiasi costo », ma restare invece nel quadro fissato dal mandato di Colonia.

Essa si propone nondimeno obiettivi ambiziosi e permetterà di segnare nuovi progressi, in particolare grazie:

— al lavoro di codificazione effettuato a partire da varie fonti d'ispirazione: convenzione europea dei diritti dell'uomo, comuni tradizioni costituzionali, Carta sociale europea, Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, diritto comunitario primario e derivato, diverse convenzioni internazionali (Consiglio d'Europa, ONU, UIL), giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

— all'integrazione nella Carta, accanto ai diritti civili e politici classici nonché ai diritti del cittadino che discendono dai trattati, dei diritti economici e sociali fondamentali, « *nella misura in cui essi non siano unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione* »;

— alla possibilità di sancire alcuni « diritti nuovi » i quali, quantunque già esistano, non rientrano ancora esplicitamente tra i diritti fondamentali, nonostante i valori che mirano a salvaguardare, come la protezione dei dati di carattere personale e i principi di bioetica, o ancora il diritto a una buona amministrazione.

10. Va sottolineato che la Carta, oltre a mettere in maggiore evidenza i diritti fondamentali, apporterà una notevole certezza giuridica. Essa permetterà per esempio di migliorare l'attuale livello di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, travalicando il sistema invalso fino ad oggi, di tipo sostanzialmente giudiziario.

Negli attuali trattati, l'articolo 6 TUE è la norma di riferimento in materia di diritti fondamentali. Il suo paragrafo 1 definisce i principi generali sui quali si fonda l'Unione e la cui violazione grave e reiterata può far scattare la sanzione di cui all'articolo 7 TUE. Quanto al paragrafo 2, esso elenca le fonti dei diritti fondamentali rispettati dall'Unione, fra cui ve n'è almeno una (le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri), il cui contenuto è di difficile definizione. L'adozione della Carta, anche a prescindere dalla sua natura giuridica ultima, dà un contenuto preciso ai diritti fondamentali di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Ciò potrebbe altresì aiutare a comprendere meglio il

contenuto dei principi enunciati all'articolo 6, paragrafo 1, nonché le disposizioni che a esso rimandano (articoli 7 e 49 TUE).

11. La Carta è rivolta alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nonché agli Stati membri nella misura in cui agiscano nella sfera giuridica dell'Unione. Tutte le misure prese in questo campo potranno quindi essere valutate alla luce del catalogo di diritti e libertà fissati dalla Carta, la quale è quindi uno strumento di controllo dell'esercizio delle competenze che i trattati demandano alle istituzioni e agli organi dell'Unione, con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali.

12. Nel momento in cui l'Unione sviluppa un'autentica politica estera e di sicurezza comune, nella quale l'osservanza dei diritti fondamentali svolge un ruolo essenziale, l'adozione di un catalogo di diritti permetterà di dare una risposta chiara a coloro che accusano l'Unione di applicare « due pesi e due misure» in materia di diritti dell'uomo, sul piano esterno e su quello interno. Con la Carta, l'Unione si doterà di un catalogo esplicito, che essa stessa dovrà rispettare in sede di attuazione delle proprie politiche interne non meno che esterne.

13. Non è possibile evitare di affrontare le nuove ripercussioni dell'adozione della Carta sull'allargamento dell'Unione. Occorre innanzitutto dissipare ogni possibile dubbio circa gli effetti che la Carta sortirà sull'allargamento. Essa non è uno strumento che impone condizioni supplementari ai paesi candidati. In realtà, l'accettazione *dell'acquis* Comunitario, per esempio in materia di protezione dei dati di carattere personale, implica già di per sé l'accettazione e il rispetto delle norme e dei principi che figureranno nella Carta. Al contrario, la Carta esplicita le norme in materia di diritti fondamentali, offrendo così una certezza giuridica a tutto vantaggio sia dei paesi candidati sia dei cittadini in genere. Sotto questo profilo essa si attesta come un passaggio molto importante verso l'Europa politica.

14. Affinché la Carta abbia successo, occorre non solo mettere in rilievo i suoi obiettivi e il valore aggiunto che può offrire, ma altresì esprimere a chiare lettere che essa non avrà quelle ripercussioni che qua e là possono essere state paventate.

a) *La Carta non sarà uno strumento né per estendere né per ridurre le competenze dell'Unione e della Comunità,* quali fissate dal TUE e dal TCE.

La Carta è neutra rispetto alla ripartizione delle competenze. Qualsiasi modifica delle competenze spetterebbe soltanto alla Conferenza intergovernativa, non già alla *Convenzione.*

La neutralità della Carta rispetto alle competenze dell'Unione e della Comunità è implicita del resto nella natura stessa dei diritti fondamentali. Dato che essi garantiscono la protezione degli individui contro gli eventuali eccessi dei pubblici poteri, i diritti fondamentali servono prevalentemente a controllare l'esercizio delle competenze esistenti a un determinato livello politico, quale che esso sia.

Nella misura in cui i diritti fondamentali costituiscono anche valori che ispirano l'azione della Comunità e dell'Unione, è chiaro che questa azione va condotta nel quadro delle loro competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Ciò vale in particolare per quei diritti fondamentali la cui attuazione necessita di misure d'applicazione, e in particolare per i diritti e per i principi sociali.

b) *La Carta non richiederà modifiche delle costituzioni degli Stati membri.*

Da un lato, è chiaro che essa non sostituisce le costituzioni nazionali nel proprio campo d'applicazione, con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali sul piano nazionale; dall'altro, essa riprenderà sostanzialmente diritti che già esistono nei vari testi, come nei trattati.

c) La *Carta non modificherà le possibilità di ricorso e la struttura giurisdizionale previste dai trattati, dato che il suo dispositivo non prevede l'apertura di nuove possibilità di accesso alla giurisdizione comunitaria. Il diritto di adire un tribunale, sia esso comunitario o nazionale, potrà essere esercitato nell'ambito delle vie giurisdizionali esistenti:*

— formando ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, in particolare ai sensi degli articoli 230, 232 e 235/288 TCE, sempreché i rispettivi criteri di ammissibilità siano soddisfatti, oppure

— promuovendo un procedimento giudiziario nazionale che, se del caso, potrà sfociare in una richiesta di pronunzia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 TCE.

d) *La Carta non implica né impedisce l'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.* L'elaborazione della Carta ha nuovamente richiamato all'attenzione il problema dell'eventuale adesione della Comunità o dell'Unione alla convenzione europea dei diritti dell'uomo. Alla luce del mandato conferito alla Convenzione dal Consiglio europeo di Colonia, dall'inizio dei lavori risulta pacifico che il problema non sia di competenza della Convenzione.

L'esistenza di una Carta non renderà però meno interessante l'adesione, che sortirebbe l'effetto di istituire una tutela esterna dei diritti fondamentali a livello dell'Unione. Analogamente, un'adesione

alla convenzione europea dei diritti dell'uomo non sminuirebbe affatto l'interesse di elaborare una Carta dell'Unione europea. La questione è di attualità anche alla luce della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, relativa a un atto di diritto comunitario primario (richiesta n. 24 833/94 nella causa Matthews contro Regno Unito; sentenza 18 febbraio 1999).

3. IL CONTENUTO DEL PROGETTO PRELIMINARE

15. Il progetto preliminare desta alcune osservazioni generali, formulate qui di seguito.

3.1. *La struttura*

16. Il progetto preliminare comporta 52 articoli, preceduti da un preambolo introduttivo.

Oltre alle disposizioni generali che figurano alla fine del testo (articoli 49-52), gli articoli sono riuniti attorno a sei valori fondamentali: la dignità (articoli 1-5), le libertà (articoli 6-19); l'uguaglianza (articoli 20-24); la solidarietà (articoli 25-36), la cittadinanza (articoli 37-44) e la giustizia (articoli 45-48).

17. Il progetto preliminare è accompagnato da una relazione introduttiva (documento CONVENT 46 allegato alla presente comunicazione) che precisa le fonti su cui si basano gli articoli ripresi nella Carta (per esempio trattati comunitari, convenzione di Roma di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, altre convenzioni internazionali, o giurisprudenza della Corte di giustizia). A giudizio della Commissione, questa relazione introduttiva potrebbe costituire un elemento utile per la successiva interpretazione della Carta.

3.2. *La forma*

18. Nello spirito delle conclusioni di Colonia, che chiedevano l'elaborazione della Carta per sancire l'eccezionale rilevanza e la portata dei diritti fondamentali in modo visibile per tutti i cittadini dell'Unione, al progetto preliminare è sottesa una volontà di concisione e di chiarezza.

3.3. *L'elenco dei diritti*

19. In conformità delle conclusioni di Colonia e nel rispetto del principio di indivisibilità dei diritti fondamentali, il progetto riprende, pur suddividendoli secondo la struttura di cui sopra, i diritti di libertà e di uguaglianza, nonché i diritti procedurali quali garantiti dalla convenzione di Roma e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, i diritti riservati ai cittadini dell'Unione e i diritti economici e sociali fondamentali.

20. Rispetto alla lista fissata dal presidio della Convenzione come base di discussione (CHARTE 4112/00), i lavori della Convenzione hanno portato a introdurre esplicitamente nel progetto altri diritti: la libertà di ricerca scientifica (articolo 13); la libertà d'impresa (articolo 16); la protezione della proprietà intellettuale (articolo 17); il diritto a una buona amministrazione (articolo 39); la protezione dei minori (articolo 23); l'accesso ai servizi d'interesse economico generale (articolo 34); la tutela in caso di licenziamento ingiustificato (articolo 28). L'uguaglianza, espressa nel progetto del presidio solo sotto il profilo del divieto di discriminazioni, forma oggetto di due articoli specifici: uno di essi sancisce la norma dell'uguaglianza delle persone dinanzi alla legge (articolo 20); l'altro stabilisce la parità tra uomini e donne (articolo 22). Nel preambolo figura inoltre un riferimento ai doveri delle persone.

21. Non sono invece stati ripresi alcuni diritti prospettati inizialmente:

— vuoi perché si è ritenuto che definissero solo obiettivi politici i quali, a norma delle conclusioni di Colonia, non potevano figurare nella Carta, come per esempio il diritto al lavoro o il diritto a una retribuzione equa;

— vuoi perché, senza essere stati esclusi dall'elenco, discendono già implicitamente da altre disposizioni del progetto preliminare, come per esempio il diritto di sciopero, regolato dall'articolo 26 relativo il diritto di trattativa e alle azioni collettive o del diritto a un reddito minimo, che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 32, nel quadro dell'aiuto sociale.

22. Ovviamente, la Convenzione ha incontrato le massime difficoltà nell'individuare i diritti economici e sociali, da inserire nel progetto preliminare. Se ne è avuta una riprova col capitolo IV, Solidarietà (articoli 25-36), o con gli articoli 15 (libertà professionale e diritto al lavoro), 22 (parità tra uomini e donne) e 24 (inserimento dei disabili). È

prevedibile che questi diritti costituiranno ancora uno degli aspetti più delicati per raggiungere un consenso all'interno della Convenzione.

23. In termini generali, la Commissione ritiene che i diritti ripresi nel progetto preliminare, che si tratti dei diritti civili e politici, dei diritti dei cittadini o dei diritti economici e sociali, costituiscano un insieme equilibrato. Certo, essa avrebbe preferito che determinati diritti venissero formulati in modo più esplicito (come il diritto di sciopero contemplato dall'articolo 26, relativo al diritto di negoziazione e di azioni collettive, la libertà sindacale di cui all'articolo 12 o la dimensione europea dell'esercizio di questi diritti), o addirittura più deciso (in particolare la tutela dell'ambiente nell'articolo 35). La Commissione reputa nondimeno che il progetto preliminare costituisca una base consona per permettere che all'interno della convenzione venga raggiunto un consenso.

3.4. *La titolarità dei diritti*

24. Questo problema, che inizialmente sembrava complesso, è stato risolto in modo pragmatico: si è data una risposta per ciascuno dei diritti ripresi nel progetto preliminare. Al riguardo esiste un ampio consenso, al quale la Commissione aderisce appieno.

25. Nel rispetto del principio di universalismo dei diritti, la massima parte dei diritti elencati nel progetto preliminare è conferito a chiunque.

Alcuni diritti vengono concessi tuttavia a persone che rispondono a requisiti specifici:

— i minori (articolo 23);

— i lavoratori, con riferimento ad alcuni diritti sociali;

— i cittadini dell'Unione: la libertà di lavoro, di ricerca di un'occupazione, di insediamento o di libera prestazione di servizi in qualsiasi Stato membro (articolo 15, paragrafo 2); la parità di accesso alle prestazioni previdenziali e all'aiuto sociale in un altro Stato membro (articolo 32, paragrafo 2); il diritto di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 37) e alle elezioni municipali (articolo 38); la libertà di circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri (articolo 43, paragrafo 1) e la protezione diplomatica e consolare (articolo 44);

— i cittadini dell'Unione e le persone che risiedono nell'Unione: il diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni (articolo 40); la possibilità di adire il mediatore (articolo 41) e il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo (articolo 42).

Occorre rilevare che determinati diritti concessi ai cittadini dell'Unione potranno essere estesi ai cittadini di paesi terzi, come per esempio la libertà di circolazione (articolo 43, paragrafo 2).

Alcune disposizioni non sanciscono diritti soggettivi che possano essere direttamente invocati da singoli individui, ma piuttosto principi opponibili alle autorità comunitarie o nazionali nell'esercizio delle rispettive competenze legislative o esecutive. È il caso per esempio dell'accesso alle prestazioni previdenziali (articolo 32, paragrafo 1) o ai servizi d'interesse economico generale (articolo 34), nonché della tutela ambientale (articolo 35) o della protezione dei consumatori (articolo 36).

3.5. *La portata dei diritti garantiti e i loro limiti*

26. L'esercizio dei diritti, tranne per alcuni di essi, può essere limitato per rispettare altri interessi legittimi, che si tratti di interessi pubblici, come la lotta contro le infrazioni penali, o di interessi privati, in particolare quando sono in causa i diritti o le libertà altrui.

La Commissione è favorevole alla soluzione di un articolo orizzontale (articolo 50, paragrafo 1), che possa applicarsi a quasi tutti i diritti, e questa impostazione riscuote ormai ampio consenso all'interno della Convenzione. Essa viene preferita alla soluzione consistente nel precisare per ciascun diritto le possibili limitazioni, perché la prima soluzione dà tutte le garanzie necessarie a una protezione effettiva dei diritti, permettendo nel contempo di evitare ripetizioni che appesantiscono il testo. Le limitazioni possono vertere solo sull'esercizio del diritto, senza rimetterne in causa la sostanza; esse devono essere previste dall'autorità legislativa competente a livello nazionale o comunitario e risultare necessarie in vista di obiettivi d'interesse generale perseguiti dall'Unione o di altri interessi legittimi di una società democratica, o ancora per proteggere i diritti e le libertà altrui; esse devono da ultimo rispettare il principio di proporzionalità.

27. Per quel che riguarda i diritti sanciti dai trattati, è previsto che possano

esercitarsi alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati medesimi (articolo 50, paragrafo 2).

3.6. *Il livello di protezione*

28. La Commissione condivide appieno la volontà espressa all'articolo 51 del progetto preliminare, intesa a impedire che

l'interpretazione della Carta limiti o arrechi pregiudizio ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo campo d'applicazione, dai vari testi in vigore all'interno dell'Unione.

29. Del pari, la Commissione condivide interamente la volontà di badare a che non si sviluppino in Europa concezioni divergenti dei diritti fondamentali, qualora, contrariamente all'auspicio che essa ha espresso più volte, non si riuscisse a concretare un'adesione alla convenzione di Roma. Per questo essa dà il proprio sostegno alla disposizione del progetto preliminare (articolo 50, paragrafo 3) volta a garantire un'interpretazione omogenea delle disposizioni della convenzione di Roma e delle corrispondenti disposizioni della Carta, pur nel rispetto del principio di autonomia del diritto comunitario.

3.7. *Le autorità soggette al rispetto della Carta*

30. La Commissione è interamente favorevole alla soluzione proposta nel progetto preliminare (articolo 49, paragrafo 1) di assoggettare al rispetto della Carta le istituzioni e gli organi dell'Unione, nonché gli Stati membri, esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Il campo di applicazione della Carta coprirebbe in tal modo, in forma omogenea, tutte le attività condotte dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, non meno che dalle autorità nazionali, nei tre pilastri dell'Unione. Esso comprenderebbe ovviamente i settori più particolarmente sensibili per quel che riguarda il mantenimento e lo sviluppo della spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Sul piano giuridico, questa soluzione è peraltro allineata sulla giurisprudenza costante della Corte di giustizia la quale, a più riprese, ha richiamato l'obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali nell'applicazione del diritto comunitario.

31. Come già evidenziato in precedenza, è chiaro che l'elaborazione della Carta non rimette in causa, in alcun modo, le competenze dell'Unione o il principio di sussidiarietà. Le disposizioni introdotte al riguardo nel progetto preliminare (articolo 49) e nel suo preambolo, hanno valore di opportuna dichiarazione per dissipare qualsiasi malinteso al riguardo. Lungi dall'estendere le competenze dell'Unione, la Carta, in quanto *summa* dei valori comuni riconosciuti nell'Unione, sarà al contrario lo strumento esplicito in grado di garantire il controllo dell'esercizio di queste competenze nei limiti fissati dai trattati.

4. LA NATURA GIURIDICA DELLA CARTA

32. A questo stadio dei lavori, le considerazioni relative al contenuto della Carta devono restare prioritarie, in ogni caso fino a che il progetto di Carta non sarà stato finalizzato. Infatti, solo se verrà garantito un grado elevato di ambizione il problema della natura giuridica della Carta e del inserimento nei trattati assumerà rilevanza.

33. Questo problema è stato posto dagli stessi capi di Stato o di governo. Le conclusioni di Colonia precisano infatti che, dopo la proclamazione comune della Carta ad opera del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: « *occorrerà esaminare se, ed eventualmente in quale modo, la Carta possa essere integrata nei trattati* ».

È peraltro in questa prospettiva che, fin dall'inizio dei suoi lavori, la Convenzione si è orientata verso la redazione di un progetto di Carta il cui contenuto permettesse di prospettarne un'integrazione nei trattati.

34. La Commissione rileva inoltre che il Parlamento europeo, nella risoluzione adottata nel marzo 2000, nonché vari governi di Stati membri, hanno preso chiaramente posizione a favore di un'integrazione della Carta nei trattati. Altrettanto dicasi per numerose organizzazioni non governative.

35. Da parte sua la Commissione, dato che nell'elaborazione della Carta sono stati coinvolti i poteri legislativi ed esecutivi dell'Unione e dei singoli paesi rappresentati all'interno della Convenzione, e sempre che la Carta persegua traguardi sufficientemente ambiziosi, è del parere che questo testo sortirà un effetto politico di « proclama », a prescindere dal valore giuridico che le verrà formalmente attribuito.

Alla luce tuttavia del progetto preliminare, la Commissione reputa che un'integrazione della Carta nei trattati permetterebbe di ovviare ad alcune manchevolezze dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali dell'Unione.

Il sistema vigente è infatti caratterizzato da una protezione indiretta attraverso principi generali di diritto comunitario, e quindi sostanzialmente di tipo giudiziario, fissata dalla giurisprudenza in base ai procedimenti promossi dinanzi alle varie giurisdizioni, ovvero da una protezione non immediatamente visibile per i diretti beneficiari.

36. Come già evidenziato in precedenza, le conclusioni del Consiglio europeo di Colonia sollevano altresì la questione del modo in cui la Carta potrebbe essere integrata nei trattati. A voler supporre che il

Consiglio europeo fosse propenso ad attribuire carattere vincolante alla Carta e a integrarla nei trattati, è ovvio che ciò comporterebbe conseguenze di rilievo nell'attuale dinamica politica dell'Unione.

Occorrerebbe in particolare riflettere sulle modalità tecniche per permettere l'inserimento futuro della Carta nei trattati, secondo i metodi previsti per la revisione dei trattati.

37. Ecco perché, non appena il progetto di Carta sarà stato finalizzato e in funzione della sua evoluzione, la Commissione presenterà una comunicazione sul problema della natura giuridica della Carta stessa.

5. CONCLUSIONI

38. In conclusione:

a) la Commissione dà il proprio sostegno di massima al progetto preliminare di Carta che *figura* nel documento CONVENT 45 del 28 luglio; essa comprende tuttavia che, in seguito alle osservazioni presentate dai membri della Convenzione, sono ancora possibili adeguamenti del testo, motivo per cui si riserva la possibilità di riesaminare quest'ultimo in una fase ulteriore;

b) la Commissione presenterà una comunicazione sulla natura giuridica della Carta, non appena il progetto del testo sarà stato finalizzato dalla Convenzione.

*****

ALLEGATO 6: RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (3 OTTOBRE 2000)

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sull'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

A. considerando che la Convenzione rimane unica competente per la redazione della Carta fino alla sua proclamazione,

1. propone, conformemente alla posizione da esso sostenuta all'inizio dei lavori della Convenzione, che il Consiglio europeo, nella sua riunione di Biarritz, chieda alla Conferenza intergovernativa di esaminare il testo della Carta adottato dalla Convenzione e le vie di una sua integrazione nel Trattato in vista di una decisione in occasione del Consiglio europeo di Nizza;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Commissione, alla Convenzione e alle altre istituzioni comunitarie.

(*Omissis)*

*****

ALLEGATO 7: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NATURA DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (11 OTTOBRE 2000)

LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI CARTA

1. Il varo del progetto di Carta dei diritti fondamentali è riuscito: il presidente della convenzione incaricata della sua elaborazione, nella riunione solenne del 2 ottobre 2000 ha potuto registrare un amplissimo consenso e ha trasmesso il progetto al presidente del Consiglio europeo.

Questo progetto costituisce un effettivo « valore aggiunto ». Nel riunire in un unico testo diritti che finora erano dispersi in vari strumenti internazionali e nazionali, il progetto di Carta rappresenta la quintessenza del patrimonio europeo di realizzazioni comuni in materia di diritti fondamentali.

2. Si tratta di un testo equilibrato, ambizioso nelle sue innovazioni:

— in un unico testo sono riuniti tutti i diritti delle persone: diritti civili, politici, economici e sociali, nonché diritti dei cittadini dell'Unione europea. Viene così sancito nel modo più esplicito il principio di indivisibilità dei diritti. Rompendo con la distinzione invalsa finora nei testi europei e internazionali, tra diritti civili e politici

da un lato, diritti economici e sociali dall'altro, il progetto di Carta elenca tutti i diritti raggruppandoli in base ad alcuni principi fondamentali: dignità dell'uomo, libertà fondamentali, uguaglianza tra le persone, solidarietà, cittadinanza e giustizia;

— nel rispetto del principio di universalismo, i diritti enunciati nel progetto sono, in massima parte, riconosciuti a chiunque, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza delle persone. Diverso è il caso dei diritti connessi più direttamente con la cittadinanza dell'Unione, riconosciuti ai soli cittadini (come la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni municipali) o per determinati diritti riservati a gruppi specifici della popolazione (per esempio diritti dei minori o determinati diritti dei lavoratori in campo sociale);

— il progetto è inoltre autenticamente contemporaneo in quanto esprime diritti che, senza essere nuovi a rigor di termini, come la protezione dei dati personali o i diritti connessi con la bioetica, intendono rispondere alle sfide inerenti agli sviluppi attuali e futuri delle tecnologie dell'informazione o dell'ingegneria genetica;

— il progetto risponde anche alle forti e legittime aspettative contemporanee di trasparenza e imparzialità nel funzionamento dell'amministrazione comunitaria, in quanto riprende un diritto di accesso ai documenti amministrativi delle istituzioni comunitarie o diritto a una buona amministrazione che sintetizza la giurisprudenza della Corte al riguardo;

— merita poi di essere messa in evidenza la redazione neutra del testo, che è rivolto a qualsiasi persona e sopprime la preminenza di un sesso sull'altro;

— sul piano formale, il progetto è redatto in uno stile chiaro e conciso, facilmente comprensibile per qualunque tipo di lettore. Questo era il primo presupposto per rispettare la volontà del Consiglio europeo di Colonia di sancire l'importanza eccezionale e la portata dei diritti fondamentali « in modo visibile per i cittadini dell'Unione ». È anche il presupposto per valorizzare tutti i vantaggi in termini di certezza del diritto che la Carta deve offrire nei settori d'applicazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

3. Alla luce delle caratteristiche del progetto — che riprende richieste formulate dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 settembre scorso 2 —' il rappresentante della Commissione nella Convenzione ha potuto dare il proprio assenso sul progetto di Carta.

La Commissione è persuasa che il progetto presenti un reale «valore aggiunto» e che sarà quest'ultimo a determinare in futuro il successo della Carta, anche a prescindere dallo *status* che le verrà conferito.

LA NATURA E GLI EFFETTI DELLA CARTA

4. Il problema della natura della Carta è al centro del dibattito da quando il Consiglio europeo di Colonia ha deciso di prepararne un progetto. I capi di Stato e di governo hanno deciso di affrontare la questione in due tempi:

— innanzi tutto la Carta deve essere solennemente proclamata dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio,

— quindi occorrerà esaminare *« se, ed eventualmente secondo quali modalità, la Carta possa essere integrata nei trattati »*

5. Quest'ultimo aspetto forma sin d'ora oggetto di varie prese di posizione.

Il Parlamento europeo, per esempio, nelle due risoluzioni adottate il 16 marzo e il 2 ottobre 2000, si è espresso decisamente a favore di una Carta vincolante, integrata nei trattati. Altrettanto dicasi per il Comitato economico e sociale 6 e il Comitato delle regioni ~, nei rispettivi pareri emessi lo scorso mese di settembre. La stessa richiesta è stata formulata in modo quasi unanime dai rappresentanti della società civile, durante le audizioni organizzate dalla Convenzione. È poco probabile che le aspettative che suscita nell'opinione pubblica la decisione di elaborare la Carta possano essere soddisfatte da una semplice proclamazione ad opera delle istituzioni comunitarie, che non sia seguita da un'integrazione della Carta nei trattati.

Numerosi membri della Convenzione, di diversa origine e tendenza politica, si sono pronunciati a favore di una Carta iscritta nei trattati.

Quanto infine alla Commissione, nella suddetta comunicazione del 13 settembre essa si è impegnata a presentare una comunicazione sulla natura della Carta.

6. La Commissione ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura della Carta rispondendo a un'interrogazione orale nel dicembre scorso, dinanzi al Parlamento europeo. A quell'epoca, la Commissione dichiarava che la Convenzione, nel corso dei suoi lavori e nell'esito finale, avrebbe dovuto lasciare la porta aperta a due possibilità di scelta sullo status definitivo della Carta, conformemente a quanto prospettato

dai capi di Stato e di governo: un testo giuridicamente vincolante e inserito nei trattati oppure una dichiarazione politica solenne.

La Commissione precisava altresì che il progetto di Carta avrebbe dovuto rispondere a due obiettivi fondamentali: risultare visibile per i cittadini e offrire la necessaria certezza del diritto nei settori d'applicazione dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

7. In questo spirito, dietro incitamento dello stesso presidente della Convenzione, Roman Herzog, fin dall'inizio dei suoi lavori la Convenzione si è prefissa di redigere un testo «come se » dovesse essere integrato nei trattati, salvaguardando in tal modo la decisione ultima che spetterà al Consiglio europeo.

8. Questa dottrina del «come se» ha chiaramente impregnato i lavori della Convenzione. Se si fosse preparata una Carta destinata a restare una dichiarazione politica, le principali e più spinose disposizioni generali del progetto (capitolo VII) sarebbero risultate superflue.

L'importanza di queste ultime va sottolineata, in quanto saranno loro a garantire il successo futuro della Carta.

Esse hanno permesso di precisare ciò che la Carta è, ovvero uno strumento di controllo del rispetto dei diritti fondamentali delle istituzioni e degli Stati membri, ove operino nel quadro del diritto dell'Unione. Ciò è espresso chiaramente all'articolo 51, che prevede che la Carta è rivolta alle istituzioni e agli organi dell'Unione, nonché agli Stati membri, in sede di attuazione del diritto dell'Unione.

9. Queste disposizioni mirano però altresì a fornire le necessarie risposte a questioni di grande rilievo, che sorgono in caso di integrazione della Carta nei trattati.

In proposito, la Commissione è del parere che il progetto di Carta offra risposte pertinenti sotto vari profili.

— *Rispetto dell'autonomia del diritto dell'Unione:* è importante che la Carta si integri armonicamente nel sistema giuridico dell'Unione e che si rispettino i principi giuridici sottesi a tale sistema. Ciò vale soprattutto per l'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario rispetto al diritto internazionale e al diritto nazionale degli Stati membri, autonomia che il progetto di Carta tiene a sua volta a rispettare. In particolare, è perfettamente soddisfacente il riconoscimento esplicito che figura all'articolo 52, paragrafo 3, ultima frase: nulla osta a che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa di quella della convenzione europea.

— *Nesso tra la Carta e la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:* il pericolo di instaurare una disparità tra i diritti e le libertà riconosciuti dalla convezione europea e quelli sanciti dalla Carta, nonché il rischio di un'evoluzione divergente della giurisprudenza tra le Corti di Strasburgo e Lussemburgo sono stati chiaramente analizzati in sede di elaborazione del progetto di Carta. Le soluzioni prospettate all'articolo 52, paragrafo 3 del progetto risultano pienamente soddisfacenti e hanno peraltro raccolto un amplissimo consenso, al pari delle altre disposizioni del progetto, oltre al sostegno degli osservatori del Consiglio d'Europa all'interno della Convenzione: i diritti previsti dalla Carta, in quanto corrispondono a diritti già contemplati dalla convenzione europea, hanno lo stesso senso e la stessa portata, fatto salvo il principio di autonomia del diritto dell'Unione evocato in precedenza. Il rischio di un'evoluzione divergente della giurisprudenza tra le Corti di Strasburgo e Lussemburgo dovrebbe essere in tal modo scongiurato. Beninteso, quantunque il progetto di Carta sia neutro rispetto al problema dell'adesione dell'Unione alla convenzione europea, va riconosciuto che la questione rimane aperta. L'esistenza della Carta non sminuirà l'interesse dell'adesione, grazie alla quale si potrebbe istituire nell'Unione una tutela esterna dei diritti fondamentali; analogamente, un'adesione alla convenzione non farebbe in alcun modo venir meno l'interesse di elaborare una Carta dell'Unione europea.

— *Relazioni tra la Carta e le competenze dell'Unione, nonché rispetto del principio di sussidiarietà:* la Carta non può essere lo strumento per trasferire nuove competenze alla Comunità o affidare nuovi compiti all'Unione. È inoltre indispensabile rispettare il principio di sussidiarietà. L'articolo 51 del progetto è perfettamente chiaro, come peraltro il paragrafo 5 del preambolo, il quale ribadisce - se ve ne fosse bisogno - l'attenzione con cui gli autori del progetto hanno tenuto conto di questi aspetti.

— *Relazioni della Carta con le costituzioni nazionali:* si sarebbe potuto temere che la Carta finisse con l'imporre agli Stati membri una revisione della loro costituzione. È evidente che nulla di simile va paventato, non tanto perché nel progetto non figura alcuna disposizione generale in tal senso, ma per la stessa definizione dei diritti che la Carta sancisce. In ogni caso, le osservazioni volte a garantire questo obiettivo, che hanno potuto essere espresse a varie riprese nei lavori della Convenzione, in particolare ad opera dei rappresentanti del governo, sono state tenute in debita considerazione. È comunque chiaro

che la Carta non sostituisce nel proprio campo d'applicazione le costituzioni nazionali, con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali sul piano nazionale. Anche i rapporti tra il diritto primario dell'Unione — nel quale una Carta eventualmente integrata nei trattati rientrerebbe — e il diritto nazionale rimarrebbero ovviamente immutati.

— *Notevole incremento di certezza del diritto:* al termine dei lavori, alla Commissione sembra evidente che la Carta non metterà in forse la certezza del diritto in materia di diritti fondamentali. Tutt'altro, essa ne permetterà un notevole incremento. La Carta potrà infatti essere uno strumento chiaro per l'interpretazione dei diritti fondamentali ad opera della Corte di giustizia, la quale per ora deve fondarsi su fonti disperse e in parte aleatorie. Occorre poi sottolineare che la Carta non modificherà le possibilità di ricorso e l'assetto giurisdizionale offerti dai trattati, in quanto il suo dispositivo non prevede nuove vie d'accesso alla giurisdizione comunitaria.

10. Di conseguenza, tenuto conto di quanto precede, non è troppo azzardato prevedere che la Carta dispiegherà i propri effetti, anche sul piano giuridico, a prescindere dallo status che le verrà conferito. Come la Commissione ha sostenuto dinanzi al Parlamento europeo il 3 ottobre 2000 ~, è chiaro che il Consiglio e la Commissione, chiamati a proclamare solennemente questo testo, potranno difficilmente ignorarlo in seguito, quando agiranno in sede legislativa, tanto più che esso è stato preparato, su richiesta del Consiglio europeo, da tutte le fonti nazionali ed europee di legittimità, riunite in un unico organo.

È altrettanto probabile che la Corte di giustizia si ispirerà a sua volta alla Carta, come già fa con altri testi relativi ai diritti fondamentali. *Verosimilmente la carta diventerà in ogni caso un testo vincolante attraverso l'interpretazione che la Corte darà dei principi generali del diritto comunitario ivi formulati.*

11. La Commissione è del parere che in considerazione del suo contenuto, della sua rigorosa formulazione giuridica e della sua grande valenza politica e simbolica, la Carta sia destinata a essere integrata prima o poi nei trattati. Per la Commissione un'integrazione del genere non è quindi una questione da affrontare in termini teorici o dottrinali. Essa deve invece essere affrontata sotto il profilo giuridico, in termini di efficienza e di buon senso.

Ecco perché considerazioni di visibilità e di certezza del diritto fanno sì che risulti preferibile che la carta abbia un valore vincolante di per sé, e non in forza della sua interpretazione giurisprudenziale.

In pratica, l'aspetto su cui vale la pena di riflettere è quando inserire la Carta nei trattati e secondo quali modalità.

Che decisione prendere oggi?

12. La Commissione è consapevole di quanto sia importante che la Carta possa in futuro dispiegare tutti i suoi effetti. Essa non intende appesantire un calendario politico già molto fitto. Spetta ai capi di Stato e di governo prendere una decisione su questo tema che suscita grandi attese. La valutazione politica della Commissione è che però qualsiasi decisione al riguardo debba fondarsi su criteri chiari, peraltro già stati enunciati:

— valutare il contenuto della Carta,

— rafforzare la certezza del diritto,

— rendere visibili i diritti per i cittadini,

— sottendere all'intero progetto europeo valori protetti dai diritti fondamentali.

A prescindere da queste considerazioni, la Commissione tiene a sottolineare che ai capi di Stato e di governo si offrono varie possibilità, sia in ordine alle modalità tecniche per inserire la Carta nei trattati sia ai tempi secondo i quali ciò può avvenire.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto del calendario, il Consiglio europeo potrebbe prendere in considerazione che la questione venga iscritta fin d'ora all'ordine del giorno della Conferenza intergovernativa. Una decisione del genere potrebbe essere presa dal Consiglio europeo nella riunione di Biarritz. Non è però possibile prendere in esame questo aspetto senza tener conto della portata dei lavori dell'attuale Conferenza intergovernativa, che il Consiglio ha già definito, né ignorare la prospettiva di un riassetto dei trattati proposta dalla Commissione alla Conferenza nella comunicazione « Un trattato fondamentale per l'Unione europea » del 12 luglio 2000.

Per la Commissione esiste un nesso molto stretto fra il riassetto dei trattati e l'inserimento in essi della Carta. Per questo, a Nizza i capi di Stato e di governo dovrebbero decidere almeno di avviare tale processo, fissandone con chiarezza gli obiettivi, le modalità e la procedura.

Solo questa prospettiva permetterà di preparare meglio i cittadini e di trovare le modalità più idonee per conseguire un risultato soddisfacente.

Quanto all'aspetto tecnico, al momento opportuno il Consiglio europeo potrebbe per esempio decidere di inserire gli articoli della

Carta nel trattato sull'Unione europea sotto un titolo « Diritti fondamentali)) o di incorporare la Carta in un protocollo allegato ai trattati.

Sorge in ogni caso il problema di decidere se risulti possibile lasciare immutato l'attuale articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea. Deve essere chiaro per tutti che, pur badando a non precludere sviluppi futuri, alla luce dell'articolo 6, paragrafo 2, non è possibile ignorare la Carta quale dichiarazione politica solenne. La Commissione ritiene che questo aspetto dovrebbe essere ridiscusso dalla Conferenza intergovernativa dopo il vertice di Biarritz. Si tratta di esaminare un'eventuale modifica di questa disposizione del trattato sull'Unione europea, senza perdere di vista la sequenza fissata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia: proclamazione della Carta nel Consiglio europeo di Nizza, quindi inserimento nei trattati.

*****

ALLEGATO 8: CONSIGLIO EUROPEO DI BIARRITZ (13-14 OTTOBRE 2000)

(Omissis)

11. *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*

A seguito della relazione presentata da G. Braibant a nome del Presidente Herzog, assente per motivi di salute, il Consiglio europeo ha approvato il contenuto della carta dei diritti fondamentali, rallegrandosi del contributo fornito da tale testo al modello di valori e di società rappresentato dall'Unione Europea.

Dopo che la Commissione europea ed il Parlamento europeo lo avranno formalmente adottato, questo testo verrà solennemente proclamato al Consiglio europeo di Nizza.

*****

ALLEGATO 9: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULL'

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI CARTA DEI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
(14 NOVEMBRE 2000)

Il Parlamento europeo

— visto il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(C5-0570/2000),
— vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sulla redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
— vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 recante proposte per la Conferenza intergovernativa,
— vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2000 sul progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
— visti gli articoli 54 e 86 del suo regolamento,
— vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0325/2000),

A. considerando che il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha deciso di elaborare una Carta dei diritti fondamentali al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione;

B. considerando che il Consiglio europeo ha deciso che la Carta debba contenere i diritti di libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta deve inoltre contenere i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell'Unione. Nell'elaborazione della Carta occorrerà inoltre prendere in considerazione diritti economici e sociali quali sono enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (articolo 136 TCE), nella misura in cui essi non sono unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione »;

C. considerando che il Consiglio europeo ha deciso che la Convenzione creata per redigere la Carta deve presentare un progetto di

documento prima del Consiglio europeo del dicembre 2000 e che il Consiglio europeo « proporrà al Parlamento europeo e alla Commissione di proclamare solennemente, insieme con il Consiglio, una Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea »;

D. considerando che nella sua tornata del 29 e 30 novembre 2000 considererà la questione del carattere giuridico della Carta;

E. considerando che il 2 ottobre 2000 la Convenzione ha ottenuto un ampio consenso sul testo finale della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea (Convent 50);

F. considerando che il Consiglio europeo informale di Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000 ha accettato quale redazione della Carta il testo finale della Convenzione invitando il Parlamento e la Commissione ad unirsi al Consiglio per la proclamazione solenne della Carta;

1. ritiene che la Convenzione abbia adempiuto il mandato ricevuto dal Consiglio europeo;
2. approva il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quale risulta in allegato;
3. incarica la sua Presidente di proclamare la Carta a Nizza insieme al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione e al Presidente della Convenzione.

*****

ALLEGATO 10: Consiglio europeo di Nizza. Conclusioni della Presidenza (7-11 dicembre 2000)

(Omissis)

1. Carta dei diritti fondamentali

2. Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo.

*****

ALLEGATO 11: EUROPEAN COMMISSION: APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION (13 MARZO 2001)

COMMISSION EUROPÉENNE
Secrétariat Général

SEC(2001)380/3 Bruxelles, le 13 mars 2001

APPLICATION OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

The Charter of Fundamental Rights of the European Union was solemnly proclaimed at the Nice European Council by the President of the Commission, on behalf of the Commission, acting jointly with the Presidents of the Council and the European Parliament. It has since been published in the Official Journal.

There can be no doubt as to its fundamental nature. It has been devised and drafted with the utmost care.

The Commission, like the other institutions, must look to the practical implications of this historic event and make compliance with the rights contained in the Charter the touchstone for its action.

This must be an overriding requirement in the Commission's day-to-day business, both in relations with the general public and with those to whom our decisions are addressed and in our internal rules and procedures.

But it must also be reflected in the way the Commission exercises its right to initiate legislation and its power to lay down rules.

Any proposal for legislation and any draft instrument to be adopted by the Commission will therefore, as part of the normal decision-making procedures, first be scrutinised for compatibility with the Charter.

Moreover, legislative proposals or draft instruments which have a specific link with fundamental rights will incorporate the following recital as a formal statement of compatibility:

"This act respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union."

When certain rights and/or individual principles of the Charter are specifically involved, a second sentence may be added:

"In particular, this [act] seeks to ensure full respect for [right XX] and/or to promote the application of [principle YY] / [Article XX and/or Article YY of the Charter of Fundamental Rights of the European Union]."

The Commission's action in the field of external relations will also be guided by compliance with the rights and principles contained in the Charter, in keeping with Article 177 of the EC Treaty and with Article 181A of the EC Treaty as introduced by the Treaty of Nice.

****

The Commission is accordingly requested to

- approve the above arrangements for application of the Charter of Fundamental Rights;

- authorise the Secretariat-General to distribute this memorandum to all departments. *Il Parlamento europeo,*

— viste la relazione del Consiglio europeo e la dichiarazione della Commissione sui risultati del Consiglio europeo di Nizza del 7-11 dicembre 2000 e, in particolare, l'esito dei negoziati CIG,
Riguardo al Consiglio europeo di Nizza.
si compiace della proclamazione della Carta dei diritti fondamentali, ma deplora il fatto che la Carta non sia stata né incorporata né citata nel nuovo trattato;

(*Omissis*)

*****

DOCUMENTAZIONE AL CAPITOLO II

- ALLEGATO 12: Accordo interistituzionale (1998)
- ALLEGATO 13: Accordo interistituzionale (2001)
- ALLEGATO 14: Accordo interistituzionale (2003)

ALLEGATO 12: ACCORDO INTERISTITUZIONALE SUGLI ORIENTAMENTI COMUNI

"Relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria"

(22 dicembre 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la dichiarazione (n. 39) sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria adottata il 2 ottobre 1997 dalla Conferenza intergovernativa e allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam,

considerando quanto segue:

(1) Una formulazione chiara, semplice e precisa degli atti legislativi comunitari è essenziale per la trasparenza della legislazione comunitaria nonché per la buona comprensione da parte del pubblico e degli ambienti economici. Essa è inoltre necessaria per attuare correttamente ed applicare in modo uniforme la legislazione comunitaria negli Stati membri.

(2) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il principio della certezza del diritto, che forma parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario, esige che la legislazione comunitaria sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti. Questa necessità s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie e che impone oneri ai privati, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa detta.

(3) È pertanto opportuno adottare di comune accordo orientamenti sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria. Gli orientamenti dovrebbero guidare le istituzioni comunitarie quando adottano atti legislativi, nonché coloro che, in seno alle istituzioni comunitarie, prendono parte all'elaborazione e alla redazione degli atti legislativi, che si tratti dell'elaborazione del testo iniziale o dei vari emendamenti apportati durante il procedimento legislativo.

(4) Gli orientamenti dovrebbero essere corredati di misure che ne assicurino l'applicazione corretta e che verranno adottate da ogni istituzione per quanto di sua competenza.

(5) Deve essere rafforzato il ruolo svolto dai servizi giuridici delle istituzioni, compresi gli esperti giuridico-linguistici, nel migliorare la qualità redazionale degli atti legislativi comunitari.

(6) Gli orientamenti integrano l'impegno delle istituzioni nel rendere la legislazione comunitaria più accessibile e più comprensibile, in particolare mediante la codificazione ufficiale dei testi legislativi, la rifusione e la semplificazione dei testi vigenti.

(7) Gli orientamenti sono da considerare strumenti ad uso interno delle istituzioni e non sono giuridicamente vincolanti,

ADOTTANO DI COMUNE ACCORDO I PRESENTI ORIENTAMENTI:

Principi generali

1. Gli atti della legislazione comunitaria sono formulati in modo chiaro, semplice e preciso.

2. Gli atti comunitari sono formulati tenendo conto del tipo di atto di cui si tratta e, segnatamente, del suo carattere vincolante o meno (regolamento, direttiva, decisione, raccomandazione o altro).

3. Nella redazione degli atti si tiene conto dei soggetti ai quali essi debbono applicarsi, affinché tali soggetti possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi. Si deve inoltre tener conto di coloro che dovranno applicarli.

4. Le disposizioni degli atti sono formulate in modo conciso ed hanno un contenuto per quanto possibile omogeneo. È opportuno evitare gli articoli e le frasi troppo lunghi, formulazioni inutilmente complesse e l'abuso di abbreviazioni.

5. Durante tutto il procedimento di formazione i progetti di atti comunitari sono redatti usando termini e costruzioni rispettosi del carattere plurilingue della legislazione comunitaria e ricorrendo con prudenza a concetti o terminologie peculiari di un sistema giuridico nazionale.

6. La coerenza della terminologia è assicurata sia all'interno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, segnatamente quelli che disciplinano la stessa materia.

Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto e, per quanto possibile, deve corrispondere al significato che ad esso è dato nel linguaggio corrente, giuridico o tecnico.

Varie parti dell'atto

7. Gli atti comunitari generali sono redatti secondo una struttura uniforme (titolo - preambolo - articolato - all'occorrenza, allegati).

8. Il titolo degli atti ne indica l'oggetto nel modo più conciso e completo possibile e tale da non indurre in errore sul contenuto dell'articolato. Se del caso il titolo completo può essere seguito da un titolo breve.

9. I "visto" indicano la base giuridica dell'atto e le fasi essenziali del suo procedimento di formazione.

10. I "considerando" motivano in modo conciso le norme essenziali dell'articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato. Non contengono enunciati di carattere normativo o dichiarazioni di natura politica.

11. Ogni "considerando" è numerato.

12. L'articolo di un atto vincolante non contiene disposizioni prive di carattere normativo, come auspici o dichiarazioni politiche, né disposizioni che riproducano o parafrasino passi o articoli dei trattati o confermino una norma vigente.
Gli atti non contengono disposizioni che annuncino il contenuto di altri articoli o ripetano il titolo dell'atto.

13. All'occorrenza, all'inizio dell'atto viene inserito un articolo che definisce l'oggetto e il campo di applicazione dell'atto medesimo.

14. Qualora i termini utilizzati nell'atto non abbiano un significato univoco, è opportuno riservare alla loro definizione un articolo all'inizio dell'atto. Tale definizione non contiene elementi normativi autonomi.

15. L'articolato è redatto, per quanto possibile, secondo una struttura uniforme (oggetto e campo di applicazione - definizioni - diritti e obblighi - disposizioni che conferiscono competenze di esecuzione - disposizioni procedurali - modalità d'applicazione - disposizioni transitorie e finali).

Esso è suddiviso in articoli e, a seconda della sua lunghezza e complessità, in titoli, capi e sezioni. Quando un articolo contiene un elenco, è opportuno che ciascuna voce sia contraddistinta da un numero o da una lettera piuttosto che da un trattino.

Riferimenti interni ed esterni

16. È opportuno evitare per quanto possibile il rinvio ad altri atti. I rinvii designano con precisione l'atto o la disposizione cui si rinvia. I rinvii incrociati (rinvio ad un atto o ad un articolo che a sua volta rinvia alla disposizione iniziale) ed i rinvii a catena (rinvii ad una disposizione che a sua volta rinvia ad un'altra) devono essere altresì evitati.

17. Un rinvio da parte di un atto vincolante ad un atto non vincolante non conferisce a quest'ultimo carattere vincolante. Se i redattori intendono rendere vincolante tutto o in parte il contenuto dell'atto non vincolante, è opportuno, per quanto possibile, riprodurne il testo nell'atto vincolante.

Atti modificativi

18. Le modificazioni di un atto devono essere esplicite. Esse assumono la forma di un testo che si inserisce nell'atto da modificare. La sostituzione di intere disposizioni (articolo o una delle sue suddivisioni) deve essere preferita all'inserimento o alla soppressione di frasi, parti di frasi o singole parole.

Un atto modificativo non contiene disposizioni sostanziali autonome che non si inseriscono nell'atto modificato.

19. Un atto che non è essenzialmente volto a modificarne un altro può contenere, fra le disposizioni finali, modificazioni di altri atti, conseguenti all'effetto innovatore delle proprie disposizioni. Qualora le modificazioni siano rilevanti, è opportuno adottare un atto modificativo separato.

Disposizioni finali, clausole di abrogazione e allegati

20. Le disposizioni che prevedono date, termini, eccezioni, deroghe, proroghe nonché le disposizioni transitorie (relative segnatamente agli effetti dell'atto sulle situazioni esistenti) e le disposizioni finali (entrata in vigore, termine di attuazione, efficacia dell'atto nel tempo) sono redatte in modo preciso.

Le disposizioni relative ai termini d'attuazione e d'applicazione degli atti contengono una data espressa in giorno/mese/anno. Nel caso delle direttive, queste date sono espresse in modo da assicurare un congruo termine per l'attuazione.

21. Gli atti e le disposizione divenuti obsoleti sono oggetto di abrogazione espressa. L'adozione di un nuovo atto dovrebbe dar luogo all'abrogazione espressa di ogni atto o disposizione divenuti senza oggetto per effetto del nuovo atto o in conflitto con il medesimo.

22. Gli elementi tecnici dell'atto sono incorporati negli allegati, ai quali si fa puntuale rinvio nell'articolato dell'atto. Negli allegati non vengono introdotti nuovi diritti o obblighi che non siano stati enunciati nell'articolato.

Gli allegati sono redatti secondo una struttura uniforme,

CONVENGONO LE SEGUENTI MISURE DI ATTUAZIONE:

Le istituzioni prendono le misure di organizzazione interna che ritengono necessarie per assicurare la corretta applicazione dei presenti orientamenti.

Segnatamente le istituzioni:

a) incaricano i propri servizi giuridici di elaborare, entro l'anno successivo alla pubblicazione dei presenti orientamenti, una guida pratica comune destinata a coloro che contribuiscono alla redazione dei testi legislativi;

b) organizzano le rispettive procedure interne in modo che i propri servizi giuridici, compresi gli esperti giuridico-linguistici, possano in tempo utile, e ciascuno per la propria istituzione, formulare suggerimenti di carattere redazionale in applicazione di tali orientamenti;

c) promuovono la creazione di cellule di redazione in seno ai loro organi o servizi che intervengono nel procedimento legislativo;

d) assicurano la formazione dei propri funzionari ed agenti nella redazione legislativa e li sensibilizzano segnatamente agli effetti del plurilinguismo sulla qualità redazionale;

e) promuovono la cooperazione con gli Stati membri al fine di tener maggiormente conto dei fattori specifici che incidono sulla redazione dei testi;

f) incoraggiano lo sviluppo e il miglioramento degli strumenti informatici di ausilio alla redazione legislativa;

g) favoriscono la buona collaborazione tra i rispettivi servizi incaricati di controllare la qualità redazionale;

h) incaricano i rispettivi servizi giuridici di elaborare periodicamente, ciascuno per la propria istituzione, una relazione sulle misure prese in applicazione delle lettere da a) a g).

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1998.

(*Omissis*)

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ritiene che le istituzioni e/o gli Stati membri non debbano adottare dichiarazioni interpretative in quanto l'atto legislativo comunitario deve essere comprensibile di per sé ("self-explaining").

L'adozione di dichiarazioni interpretative non è affatto prevista nei trattati ed è incompatibile con la natura del diritto comunitario.

Dichiarazioni del Consiglio

Analogamente al Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che qualsiasi atto legislativo comunitario debba essere di per sé comprensibile. Pertanto, l'adozione di dichiarazioni interpretative degli atti legislativi dovrebbe, nella misura del possibile, essere evitata e il contenuto di eventuali dichiarazioni dovrebbe eventualmente essere incorporato nel testo dell'atto.

Occorre tuttavia rilevare che, nella misura in cui non contraddicono l'atto legislativo in questione e nel caso in cui siano rese pubbliche (come previsto dall'articolo 151, paragrafo 3, del trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam), siffatte dichiarazioni

interpretative adottate dal legislatore comunitario sono compatibili con il diritto comunitario.

Il Consiglio ritiene auspicabile che per la redazione degli atti adottati in conformità dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea ci si ispiri, eventualmente, ai principi generali in materia di corretta redazione che si evincono dagli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

Il Consiglio ritiene auspicabile, al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale comunitario, che la Commissione preveda che, in futuro, le motivazioni delle sue proposte legislative siano ampiamente divulgate presso il pubblico attraverso i mezzi più appropriati (per esempio, mediante pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, diffusione attraverso mezzi elettronici o altri strumenti).

Il Consiglio ritiene che, per migliorare l'accessibilità della normativa comunitaria nei casi in cui essa è oggetto di numerose o sostanziali modifiche, occorra, oltre a prevedere l'adozione da parte del legislatore di codificazioni ufficiali di atti legislativi, che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee intensifichi i lavori di consolidamento informale degli atti legislativi e assicuri una maggiore pubblicità di tali testi. Dovrebbe altresì essere esaminata con le altre istituzioni l'opportunità di eventuali misure volte a facilitare un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione che permette di combinare in un testo legislativo unico la codificazione e le modifiche di un atto.

*****

ALLEGATO 13: ACCORDO INTERISTITUZIONALE
"Ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi"

(28 novembre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Edimburgo nel dicembre 1992 ha sottolineato l'importanza per la Comunità di rendere la legislazione comunitaria più accessibile e comprensibile.

(2) Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, la quale consente di migliorare notevolmente la leggibilità degli atti normativi che sono stati oggetto di numerose modificazioni.

(3) L'esperienza rivela tuttavia che spesso, nonostante l'applicazione del metodo accelerato, la presentazione di proposte di codificazione ufficiale da parte della Commissione e l'adozione dei relativi atti di codificazione ufficiale da parte del legislatore sono ritardate proprio dal fatto che nel frattempo sono state adottate nuove modificazioni dell'atto normativo in oggetto, con conseguente riavvio dei lavori di codificazione.

(4) È pertanto opportuno, segnatamente per gli atti normativi oggetto di frequenti modificazioni, fare ricorso ad una tecnica legislativa che consenta di modificare e di codificare gli atti in un unico testo legislativo.

(5) Nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo precedente, la tecnica della rifusione rende possibile l'adozione di un unico testo legislativo che, al tempo stesso, introduce la modificazione voluta, la codifica integrandola nelle disposizioni dell'atto precedente che restano immutate, e abroga quest'ultimo.

(6) Evitando la proliferazione di atti modificativi isolati che rendono spesso difficilmente comprensibili le normative, la tecnica della rifusione rappresenta quindi uno strumento adeguato per assicurare la leggibilità della legislazione comunitaria in modo permanente e globale.

(7) Il ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi è una delle iniziative delle istituzioni per rendere più accessibile la legislazione comunitaria, fra le quali l'adozione del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale e la definizione, con l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998, di orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

(8) Il Consiglio europeo riunito a Helsinki nel dicembre 1999 ha espresso l'auspicio che il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione concludano quanto prima un accordo interistituzionale ai fini del ricorso alla tecnica della rifusione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di determinare le modalità che, applicando il normale iter legislativo comunitario, consentano un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi.

2. La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il precedente.

3. L'oggetto di una proposta di rifusione presentata dalla Commissione sono le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente. A titolo accessorio, la proposta include la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e delle modificazioni sostanziali.

4. Ai fini del presente accordo si intende per:
- "atto precedente", un atto normativo vigente, come eventualmente modificato da uno o più atti modificativi,
- "modificazione sostanziale", una modificazione della sostanza dell'atto precedente, in contrapposizione agli adattamenti meramente formali o redazionali,
- "disposizione immutata", una disposizione dell'atto precedente che, pur essendo oggetto di eventuali adattamenti meramente formali o redazionali, non subisce modificazioni sostanziali.

Non costituisce rifusione un nuovo atto normativo che modifica, con l'unica eccezione delle disposizioni o formule uniformi, la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente che sostituisce ed abroga.

5. Il normale iter legislativo comunitario è integralmente rispettato.

6. La proposta di rifusione si conforma ai seguenti criteri:

a) la relazione illustrativa che accompagna la proposta:
i) menziona esplicitamente che si tratta di una proposta di rifusione e spiega i motivi di tale scelta;

ii) motiva tutte le modificazioni sostanziali proposte;
iii) indica con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate.

b) il metodo di presentazione concreta del testo legislativo proposto:
i) consente di identificare chiaramente le modificazioni sostanziali e i nuovi punti del preambolo rispetto alle disposizioni e ai punti del preambolo che restano immutati;
ii) per le disposizioni e i punti del preambolo che restano immutati è simile alla presentazione delle proposte di codificazione ufficiale degli atti legislativi.

7. Per assicurare la chiarezza e la certezza del diritto, gli atti di rifusione rispettano fra l'altro le seguenti regole di tecnica legislativa:
a) il primo punto del preambolo afferma che il nuovo atto normativo costituisce una rifusione di quello precedente;
b) l'articolo che abroga l'atto precedente stabilisce che i riferimenti a quest'ultimo si intendono fatti all'atto di rifusione e vanno letti secondo una tavola di concordanza allegata;
c) inoltre, nell'atto di rifusione di una direttiva:
i) l'articolo abrogativo stabilisce che l'abrogazione fa salvi il termine di attuazione imposto agli Stati membri e, eventualmente, il termine di applicazione che figurano nella direttiva abrogata dall'atto di rifusione;
ii) i termini di cui al punto i) sono riportati in un allegato, sotto forma di tavola;
iii) l'articolo relativo all'obbligo di attuazione nel diritto nazionale di una direttiva oggetto di rifusione riguarda soltanto le disposizioni modificate in modo sostanziale, che vengono indicate con precisione. L'attuazione delle disposizioni, che restano immutate in detta direttiva, avviene a norma delle direttive precedenti.

8. Qualora durante il procedimento legislativo risultasse necessario introdurre nell'atto di rifusione modificazioni sostanziali di disposizioni che nella proposta della Commissione erano rimaste immutate, tali modificazioni saranno adottate secondo la procedura prevista dal trattato ai termini della base giuridica pertinente.

9. Un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamina la proposta di rifusione. Esso formula, con la massima tempestività un

parere destinato alle suddette istituzioni sul fatto che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali.

10. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'accordo si applica a ogni proposta di rifusione presentata a partire dal momento in cui esso entra in vigore.

Trascorsi tre anni dell'entrata in vigore del presente accordo si procede a una valutazione della sua applicazione. A tale fine i servizi giuridici delle Istituzioni firmatarie dell'accordo presentano una relazione di valutazione e propongono, se del caso, i necessari adeguamenti.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilauno.

(*Omissis*)

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune sul punto 2

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto che la rifusione può essere "verticale" (il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente) oppure "orizzontale" (il nuovo atto normativo sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia).

Dichiarazione comune sul punto 4

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora una modificazione isolata all'interno di una disposizione ne modifichi di fatto la sostanza, detta disposizione è messa in evidenza come interamente modificata.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul punto 6, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione prevede di indicare con caratteri su sfondo retinato, nei documenti "COM" che presenterà, modificazioni sostanziali ed i nuovi punti del preambolo.

Dichiarazione comune sul punto 9

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rilevano che, per assicurare una corretta applicazione del presente accordo, occorre in particolare che i rispettivi servizi giuridici dispongano delle risorse umane adeguate affinché il numero dei loro rappresentanti nel gruppo consultivo sia tale da consentire un rapido esame delle proposte di rifusione presentate dalla Commissione, in vista di una quanto più sollecita trasmissione del parere alle istituzioni.

*****

ALLEGATO 14: PROGETTO (ACCORDO) INTERISTITUZIONALE
"Legiferare meglio"
(31 dicembre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 5, ed il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato stesso,

visto il trattato sull'Unione europea,

ricordando la dichiarazione n. 18 relativa ai costi stimati derivanti dalla proposte della Commissione e la dichiarazione n. 19 relativa all'applicazione del diritto comunitario, allegate all'atto finale di Maastricht,

ricordando gli accordi interistituzionali del 25 ottobre 1993 sulle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà, del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria e del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi,

preso atto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 e a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2003,

sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i risultati della Conferenza intergovernativa che si terrà in seguito alla Convenzione sull'avvenire dell'Europa,

ADOTTANO IL PRESENTE ACCORDO:

Impegni e obiettivi comuni

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee convengono di migliorare la qualità della legislazione attraverso una serie di iniziative e di procedure definite nel presente accordo interistituzionale.

2. Ricordando l'importanza da esse attribuita al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previsti dal trattato, di osservare determinati principi generali come la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo.

Esse invitano gli Stati membri a effettuare un recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale, in conformità delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo in occasione delle riunioni di Stoccolma, Barcellona e Siviglia.

Migliore coordinamento nell'iter legislativo

3. Le tre istituzioni concordano di pervenire a un migliore coordinamento generale della loro attività legislativa, base essenziale per una legislazione migliore nell'Unione europea.

4. Le tre istituzioni concordano di coordinare meglio i loro lavori preparatori e legislativi nel quadro della procedura di codecisione, assicurando loro un'adeguata pubblicità.

Il Consiglio informa in tempo utile il Parlamento europeo in merito al progetto di programma strategico pluriennale che raccomanda all'adozione del Consiglio europeo. Le tre istituzioni si comunicano i rispettivi calendari legislativi annuali allo scopo di concordare una programmazione annuale comune.

In particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzano di stabilire, per ogni proposta legislativa, un calendario indicativo delle diverse fasi fino all'approvazione finale della proposta stessa.

Nella misura in cui la programmazione pluriennale comporti incidenze interistituzionali, le tre istituzioni provvedono a cooperare mediante le vie appropriate.

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione contiene, per quanto possibile, indicazioni riguardanti la scelta degli strumenti legislativi e la base giuridica prevista per ciascuna proposta.

5. A fini di una maggiore efficacia, le tre istituzioni assicurano per quanto possibile una migliore sincronizzazione del trattamento dei fascicoli comuni a livello degli organi preparatori di ciascun ramo dell'autorità legislativa.

6. Le tre istituzioni si tengono informate reciprocamente, nell'intero iter legislativo e in modo permanente, sui rispettivi lavori. Tale trasmissione di informazioni segue procedure appropriate, in particolare attraverso il dialogo delle commissioni e della seduta plenaria del Parlamento europeo con la presidenza del Consiglio e la Commissione.

7. La Commissione riferisce annualmente sulla situazione delle sue proposte legislative.

8. La Commissione fa sì che in linea di massima i suoi membri assistano alle discussioni delle commissioni parlamentari e ai dibattiti in seduta plenaria riguardanti le proposte legislative di cui sono responsabili.

Il Consiglio proseguirà la prassi che consiste nell'intrattenere contatti intensi con il Parlamento europeo tramite una regolare partecipazione ai dibattiti in seduta plenaria, per quanto possibile attraverso i ministri interessati. Il Consiglio si sforza di partecipare anche in modo regolare ai lavori delle commissioni parlamentari e alle altre riunioni, di preferenza a livello ministeriale o a un livello appropriato.

9. La Commissione tiene conto delle richieste del Parlamento europeo o del Consiglio, comunicate sulla base dell'articolo 192 o dell'articolo 208 del trattato CE relativamente alla presentazione di proposte legislative. Essa fornisce risposte rapide e appropriate alle commissioni parlamentari competenti e agli organi preparatori del Consiglio.

Maggiore trasparenza e accessibilità

10. Le tre istituzioni confermano l'importanza che conferiscono al rafforzamento della trasparenza e dell'informazione dei cittadini nell'intero corso dei loro lavori legislativi tenendo conto del rispettivo regolamento interno. Esse assicurano in particolare la massima divulgazione delle discussioni pubbliche a livello politico con il ricorso sistematico alla nuove tecnologie della comunicazione, quali, tra l'altro, la ritrasmissione via satellite e il video streaming su Internet. Le tre istituzioni provvedono altresì ad ampliare l'accesso del pubblico a EUR-Lex.

11. Le tre istituzioni tengono una conferenza stampa congiunta per annunciare l'esito positivo del procedimento di codecisione, non appena siano pervenute ad un accordo, in prima lettura, in seconda lettura o dopo la conciliazione.

Scelta dello strumento legislativo e base giuridica

12. La Commissione illustra e motiva dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio la scelta dello strumento legislativo, se possibile nel quadro del suo programma di lavoro annuale o delle consuete procedure di dialogo e, in ogni caso, nelle relazioni che accompagnano le sue iniziative. Essa esamina altresì ogni domanda dell'autorità legislativa a tale riguardo e tiene in conto i risultati delle consultazioni da essa eventualmente tenute prima della presentazione delle sue proposte.

Essa prende cura che l'intervento normativo che essa propone sia quanto più semplice possibile, in coerenza con un adeguato conseguimento dell'obiettivo prefisso e con la necessità di un'efficace esecuzione.

13. Le tre istituzioni ricordano la definizione della direttiva (articolo 249 del trattato CE) nonché le pertinenti disposizioni del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nelle proposte di direttiva la Commissione ha cura di rispettare un equilibrio adeguato tra i principi generali e le disposizioni dettagliate, in modo da evitare un eccessivo ricorso alle misure di esecuzione comunitarie.

14. La Commissione fornisce una motivazione chiara ed esaustiva per la base giuridica prevista per ogni proposta. In caso di modifica della base giuridica successiva alla presentazione della proposta della

Commissione, il Parlamento europeo è debitamente riconsultato dall'istituzione interessata nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

15. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indica in tutti i casi le disposizioni giuridiche vigenti a livello comunitario nel settore in questione. In tale relazione la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni preliminari da essa svolte nonché delle analisi degli effetti da essa effettuate.

Utilizzazione di metodi di regolamentazione alternativi

16. Le tre istituzioni ricordano che la Comunità legifera solo nella misura necessaria, conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Esse riconoscono l'utilità di ricorrere, ove opportuno, qualora il trattato CE non prescriva specificamente il ricorso a un determinato strumento legislativo, a meccanismi di regolamentazione alternativi.

17. La Commissione fa sì che il ricorso ai meccanismi di coregolamentazione e di autoregolamentazione sia sempre conforme al diritto comunitario e rispetti i criteri della trasparenza (con particolare riguardo alla pubblicità degli accordi) e della rappresentatività delle parti interessate. Esso deve inoltre rappresentare un valore aggiunto per l'interesse generale. Tali meccanismi non si applicano se sono in gioco i diritti fondamentali o scelte politiche importanti, oppure nelle situazioni in cui le regole devono essere applicate uniformemente in tutti gli Stati membri. Essi devono assicurare una regolamentazione rapida e flessibile che non incida sui principi di concorrenza né sull'unicità del mercato interno.

- La coregolamentazione

18. Si intende per coregolamentazione il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario conferisce la realizzazione degli obiettivi definiti dall'autorità legislativa ai soggetti interessati riconosciuti in un determinato settore (in particolare agli operatori

economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni).

Si può ricorrere a un tale meccanismo sulla base di criteri definiti nell'atto legislativo per assicurare che la legislazione sia adeguata ai problemi e ai settori interessati, alleggerire il lavoro legislativo concentrandolo sugli aspetti essenziali e beneficiare dell'esperienza dei soggetti interessati.

19. L'atto legislativo deve rispettare il principio di proporzionalità definito dal trattato CE. Gli accordi tra le parti sociali devono rispettare le disposizioni previste agli articoli 138 e 139 del trattato CE. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione illustra all'autorità legislativa competente le ragioni per cui essa propone di ricorrere a tale meccanismo.

20. Nel contesto definito dall'atto legislativo di base, i soggetti interessati dall'atto legislativo possono concludere accordi autonomi per stabilirne le modalità.

I progetti di accordo sono trasmessi dalla Commissione all'autorità legislativa. Nel quadro delle sue responsabilità, la Commissione esamina la conformità di detti progetti di accordo con il diritto comunitario (e in particolare con l'atto legislativo di base).

L'atto legislativo di base può, segnatamente su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, caso per caso e in funzione dell'argomento, prevedere un periodo di due mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto di accordo. Nel corso di tale periodo ognuna delle istituzioni potrà suggerire modificazioni se ritiene che il progetto di accordo non risponda agli obiettivi definiti dall'autorità legislativa, oppure opporsi all'entrata in vigore di quest'ultimo e, eventualmente, chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo.

21. L'atto legislativo che serve come base al meccanismo di coregolamentazione indica l'ampiezza possibile della coregolamentazione nel settore interessato. L'autorità legislativa competente definisce in detto atto misure appropriate per la verifica dell'applicazione, con riguardo all'ipotesi dell'inosservanza dell'accordo ad opera di una o più parti o dell'insuccesso dell'accordo stesso. Tali misure possono consistere, ad esempio, nel prevedere un'informazione regolare dell'autorità legislativa da parte della Commissione in merito

alla verifica dell'applicazione o una clausola di revisione secondo cui la Commissione riferisce alla scadenza di un determinato termine proponendo, se del caso, la modificazione dell'atto legislativo o qualsiasi altra misura legislativa idonea.

- L'autoregolamentazione

22. Per autoregolamentazione si intende la possibilità lasciata agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo (in particolare codici di condotta o accordi settoriali).

In linea generale, tali iniziative autonome non presuppongono una presa di posizione da parte delle istituzioni, specialmente quando intervengono in settori non rientranti nell'ambito dei trattati o in cui l'Unione non ha ancora legiferato. Nel quadro delle proprie responsabilità la Commissione esamina le prassi di autoregolamentazione onde verificarne la conformità con le disposizioni del trattato CE.

23. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle prassi di autoregolamentazione da essa considerate, da un lato, compatibili con la realizzazione degli obiettivi del trattato CE e con le sue disposizioni e, dall'altro, adeguate sotto il profilo della rappresentatività dei soggetti interessati, dell'ambito d'applicazione settoriale e geografico e del valore aggiunto degli impegni assunti. Essa esamina comunque la possibilità di presentare una proposta di atto legislativo, in particolare su richiesta dell'autorità legislativa competente oppure in caso di inosservanza di tali prassi.

Provvedimenti di applicazione (procedura dei comitati)

24. Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante svolto dai provvedimenti di applicazione nella legislazione. Esse sottolineano inoltre i risultati della Convenzione sull'avvenire dell'Europa relativi alla fissazione delle modalità dell'esercizio da parte della Commissione delle competenze di esecuzione che le sono conferite.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che hanno avviato l'esame, nel rispetto delle rispettive competenze, della proposta adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2002 e mirante a modificare la decisione 1999/468/CE del Consiglio.

Miglioramento della qualità della legislazione

25. Le tre istituzioni, ciascuna nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la qualità della legislazione, vale a dire la chiarezza, la semplicità e l'efficacia. Esse riconoscono che un più efficace procedimento di consultazione prelegislativa e un maggiore ricorso alle analisi degli effetti, sia a priori che a posteriori, contribuiscono al conseguimento di tale obiettivo. Esse sono altresì determinate a applicare pienamente l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

a) Consultazione prelegislativa

26. Durante il periodo che precede la presentazione delle proposte legislative, la Commissione svolge, dopo averne informato il Parlamento europeo e il Consiglio, consultazioni quanto più complete possibili rendendone pubblici i risultati. In alcuni casi, ove lo ritenga opportuno, la Commissione può presentare un documento di consultazione prelegislativa, sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di esprimere un parere.

b) Analisi degli effetti

27. Conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nelle proposte legislative la Commissione tiene debitamente conto delle conseguenze finanziarie o amministrative che dalle stesse derivano in particolare per l'Unione e gli Stati membri. Inoltre le tre istituzioni, ognuna per quanto la

riguarda, tengono conto dell'obiettivo di assicurare un'adeguata e efficace applicazione negli Stati membri.

28. Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo fornito dalle analisi degli effetti per il miglioramento della qualità della legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda il suo campo di applicazione e il suo contenuto.

29. La Commissione proseguirà l'attuazione del processo integrato di analisi preliminare degli effetti per i principali progetti legislativi, integrando in un'unica valutazione le analisi degli effetti relativi in particolare agli aspetti economici, sociali e ambientali. I risultati di tali analisi saranno messi integralmente e liberamente a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e del pubblico. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indicherà gli elementi dell'analisi degli effetti che le hanno influenzate.

30. Nei casi in cui si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo e il Consiglio potranno, sulla base di criteri e procedure definiti in comune, far procedere ad analisi preliminari degli effetti in vista dell'adozione di eventuali emendamenti di merito sia in prima lettura, sia nella fase di conciliazione. Dopo l'adozione del presente accordo le tre istituzioni provvederanno quanto prima a tracciare un bilancio delle rispettive esperienze e esamineranno la possibilità di definire una metodologia comune.

c) Coerenza dei testi

31. Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno tutte le disposizioni atte a migliorare l'esame approfondito da parte dei rispettivi servizi dei testi adottati in codecisione, al fine di evitare inesattezze o incoerenze nella formulazione. A tal fine le istituzioni potranno concordare la previsione di un breve termine per lo svolgimento di tale verifica giuridica nella fase precedente l'adozione finale dell'atto.

Miglioramento del recepimento e dell'applicazione

32. Le tre istituzioni sottolineano l'importanza del rispetto da parte degli Stati membri dell'articolo 10 del trattato CE, invitano gli Stati membri a curare il recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale e ritengono che un siffatto recepimento sia indispensabile per l'applicazione coerente ed efficace di tale legislazione da parte degli organi giurisdizionali, delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e degli operatori economici e sociali.

33. Le tre istituzioni fanno in modo che tutte le direttive prevedano un termine vincolante per il recepimento delle loro disposizioni nel diritto nazionale. Nelle direttive esse prevedono un termine di recepimento quanto più breve possibile che non superi, di regola, i due anni. Le tre istituzioni auspicano che gli Stati membri esplichino sforzi molto più determinati quanto al recepimento delle direttive entro i termini prefissi. A tale riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intendimento della Commissione di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri.

Le tre istituzioni ricordano che il trattato CE attribuisce alla Commissione la possibilità di avviare un procedimento per infrazione qualora uno Stato membro non rispetti i termini per il recepimento; il Parlamento europeo ed il Consiglio prendono atto degli impegni assunti dalla Commissione in materia.

34. La Commissione redige relazioni annuali sul recepimento delle direttive nei singoli Stati membri, corredate di tabelle che indicano le percentuali di recepimento. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e messe a disposizione del pubblico.

Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento. Esso invita gli Stati membri, che non vi abbiano ancora provveduto, a designare quanto prima un coordinatore competente per il recepimento.

Semplificazione e riduzione del volume della legislazione

35. Allo scopo di agevolare l'applicazione e accrescere la leggibilità della legislazione comunitaria, le tre istituzioni convengono di avviare, da un lato, un aggiornamento e una riduzione del suo volume e, dall'altro, una importante semplificazione della legislazione vigente. A tal fine esse si basano sul programma pluriennale della Commissione.

L'aggiornamento e la riduzione del volume della legislazione sono effettuati tra l'altro tramite l'abrogazione degli atti non più applicati nonché la codificazione o la rifusione degli altri atti.

La semplificazione legislativa mira a migliorare e adeguare la legislazione modificando o sostituendo atti e disposizioni troppo macchinosi e troppo complessi ai fini dell'applicazione. Tale azione viene effettuata mediante la rifusione degli atti vigenti oppure tramite nuove proposte legislative, preservando nel contempo il contenuto delle politiche comunitarie. In tale contesto la Commissione seleziona i settori del diritto attuale che possono essere semplificati, sulla base di criteri definiti previa consultazione dell'autorità legislativa.

36. Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento e il Consiglio, ai quali spetta in quanto autorità legislativa adottare in via definitiva le proposte di atti semplificati, dovrebbero, da parte loro, modificare i propri metodi di lavoro istituendo, ad esempio strutture ad hoc incaricate specificamente della semplificazione legislativa.

Attuazione e verifica dell'accordo interistituzionale

37. L'attuazione del presente accordo è seguita dal gruppo tecnico di alto livello per la cooperazione interistituzionale.

38. Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione dei propri servizi competenti mezzi e risorse adeguati ai fini dell'applicazione appropriata del presente accordo.

*****

DOCUMENTAZIONE AL CAPITOLO III

SEZIONE I: "CARTE DEI DIRITTI STORICHE"

- ALLEGATO 15: La "Magna Charta Libertatum" (1215)
- ALLEGATO 16: Habeas Corpus Act (1679)
- ALLEGATO 17: The Bill of Rights (1689)
- ALLEGATO 18 : Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)
- ALLEGATO 19 : Costituzione della Repubblica di Weimar (1919)

SEZIONE II: CARTE DEI DIRITTI "INTERNAZIONALI"

- ALLEGATO 20: Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (1948)
- ALLEGATO 21: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950)
- ALLEGATO 22: Carta Sociale Europea (1965)
- ALLEGATO 23: Carta Sociale Europea "riveduta" (1999)

SEZIONE III: "CARTE DEI DIRITTI" DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

- ALLEGATO 24: Risoluzione recante adozione della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (1989)
- ALLEGATO 25: Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (1989)

SEZIONE IV: CARTE DEI DIRITTI DEI SINGOLI STATI MEMBRI (PRIMA DEL 1° MAGGIO 2004)

- ALLEGATO 26: dalla Costituzione austriaca (1920)
- ALLEGATO 27: dalla Costituzione belga (1831)
- ALLEGATO 28: dalla Costituzione danese (del 1953)

- ALLEGATO 29: dalla Costituzione finlandese (2000)
- ALLEGATO 30: dalla Costituzione francese (del 1958)
- ALLEGATO 31: dalla Costituzione tedesca (1949)
- ALLEGATO 32: dalla Costituzione greca (1975)
- ALLEGATO 33: dalla Costituzione irlandese (1937)
- ALLEGATO 34: dalla Costituzione italiana (1947)
- ALLEGATO 35: dalla Costituzione lussemburghese (1868)
- ALLEGATO 36: dalla Costituzione olandese (1815)
- ALLEGATO 37: dalla Costituzione portoghese (1976)
- ALLEGATO 38: dal Regno Unito: lo Human Rights Act (1998)
- ALLEGATO 39: dalla Costituzione spagnola (1978)
- ALLEGATO 40: dalla Costituzione svedese (I parte 1974 e II parte 1949)

SEZIONE I: "CARTE DEI DIRITTI STORICHE"

ALLEGATO 15: LA "MAGNA CHARTA LIBERTATUM" (1215)

Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania, conte d'Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi. Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la salvezza della nostra anima e di quella dei nostri predecessori e successori, per l'esaltazione della santa Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno, su consiglio dei nostri reverendi padri Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate d'Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di Dublino, Guglielmo,. vescovo di Londra, Pietro, vescovo di Winchester, Gioscellino, vescovo di Bath e Glastonbury, Ugo, vescovo di Lincoln, Gualtiero, vescovo di Coventry, Benedetto, vescovo di Rochester, Mastro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, fratello Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra, Guglielmo Marshal, duca di Pembroke,. Guglielmo, duca di Salisbury, Guglielmo, duca di Warren, Guglielmo, duca di Arundel, Alan de Galloway, conestabile di Scozia, Warin figlio di Gherardo, Pietro figlio di Erberto, Uberto de Burgo, siniscalco di Poitou, Ugo de Neville, Matteo figlio di Erberto, Tommaso Basset, Alan Basset, Filippo Daubeny, Roberto de Roppeley, Giovanni Marshal, Giovanni figlio di Ugo, e di altri leali sudditi:

1. Abbiamo in primo luogo promesso a Dio e confermato con la presente carta, per noi e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sarà libera, abbia integri i suoi diritti e illese le sue libertà; ciò risulta dal fatto che di nostra libera volontà, prima dello scoppio della presente disputa tra noi ed i baroni, abbiamo concesso la libertà delle elezioni ecclesiastiche, che riconosciuta della più grande importanza per la Chiesa e così vogliamo che sia osservato; e che l'abbiamo confermata con la nostra carta ed abbiamo ottenuto che fosse ratificata da Papa Innocenzo III; la qual carta in perpetuo noi osserveremo e vogliamo sia osservata dai nostri eredi. Abbiamo inoltre accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto, per essere possedute e conservate da essi e dai loro eredi come provenienti da noi e dai nostri successori in perpetuo.

2. Se sia morto un conte, un barone, od altra persona che possegga delle terre direttamente per concessione della corona, in cambio del servizio militare, e alla sua morte il suo erede sia maggiorenne e sia tenuto al pagamento del riscatto, questi abbia la sua eredità sulla base dell'antico riscatto, vale a dire che l'erede o gli eredi di un conte pagheranno cento sterline per l'intero possedimento del conte, l'erede o gli eredi di un cavaliere cento scellini al massimo per il feudo di cavaliere ; ed ogni uomo che deve di meno pagherà di meno, secondo l'antico uso delle proprietà ereditarie .

3. Ma se l'erede di tale persona è minorenne ed è sotto tutela, quando questi abbia raggiunto la maggior età riceva l'eredità senza pagare riscatto o compenso.

4. L'amministratore della terra di un erede minorenne non tragga da essa se non ragionevoli profitti, ragionevoli tributi consuetudinari e ragionevoli servizi feudali senza arrecare detrimento o danno alle persone od alla proprietà. Se avremo affidato la tutela della terra ad uno sceriffo, o ad altra persona responsabile verso di noi per le entrate, e questi avrà provocato detrimento o danno ai beni di cui è responsabile esigeremo da lui un risarcimento, mentre la terra sarà affidata a due valenti e prudenti uomini dello stesso feudo che saranno responsabili per le entrate verso di noi o verso la persona cui li avremo assegnati; e se noi avremo dato o venduto ad alcuno l'amministrazione di tale terra ed egli ne avrà causato detrimento o danno, questi perderà la tutela della terra, che verrà consegnata a due valenti è prudenti uomini dello stesso feudo, che saranno come detto sopra responsabili verso di noi.

5. Tuttavia, per tutta la durata della sua tutela, l'amministratore manterrà gli edifici, i parchi, le riserve di pesca, i vivai, i mulini ed ogni altra cosa in connessione con essa terra, coi proventi derivanti dalla terra stessa. Quando l'erede avrà raggiunto la maggiore età, egli gli restituirà l'intera proprietà, fornita di pariglie e di arnesi agricoli secondo quanto la raccolta richiede e quanto i redditi delle terre possono ragionevolmente finanziare

6. Gli eredi siano maritati, ma se con persone di diversa estrazione sociale, prima che ciò avvenga, deve essere reso noto ai consanguinei dell'erede.

7. Alla morte del marito, la vedova riavrà immediatamente e senza difficoltà la sua dote e la sua eredità. Ella non pagherà nulla per la legittima , la dote, e qualsiasi altra eredità che ella ed il marito possedevano assieme al momento della di lui morte. Ella potrà

rimanere nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine dovrà esserle assegnata la sua legittima.

8. Nessuna vedova sarà costretta a risposarsi fintantoché sarà suo desiderio rimanere senza marito. Ma se ha responsabilità nei nostri confronti o di qualunque altro signore, dovrà garantire che non si sposerà senza il consenso della corona o di qualunque altro signore**.**

9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo delle terre e delle rendite per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito; non sarà chiesta soddisfazione ai garanti del debitore fintantoché egli stesso sarà in grado di pagare. Se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i suoi garanti saranno tenuti a far ciò; se essi lo vorranno potranno impadronirsi delle terre e delle rendite del debitore fino a soddisfazione del debito, a meno che il debitore non riesca a dimostrare di aver già soddisfatto i suoi garanti.

10. Se qualcuno abbia preso a prestito denaro da Ebrei e muoia prima di aver pagato il debito, il debito non maturerà interessi su tale somma per tutto il tempo in cui gli eredi saranno minorenni, indipendentemente dalla persona che ne è responsabile; se tale debito finisce nelle nostre mani, non pretenderemo null'altro che la somma principale specificata nel patto.

11. Se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie può mantenere intatta la sua legittima senza doverne detrarre alcunché per pagare tale debito; se l'uomo lascia dei figli che siano nella minorità si provvederà ai loro bisogni sulla base delle proprietà del defunto, mentre il debito sarà pagato con il residuo, dopo aver dedotto il servizio dovuto ai Signori dell'uomo; similmente avvenga per i debiti verso persone diverse dagli Ebrei.

12. Nessun tributo o prestazione saranno imposti nel nostro regno senza il generale consenso del nostro regno, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona, per armare cavaliere il nostro figlio maggiore e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore. Per tali fini sarà imposto solo una ragionevole prestazione; similmente accada per le prestazioni della città di Londra.

13. La città di Londra godrà di tutte le sue antiche libertà e libere consuetudini, sia per terra che per acqua. Vogliamo inoltre che anche che tutte le altre città grandi e piccole, i borghi ed i porti, godano di tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. Per ottenere il generale consenso per l'imposizione di una prestazione, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di un tributo faremo convocare per lettera, individualmente, gli arcivescovi, i vescovi, gli

abati, i conti ed gli alti baroni del regno; e, inoltre, almeno quaranta giorni prima dell'adunanza, faremo convocare dai nostri sceriffi e balivi, un'adunanza generale di coloro che posseggono terre direttamente per nostra concessione, affinché si trovino insieme in un dato giorno ed in un dato posto; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo il motivo; ed essendo l'adunanza avvenuta, si procederà nel giorno stabilito alla determinazione dell'affare secondo la volontà dei presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.

15. Per il futuro non permetteremo che alcuno esiga una prestazione dai suoi uomini liberi, tranne che per riscattare la sua persona, per armare cavaliere il figlio maggiore, per maritare una sola volta la figlia maggiore. Per questi scopi sarà imposto però solo una prestazione ragionevole.

16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione maggiore di quanto deve per il possesso di un feudo di cavaliere o di quanto deve per qualsiasi altra libera tenuta.

17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in una località fissa

18. Le assisi, gli atti di accertamento della morte di un ascendente e i ricorsi di ultima istanza si svolgeranno solo nel tribunale della propria contea. Noi stessi o, trovandoci noi all'estero, il nostro primo giudice, manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all'anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, si riuniranno nel tribunale della contea, nel giorno e nel luogo di quel tribunale.

19. E se le predette assisi non potranno essere tenute nel giorno del tribunale della contea, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi possidenti, che erano presenti nel tribunale della contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l'amministrazione della giustizia, tenuto conto dell'importanza della causa.

20. Per una piccola trasgressione un uomo libero non potrà essere multato che con la dovuta proporzione; similmente dovrà essere per una trasgressione grave, senza però arrivar mai a privare completamente costui dei mezzi di sussistenza; allo stesso modo ai mercanti sarà risparmiata la loro mercanzia ed agli agricoltori i loro utensili, se siano incorsi nella nostra clemenza; nessuna di queste ammende sarà irrogata se non dopo la testimonianza giurata degli uomini probi del vicinato.

21. I conti ed i baroni non potranno essere colpiti da ammenda che da parte dei loro pari, e solo in proporzione alla trasgressione.

22. Gli uomini di chiesa saranno multati del proprio beneficio laico secondo gli stessi principi suesposti per i laici, senza tener conto dei benefici ecclesiastici.

23. Nessun villaggio o singolo uomo potrà essere costretto a costruire ponti sui fiumi, a meno che non vi sia in proposito il vincolo di una usanza immemorabile.

24. Nessuno sceriffo, conestabile, coroner od altro ufficiale reale potrà intentare un processo che spetti invece ai giudici del re.

25. Tutte le contee e divisioni di contee (*hundred, wapentake e trìthing*), tranne le proprietà di dominio regio. manterranno gli antichi canoni senza aumento.

26. Se alla morte di un uomo che possiede per nostro conto un feudo laico, uno sceriffo o un nostro balivo presenterà delle lettere patenti per l'assegnazione della somma che il defunto ci doveva, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del defunto in misura all'entità del debito, sotto il controllo di uomini probi; nel frattempo nulla sarà rimosso fino a che non sarà pagato il debito nostro; quindi il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto; se non esisterà debito verso la corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le parti ragionevolmente riservate a sua moglie ed ai suoi figli.

27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, fatto salvo il pagamento dei debiti che il defunto aveva.

28. Nessun conestabile od altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno senza pagarli immediatamente, a meno che colui che li vende non abbia offerto spontaneamente il differimento del pagamento.

29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in luogo del presidio di castello, se il cavaliere vorrà assumersi personalmente questo compito o vorrà affidarlo, essendone egli impossibilitato per un valido motivo, ad una persona di sua fiducia; e se noi l'arruoliamo o lo mandiamo in servizio d'armi, sarà affrancato dalla suddetta incombenza per tutto il periodo di durata di tale servizio.

30. Nessuno sceriffo o nostro balivo altri prenderà cavalli o carri ad alcun uomo libero per il trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.

31. Né noi né i nostri balivi prenderemo legna per il nostro castello o per qualsiasi altro scopo, se non con il consenso del proprietario.

32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno ed un giorno, dopo di che esse torneranno in possesso del proprietario del feudo.

33. Saranno rimossi tutti gli sbarramenti per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell'Inghilterra, fuorché lungo le coste marine .

34. Il mandato detto "*praecipe*" non sarà emesso in futuro per alcuno in rapporto ad alcun possedimento di terra, se un uomo libero potrebbe in base ad essere privato del diritto di giudizio nella propria corte.

35. Vi dovrà essere una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il quartaruolo londinese. Vi dovrà anche essere un'unica altezza per la stoffa tinta, la lana e la tela, cioè due *ell* tra una cimosa e l'altra. La stessa uniformità di misura dovrà esservi per i pesi.

36. Nulla sarà pagato od accettato per un mandato d'inchiesta per omicidio o ferimento, esso sarà invece emesso gratuitamente e non sarà mai negato.

37. Se un uomo possiede una terra per nostra concessione come tenuta feudale, o bailo o locazione, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore in cambio del servizio di cavaliere, noi non avremo in virtù di tali tenuta feudale, bailo o locazione la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell'altra persona, a meno che la tenuta feudale non comporti il servizio di cavaliere. Noi non avremo la tutela dell'erede di un uomo o della terra che egli possiede per conto di qualche altro, a motivo di qualche piccolo servizio che egli possa doverci per servizio di lame, frecce o simili.

38. Nessun balivo potrà portare in giudizio un uomo col solo sostegno della propria parola, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio.

40. Noi non venderemo, né differiremo, né rifiuteremo ad alcuno il diritto o la giustizia.

41. Tutti i mercanti avranno salvo e sicuro l'entrare o l'uscire dall'Inghilterra, il soggiornarvi e il viaggiarvi sia per terra sia per acqua per scopi commerciali, senza che possa essere loro imposta alcuna esazione indebita, secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto che

in tempo di guerra per coloro che appartengano ad un paese nostro nemico; e se tali mercanti si trovino nel nostro territorio allo scoppio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle persone e alle cose, finché noi ed il nostro primo giudice non avremo appreso in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovano nel paese in guerra con noi; se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle nostre terre.

42. D'ora in avanti ogni uomo, purché ci rimanga fedele, potrà lasciare il nostro Regno o farvi ritorno senza danno o timore, per terra o per acqua, fuorché per un breve periodo in tempo di guerra per il comune vantaggio del Regno, ad eccezione delle persone che sono state imprigionate o messe fuori legge secondo le leggi del paese, le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, ed infine i mercanti con i quali ci si regolerà come è stato detto sopra.

43. Se qualcuno possiede una proprietà caduca, come gli onori di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà caduche che sono in nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone se la baronia fosse stata ancona di proprietà del barone. Noi terremo tale proprietà caduca nello stesso modo in cui la teneva il barone.

44. Coloro che vivono al di fuori della nostra foresta non dovranno in futuro apparire davanti ai giudici reali della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano effettivamente implicati in una azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per un'infrazione alle leggi della foresta.

45. Noi non nomineremo giudici, conestabili, sceriffi o balivi se non coloro che conoscano la legge del Regno e siano intenzionati a rispettarla.

46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provare ciò o per il loro antico possesso o per una qualche carta di un sovrano inglese, potranno avere, come loro dovuto, il possesso di dette abbazie quando vi sarà la vacanza dell'abate.

47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi che sono state riservate durante il nostro regno.

48. Sulle riprovevoli usanze invalse a proposito delle foreste, delle riserve, delle guardie forestali, degli sceriffi e dei loro collaboratori dipendenti, delle sponde dei fiumi e dei loro sorveglianti, indagherà immediatamente in ogni contea una commissione giurata composta da

dodici cavalieri della stessa contea, che dovranno essere eletti da un comitato di uomini probi della stessa contea; e, entro quaranta giorni dall'inchiesta, queste riprovevoli usanze dovranno essere abolite completamente ed irrevocabilmente, a condizione che noi (od il nostro primo giudice, se noi saremo fuori d'Inghilterra), ne saremo stati previamente informati.

49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e i documenti consegnatici dai nostri sudditi a garanzia di pace e di fedeltà.

50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, e per il futuro non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny ed i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.

51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i cavalieri, sergenti, e balestrieri stranieri, e tutte le truppe mercenarie che sono arrivate, con gran danno del paese, con i loro cavalli e le loro armi.

52. Ogni uomo che sia stato da noi privato delle terre, dei castelli, delle libertà o dei diritti, senza il legale giudizio dei suoi pari, ritornerà immediatamente in possesso di quanto perduto; se insorgeranno dispute a tal proposito, esse saranno decise dal giudizio dei venticinque baroni cui fa riferimento più sotto relativamente alla sicurezza della pace. Tuttavia, se un uomo sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre Re Enrico o di nostro fratello Re Riccardo, e quanto a lui tolto si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere, eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un'inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la nostra crociata, una proroga della durata usualmente concessa ai crociati. Al nostro ritorno dalla crociata o all'atto della nostra rinuncia ad essa, renderemo pienamente ed immediatamente giustizia.

53. Noi avremo ugualmente una proroga nel regolamento della questione delle foreste, se debbano cioè continuare ad essere considerate tali o meno, qualora queste siano state per la prima volta dichiarate tali da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo; lo stesso sarà per la tutela delle terre che si trovano nel feudo di un altro, qualora noi l'abbiamo avuta fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un terzo in virtù di un servizio di cavaliere; o lo stesso sarà infine per le abbazie fondate in un feudo diverso dal nostro,

qualora il signore del feudo avanzi delle pretese su di esse. Al nostro ritorno dalla crociata, ovvero all'atto della nostra rinuncia ad essa, noi daremo legale soddisfazione a tutte le lagnanze concernenti tali questioni.

54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.

55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in disaccordo con la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero ne sarà disposto secondo il giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, e secondo la decisione della maggioranza di essi, insieme con il predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se potrà essere presente, e di quanti altri egli vorrà condurre con sé; se non potrà essere presente la riunione continuerà senza di lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto dal resto dei venticinque come sostituto per tale occasione, dopo averlo fatto giurare.

56. Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa in Inghilterra o nel Galles senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere indietro quanto perduto. E se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio di alcuni pari secondo la legge inglese per i possedimenti in Inghilterra, quella gallese per quelli del Galles, e la legge della Marchia per quelli della Marchia. Essi si dovranno comportare allo stesso modo verso di noi e verso i nostri sudditi.

57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di nostro padre Re Enrico o nostro fratello Re Riccardo, e nel caso inoltre che quanto a lui tolto si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere, eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un'inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la nostra crociata, una proroga della durata usualmente concessa ai crociati. Al nostro ritorno dalla crociata, ovvero all'atto della nostra rinuncia ad essa, renderemo pienamente ed immediatamente giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette .

58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutti i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.

59. Per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi di Alessandro, re di Scozia, le sue libertà ed i suoi diritti, noi ci

comporteremo nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d'Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella nostra corte .

60. Tutte le consuetudini e le libertà che abbiamo accordato nel nostro regno, saranno da noi rispettate per quanto ci compete, e così tutti gli uomini del nostro regno, tanto ecclesiastici quanto laici, per quanto loro compete, le osserveranno nei confronti dei loro sottoposti.

61. Poiché abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia che è sorta tra noi ed i nostri baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano godute perpetuamente nella loro interezza, accordiamo ai baroni le seguenti garanzie: i baroni eleggeranno venticinque loro rappresentanti: allo scopo di mantenere e far osservare con tutte le loro forze la pace e le libertà che sono state loro accordate e confermate con questa carta; se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o chiunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli, e la cosa viene a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a noi o essendo noi assenti dal regno, al nostro primo giudice, per denunciare il misfatto e chiederne immediata riparazione. E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato denunciato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque e potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in ogni maniera pensabile, con il sostegno dell'intera popolazione, impadronendosi dei nostri castelli, delle nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa - eccettuate la nostra persona e quelle della regina e nostri figli - finché non avranno ottenuta una riparazione tale quale la avranno stabilita esattamente. Ottenuta la riparazione potranno restaurare la normale ubbidienza verso di noi. E chiunque lo desideri può giurare di obbedire agli ordini dei venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi con il massimo impegno, e noi diamo pubblica e libera autorizzazione a chiunque lo desideri di dare questo giuramento e mai vieteremo ad alcuno di prestarlo; ed anzi costringeremo a pronunciare tale giuramento coloro che lo rifiuteranno. Se qualcuno dei venticinque baroni muore od abbandona il paese, o sarà impedito in qualunque altro modo dall'adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno scegliere un

barone successore a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento. Per quanto concerne le questioni loro sottoposte, nel caso di disaccordo tra i venticinque baroni circa la decisione, o se alcuno di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, il verdetto della maggioranza dei presenti avrà lo stesso valore del verdetto unanime di tutti i venticinque; e i venticinque baroni giureranno di attenersi fedelmente a tutti gli articoli suddetti; inoltre faranno del loro meglio perché tali articoli siano osservati dagli altri. E noi non faremo nulla, sia direttamente che tramite altre persone, perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o diminuita; e se una tal cosa si dovesse verificare, dovrà essere considerata nulla ed illegale e noi non dovremo mai potercene servire, sia direttamente che tramite altre persone.

62. Noi abbiamo pienamente rimesso e perdonato ogni inimicizia, screzio o rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi, sia ecclesiastici, sia laici, dall'inizio della controversia. Inoltre abbiamo completamente perdonato, per quel che concerne noi, ogni offesa arrecataci da uomini di chiesa o laici in seguito alla detta controversia, tra la Pasqua del nostro sedicesimo anno di regno e l'odierna restaurazione della pace. Inoltre abbiamo fatto fare delle lettere patenti per i baroni, a testimonianza di questa garanzia e delle concessioni su esposte, coi sigilli di Stefano, arcivescovo di Canterbury, Enrico, arcivescovo di Dublino, gli altri vescovi suddetti e Mastro Pandolfo.

63. Noi fermamente desideriamo ed ordiniamo che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, e che i nostri sudditi godano e conservino tutti questi diritti, libertà e concessioni, correttamente e pacificamente, nella loro interezza e completezza, per se stessi e per i loro eredi, per tramite nostro e dei nostri eredi, in ogni cosa e dovunque per sempre. Sia noi che i baroni abbiamo giurato che tutto ciò sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri. Dato di nostra mano nel prato che è chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il 15 di giugno del diciassettesimo anno del nostro regno.

*****

ALLEGATO 16: HABEAS CORPUS ACT (1679)
(*estratto*)

Poiché da parte di sceriffi, carcerieri e altri funzionari alla cui custodia sono affidati sudditi del Re per fatti criminosi o supposti tali, vengono praticati grandi ritardi nell'eseguire rescritti di *Habeas Corpus* ad essi diretti (...), per impedire ciò (...) sia sancito per legge (...) che ogni qualvolta una o più persone porteranno un *Habeas Corpus* indirizzato a uno sceriffo, carceriere, agente o chiunque altro, nell'interesse di una persona in loro custodia, il detto funzionario, o funzionari, e i suoi o i loro dipendenti o sostituti, entro tre giorni dalla consegna del rescritto nel modo indicato deve dare esecuzione a tale rescritto, e portare o far portare il corpo della parte così incarcerata o detenuta davanti al Lord Cancelliere o al Lord Guardasigilli d'Inghilterra allora in carica, oppure davanti ai giudici o baroni del tribunale che avrà emanato il detto rescritto (...); e allora (il funzionario) deve ugualmente specificare le ragioni della detenzione o carcerazione (...).

E sia inoltre sancito per legge (...) che se qualche funzionario o suo dipendente o vicecustode o sostituto trascurerà di eseguire gli adempimenti predetti (...), tutti e ciascuno, il comandante, i carcerieri o i custodi di tale prigione (...) dovranno versare al prigioniero o alla parte danneggiata la somma di 100 sterline; e per questo fatto saranno e sono resi incapaci di coprire ed esercitare il predetto ufficio.

*****

ALLEGATO 17: THE BILL OF RIGHTS (1689)

Atto recante la dichiarazione dei diritti e delle libertà dei sudditi e la disciplina della successione al Trono

I. Atteso che i Lords spirituali e temporali e i Comuni, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti di tutti gli ordini del popolo di questo regno, riuniti in assemblea a Westminster il tredici febbraio dell'anno di N.S. milleseicentoottantotto, hanno presentato alle loro

Maestà, allora designate e conosciute con i nomi e il titolo di Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d'Orange, presenti di persona, una dichiarazione scritta dai detti Lords e Comuni nei termini seguenti:

"Considerato che il precedente re Giacomo II con l'aiuto di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di questo Regno.

(*Omissis*).

E considerato che l'abdicazione del precedente re Giacomo II ha reso il trono vacante, sua Altezza il Principe d'Orange (del quale è piaciuto a Dio Onnipotente di fare il glorioso strumento della liberazione di questo regno dal papismo e dal potere arbitrario), col parere dei Lords spirituali e Temporali e di diversi autorevoli esponenti dei Comuni, ha fatto indirizzare lettere ai Lords temporali e spirituali protestanti, e altre lettere alle numerose contee, città, università, borghi e ai cinque porti, perché eleggessero persone che li rappresentassero e che fossero capaci di essere mandati al Parlamento, per riunirsi e sedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio, in questo anno mille seicentoottantotto, al fine di adottare quelle deliberazioni in virtù delle quali la loro religione, leggi e libertà non potessero nuovamente essere in pericolo d'esser fatte cadere; e che in virtù di tali lettere le elezioni sono state conformemente effettuate.

E che i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, essendo ora riuniti in virtù delle rispettive lettere ed elezioni in una piena e libera rappresentanza di questa nazione, e considerando seriamente i mezzi migliori per raggiungere gli scopi predetti, in primo luogo (come i loro avi in casi simili hanno sempre fatto) per garantire i loro antichi diritti e libertà dichiarano:

Che il preteso potere di sospendere le leggi, o l'esecuzione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

Che il preteso potere di dispensare dalle leggi, o dall'esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato affermato ed esercitato recentemente, è illegale.

Che l'ordine di costituzione della precedente Corte di delegati per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri ordini e corti di siffatta natura, sono illegali e perniciosi.

Che imporre tributi in favore o ad uso della Corone, per pretese prerogative, senza l'approvazione del Parlamento, per un periodo più lungo o in altra maniera che lo stesso Parlamento non ha e non avrà concesso, è illegale.

Che i sudditi hanno il diritto di petizione al Re ed ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali.

Che riunire e mantenere nel Regno in tempo di pace un esercito stabile, se non vi è il consenso del Parlamento, è contro la legge.

Che i sudditi Protestanti possono tenere armi per la loro difesa adeguate alla loro condizione e permesse dalla legge.

Che l'elezione dei membri del Parlamento deve essere libera.

Che la libertà di parola e di discussione o di stampa in Parlamento non deve essere impedita o contestata in nessuna corte o luogo fuori del Parlamento.

Che non devono essere richieste eccessive cauzioni, né ammende eccessive, né inflitte pene crudeli e inusitate.

Che i giurati devono essere debitamente iscritti nelle liste e debitamente nominati, e che i giurati dei processi di alto tradimento devono essere liberi proprietari.

Che ogni consenso o promessa di pagamento di pene pecuniarie prima che il reo sia convinto è illegale e nulla.

Che, per far giustizia di ogni gravezza e per emendare, rafforzare e preservare le leggi, le riunioni del Parlamento devono essere tenute frequentemente.

Ed essi chiedono e domandano, con insistenza l'osservanza di tutti e ciascuno dei predetti punti come loro indubbi diritti e libertà (*omissis*) Pienamente fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange vorrà perfezionare l'opera di liberazione da lui iniziata e li vorrà preservare dalla violazione dei diritti che essi hanno qui affermato e da ogni altro attentato alla loro religione, ai loro diritti e libertà

II. I detti Lords spirituali e temporali e i Comuni riuniti a Westminster stabiliscono che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa di Orange, sono e sono dichiarati Re e Regina di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini ad essa appartenenti (*omissis*).

IV. Su queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e la dignità regale di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, in conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords e Comuni espressi nella presente dichiarazione.

V. E' piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords spirituali e temporali, e i Comuni, che costituiscono le due Camere del Parlamento,

continuino a sedere e col reale concorso delle loro Maestà deliberino delle efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà di questo regno, affinché in futuro né le une né le altre possano essere di nuovo in pericolo di esser distrutte; al che i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto conformemente (*omissis*).

*****

ALLEGATO18 : DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO (1789)

I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerato che l'ignoranza, la dimenticanza o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne Dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione e alla felicità di tutti.

In conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i Diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino.

1. Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

2. Lo scopo di ogni associazione politica é la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente.

4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; cosi l'esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti

che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla Legge.

5. La Legge non ha diritto di vietare che le azioni nocive alla Società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge, non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

6. La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere personalmente o per mezzo di loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità e senz'altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.

7. Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto che nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto. Quelli che sollecitano, spediscono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari debbono essere puniti; ma ogni cittadino che sia chiamato o tratto in arresto in virtù della Legge, deve ubbidire istantaneamente: si rende colpevole con la resistenza.

8. La Legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito che in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

9. Poiché ogni uomo è presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non sarà necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni é uno dei più preziosi diritti degli uomini; ogni cittadino può dunque parlare,

scrivere e pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità di coloro ai quali è affidata.

13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, é indispensabile una contribuzione comune. Questa deve essere ugualmente ripartita tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

14. Tutti i cittadini hanno diritto di constatare da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti la necessità dei contributi pubblici, di consentirgli liberamente, di seguirne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

15. La società ha il diritto di domandare conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione.

16. La società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione.

17. La proprietà è un diritto inviolabile e sacro, pertanto nessuno può esserne privato, se non quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione d'una giusta e previa indennità.

*****

ALLEGATO19 : COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919)

Il popolo tedesco, unito nelle sue stirpi, ed animato dalla volontà di rinnovare e rafforzare, in libertà e giustizia, il suo *Reich*, di servire la causa della pace interna ed internazionale e di promuovere il progresso sociale, si è data questa costituzione.

PARTE PRIMA.
STRUTTURA E FUNZIONI DEL REICH

(*Omissis*)

PARTE SECONDA
I DIRITTI ED I DOVERI FONDAMENTALI DEI TEDESCHI

CAPO I
LE PERSONE SINGOLE.

ART. 109. - Tutti i tedeschi sono uguali innanzi alla legge.

Uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civici.

Sono aboliti i privilegi o le incapacità di diritto pubblico, collegati con la nascita o l'appartenenza a ceti. I titoli nobiliari sono utilizzabili solo come parte del nome e non possono essere ulteriormente concessi.

I titoli che possono venire conferiti sono solo quelli che contrassegnano un ufficio o una professione.

Questa disposizione non riguarda i gradi accademici.

Ordini cavallereschi e distinzioni onorifiche non possono essere concessi dallo Stato.

Nessun tedesco può accettare titoli o decorazioni da un governo straniero.

ART. 110. - L'acquisto o la perdita della cittadinanza nel *Reich* o nei *Länder* non possono avvenire altrimenti che in virtù delle disposizioni di una legge del *Reich*. Ogni cittadino di un *Land* e contemporaneamente cittadino del *Reich*. Ogni tedesco ha in ciascun *Land* del *Reich* gli stessi diritti e doveri di un cittadino di questo.

ART. 111. - Tutti i tedeschi godono di libertà di circolazione in tutto il *Reich*. Ognuno ha il diritto di fermarsi nella contrada del *Reich* da lui preferita, o di allontanarsene, di acquistarvi immobili ed esercitarvi

ogni attività professionale. Nessuna limitazione può essere imposta altrimenti che con legge.

ART. 112. - Ogni tedesco e autorizzato a trasferirsi all'estero, salvo le limitazioni poste con legge.

Tutti i cittadini, risiedano dentro o fuori del territorio del *Reich*, hanno diritto alla protezione del *Reich* di fronte all'estero.

Nessun tedesco può essere consegnato ad un governo straniero per essere perseguito o punito.

ART. 113. - La parte di popolazione del *Reich* alloglotta non può, sia in via legislativa che amministrativa, essere ostacolata nel suo libero svolgimento nazionale, specialmente per quanto riguarda l'uso della lingua materna nell'istruzione, nell'amministrazione interna e nella giurisdizione.

ART. 114. - La libertà della persona e inviolabile. Una diminuzione o soppressione della libertà individuale da parte dell'autorità pubblica e possibile solo in virtù di legge.

Chi sia arrestato deve essere informato, al più tardi nel giorno successivo all'arresto, del motivo per cui ciò sia avvenuto e del giudice che l'ha disposto. Gli deve essere data immediatamente la possibilità di proporre azione contro tale arresto.

ART. 115. - L'abitazione di ogni tedesco e per lui un luogo di asilo ed e inviolabile. Eccezioni sono ammissibili solo in virtù di legge.

ART. 116. - Un'azione può essere sanzionata con pene solo nel caso che ciò sia stabilito con legge, emanata prima che l'azione stessa sia stata compiuta.

ART. 117. - Il segreto epistolare e quello telegrafico e telefonico e inviolabile, salvo le limitazioni da stabilire con legge del *Reich*.

ART. 118. - Ogni tedesco ha il diritto di esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può recare impedimento a questo diritto, e nessuno può recare danno per il fatto che si usi del

medesimo. Non e ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi, con legge, deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono altresì ammissibili misure legislative per la repressione della letteratura immorale e pornografica e per la protezione della gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni pubbliche.

CAPO II
LA VITA COLLETTIVA

ART. 119. - Il matrimonio, quale fondamento della vita della famiglia, e del mantenimento e potenziamento della nazione, e posto sotto la speciale protezione della costituzione. Esso e fondato sull'uguaglianza dei due sessi. L'elevamento spirituale, la salute e lo sviluppo sociale della famiglia e compito dello Stato e dei Comuni. Le famiglie numerose hanno diritto ad un'adeguata assistenza. La maternità ha diritto alla protezione ed all'assistenza dello Stato.

ART. 120. - L'educazione del fanciullo, per il suo sviluppo corporale, spirituale e sociale, e supremo dovere e diritto naturale dei genitori, al cui adempimento veglia lo Stato.

ART. 121. - Ai figli illegittimi sono dalla legge garantite le stesse condizioni dei legittimi, onde assicurare il loro sviluppo corporale, spirituale e sociale.

ART. 122. - La gioventù deve essere tutelata dallo sfruttamento e dall'abbandono morale, spirituale e corporeo. Lo Stato ed i Comuni devono creare le istituzioni a ciò necessarie. Norme assistenziali che implichino coazione possono essere disposte solo in via legislativa.

ART. 123. - Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, all'infuori di ogni preavviso, o speciale permesso.

La legge può subordinare le riunioni all'aperto all'obbligo del preannunzio e disporre la loro proibizione quando da esse derivi un immediato pericolo per la sicurezza pubblica.

ART. 124. - Tutti i tedeschi hanno il diritto di formare unioni o associazioni per il raggiungimento di scopi che non siano in contrasto con la legge penale. Tale diritto non può venire limitato con misure preventive.

Il medesimo principio vale per le unioni o associazioni religiose.

Ogni unione può liberamente acquistare la capacità giuridica, in conformità alle norme del diritto civile, senza che ciò possa essere rifiutato in considerazione dello scopo politico, sociale o religioso perseguito.

ART. 125. - La libertà e la segretezza del voto sono garantite. I particolari sono stabiliti dalla legge elettorale.

ART. 126. - Ogni tedesco ha il diritto di indirizzare petizioni o reclami scritti alle autorità competenti, ai rappresentanti popolari. Tale diritto può essere esercitato sia singolarmente che collettivamente.

ART. 127. - I Comuni ed i consorzi di Comuni hanno il diritto all'autoamministrazione nei limiti della legge.

ART. 128. - Tutti i cittadini senza distinzione hanno diritto di essere ammessi agli uffici pubblici in conformità alle disposizioni di legge e secondo le loro attitudini e capacità.

Sono abolite tutte le norme di eccezione nei confronti delle donne impiegate.

Le norme fondamentali del diritto di impiego sono da stabilire con legge del *Reich*.

ART. 129. - La nomina a pubblici impieghi avviene a vita, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Le pensioni dirette e quelle di reversibilità sono regolate legislativamente. I diritti acquisiti dagli impiegati sono intangibili. Per la tutela delle pretese patrimoniali degli impiegati sono assicurate le vie giudiziarie.

Solo con l'osservanza delle condizioni e delle forme determinate con legge gli impiegati possono essere

privati del loro ufficio temporaneamente, oppure collocati in riposo temporaneo o definitivo, o trasferiti ad altro ufficio provvisto di stipendio minore. Ogni impiegato deve avere la possibilità di impugnare le decisioni disciplinari emesse nei suoi confronti, nonché di invocare una loro revisione. Nel suo fascicolo personale sono da registrare elementi a lui sfavorevoli solo quando sia a lui data la possibilità di esprimersi sui medesimi. L'impiegato ha il diritto di prendere conoscenza del suo fascicolo personale.

L'intangibilità dei diritti quesiti e le garanzie giurisdizionali per le pretese patrimoniali sono in particolare garantiti anche ai militari di carriera. Per il resto la loro posizione giuridica viene disciplinata con legge del *Reich*.

ART. 130. - Gli impiegati sono al servizio della collettività, non di un partito. Ad essi sono assicurati la libertà del pensiero politico e quella di riunione. Altre leggi del *Reich* garantiranno agli impiegati a speciali rappresentanze professionali.

ART. 131, - Se un impiegato nell'esercizio di un potere pubblico a lui affidato viola di fronte a terzi il suo dovere di ufficio, la responsabilità che ne consegue e assunta dallo Stato, o dall'ente al cui servizio sta l'impiegato stesso, salvo il regresso contro questi. Non può essere esclusa l'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le disposizioni più particolari sono emesse dalla legislazione competente.

ART. 132. - Ogni tedesco ha il dovere di assumere gli uffici onorari a lui conferiti, in conformità alla legge.

ART. 133. - Tutti i cittadini sono obbligati ad adempiere alle prestazioni personali a favore dello Stato e dei Comuni, loro imposte dalla legge. Il dovere militare si adempie secondo le disposizioni della legge del *Reich* sull'esercito. Questa determina anche le limitazioni ad alcuni diritti fondamentali, che nei riguardi dei militari, siano rese necessarie dall'adempimento dei compiti loro imposti e dal mantenimento della disciplina.

ART. 134. - Tutti i cittadini, senza distinzione, contribuiscono, in proporzione ai loro mezzi, a tutte le spese pubbliche, in conformità alla legge.

CAPO III
RELIGIONE ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

ART 135. - Tutti i residenti nel *Reich* godono di piena libertà di opinione e di coscienza. Il libero esercizio del culto e garantito dalla

costituzione ed è posto sotto la protezione dello Stato, senza che perciò siano derogate le leggi generali dello Stato.

ART. 136. - I diritti ed i doveri civili e pubblici non sono limitati dall'esercizio della libertà religiosa, ne ad esso sono condizionati.

Il godimento dei detti diritti e l'ammissione agli uffici pubblici sono indipendenti dalla confessione religiosa.

Nessuno può essere obbligato a rendere manifeste le sue convinzioni religiose. Le autorità possono procedere ad interpellazioni circa l'appartenenza ad una associazione religiosa solo quando ad essa siano collegati diritti o doveri, o quando ciò sia richiesto dalle esigenze di rilevazioni statistiche disposte con legge.

Nessuno può essere costretto ad atti o a cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi, o

alla prestazione di formule religiose di giuramento.

ART. 137. - Non vi è una religione di Stato. La libertà di associazione religiosa è garantita. L'unione delle associazioni religiose entro il territorio del *Reich* non è soggetta ad alcuna limitazione. Ogni associazione religiosa ordina e gestisce in modo autonomo i propri interessi, nei limiti delle leggi generali, e conferisce le cariche senza intervento dello Stato o delle autorità locali. La capacità giuridica delle associazioni religiose viene acquistata secondo le disposizioni generali del diritto civile. Le associazioni religiose le quali per il diritto anteriore erano considerate di diritto pubblico rimangono tali. Il medesimo carattere potrà essere riconosciuto, su loro richiesta, ad altre associazioni religiose se esse, in relazione al loro ordinamento ed al numero dei 'propri membri, offrano garanzia di durata. Le unioni di associazioni religiose di diritto pubblico assumono anch'esse natura pubblica. Le associazioni religiose che possiedono personalità di diritto pubblico sono autorizzate a prelevare imposte sulla base di ruoli, conformemente alle leggi dei *Länder*. Il trattamento fatto alle associazioni religiose viene esteso a quelle associazioni le quali assumono quale proprio fine il perseguimento in comune di un ideale generale della vita (Weltanschaung). Le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle precedenti norme saranno emesse con leggi dei *Länder*.

ART. 138. - I contributi statali alle associazioni religiose derivanti dalla legge, dal contratto o da altri titoli giuridici speciali sono

affrancati mediante leggi dei *Länder*, con l'osservanza dei principi generali posti dal *Reich*.

Sono garantiti la proprietà e gli altri diritti delle associazioni ed unioni religiose sui propri istituti, fondazioni ed altri complessi di beni destinati a scopo di culto, istruzione o beneficenza.

ART. 139. - La legge garantisce la destinazione della domenica e degli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato al riposo ed all'elevamento spirituale.

ART. 140. - Agli appartenenti alle forze armate deve essere assicurata la libertà dal servizio necessaria per l'adempimento dei loro doveri religiosi.

ART. 141. - Le associazioni religiose sono autorizzate alle prestazioni religiose che si rendano necessarie per il servizio divino e la cura delle anime presso l'esercito, negli ospedali, nelle case di pena ed in altri pubblici istituti, a condizione che vi procedano con esclusione di ogni forma di costrizione.

CAPO IV
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

ART. 142. - L'arte, la scienza ed i loro rispettivi insegnamenti sono liberi. Lo Stato ne protegge la libera esplicazione e contribuisce al loro sviluppo.

ART. 143. - All'educazione dei giovani deve provvederei per mezzo di istituti pubblici formati con il contributo del *Reich*, dei *Länder* e dei Comuni. La formazione degli insegnanti deve essere regolata in modo uniforme dal *Reich* in base a principi sull'istruzione superiore, da valere in via generale. I diritti ed i doveri dei pubblici impiegati valgono anche per gli insegnanti delle scuole pubbliche.

ART. 144. - Tutta l'organizzazione scolastica è sottoposta alla vigilanza dello Stato, il quale può associare a se i Comuni. Tale vigilanza viene esercitata per mezzo di impiegati tecnicamente specializzati (sachmannisch vorgebilde) ed addetti ad apposito ufficio (hauptamtlich tätige).

ART. 145. - Vi e un obbligo generale di istruzione. Esso si adempie, di norma, con la frequenza della scuola popolare, della durata di almeno otto anni scolastici, e delle scuole complementari annesse, fino al compimento del diciottesimo anno.

L'istruzione ed i mezzi di apprendimento nelle scuole popolari e complementari sono gratuiti.

ART. 146. - L'insegnamento pubblico dev'essere ordinato organicamente. La scuola media e quella superiore si basano su una inferiore comune a tutte e devono essere costituite in modo da soddisfare alla molteplicità delle vocazioni. Per l'ammissione di un giovane in una determinata scuola sono da prendere in considerazione le sue attitudini ed inclinazioni, non già la posizione economica e sociale, o la confessione religiosa dei suoi genitori.

Nell'ambito dei Comuni, su richiesta di coloro che hanno la cura dell'educazione, sono da costituire scuole popolari della confessione o concezione filosofica dei predetti, in quanto ciò non rechi pregiudizio all'organizzazione scolastica, anche nel senso del primo comma. La volontà di chi ha la cura dell'adempimento dell'obbligo scolastico deve essere tenuta nel massimo conto. Le disposizioni particolari saranno dettate con leggi dei *Länder*, in conformità ai principi stabiliti dal *Reich*.

Allo scopo di consentire l'accesso alle scuole medie e superiori dei giovani sforniti di mezzi economici il *Reich*, i *Länder*, i Comuni devono predisporre dei fondi, specie per corrispondere sussidi, fino all'esaurimento del corso di studi, ai genitori dei giovani predetti, quando questi siano ritenuti idonei a percorrere gli studi delle scuole stesse.

ART. 147. - Le scuole private non possono funzionare in sostituzione delle pubbliche se non con l'autorizzazione del *Reich* ed in quanto si sottopongano alle leggi dei *Länder*. Per ottenere l'autorizzazione e necessario che esse non siano in condizione di inferiorità rispetto alle scuole pubbliche

per quanto riguarda i programmi, l'organizzazione, la formazione scientifica degli insegnanti, e non facciano valere fra gli allievi distinzioni fondate sullo stato di fortuna dei genitori. L'autorizzazione deve essere rifiutata se non siano fornite sufficienti garanzie

relativamente al trattamento economico e giuridico del personale insegnante.

Scuole popolari private sono consentite solo nel caso che non esista nel Comune una scuola popolare pubblica che corrisponda alla confessione religiosa, o alla concezione filosofica della minoranza delle persone obbligate ad avere cura dell'educazione, alla cui volontà deve aversi riguardo, ai sensi del secondo comma dell'art. 146, oppure quando l'amministrazione della pubblica istruzione attribuisca alle medesime uno speciale interesse pedagogico.

Le scuole preparatorie private devono essere soppresse.

Le scuole private che non sostituiscono le pubbliche rimangono sottoposte al diritto attualmente vigente.

ART. 148. - In tutte le scuole si deve tendere a sviluppare la formazione morale, il sentimento civico, la virtù privata ed il valore professionale, nello spirito del germanesimo e con lo scopo della riconciliazione fra i popoli.

Nelle scuole pubbliche l'insegnamento deve essere impartito in modo da non ledere il sentimento di coloro che dissentono dalle opinioni della maggioranza.

L'insegnamento civico e quello delavoro manuale devono essere impartiti nelle scuole. Ogni scolaro, all'atto del compimento dell'obbligo scolastico, riceve una copia della costituzione. L'insegnamento popolare, compreso quello delle università popolari, deve essere favorito dal *Reich*, dai *Länder* e dai Comuni.

ART. 149. - L'istruzione religiosa e materia ordinaria di insegnamento nelle scuole, ad eccezione che in

quelle le quali non riconoscono alcuna confessione (laiche). Essa viene impartita secondo i principi fondamentali della legislazione scolastica ed in armonia con le concezioni della comunità religiosa interessata, salvo il diritto di sorveglianza da parte dello Stato. Il modo di impartire l'istruzione religiosa e la iniziativa delle funzioni ecclesiastiche rimangono affidate alle disposizioni dell'insegnante. La partecipazione a tale istruzione, agli atti di culto ed alle cerimonie religiose ha luogo su consenso di coloro cui spetta regolare l'educazione religiosa dei fanciulli.

Sono mantenute le facoltà teologiche nelle Università.

ART. 150. - I monumenti storici, le opere d'arte, le bellezze della natura, ed il paesaggio sono protetti e curati dal *Reich*,. Rientra nella competenza del *Reich* evitare l'esportazione all'estero del patrimonio artistico.

CAPO V
LA VITA ECONOMICA

ART. 151. - L'ordinamento della vita economica deve corrispondere alle norme fondamentali della giustizia e tendere a garantire a tutti un'esistenza degna dell'uomo. In questi limiti e da tutelare la libertà economica dei singoli.

La costrizione legale è da ammettere solo per la reintegrazione del diritto violato, o per soddisfare esigenze preminenti di pubblico interesse.

La libertà di commercio e di industria e garantita, nei limiti disposti con leggi del *Reich*.

ART. 152. - I rapporti economici sono regolati dal principio della libertà contrattuale in conformità alle disposizioni della legge. L'usura e proibita. Gli atti giuridici immorali sono nulli.

ART. 153. - La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati dalla legge.

L'espropriazione può avvenire solo se consentita dalla legge e nell'interesse collettivo. Salvo che la legge del *Reich* non disponga altrimenti, deve essere corrisposto all'espropriato un congruo indennizzo. Le controversie sorte circa l'ammontare del medesimo devono essere sottoposte al giudice ordinario, a meno che la legge del *Reich* non disponga altrimenti. Le espropriazioni da parte del *Reich* di beni dei *Länder*, dei Comuni e delle associazioni di pubblica utilità e possibile solo dietro indennità.

La proprietà obbliga. Il suo uso, oltre che al privato, deve essere rivolto al bene comune.

ART. 154. - Il diritto di successione viene garantito in conformità alle norme del diritto civile. La partecipazione dello Stato ai beni ereditari e regolata dalla legge.

ART. 155. - La ripartizione ed utilizzazione delle terre sono controllate con lo scopo di impedire gli abusi e di assicurare ad ogni tedesco un'abitazione sana, ed a tutte le famiglie tedesche, specie a quelle numerose, una casa ed un patrimonio familiare corrispondenti ai loro bisogni. La legislazione sui beni di famiglia dovrà avere particolare considerazione per gli antichi combattenti.

Le proprietà fondiarie possono essere espropriate quando ciò sia reso necessario per soddisfare il bisogno di abitazione, o per promuovere la colonizzazione interna, il dissodamento delle terre incolte, o lo sviluppo dell'agricoltura. I fedecommessi sono soppressi.

La coltivazione ed utilizzazione della terra e un dovere che i proprietari assumono di fronte alla collettività.

L'aumento di valore dei terreni, che non derivi da un impiego di lavoro o di capitali sulla terra, deve essere rivolto a vantaggio della collettività.

Tutte le ricchezze del suolo e le forze della natura economicamente utilizzabili sono da porre sotto la sorveglianza dello Stato, secondo le disposizioni della legge.

ART. 156. - Il *Reich* può, con riserva di indennizzo e per via legislativa, trasferire in proprietà collettiva, con applicazione analogica delle norme vigenti per l'espropriazione, le imprese economiche private suscettibili di socializzazione. Il *Reich*, i *Länder* ed i Comuni possono partecipare all'amministrazione di imprese ed associazioni economiche, o assicurarsi una influenza efficace sulle loro amministrazioni.

Inoltre il *Reich* può disporre con legge, nel caso di urgente necessità, e per il vantaggio della pubblica economia, la riunione e gestione autonoma di imprese ed associazioni economiche con lo scopo di assicurare la collaborazione dei fattori della produzione, nonché la compartecipazione all'amministrazione dei datori e prestatori di lavoro, e di disciplinare secondo i principi di un'economia socializzata la produzione, la fabbricazione, la distribuzione, la utilizzazione, l'ammontare dei prezzi, ed altresì l'importazione ed esportazione dei beni economici. Le cooperative di produzione e di commercio e le loro unioni, su loro richiesta e con riguardo alla loro costituzione e natura, possono essere comprese nella gestione collettivizzata.

ART. 157. - Il lavoro e posto sotto la speciale protezione del *Reich*. Il *Reich* provvede a rendere unitario il diritto del lavoro.

ART. 158. - Il lavoro intellettuale, il diritto degli autori, inventori ed artisti e posto sotto la protezione e la cura del *Reich*. Le creazioni della scienza, dell'arte e della tecnica 'tedesche' devono essere valorizzate e protette anche all'estero per mezzo di accordi internazionali.

ART. 159. La libertà di coalizione per la conservazione: e lo sviluppo delle condizioni di lavoro ed economiche è garantita ad ognuno, qualunque sia l'attività esercitata. Sono contrari alla legge tutti gli accordi e le misure che mirano a limitare o impedire questa libertà.

ART. 160. - Chi si trova in rapporto di servizio o di lavoro come impiegato o operaio ha il diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio dei diritti civici, ed inoltre, in quanto ciò non rechi grave danno all'azienda, degli uffici pubblici a lui affidati. La legge determina quale diritto allo stipendio possa spettare in questi casi.

ART. 161. - 1I *Reich* organizza con la congrua partecipazione degli assicurati, un unitario sistema assai

curativo, allo scopo di tutelare 'la salute e la capacità di lavoro, di proteggere la maternità e di prevenire le conseguenze economiche della vecchiaia, delle malattie e degli incidenti della vita.

ART. 162. - Il *Reich* sosterrà una regolamentazione internazionale dei rapporti di lavoro, che tenda ad assicurare all'intera classe dei lavoratori un minimo di diritti sociali comuni a tutti.

ART. 163. - Ogni tedesco, pur conservando la sua libertà personale, ha il dovere morale di impiegare le sue energie spirituali e corporee in modo da riuscire utile alla collettività.

Ad ogni tedesco deve essere data la possibilità di potere provvedere al proprio sostentamento con il suo lavoro produttivo. Ove non gli si possa procurare una occupazione adatta, deve essere provveduto

quanto è necessario al suo sostentamento. Le norme più particolari saranno disposte con legge del *Reich*.

ART. 164. - Lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa ed amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente e proteggerla dall'eccessivo carico tributario e dall'assorbimento in altre classi.

ART. 165. - Gli operai ed impiegati debbono collaborare con gli imprenditori per la determinazione delle condizioni di impiego e di lavoro e per lo sviluppo economico complessivo delle energie produttive. Le organizzazioni delle due categorie ed i contratti da esse stipulati sono giuridicamente riconoscibili.

Gli operai ed impiegati, per la tutela dei loro intesse sociali ed economici, dispongono di una rappresentanza legale nei consigli operai di azienda e nei consigli operai di distretto, formati secondo la ripartizione delle regioni economiche, nonché nel consiglio operaio del *Reich*.

I consigli operai di distretto e quello del *Reich*, per l'adempimento dei generali compiti economici e la collaborazione all'attuazione delle leggi di socializzazione, formano, insieme ai rappresentanti degli imprenditori e con gli altri ceti interessati, dei consigli economici di distretto, ed un consiglio economico del *Reich*. Questi consigli devono essere organizzati in modo che vi siano rappresentati i gruppi di mestiere importanti ed in misura proporzionale al loro rilievo economico e sociale.

I progetti di legge in materia sociale ed economica di più rilevante importanza devono essere, prima della loro presentazione, a cura del governo del *Reich*, sottoposti al parere del consiglio economico del *Reich*.

Il consiglio economico ha il diritto di formulare proposte di legge nella materia stessa, ed il governo del *Reich* e obbligato a presentarle al *Reichstag* anche se non consenta ad esse. Il consiglio economico può incaricare uno dei suoi membri di sostenere innanzi al *Reichstag* il progetto da esso proposto

I poteri di controllo e di amministrazione possono essere trasferiti ai consigli dei lavoratori ed a quelli economici nell'ambito territoriale loro spettante. Appartiene alla competenza esclusiva del *Reich* di regolare l'organizzazione e le attribuzioni dei consigli operai ed economici ed i loro rapporti con altri enti sociali autonomi. (*Omissis*)

*****

SEZIONE II: CARTE DEI DIRITTI "INTERNAZIONALI"

ALLEGATO 20: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (1948)

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'Assemblea Generale

proclama

la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le

giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

*****

ALLEGATO 21: CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al
Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I
Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 - Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:

a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;

b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a:

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della

natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Articolo 7 - Nessuna pena senza legge.

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza

nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio.

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza.

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti.

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II
Corte europea dei Diritti dell'Uomo

(*Omissis*)

Protocollo addizionale
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
(firmato a Parigi il 20 marzo 1952)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

(*Omissis*)

IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1- Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierví liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.
3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

(*Omissis*)

VI Protocollo addizionale relativo all'abolizione della pena di morte alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 - Divieto di deroghe
Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 - Divieto di riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

(*Omissis*)

VII Protocollo addizionale
alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
(firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri.

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,

b. far esaminare il suo caso e

c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale.

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in

prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario .

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte.

1.Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi.

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

(*Omissis*)

ALLEGATO 22: CARTA SOCIALE EUROPEA (1965)

PREAMBOLO

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale, specialmente per la difesa e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

Considerando che ai termini della Convenzione per la Difesa dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare ai loro popoli i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

Considerando che il godimento dei diritti deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione pubblica, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

Decisi a fare in comune tutti gli sforzi per migliorare il livello di vita e per promuovere il benessere di tutte le categorie delle loro popolazioni, tanto rurali, quanto urbane, mediante adeguate istituzioni e realizzazioni, hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Le Parti contraenti riconoscono come obiettivi di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo idoneo, sul piano nazionale e sul piano internazionale, la realizzazione di condizioni adatte ad assicurare l'esercizio effettivo dei diritti e dei principi seguenti:

1 - Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con una occupazione liberamente accettata.

2 - Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.

3 - Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ad all'igiene nel lavoro.

4 - Tutti i lavoratori hanno diritto ad una equa remunerazione, che assicuri loro, come pure alle loro famiglie, un livello di vita soddisfacente.

5 - Tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali e internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali.

6 - Tutti i lavoratori ed i datori di lavoro hanno diritto di stipulare contratti collettivi.

7 - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una protezione speciale contro i pericoli fisici e morali ai quali essi sono esposti.

8 - Le lavoratrici, in caso di maternità, e le altre lavoratrici, nei casi che lo richiedano, hanno diritto ad una protezione speciale nel lavoro.

9 - Ogni persona ha diritto a mezzi adeguati di orientamento professionale, che l'aiutino a scegliere una professione conformemente alle sue attitudini personali e ai suoi interessi.

10 - Ogni persona ha diritto a mezzi adeguati di formazione professionale.

11 - Ogni persona ha il diritto di beneficiare di tutte le misure che le consentano di godere del migliore stato di salute che essa possa raggiungere.

12 - Tutti i lavoratori e i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

13 - Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti, ha diritto all'assistenza sociale e medica.

14 - Ogni persona ha il diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

15- Ogni persona invalida ha il diritto alla formazione professionale ed alla rieducazione professionale e sociale, qualunque sia l'origine e la natura della sua invalidità.

16 - La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata per assicurare il suo pieno sviluppo.

17 - La madre ed il fanciullo, indipendentemente dalla situazione matrimoniale e dai rapporti familiari, hanno diritto ad una protezione sociale ed economica adeguata.

18 - I cittadini di una delle Parti contraenti hanno il diritto di esercitare sul territorio di un'altra parte ogni attività lucrativa, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultima, ferme restando le restrizioni fondate su serie ragioni di carattere economico e sociale.

19 - I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti contraenti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte contraente.

PARTE SECONDA

Le parti contraenti si impegnano a considerarsi vincolate agli obblighi che nascono dagli articoli e dai paragrafi segnalati, come previsto nella Parte III.

ARTICOLO 1 - (*Diritto al lavoro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a riconoscere come uno dei loro principali obiettivi e responsabilità la realizzazione ed il mantenimento di un livello di occupazione più elevato e più stabile possibile, per la realizzazione della piena occupazione;

2 - a proteggere in modo efficace il diritto del lavoratore a guadagnarsi la sua vita in una occupazione liberamente accettata;

3 - ad organizzare o mantenere servizi gratuiti di collocamento per tutti i lavoratori;

4 - a garantire o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

ARTICOLO 2 - (*Diritto ad eque condizioni di lavoro*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a fissare una durata ragionevole al lavoro giornaliero e settimanale, la settimana lavorativa dovendo essere progressivamente ridotta, per quanto lo consentano l'aumento della produttività e gli altri fattori in gioco;

2 - a prevedere dei giorni festivi pagati;

3 - ad assicurare la concessione di ferie annuali pagate, della durata minima di due settimane;

4 - ad assicurare ai lavoratori impiegati in determinate occupazioni dannose o insalubri sia una riduzione della durata del lavoro, sia ferie supplementari pagate;

5 - ad assicurare un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana riconosciuto come giorno di riposo, secondo la tradizione e gli usi del paese o della regione.

ARTICOLO 3 - (*Diritto alla sicurezza e all'igiene del lavoro*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad emanare regolamenti di sicurezza e di igiene;

2 - ad emanare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;

3 - a consultare, allorché ve ne sia l'opportunità, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure volte a migliorare la sicurezza l'igiene del lavoro.

ARTICOLO 4 - (*Diritto ad un'equa retribuzione*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un retribuzione sufficiente per assicurare loro, così come alla loro famiglia, un livello di vita decoroso;

2 - a raggiungere il diritto dei lavoratori ad un tasso di retribuzione maggiorato per le ore di lavoro straordinario, eccezione facendo per certi casi particolari;

3 - a riconoscere il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici ad una retribuzione uguale per un lavoro di eguale valore;

4 - a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un periodo ragionevole di preavviso in caso di cessazione dal lavoro;

5 - a non autorizzare ritenute sui salari che alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale o stabiliti da contratti collettivi o da sentenze arbitrali. L'esercizio di questi diritti deve essere assicurato per mezzo di contratti collettivi liberamente conclusi, per mezzo di metodi legali di determinazione dei salari e con ogni altro mezzo adeguato alle condizioni nazionali.

ARTICOLO 5 - (*Diritto sindacale*) - Per garantire o per promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la difesa dei loro interessi economici e sociali, e di aderire a queste organizzazioni, le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che la legislazione nazionale non leda questa libertà, ne sia applicata in modo da lederla.

La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui esse possono applicarsi a questa categoria di persone sono ugualmente determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

ARTICOLO 6 - (*Diritto di negoziazione collettiva*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto di negoziazione collettiva, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a favorire la consultazione paritetica tra lavoratori e datori di lavoro;

2 - a promuovere, quando ciò sia necessario ed utile, la istituzione di procedure di trattative volontarie tra i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro, da una parte, e le organizzazioni dei lavoratori, dall'altra, per regolare le condizioni di impiego per mezzo di contratti collettivi;

3 - a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di procedure adatte di conciliazione e di arbitrato volontario per regolare i conflitti di lavoro; e riconoscono:

4 - il diritto del lavoratori e dei datori di lavoro ad azioni collettive in caso di conflitto di interesse, ivi compreso il diritto di sciopero, fermi restando gli obblighi che potrebbero derivare dai contratti collettivi in vigore.

ARTICOLO 7 - (*Diritto dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a fissare a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro, pur essendo ammesse deroghe per i fanciulli impiegati in determinati lavori leggeri, che non presentino il pericolo di arrecare danno alla loro salute, alla loro moralità e alla loro educazione;

2 - a fissare una età minima più elevata di ammissione al lavoro per alcune occupazioni determinate considerate come dannose e insalubri;

3 - a vietare che i fanciulli sottoposti ancora all'obbligo scolastico siano impiegati in lavori che impediscano loro di beneficare pienamente di questa istruzione;

4 - a limitare la durata del lavoro dei lavoratori al di sotto dei 16 anni in modo che essa corrisponda alle esigenze del loro sviluppo e, più particolarmente, ai bisogni della loro formazione professionale;

5 - a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori ed apprendisti ad una retribuzione equa o ad un'indennità adeguata;

6 - a prevedere che le ore consacrate dai giovani alla loro formazione professionale durante la durata normale del lavoro, con il consenso del datore di lavoro, siano considerate come comprese nella giornata lavorativa;

7 - a fissare ad un minimo di tre settimane la durata delle ferie annuali retribuite per i lavoratori al di sotto dei 18 anni;

8 - a vietare l'impiego dei lavoratori al di sotto dei 18 anni in lavori notturni, eccezione fatta per alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

9 - a prevedere che i lavoratori al di sotto dei 18 anni occupati in alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale debbano essere sottoposti ad un controllo medico regolare;

10 - ad assicurare una protezione speciale contro i danni fisici e morali ai quali i fanciulli e gli adolescenti sono esposti, e specialmente contro quelli che derivano in maniera diretta o indiretta dal loro lavoro.

ARTICOLO 8 - (*Diritto delle lavoratrici alla protezione*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle lavoratrici alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad assicurare alle donne, prima e dopo il parto, un riposo di una durata totale di almeno 12 settimane, mediante congedi pagati, mediante prestazione adeguate di sicurezza sociale, o mediante prestazioni finanziate con fondi pubblici;

2 - a considerare come illegale per il datore di lavoro di notificare il suo licenziamento ad una donna durante l'assenza per maternità o in una data tale che il periodo di preavviso termini durante detta assenza;

3 - ad assicurare alle madri che allattano i loro bambini riposi intermedi sufficienti a questo scopo;

4 - a) a regolamentare l'impiego della manodopera femminile nel lavoro notturno nelle occupazioni industriali;

b) a vietare ogni impiego di manodopera femminile nei lavori di sottosuolo nelle miniere o, se è il caso, in tutti i lavori che non siano adatti a questa manodopera, per il loro carattere dannoso, insalubre o fastidioso.

ARTICOLO 9 - (*Diritto all'orientamento professionale*) - Per assicurare l'esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti contraenti si impegnano a procurare o promuovere, per quanto è necessario, un servizio che aiuterà tutte le persone, ivi comprese quelle minorate a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o al miglioramento professionale tenuto conto delle caratteristiche dell'interessato e del rapporto esistente fra queste e le possibilità di impiego del mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere prestato gratuitamente, tanto ai giovani, ivi compresi i fanciulli in età di obbligo scolastico, quanto agli adulti.

ARTICOLO 10 - (*Diritto alla formazione professionale*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla formazione professionale, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad assicurare o a favorire, per quanto e necessario, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle che sono minorale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e ad accordare mezzi che permettano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario secondo il solo criterio dell'attitudine individuale;

2 - ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato e di altri sistemi di formazione dei giovani ragazzi e ragazze, nei loro diversi impieghi;

3 - ad assicurare o a favorire, per quanto è necessario:

a) misure adeguate e facilmente accessibili per la formazione dei lavoratori adulti;

b) misure speciali per la riqualificazione professionale dei lavoratori adulti resa necessaria dalla evoluzione tecnica e da un nuovo orientamento del mercato del lavoro;

4 - ad incoraggiare la piena utilizzazione dei mezzi previsti da disposizione adeguate come:

a) la riduzione o l'abolizione di tutti i diritti e contributi;

b) la concessione di una assistenza finanziaria nei casi che la richiedano;

c) l'inclusione, nelle ore normali di lavoro, del tempo dedicato ai corsi supplementari di formazione, seguiti dal lavoratore durante l'impiego, a richiesta del suo datore di lavoro;

d) la garanzia, per mezzo di un controllo adeguato, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione per giovani lavoratori e, in generale, dell'adeguata protezione dei giovani lavoratori.

ARTICOLO 11 - (*Diritto alla protezione della salute*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla protezione della salute, le Parti contraenti si impegnano a prendere direttamente, sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, misure adeguate, che si propongano specialmente:

1 - di eliminare, nella misura del possibile, le cause di una salute imperfetta;

2 - di prevedere servizi di consultazione e di educazione per il miglioramento della salute e lo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

3 - di prevenire, nella misura del possibile, le malattie epidemiche, endemiche ed altre.

ARTICOLO 12 - (*Diritto alla sicurezza sociale*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla sicurezza sociale, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

2 - a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello necessario per la ratifica della Convenzione Internazionale del Lavoro (n. 102), concernente le norme minime di sicurezza sociale;

3 - a sforzarsi di portare progressivamente il regime di sicurezza sociale ad un livello più alto;

4 - a prendere, mediante accordi bilaterali o multilaterali adeguati o con altri mezzi, e con la riserva delle condizioni stabilite in questi accordi, le misure necessario per assicurare:

a) l'uguaglianza di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti contraenti ed i cittadini delle altre Parti per ciò che riguarda i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi accordati dalle legislazioni di sicurezza sociale, quali che possano essere gli spostamenti, che le persone protette potrebbero effettuare nell'ambito dei territori delle Parti contraenti;

b) la concessione, il mantenimento ed il ristabilimento dei diritti alla sicurezza sociale con dei mezzi quali la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di impiego, compiuti conformemente alla legislazione di ciascuna delle Pani contraenti.

ARTICOLO 13 - (*Diritto all'assistenza sociale e medica*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto alla assistenza sociale e medica, le Parti contraenti si impegnano:

1- a sorvegliare che ogni persona, che non disponga di risorse sufficienti e che non sia in grado di procurarsele con i propri mezzi o di riceverle da un'altra fonte, soprattutto con prestazioni che risultano da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere una assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure rese necessario dal suo stato;

2 - a sorvegliare che le persone che beneficiano di una tale assistenza non abbiano per questa ragione a soffrire di una diminuzione dei loro diritti politici e sociali;

3 - a prevedere che ciascuno possa ottenere, da parte dei servizi competenti di carattere pubblico o privato, tutti i consigli e tutto l'aiuto personale necessario per prevenire, per far cessare o per diminuire lo stato di bisogno personale e familiare:

4 - ad applicare, su un piede di parità con i nazionali le disposizioni contemplate ai paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti contraenti che si trovino legalmente sul proprio territorio, in conformità degli obblighi che esse assumono in virtù della Convenzione Europea di Assistenza Sociale Medica, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

ARTICOLO 14 - (*Diritto a beneficiare dei servizi sociali*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto a beneficiare dei servici sociali, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad incoraggiare od organizzare i servizi che utilizzano i metodi propri del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi della Comunità come pure il loro adattamento all'ambiente sociale;

2 - ad incoraggiare la partecipazione delle persone e delle organizzazioni volontarie e di altre organizzazioni alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

ARTICOLO 15 - (*Diritto delle persone fisicamente o mentalmente minorate alla formazione professionale ed al riadattamento professionale e sociale*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone tisicamente o mentalmente minorate alla formazione professionale ed al riadattamento professionale e sociale, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a prendere misure adatte per mettere a disposizione degli interessati mezzi di formazione professionale, ivi compresi, se è il caso, istituti specializzati di carattere pubblico e privato;

2 - a prendere misure adeguate per il collocamento delle persone fisicamente minorate, specialmente per mezzo di servizi specializzali di collocamento, di possibilità di impiego protetto e di misure atte ad incoraggiare i datori di lavoro ad assumere persone fisicamente minorate.

ARTICOLO 16 - (Diritto *della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica*) - Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti contraenti si impegnano a promuovere la protezione economica, giuridica e sociale della vita familiare, specialmente per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali, di incoraggiamento alla costruzione di alloggi adeguati ai bisogni delle famiglie, di aiuti alle giovani coppie e di ogni altra misura idonea.

ARTICOLO 17 - (*Diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale ed economica*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale ed economica, le Parti contraenti prenderanno tutte le misure necessarie ed adeguate a questo fine, ivi compresa la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi idonei.

ARTICOLO 18 - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'esercizio di un'attività lucrativa nel territorio di ogni altra Parte contraente, le Parti contraenti si impegnano:

1 - ad applicare i regolamenti esistenti con spirito liberale;

2 - a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o a sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse dovute dai lavoratori stranieri o dai loro datori di lavoro;

3 - a rendere elastici, su un piano individuale e collettivo, i regolamenti, che disciplinano l'impiego dei lavoratori stranieri; e riconoscono:

4 - il diritto di emigrazione dei loro cittadini desiderosi di esercitare una attività lucrativa sul territorio delle altre parti contraenti.

ARTICOLO 19 - (Diritto *dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e alla assistenza*) - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla assistenza, sul territorio di ogni altra Parte contraente, le Parti contraenti si impegnano:

1 - a mantenere o ad assicurare che esistano adeguati servizi gratuiti incaricati di aiutare questi lavoratori e soprattutto di fornire informazione precise, e a prendere, per quanto la legislazione e la regolamentazione nazionali lo permettano, tutte le misure utili contro

qualsiasi propaganda ingannatrice riguardante l'emigrazione e l'immigrazione;

2 - ad adottare, nei limiti della loro giurisdizione, misure adatte per facilitare la partenza, il viaggio e l'accoglienza di questi lavoratori e delle loro famiglie, e ad assicurare loro nei limiti della loro giurisdizione, durante il viaggio, i servizi sanitari e medici necessari, come pure buone condizioni igieniche;

3 - a promuovere la collaborazione, secondo i casi, tra i servizi sociali pubblici, o privati dei paesi di emigrazione e di immigrazione;

4 - a garantire a questi lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio, se e in quanto queste materie siano regolate dalla legislazione o dalla regolamentazione o siano sottoposte al controllo delle Autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello dei loro cittadini per ciò che riguarda le seguenti materie:

a) la retribuzione e altre condizioni di impiego e di lavoro;

b) l'iscrizione alle organizzazioni sindacali e il godimento dei vantaggi offerti dai contratti collettivi; c) l'alloggio;

5 - ad assicurare a questi lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello dei loro connazionali per ciò che concerne le imposte, le tasse e i contributi relativi al lavoro, che si esigono dal lavoratore;

6 - a facilitare per quanto possibile la riunione della famiglia del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi egli stesso nel territorio;

7 - ad assicurare a questi lavoratori che si trovano legalmente nel loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello dei loro connazionali per le azioni giudiziarie relative alle questioni menzionate nel presente articolo;

8 - a garantire a questi lavoratori, residenti regolarmente sul loro territorio, che essi non potranno essere espulsi a meno che non minaccino la sicurezza dello Stato o contravvengano all'ordine pubblico o ai buoni costumi;

9 - a permettere, nei limiti fissati dalla legislazione, il trasferimento di ogni parte dei guadagni e delle economie dei lavoratori migranti che questi desiderano trasferire;

10 - ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano per proprio conto, se ed in quanto le misure in questione siano applicabili a questa categoria.

PARTE TERZA

ARTICOLO 20 - (*Impegni*) 1 - Ciascuna delle Parti contraenti si impegna:

a) a considerare la Parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui essa perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, conformemente alle disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;

b) a considerarsi obbligata a seguire almeno cinque dei sette articoli seguenti della Parte il della carta: artt. 1,5,6, 12,13, 16 e 19;

c) a considerarsi obbligata a seguire un numero supplementare di articoli o paragrafi numerati della Parte il della Carta che essa sceglierà, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la vincolano non sia inferiore a dieci articoli o a quarantacinque paragrafi numerati.

2 - Gli articoli o paragrafi scelti conformemente alle disposizioni dei commi b) e e) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa dalla Parte contraente al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di approvazione.

3 - Ciascuna delle Parti contraenti potrà in qualsiasi momento successivo, dichiarare con una notificazione indirizzata al Segretario Generale, che essa si considera obbligata ad osservare qualsiasi altro articolo o paragrafo numerato che figuri nella Parte II della Carta e che essa non abbia ancora accettato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Questi impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della ratifica dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

4 - Il Segretario Generale comunicherà a tutti i Governi firmatari ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ogni notifica ricevuta da lui conformemente alla presente parte della Carta.

5 - Ciascuna Parte contraente disporrà di un sistema di ispezioni del lavoro adeguato alle proprie condizioni sociali.

PARTE QUARTA

(*omissis*)

PARTE QUINTA

ARTICOLO 30 - (*Deroghe in caso di guerra e di pericolo pubblico*) 1 - In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, tutte le Parti contraenti possono prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, nella stretta misura in cui la situazione lo esige e alla condizione che queste misure non siano in contraddizione con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2 - Tutte le Parti contraenti, che abbiano esercitato questo diritto di deroga, entro un termine ragionevole, debbono pienamente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno suggerite. Esse devono ugualmente informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore ed alla quale le disposizioni della Carta che esse hanno accettato ricevono di nuovo piena applicazione.

3 - Il Segretario Generale informerà le altre Parti contraenti e il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di tutte le comunicazioni ricevute conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

ARTICOLO 31 - (*Restrizioni*) 1 - I diritti e i principi enunciati nella Parte I, quando saranno effettivamente applicati, nonché il loro esercizio effettivo, come previsto nella Parte II. non potranno essere oggetto di restrizioni o limitazioni non specificate nelle Parti I e II ad eccezione di quelle previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica, per garantire il rispetto di diritti o delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.

2 - Le restrizioni che in virtù della presente Carta vengono apportate ai diritti ed agli obblighi in essa riconosciuti non possono essere applicate che per lo scopo per cui sono state previste.

ARTICOLO 32 - (*Rapporti tra la Carta e il diritto interno o gli accordi internazionali*) Le disposizioni della presente Carta non devono ledere le disposizioni del diritto interno e dei trattali, delle convezioni o degli accordi bilaterali o multilaterali che sono o entreranno in vigore e che fossero più favorevoli alle persone protette.

ARTICOLO 33 - (Applicazione per mezzo di contratti collettivi) 1 - Negli Stati Membri nei quali le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, dei paragrafi 4, 6, e 7 dell'art. 7, e dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della Parte II della presente Carta dipendono normalmente

da contratti collettivi conclusi tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori, oppure sono normalmente applicate altrimenti che per vie legali, le Parti contraenti possono prendere gli impegni corrispondenti e questi impegni saranno considerati assolti quando queste disposizioni saranno applicate alla grande maggioranza dei lavoratori interessati con questi contratti collettivi o con altri mezzi.

2 - Negli Stati Membri in cui queste disposizioni dipendono normalmente dalla legislazione, le Parti contraenti possono ugualmente prendere gli impegni corrispondenti e questi impegni saranno considerati assolti quando queste disposizioni saranno applicate per legge alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

ARTICOLO 34 - (*Applicazione territoriale*) 1 - La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte contraente. Ciascun Governo firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, o di approvazione precisare, con dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il territorio che è considerato territorio metropolitano a questo fine.

2 - Ciascuna Parte contraente può, al momento della ratifica o dell'approvazione della presente carta o in qualunque altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la Carta, in tutto o in parte, si applicherà a quello o a quelli dei territori non metropolitani designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali, o di cui essa assuma la responsabilità internazionale. Essa specificherà in questa dichiarazione gli articoli o i paragrafi della Parte II della carta che essa accetta come obbligatori per ciò che concerne ciascuno dei territori designati nella dichiarazione.

3 - La Carta si applicherà nel territorio o nei territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal trentesimo giorno dopo la data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di questa dichiarazione.

4 - Ciascuna Parte contraente potrà, in qualunque momento successivo, dichiarare con notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che, per ciò che riguarda uno o più territori nei quali la Carta viene applicata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta obbligatorio ciascun articolo o paragrafo numerato che essa non avesse ancora accettato per ciò che riguarda quello o quei territori. Questi impegni ulteriori saranno ritenuti parte integrante della

dichiarazione originale per ciò che concerne il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a partire dal trentesimo giorno dopo la data della notifica.

5 - Il Segretario Generale comunicherà agli altri Governi firmatari e al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ogni notifica che gli sarà stata trasmessa in virtù del presente articolo.

ARTICOLO 35 - (*Firma, ratifica, entrata in vigore*) 1 - La presente Carta è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o approvata. Gli strumenti di ratifica o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale.

2 - La presente Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito del quinto strumento di ratifica o approvazione.

3 - Per ciascun firmatario che la ratificherà ulteriormente, la Carta entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.

4 - Il Segretario Generale notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro l'entrata in vigore della Carta, i nomi delle Parti contraenti che l'avranno ratificata o approvata e il deposito di ogni strumento di ratifica o di approvazione pervenuto successivamente.

ARTICOLO 36 - 38 - (*Omissis*)

Allegato alla Carta sociale - (*Omissis*)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA
(Consiglio d'Europa)

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "La Carta") Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo utile, a livello nazionale ed internazionale, l'attuazione di condizioni atte ad assicurare l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e princìpi:

1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia di impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.

2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda.

3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'azienda.

4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

PARTE II

Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, come previsto alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso:

Articolo 1. (*Diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso*) - 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti si impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti:

- accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e reinserimento professionale; - orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale; - condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione;

- svolgimento della carriera, promozione compresa.

2. Non saranno considerate come discriminazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gestazione, il parto ed il periodo post-natale.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non costituisce impedimento all'adozione di misure specifiche tese a porre rimedio ad ineguaglianze di fatto. 4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, o di alcune sue disposizioni, le attività professionali

le quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.

Articolo 2. (*Diritto all'informazione e alla consultazione*) - 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con le legislazioni e le prassi nazionali di:

a) essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'azienda che li impiega, fermo restando che potrà non essere autorizzata la divulgazione di alcune informazioni che possono recare pregiudizio all'azienda, o che si potrà esigere che tali informazioni siano mantenute riservate;

b) essere consultati tempestivamente sulle decisioni previste suscettibili di avere un impatto considerevole sugli interessi dei lavoratori, ed in particolare su quelle decisioni con eventuali importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda.

2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 3. (*Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro*) - 1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire:

a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

b) alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito dell'azienda;

c) all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali dell'azienda;

d) al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie.

2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 4. (*Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale*) - Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a:

1. consentire alle persone anziane di rimanere, il più a lungo possibile, membri della società a tutti gli effetti, mediante:

a) risorse sufficienti a permettere loro di condurre un'esistenza decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica sociale e culturale;

b) la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le possibilità per queste ultime di avvalersene;

2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che ciò è possibile, mediante:

a) la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro necessità ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio;

b) cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni.

3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonché la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

PARTE III

Articolo 5. (*Impegni*) - 1. Ciascuna delle Parti s'impegna:

a) a considerare la parte I del presente Protocollo come una dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione sarà da esse perseguita con ogni mezzo utile, in conformità con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;

b) a considerarsi come vincolata da uno o più articoli della Parte II del presente Protocollo.

2. L'articolo o gli articoli scelti in conformità con le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte dello Stato

contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Ciascuna delle Parti potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro articolo figurante nella parte II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora accettato in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. Tali impegni successivi saranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

PARTE IV

Articolo 6. (*Controllo del rispetto degli obblighi assunti*) - Le Parti presenteranno rapporti relativi all'attuazione delle disposizioni della parte II del presente Protocollo da esse accettate nell'ambito dei rapporti stabiliti in virtù dell'articolo 21 della Carta.

PARTE V

Articolo 7. (*Attuazione degli impegni assunti*) - 1. Le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 4 della parte II del presente Protocollo possono essere attuate mediante:

a) la legislazione o la regolamentazione;

b) convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavori e organizzazioni di lavoratori;

c) una combinazione di questi due metodi; oppure

d) altri mezzi appropriati.

2. Gli impegni derivanti dagli articoli 2 e 3 della parte II del presente Protocollo saranno considerati come soddisfatti non appena tali disposizioni, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, saranno state applicate alla maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo 8. (*Relazioni tra la Carta ed il presente Protocollo*) - 1. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano le disposizioni della Carta. 2. Al presente Protocollo si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 22 a 32 e 36 della Carta.

Articolo 9. (*Applicazione territoriale*) - 1. Il presente Protocollo si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni Stato può, al

momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, precisare, a mezzo dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio considerato a tal fine come suo territorio metropolitano.

2. Ciascun Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo, o ad ogni altro momento successivo, dichiarare, a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il Protocollo si applicherà, in tutto o in parte, a quel territorio o a quei territori non metropolitani indicati in detta dichiarazione e di cui esso assicura le relazioni internazionali, o assume la responsabilità internazionale. Lo Stato specificherà in tale dichiarazione l'articolo o gli articoli della II parte del presente Protocollo che esso accetta come obbligatori per quanto riguarda ciascuno dei territori indicati nella dichiarazione.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore nei confronti del territorio o dei territori indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di detta dichiarazione.

4. Ciascuna Parte potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che, per quanto riguarda uno o più territori cui il presente Protocollo si applica in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta come obbligatorio ogni articolo che in precedenza essa non aveva accettato per quanto riguarda questo o quei territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originale per quanto riguarda il territorio in questione, e daranno luogo agli stessi effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di tale dichiarazione.

Articolo 10. (*Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore*) - 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non avrà simultaneamente o precedentemente ratificato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

11.-13. (*Omissis*)

ANNESSO AL PROTOCOLLO - Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le persone tutelate - (*Omissis*)

*****

ALLEGATO 23: CARTA SOCIALE EUROPEA "RIVEDUTA" (1999)

I governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa:

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerando che ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

considerando che, con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro livello di vita e promuovere il loro benessere;

ricordando che la Conferenza ministeriale dei diritti dell'uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali o culturali, e d'altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea;

determinati, secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;

riconoscendo l'utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di condizioni atte a garantire l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente.
5. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.
9. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a scegliere una professione in conformità con le sue attitudini personali ed i suoi interessi.
10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.

12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e medica.

14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

15. Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità.

16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un'adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

18. I cittadini di una delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività a fini di lucro a parità di condizioni con i cittadini di quest'ultima parte, con riserva di ogni limitazione fondate su seri motivi di natura economica o sociale.

19. I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

20. Tutti i lavoratori hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul sesso.

21. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa.

22. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa.

23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro.

26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.

27. Tutte le persone che hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano esercitare un'attività lavorativa hanno diritto di farlo senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.

28. I rappresentanti dei lavoratori nell'impresa hanno diritto ad una tutela contro gli atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.

29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.

30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall'emarginazione sociale.

31. Tutte le persone hanno diritto all'abitazione.

PARTE II

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.

ARTICOLO 1 – (*Diritto al lavoro)* - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s'impegnano:

1 - a riconoscere, tra i loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed il mantenimento del livello più elevato e più stabile possibile dell'impiego in vista della realizzazione del pieno impiego;

2 - a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;

3 - a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;

4 - ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.

ARTICOLO 2 – (*Diritto ad eque condizioni di lavoro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s'impegnano:

1 - a fissare una durata ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia consentito dall'aumento della produttività e dagli altri fattori in gioco;

2 - a prevedere giorni festivi retribuiti;

3 - a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;

4 - ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari;

5 - a garantire un riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione; 6

- a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni modo non oltre due mesi dopo l'inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali del contratto o del rapporto d'impiego;

7 - a fare in modo che i lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.

ARTICOLO 3 – (*Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed all'igiene sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1 - a definire, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la sicurezza e l'igiene professionale e di prevenire gli incidenti ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le cause di pericoli inerenti all'ambiente di lavoro;

2 - a promulgare regolamenti di sicurezza e d'igiene;

3 - a promulgare misure di controllo sull'applicazione di questi regolamenti;

4 - a promuovere l'istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i lavoratori.

ARTICOLO 4 – (*Diritto ad un'equa retribuzione*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto ad un'equa retribuzione, le Parti s'impegnano:

1 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;

2 - a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;

3 - a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;

4 - a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;

5 - ad autorizzare trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero

da convenzioni collettive o sentenze arbitrali. L'esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.

ARTICOLO 5 – (*Diritti sindacali*) - Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla.

La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

ARTICOLO 6 – (*Diritto di negoziazione collettiva*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

1 - a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;

2 - a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;

3 - a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro; e riconoscono

4 - il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.

ARTICOLO 7 - (*Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1 - a fissare a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori

leggeri che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o istruzione;

2 - a fissare a 18 anni l'età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni considerate come pericolose o insalubri;

3 - a vietare che i bambini ancora in età d'istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale istruzione; 4

- a limitare la durata dell'attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione professionale;

5 - a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un'equa retribuzione o ad un adeguata indennità;

6 - a prevedere che le ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante il normale orario di lavoro, con l'autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;

7 - a fissare in un minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;

8 - a vietare l'impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

9 - a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano sottoposti ad un regolare controllo medico;

10 - ad assicurare una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.

ARTICOLO 8 – (*Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s'impegnano:

1 - a garantire alle lavoratrici prima e dopo i1 parto, un periodo di riposo di una durata totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con fondi pubblici;

2 - a considerare illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del

suo congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di preavviso scada in detto periodo;

3 - a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;

4 - a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;

5 - a vietare l'impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia di lavoro.

ARTICOLO 9 – (*Diritto all'orientamento professionale*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'orientamento professionale, le Parti s'impegnano a procurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o all'avviamento professionale, in considerazione delle caratteristiche dell'interessato e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i minori in età scolastica, sia agli adulti.

ARTICOLO 10 – (*Diritto alla formazione professionale*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano: 1. ad assicurare o a favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l'accesso all'insegnamento tecnico superiore ed all'insegnamento universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini individuali;

2. ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;

3. ad adottare o a favorire, come opportuno:

a) provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;

b) provvedimenti speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato del lavoro;

4. ad adottare o a favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di reinserimento per i disoccupati di lunga data;

5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;

c) inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;

d) garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori.

ARTICOLO 11 – (*Diritto alla protezione della salute*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute, le Parti s'impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in particolare:

1 - ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute deficitaria;

2 - a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute;

3 - a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.

ARTICOLO 12 – (*Diritto alla sicurezza sociale*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s'impegnano: 1 - a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale; 2 - a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

3 - ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

4 - a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

a) la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

b) l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 13 – (*Diritto all'assistenza sociale e medica*) Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano: 1 - ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un'assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

2 - ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

3 - a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

4 - ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.

ARTICOLO 14 – (*Diritto ad usufruire di servizi sociali*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s'impegnano: 1 - ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all'ambiente sociale;

2 - ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

ARTICOLO 15 – (*Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità*) - Per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare: 1 - ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle perone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private;

2 - a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d'incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento;

3 - a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

ARTICOLO 16 – (*Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica*) - Per realizzare le condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti s'impegnano a promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali e d'incentivazione alla costruzione di abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.

ARTICOLO 17 – (*Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica*) - Per assicurare ai bambini ed agli adolescenti l'effettivo esercizio del diritto di crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti s'impegnano a prendere sia

direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e appropriate miranti: 1 - a) a garantire ai bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei genitori, le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine;

b) a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;

c) ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare;

2 - ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.

ARTICOLO 18 – (*Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano: 1 - ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;

2 - a semplificare le formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori di lavoro devono pagare;

3 - a rendere più flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che disciplinano l'ingaggio di lavoratori stranieri e riconoscono:

4 - il diritto di uscita dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti.

ARTICOLO 19 – (*Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza*) - Per assicurare il concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte, le Parti s'impegnano: 1 - a mantenere o ad accertarsi dell'esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni propaganda ingannevole sull'emigrazione e l'immigrazione;

2 - a prendere, nei limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare la partenza, il viaggio, e l'accoglienza di

questi lavoratori e delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché buone condizioni d'igiene;

3 - a promuovere la collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei casi dei paesi di emigrazione e d'immigrazione;

4 - a garantire ai lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio, a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro connazionali per le seguenti materie:

a) retribuzione e altre condizioni d'impiego e di lavoro;

b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;

c) abitazione.

5 - a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro percepiti a titolo del lavoratore;

6 - ad agevolare per quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante autorizzato a stabilirsi sul territorio;

7 - a garantire ai lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;

8 - a garantire ai lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o contravvengono all'ordine pubblico o al buoncostume; 9 - ad autorizzare, entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che questi ultimi desiderano trasferire;

10 - ad estendere la protezione e l'assistenza previste dal presente articolo ai lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure in oggetto siano applicabili a tale categoria;

11 - a favorire ed a facilitare l'insegnamento della lingua nazionale dello Stato di accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai lavoratori migranti ed ai loro familiari;

12 - a favorire ed a facilitare per quanto possibile, l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante ai suoi figli.

ARTICOLO 20 – (*Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti s'impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate misure per assicurare o promuoverne l'applicazione nei seguenti settori: a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale;

b) orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;

c) condizioni d'impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione;

d) progressione di carriera, ivi compresa la promozione.

ARTICOLO 21 – (*Diritto all'informazione ed alla consultazione*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale:

a) di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa che li ha assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio all'impresa o che potrà essere richiesto che tali informazioni siano considerate riservate;

b) di essere consultati in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro nell'impresa.

ARTICOLO 22 – (*Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'impresa, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:

a) alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

b) alla protezione della salute e della sicurezza in seno all'impresa;

c) all'organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell'impresa;

d) al controllo dell'osservanza della regolamentazione in queste materie.

ARTICOLO 23 – (*Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s'impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

- a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

a) risorse sufficienti ad assicurare un'esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

b) la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

- a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò è possibile, mediante:

a) la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell'abitazione;

b) le cure medico-sanitarie e i servizi eventualmente richiesti dal loro stato; a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

ARTICOLO 24 – (*Diritto ad una tutela in caso di licenziamento*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s'impegnano a riconoscere:

a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell'impresa, dello stabilimento o del servizio;

b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale.

ARTICOLO 25 – (*Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro, le Parti s'impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.

ARTICOLO 26 – (*Diritto alla dignità sul lavoro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti s'impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori:

1 - a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

2 - a promuovere la pubblicizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali comportamenti;

ARTICOLO 27 – (*Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'assistenza sociale e medica, le Parti s'impegnano a: 1 - prendere misure appropriate:

a) per consentire ai lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un'assenza dovuta a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore dell'orientamento e della formazione professionale;

b) per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d'impiego ed alla sicurezza sociale;

c) per sviluppare o promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi d'infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;

2 - prevedere per ogni genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per maternità, di usufruire di assenze facoltative per la cura di un figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;

3 - a garantire che le responsabilità familiari, non possano in quanto tali costituite un valido motivo di licenziamento.

ARTICOLO 28 – (*Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito nell'impresa ed agevolazioni da concedere loro*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti s'impegnano a garantire che, nell'impresa:

a) essi godano di un'effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto per via della loro qualifica o dalle loro attività di rappresentanti dei lavoratori nell'impresa;

b) essi usufruiscano di adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell'importanza e delle possibilità dell'impresa interessata.

ARTICOLO 29 – (*Diritto all'informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti s'impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di accompagnamento relativi in particolare all'aiuto alla riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.

ARTICOLO 30 – (*Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale*) - Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano:

a) prendere misure nell'ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà e delle loro famiglie;

b) a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.

ARTICOLO 31 – (*Diritto all'abitazione*) - Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate:

1 - a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente;

2 - a prevenire e ridurre lo *status* di"senza tetto"in vista di eliminarlo gradualmente;

3 - rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

PARTE III (*Omissis*)

ARTICOLO B – (*Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988*) 1. Nessuna Parte contraente della Carta sociale europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare. 2. L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

PARTE IV (*Omissis*)

PARTE V (*Omissis*)

PARTE VI (*Omissis*)

Annesso alla Carta sociale europea riveduta (*Omissis*)

*****

SEZIONE III: "CARTE DEI DIRITTI" DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

ALLEGATO 24: RISOLUZIONE RECANTE ADOZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1989)

PARTE II
Testi approvati dal Parlamento

1. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali
— doc. A 2-3/89

RISOLUZIONE
recante adozione della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione presentata dagli on. Luster e Pfennig a complemento del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (doc. 2-363/84),

— visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

— visto il suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984, e in particolare i suoi articoli 4, paragrafo 3, e 7 (1),

— vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2),

— vista la dichiarazione comune sulla tutela dei diritti fondamentali (3),

— visto il preambolo dell'Atto unico,

— visti i principi generali comuni del diritto degli Stati membri,

— vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità,

— vista la dichiarazione universale dei diritti de! l'uomo,

— visti i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

— vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i relativi protocolli,

— vista la Carta sociale europea e il suo protocollo,

— vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-3/89),

A. considerando che, come ricorda il preambolo dell'Atto Unico, è necessario promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali,

B. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce il presupposto indispensabile della legittimità comunitaria,

C. considerando che spetta al Parlamento europeo contribuire a sviluppare un modello di società fondato sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e sulla tolleranza,

(1) GU n. C 77 del 19.3. 1984. pag. 33.

(2) GU n. C 304 del 22. 2. 1982. pag. 253.

(3) GU n. C 103 del 27.4. 1977, pag. I.

D. considerando che l'identità comunitaria rende necessaria l'espressione dei valori comuni ai cittadini europei,

E. considerando che una cittadinanza europea può esistere solo se ogni cittadino gode di una pari protezione dei propri diritti e delle proprie libertà nell'ambito di applicazione del diritto comunitario(’),

F. considerando la sua ferma volontà di proseguire la sua azione in vista della realizzazione dell'Unione europea,

O. considerando la sua ferma volontà di istituire uno strumento comunitario di base, giuridicamente vincolante e inteso a garantire i diritti fondamentali,

H. riaffermando al contempo, e fintantoché detto strumento non sarà stato ratificato, i principi giuridici già accettati dalla Comunità,

I. considerando che il completamento del mercato unico previsto per il 1993 rende più urgente l'adozione di una dichiarazione di diritti e delle libertà garantiti nell'ambito del diritto comunitario e da tale diritto stesso,

L. considerando che spetta al Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini europei elaborare una simile dichiarazione,

1. adotta la dichiarazione seguente e invita le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad aderirvi formalmente:

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la dichiarazione a essa attinente alle altre Istituzioni della Comunità e ai governi degli Stati membri.

([1]) Vedi articolo 3 del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

PREAMBOLO

A NOME DE' POPOLI EUROPEI,

considerando che, allo scopo di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, avuto riguardo alla creazione di uno spazio interno senza frontiere e tenuto conto della particolare responsabilità del Parlamento europeo per quanto concerne il benessere degli uomini e delle donne, è indispensabile che l'Europa ribadisca l'esistenza di una comunità di diritto fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, dato che misure incompatibili con i diritti fondamentali non possono essere ammesse, e ricordando che tali diritti derivano dai trattati che istituiscono le Comunità europee, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli strumenti internazionali vigenti, e sono sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il Parlamento europeo adotta la seguente dichiarazione quale espressione di questi diritti, invita tutti i cittadini a sostenerla attivamente e la presenta al Parlamento che sarà eletto nel giugno 1989.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Dignità)

La dignità umana è inviolabile.

Articolo 2
(Diritto alla vita)

Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 3
(Uguaglianza di fronte alla legge)

I. Nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.

2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle

opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.

3. È vietata ogni discriminazione fra i cittadini europei basata sulla nazionalità.

4. La parità fra uomini e donne, di fronte alla legge, segnatamente nei settori del lavoro,

dell'istruzione, della famiglia, della tutela sociale e della formazione, deve essere assicurata.

Articolo 4
(Libertà di pensiero)

Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 5
(Libertà di opinione e di informazione)

I. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.

2. L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

Articolo 6
(Vita privata)

I. Chiunque ha diritto al rispetto e alla protezione della propria identità.

2. È garantito il rispetto della vita privata e della vita familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private.

Articolo 7
(Tutela della famiglia)

La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.

Articolo 8
(Libertà di circolazione)

I. I cittadini della Comunità hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio comunitario, e di eleggervi domicilio. Essi possono esercitarvi qualsiasi attività.

2. I cittadini della Comunità sono liberi di lasciare il territorio comunitario e di ritornarvi.

3. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono

conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 9
(Diritto di proprietà)

Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, giudicata necessaria, e nei casi e alle condizioni previsti da una legge e previo equo risarcimento.

Articolo 10
(Libertà di riunione)

Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.

Articolo 11
(Libertà di associazione)

I. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d'iscriversi ad essi.

2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un'associazione, purché quest'ultima non sia illegale.

Articolo 12
(Libertà professionale)

I. Chiunque ha il diritto di scegliere liberamente professione e luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione.

2. Chiunque ha diritto a una formazione professionale adeguata e corrispondente alle proprie capacità che qualifichi al lavoro.

3. Nessuno può essere privato di un lavoro per motivi arbitrari e nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro.

Articolo 13
(Condizioni di lavoro)

I. Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro eque.

2. Saranno adottate le misure necessarie per garantire l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché una retribuzione che consenta di condurre una vita dignitosa.

Articolo l4
(Diritti sociali collettivi)

I. È garantito il diritto di negoziato fra le parti sociali.

2. lI diritto ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero. è garantito, con riserva degli obblighi suscettibili di derivare dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

3, 1 lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente in merito alla situazione economica e finanziaria della loro impresa e di essere consultati in merito alle decisioni suscettibili di incidere sui loro interessi.

Articolo 15
(Tutela sociale)

1. Chiunque ha il diritto di beneficiare di tutte le misure suscettibili di consentirgli di godere del migliore stato di salute possibile.

2. 1 lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro aventi diritto hanno diritto alla previdenza sociale o a un sistema equivalente.

3. Chiunque sia privo di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria.

4. Chiunque, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sia incapace di trovare un alloggio adeguato, ha il diritto di essere assistito a tale riguardo dalle autorità pubbliche responsabili in materia.

Articolo 16
(Diritto all'istruzione)

Chiunque ha diritto a un'istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità.

L'insegnamento è libero.

È assicurato il diritto dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 17
(Principio di democrazia)

I. Ogni potere pubblico promana dal popolo e deve essere esercitato conformemente ai principi dello Stato di diritto.

2. Ogni potere pubblico deve essere direttamente eletto o essere responsabile di fronte ad un parlamento direttamente eletto.

3. I cittadini europei hanno il diritto di partecipare all'elezione dei deputati del Parlamento europeo a suffragio universale libero, diretto e segreto.

4. Tutti i cittadini europei godono dell'elettorato attivo e passivo.

5. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono

conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 18
(Diritto di accesso alle informazioni)

A chiunque è garantito il diritto di accesso e di rettifica per i documenti amministrativi e i dati che lo riguardano.

Articolo 19
(Accesso alla giustizia)

I. Qualunque persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a presentare ricorso a un giudice stabilito delle legge.

2. Chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro termini ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge.

3. L'accesso alla giustizia è effettivo e prevede l'attribuzione di un'assistenza legale a chi non dispone di risorse sufficienti per avviare azioni giudiziarie.

Articolo 20
(Ne bis in idem)

Nessuno può essere perseguito o condannato per fatti per i quali é già stato assolto o condannato.

Articolo 21
(Irretroattività)

Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni od omissioni non censurabili secondo il diritto vigente nel momento in cui sono state commesse.

Articolo 22
(Pena capitale)

La pena capitale è abolita.

Articolo 23
(Diritto di petizione)

Chiunque ha il diritto di presentare richieste o reclami scritti al Parlamento europeo. Le modalità di esercizio ditale diritto sono determinate dal Parlamento europeo.

Articolo 24
(Ambiente e protezione dei consumatori)

I. Fanno parte integrante di ogni politica comunitaria:

— la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente,

— la protezione dei consumatori e degli utenti dai rischi per la salute e la sicurezza e dalle transazioni commerciali sleali.

2. Le istituzioni comunitarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la realizzazione ditali obiettivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
(Ambito di applicazione)

I. La presente dichiarazione tutela chiunque rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.

2. Quando taluni diritti sono riservati ai cittadini della Comunità si può decidere di estenderne il godimento, integralmente o parzialmente, a terze persone.

3. Ai sensi della presente dichiarazione è cittadino della Comunità chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri,

Articolo 26
(Limiti)

I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

Articolo 27
(Livello di proiezione)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.

Articolo 28
(Abuso di diritti)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come implicante un qualsiasi diritto di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla limitazione o alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

INDICE

PREAMBOLO
DISPOSIZIONI GENERALI:
Articolo I: Dignità
Articolo 2: Diritto alla vita
Articolo 3: Uguaglianza di fronte alla legge

Articolo 4: Libertà di pensiero
Articolo 5: Libertà di opinione e di informazione
Articolo 6: Vita privata
Articolo 7: Tutela della famiglia
Articolo 8: Libertà di circolazione
Articolo 9: Diritto di proprietà
Articolo 10: Libertà di riunione
Articolo 11: Libertà di associazione
Articolo 12: Libertà professionale
Articolo 13: Condizioni di lavoro
Articolo 14: Diritti sociali collettivi
Articolo IS: Tutela sociale
Articolo 16: Diritto all'istruzione
Articolo 17: Principio di democrazia
Articolo 18: Diritto d'accesso alle informazioni.
Articolo l9: Accesso alla giustizia
Articolo 20: Ne bis in idem
Articolo 21: Irretroattività
Articolo 22: Pena capitale
Articolo 23: Diritto di petizione
Articolo 24: Ambiente e protezione dei consumatori

DISPOSIZIONI FINALI:
Articolo 25: Ambito d'applicazione
Articolo 26: Limiti
Articolo 27: Livello di protezione
Articolo 28: Abuso di diritto

*****

ALLEGATO 25: CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI (1989)

(Commissione delle Comunità Europee)

La presente Carta è frutto di un impegno che ho assunto nel maggio 1988 a Stoccolma, dinanzi al congresso della Confederazione europea

dei sindacati. Quasi diciotto mesi dopo, 1'8 e il 9 dicembre 1989, i capi di stato o di governo di undici paesi della Comunità europea, riuniti a Strasburgo in sede di Consiglio europeo, hanno adottato la « Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori».
Ispirato a vari testi-quadro, come la Carta sociale del Consiglio d'Europa e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, questo documento costituisce uno dei pilastri della dimensione sociale dell'edificio europeo, secondo lo spirito del trattato di Roma completato dall'Atto unico europeo.
Redatta in forma di dichiarazione solenne, la Carta sancisce i principi fondamentali su cui poggia il nostro modello europeo di diritto del lavoro e, più in generale, del ruolo del lavoro nella nostra società. Essa stabilisce una piattaforma di diritti sociali, che saranno garantiti ed attuati, a seconda dei casi, a livello di Stati membri o della Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze. Tuttavia, perché essa possa incidere a fondo sulla realtà sociale, occorre il coinvolgimento attivo delle parti sociali.
Atto d'identità europea, di fedeltà alle nostre origini, la Carta rappresenta un messaggio per quanti, nella Comunità e al di fuori di essa, cercano nel progresso dell'Europa un motivo di speranza.

Jacques DELORS

Già nel 1972, i capi di stato o di governo della Comunità europea, riuniti a Parigi, convennero di affermare la dimensione sociale della costruzione europea. Due anni dopo, vide la luce il programma d'azione sociale, presentato dalla Commissione e adottato dal Consiglio. Ciò non significa che, dalla sua fondazione, la Comunità europea sia rimasta inattiva in campo sociale: i primi regolamenti relativi alla libera circolazione dei lavoratori risalgono infatti al 1968 e, ancora prima, nel 1963, il Consiglio aveva stabilito i capisaldi della formazione professionale. Nondimeno, alla vigilia del primo ampliamento, si è avvertita l'esigenza di mettere in chiaro che l'Europa non è soltanto il mercato comune e non si riduce alla semplice abolizione delle barriere doganali.

Da allora sono passati ben quindici anni, durante i quali sono stati fatti grandi passi avanti. L'Atto unico ha avvalorato la dimensione sociale, sottolineando in particolare la necessità di rafforzare la

coesione economica e sociale della Comunità, cosa che ha trovato conferma nella riforma dei fondi strutturali avviata nel 1988.

E non è tutto! La realizzazione del mercato interno, che si profila all'orizzonte del 1992, getta nuova luce su questa dimensione sociale. Non si tratta più soltanto di garantire la libera circolazione delle persone, come corollario a quella dei beni, dei servizi e dei capitali; è giunto il momento di migliorare il benessere di tutti i cittadini della Comunità e in primo luogo dei lavoratori. L'edificazione di un'Europa dinamica e salda presuppone, tuttavia, il riconoscimento di una « piattaforma » di diritti sociali. Era indispensabile che un siffatto segnale politico venisse lanciato dall'alto. Occorre agire con vigore, come da tempo rivendicavano insistentemente sia il Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale.

La « Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori », adottata a Strasburgo alcune settimane fa da undici capi di stato o di governo europei, ha quindi ormai una lunga storia alle spalle. Essa è il frutto di un complesso iter che, prendendo le mosse dal progetto preliminare — diventato progetto in seguito alla consultazione delle parti sociali — presentato dalla Commissione nel settembre 1989, ha visto intervenire successivamente il Consiglio « Affari sociali » e il Consiglio europeo, per concludersi con l'esito che tutti conosciamo. La Carta, in quanto tale, rappresenta un primo passo, che peraltro andava fatto.

Vasso PAPANDREOU

I Capi di Stato o di Governo degli Stati membri della Comunità Europea riuniti a Strasburgo, il 9 dicembre 1989,

considerando che gli Stati membri convengono, ai sensi dell'articolo 117 del trattato CEE, sulla necessità di promuovere un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori che consenta la parificazione degli stessi nel progresso;

considerando che il Consiglio europeo di Madrid ha affermato, seguendo la linea delle conclusioni dei Consigli europei di Hannover e di Rodi, che nel quadro della costruzione del mercato unico europeo occorre conferire agli aspetti sociali, la stessa importanza che agli aspetti economici, e che è pertanto opportuno svilupparli in modo equilibrato;

considerando le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 marzo

1989, del 14 settembre 1989 e del 22 novembre 1989, nonché il parere del Comitato economico e sociale del 22 febbraio 1989;

considerando che la realizzazione del mercato interno costituisce il mezzo più efficace per creare posti di lavoro e per assicurare il massimo benessere nella Comunità; che lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro devono costituire l'obiettivo prioritario nella realizzazione del mercato interno; che spetta alla Comunità raccogliere le sfide del futuro sul piano della competitività economica, tenendo conto in particolare degli squilibri regionali;

considerando che il consenso sociale concorre al rafforzamento della competitività delle imprese e dell'economia nel suo insieme, nonché alla creazione di posti di lavoro; che, sotto questo profilo, esso rappresenta una condizione imprescindibile pér uno sviluppo economico duraturo;

considerando che la realizzazione del mercato interno deve favorire il ravvicinamento nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro, nonché la coesione economica e sociale della Comunità europea ed evitare, nel contempo, le distorsioni della concorrenza;

considerando che la realizzazione del mercato interno deve comportare, per i lavoratori della Comunità europea, miglioramenti in campo sociale, in particolare sotto il profilo della libera circolazione, delle condizioni di vita e di lavoro, della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavorò, della protezione sociale, dell'istruzione e della formazione;

considerando che, per assicurare la parità di trattamento, è necessario combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze e che, in uno spirito di solidarietà, si deve combattere l'emarginazione sociale;

considerando che spetta agli Stati membri garantire che i lavoratori dei paesi terzi e i loro familiari che soggiornano legalmente in uno Stato membro della Comunità europea possano beneficiare, per le loro condizioni di vita e di lavoro, di un trattamento comparabile a quello concesso ai lavoratori dello Stato membro interessato;

considerando che è opportuno ispirarsi alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e alla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa; considerando che il trattato, modificato dall'Atto unico europeo, contiene disposizioni che stabiliscono le competenze della Comunità relative, in particolare, alla libera circolazione dei lavoratori (artt. 7, 48-51), alla libertà di stabilimento (artt. 52-58), al

campo sociale, nelle condizioni previste dagli artt. 117-122 — in particolare per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro (art. 118 A), lo sviluppo del dialogo tra parti sociali a livello europeo (art. 118 B), la parità delle retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici per lo stesso lavoro (art. 119) — ai principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale (art. 128), alla coesione economica e sociale (artt. 130 A-130 E) e, più in generale, al ravvicinamento delle legislazioni (artt. 100, 100 A e 235); che l'attuazione della Carta non può comportare un'estensione delle competenze della Comunità definite dai trattati;

considerando che la presente Carta è volta, da un lato, a sancire i progressi già realizzati nel settore sociale, attraverso l'azione degli Stati membri, delle parti sociali e della Comunità;

considerando che essa è intesa, dall'altro, ad affermare solennemente che nell'attuazione dell'Atto unico deve tenersi pienamente conto della dimensione sociale della Comunità e che in tale contesto è necessario garantire, ai livelli appropriati, lo sviluppo dei diritti sociali dei lavoratori della Comunità europea, in particolare dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi;

considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, devono essere stabiliti chiaramente i rispettivi ruoli delle norme comunitarie, delle legislazioni nazionali e delle relazioni contrattuali;

considerando che, in virtù del principio della sussidiarietà, la responsabilità delle iniziative da prendere per l'attuazione di tali diritti sociali incombe agli Stati membri e alle entità che li costituiscono e, nell'ambito delle sue competenze, alla Comunità europea;

che tale attuazione può assumere la forma dileggi, contratti collettivi o prassi esistenti ai vari appropriati livelli e richiede in numerosi settori la partecipazione attiva delle parti sociali;

considerando che la proclamazione solenne dei diritti sociali fondamentali al livello della Comunità europea non può giustificare, in sede di attuazione, un regresso rispetto alla situazione attualmente esistente in ciascuno Stato membro,

hanno adottato la seguente dichiarazione, costituente la «CARTA COMUNITARIA DEI DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI DEI LAVORATORI»:

TITOLO I

Diritti sociali fondamentali dei lavoratori

Libera circolazione

1. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, ogni lavoratore comunitario ha il diritto di circolare liberamente sull'intero territorio della Comunità europea.

2. Il diritto alla libera circolazione consente a qualsiasi lavoratore di esercitare qualsiasi professione o mestiere all'interno della Comunità, secondo i principi della parità di trattamento, per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, le condizioni di lavoro e la protezione sociale del paese ospitante.

3. Il diritto alla libera circolazione implica altresì:

— l'armonizzazione delle condizioni di soggiorno in tutti gli Stati membri, con particolare riguardo al ricongiungimento delle famiglie;

— la rimozione degli ostacoli derivanti dal mancato riconoscimento di diplomi o di qualifiche professionali equivalenti;

— il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori frontalieri.

Occupazione e **retribuzione**

4. Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta e di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.

5. Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo.

A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

— sia assicurata ai lavoratori una retribuzione equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

— i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un'equa retribuzione di riferimento;

— le retribuzioni non possano formare oggetto di trattenuta, pignoramento o cessione se non conformemente alle disposizioni

nazionali; queste ultime dovrebbero prevedere le misure atte a garantire al lavoratore i mezzi necessari per il proprio sostentamento e per quello della sua famiglia.

6. Ogni persona deve poter beneficiare gratuitamente dei servizi pubblici di collocamento.

Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda la durata e l'organizzazione dell'orario di lavoro e le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale.

Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

8. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite i cui periodi devono essere via via ravvicinati, in modo da ottenere un progresso, conformemente alle prassi nazionali.

9. Le condizioni di lavoro di ogni lavoratore dipendente della Comunità europea devono essere determinate nella legislazione, in un contratto collettivo o in un contratto di lavoro in base alle modalità proprie di ciascun paese.

Protezione sociale

Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

10. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell'impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.

Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono

prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

11. I datori di lavoro e i lavoratori della Comunità europea hanno il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire le organizzazioni professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali.

Ogni datore di lavoro ed ogni lavoratore ha la facoltà di aderire o di non aderire a queste organizzazioni senza che ne possa derivare a suo carico un danno personale o professionale.

12. I datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro da un lato e le organizzazioni dei lavoratori dall'altro hanno il diritto, alle condizioni previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, di negoziare e concludere contratti collettivi.

Il dialogo che deve instaurarsi tra le parti sociali a livello europeo può giungere, se esse lo ritengono auspicabile, a rapporti contrattuali, soprattutto su scala interprofessionale e settoriale.

13. Il diritto di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive comprende il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi risultanti dalle regolamentazioni nazionali e dai contratti collettivi.

Onde favorire la composizione delle vertenze di lavoro, occorre incoraggiare, conformemente alle prassi nazionali, l'istituzione e l'impiego, ai livelli appropriati, di procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato.

14. L'ordinamento giuridico interno degli Stati membri determina a che condizioni e in quale misura i diritti previsti agli articoli 11, 12 e 13 siano applicabili all'esercito, alla polizia ed al pubblico impiego.

Formazione professionale

15. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità.

Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle

loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze, tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica.

Parità di trattamento tra uomini e donne

16. La parità di trattamento tra uomini e donne deve essere garantita. L'uguaglianza delle possibilità tra uomini e donne deve essere sviluppata.

A tal fine, occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l'attuazione dell'uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, d'istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere. È altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari.

Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

17. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri.

Ciò vale in particolare nelle imprese o nei gruppi che hanno stabilimenti o imprese situati in più Stati membri della Comunità europea.

18. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare nei casi seguenti:

- al momento dell'introduzione nelle imprese di mutamenti tecnologici aventi incidenze notevoli per i lavoratori in ordine alle condizioni di lavoro e all'organizzazione del lavoro;
- in occasione di ristrutturazioni o fusioni di imprese che incidono sull'occupazione dei lavoratori;
- in occasione di procedure di licenziamenti collettivi;
- quando determinate politiche occupazionali seguite dall'impresa hanno ripercussioni sui lavoratori della stessa, in particolare su quelli transfrontalieri.

Protezione sanitaria e sicurezza nell'ambiente di lavoro

19. Ogni lavoratore deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di protezione sanitaria e di sicurezza soddisfacenti. Devono essere adottati provvedimenti adeguati al fine di progredire nell'armonizzazione delle condizioni esistenti in tale campo.

Queste misure terranno conto soprattutto della necessità di una formazione, di un'informazione, di una consultazione e di una partecipazione equilibrata dei lavoratori per quanto riguarda i rischi che corrono e le misure adottate per eliminare o ridurre questi rischi.

Le disposizioni relative all'attuazione del mercato interno devono contribuire a detta protezione.

Protezione dell'infanzia e degli adolescenti

20. Fatte salve le norme più favorevoli ai giovani, in particolare quelle che assicurano il loro inserimento professionale tramite la formazione, ed eccettuate deroghe limitate ad alcuni lavori leggeri, l'età minima per l'ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né comunque ai 5 anni.

21. Ogni giovane che esercita un'attività professionale deve percepire una retribuzione equa, conformemente alle prassi nazionali.

22. Devono essere adottati i provvedimenti necessari per modificare le norme del diritto del lavoro relative ai giovani lavoratori, affinché rispondano alle esigenze dello sviluppo personale, della formazione professionale e dell'accesso al lavoro.

In particolare la durata del lavoro dei lavoratori di età inferiore a diciotto anni deve essere limitata — senza che tale limitazione possa essere aggirata con il ricorso al lavoro straordinario — ed il lavoro notturno vietato, escluse talune attività lavorative determinate dalle legislazioni o dalle normative nazionali.

23. I giovani devono poter beneficiare, alla fine della scuola dell'obbligo, di una formazione professionale iniziale di durata sufficiente perché essi possano adeguarsi alle esigenze della loro futura vita professionale; per i giovani lavoratori siffatta formazione dovrebbe

aver luogo durante l'orario di lavoro.

Terza età

Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

24. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso.

25. Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione, e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve poter beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità.

Persone handicappate

26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale.

Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati.

TITOLO II
Attuazione della Carta

27. Gli Stati membri sono responsabili più particolarmente, nel quadro di una strategia di coesione economica e sociale, della garanzia dei diritti sociali fondamentali della presente Carta e dell'attuazione di provvedimenti di carattere sociale indispensabili al buon funzionamento del mercato interno, conformemente alle prassi nazionali, segnatamente sancite dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi.

28. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare il più rapidamente possibile le iniziative che rientrano nell'ambito delle sue competenze previste nei trattati, ai fini dell'adozione di strumenti giuridici per la graduale, effettiva applicazione, in parallelo con la realizzazione del mercato interno, di quei diritti che rientrano nella

sfera di competenza comunitaria.

29. La Commissione redigerà ogni anno, nel corso dell'ultimo trimestre, una relazione sull'applicazione della Carta da parte degli Stati membri e della Comunità europea.

30. La relazione della Commissione sarà trasmessa al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

*****

Sezione IV: Carte dei diritti dei singoli Stati membri (prima del 1° maggio 2004)

Allegato 26: Dalla Costituzione austriaca (1920)

Art. 1– L'Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto emana dal popolo.

Art. 6 – 1) Per la Repubblica austriaca esiste una cittadinanza unitaria.

2) I cittadini che hanno la residenza principale in un Land, sono cittadini di questo Land; le leggi del Land possono però prevedere che anche i cittadini che hanno un domicilio in un Land, ma non la residenza principale, siano cittadini di quel Land.

3) Residenza principale di una persona si considera il luogo dove la persona medesima si è stabilita con intenzione dimostrabile o dovuta alle circostanze di creare colà il centro delle proprie relazioni di vita; qualora, considerando la globalità dei rapporti di vita professionali economici e sociali, questa premessa di fatto si verifichi per più domicili, allora si definisce residenza principale quella in cui la persona ha la preminenza dei rapporti di vicinato.

Art. 7 – 1) Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa.

2) Ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti all'esercito federale, è assicurato l'esercizio, senza restrizioni, dei loro diritti politici.

3) Per definire le cariche si utilizza la forma data dal sesso di colui o colei che le detiene. Ugualmente accade per i titoli.

Art. 8 – La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche.

Art. 23 – 1) La Federazione, i Länder, i Distretti, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono per i danni che siano causati

da persone che agiscano in qualità di loro organi in esecuzione di leggi, con un comportamento antigiuridico, anche se colposo.

2) Persone che agiscano come organi di uno dei soggetti indicati nel 1° comma, in quanto abbiano agito con dolo e colpa grave, sono tenute a risarcire tali organi di quanto questi ultimi abbiano dato al danneggiato a titolo di indennizzo.

3) Persone, che agiscano come organi di uno dei soggetti indicati nel 1° comma, sono responsabili dei danni che essi abbiano direttamente cagionato ai soggetti stessi nell'esecuzione delle leggi, con un comportamento antigiuridico.

4) Le disposizioni relative ai commi 1) e 3) sono adottate con legge federale.

5) Una legge federale può inoltre determinare in che misura, nel settore delle poste e telecomunicazioni, abbiano vigore disposizioni divergenti dai principi stabiliti nei commi da 1) a 3).

Art. 26 – 1) Il Consiglio nazionale viene eletto dal popolo con voto uguale, diretto, segreto e personale di uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni di età prima del 1° gennaio dell'anno delle elezioni, secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Con legge federale vengono disciplinate le norme sul procedimento elettorale.

2) Il territorio federale viene ripartito in circoscrizioni elettorali definite, i cui confini non possono intersecare i confini dei Länder. Tali circoscrizioni elettorali vengono suddivise in circoscrizioni regionali definite. Il numero dei deputati va ripartito fra gli aventi diritto al voto di una circoscrizione (corpo elettorale) in rapporto al numero dei cittadini che, in base al risultato dell'ultimo censimento, avevano la residenza nella rispettiva circoscrizione, sommato al numero dei cittadini che alla data del censimento non avevano la residenza nel territorio della Federazione, ma che erano però inseriti negli elenchi degli elettori di un Comune della rispettiva circoscrizione; allo stesso modo viene ripartito nelle circoscrizioni regionali il numero dei deputati attribuito a una circoscrizione elettorale. Il regolamento elettorale del Consiglio nazionale deve prevedere un'istruttoria conclusiva su tutto il territorio della Federazione con la quale si operi una compensazione tra i mandati attribuiti ai partiti in lista nelle circoscrizioni e anche una ripartizione dei mandati non ancora attribuiti secondo il principio del sistema proporzionale. Non è consentita una suddivisione degli elettori in altri corpi elettorali.

3) Le elezioni devono aver luogo di domenica o in un'altra festività civile. Se si presentano circostanze che impediscano di avviare, proseguire o terminare la tornata elettorale, la Commissione elettorale può prorogare o spostare le elezioni al giorno seguente.

4) Sono eleggibili tutti gli uomini e le donne che alla data delle elezioni abbiano la cittadinanza austriaca e abbiano compiuto il 19° anno di età prima del 1° gennaio dell'anno delle elezioni.

5) L'esclusione dell'elettorato attivo e passivo può aver luogo solo come conseguenza di una condanna giudiziaria.

6) Per lo svolgimento e la direzione delle elezioni al Consiglio nazionale, dell'elezione del Presidente federale e dei referendum, nonché per la partecipazione al controllo sulle iniziative popolari, saranno costituite Commissioni elettorali, a cui dovranno appartenere, con diritto di voto, rappresentanti dei partiti concorrenti nonché, nelle Commissioni centrali, membri che facciano o abbiano fatto parte della magistratura. Il numero di questi membri, che deve essere indicato nella legge elettorale, sarà ripartito — prescindendo dai membri provenienti dalla magistratura — fra i partiti concorrenti all'elezione in relazione alla loro forza, determinata secondo le ultime elezioni del Consiglio nazionale. L'espressione del voto all'estero nelle elezioni per il Consiglio nazionale, per il Presidente federale e per le iniziative popolari, non deve avvenire in presenza di una Commissione elettorale. Le disposizioni di dettaglio riguardo al voto espresso all'estero possono venire deliberate dal Consiglio nazionale solo alla presenza di almeno la metà dei membri e con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

7) Le liste elettorali vengono tenute dai Comuni, nel quadro della sfera di attività loro delegata.

Art. 83 – 1) La legge federale determina costituzione e competenza dei tribunali.

2) Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

3) (*Abrogato*).

Art. 85 – La pena di morte è soppressa.

Art. 90 – 1) Il procedimento civile e penale davanti al tribunale è orale e pubblico. La legge determina le eccezioni.

2) Nel processo penale vige il procedimento accusatorio.

Legge fondamentale dello Stato del 21 dicembre 1867, RGBL n. 142, sui diritti generali dei cittadini dei regni e dei länder rappresentati nel Consiglio imperiale

Art. 1 – (Non recepito perché in contrasto con l'art. 6 Cost.)

Art. 2 *Uguaglianza dei cittadini* – Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

Art. 3 *Pubbliche funzioni* – 1) Tutti i cittadini possono ugualmente accedere alle pubbliche funzioni.
2) L'ammissione alle pubbliche funzioni da parte degli stranieri è subordinata all'acquisto della cittadinanza austriaca.

Art. 4 *Circolazione* – 1) Non vi è alcuna restrizione alla libertà di circolazione delle persone e dei loro beni all'interno dei confini dello Stato.

Art. 5 *Proprietà* – La proprietà è inviolabile. L'espropriazione può aver luogo soltanto nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 6 *Residenza. Proprietà immobiliare. Lavoro* – 1) Tutti i cittadini possono prendere residenza e domicilio all'interno dei confini dello Stato, acquistare ogni tipo di proprietà immobiliare e liberamente disporne, così come praticare qualunque tipo di attività remunerata nei limiti previsti dalla legge.
2) Le limitazioni al diritto di acquistare e disporre della proprietà immobiliare per ragioni di pubblico interesse sono ammissibili soltanto in base alla legge.

Art. 7 *Divieto di vincoli di sudditanza e di servitù della gleba.* – Qualunque vincolo di sudditanza e di servitù della gleba è abolito in perpetuo. Qualunque obbligazione di fare che implichi una proprietà immobiliare in pagamento è commutabile e per il futuro nessuna proprietà immobiliare può essere gravata di un obbligo di fare che non possa essere commutabile.

Art. 8 *Libertà personale* – (*Abrogato dall'art. 8 Legge costituzionale 684/1988*)

Art. 9 *Domicilio*
1) Il domicilio è inviolabile.
2) La vigente legge 27 ottobre 1862 sulla protezione del diritto del domicilio è qui dichiarata parte della presente legge fondamentale.

Art. 10 *Segretezza della corrispondenza* – La segretezza della corrispondenza non può essere violata e il sequestro della corrispondenza può aver luogo, salvo che in caso di detenzione legale o di perquisizione domiciliare, soltanto in tempo di guerra o per ordine del giudice in conformità alle leggi vigenti.

Art. 11a *Segretezza delle telecomunicazioni*– La segretezza delle telecomunicazioni non può essere violata. Eccezioni al presente articolo sono ammissibili soltanto per ordine del giudice, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 11b *Petizione* – 1) Chiunque ha il diritto di presentare una petizione.
2) Le petizioni possono essere presentate in nome collettivo soltanto da persone giuridiche legalmente riconosciute o da associazioni.

Art. 12 *Riunione in assemblea. Associazione*– I cittadini austriaci hanno diritto di riunirsi in assemblea e di costituire associazioni. L'esercizio di questo diritto è regolato da leggi speciali.

Art. 13 *Libertà di espressione. Censura* – 1) Ciascuno ha diritto, nei limiti stabiliti dalla legge, di manifestare liberamente la sua espressione attraverso la parola, lo scritto, la stampa o con rappresentazioni grafiche.
2) La stampa non può essere soggetta a censura né a limitazioni stabilite in base a un sistema di concessioni. I divieti amministrativi alla distribuzione della posta non si applicano alle pubblicazioni che avvengono nel territorio nazionale.

Art. 14 *Libertà di credo*– 1) A chiunque è garantita la completa libertà di coscienza e di credo.
2)Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dal credo religioso. Nessun dovere che incombe sui cittadini può essere pregiudicato per motivi di credo religioso.

3) Nessuno può essere obbligato a osservare un rito o a partecipare a una cerimonia religiosa, a meno che non sia soggetto a un potere altrui conforme alla legge.

Art. 15 *Diritti delle Chiese* – Ciascuna Chiesa e ciascuna confessione che sia stata riconosciuta dalla legge ha il diritto di compiere pratiche religiose pubbliche, definire e amministrare i propri affari interni in modo autonomo e possedere e godere delle sue istituzioni, donazioni e fondi destinati al culto, all'insegnamento e all'assistenza ma è, al pari di ogni altra formazione sociale, soggetta alle leggi generali del paese.

Art. 16 *Esercizio della religione* – I fedeli di religioni non riconosciute della legge possono esercitare la religione non pubblicamente, in quanto ciò non sia contrario alla legge o al buon costume.

Art. 17 *Scienza. Insegnamento* – 1) La conoscenza e il suo insegnamento sono libere.
2) Ciascun cittadino il quale abbia fornito prova, in modo legalmente accettato, delle sue competenze, ha diritto di fondare istituzioni per l'istruzione e l'educazione.
3) L'istruzione domestica non è soggetta a nessuna restrizione di questo tipo.
4) La Chiesa, o le confessioni religiose, si fanno carico dell'istruzione religiosa nelle scuole.
5) Il diritto alla suprema direzione e all'alta sorveglianza su tutto il sistema scolastico e di istruzione spetta allo Stato.

Art. 17a *Arte* – La creatività artistica così come la diffusione dell'arte e il suo insegnamento sono liberi.

Art. 18 *Professione. Apprendistato* – Ciascuno ha il diritto di scegliere la propria professione e di svolgere un apprendistato come e dove vuole.

LEGGE 27 OTTOBRE 1862, RGBL N. 88, SULLA TUTELA DEL DOMICILIO

Art. 1 *Perquisizione domiciliare* – Una perquisizione domiciliare, la quale è la ricerca in un domicilio o in un fabbricato di pertinenza, di regola può aver luogo soltanto in base a un provvedimento giudiziario che ne indichi le ragioni. Il provvedimento deve essere intimato alla parte che ne è colpita immediatamente o al massimo nelle successive ventiquattro ore.

Art. 2 *Ordinanze. Provvedimenti* – Per esigenze attinenti alla procedura penale, nel caso in cui il ritardo costituisca danno, una perquisizione domiciliare può essere ordinata dagli ufficiali giudiziari, da ufficiali di polizia, o dai sindaci di contea. Colui il quale è delegato a dare esecuzione all'ordinanza deve essere munito di un documento che ne attesti l'autorità e che possa essere notificato alla parte cui riguarda. Per le stesse ragioni, una perquisizione domiciliare può essere compiuta dalle autorità di pubblica sicurezza sotto la loro responsabilità se un provvedimento di comparizione in giudizio o di arresto è emesso nei confronti di un individuo o se un individuo viene colto sul fatto, oppure se è qualificato come sospettato di aver commesso un delitto sulla base di testimonianze di un gruppo di persone che hanno compiuto una pubblica investigazione, ovvero sulla base della pubblica reputazione, o ancora se viene trovato in possesso di cose che indichino la partecipazione nella commissione del delitto. In entrambi i casi la parte contro cui il provvedimento si riferisce deve essere avvisata immediatamente o nelle ventiquattro ore successive con verbale che attesti l'esecuzione della perquisizione domiciliare e le ragioni di questa.

Art. 3 *Controlli fiscali* – Le perquisizioni domiciliari per scopi di polizia e i controlli fiscali debbono essere compiute da ufficiali di questi dipartimenti soltanto nei casi predeterminati dalla legge. Sia per queste che per le disposizioni dei paragrafi seguenti resta fermo il rispetto dell'autorità prevista per la perquisizione domiciliare e l'obbligo del verbale relativo alla sua esecuzione.

Art. 4 *Responsabilità penali* – Qualunque perquisizione domiciliare contraria alle precedenti disposizioni compiuta nell'esercizio di un ufficio o nell'adempimento di un dovere in caso sia commessa con dolo deve essere considerata quale delitto di abuso di pubblica autorità e, negli altri casi, come contravvenzione punibile ai sensi del diritto

penale per violazione dei doveri relativi all'esercizio di una pubblica funzione.

Art. 5 *Controlli di polizia* – Le perquisizioni domiciliari per ragioni di controllo di polizia, similmente a quelle compiute sul mandato di una Corte penale, debbono essere compiute in base alle disposizioni del diritto processuale penale. L'esecuzione delle perquisizioni domiciliari per ragioni di ispezione fiscale deve aver luogo in base alle disposizioni del diritto penale fiscale.

Art. 6 *Conferma* – Ogni qual volta una perquisizione domiciliare conferma che nulla di sospetto è stato trovato, alla parte contro cui era stato emesso il provvedimento deve, a richiesta, essere consegnata una conferma ufficiale di questo effetto.

Art. 7 *Esecuzione* – Il Capo del nostro Ministero di Giustizia e i Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati di dare esecuzione alla presente legge.

Deliberazione dell'Assemblea nazionale provvisoria del 30 ottobre 1918, STGBL n. 3

Art. 1 *Abolizione della censura* – La censura è abolita in quanto illegale e contraria ai diritti fondamentali del cittadino.

Art. 2 *Stampa* – Il blocco delle pubblicazioni e l'emissione di un divieto di distribuzione postale debbono d'ora in avanti cessare.
Del pari sono aboliti il blocco delle operazioni e della distribuzione postale. È stabilita la completa libertà di stampa.

Art. 3 *Riunione in assemblea. Associazione* – Le ordinanze di emergenza relative al diritto di riunione in assemblea e di associazione sono abrogate. La completa libertà di riunione e di associazione senza distinzione di sesso è stabilita.

Trattato di Saint Germain del 10 settembre 1919 STGBL. 1920/303

Parte III
Sezione V Tutela delle minoranze

Art. 62 *Diritto fondamentale* – L'Austria conviene che le disposizioni contenute nella presente sezione debbono essere considerate quali leggi fondamentali e che nessuna legge, regolamento, o provvedimento della pubblica autorità deve essere in contrasto o interferire con esse e che nessuna legge, regolamento o provvedimento della pubblica autorità deve su di esse prevalere.

Art. 63 *Divieto di discriminazione Religione* – 1) L'Austria si impegna ad assicurare la piena e completa tutela della vita e della libertà a tutti gli abitanti dell'Austria, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di razza o di religione.

2) Tutti gli abitanti dell'Austria possono liberamente praticare, tanto in pubblico quanto nel privato, ogni credo, religione o culto le cui pratiche non contrastano con l'ordine pubblico o il buon costume.

Art. 64 *Cittadinanza in base alla residenza* – L'Austria ammette e dichiara cittadini austriaci di fatto e senza la necessità di alcuna formalità tutte le persone che alla data di entrata in vigore del presente Trattato posseggono il diritto di cittadinanza, le quali si trovano all'interno del territorio austriaco e non sono cittadini di altro Stato.

Art. 65 *Cittadinanza per nascita* – Tutte le persone nate nel territorio austriaco che non sono per nascita cittadini di altro Stato diventano di fatto cittadini austriaci.

Art. 66 *Uguaglianza dei cittadini. Religione e lingua* – 1) Tutti i cittadini austriaci sono uguali di fronte alla legge e godono degli stessi diritti civili e politici senza distinzione di razza, di lingua o di religione.

2) Le differenze di religione, di culto o di confessione religiosa non pregiudicano nessun cittadino austriaco nel godimento dei diritti civili e politici e soprattutto nell'ammissione a pubblici impieghi, pubbliche funzioni e onori, o nell'esercizio di una professione o di un'industria.

3) Non può essere imposta nessuna limitazione al libero uso da parte di ciascun cittadino austriaco di qualunque lingua in privato, nelle pratiche commerciali, nel culto religioso, nella stampa, nelle pubblicazioni di qualunque tipo o nei pubblici dibattiti.

4) Indipendentemente dall'introduzione, da parte del Governo austriaco, di una lingua ufficiale, adeguate facilitazioni dovranno essere previste per i cittadini austriaci non di lingua tedesca per l'uso della loro lingua, oralmente o per iscritto, davanti ai tribunali.

Art. 67 *Tutela delle minoranze* – I cittadini austriaci i quali appartengono a minoranze razziali, religiose o linguistiche godono dello stesso trattamento e della stessa protezione, in diritto e in fatto, degli altri cittadini austriaci. In particolare, essi hanno un uguale diritto di prevedere, amministrare e controllare le loro spese caritatevoli, religiose e le loro istituzioni sociali, le loro scuole e le altre istituzioni scolastiche, con il diritto di usare all'interno la loro lingua e di praticare la loro religione.

Art. 68 *Pubblica istruzione* – 1) L'Austria fornirà all'interno del sistema scolastico pubblico nelle città e nei *Länder* in cui vi sia una considerevole proporzione di cittadini austriaci non di lingua tedesca adeguate facilitazioni per assicurare che nelle scuole elementari l'istruzione sia impartita ai figli di quei cittadini austriaci attraverso l'uso della loro lingua. Questa disposizione non impedisce al Governo austriaco di rendere l'insegnamento della lingua tedesca obbligatorio nelle predette scuole.

2) Nelle città e nei *Länder* in cui v'è una considerevole proporzione di cittadini austriaci che appartengono a una minoranza razziale, religiosa o linguistica, a queste minoranze deve essere assicurata un'equa quota – parte nel godimento e nell'erogazione dei fondi del bilancio dello Stato, del municipio o di altre istituzioni per fini di istruzione, religiosi o di beneficenza.

Art. 69 *Sorveglianza* – 1) L'Austria conviene che le previsioni contenute negli articoli della presente sezione, in quanto riguardano persone che appartengono a una minoranza razziale, linguistica o religiosa, costituiscono obbligazioni di rango internazionale e sono poste sotto il patronato della Società delle Nazioni. Esse non possono essere modificate se non a maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni. Le potenze alleate e associate rappresentate nel Consiglio solennemente concordano nel non rifiutare il loro assenso a ogni modificazione a questi articoli che sia stata assunta in buona e dovuta forma dalla maggioranza del Consiglio della Società delle Nazioni.

2) L'Austria conviene che ogni membro del Consiglio della Società delle Nazioni ha il diritto di portare all'attenzione del Consiglio stesso ogni infrazione o ogni pericolo di infrazione a ciascuna di queste obbligazioni e che il Consiglio potrà sulla base di ciò prendere quelle risoluzioni e dettare quelle direttive che si renderanno particolarmente idonee e necessarie secondo le circostanze.

3) L'Austria altresì conviene che ogni divergenza di interpretazione, così come ogni questione di diritto o di fatto che sorge in base a questi articoli fra il Governo austriaco e ciascun altro delle principali potenze alleate e associate dovrà essere considerata quale controversia di carattere internazionale in base all' articolo 1 dello statuto della Società delle Nazioni. Il Governo austriaco qui consente che questo tipo di controversia sia, se un'altra parte così richiede, rimessa al Tribunale permanente di Giustizia Internazionale. La decisione del Tribunale permanente è inappellabile e avrà lo stesso valore legale e la stessa efficacia di un provvedimento ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

Legge costituzionale federale 28 novembre 1988, RGBL 684
(Sulla libertà personale)

Art. 1 – 1) Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza (libertà personale).

2) Nessuno può essere arrestato o fermato per motivi diversi

da quelli previsti in questa legge costituzionale federale, o in modo diverso da quello previsto dalla legge.

3) La privazione della libertà personale può essere prevista dalla legge soltanto se è necessaria ai fini del provvedimento giudiziario. La libertà personale può essere limitata soltanto se e nella misura in cui questa limitazione non sia sproporzionata alfine del provvedimento giudiziario stesso.

4) La persona arrestata o fermata deve essere trattata nel rispetto della dignità umana e con il massimo riguardo possibile per l'individuo, e può essere sottoposta soltanto alle limitazioni che siano adeguate ai fini del fermo o necessarie per garantire la sicurezza e l'ordine nel luogo del suo arresto.

Art. 2 – 1) La libertà personale può essere sottratta a una persona, nei modi previsti dalla legge, nei casi seguenti:

1. se è stabilito da una sentenza di reclusione, in base a un'azione che viene sanzionata con la privazione della libertà;

2. se la persona è sospettata di aver commesso un'azione per la quale è prevista una sanzione penale o amministrativa,

a) allo scopo di porre termine all'aggressione o per l'accertamento immediato del fatto, nella misura in cui il sospetto nasce in stretto nesso di tempo con l'azione, oppure per il fatto che la persona sospettata possiede un determinato oggetto,

b) per impedire alla persona di sottrarsi al procedimento o compromettere prove, oppure

c) per impedire alla persona, nel caso di un'azione sanzionata da una pena grave, di progettare o commettere azioni simili;

3. al fine della presentazione davanti all'autorità competente, per il sospetto di una violazione amministrativa, in cui venga sorpresa sul fatto, se l'arresto è necessario ad assicurare il procedimento penale o a impedire la ripetizione di tali atti;

4. per l'ottemperanza di una legittima sentenza del tribunale, o per imporre l'adempimento di un dovere previsto dalla legge;

5. se esiste il motivo di ritenere che la persona arrestata sia una fonte di pericolo per la diffusione di malattie infettive, o se per malattia psichica rappresenti un pericolo per sé o per gli altri;

6. al fine delle necessarie misure educative per minorenni;

7. se questo è necessario per assicurare un'effettiva espulsione o estradizione.

Nessuno può essere arrestato o fermato perché non è in grado di adempiere a un dovere contrattuale.

Art. 3 – 1) Sulla base di un'azione per la quale è prevista una sanzione, solo il tribunale può ordinare l'arresto.

2) La comminazione di una pena detentiva e la definizione di pene sostitutive possono però essere effettuate da parte di autorità amministrative, se l'entità della carcerazione prevista non supera sei settimane, e nel caso di un'autorità indipendente, non supera tre mesi.

3) Se la pena detentiva non viene comminata da un'autorità indipendente, o la pena sostitutiva non viene da questa definita, l'impugnazione della decisione presso tale autorità deve essere garantita integralmente, e con effetto sospensivo.

Art. 4 – 1) L'arresto per le cause previste dall'articolo 2, comma 1, n. 2 *b)* e *c)* è ammesso solo in esecuzione di un'ordinanza motivata del giudice; questa deve essere consegnata alla persona in questione al momento dell'arresto, e al più tardi entro 24 ore.

2) Se sussiste pericolo in caso di ritardo, e nel caso previsto dall'articolo 2 comma 1 n. 2 *a)* è possibile arrestare una persona anche senza ordinanza del giudice. La persona deve essere messa in libertà non appena risulti che non sussiste alcun motivo per il prolungamento del fermo; altrimenti, senza ulteriore ritardo, deve essere consegnata al tribunale al più tardi prima che siano trascorse 48 ore.

3) Una persona consegnata al tribunale deve essere interrogata immediatamente da parte del giudice, in merito ai fatti addebitati e alle cause dell'arresto.

4) Un arresto per le cause previste dall'articolo 2 comma 1, n. 2 *b)* e *c)* per il sospetto di un' azione per la quale sono previste sanzioni amministrative è ammesso soltanto in esecuzione di un'ordinanza motivata di un funzionario autorizzato a espletare funzioni giudiziarie. Se sussiste pericolo in caso di ritardo e nel caso previsto dall'articolo 2 comma 1, n. 2 *a)* è possibile arrestare una persona, anche in assenza di tale ordinanza. Per il resto valgono i commi da 1 a 3, con l'indicazione che l'arrestato deve essere presentato immediatamente all'autorità di giustizia amministrativa competente.

5) Una persona arrestata ai sensi dell'articolo 2 comma 1 n. 3, se il motivo dell'arresto non decade in precedenza, deve essere consegnata immediatamente all'autorità competente. Non può essere trattenuta in nessun caso più di 24 ore.

6) Una persona arrestata deve essere informata, possibilmente al momento dell'arresto, in una lingua che essa comprenda, sui motivi dell'arresto e delle imputazioni mosse. Restano fermi i diritti previsti dalla legge federale per le minoranze linguistiche.

7) Una persona arrestata ha il diritto, dietro sua richiesta e senza immotivati ritardi, e a sua scelta, di dare notizia dell'arresto a un parente e a un avvocato.

Art. 5 – 1) Chi viene fermato in base al sospetto di un atto per il quale sono previste sanzioni giudiziarie o amministrative, ha diritto alla conclusione del procedimento aperto sulla base dell'addebito mosso contro di lui, entro un periodo adeguato, o alla messa in libertà durante il procedimento stesso.

2) Se sono sufficienti mezzi più lievi, si deve evitare la carcerazione. Chi viene fermato per un fatto per il quale non è prevista una sanzione grave per impedirgli di sottrarsi al procedimento, deve essere messo in libertà, se offre una garanzia adeguata, fissata dal tribunale o da un funzionario nell'espletamento delle sue funzioni giudiziarie, tenuto

conto della gravità dell'azione illegale compiuta, in considerazione della sua situazione personale e del suo patrimonio; sono consentiti ulteriori strumenti di coazione leggeri per assicurare il procedimento.

Art. 6 – 1) Chiunque venga arrestato o fermato ha diritto a un procedimento nel quale si accerti, da parte di un tribunale o altra autorità indipendente, la legittimità della carcerazione e, in caso d'illegittimità, venga ordinata la messa in libertà. La decisione deve essere presa entro una settimana, a meno che il fermo debba finire prima di questa scadenza.

2) Nel caso di un fermo di durata indefinita, la sua necessità deve essere verificata, a intervalli di tempo adeguati, da parte di un tribunale o altra autorità indipendente.

Art. 7 – Chiunque venga arrestato o fermato illegalmente ha diritto a piena soddisfazione, compreso il risarcimento del danno non previsto dalla legge.

(*Omissis*)

*****

Allegato 27: Dalla Costituzione belga (1831)

Titolo II
I Belgi e i loro diritti

Art. 8 – La cittadinanza belga si acquista, si conserva e si perde secondo le norme stabilite dalla legge civile.

La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici stabiliscono quali sono, oltre a tale qualità, le condizioni necessarie per l'esercizio dei diritti stessi.

Art. 9 – La naturalizzazione è concessa dal potere legislativo.

Art. 10 – Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini

I Belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che possono essere stabilite da una legge in casi particolari.

Art. 11 – Il godimento delle libertà e dei diritti riconosciuti ai Belgi deve essere assicurato senza discriminazione. A tal fine, la legge e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche.

Art. 12 – La libertà individuale è garantita.

Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Salvo i casi di delitto flagrante, nessuno può essere arrestato senon in forza di un'ordinanza motivata dei giudice, che dev'essere notificata al momento dell'arresto, o al più tardi entro ventiquattr'ore.

Art. 13 – Nessuno può essere sottratto, contro la sua volontà, al giudice che la legge gli attribuisce.

Art. 14 – Nessuna pena può essere stabilita né applicata se non in virtù di una legge.

Art. 15 – Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 16 – Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per cause di pubblica utilità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e previo un equo e preventivo indennizzo.

Art. 17 – La pena della confisca dei beni non può essere istituita.

Art. 18 – E abolita la morte civile; essa non può essere ristabilita.

Art. 19 – La libertà dei culti, il loro pubblico esercizio cosi come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantiti, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso ditali libertà.

Art. 20 – Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né a osservarne i giorni di riposo.

Art. 21 – Lo Stato non ha il diritto d'intervenire né nella nomina, né nell'insediamento dei ministri di un qualsiasi culto, né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazioni.

Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso.

Art. 22 – Tutti hanno diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, eccetto che nel caso e alle condizioni stabilite dalla legge.

La legge, il decreto o l'atto normativo di cui all'articolo 134 garantiscono la protezione di questo diritto.

Art. 23 – Tutti hanno diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana.

A tal fine la legge, il decreto o l'atto normativo di cui all'articolo 134 garantiscono, tenendo conto delle corrispondenti obbligazioni, i diritti economici, sociali e culturali e determinano le condizioni del loro esercizio.

Questi diritti comprendono in particolare:

1) il diritto al lavoro e alla libera scelta di un'attività professionale nel quadro di una politica generale dell'impiego mirante, tra il resto, ad

assicurare il livello d'impiego più stabile ed elevato possibile, il diritto a condizioni di lavoro e a una retribuzione equa, cosi come il diritto d'informazione, di consultazione e di contrattazione collettiva;

2) il diritto alla sicurezza sociale, alla tutela della salute e all'assistenza sociale, medica e giuridica;

3) il diritto a un'abitazione decorosa;

4) il diritto alla protezione di un ambiente sano;

5) il diritto allo sviluppo culturale e sociale.

Art. 24 – §1. L'insegnamento è libero; è vietata ogni misura di limitazione preventiva; la repressione dei delitti può essere disciplinata solo dalla legge o da un decreto.

La Comunità garantisce la libera scelta da parte dei genitori.

La Comunità organizza un insegnamento di carattere neutrale. Tale carattere neutrale implica principalmente il rispetto delle concezioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli allievi. Le scuole organizzate dalle autorità pubbliche offrono, fino al termine dell'obbligo scolastico, la scelta tra l'insegnamento di una delle religioni riconosciute e quello della morale non confessionale.

§2. Se una Comunità, in quanto autorità organizzatrice, vuole delegare delle competenze a uno o a più organismi autonomi, essa deve farlo con un decreto approvato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

§3. Tutti hanno diritto all'insegnamento nel rispetto della libertà e dei diritti fondamentali. L'accesso all'istruzione è gratuito fino al termine dell'obbligo scolastico.

Tutti gli allievi sottoposti all'obbligo scolastico hanno diritto, a carico della Comunità, a un'educazione morale o religiosa.

§4. Tutti gli allievi, gli studenti, i genitori, i componenti del personale e gli istituti d'insegnamento sono eguali di fronte alla legge o al decreto. La legge e il decreto prendono in considerazione le differenze obiettive, e principalmente le caratteristiche proprie di ogni autorità organizzatrice che giustifichino un trattamento particolare.

§5. L'organizzazione, il riconoscimento o il sovvenzionamento dell'insegnamento da parte della Comunità sono regolati dalla legge o dal decreto.

Art. 25 – La stampa è libera; la censura non potrà mai essere istituita; non si possono esigere cauzioni dagli scrittori, editori o stampatori.

Se l'autore è conosciuto ed è domiciliato in Belgio, l'editore, lo stampatore o il distributore non possono essere perseguiti.

Art. 26 – I Belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, conformandosi alle leggi che possono disciplinare l'esercizio di tale diritto, senza tuttavia sottoporlo a un'autorizzazione preventiva.

Tale disposizione non si applica alle riunioni in luogo pubblico, che restano interamente sottoposte alle leggi di polizia.

Art. 27 – I Belgi hanno il diritto di associarsi; tale diritto non può essere sottoposto ad alcun provvedimento preventivo.

Art. 28 – Tutti hanno il diritto di inviare alle autorità pubbliche petizioni firmate da una o più persone.

Soltanto le autorità costituite hanno il diritto d'inviare petizioni in nome collettivo.

Art. 29 – Il segreto epistolare è inviolabile.

La legge stabilisce quali sono gli agenti responsabili della violazione della segretezza della corrispondenza affidata al servizio postale.

Art. 30 – L'impiego delle lingue usate in Belgio è libero; non può essere regolato che dalla legge, e soltanto per gli atti dell'autorità pubblica e per gli affari giudiziari.

Art. 31 – Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per iniziare procedimenti giudiziari contro i funzionari pubblici, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, salvo quanto è stabilito nei riguardi dei ministri e dei membri del Governo di Comunità e Regioni.

Art. 32 – Tutti hanno il diritto di consultare o di farsi consegnare copia di qualsiasi documento amministrativo, eccetto che nei casi e alle condizioni indicati da leggi, decreti o atti normativi di cui all'articolo 134.

Art. 61 – I deputati della Camera dei rappresentanti sono eletti direttamente dai cittadini che abbiano compiuto i 18 anni e che non si trovino in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge.

Ogni elettore ha diritto solo a un voto.

Art. 146 – Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere istituita se non in forza di una legge. Non possono essere creati commissioni o tribunali straordinari, sotto nessuna denominazione.

*****

ALLEGATO 28: DALLA COSTITUZIONE DANESE (DEL 1953)

(*Omissis*)

Titolo IV

Art. 29 – 1) E' elettore per il Parlamento chiunque abbia la cittadinanza danese, stabile domicilio nel Regno e l'età di cui al successivo comma 2 richiesta per l'elettorato attivo, a meno che non sia stato dichiarato interdetto. E' stabilito con legge in quale misura le condanne penali e i sussidi qualificati dalla legislazione come sussidi di povertà possano comportare la perdita del diritto di voto.

2) L'età richiesta per l'elettorato attivo è quella approvata dalla maggioranza in un referendum popolare conformemente alla legge del 25 marzo 1953. Tale età si può modificare con legge in ogni momento. Un progetto di legge in tal senso adottato dal Parlamento può essere promulgato dal Re solo quando la norma relativa alla modificazione dell'età richiesta per l'elettorato attivo sia stata sottoposta a referendum popolare conformemente all'articolo 42, comma 5, e questo non abbia avuto come risultato il rigetto della norma medesima.

Art. 31 – I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale, diretto e segreto.

1) Le ulteriori disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto sono stabilite con la legge elettorale che, al fine di assicurare un'equa rappresentanza delle diverse opinioni degli elettori, stabilisce il sistema elettorale e in particolare decide se il sistema proporzionale vada applicato con o senza collegamento con l'elezione nei collegi uninominali.

2) Per la ripartizione territoriale dei seggi si deve tenere conto del numero degli abitanti, del numero degli elettori e della densità della popolazione.

3) Con la legge elettorale sono stabilite le norme da seguire per l'elezione dei supplenti e per la loro ammissione al Parlamento, nonché la procedura da seguire nel caso di ulteriore elezione.

4) Con legge possono essere fissate norme speciali per la rappresentanza in Parlamento della Groenlandia.

Titolo VI

Art. 65 – 1) Nei procedimenti giudiziari si osservano la pubblicità e l'oralità della trattazione delle cause.

2) All'esercizio della giurisdizione penale partecipano persone estranee alla magistratura. La legge stabilisce in quali procedimenti e con quali forme si realizza tale partecipazione, specificando, in particolare, quali procedimenti si devono svolgere con l'assistenza della giuria.

Titolo VII

Art. 66 – Lo statuto della Chiesa nazionale è regolato con legge.

Art. 67 – I cittadini hanno diritto a riunirsi in comunità per il culto di Dio secondo il loro credo religioso, purché non venga insegnato o praticato nulla contrario al buon costume o all'ordine pubblico.

Art. 68 – Nessuno può essere obbligato a dare un contributo personale per un culto diverso dal proprio.

Art. 69 – Le comunità religiose dissidenti dalla Chiesa nazionale sono disciplinate con legge.

Art. 70 – Nessuno può essere privato del godimento dei diritti civili e politici, né essere dispensato dagli obblighi civili, a causa della sua professione di fede o della sua origine.

Titolo VIII

Art. 71 – 1) La libertà personale è inviolabile. Nessun cittadino danese può essere sottoposto a forme di limitazione della libertà a causa delle sue convinzioni religiose o politiche o della sua origine.

2) Una limitazione della libertà può aver luogo solo in base alla legge.

3) Chiunque venga arrestato, deve essere condotto dinanzi a un giudice nelle 24 ore successive all'arresto. Se la persona arrestata non può essere subito rimessa in libertà il giudice decide, con ordinanza motivata pronunciata nel più breve tempo possibile o al più tardi, nei tre giorni successivi, se debba continuare a essere detenuto e, qualora possa essere rilasciato in libertà sotto cauzione, ne determina la natura e l'ammontare. Con legge si può derogare alla presente disposizione limitatamente alla Groenlandia se la situazione locale lo rende necessario.

4) L'interessato può immediatamente impugnare di fronte a una giurisdizione superiore il provvedimento pronunciato dal giudice.

5) Nessuno può essere sottoposto a detenzione preventiva per un illecito che comporti come pena l'ammenda o l'arresto.

6) Al di fuori delle norme sul processo penale, la legalità di ogni privazione della libertà non ordinata da un'autorità giudiziaria e non prevista dalla legislazione sugli stranieri deve essere sottoposta all'esame delle Corti ordinarie o di un'altra autorità giudiziaria su istanza del detenuto o di chi lo rappresenta. Ulteriori norme al riguardo sono stabilite con legge.

7) Il trattamento delle persone previsto dal precedente comma 6 è sottoposto alla sorveglianza di un organo di controllo nominato dal Parlamento e al quale gli interessati possono ricorrere.

Art. 72 – Il domicilio è inviolabile. Ogni perquisizione domiciliare e ogni sequestro o ispezione di lettere o altri scritti, cosi come ogni violazione della segretezza delle comunicazioni postali, telegrafiche o telefoniche, può aver luogo, se nessuna legge accorda una speciale eccezione, solo in seguito a provvedimento giurisdizionale.

Art. 73 – 1) Il diritto di proprietà è inviolabile. Nessuno può essere privato della sua proprietà, salvo quando sia richiesto dal bene comune. L'espropriazione può avvenire solo in forza di una legge e a fronte di un completo indennizzo.

Quando è approvato un progetto di legge concernente l'espropriazione, un terzo dei membri del Parlamento può, nei tre giorni successivi all'approvazione definitiva, richiedere che il progetto di legge sia sottoposto al Re per la promulgazione solo dopo che si sia proceduto a una nuova elezione parlamentare e il progetto sia stato approvato anche dal nuovo Parlamento.

3) Si possono adire le Corti in merito a tutte le questioni relative alla legalità di un atto di espropriazione e all'ammontare dell'indennizzo. L'esame dell'ammontare dell'indennizzo può essere demandato con legge a Corti appositamente istituite.

Art. 74 – Ogni restrizione della libertà e dell'uguaglianza nell'accesso alle professioni, quando non sia giustificata dal bene comune, deve essere soppressa con legge.

Art. 75 – 1) Nell'interesse del bene comune, devono essere compiuti sforzi per assicurare a ogni cittadino abile al lavoro la possibilità di svolgere un'attività lavorativa in condizioni che diano sicurezza alla sua esistenza.

2) Chi non è in grado di provvedere alla propria sussistenza e a quella dei propri famigliari, e il cui mantenimento non sia a carico di altre persone, ha diritto all'assistenza pubblica, soggiacendo agli obblighi previsti al riguardo dalla legge.

Art. 76 – Tutti i giovani nell'età dell'obbligo scolastico hanno il diritto all'insegnamento gratuito nelle scuole pubbliche. I genitori, o i tutori, che garantiscono ai giovani un insegnamento equivalente a quello generalmente impartito nelle scuole pubbliche, non sono obbligati a far frequentare le scuole pubbliche.

Art. 77 – Tutti hanno diritto di rendere pubblico il loro pensiero per mezzo della stampa, per iscritto oppure oralmente, rimanendo responsabili però dinanzi alle Corti. Non può in nessun caso essere reintrodotta la censura e altre misure preventive.

Art. 78 – 1) I cittadini hanno diritto di associarsi, senza preventiva autorizzazione, per il conseguimento di ogni fine consentito dalla legge.

2) Le associazioni che, nella loro attività o nel perseguimento dei loro fini ricorrono alla violenza, all'istigazione alla violenza o ad altra

simile coercizione sulle diverse opinioni, devono essere sciolte con provvedimento dei giudici.

3) Nessuna associazione può essere sciolta con provvedimento governativo. Tuttavia, un'associazione può essere provvisoriamente vietata: in tal caso bisogna ricorrere immediatamente all'autorità giudiziaria per ottenerne lo scioglimento.

4) Per le controversie relative allo scioglimento di associazioni politiche può essere adita la Suprema Corte del Regno senza che sia necessaria una speciale autorizzazione.

5) Gli effetti giuridici dello scioglimento sono stabiliti con legge.

Art. 79 – 1) I cittadini hanno diritto, senza preventiva autorizzazione, di riunirsi senz'armi. La polizia ha diritto di assistere alle riunioni pubbliche. Le riunioni all'aperto possono essere vietate qualora appaiano pericolose per la pace pubblica.

Art. 80 – In caso di assembramenti, le forze armate, se non sono minacciate, non possono intervenire se non dopo che la folla sia stata per tre volte, e senza esito, invitata a disperdersi in nome del Re e della legge.

Art. 81 – Ogni uomo abile alle armi è tenuto a contribuire personalmente alla difesa della Patria, secondo quanto ulteriormente prescritto dalla legge.

Art. 82 – Il diritto dei comuni *(kommuner)* di amministrare liberamente i propri interessi sotto il controllo dello Stato è regolato con legge.

Art. 83 – Ogni privilegio collegato alla nobiltà, al titolo o al rango è abolito.

Art. 84 – Nessun feudo, maggiorasco, fidecommesso in immobili o altro fidecommesso famigliare può essere istituito per l'avvenire.

Art. 85 – Le disposizioni degli articoli 71, 78 e 79 sono applicabili alle forze armate unicamente con le limitazioni previste dalle leggi militari.

*****

Allegato 29: Dalla Costituzione finlandese (2000)

(*Omissis*)

Art. 5 *La cittadinanza finlandese*
1) La cittadinanza finlandese si acquista per nascita da genitori finlandesi, come previsto nei dettagli dalla legge. La cittadinanza può anche essere concessa mediante una dichiarazione o su richiesta, alle condizioni previste dalla legge.
2) La cittadinanza finlandese può essere revocata a ciascun cittadino solo alle condizioni previste dalla legge e solo se tale cittadino è già in possesso o è in procinto di ottenere la cittadinanza di un altro Stato.

Capitolo II
I diritti fondamentali

Art. 6 *L'uguaglianza* – 1) Tutti sono uguali davanti alla legge.
2) Nessuno avrà, se non per validi motivi, un trattamento diverso secondo il sesso, l'età, l'origine, la lingua, la religione, le convinzioni, le opinioni, lo stato di salute, l'inabilità od ogni altra ragione collegata alla persona.
3) I bambini devono essere ugualmente trattati come individui e dovrà essere loro consentito di partecipare alle decisioni che li riguardano secondo il loro grado di maturità.
4) L'uguaglianza tra i sessi deve essere promossa nelle attività sociali e nella vita lavorativa, in particolare nella determinazione della retribuzione e nelle altre condizioni di impiego, nel modo meglio specificato con legge.

Art. 7 *Diritto alla vita, alla libertà personale e all'integrità* – 1) Tutti hanno diritto alla vita e alla libertà personale, all'integrità fisica e alla sicurezza personale.
2) Nessuno deve essere condannato a morte, torturato o, in qualche altra forma, trattato in un modo degradante.

3) Non ci devono essere violazioni dell'integrità personale e nessuno può essere privato della sua libertà in modo arbitrario e senza le condizioni prescritte dalla legge. Tutte le pene che comportano la privazione della libertà possono essere imposte solo da un tribunale. La legittimità degli altri casi di restrizione della libertà deve essere vagliata da un tribunale. I diritti di una persona che è stata privata della propria libertà sono tutelati dalla legge.

Art. 8 *Principio di legalità nelle fattispecie penali* – Nessuno può essere ritenuto colpevole di un reato o condannato a una pena in relazione a un fatto per il quale nessuna pena è prevista dalla legge al momento in cui il fatto è stato commesso.

Art. 9 *Libertà di circolazione* – 1) I cittadini finlandesi e gli stranieri residenti in Finlandia hanno il diritto di muoversi liberamente all'interno del paese e di scegliere il luogo della loro residenza.

2) Tutti hanno il diritto di lasciare il paese. Le limitazioni necessarie possono essere prescritte dalla legge nel caso di procedimenti giudiziari o per l'applicazione di una pena o per adempiere agli obblighi di difesa del paese.

3) Ai cittadini finlandesi non dovrà essere impedito di tornare in Finlandia, né potranno essere espulsi o estradati o trasportati in un altro paese contro la loro volontà.

4) I provvedimenti relativi al diritto degli stranieri a entrare in Finlandia e a risiedere nel paese sono disciplinati con legge. Nessuno straniero può essere espulso, estradato o rimpatriato se, per questo, rischia la pena di morte, la tortura o altre pene degradanti.

Art. 10 *Il diritto alla privacy* – 1) E' garantita l'inviolabilità della vita privata, dell'onore e del domicilio di ciascun individuo. Clausole più dettagliate sulla protezione personale sono previste dalla legge.

2) La segretezza della corrispondenza, delle telefonate e delle altre comunicazioni è inviolabile.

3) La legge detta le disposizioni riguardanti l'inviolabilità del domicilio al fine di garantire i diritti fondamentali o le indagini su reati. Inoltre, le restrizioni necessarie alla segretezza delle comunicazioni possono essere previste dalla legge per le indagini su reati che colpiscono la sicurezza dell'individuo o dello Stato o l'inviolabilità del domicilio, per lo svolgimento di processi giudiziari, per controlli di sicurezza, così come durante la privazione della libertà personale.

Art. 11 *La libertà di religione e di coscienza* – 1) Tutti hanno diritto alla libertà di religione e di coscienza

2) Il diritto alla libertà di religione e di coscienza include il diritto di professare e praticare una religione, il diritto di esprimere le proprie convinzioni e il diritto di appartenere o di non appartenere a una comunità religiosa. Nessuno può essere costretto a praticare una religione contro la sua volontà.

Art. 12 *Libertà di manifestazione del pensiero e diritto d'accesso all'informazione* – 1) Ciascuno ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale diritto include il diritto di fornire, pubblicare e ricevere informazioni, opinioni e altre comunicazioni senza necessità di alcuna autorizzazione. Disposizioni più dettagliate sull'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sono previste dalla legge. Le limitazioni sui programmi illustrati necessarie alla tutela dei bambini possono essere disposte con legge.

2) I documenti e le altre registrazioni in possesso delle autorità pubbliche sono pubblici a meno che la loro pubblicità sia stata specificamente limitata con legge per ragioni che lo esigano. Tutti hanno il diritto d'accesso alle informazioni contenute in documenti o registrazioni di pubblico dominio.

Art. 13 *Libertà di riunione e di associazione* – 1) Tutti hanno il diritto, senza alcuna autorizzazione, di organizzare riunioni e dimostrazioni e di parteciparvi.

2) Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente. La libertà di associazione include il diritto di fondare un'associazione, di appartenere o meno a un'associazione e di partecipare alle attività di un'associazione. Il diritto di formare, unirsi e partecipare all'attività di sindacati e il diritto di organizzarsi per la protezione di altri interessi è parimenti garantito.

3) Disposizioni più dettagliate sull'esercizio della libertà di riunione e della libertà di associazione sono dettate dalla legge.

Art. 14 *Diritto di elettorato attivo e passivo* – 1) Ogni cittadino finlandese che abbia raggiunto l'età di diciotto anni ha il diritto di votare nelle elezioni nazionali e nei referendum. Apposite norme costituzionali disciplinano l'eleggibilità nelle elezioni nazionali.

2) Ogni cittadino finlandese che abbia raggiunto l'età di diciotto anni e ogni straniero stabilmente residente in Finlandia hanno il diritto di votare nelle elezioni locali e nei referendum nel modo prescritto dalla legge. Le norme sul diritto di partecipare in altri modi al Governo locale sono dettate dalla legge.

3) Sarà compito delle autorità pubbliche promuovere l'opportunità dell'individuo di partecipare alle attività della società e di partecipare alle decisioni che lo riguardano.

Art. 15 *Diritto di proprietà* – 1) La proprietà di ogni individuo è garantita.

2) Le norme concernenti l'espropriazione per pubblica utilità salvo giusto indennizzo sono previste dalla legge.

Art. 16 *Diritto di istruzione* – 1) Tutti hanno diritto all'istruzione elementare gratuita. Le norme sull'educazione obbligatoria sono previste dalla legge.

2) Come previsto in modo dettagliato dalla legge, le autorità pubbliche garantiscono a tutti l'opportunità di ottenere un'educazione ulteriore rispetto a quella elementare, secondo le proprie capacità e necessità particolari, e la possibilità di istruirsi anche in caso di mancanza di mezzi.

3) La libertà della scienza, delle arti e dell'istruzione superiore sono garantite.

Art. 17 *Diritti linguistici e culturali* – 1) Le lingue nazionali della Finlandia sono il finlandese e lo svedese.

2) Il diritto di ognuno di usare la propria lingua, sia il finlandese che lo svedese, dinanzi alle autorità giudiziarie o alle altre autorità e di ottenere documenti nella lingua stessa, è garantito dalla legge. Le autorità pubbliche avranno cura di provvedere alle necessità educative, culturali e sociali delle popolazioni di lingua finlandese e di lingua svedese, secondo un trattamento paritario.

3) I Sami, come popolazione indigena, così come gli zingari e gli altri gruppi, hanno il diritto di mantenere e sviluppare le loro lingue e culture. Le norme sul diritto dei Sami di usare la lingua Sami dinanzi alle autorità pubbliche sono previste dalla legge. I diritti di coloro che usano il linguaggio mimico dei sordomuti e di coloro che necessitano di un interprete o di una traduzione a causa di una loro incapacità sono garantiti dalla legge.

Art. 18 *Diritto al lavoro e diritto di iniziativa economica* – 1) Ciascuno ha diritto, come previsto dalla legge, di procurarsi da vivere tramite il lavoro, la professione o il commercio di propria scelta. Le autorità pubbliche assicurano la protezione del lavoro.

2) Le autorità pubbliche promuovono l'impiego e fanno in modo di assicurare a tutti il diritto al lavoro. Le norme sul diritto alla formazione professionale sono previste dalla legge.

3) Nessuno può essere licenziato se non per i motivi stabiliti dalla legge.

Art. 19 *Diritto all'assistenza sociale* – 1) Tutti coloro che non sono in grado di procurarsi il fabbisogno richiesto per una vita dignitosa hanno il diritto alla sussistenza e alle cure necessarie.

2) La legge garantisce a tutti il diritto all'assistenza in caso di disoccupazione, malattia, inabilità al lavoro e vecchiaia, cosi come in caso di maternità o di perdita di chi provvede alla famiglia.

3) Le pubbliche autorità, nei modi stabiliti piti dettagliatamente dalla legge, assicurano a tutti un adeguato benessere sociale e i servizi sanitari e promuovono la salute della popolazione. Inoltre, le autorità pubbliche sosterranno anche le capacità delle famiglie e di altri che siano incaricati alla cura dei bambini a provvedere al loro benessere e alla loro crescita individuale.

4) Le autorità pubbliche devono promuovere il diritto di ciascuno all' abitazione e sostenere gli sforzi degli individui di provvedere alla propria abitazione.

Art. 20 *Responsabilità per l'ambiente* – 1) Ognuno è responsabile per, la natura, per la biodiversità, per l'ambiente e per l'eredità culturale.

2) Le autorità pubbliche devono impegnarsi per assicurare a ciascuno il diritto a un ambiente salubre e l'opportunità di influire sull'adozione di decisioni concernenti l'ambiente in cui vivono.

Art. 21 *Diritto di azione in giudizio* – 1) Tutti hanno il diritto a che le proprie questioni siano considerate in maniera appropriata e senza ingiustificati ritardi da un tribunale competente o da altra autorità pubblica, così come hanno diritto di ottenere una decisione concernente i propri diritti e obblighi da parte di un tribunale o di altro organo giudiziario indipendente.

2) La pubblicità dei procedimenti e il diritto di essere ascoltati, di ottenere una decisione motivata e di appellarsi contro la decisione, così come le altre garanzie di un processo giusto e di una buona pubblica amministrazione sono assicurati dalla legge.

Art. 22 *Garanzia dei diritti fondamentali* – Le autorità pubbliche assicurano l'attuazione dei diritti fondamentali e dei diritti umani.

Art. 23 *I diritti fondamentali in casi di emergenza* – Eccezioni temporanee ai diritti fondamentali che siano conformi agli obblighi internazionali della Finlandia relativi ai diritti umani e che si rivelino necessarie durante un attacco armato alla Finlandia, ovvero in circostanze eccezionali che minaccino la vita della nazione e che siano giuridicamente paragonabili per gravità a un attacco armato possono essere previste dalla legge.

ALLEGATO 30: DALLA COSTITUZIONE FRANCESE (1958)

Preambolo
Il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata e integrata dal Preambolo della Costituzione del 1946 [ALLEGATO 18].
Sulla base di tali principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d'oltremare, che manifestano la volontà di aderirvi, nuove istituzioni basate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità, e concepite in vista della loro evoluzione democratica.

Art. 1– La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi all'a legge di tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le fedi.

Titolo I La sovranità

Art. 2 – La lingua della Repubblica è il francese.
L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa.
L'inno nazionale è la «Marsigliese».
Il motto della Repubblica è: «Libertà, Uguaglianza, Fratellanza».

Il suo principio è: Governo del popolo, attraverso il popolo e per il popolo.

Art. 3 - La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti e mediante referendum.
Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio.
Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale, eguale e segreto.
Sono elettori, nei modi stabiliti dalla legge, tutti i cittadini francesi di ambo i sessi, che godano dei diritti civili e politici.
La legge favorisce l'uguale accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive.

Art. 4 – I partiti e i gruppi politici concorrono all'espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Essi devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.
Essi contribuiscono all'attuazione del principio enunciato all'uitimo comma dell'articolo ~ alle condizioni stabilite dalla legge.

Titolo VIII

Art. 66 – Nessuno può essere sottoposto arbitrariamente a detenzione. L'autorità giudiziaria, garante della libertà individuale, ne assicura il rispetto nei modi previsti dalla legge.

*****

ALLEGATO 31: DALLA COSTITUZIONE TEDESCA (1949)

Preambolo

Consapevole della propria responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo quale membro, a parità di diritti, di un'Europa unita, il popolo tedesco si è data questa Legge fondamentale in forza del proprio potere costituente.

I Tedeschi nei Länder del Baden– Wiirttemberg, Baviera, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Mecleburgo– Prepomerania, Bassa

Sassonia, Renania– Vestfalia, Renania– Palatinato, Saar– Land, Sassonia, Sassonia– Anhalt, Schleswig– Holstein e Turingia hanno compiuto in libera autodeterminazione l'unità e la libertà della Germania. Perciò questa Legge fondamentale vale per l'intero Popolo Tedesco.

1. I Diritti Fondamentali

Art. 1 *Protezione della dignità umana* – 1) La dignità dell'uomo è intangibile. E dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.

2) Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.

3) I seguenti diritti fondamentali vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisdizione come diritto immediatamente applicabile.

Art. 2 *Diritti di libertà* – 1) Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale.

2) Ognuno ha diritto alla vita e all'incolumità fisica. La libertà della persona è inviolabile. Questi diritti possono essere limitati soltanto in base a una legge.

Art. 3 *Uguaglianza di fronte alla legge* – 1) Tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge.

2) Gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti. Lo Stato assicura il raggiungimento della parità sostanziale dei diritti tra donne e uomini e opera per rimuovere gli svantaggi esistenti.

3) Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato per la sua condizione disabile.

Art. 4 *Libertà di fede e di culto* – 1) La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili.

2) E garantito il libero esercizio del culto.

3) Nessuno può essere costretto al servizio militare con le armi contro la sua coscienza. I particolari sono regolati da una legge federale.

Art. 5 *Libertà di pensiero e di stampa; libertà di arte e di scienza* – 1) Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi, senza essere impedito, da fonti accessibili a tutti. Sono garantite le libertà di stampa e di informazione mediante la radio e il cinema. Non si effettua alcuna censura.

2) Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nelle norme legislative concernenti la protezione della gioventù e nel diritto all'onore personale.

3) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà di insegnamento non esenta dalla fedeltà alla Costituzione.

Art. 6 *Matrimonio,famiglia e figli naturali* – 1) Il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale.

2) La cura e l'educazione dei figli sono un diritto naturale dei genitori e un precipuo dovere che loro incombe. La comunità statale sorveglia la loro attività.

3) Contro il volere degli aventi diritto all'educazione i figli possono essere separati dalla famiglia solo in base a una legge, nel caso che gli aventi diritto all'educazione vengano meno al loro dovere o nel caso che i figli corrano il rischio, per altri motivi, di venire trascurati.

4) Ogni madre ha diritto alla protezione e all'assistenza della comunità.

5) Il legislatore assicura ai figli naturali le stesse condizioni di sviluppo, fisico e morale, nonché la stessa posizione sociale dei figli legittimi.

Art. 7 *Organizzazione scolastica* – 1) L'intera organizzazione scolastica *è* sottoposta al controllo dello Stato.

2) Coloro che hanno il diritto all'educazione decidono sulla partecipazione del fanciullo all'insegnamento religioso.

3) L'insegnamento religioso è materia ordinaria di insegnamento nelle scuole pubbliche, a eccezione delle scuole non confessionali. Restando salvo il diritto di sorveglianza dello Stato, l'insegnamento religioso è impartito in conformità ai principi delle comunità religiose. Nessun insegnante può essere obbligato contro la sua volontà a impartire l'insegnamento religioso.

4) E garantito il diritto di istituire scuole private. Le scuole private, che sostituiscono le scuole pubbliche, necessitano dell'autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei *Länder*. L'autorizzazione

deve essere accordata quando le scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione, nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori. Deve essere negata l'autorizzazione quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non è sufficientemente assicurata.

5) Una scuola elementare privata deve essere ammessa solo nel caso che le autorità amministrative per l'istruzione vi riconoscano un particolare interesse pedagogico, oppure, su domanda degli aventi diritto all'istruzione, nel caso che debba essere istituita come scuola di una comunità, come scuola confessionale o come scuola ideologica, e che non esista nel comune una scuola elementare pubblica di tale specie.

6) Restano abolite le scuole propedeutiche.

Art. 8 *Libertà di riunione* – 1) Tutti i Tedeschi hanno il diritto di riunirsi, liberamente e senza armi, senza preavviso o permesso.

2) Per le riunioni all'aperto questo diritto può essere limitato con legge o in base a una legge.

Art. 9 *Libertà di associazione, divieto di provvedimenti contro i conflitti di lavoro* – 1) Tutti i Tedeschi hanno diritto di formare unioni e società.

2) Sono vietate le associazioni i cui scopi o la cui attività contrastino con le leggi penali, o siano dirette contro l'ordinamento costituzionale o contro il principio della comprensione fra i popoli.

3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche è garantito a ognuno e a ogni professione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli, mentre sono illegali i provvedimenti indirizzati a tale scopo. I provvedimenti — di cui agli articoli 12a, 35 commi 2 e 3, 87a, commi 4 e 91, — non possono indirizzarsi contro i conflitti di lavoro, che sono condotti dalle associazioni di cui alla prima frase del presente comma, per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni economiche e del lavoro.

Art. 10 *Segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni* – 1– Il segreto epistolare, e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.

2) Si possono disporre limitazioni solamente in base a una legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento fondamentale liberale e democratico o dell'esistenza o della sicurezza della Federazione o di un *Land,* la legge può stabilire che essa non venga comunicata all'interessato e che al posto della via giudiziaria subentri un controllo tramite organi, anche ausiliari, istituiti dalla rappresentanza parlamentare.

Art. 11 *Libertà di circolazione* – 1) Tutti i Tedeschi godono della libertà di circolazione in tutto il territorio federale.

2) Tale diritto può essere limitato soltanto con legge o in base 'a una legge e solo nei casi nei quali, non sussistendo mezzi sufficienti di sostentamento, sorgerebbero particolari oneri per la collettività, o nei casi nei quali ciò sia necessario per la difesa da un ìncombente pericolo per l'esistenza o per l'ordinamento liberal– democratico della Federazione o di un *Land,* per combattere contro i pericoli derivanti da epidemie, da catastrofi naturali o da disastri particolarmente gravi, per proteggere la gioventù dalla mancanza di assistenza o al fine di prevenire azioni penalmente perseguibili.

Art. 12 *Libertà di scelta della professione* – 1) Tutti i Tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente la professione, il luogo di lavoro e le sedi di preparazione e di perfezionamento professionale. L'esercizio della professione può essere regolato per legge o in base a una legge.

2) Nessuno può essere costretto a un determinato lavoro, eccetto che nell'ambito di un obbligo pubblico tradizionale e generale, uguale per tutti, di prestare un servizio.

3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di detenzione disposta giudizialmente.

Art. 13 *Servizio militare obbligatorio e altri obblighi di servizio* – 1) Gli uomini a partire dai diciotto anni compiuti possono essere obbligati a prestare servizio nelle Forze armate, nella polizia federale di confine o in una formazione per la protezione civile.

2) Chi rifiuta per motivi di coscienza il servizio militare in armi può essere obbligato a un servizio compensativo. La durata del servizio compensativo non può superare la durata del servizio militare. Gli ulteriori particolari sono regolati da una legge, che non può pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e che deve anche

prevedere la possibilità di un servizio compensativo che non comporti alcun rapporto con le unità delle Forze armate e della polizia federale di confine.

3) Coloro che sono obbligati alle armi e che sono stati chiamati a un servizio secondo i commi 1 e 2 in caso di proclamazione dello «stato di difesa», possono essere obbligati, in condizioni di rapporto di lavoro, dalla legge o in base a una legge, a prestazioni di servizio civile a scopo di difesa, compresa la protezione della popolazione civile; obblighi di prestazioni in rapporti di servizio di diritto pubblico sono ammissibili soltanto per la cura di compiti di polizia o di particolari compiti sovrani della pubblica amministrazione, che possono essere adempiuti solamente in un rapporto di servizio di diritto pubblico. I rapporti di lavoro di cui alla prima frase possono aver luogo presso le Forze armate in riferimento al loro approvvigionamento o presso la pubblica amministrazione; obblighi in condizione di rapporto di lavoro nell'ambito dell'approvvigionamento della popolazione civile sono ammissibili soltanto per coprire bisogni vitali della medesima o per assicurarne la protezione.

4) Se, nel caso di proclamazione dello «stato di difesa», il fabbisogno di prestazioni di servizi civili nei settori sanitari e medici e nell'organizzazione ospedaliera militare non viene interamente ricoperto su base volontaria, le donne, fra i diciotto e i cinquantacinque anni compiuti, possono essere assegnate alle anzidette prestazioni di servizi da una legge o sulla base di una legge. Ma esse non debbono in alcun caso prestare servizi con le armi.

5) Per il periodo di tempo precedente lo «stato di difesa» possono essere imposti gli obblighi previsti dal comma 3 soltanto seguendo le modalità stabilite nell'articolo 80a, comma i. In preparazione delle prestazioni di servizi contemplate nel comma 3, e in relazione alle particolari conoscenze e capacità richieste, può essere imposta obbligatoriamente la partecipazione a esercitazioni di istruzione, con legge o sulla base di una legge. La prima frase non trova a questo riguardo alcuna applicazione.

6) Se, nel caso di proclamazione dello «stato di difesa», il fabbisogno di forza lavoro per i settori menzionati nel comma 3, seconda frase, non viene interamente ricoperto su base volontaria, per assicurare tale fabbisogno, la libertà dei Tedeschi di esercitare una professione o di abbandonare un posto di lavoro può essere limitata da una legge o sulla base di una legge. Prima dell'entrata in vigore dello «stato di difesa» si applica, in modo corrispondente, il comma ~, prima frase.

Art. 14 *Inviolabilità del domicilio* – 1) Il domicilio è inviolabile.

2) Le perquisizioni possono essere disposte soltanto dal giudice e, quando il ritardo sia pericoloso, anche da altri organi stabiliti dalla legge: questo secondo tipo di perquisizione può essere eseguito soltanto nelle forme ivi previste.

3) Quando determinate circostanze facciano presumere che qualcuno ha commesso un delitto molto grave specificamente previsto dalla legge, per perseguire il reato possono essere disposte, in base a un atto dell'autorità giudiziaria, intercettazioni ambientali in appartamenti dove è probabile che si trovi l'indiziato, se con altri mezzi la ricerca dei fatti sarebbe oltremodo difficoltosa o senza possibilità di successo. Per il provvedimento deve essere fissato un termine. L'ordine è disposto da una Corte composta da tre giudici. Quando il ritardo sia pericoloso, l'ordine può essere disposto anche da un singolo giudice.

4) Per evitare pericoli immediati per la pubblica sicurezza, particolarmente un pericolo generale o un pericolo di vita, possono essere disposte intercettazioni ambientali solo in base a un atto dell'autorità giudiziaria. Quando il ritardo sia pericoloso, il provvedimento può essere disposto anche da un altro organo stabilito dalla legge; una decisione giudiziaria deve essere adottata al più presto.

5) Se sono previste intercettazioni esclusivamente per la protezione di persone impegnate nelle indagini all'interno dell'appartamento, il provvedimento può essere disposto da un organo stabilito dalla legge. L'utilizzazione per altri scopi delle conoscenze acquisite in questo modo è ammissibile solo per perseguire un reato o per evitare un pericolo e solo se la legittimità di tale provvedimento è accertata in via giudiziaria; quando il ritardo sia pericoloso, la decisione giudiziaria deve essere adottata al più presto.

6) Il Governo federale informa ogni anno il *Bundestag* sulle intercettazioni adottate in questo ambito in base al comma 3, nonché in base al comma 4 nelle materie di competenza federale e in base al comma 5, qualora occorra un controllo giurisdizionale. Un comitato eletto dal *Bundestag* esercita il controllo parlamentare sulla base di questo rapporto. I *Länder* garantiscono un controllo parlamentare analogo.

7) Interventi e restrizioni possono essere disposti negli altri casi soltanto per evitare un pericolo generale o un pericolo di vita per singole persone e, in base a una legge, anche per prevenire pericoli imminenti per la sicurezza e per l'ordine pubblico, in particolare per

rimediare a necessità abitative, per combattere il pericolo di epidemie o per proteggere la gioventù in pericolo.

Art. 14 *Proprietà, diritto ereditario ed espropriazione* – 1) La proprietà e il diritto ereditario sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalle leggi.

2) La proprietà impone degli obblighi. Il suo uso deve al tempo stesso servire al bene della collettività.

3) Un'espropriazione è ammissibile soltanto per il bene della collettività. Essa può avvenire solo per legge o in base a una legge che regoli il modo e la misura dell'indennizzo. L'indennizzo deve essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi delle parti. In caso di controversia sull'ammontare dell'indennizzo è ammesso il ricorso di fronte ai tribunali ordinari.

Art. 15 *Socializzazione* – La proprietà terriera, le ricchezze naturali e i mezzi di produzione possono essere trasferiti, ai fini della nazionalizzazione, alla collettività, o essere sottoposti ad altre forme di economia collettiva mediante una legge che determini il modo e la misura dell'indennizzo. Per l'indennizzo si applica l'articolo 14, comma 3, terza e quarta frase.

Art. 16 *Privazione della cittadinanza, estradizione* – 1) La cittadinanza tedesca non può essere tolta. La perdita della cittadinanza può avvenire soltanto in base a una legge e, quando ciò sia contro il volere dell'interessato, solo se questi non divenga per questo un apolide.

2) Non è ammessa l'estradizione di un cittadino tedesco.

Art. 16a *Diritto di asilo* – 1) I perseguitati politici godono del diritto di asilo.

2) Il primo comma non è applicabile a chi provenga da uno Stato membro della Comunità europea o da un altro Stato terzo nel quale sia garantita l'applicazione dell'accordo sullo stato giuridico dei rifugiati e della Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. Gli stati al di fuori della Comunità europea che rientrano in tale ipotesi sono determinati da una legge, che necessita dell'approvazione del *Bundesrat.* Nei casi previsti dalla prima frase

possono essere eseguite misure di fine soggiorno indipendentemente da eventuali eccezioni sollevate nei loro confronti.

3) Con una legge, che necessita dell'approvazione del *Bundesrat,* possono essere determinati gli stati nei quali risulti garantito, in base alla normativa vigente, alla sua applicazione e ai rapporti politici generali, che non vi sono ipotesi di persecuzione politica né di pene o trattamenti inumani o umilianti. Si presume che uno straniero non sia perseguitato da tale Stato, qualora non riferisca fatti che dimostrino che egli, contrariamente a tale presunzione, è perseguitato politico.

4) L'esecuzione delle misure di fine soggiorno in tutti i casi previsti dal terzo comma e negli altri casi che sono palesemente ingiustificati o che sono considerati palesemente ingiustificati viene sospesa dall'autorità giudiziaria solo quando sussistano fondati dubbi sulla legittimità delle misure; la portata dell'esame può essere limitata e non prendere in considerazione deduzioni tardive. I particolari sono stabiliti dalla legge.

5) I commi dal primo al quarto sono applicabili in quanto non siano in contrasto con gli accordi internazionali degli stati membri della Comunità europea tra loro e verso stati terzi, che, con riguardo agli obblighi derivanti dall' accordo sullo stato giuridico dei rifugiati e dalla Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, la cui applicazione debba essere assicurata dagli stati contraenti, assumano regole di competenza per l'esame delle richieste di asilo, incluso il reciproco riconoscimento delle decisioni di asilo.

Art. 17 *Diritto di petizione* – Ognuno ha diritto di rivolgere singolarmente o in unione con altri petizioni e reclami per scritto agli uffici competenti e ai rappresentanti del popolo.

Art. 17a *Limitazione dei diritti fondamentali durante il servizio militare e quello compensativo* – 1) Le leggi relative al servizio militare e al servizio compensativo possono stabilire che siano limitati, per gli appartenenti alle Forze armate e per coloro che prestano servizio compensativo, il diritto fondamentale di esprimere e di diffondere liberamente le proprie opinioni con parole, scritti e immagini (art. 5, comma 1, prima frase) e il diritto fondamentale delle libertà di riunione (art. 8) e che il diritto di petizione (art. 17), per quanto garantito, sia limitato alla possibilità di presentare richieste o reclami in unione con altri.

2) Le leggi che regolano la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile, possono stabilire limitazioni ai diritti fondamentali della libertà di circolazione (art. 11) e dell'inviolabilità di domicilio (art. 13).

Art. 18 *Perdita dei diritti fondamentali* – Chi abusa della libertà di espressione del pensiero, in particolare della libertà di stampa (art. 5, comma 1), della libertà di insegnamento (art. 5, comma 3) della libertà dì riunione (art. 8), della libertà di associazione (art. 9) del segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni (art. 10), del diritto di proprietà (art. 14) o del diritto di asilo (art. 16a), per combattere l'ordinamento fondamentale democratico e liberale, perde questi diritti. La perdita e la misura della medesima sono pronunziate dal Tribunale costituzionale federale.

Art. 19 *Limitazione dei diritti fondamentali* – 1) Nella misura in cui un diritto fondamentale possa essere limitato, in base alla presente Legge fondamentale, con una legge o in base a una legge, tale legge deve valere in generale e non per il caso singolo. Inoltre la legge deve menzionare il diritto fondamentale con l'indicazione dell'articolo.

2) In nessun caso un diritto fondamentale può essere leso nel suo contenuto essenziale.

3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche nazionali, nella misura in cui, per la loro natura, siano a esse applicabili.

4) Se qualcuno viene leso nei suoi diritti dal potere pubblico, può adire l'autorità giudiziaria. Qualora non sia stabilita una diversa competenza, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria. E fatto salvo il disposto dell'articolo 10, comma 2, ultima frase.

*****

ALLEGATO 32: DALLA COSTITUZIONE GRECA (1975)

Parte Il
Diritti individuali e sociali

Art. 4 – 1) I Greci sono uguali davanti alla legge.

2) Gli uomini e le donne greche hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

3) Sono cittadini greci tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per la cittadinanza stabiliti dalla legge. La revoca della nazionalità greca è permessa solo nei casi di acquisizione volontaria di un'altra nazionalità o di accettazione di funzioni contrarie agli interessi nazionali presso un paese straniero, e solo alle condizioni e secondo le procedure espressamente previste dalla legge.

4) Solo i cittadini greci possono accedere alle cariche pubbliche, salve le eccezioni previste da leggi speciali.

5) I cittadini greci contribuiscono senza distinzioni alle spese pubbliche in proporzione ai loro mezzi.

6) Tutti i Greci atti alle armi sono tenuti a partecipare alla difesa della patria, secondo le norme di legge.

7) Non può essere né conferito, né riconosciuto ai cittadini greci alcun titolo di nobiltà o di distinzione.

Clausola interpretativa. La disposizione di cui al comma 6 non esclude che la legge preveda la prestazione obbligatoria di altri servizi, nell'ambito o all'esterno delle forze armate (servizio alternativo), da parte di coloro i quali oppongano una fondata obiezione di coscienza all'espletamento del servizio armato o, in generale, del servizio militare.

Art. 5 – Ciascuno ha il diritto di sviluppare la propria personalità liberamente e di partecipare alla vita sociale, economica e politica del paese, purché non rechi pregiudizio ai diritti degli altri né violi la Costituzione o i buoni costumi.

2) Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono dell'assoluta protezione della loro vita, del loro onore e della loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, né di convinzioni religiose o politiche. Sono ammesse eccezioni solo nei casi previsti dal diritto internazionale. E proibita l'estradizione dello straniero perseguitato a causa della sua attività a favore della libertà.

3) La libertà individuale è inviolabile. Nessuno può essere perseguito, arrestato, imprigionato o detenuto in alcuna altra maniera, se non nei casi e secondo le forme stabilite dalla legge.

4) E' proibito qualsiasi provvedimento amministrativo individuale che limiti la libertà di ogni Greco di circolare e di stabilirsi nel paese,

nonché la libertà di entrarne e uscirne. In circostanze eccezionali di necessità, e solo per prevenire atti criminali, conformemente alle disposizioni della legge, siffatti provvedimenti restrittivi possono essere applicati solo come sanzione imposta su decisione del tribunale penale.

Clausola interpretativa. Non sono compresi nella proibizione del comma il divieto di espatrio stabilito con atto del Pubblico Ministero nei confronti di persone oggetto di un procedimento penale, né l'assunzione di provvedimenti necessari per proteggere la salute pubblica o la salute di persone malate, nelle forme previste dalla legge.

Ognuno ha diritto alla protezione della salute e dell'identità genetica. La legge stabilisce le norme relative alla protezione di ogni persona dagli interventi biomedici.

Art. 5a - 1) Ciascuno ha diritto all'informazione, conformemente alla legge. Limitazioni a questo diritto possono essere imposte dalla legge solo se assolutamente necessarie e giustificate da motivi di sicurezza nazionale, lotta al crimine o protezione di diritti e interessi di terzi.

2) Ognuno ha diritto a partecipare alla società dell'Informazione. La facilitazione dell'accesso alle informazioni trasmesse elettronicamente, nonché la loro produzione, il loro scambio e diffusione sono obblighi dello Stato, sempre nel rispetto delle garanzie di cui agli articoli 9, 9a e 19.

Art. 6 - 1) Nessuno può essere arrestato o imprigionato se non in forza di un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, che deve essere notificato al momento dell'arresto o del fermo preventivo. Sono esclusi i casi di flagranza di reato.

2) Ogni individuo arrestato in flagranza di reato o in seguito a un mandato è condotto davanti al giudice istruttore competente al più tardi entro le ventiquattro ore successive all'arresto, o, se l'arresto ha avuto luogo fuori dal distretto del giudice istruttore, entro il tempo strettamente necessario per il trasferimento dell'individuo arrestato. Il giudice istruttore è tenuto, entro i tre giorni che seguono la comparizione, a porre in libertà l'individuo arrestato, o a spiccare un mandato di arresto contro di lui. Tale termine può essere prolungato di due giorni, o su richiesta dell'individuo arrestato o in caso di forza maggiore, immediatamente contestata con deliberazione della Sezione istruttoria competente.

3) Trascorsi questi due periodi di dilazione senza che sia intervenuta alcuna decisione, ogni guardia carceraria o altro funzionario, civile o militare, preposto alla sorveglianza dell'individuo arrestato, è tenuto a metterlo immediatamente in libertà. I trasgressori di tali disposizioni sono puniti per detenzione arbitraria; essi sono inoltre tenuti al risarcimento di tutti i danni causati all'individuo danneggiato, nonché a un risarcimento pecuniario a suo favore per il danno morale arrecato, secondo le prescrizioni della legge.

4) La legge fissa il limite massimo della detenzione preventiva, che non deve superare un anno per i crimini e sei mesi per i delitti. In casi del tutto eccezionali, i limiti massimi possono essere prorogati rispettivamente di sei mesi e tre mesi per decisione della Sezione istruttoria competente.

E' proibito superare i limiti massimi di detenzione preventiva tramite l'applicazione successiva di questo provvedimento in relazione a diverse fasi del medesimo processo.

Art. 7 – Non vi può essere alcun delitto, né alcuna pena può essere inflitta, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima che l'atto sia stato commesso e che definisca gli elementi costitutivi del reato. In nessun caso potrà essere inflitta una pena più severa di quella vigente al momento in cui il reato stesso è stato commesso.

2) Le torture, le sevizie corporali, ogni attentato alla salute, ogni pressione psicologica e ogni altro attentato alla dignità umana sono proibiti e puniti conformemente alle disposizioni della legge.

3) La confisca totale dei beni è proibita. La pena di morte non viene mai inflitta, con l'eccezione dei casi previsti dalla legge in relazione a crimini perpetrati in tempo di guerra e alla guerra relativi.

4) Le legge fissa le condizioni alle quali un'indennità è accordata dallo Stato, dopo una pronuncia giudiziaria, a coloro che sono stati ingiustamente o illegalmente condannati, detenuti in attesa del giudizio privati in qualsiasi altro modo della loro libertà personale.

Art. 8 – Nessuno può essere sottratto contro la sua volontà al giudice che gli è stato assegnato per legge. E vietata l'istituzione di Commissioni giudiziarie o di tribunali speciali con qualsiasi denominazione.

Art. 9 – 1) Il domicilio di ciascuno è considerato un santuario. La vita privata e familiare dell'individuo è inviolabile. Non può essere ef-

fettuata alcuna perquisizione domiciliare se non nei casi e nelle forme determinate dalla legge, e sempre in presenza dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria.

2) I contravventori alla disposizione precedente sono puniti per violazione della santità del domicilio e per abuso d'autorità; essi sono inoltre tenuti a risarcire interamente la persona danneggiata, conformemente alle disposizioni della legge.

Art. 9a – Ognuno ha diritto alla protezione contro la raccolta, l'elaborazione e l'uso, in particolare tramite i mezzi elettronici, dei suoi dati personali, conformemente alle disposizioni di legge. La protezione dei dati personali è garantita da un'autorità indipendente composta e operante in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 10 – 1) Ogni persona o gruppo di persone che agiscano in comune ha diritto, uniformandosi alle leggi dello Stato, di rivolgere petizioni scritte alle autorità. Queste sono tenute ad agire al più presto secondo le disposizioni in vigore e a dare una risposta motivata al richiedente, conformemente alle disposizioni della legge.

2) L'incriminazione del richiedente per i reati eventualmente commessi con l'accennata petizione è possibile solo dopo la decisione definitiva dell'autorità alla quale la petizione stessa era rivolta e con la sua autorizzazione.

3) Il servizio competente, o autorità, ha l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni e di documenti, in particolare certificati, atti giustificativi e attestati entro una determinata scadenza, non superiore ai 6o giorni, conformemente alle disposizioni di legge. Qualora non si soddisfi la richiesta entro tale scadenza o venga illecitamente opposto un rifiuto, oltre le eventuali sanzioni e le conseguenze previste dalla legge, viene corrisposto al richiedente anche uno specifico indennizzo pecuniario, conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 11– 1) I Greci hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

2) La polizia può assistere solamente alle riunioni pubbliche in luogo aperto. Le riunioni in luogo aperto possono essere vietate con una decisione motivata dell'autorità di polizia, a livello generale, quando ne possa derivare un danno imminente per la sicurezza pubblica, ovvero solamente entro i limiti di una data circoscrizione, quando vi sia una

minaccia di disordini gravi per la vita sociale ed economica, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 12 – 1) I Greci hanno il diritto di costruire unioni di persone o associazioni senza fini di lucro osservando le leggi dello Stato, che non possono in alcun caso subordinare l'esercizio di tale diritto a un' autorizzazione preventiva.

2) L'associazione non può essere sciolta per violazione della legge o di una disposizione essenziale del suo statuto se non per decisione dell'autorità giudiziaria.

3) Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicate per analogia alle unioni di persone che non costituiscano un'associazione.

4) Il diritto di associazione dei dipendenti statali può essere sottoposto per legge a restrizioni. Tali restrizioni possono essere imposte anche ai dipendenti delle collettività locali, o di altre persone giuridiche di diritto pubblico, o di aziende pubbliche.

5) Le cooperative agricole e urbane di qualsiasi genere hanno un'amministrazione autonoma, alle condizioni fissate dalla legge e dai loro statuti, sotto la protezione e la tutela dello Stato che è tenuto a vigilare sul loro sviluppo.

6) La legge può creare cooperative a partecipazione obbligatoria con lo scopo di raggiungere obiettivi di utilità o di interesse pubblico, o allo sfruttamento dei terreni agricoli, o di qualsiasi altra fonte di ricchezza economica, purché sia assicurato un trattamento uguale per tutti i partecipanti.

Art. 13 – 1) La libertà di coscienza religiosa è inviolabile. Il godimento dei diritti individuali e politici non dipende dalle credenze religiose di ciascuno.

2) Tutte le religioni riconosciute sono libere; le pratiche del proprio culto si esercitano senza intralci sotto la protezione delle leggi. L'esercizio del culto non può portare pregiudizio all'ordine pubblico o al buon costume. Il proselitismo è vietato.

3) I ministri di tutte le religioni conosciute sono sottoposti alla stessa sorveglianza da parte dello Stato e a obblighi verso di esso uguali a quelli della religione predominante.

4) Nessuno può essere dispensato dall'adempimento dei propri doveri verso lo Stato o rifiutare l'applicazione delle leggi a causa delle proprie convinzioni religiose.

5) Non può essere imposto alcun giuramento se non in virtù di una legge che ne specifichi anche la formula.

Art. 14 – 1) Ciascuno può esprimere e diffondere il proprio pensiero per mezzo della parola, dello scritto e della stampa, nel rispetto delle leggi dello Stato.

2) La stampa è libera. La censura e tutte le altre misure preventive sono proibite.

3) Il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni, sia prima sia dopo che siano messi in circolazione, è vietato. A titolo eccezionale il sequestro delle pubblicazioni dopo che siano state poste in circolazione è autorizzato su ordine del Pubblico Ministero:

a) per oltraggio alla religione cristiana o a tutte le altre religioni conosciute;

b) per oltraggio alla persona del Presidente della Repubblica;

c)quando esse rivelino informazioni sulla composizione, l'equipaggiamento e l'organizzazione delle forze armate o sulle fortificazioni del paese, o mirino al rovesciamento del regime con la forza, o, infine, siano dirette contro l'integrità territoriale dello Stato;

d) per una pubblicazione oscena, che chiaramente attenti al pudore pubblico, nei casi stabiliti dalla legge.

4) In tutti i casi elencati nel comma precedente, il Pubblico Ministero deve, entro le ventiquattro ore che seguono il sequestro, sottoporre il caso alla Sezione istruttoria; questa deve, entro le ventiquattro ore seguenti, deliberare circa il mantenimento o la revoca del sequestro; altrimenti il sequestro è revocato di diritto. L'editore del giornale o di ogni altra pubblicazione sequestrata e il Pubblico Ministero possono presentare ricorso in appello e in Cassazione contro la sentenza della Sezione istruttoria.

5) Chiunque venga danneggiato da una pubblicazione o una trasmissione riportanti inesattezze ha il diritto di risposta, mentre il mezzo d'informazione, per parte sua, ha l'obbligo di fornire una piena e immediata correzione. Chiunque venga danneggiato da una pubblicazione o una trasmissione di tipo oltraggioso o diffamatorio ha a sua volta diritto di risposta, mentre il mezzo d'informazione, per parte sua, ha l'obbligo di pubblicare o di trasmettere la risposta. La legge stabilisce il modo in cui viene esercitato il diritto di risposta, sancendo la piena e immediata correzione o la pubblicazione e la trasmissione della risposta.

6) Dopo almeno tre condanne, durante un periodo di cinque anni, per un reato di stampa previsto nel comma 3 di questo articolo, il tribunale ordina, conformemente alle prescrizioni della legge, la sospensione definitiva o temporanea della pubblicazione dello stampato e, nei casi gravi, proibisce al condannato l'esercizio della professione di giornalista. La sospensione o l'interdizione acquistano efficacia quando la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

7) La legge determina quanto attiene alla responsabilità civile e penale della stampa e degli altri mezzi di informazione, nonché al rapido giudizio delle relative cause.

8) La legge stabilisce le condizioni e i requisiti necessari per l'esercizio della professione di giornalista.

9) L'assetto della proprietà, la situazione economica e le risorse finanziarie dei mezzi d'informazione debbono essere resi noti, conformemente alle disposizioni di legge. La legge prevede le misure e le limitazioni necessarie per garantire la trasparenza e il pluralismo dell'informazione. E' proibito detenere contemporaneamente il controllo di più mezzi d'informazione del medesimo e di diverso tipo. E' proibito in particolare detenere più di un mezzo elettronico d'informazione del medesimo tipo, conformemente alle disposizioni di legge. La qualità di proprietario, di socio, di azionista principale o di quadro direttivo di un'azienda d'informazione è incompatibile con la qualità di proprietario, di socio, di azionista principale o di quadro direttivo di un'azienda che stipuli con lo Stato o con una persona giuridica del settore pubblico l'esecuzione di opere o di appalti o la prestazione di servizi. Il divieto del precedente comma ricomprende anche le persone coinvolte a ogni titolo, quali coniugi, parenti, individui economicamente dipendenti o società. La legge stabilisce le regolamentazioni specifiche, le sanzioni che possono giungere fino alla revoca della licenza della stazione radiofonica o televisiva e fino al divieto di stipula di contratto, o al suo annullamento, nonché le garanzie per impedire scongiurare l'elusione dei precedenti commi.

Art. 15 – 1) Le disposizioni dell'articolo precedente relative alla protezione della stampa non sono applicabili alla cinematografia, alla fonografia, alla radiofonia, alla televisione, né ad alcun altro mezzo similare di trasmissione di parole o di immagini.

2) La radiofonia e la televisione sono poste sotto il diretto controllo dello Stato. La vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale della Radio e

Televisione che è un'autorità indipendente, conformemente alle disposizioni della legge. Il controllo diretto dello Stato, che può anche essere esercitato tramite regime concessorio, vuol far sì che avvenga con obiettività e su un piano di parità la trasmissione di notizie e di informazioni, nonché di espressioni letterarie e artistiche, e vuole garantire l'equilibrio qualitativo dei programmi, come impongono la missione sociale della radiofonia e della televisione e lo sviluppo culturale del paese, nonché il rispetto del valore dell'uomo e la protezione dell'infanzia e della gioventù.

La legge stabilisce quanto attiene alla trasmissione obbligatoria e gratuita, da parte dei mezzi radiotelevisivi, dei lavori del Parlamento e delle sue commissioni, nonché i messaggi preelettorali dei partiti.

Art. 16 – 1) L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. Il loro sviluppo e la loro promozione costituiscono un obbligo dello Stato. La libertà universitaria e la libertà di insegnamento non dispensano alcuno dal suo dovere di obbedienza alla Costituzione.

2) L'istruzione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo l'educazione morale, culturale, professionale e fisica dei Greci, nonché lo sviluppo della loro coscienza nazionale e religiosa e la loro formazione di cittadini liberi e responsabili.

3) La durata della frequenza scolastica obbligatoria non può essere inferiore a nove anni.

4) Tutti i Greci hanno diritto all'insegnamento gratuito, a ogni livello, negli istituti scolastici dello Stato. Lo Stato aiuta gli studenti meritevoli e quelli che hanno bisogno di assistenza o di protezione particolare, in relazione alle loro capacità.

5) L'insegnamento universitario è assicurato unicamente da parte di istituti dotati di autonomia amministrativa che costituiscono persone giuridiche di diritto pubblico. Tali istituti sono sotto la tutela dello Stato e hanno diritto al suo aiuto finanziario in conformità alle leggi relative alla loro organizzazione. La fusione o la separazione degli istituti di insegnamento universitario possono essere realizzate, nonostante ogni altra disposizione contraria, secondo quanto stabilito dalla legge. Una legge speciale regola tutto ciò che concerne le associazioni studentesche e la partecipazione degli studenti alle medesime.

6) I professori degli istituti di insegnamento universitario sono funzionari pubblici. Il resto del personale insegnante svolge parimenti una funzione pubblica, alle condizioni stabilite dalla legge. Lo statuto

di tutto il personale sopra menzionato è stabilito dalle leggi organiche dei rispettivi istituti.

I professori degli istituti di insegnamento universitario non possono essere revocati prima del termine fissato dalla legge per il loro servizio, salvo che nelle circostanze particolari stabilite dall'articolo 88, comma 4, e a seguito di una decisione di un Consiglio formato in maggioranza di alti magistrati, conformemente alle disposizioni della legge.

Una legge stabilisce il limite d'età dei professori degli istituti di insegnamento universitario. Fino alla pubblicazione di tale legge i professori in servizio lasciano di diritto il servizio stesso alla fine dell'anno accademico nel corso del quale hanno raggiunto l'età di 67 anni compiuti.

7) L'insegnamento professionale e ogni altro insegnamento speciale sono forniti dallo Stato per mezzo di scuole di grado superiore e per un ciclo di studi che non supera i tre anni, conformemente alle disposizioni della legge, che stabilisce inoltre i diritti professionali dei diplomati delle scuole stesse.

8) La legge fissa le condizioni e i termini entro i quali sono concesse le autorizzazioni per l'istituzione e il funzionamento degli istituti scolastici che non appartengono allo Stato. Essa stabilisce anche le modalità della tutela esercitata su tali scuole, nonché lo statuto del loro personale insegnante. La fondazione di istituti di insegnamento universitario da parte di persone private è proibita.

9) Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato.

Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, cosi come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità degli scopi propri delle associazioni stesse.

Art. 17 – 1) La proprietà è posta sotto la protezione dello Stato. I diritti che ne derivano non possono tuttavia esercitarsi in modo contrario all'interesse generale.

2) Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di pubblica utilità, debitamente provata, nei casi e secondo la procedura stabilita dalla legge e sempre in seguito a un indennizzo preventivo completo. Questo deve corrispondere al valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza relativa alla procedura concernente la determinazione provvisoria dell'indennizzo da parte del tribunale. Nel caso di richiesta mirante alla determinazione diretta

dell'indennizzo definitivo, è preso in considerazione il valore che possedeva la proprietà espropriata alla data dell'udienza dinanzi al tribunale relativa a tale richiesta.

Se l'udienza per la determinazione dell'indennizzo definitivo si svolge dopo che è trascorso un anno dall'udienza per la determinazione dell'indennizzo provvisorio, allora per la determinazione dell'indennizzo si tiene in conto il valore del bene espropriato alla data dell'udienza per determinare l'indennizzo definitivo. Nell'ingiunzione d'esproprio si deve giustificare in particolare la possibilità di garantire la copertura della spesa che l'indennizzo comporta. L'indennizzo, se l'avente diritto concorda, può essere corrisposto in natura, nella forma, in particolare, della concessione della proprietà di un altro immobile o della concessione dei diritti su un altro immobile.

3) Non si tiene conto dell'eventuale mutamento di valore della proprietà espropriata, sopravvenuto dopo la pubblicazione dell'atto di espropriazione ed esclusivamente in ragione di questo.

4) L'indennizzo viene determinato dai tribunali competenti. Può essere determinato provvisoriamente anche a livello giudiziale, in seguito ad audizione o convocazione dell'avente diritto all'esproprio, che può essere obbligato, a discrezione del tribunale, a fornire una cauzione adeguata a garanzia del versamento dell'indennizzo, secondo le disposizioni della legge. La legge può prevedere l'istituzione di una giurisdizione unitaria, in deroga all'articolo 94, per tutte le controversie e cause correlate all'esproprio, nonché per la priorità di svolgimento dei processi del caso. Con la stessa legge si può regolamentare il modo in cui si dà seguito ai processi in sospeso.

Fino al versamento dell'indennizzo, definitivo o provvisorio, tutti i diritti del proprietario rimangono intatti e l'occupazione della sua proprietà non è permessa.

Se debbono essere eseguite opere di interesse generale per l'economia del paese è possibile che, in seguito a decisione del tribunale competente circa la determinazione provvisoria o definitiva dell'indennizzo, si consenta l'esecuzione dei lavori anche prima della determinazione e del versamento dell'indennizzo, a condizione che venga corrisposta una parte ragionevole dell'indennizzo e che venga presentata una garanzia totale, a favore del beneficiario dell'indennizzo, cosi come prevede la legge. La seconda frase del primo comma si applica analogamente anche a questi casi.

L'indennizzo fissato dal tribunale deve essere versato al più tardi entro il termine di un anno e mezzo dopo la pubblicazione della

decisione che fissa l'indennizzo provvisorio; in caso di una domanda per la fissazione immediata dell'indennizzo definitivo, questo deve essere versato al più tardi entro il termine di un anno e mezzo dopo la decisione del tribunale che fissa l'indennizzo definitivo; in caso contrario l'espropriazione viene annullata di diritto. L'indennizzo, in quanto tale, non è sottoposto ad alcuna tassazione, imposta o trattenuta.

5) La legge stabilisce i casi nei quali vi è motivo di accordare obbligatoriamente agli aventi diritto un indennizzo per la perdita di rendite provenienti dalla proprietà espropriata fino al giorno del pagamento dell'indennizzo stesso.

6) Nel caso di esecuzione di lavori di utilità pubblica o di un interesse più generale per l'economia del paese, la legge può consentire l'espropriazione a vantaggio dello Stato anche in zone che si trovano al di fuori dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale legge fissa le condizioni e i termini di una tale espropriazione e le modalità della disposizione o dell'utilizzazione, ai fini pubblici o d'interesse generale, dei terreni espropriati non necessari per l'esecuzione del lavoro progettato.

7) La legge può prevedere che, nel caso dell'esecuzione di un lavoro di manifesta utilità a vantaggio dello Stato, o di persone giuridiche di diritto pubblico, o di collettività locali, o di organismi di utilità pubblica o di imprese pubbliche, sia permessa l'apertura di gallerie alla profondità indicata. Tale apertura è effettuata senza indennizzo quando lo sfruttamento normale del bene immobiliare situato al di sopra della galleria non sia in alcun modo danneggiato.

Art. 18 – 1) Leggi speciali regolano le materie concernenti la proprietà e la concessione delle miniere, delle cave, delle grotte, delle località e dei tesori archeologici, delle acque correnti e sotterranee e delle risorse del sottosuolo in generale.

2) La legge regola le materie concernenti la proprietà, lo sfruttamento e la gestione delle lagune e dei grandi laghi e la concessione dei terreni emersi dopo lavori di prosciugamento.

3) Leggi speciali regolano le modalità delle requisizioni per i bisogni delle forze armate in caso di guerra o di mobilitazione, o per far fronte a una necessità sociale immediata suscettibile di mettere in pericolo l'ordine pubblico o la salute pubblica.

4) La riunione di terreni agricoli è permessa, secondo la procedura stabilita da una legge~ speciale, in vista di uno sfruttamento più razionale del terreno. E ugualmente consentito prendere misure adatte a

evitare lo smembramento delle piccole proprietà agricole o a facilitare la loro ricostituzione.

5) Oltre ai casi ricordati nei commi precedenti, è consentito prevedere, in via legislativa e in base a situazioni particolari, altre privazioni del libero uso e dell'usufrutto della proprietà. La legge determina la persona incaricata del pagamento agli aventi diritto del prezzo dell'utilizzazione o dell'usufrutto e la procedura applicabile a tale pagamento, che deve corrispondere alle condizioni sussistenti in ciascun caso. Le misure imposte in applicazione del presente comma sono abrogate non appena le ragioni particolari che le avevano provocate cessino di esistere. Nel caso di un prolungamento ingiustificato di tali misure, il Consiglio di Stato delibera sulla loro abrogazione, per categorie di casi e su richiesta di ogni persona che abbia un interesse legittimo al riguardo.

6) La legge può autorizzare lo Stato a disporre delle terre abbandonate ai fini della loro valorizzazione a vantaggio dell'economia nazionale e della sistemazione dei coltivatori privi di terra. Dalla stessa legge saranno egualmente fissate le modalità di indennizzo parziale o totale dei proprietari, nel caso in cui questi tornassero a vantare i loro diritti entro un termine di tempo ragionevole.

7) La comproprietà obbligatoria dei terreni adiacenti nelle zone urbane può essere imposta dalla legge, se la costruzione separata su di essi, o su una zona situata tra essi, non corrisponde alle condizioni stabilite nell'area stessa per le costruzioni esistenti o future.

8) Le proprietà agricole dei monasteri patriarcali di Santa Anastasia Pharmacolytria in Calcidica, dei Vlatades Tessalonica e dell'Evangelista San Giovanni il Teologo a Patmos, ad eccezione delle loro dipendenze, non sono soggette a esproprio. Parimenti non sono suscettibili d'esproprio i beni situati in Grecia dei Patriarcati d'Alessandria, d'Antiochia e di Gerusalemme, come pure quelli del Santo Monastero del Monte Sinai.

Art. 19 – 1) Il segreto epistolare e quello di tutti gli altri mezzi di libera corrispondenza o comunicazione è assolutamente inviolabile. La legge fissa le garanzie in base alle quali l'autorità giudiziaria non è tenuta a rispettare il segreto per motivi di sicurezza nazionale o per necessità d'istruttoria su crimini particolarmente gravi.

2) La legge stabilisce quanto attiene all'istituzione, al funzionamento e alle competenze dell'autorità indipendente e garante del segreto di cui al capoverso 1.

3) Si vieta l'uso di mezzi di prova che siano stati acquisiti in violazione di quest'articolo e degli articoli 9 e 9a.

Art. 20 – 1) Ciascuno ha il diritto di ottenere tutela giurisdizionale dinanzi ai tribunali e può esporre davanti a essi le proprie ragioni relative ai suoi diritti e ai suoi interessi, conformemente alle disposizioni della legge.

2) Il diritto della persona interessata a un'audizione preliminare si applica ugualmente a tutti gli atti o le misure amministrative che colpiscano i suoi diritti o i suoi interessi.

Art. 21 – 1) La famiglia, in quanto fondamento della conservazione e del progresso della nazione, così come il matrimonio, la maternità e l'infanzia sono sotto la protezione dello Stato.

2) Le famiglie con molti bambini, gli invalidi di guerra o di pace, le vittime della guerra, le vedove e gli orfani di guerra, nonché le persone colpite da una malattia fisica o mentale, hanno diritto a una particolare protezione da parte dello Stato.

3) Lo Stato veglia sulla salute dei cittadini e adotta misure speciali per la protezione dei giovani, dei vecchi, degli invalidi, nonché per l'assistenza ai poveri.

4) L'acquisto di un alloggio da parte di coloro che ne sono privi, o che sono alloggiati in modo precario, è oggetto di una cura particolare da parte dello Stato.

5) L'elaborazione e l'applicazione della politica demografica, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, costituisce un obbligo dello Stato.

6) Gli invalidi hanno il diritto di avvalersi di misure che garantiscano la loro autonomia, il loro inserimento professionale e la loro partecipazione alla vita sociale, economica e politica del paese.

Art. 22 – 1) Il lavoro costituisce un diritto ed è posto sotto la protezione dello Stato, che vigila per creare le condizioni di piena occupazione per tutti i cittadini e per il progresso morale e materiale della popolazione attiva, rurale e urbana.

Tutte le persone che lavorano hanno diritto, senza tener conto del loro sesso o di altre distinzioni, alla stessa remunerazione quando il lavoro compiuto sia di pari valore.

2) Le condizioni generali del lavoro sono determinate dalla legge. Esse sono integrate dai contratti collettivi di lavoro conclusi per mezzo

di libere trattative e, in caso di insuccesso di questi, da disposizioni stabilite con arbitrato.

3) La legge regolamenta la stipula dei contratti collettivi da parte dei dipendenti pubblici e i dipendenti dell'amministrazione degli enti locali o di altre persone giuridiche di diritto pubblico.

4) Ogni genere di lavoro obbligatorio è vietato.

Leggi speciali regolano la requisizione dei servizi personali in caso di guerra o di mobilitazione, o per far fronte ai bisogni della difesa del paese, o in caso di una necessità sociale urgente provocata da una calamità, o tale da poter mettere in pericolo la salute pubblica. Tali leggi regolano anche l'apporto di lavoro professionale in favore delle collettività locali per il soddisfacimento delle necessità locali.

5) Lo Stato si prende cura della sicurezza sociale dei lavoratori nelle forme previste dalla legge.

Clausola interpretativa. Tra le condizioni generali del lavoro rientrano la determinazione delle procedure da seguire per l'esazione delle quote di associazione alle organizzazioni sindacali, nonché l'obbligo di esigerle e di versarle alle organizzazioni stesse, nella misura fissata dai rispettivi statuti.

Art. 23 – 1) Lo Stato prende le misure necessarie per difendere da qualsiasi pericolo la libertà sindacale e il libero esercizio dei diritti a essa collegati, entro i limiti della legge.

2) Lo sciopero è un diritto. Esso è esercitato dalle associazioni sindacali legalmente costituite, in vista della difesa e del miglioramento degli interessi economici e professionali dei lavoratori in generale. Lo sciopero sotto qualsiasi forma è proibito ai magistrati e agli agenti dei corpi di sicurezza. La legge può imporre delle restrizioni al diritto di sciopero dei dipendenti statali, degli impiegati delle collettività locali e delle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché del personale delle imprese pubbliche o di utilità pubblica il cui funzionamento abbia un'importanza vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della società.

Tali restrizioni non possono giungere alla soppressione del diritto di sciopero o all'impedimento del suo esercizio legale.

Art. 24 – 1) La protezione dell'ambiente naturale e culturale è un obbligo dello Stato e diritto di ciascuno. Per preservare l'ambiente lo Stato ha l'obbligo di assumere particolari provvedimenti preventivi e

repressivi nel quadro del principio della sostenibilità. La legge regolamenta la protezione dei boschi e delle superfici boschive. L'istituzione del catasto forestale è un obbligo dello Stato. E proibito destinare ad altro uso i boschi e le superfici boschive, a meno che, ai fini dell'economia nazionale, non abbia la precedenza lo sfruttamento agricolo o un altro uso imposto dal pubblico interesse.

2) La sistemazione generale del territorio e la formazione, lo sviluppo, la pianificazione e l'espansione delle città e delle regioni da urbanizzare in generale sono posti sotto la regolamentazione e il controllo dello Stato, allo scopo di assicurare la funzionalità e lo sviluppo degli agglomerati urbani e di assicurare le loro migliori condizioni di vita possibili.

Le relative scelte tecniche e le valutazioni di merito vengono operate seguendo i principi della scienza. L'istituzione del catasto fondiario nazionale è un obbligo dello Stato.

3) Prima del riconoscimento di una regione come zona da urbanizzare e allo scopo della sua effettiva urbanizzazione, le proprietà che vi sono incluse sono tenute a contribuire, obbligatoriamente e senza diritto a un indennizzo da parte degli organismi implicati, alla messa a disposizione dei terreni necessari per la realizzazione delle strade, delle piazze e degli altri spazi d'uso o d'interesse pubblico, come pure alle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori di infrastruttura urbana previste dalla legge.

4) La legge può prevedere la partecipazione obbligatoria dei proprietari di una regione definita come zona da urbanizzare alla valorizzazione e alla sistemazione generale della zona stessa secondo un piano urbanistico debitamente approvato; in cambio di tale partecipazione i proprietari dei terreni ceduti ricevono beni immobili o appartamenti di pari valore nei terreni da costruire o negli edifici previsti nella zona.

5) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla sistemazione delle zone urbane esistenti. I terreni che sono resi liberi sono adibiti alla creazione di spazi pubblici, o sono venduti per coprire il finanziamento della risistemazione, conformemente alle disposizioni della legge.

6) I monumenti, i luoghi storici e gli elementi a essi inerenti sono posti sotto la protezione dello Stato. La legge fissa le misure restrittive della proprietà che sono necessarie per la realizzazione di tale protezione, nonché le modalità e la natura dell'indennizzo dei proprietari danneggiati.

Clausola interpretativa. Con «bosco» o «ecosistema boschivo» si intende l'insieme organico di piante selvatiche a tronco legnoso che occupano la superficie di terreno loro necessaria, le quali, assieme alla flora e alla fauna che ivi coesiste, costituiscono, tramite la loro reciproca interdipendenza e la loro vicendevole influenza, una peculiare biocenosi (biocenosi boschiva) e un peculiare ambiente naturale (di origine boschiva). Si parla di superficie boschiva quando il succitato insieme ovvero la vegetazione selvatica a tronco legnoso, alta o cespugliosa, sono radi.

Art. 25 – 1) I diritti dell'uomo inteso come individuo e come membro dell'insieme sociale — e il principio dello stato sociale di diritto —sono posti sotto la garanzia dello Stato. Tutti gli organi dello Stato hanno l'obbligo di garantirne il libero ed efficace esercizio. Questi diritti sono di applicazione anche tra privati nelle specifiche forme dei loro rapporti. Le limitazioni di qualunque tipo che possano essere imposte a tali diritti ai sensi della Costituzione debbono essere previste o direttamente dalla Costituzione o dalla legge, a condizione che esista una riserva in questo senso, e debbono rispettare il principio della proporzionalità.

2) Il riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali e imprescrittibili dell'uomo da parte dello Stato mirano alla realizzazione del progresso sociale nella libertà e nella giustizia.

3) L'esercizio abusivo di un diritto non è permesso.

4) Lo Stato ha il diritto di esigere da tutti i cittadini l'adempimento del loro obbligo di solidarietà sociale e nazionale.

*****

ALLEGATO 33: DALLA COSTITUZIONE IRLANDESE (1937)

(*Omissis*)

I diritti fondamentali

I diritti personali

Art. 40 – 1) Tutti i cittadini, in quanto esseri umani, sono uguali davanti alla legge. Ciò non esclude che lo Stato con le sue leggi debba tenere nel debito riguardo le differenze di capacità fisica e morale e di funzione sociale.

2) 1. Lo Stato non conferisce titoli nobiliari.

2. Nessun titolo nobiliare od onorifico può essere accettato dai cittadini senza la preventiva approvazione del Governo.

3) 1. Lo Stato garantisce mediante le sue leggi il rispetto e, per quanto possibile, la difesa e l'azionabilità dei diritti personali del cittadino.

2. In modo particolare lo Stato deve proteggere nel miglior modo possibile, contro le minacce ingiuste, la vita, la persona, l'onore e i diritti di proprietà di ogni cittadino e, in caso di ingiustizia arrecata, li deve tutelare.

3. Lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre, garantisce con le sue leggi il rispetto e, per quanto possibile, la tutela e l'azionabilità di tale diritto.

Il presente paragrafo non pone limiti alla libertà di trasferimento dallo Stato in un altro Stato.

Il presente paragrafo non pone limiti alla libertà di ottenere o di rendere disponibili nello Stato, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, le informazioni relative ai servizi lecitamente disponibili in un altro Stato.

4) 1. Nessun cittadino può essere privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla legge.

2. Su ricorso per detenzione illegale promosso personalmente o in nome del detenuto avanti all'Alta Corte o a uno dei suoi giudici, l'Alta Corte, o il giudice al quale è stato presentato il ricorso, deve aprire subito un'inchiesta e può ordinare alla persona alla cui custodia è affidato il detenuto di tradurlo in un dato giorno davanti alla Corte e di riferire per iscritto sui motivi della sua detenzione. La Corte, su presentazione del detenuto e dopo aver dato al custode modo di provare

la legalità della detenzione, deve ordinare il rilascio qualora manchi la suddetta prova.

3. Se un detenuto, di cui si denuncia la detenzione illegale, viene presentato dinanzi all'Alta Corte in seguito a un ordine emesso a tal fine, e se la Corte è convinta che il suddetto è detenuto a termini di una legge non valida ai sensi delle disposizioni della presente Costituzione, l'Alta Corte deve rinviare la questione sulla validità ditale legge alla Corte Suprema sotto forma di ricorso di interpretazione; il deposito di una cauzione può, al momento del rinvio o in qualsiasi momento successivo, consentire la libertà provvisoria del detenuto, essendo tale provvedimento subordinato alle condizioni imposte dall'Alta Corte, fino a che la Corte Suprema abbia risolto la questione di cui è stata investita.

4. L'Alta Corte è composta di 3 giudici in qualsiasi caso speciale in cui la presentazione dinanzi a essa di un detenuto del quale si denuncia la detenzione illegale venga effettuata in seguito a un ordine del presidente dell'Alta Corte o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei giudici della suddetta Corte; in qualsiasi altro caso si compone di un solo giudice.

5. Qualora, ai termini del presente comma, l'Alta Corte emani un'ordinanza per la presentazione di un detenuto condannato alla pena di morte, essa deve differire l'esecuzione della sentenza finché non si sia pronunciata sulla legalità della detenzione; in ipotesi positiva, deve fissare una data per l'esecuzione della sentenza di morte.

6. Tuttavia nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per proibire, controllare o ostacolare l'azione delle forze armate in stato di guerra o di ribellione armata.

7. La legge può disporre il rifiuto della libertà provvisoria per coloro che sono indagati per gravi reati nei casi in cui è ragionevolmente considerato necessario prevenire la commissione da parte di questi soggetti di altri gravi reati.

5) Il domicilio di ogni cittadino è inviolabile e non è possibile entrarvi con la forza se non in conformità alle disposizioni di legge.

6) 1. Lo Stato garantisce il libero esercizio dei seguenti diritti in conformità all'ordine e alla moralità pubblica:

II. Il diritto dei cittadini di esprimere liberamente le loro idee e opinioni.

Tuttavia, essendo l'informazione dell'opinione pubblica un problema importante per il bene comune, lo Stato vigila attentamente affinché gli organi dell'opinione pubblica, come la radio, la stampa, il cinema, pur

conservando la loro libertà di espressione compresa la critica alla politica del Governo, non siano adoperati a minare l'ordine pubblico, la moralità e l'autorità dello Stato.

La pubblicazione o l'espressione di opere o di parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punito dalla legge;

II. il diritto dei cittadini dì riunirsi pacificamente e senza armi.

Tuttavia, possono essere promulgate leggi per impedire o vigilare riunioni considerate suscettibili di turbare la tranquillità pubblica, di costituire pericolo o nocumento per la popolazione e per impedire o vigilare riunioni nella vicinanze dell'una o dell'altra Camera del Parlamento;

III. il diritto dei cittadini di costituire associazioni e sindacati.

Tuttavia, possono essere promulgate leggi per regolare e controllare, nel pubblico interesse, l'esercizio di tale diritto.

2. Le leggi che regolano l'esercizio del diritto di costituire associazioni e sindacati e del diritto di riunirsi liberamente non devono contenere discriminazioni politiche, religiose o di classe.

La famiglia

Art. 41 – 1) 1. Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale naturale e fondamentale della società e come un'istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili anteriori e superiori a ogni disposizione positiva.

2) Lo Stato, a tal fine, garantisce la protezione della famiglia nella sua costituzione e autorità, in quanto base necessaria all'ordine sociale e indispensabile al benessere della nazione e dello Stato.

2) 1. Lo Stato riconosce alla donna che dedica la sua vita alla famiglia un contributo indispensabile per la realizzazione del benessere della comunità *(common good).*

2. Lo Stato, pertanto, ha cura che le madri non siano costrette dalle necessità economiche a impegnarsi in occupazioni che le costringano a trascurare i doveri familiari.

3) 1. Lo Stato si impegna a vigilare con speciale cura l'istituto del matrimonio, su cui si fonda la famiglia, e a proteggerlo contro ogni minaccia.

2. Il Tribunale competente può dichiarare lo scioglimento del matrimonio solo nel caso sussistano le seguenti condizioni:

I. al momento dell'instaurazione del procedimento, i coniugi abbiano vissuto separati per un periodo, o per periodi complessivi, di almeno quattro anni negli ultimi cinque anni;

II. non vi sia una ragionevole prospettiva di riconciliazione tra i coniugi;

III. esista o venga a esistenza una disciplina avente a oggetto i rapporti tra i coniugi, i loro figli o i figli di ciascuno di loro, o ogni altra persona indicata dalla legge, che il giudice ritiene adeguata tenuto conto delle circostanze;

IV. siano adempiute le altre condizioni prescritte dalla legge. 3. Nessuna persona, il cui matrimonio sia stato sciolto secondo la legge civile di un altro Stato, ma continui validamente a esistere in base alla legge del tempo in vigore entro la giurisdizione del Governo e del Parlamento istituiti dalla presente Costituzione, può validamente contrarre un matrimonio entro tale giurisdizione finché l'altro coniuge sia ancora in vita.

L'educazione

Art. 42 – 1) Lo Stato riconosce che l'educatore primo e naturale del fanciullo è la famiglia e garantisce di rispettare il diritto e il dovere inalienabile dei genitori di assicurare, secondo i loro mezzi, l'educazione religiosa e morale, intellettuale, fisica e sociale dei loro figli.

2) I genitori sono liberi di assicurare tale educazione nelle loro abitazioni, in scuole private o in scuole riconosciute o istituite dallo Stato.

3) 1. Lo Stato non obbliga i genitori, contro la loro coscienza e le loro legittime preferenze, a mandare i loro figli nelle scuole istituite dallo Stato, o in qualsiasi altro tipo di scuola da esso designata.

2. Lo Stato, tuttavia, in quanto custode del bene comune, in considerazione delle attuali circostanze, esige che i fanciulli ricevano un grado minimo di educazione morale, intellettuale e sociale.

4) Lo Stato assicura l'istruzione primaria gratuita e cerca di aiutare in giusta misura le iniziative di educazione da parte di privati o di comunità e, se lo richiede il bene pubblico, provvede ad altre agevolazioni o istituti di istruzione rispettando, tuttavia, i diritti dei genitori, specialmente in materia di formazione religiosa e morale.

5) In casi eccezionali nei quali, per ragioni fisiche o morali, i genitori manchino ai loro doveri verso i figli, lo Stato, in quanto custode del

bene comune, ha cura, con mezzi convenienti, di sostituirsi ai genitori, ma rispettando sempre i diritti naturali e imprescrittibili del fanciullo.

La proprietà privata

Art. 43 - 1) I. Lo Stato riconosce che l'uomo, in quanto creatura ragionevole, ha il diritto naturale, preesistente alle disposizioni positive, alla proprietà privata dei beni.

2. Lo Stato, conseguentemente, garantisce di non approvare leggi dirette ad abolire il diritto di proprietà privata o il diritto generale di trasferire la proprietà, di disporne per testamento e per via ereditaria.

2) I. Lo Stato, tuttavia, riconosce che l'esercizio dei diritti enunciati nelle precedenti disposizioni del presente articolo deve essere regolato nella società civile dai principi della giustizia sociale.

2. Lo Stato, conseguentemente e se le circostanze lo richiedono, può limitare con legge l'esercizio dei suddetti diritti allo scopo di conciliarlo con le esigenze del bene comune. *La religione*

Art. 44 - 1) Lo Stato riconosce che l'omaggio del pubblico culto sia indirizzato a Dio Onnipotente. Deve essere riverito il Suo Nome e rispettata e onorata la religione.

2) 1. La libertà di coscienza, di professare e di praticare il culto religioso è, nei limiti imposti dall'ordine e dalla moralità pubblica, garantita a ogni cittadino.

2. Lo Stato garantisce di non fornire sussidi ad alcun culto religioso.

3. Lo Stato non attribuisce incapacità e non discrimina in rapporto alla professione, al credo o allo status religioso.

4. La legislazione sulle sovvenzioni dello Stato alle scuole non discrimina tra le scuole amministrate dalle differenti confessioni religiose e non pregiudica il diritto dei fanciulli di frequentare una scuola, che riceva sovvenzioni pubbliche, senza ricevere l'istruzione religiosa.

5. Ogni confessione religiosa ha il diritto di gestire i propri affari, di possedere, dì acquistare e amministrare i propri beni, mobili e immobili, e di mantenere istituzioni a fini religiosi o di carità.

6. I beni di proprietà di una confessione religiosa o di una istituzione educativa non possono essere distratti dal loro fine se non per opere necessarie di pubblica utilità e salvo indennizzo.

I principi e direttive della politica sociale

Art. 45 – I principi della politica sociale sanciti nel presente articolo valgono come direttiva generale per il Parlamento. L'applicazione di tali principi nell'approvazione delle leggi deve essere cura esclusiva del Parlamento e non è sindacabile da alcuna Corte in virtù di alcuna disposizione della presente Costituzione.

1) Lo Stato si impegna a perseguire il benessere dell'intero popolo assicurando e proteggendo effettivamente un assetto sociale nel quale la giustizia e la carità informino tutti gli istituti della vita nazionale.

2) Lo Stato indirizza in particolar modo la sua politica al fine:

1. che i cittadini (tutti, uomini e donne paritariamente, hanno diritto ai mezzi adeguati alla sopravvivenza) possano con le loro occupazioni trovare i mezzi per provvedere ragionevolmente alle loro necessità familiari;

2. che la proprietà e il controllo delle risorse materiali della comunità siano distribuiti tra i singoli individui e le diverse classi nel modo migliore per contribuire al bene comune;

3. che, specialmente, la dinamica della libera concorrenza non sia consentita per quanto a essa consegua la concentrazione della proprietà o il controllo delle risorse primarie in mano di pochi individui a detrimento della comunità;

4. che, in materia di controllo del credito, l'obiettivo costante e prevalente sia il benessere del popolo intero;

5. che il maggior numero possibile di nuclei familiari si stabilisca nelle campagne in condizioni di sicurezza economica.

3) 1. Lo Stato favorisce e, se necessario, incentiva l'iniziativa privata nell'industria e nel commercio.

2. Lo Stato vigila la gestione delle imprese private in modo da assicurare ragionevole efficienza alla produzione e alla distribuzione dei beni nonché proteggere il pubblico da ingiuste speculazioni.

4) 1. Lo Stato si impegna a salvaguardare con particolare attenzione gli interessi economici dei settori più deboli della società e, se necessario, contribuisce al mantenimento degli infermi, delle vedove, degli orfani e dei vecchi.

Lo Stato vigila affinché non si abusi della forza e della salute dei lavoratori, uomini e donne, né della tenera età dei fanciulli e affinché i cittadini non siano costretti dalla necessità economica a svolgere attività non consone al loro sesso, alla loro età o alla loro forza.

*****

Allegato 34: Dalla Costituzione italiana (1947)

(*Omissis*)

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (1).

(1) *V. però la l. cost. 21 giugno 1967, n. 1,* Estradizione per i delitti di genocidio*, per il cui art. un.* «L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio».

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I – Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).

(1) *V. però la nota 1 all'art. 10.*

27. La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II – **Rapporti etico-sociali**

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III – **Rapporti economici**

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire,

mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV – **Rapporti politici**

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri stabiliti dalla legge (1).
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) *Il comma 3 è stato introdotto dall'art. 1 della l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. A tenore dell'art 3 della l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, "1. In sede di prima applicazione della [medesima] legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione*

del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) *Comma così modificato, con l'aggiunta della seconda frase, dall'art. 1 della legge cost. 30 maggio 2003, n. 1.*

52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

SEZIONE II – *Norme sulla giurisdizione*

111. (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa

elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(1) *I commi da 1 a 5 sono stati introdotti dall'art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.*

(*Omis*sis)

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

(*Omi*ssis)

*****

Allegato 35: Dalla Costituzione lussemburghese (1868)

(*Omissis*)

Titolo Il Dei Lussemburghesi e dei loro diritti

Art. 9 - La cittadinanza lussemburghese si acquisisce, si mantiene e si perde secondo le regole determinate dalla legge civile.

La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici determinano quali sono, oltre alla cittadinanza, le condizioni necessarie per l'esercizio di questi diritti.

In deroga al comma precedente, la legge può conferire l'esercizio dei diritti politici a soggetti che non siano cittadini lussemburghesi.

Art. 10 – La naturalizzazione può essere concessa dal potere legislativo.

Art. 11 – Non c'è nello Stato alcuna distinzione per ordini.

I Lussemburghesi sono uguali davanti alla legge; essi soli sono assumibili negli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che possono essere stabilite da una legge per casi particolari.

Lo Stato garantisce i diritti naturali della persona e della famiglia.

La legge garantisce il diritto al lavoro e assicura a ciascun cittadino l'esercizio di tale diritto.

La legge organizza la sicurezza sociale, la tutela della salute e il riposo dei lavoratori e garantisce le libertà sindacali.

La legge garantisce la libertà del commercio e dell'industria, l'esercizio della professione liberale e del lavoro agricolo, salvo le restrizioni che possono essere stabilite dal potere legislativo.

Art. 12 – La libertà individuale è garantita.

Nessuno può essere oggetto di indagine se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme da essa previste.

A eccezione dei casi di delitto in flagranza, nessuno può essere arrestato se non in forza di un mandato motivato dal giudice, che deve essere notificato al momento dell'arresto, o al più tardi entro ventiquattro ore.

Art. 13 – Nessuno può essere distolto, contro la sua volontà, dal giudice assegnatogli per legge.

Art. 14 – Nessuna pena può essere comminata né applicata se non in forza della legge.

Art. 15 – Il domicilio è inviolabile. Nessuna perquisizione domiciliare può avere luogo se non nei casi previsti e secondo le forme prescritte dalla legge.

Art. 16 – Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legge, e mediante un equo e preventivo indennizzo.

Art. 17 – Non può essere stabilita la pena della confisca dei beni.

Art. 18 – Sono abolite la pena di morte in materia politica, la morte civile e le pene infamanti.

Art. 19 – La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni religiose sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi nell'esercizio di tali libertà.

Art. 20 – Nessuno può essere costretto a partecipare in alcun modo alle cerimonie di un culto, né a osservarne i giorni di riposo.

Art. 21 – Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale.

Art. 22 – L'intervento dello Stato nella nomina e nell'insediamento dei capi dei culti, il modo di nomina e di revoca degli altri ministri dei culti, la facoltà, per gli uni e per gli altri, di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, cosf come i rapporti della Chiesa con lo Stato sono oggetto di convenzioni da sottoporre alla Camera dei deputati per le disposizioni che necessitano del suo intervento.

Art. 23 – Lo Stato controlla che ciascun Lussemburghese riceva l'istruzione primaria, che sarà obbligatoria e gratuita. L'assistenza medica e sociale sarà regolata dalla legge.

Lo Stato stabilisce gli istituti di istruzione media gratuita e i corsi di istruzione superiore necessari.

La legge determina i mezzi di sovvenzione all'istruzione pubblica e le modalità di controllo da parte del Governo e dei comuni; essa regola, con competenza residuale, tutto ciò che è relativo all'insegnamento e prevede, secondo i criteri da essa stessa determinati, un sistema di aiuti finanziari a favore di allievi e studenti.

Ciascun Lussemburghese è libero di svolgere i suoi studi nel Granducato o all'estero, e di frequentare le università che preferisce, salve le disposizioni di legge sulle condizioni di ammissione agli impieghi pubblici e all'esercizio di determinate professioni.

Art. 24 – La libertà di manifestare le proprie opinioni attraverso la parola in tutte le materie, e la libertà di stampa sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'esercizio di queste libertà.

La censura non potrà mai essere stabilita. Non può essere richiesta alcuna malleveria agli scrittori, agli editori o agli stampatori.

E' abolita la tassa di bollo sui giornali e sui periodici nazionali.

L'editore, lo stampatore o il distributore non può essere perseguito, se l'autore è conosciuto, se è lussemburghese e domiciliato nel Granducato.

Art. 25 – I Lussemburghesi hanno il diritto di riunirsi, pacificamente e senz'armi, in conformità alle leggi che regolano l'esercizio di tale diritto, che non può essere subordinato a un'autorizzazione preventiva.

Questa disposizione non si applica alle riunioni all'aperto, politiche, religiose o di altro genere; tali riunioni restano interamente regolate dalle leggi e dai regolamenti di polizia.

Art. 26 – I Lussemburghesi hanno il diritto di associarsi. Questo diritto non può essere subordinato ad alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 27 – Ciascuno ha il diritto di rivolgere alle autorità politiche petizioni firmate da una o più persone.

Solo le autorità costituite hanno il diritto di rivolgere petizioni in forma collettiva.

Art. 28 – Il segreto della corrispondenza è inviolabile.

La legge determina quali sono gli agenti postali responsabili della violazione del segreto della corrispondenza.

La legge regolerà le garanzie da fornire alla segretezza dei telegrammi.

Art. 29 – La legge regolerà l'uso delle lingue in materia amministrativa e giudiziaria.

Art. 30 – Nessuna autorizzazione preventiva è richiesta per svolgere indagini contro i funzionari pubblici, per fatti della loro amministrazione, salvo quanto stabilito a riguardo dei membri del Governo.

Art. 31 – I funzionari pubblici, a qualunque ordine appartengano, a eccezione dei membri del Governo, possono essere privati delle loro funzioni, onorificenze e pensioni soio nei modi stabiliti dalla legge.

*****

Allegato 36: Dalla Costituzione olandese (1815)

Capitolo I – I diritti fondamentali

Art. 1 – Tutte le persone che si trovano nei Paesi Bassi sono trattate in modo eguale in circostanze eguali. E vietata ogni discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche, la razza, il sesso o ogni altro motivo.

Art. 2 – 1) La legge regola la cittadinanza olandese.
2) La legge regola l'ammissione e l'espulsione degli stranieri.
3) L'espulsione può essere disposta soltanto in virtù di una convenzione. Altre disposizioni riguardanti l'espulsione sono stabilite con legge.
4) Ciascuno ha il diritto di lasciare il paese, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 3 – Tutti gli Olandesi sono egualmente ammissibili ai servizi pubblici.

Art. 4 – Tutti gli Olandesi hanno lo stesso diritto di eleggere i membri degli organi rappresentativi generali e di essere eletti come membri di tali organi, salvo le restrizioni e le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 5 – Ciascuno ha il diritto di presentare petizioni scritte alle autorità competenti.

Art. 6 – 1) Ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente la sua religione e le sue convinzioni, in forma individuale o collettiva, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

2) Per ciò che attiene all'esercizio di tale diritto in luoghi che non siano privati o aperti al pubblico, la legge può stabilire delle regole per la tutela della salute, nell'interesse della circolazione o per combattere o prevenire disordini.

Art. 7 – 1) Non può essere richiesta un'autorizzazione preventiva per manifestare pensieri o opinioni a mezzo stampa, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

2) La legge stabilisce le regole riferite alla radio e alla televisione. Il contenuto di una trasmissione radiofonica o televisiva non può essere sottoposto a un controllo preventivo.

3) Per le forme di manifestazione del pensiero o dei sentimenti diverse da quelle menzionate nei paragrafi precedenti non occorre un'autorizzazione preventiva in ragione del contenuto, salvo la responsabilità individuale in base alla legge. La legge può regolare, a tutela della morale, l'organizzazione degli spettacoli aperti a persone che abbiano meno di sedici anni.

4) I commi precedenti non si applicano alla pubblicità commerciale.

Art. 8 – E' riconosciuto il diritto di associazione. Tale diritto può essere limitato dalla legge nell'interesse dell'ordine pubblico.

Art. 9 – 1) E riconosciuto il diritto di riunione e di manifestazione, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

2) La legge stabilisce regole per la tutela della salute, nell'interesse della circolazione e per combattere o prevenire disordini.

Art. 10 – 1) Ciascuno ha il diritto al rispetto della sua vita privata, salvo le restrizioni disposte dalla legge o in virtù della legge.

2) La legge stabilisce regole per la protezione della vita privata con riferimento alla registrazione e alla diffusione di dati personali.

3) La legge stabilisce regole con riguardo ai diritti delle persone di prendere conoscenza dei dati registrati a loro nome e della loro utilizzazione, nonché della possibilità di correggerne l'esattezza.

Art. 11 – Ciascuno ha diritto all'inviolabilità personale, salvo le restrizioni disposte dalla legge o in virtù della legge.

Art. 12 – 1) L'introduzione in un domicilio contro la volontà dei suoi abitanti non è permessa che nei casi previsti dalla legge o in virtù della legge e soltanto agli effetti individuati dalla legge o in virtù della legge.

2) L'introduzione in conformità al paragrafo precedente richiede l'identificazione preventiva e la comunicazione della ragione dell'introduzione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. L'abitante riceve un rapporto scritto sull' introduzione.

Art. 13 – 1) Il segreto della corrispondenza è inviolabile, eccetto che su ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

2) Il segreto del telefono e del telegrafo è inviolabile, con l'eccezione dei casi previsti dalla legge, che siano stati individuati a questo scopo dalla legge o con la loro autorizzazione.

Art. 14 – 1) L'espropriazione non può aver luogo che nell'interesse generale e compensata da un indennizzo previamente stabilito, il tutto secondo le prescrizioni stabilite dalla legge o in virtù della legge.

2) L'indennizzo non deve essere previamente garantito, se l'espropriazione si impone immediatamente, in caso di urgenza.

3) Nei casi previsti dalla legge o in virtù della legge, vi è il diritto a un indennizzo totale o parziale se, nell'interesse generale, l'autorità competente distrugge la proprietà o la rende inutilizzabile, o limita l'esercizio del diritto di proprietà.

Art. 15 – 1) Salvo i casi previsti dalla legge o in virtù della legge, nessuno può essere privato della libertà personale.

2) Chiunque sia stato privato della libertà personale senza un ordine dell'autorità giudiziaria può richiedere all'autorità giudiziaria di essere rilasciato. In questo caso egli è ascoltato dall' autorità giudiziaria entro un termine stabilito dalla legge. L'autorità giudiziaria ordina la liberazione immediata se reputa illegittima la restrizione della libertà.

3) Il giudizio di chi è stato privato della libertà personale in pendenza del giudizio ha luogo entro un termine ragionevole.
4) Chi sia stato legittimamente privato della libertà personale può essere limitato nell'esercizio dei diritti fondamentali nella misura in cui tale esercizio non sia conciliabile con la privazione della libertà.

Art. 16 – Nessun fatto è punibile come reato se non in virtù di una disposizione legislativa precedente.

Art. 17 – Nessuno può essere distolto contro il suo volere dal giudice precostituito per legge.

Art. 18 – 1) Ciascuno ha diritto di farsi assistere in giudizio e nei ricorsi amministrativi.
2) La legge stabilisce le regole sull'assistenza giudiziaria alle persone economicamente deboli.

Art. 19 – 1) I poteri pubblici tutelano la promozione di un impiego sufficiente.
2) La legge stabilisce la regole sulla situazione giuridica dei lavoratori e sulla loro assicurazione nel lavoro, nonché sulla partecipazione.
3) E' riconosciuto il diritto di tutti gli Olandesi alla libera scelta del lavoro, salvo le restrizioni stabilite dalla legge o in virtù della legge.

Art. 20 – 1) I poteri pubblici provvedono ad assicurare i mezzi di sussistenza alla popolazione e alla ripartizione della ricchezza.
2) La legge stabilisce delle regole sui diritti alla sicurezza sociale.
3) Gli Olandesi residenti nei Paesi Bassi che non possono far fronte alle loro necessità hanno diritto a essere assistiti dai poteri pubblici nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 21 – I poteri pubblici provvedono a tutelare l'abitabilità del paese e a proteggere e migliorare l'ambiente.

Art. 22 – 1) I poteri pubblici provvedono a garantire la salute della popolazione.
2) I poteri pubblici provvedono a garantire condizioni sufficienti di abitazione.

3) I poteri pubblici creano condizioni favorevoli allo sviluppo sociale e culturale e alle attività ricreative.

Art. 23 – 1) Il Governo provvede costantemente all'insegnamento.

2) L'insegnamento è libero, sotto il controllo dei poteri pubblici e, per ciò che concerne le forme di insegnamento specificate dalla legge, previo controllo della competenza e della moralità degli insegnanti, secondo quanto stabilito dalla legge.

3) L'insegnamento pubblico è regolato dalla legge, nel rispetto della religione o delle convinzioni di ciascuno.

4) In ogni comune è assicurato in un numero sufficiente di scuole un idoneo insegnamento pubblico primario di formazione generale. La legge può stabilire eccezioni a questa disposizione a condizione che sia data la possibilità di ricevere tale insegnamento.

5) Sono regolate dalla legge le condizioni di qualità dell'insegnamento finanziato in tutto o in parte dallo Stato, tenendo conto, per ciò che riguarda l'insegnamento privato, della libertà di coscienza.

6) Tali condizioni sono regolate, per l'insegnamento primario di formazione generale, in modo che la qualità dell'insegnamento privato finanziato interamente dallo Stato e quella dell'insegnamento pubblico siano garantite con pari efficacia. La relativa disciplina rispetta in particolare la libertà dell'insegnamento privato quanto alla scelta dei mezzi di insegnamento e alla nomina degli insegnanti.

7) L'insegnamento privato primario di formazione generale rispondente alle condizioni che saranno stabilite dalla legge è finanziato dallo Stato allo stesso modo dell'insegnamento pubblico. La legge stabilisce le condizioni alle quali lo Stato fornisce contributi finanziari all'insegnamento privato secondario di formazione generale e all'insegnamento privato superiore preparatorio per l'università.

8) Il Governo sottopone ogni anno agli Stati Generali un rapporto sulla situazione dell'insegnamento.

*****

Allegato 37: Dalla Costituzione portoghese (1976)

Preambolo

Il 25 Aprile 1974 il Movimento delle Forze Armate, coronando la lunga resistenza del popolo portoghese e interpretando i suoi profondi sentimenti, fa cadere il regime fascista.

La liberazione del Portogallo dalla dittatura dall'oppressione e dal colonialismo ha rappresentato una trasformazione rivoluzionaria e l'inizio di una svolta storica della società portoghese

La Rivoluzione ha restituito ai Portoghesi i diritti e le libertà essenziali. Nell'esercizio di questi diritti e libertà, i legittimi rappresentanti del popolo si sono riuniti per elaborare una Costituzione che corrisponda alle aspirazioni del paese.

L'Assemblea Costituente sancisce la decisione del popolo portoghese di difendere l'indipendenza nazionale, di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, di stabilire i principi fondamentali della democrazia, di assicurare il primato dello stato di diritto democratico e di intraprendere la strada verso una società socialista, nel rispetto della volontà del popolo portoghese, perseguendo l'obiettivo di costruire un paese più libero, più giusto e più ispirato alla fratellanza.

L'Assemblea Costituente, riunita nella sessione plenaria del 2 aprile 1976, approva e decreta la seguente Costituzione della Repubblica Portoghese: *Principi fondamentali*

Art. 1 *Repubblica portoghese* – Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare ed è impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale.

Art. 2 *Stato di diritto democratico* – La Repubblica portoghese è uno Stato di diritto democratico, fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazione politica democratica, sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle libertà fondamentali e sulla separazione e interdipendenza dei poteri, che si propone la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale e il rafforzamento della democrazia partecipativa.

Art. 3 *Sovranità e legalità* – 1) La sovranità, una e indivisibile, risiede nel popolo, che la esercita secondo le norme previste dalla Costituzione.

2) Lo Stato si sottopone alla Costituzione e si fonda sulla legalità democratica.

3) La validità delle leggi e di tutti gli altri atti dello Stato, delle regioni autonome e del potere locale dipende dalla sua conformità alla Costituzione.

Art. 4 *Cittadinanza portoghese* – Sono cittadini portoghesi tutti quelli che sono considerati tali per legge o per convenzione internazionale.

Art. 5 *Territorio* – 1) Il Portogallo comprende il territorio storicamente definito nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera.

2) La legge definisce l'estensione e i confini delle acque territoriali, la zona economica esclusiva e i diritti del Portogallo nei fondali marini contigui.

3) Lo Stato non rinuncia ad alcuna parte del territorio portoghese o dei diritti di sovranità che esercita su di esso, salvo rettifica delle frontiere.

Art. 6 *Stato unitario* – 1) Lo Stato è unitario e rispetta nella sua organizzazione i principi dell'autonomia delle comunità locali e del decentramento democratico dell'amministrazione pubblica.

2) Gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera costituiscono regioni autonome dotate di statuti politico– amministrativi e di propri organi di Governo.

Art. 7 *Relazioni internazionali* – 1) Nelle sue relazioni internazionali il Portogallo si regge sui principi dell'indipendenza nazionale, del rispetto dei diritti dell'uomo, del diritto dei popoli all'autodeterminazione e all'indipendenza, dell'uguaglianza tra gli stati, della soluzione pacifica dei conflitti internazionali, della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e di cooperazione con tutti gli altri popoli per l'emancipazione e il progresso dell'umanità.

2) Il Portogallo favorisce l'abolizione di ogni forma di imperialismo, colonialismo e aggressione, il disarmo generale, simultaneo e

controllato, lo scioglimento dei blocchi politico-militari e il consolidamento di un sistema di sicurezza generale per la creazione di un ordine internazionale capace di assicurare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.

3) Il Portogallo riconosce il diritto dei popoli all'insurrezione contro ogni forma di oppressione, e particolarmente contro il colonialismo e l'imperialismo.

4) Il Portogallo mantiene legami speciali di amicizia e di cooperazione con i paesi di lingua portoghese.

5) Il Portogallo si impegna nel rafforzamento dell'identità europea e nel sostegno delle azioni degli stati europei dirette a favorire la democrazia, la pace, lo sviluppo economico e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.

6) Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, con il rispetto del principio di sussidiarietà e con l'obiettivo di realizzare la coesione economica e sociale, può convenire sull'esercizio in comune dei poteri necessari alla costruzione dell'Unione europea.

Art. 8 *Diritto internazionale* – 1) Le norme e i principi di diritto internazionale generali o comuni fanno parte integrante del diritto portoghese.

2) Le norme contenute nelle convezioni internazionali regolarmente ratificate o approvate entrano in vigore nell'ordinamento interno dopo la pubblicazione ufficiale e come tali vincolano sul piano internazionale lo Stato portoghese.

3) Le norme emanate dai competenti organi delle organizzazioni internazionali delle quali fa parte il Portogallo entrano in vigore direttamente nell'ordinamento interno, secondo quanto è stabilito nei rispettivi trattati costitutivi.

Art. 9 *Compiti fondamentali dello Stato* – 1) Sono compiti fondamentali dello Stato:

a) garantire l'indipendenza nazionale e creare le condizioni politiche, economiche, sociale e culturali che la promuovano;

b) garantire i diritti e le libertà fondamentali e il rispetto dei principi dello Stato di diritto democratico;

c) difendere la democrazia politica, assicurare e incentivare la partecipazione democratica dei cittadini alla risoluzione dei problemi nazionali;

*d)*promuovere il benessere e la qualità della vita del popolo e l'eguaglianza sostanziale tra i Portoghesi, e rendere del pari effettivi i diritti economici, sociali e culturali, mediante la trasformazione e la modernizzazione delle strutture economiche e sociali;

e) proteggere e valorizzare il patrimonio culturale del popolo portoghese, difendere la natura e l'ambiente, preservare le risorse naturali e assicurare una corretta utilizzazione del territorio;

f) assicurare l'insegnamento e la valorizzazione permanente, difendere l'uso e promuovere la diffusione internazionale della lingua portoghese.

Art. 10 *Suffragio universale e partiti politici* – 1) Il popolo esercita il potere politico attraverso il suffragio universale, uguale, diretto, segreto e periodico e nelle altre forme previste nella Costituzione.

2) I partiti politici concorrono all'organizzazione e all'espressione della volontà popolare, nel rispetto dei principi di indipendenza nazionale e di democrazia politica.

Parte I Diritti e doveri fondamentali

Titolo I Principi generali

Art. 12 *Principio dell'universalità* – 1) Tutti i cittadini godono dei diritti e sono soggetti ai doveri imposti dalla Costituzione.

2) Le formazioni sociali godono dei diritti e sono soggette ai doveri compatibili con la loro natura.

Art. 13 *Principio di uguaglianza* – 1) Tutti i cittadini hanno la stessa dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge.

2) Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiato, giudicato o privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa dell'origine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, dell'istruzione, della situazione economica o della condizione sociale.

Art. 14 *Portoghesi all'estero* – I cittadini portoghesi che si trovano o risiedono all'estero godono della protezione dello Stato nell'esercizio dei diritti e sono soggetti ai doveri che non siano incompatibili con la loro assenza dal paese.

Art. 15 – *Stranieri, apolidi, cittadini europei* – 1) Gli stranieri e gli apolidi che si trovano o risiedono in Portogallo godono dei diritti e sono soggetti ai doveri dei cittadini portoghesi.

2) Sono esclusi dalla previsione del comma precedente i diritti politici, l'esercizio delle funzioni pubbliche che non abbiano carattere prevalentemente tecnico e i diritti e doveri riservati dalla Costituzione e dalla legge esclusivamente ai cittadini portoghesi.

3) Ai cittadini dei paesi di lingua portoghese possono essere attribuiti, mediante convenzione internazionale e in condizioni di reciprocità, diritti non conferiti agli stranieri, escluso l'accesso al la titolarità degli organi sovrani e degli organi di Governo propri delle regioni autonome, il servizio nelle forze armate e la carriera diplomatica.

4) La legge può attribuire agli stranieri residenti nel territorio nazionale, in condizione di reciprocità, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei titolari degli organi delle autonomie locali.

5) La legge può inoltre attribuire, in condizioni di reciprocità, ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea residenti in Portogallo il diritto di eleggere e di essere eletti deputati al Parlamento europeo.

Art. 16 *Ambito e significato dei diritti fondamentali* – 1) I diritti fondamentali contemplati nella Costituzione non escludono qualsiasi altro diritto previsto dalle leggi e dalle norme del diritto internazionale.

2) Le previsioni costituzionali e legislative relative ai diritti fondamentali devono essere interpretate e integrate in armonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Art. 17 *Regime dei diritti, libertà e garanzie* – Il regime dei diritti, delle libertà e delle garanzie si applica alle disposizioni del titolo Il e ai diritti fondamentali di natura analoga.

Art. 18 *Forza giuridica* – 1) I precetti costituzionali riguardanti i diritti, le libertà e le garanzie sono direttamente applicabili e vincolano gli enti pubblici e privati.

2) Solo la legge può restringere i diritti, le libertà e le garanzie nei casi espressamente previsti nella Costituzione, dovendo le restrizioni limitarsi al necessario per salvaguardare altri diritti o interessi costituzionalmente protetti.

3) Le leggi restrittive dei diritti, delle libertà e delle garanzie devono avere carattere generale e astratto e non possono avere effetto retroattivo, né diminuire l'estensione e la portata del contenuto essenziale delle previsioni costituzionali.

Art. 19 – *Sospensione dell'esercizio dei diritti* – 1) Gli organi sovrani non possono, congiuntamente o separatamente, sospendere l'esercizio dei diritti, delle libertà e delle garanzie, eccetto in caso di stato di polizia o di stato di emergenza, dichiarati nella forma prevista nella Costituzione.

2) Lo stato di polizia o lo stato di emergenza possono essere dichiarati, in tutto o solo in una parte del territorio nazionale, soltanto nei casi di aggressione effettiva o imminente di forze straniere, di grave minaccia o perturbazione dell'ordine costituzionale democratico o di calamità pubblica.

3) Lo stato di emergenza è dichiarato quando i presupposti riferiti nel comma precedente rivestono minore gravità e può determinare la sospensione di alcuni soltanto dei diritti, delle libertà e delle garanzie suscettibili di essere sospesi.

4) L'opzione per lo stato di polizia o per lo stato di emergenza, come le rispettive dichiarazioni ed esecuzioni, devono rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi, con particolare riferimento alla loro estensione e durata e ai mezzi utilizzati, a quanto è strettamente necessario al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

5) La dichiarazione di stato di polizia o di stato di emergenza viene adeguatamente motivata e contiene la specificazione dei diritti, delle libertà e delle garanzie il cui esercizio rimane sospeso, non potendo lo stato dichiarato avere durata superiore a quindici giorni, o la durata fissata per legge in conseguenza di una dichiarazione di guerra, salva la possibilità di eventuali rinnovi, con il rispetto degli stessi limiti.

6) La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza in nessun caso può intaccare i diritti alla vita, all'integrità personale, all'identità personale, alla capacità civile e alla cittadinanza, l'irretroattività della legge penale, il diritto di difesa degli imputati e la libertà di coscienza e di religione.

7) La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza può alterare la normalità costituzionale soltanto nei termini previsti nella Costituzione e nella legge e non può invalidare l'applicazione delle regole costituzionali relative alla competenza e al funzionamento

degli organi sovrani e di Governo delle regioni autonome o i diritti e le immunità dei rispettivi titolari.

8) La dichiarazione dello stato di polizia o dello stato di emergenza conferisce alle autorità la competenza di assumere i provvedimenti necessari e adeguati al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

Art. 20 *Accesso al diritto e ai tribunali* – 1) A tutti è assicurato l'accesso al diritto e ai tribunali per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi; la giustizia non può essere negata per insufficienza di mezzi economici.

2) Tutti hanno il diritto, nei termini previsti dalla legge, alla informazione e alla consulenza giuridica e al patrocinio giudiziario.

Art. 21 *Diritto di resistenza* – Tutti hanno il diritto di resistere a qualunque ordine che offenda i propri diritti, libertà e garanzie, e a respingere con la forza qualunque aggressione, quando non sia possibile ricorrere alla autorità pubblica.

Art. 22 *Responsabilità degli enti pubblici* – Lo Stato e gli altri enti pubblici sono civilmente responsabili, in solido con i titolari dei propri organi, funzionari o agenti, per azioni o omissioni praticate nell'esercizio delle loro funzioni e a causa di tale esercizio, da cui risultino violazioni dei diritti, delle libertà e delle garanzie o danni per altri.

Art. 23 *«Provedor» di Giustizia* – 1) I cittadini possono presentare querela per azioni o omissioni dei poteri pubblici al « Provedor » di Giustizia, che le analizzerà senza potere decisionale, rivolgendo agli organi competenti le raccomandazioni necessarie per prevenire e riparare ingiustizie.

2) L'attività del «Provedor» di Giustizia è indipendente da ogni tipo di grazia e di contenzioso previsti dalla Costituzione e dalla legge.

3)11 «Provedor» di Giustizia è indipendente e il suo titolare ènominato dall'Assemblea della Repubblica per la durata stabilita dalla legge.

4) Gli organi e gli agenti dell'amministrazione Pubblica cooperano con il « Provedor » di Giustizia nella realizzazione della sua funzione.

Titolo Il Diritti, libertà e garanzie

Capitolo I Diritti, libertà e garanzie personali

Art. 24 *Diritto alla vita* – La vita umana è inviolabile.
2) In nessun caso sarà applicata la pena di morte.

Art. 25 *Diritto all'integrità personale* – L'integrità morale e fisica delle persone è inviolabile.
2) Nessuno può essere sottoposto a torture, né a trattamenti o pene crudeli, degradanti o disumane.

Art. 26 *Altri diritti personali* – A tutti sono riconosciuti i diritti all'identità personale, allo sviluppo della personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e alla reputazione, all'immagine, alla parola, all'intimità della vita privata e familiare e alla protezione giuridica contro qualsiasi forma di discriminazione.
2) La legge stabilirà garanzie effettive contro l'utilizzazione abusiva, o contraria alla dignità umana, di informazioni relative alle persone e alle famiglie.
3) La legge garantisce la dignità personale e l'identità genetica dell'essere umano, particolarmente nella creazione, nello sviluppo e nell'utilizzazione delle tecnologie e nella sperimentazione scientifica.
4) La privazione della cittadinanza e le restrizioni della capacità civile possono essere effettuate soltanto nei casi e nei termini previsti dalla legge; non possono essere adottate per motivi politici.

Art. 27 *Diritto alla libertà e alla sicurezza* – 1) Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza.
2) Nessuno può essere privato totalmente o parzialmente della libertà, se non in conseguenza di una sentenza di condanna per aver compiuto atti puniti dalla legge con la pena detentiva o in applicazione di misure di sicurezza.
3) La privazione della libertà deroga a questo principio, nei tempi e con le condizioni determinate dalla legge, nei seguenti casi:
a) detenzione in flagranza di reato;
b) detenzione o arresto preventivo per forti indizi di aver compiuto un crimine doloso, cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni;
c) arresto, detenzione o altre misure coattive soggette a controllo giurisdizionale di persona che sia penetrata o rimanga irregolarmente

nel territorio nazionale o contro la quale sia in corso un processo di estradizione o di espulsione;

d) detenzione disciplinare imposta ai militari, con garanzie di ricorso dinanzi al tribunale competente;

e) sottoposizione di un minore a misure di protezione, assistenza o educazione in uno stabile adeguato, su decisione del tribunale competente;

f) detenzione per decisione giudiziaria in seguito alla mancata ottemperanza alla decisione adottata da un tribunale o per assicurare la comparizione di fronte all'autorità giudiziaria competente;

g) detenzione di persone sospette in seguito a identificazione, nei casi e per la durata strettamente necessari;

h) internamento di portatori di anomalie fisiche in stabilimenti terapeutici adeguati, deciso o confermato dall'autorità giudiziaria competente.

4) Tutte le persone private della libertà devono essere informate immediatamente e in forma comprensibile delle ragioni della detenzione o dell'arresto e dei loro diritti.

5) La privazione della libertà contro le previsioni della Costituzione e delle leggi impone allo Stato il dovere di indennizzare la vittima nei termini che la legge stabilisce.

Art. 28 *Detenzione preventiva* – 1) La detenzione sarà sottoposta, nel termine massimo di quarantotto ore, alla valutazione dell'autorità giudiziaria, per la restituzione della libertà o l'imposizione di adeguate misure di coercizione; il giudice dovrà conoscere i motivi dell'arresto e comunicarli al detenuto, interrogano e dargli l'opportunità di difendersi.

2) La detenzione preventiva ha natura eccezionale e non dovrà essere decretata né mantenuta, nel caso che possa essere applicata una cauzione o qualunque altra misura più favorevole prevista nella legge.

3) La decisione giudiziaria che disponga o confermi una misura di privazione della libertà deve essere subito comunicata ai parenti o a persone di fiducia del detenuto, da questi indicate.

4) La detenzione preventiva è sottoposta ai termini stabiliti dalla legge.

Art. 29 *Applicazione della legge penale* – 1) Nessuno può essere giudicato penalmente se non in virtù di una legge precedente che

dichiari punibile l'azione o l'omissione, né subire misure di sicurezza i cui presupposti non siano fissati in leggi precedenti.

2) La previsione del comma precedente non impedisce la punizione, nei limiti della legge interna, dell'azione o omissione che nel momento in cui viene compiuta sia considerata criminale secondo i principi generali di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

3) Non possono essere applicate pene o misure di sicurezza che non siano espressamente previste in leggi precedenti.

4) Nessuno può subire pene o misure di sicurezza più gravi di quelle previste nel momento in cui il fatto è stato compiuto o si sono verificati i rispettivi presupposti, applicandosi retroattivamente le leggi penali di contenuto più favorevole all'imputato.

5) Nessuno può essere giudicato più di una volta per il compimento dello stesso reato.

6) I cittadini ingiustamente condannati hanno il diritto, alle condizioni previste dalla legge, alla revisione della sentenza e all'indennizzo per i danni sofferti.

Art. 30 *Limiti di pene e di misure di sicurezza* – 1) Non può aversi pena o misura di sicurezza privativa o restrittiva della libertà con carattere permanente o di durata illimitata o indefinita.

2) In casi di pericolosità dovuta a grave anomalia psichica e nell'impossibilità di svolgere le terapie in strutture esterne, le misure di sicurezza privative o restrittive della libertà potranno essere prorogate successivamente fino a che perduri tale stato, ma sempre soltanto mediante decisione giudiziaria.

3) La responsabilità penale è personale.

4) Nessuna pena comporta come effetto necessario la perdita di qualunque diritto civile, professionale o politico.

5) I condannati ai quali siano applicate pene o misure di sicurezza restrittive della libertà mantengono la titolarità dei diritti fondamentali, salvo le limitazioni inerenti al tipo di condanna e alle esigenze proprie della rispettiva esecuzione.

Art. 31 *Habeas Corpus*

1) E garantito l'Habeas Corpus contro l'abuso di potere, in conseguenza di arresto o detenzione illegale, da richiedere di fronte al tribunale competente.

2) Il provvedimento di Habeas Corpus può essere richiesto dall'arrestato o da qualunque cittadino nel godimento dei suoi diritti politici.

Art. 32 Garanzie del processo penale

1) Il processo penale assicura tutte le garanzie di difesa, incluso il ricorso.

2) Ogni imputato si presume innocente finché la sentenza di condanna non sia passata in giudicato e deve essere giudicato nel più breve termine compatibile con le garanzie di difesa.

3) L'imputato ha il diritto di scegliere il difensore ed essere da questi assistito in tutti gli atti del processo; la legge specifica i casi e le fasi in cui l'assistenza da parte dell'avvocato è obbligatoria.

4) Tutta la fase istruttoria è di competenza di un giudice, il quale può, nei termini previsti dalla legge, delegare ad altri il compimento degli atti istruttori che non siano direttamente connessi con i diritti fondamentali.

5) Il processo penale ha una struttura di tipo accusatorio; l'udienza e gli atti istruttori determinati dalla legge sono subordinati al principio del contraddittorio.

6) La legge definisce i casi in cui, assicurando i diritti di difesa, può essere dispensata la presenza dell'imputato o dell'accusato negli atti processuali, inclusa l'udienza giudiziaria.

7) La parte lesa ha diritto di intervenire nel processo, nei termini di legge.

8) Sono nulle tutte le prove ottenute mediante tortura, coazione, offesa dell'integrità fisica o morale della persona, intromissione abusiva nella vita privata, nel domicilio, nella corrispondenza o nelle telecomunicazioni.

9) Nessuna causa può essere sottratta al tribunale la cui competenza sia fissata da una legge precedente.

10) Nei processi per contravvenzione, così come in qualsiasi procedimento sanzionatorio, sono assicurati all'imputato i diritti di udienza e di difesa.

Art. 33 *Espulsione, estradizione e diritto d'asilo*

1) Non è ammessa l'espulsione di cittadini portoghesi dal territorio nazionale.

2) L'espulsione di chi sia entrato o permanga regolarmente nel territorio nazionale, di chi abbia ottenuto autorizzazione di residenza o

di chi abbia presentato una richiesta di asilo che non sia stata rifiutata può essere decisa soltanto dall'autorità giudiziaria; la legge assicura forme rapide di decisione.

3) L'estradizione di cittadini portoghesi dal territorio nazionale è ammessa solo in condizioni di reciprocità stabilite in convenzioni internazionali, nei casi di terrorismo e di criminalità internazionale organizzata, e qualora l'ordinamento giuridico dello Stato richiedente assicuri garanzie per un processo giusto ed equo.

4) Non è ammessa l'estradizione per motivi politici, né per crimini cui corrisponda, secondo il diritto dello Stato richiedente, la pena di morte o altra pena da cui derivi una lesione irreversibile dell'integrità fisica.

5) L'estradizione per crimini cui corrispondano, secondo il diritto dello Stato richiedente, pene o misure di sicurezza privative o restrittive della libertà con carattere perpetuo o di durata indefinita, è ammessa solo in condizioni di reciprocità stabilite in convenzioni internazionali e qualora lo Stato richiedente offra garanzie che tale pena non sarà applicata o eseguita.

6) L'estradizione può essere decisa soltanto dall'autorità giudiziaria.

7) E' garantito il diritto di asilo agli stranieri e agli apolidi perseguitati o gravemente minacciati di essere perseguitati in conseguenza della propria attività in favore della democrazia, della libertà sociale e nazionale, della pace tra i popoli, della libertà e dei diritti delle persone umane.

8) La legge definisce lo statuto del rifugiato politico.

Art. 44 *Inviolabilità del domicilio e della corrispondenza*

1) Il domicilio e la segretezza della corrispondenza e degli altri mezzi di comunicazione privata sono inviolabili.

2) L'intromissione nel domicilio dei cittadini contro la loro volontà può essere ordinata soltanto dall'autorità giudiziaria competente, nei casi e secondo le forme previste dalla legge.

3) Nessuno può entrare durante la notte nel domicilio di chiunque senza il suo consenso.

4) E' vietata ogni ingerenza delle autorità pubbliche nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni e negli altri mezzi di comunicazione, salvo nei casi previsti dalla legge in materia di processo penale.

Art. 35 *Utilizzazione dell'informatica*

1) Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso ai dati informatici che li riguardano, potendone esigere la rettifica e l'aggiornamento, e il diritto di conoscere le finalità cui sono destinati, nei termini di legge.

2) La legge definisce il concetto di dati personali, così come le condizioni applicabili al trattamento automatizzato, alla connessione, alla trasmissione e all'utilizzazione di essi e garantisce la loro protezione, particolarmente attraverso organismi amministrativi indipendenti.

3) L'informatica non può essere utilizzata per il trattamento di dati inerenti a convinzioni filosofiche o politiche, associazione a partiti o sindacati, fede religiosa, vita privata e origine etnica, salvo in caso di consenso espresso del titolare, o di autorizzazione prevista dalla legge con garanzia di non essere discriminato, o nel caso di elaborazione di dati statistici non individualmente identificabili.

4) E vietato l'accesso ai dati personali dei terzi, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge.

5) E vietata l'attribuzione di un numero nazionale unico ai cittadini.

6) A tutti è garantito il libero accesso alla rete informatica di uso pubblico; la legge definisce il regime applicabile al flusso dei dati transfrontalieri e forme adeguate di protezione dei dati personali e di altri dati la cui salvaguardia sia giustificata da ragioni di interesse nazionale.

7) I dati personali contenuti in registri manuali godono di una protezione identica a quella prevista nei commi precedenti, nei termini di legge.

Art. 36 *Famiglia, matrimonio e figli*

1) Tutti hanno il diritto di costituire una famiglia e di contrarre matrimonio in condizione di piena eguaglianza.

2) La legge regola i requisiti e gli effetti del matrimonio e del suo scioglimento per morte o per divorzio, indipendentemente dalla forma della celebrazione.

3) I coniugi hanno uguali diritti e uguali doveri quanto alla capacità civile e politica e al mantenimento e all'educazione dei figli.

4) I figli nati fuori dal matrimonio non possono, per questo motivo, essere oggetto di alcuna discriminazione e la legge o gli uffici pubblici non possono usare designazioni discriminatorie relative alla filiazione.

5) I genitori hanno il diritto e il dovere di educare e mantenere i figli.

6) I figli non possono essere separati dai genitori, salvo quando questi ultimi non compiano i loro doveri fondamentali e sempre in base a una decisione giudiziaria.

7) L'adozione è regolata e protetta nei termini di legge, la quale deve stabilire forme rapide per la rispettiva formalizzazione.

Art. 37 Libertà d'espressione e informazione

1) Tutti hanno il diritto di esprimersi e manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, l'immagine o qualunque altro mezzo, nonché il diritto di informare ed essere informati, senza impedimenti o discriminazioni.

2) L'esercizio di questi diritti non può essere impedito o limitato da alcun tipo o forma di censura.

3) Le infrazioni commesse nell'esercizio di questi diritti sono sottoposte ai principi generali di diritto penale o di illecito di mera ordinazione sociale, secondo la valutazione, rispettivamente, di competenza dei tribunali giudiziari o degli organismi amministrativi indipendenti, nei termini di legge.

4) A tutte le persone, singole o associate, è assicurato, in condizione di uguaglianza e di efficacia, il diritto di risposta e di rettifica, così come il diritto all'indennizzo per i danni subiti.

Art. 38 *Libertà di stampa e mezzi di comunicazione sociale*

1) E garantita la libertà di stampa.

2) La libertà di stampa comprende:

a) La libertà di espressione e di creazione dei giornalisti e dei collaboratori, nonché l'intervento dei giornalisti nell'orientamento editoriale dei rispettivi organi di comunicazione sociale, salvo quando abbia natura partitica o confessionale.

b) Il diritto dei giornalisti, nei termini previsti dalla legge, all'accesso alle fonti di informazione e alla protezione dell'indipendenza e del segreto professionale, nonché il diritto di eleggere consigli di redazione.

c) Il diritto di fondare giornali e ogni altra pubblicazione, indipendentemente da autorizzazione amministrativa, cauzione o abilitazione preventiva

3) La legge garantisce, a livello generale, la divulgazione della titolarità e dei mezzi di finanziamento degli organi di comunicazione sociale.

4) Lo Stato garantisce la libertà e l'indipendenza degli organi di comunicazione sociale nei confronti del potere politico e del potere economico, imponendo il principio della specialità delle imprese titolari degli organi di informazione generale, sostenendoli in forma non discriminatoria e impedendo la loro concentrazione, in particolare attraverso le partecipazioni multiple o incrociate.

5) Lo Stato garantisce l'esistenza e il funzionamento di un servizio pubblico di radio e di televisione.

6) La struttura e il funzionamento dei mezzi di comunicazione sociale del settore pubblico devono salvaguardare la loro indipendenza nei confronti del Governo, dell'amministrazione e degli altri poteri pubblici e assicurare la possibilità di espressione e confronto di diverse correnti di opinioni.

7) Le emittenti radiofoniche e radiotelevisive possono funzionare solo su licenza, concessa per concorso pubblico, nei termini previsti dalla legge.

Art. 39 *Alta Autorità per la Comunicazione Sociale*

1) I1 diritto di informazione, la libertà di stampa e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione sociale di fronte al potere politico e al potere economico, nonché la possibilità di espressione e confronto delle diverse correnti di opinione e l'esercizio dei diritti di antenna, di risposta e di replica politica, sono garantiti da un'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale.

2) La legge stabilisce le ulteriori funzioni e competenze dell'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale e regola il suo funzionamento.

3) L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale è un organo indipendente, costituito da undici membri, nei termini previsti dalla legge, con inclusione obbligatoria di:

a) un magistrato, designato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che lo presiede;

b) cinque membri eletti dall'Assemblea della Repubblica secondo il sistema proporzionale e il metodo di Hondt della media più alta;

c) un membro designato dal Governo;

d) quattro elementi rappresentativi della pubblica opinione, della comunicazione sociale e della cultura.

e) L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale interviene nei procedimenti di licenza delle stazioni di emittenza radiofonica e televisiva, nei termini di legge.

5) L'Alta Autorità per la Comunicazione Sociale interviene nella nomina e nell'esonero dei direttori degli organi pubblici di comunicazione sociale, nei termini di legge.

Art. 40 Diritti di trasmissione, di risposta e di replica politica

1) I partiti politici e le organizzazioni sindacali, professionali e rappresentative delle attività economiche, così come altre organizzazioni sociali di ambito nazionale hanno il diritto, in accordo con la loro rilevanza e rappresentatività e secondo criteri obiettivi determinati dalla legge, a tempi di trasmissione nel servizio pubblico radio-televisivo.

2) I partiti politici rappresentati nell'Assemblea della Repubblica, e che non fanno parte del Governo, hanno il diritto, nei termini stabiliti dalla legge, a tempi di trasmissione nel servizio pubblico radio-televisivo, calcolati in accordo con la loro rappresentatività, nonché il diritto di risposta e replica politica alle dichiarazioni politiche del Governo, con durata e tempi di trasmissione e di dichiarazione uguali a quelli del Governo; godono di uguali diritti, nell'ambito della rispettiva regione, i partiti rappresentati nelle assemblee legislative regionali.

3) Nei periodi elettorali i concorrenti hanno diritto a tempi di trasmissione, regolari ed equitativi, nelle emittenti radio-televisive di ambito nazionale e regionale, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 41 *Libertà di coscienza, di religione e di culto*

1) La libertà di coscienza, di religione e di culto è inviolabile.

2) Nessuno può essere perseguitato, privato di diritti, o esentato da obblighi o doveri civici a causa delle sue convinzioni o pratiche religiose.

3) Nessuno può essere interrogato da qualsiasi autorità circa le sue convinzioni o pratiche religiose, salvo che per la raccolta di dati statistici non individualmente identificabili, né può essere sindacato se si rifiuta di rispondere.

4) Le chiese e le altre confessioni religiose sono separate dallo Stato e sono libere nella loro organizzazione e nell'esercizio delle loro funzioni o del culto.

5) E' garantita la libertà di insegnamento di qualunque religione all'interno della rispettiva confessione, così come l'utilizzo dei propri mezzi di comunicazione sociale per la promozione delle loro attività.

6) E' garantito il diritto all'obiezione di coscienza, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 42 Libertà di creazione culturale

1) E' libera la creazione intellettuale, artistica e scientifica.

2) Questa libertà comprende il diritto all'invenzione, produzione e divulgazione di opere scientifiche, letterarie o artistiche, inclusa la protezione legale dei diritti d'autore.

Art. 43 *Libertà di apprendere e di insegnare*

1) E' garantita la libertà di apprendere e di insegnare.

2) Lo Stato non può programmare l'educazione e la cultura secondo alcun orientamento filosofico, estetico o religioso.

3) L'insegnamento pubblico non è confessionale.

4) E' garantito il diritto di creare scuole particolari e cooperative.

Art. 44 *Diritto di circolazione e di emigrazione*

1) A tutti i cittadini è garantito il diritto di circolare e di risiedere liberamente in qualunque parte del territorio nazionale.

2) A tutti è garantito il diritto di emigrare o di lasciare il territorio nazionale, così come il diritto di ritornare.

Art. 45 *Diritto di riunione e di manifestazione*

1) I cittadini hanno il diritto di riunirsi, pacificamente e senz'armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza bisogno di alcuna autorizzazione.

2) A tutti i cittadini è riconosciuto il diritto di manifestazione.

Art. 46 *Libertà di associazione*

1) Tutti i cittadini hanno il diritto, liberamente e senza dipendere da alcuna autorizzazione, di costituire associazioni, purché queste non siano destinate a promuovere la violenza e i loro fini non siano contrari alla legge penale.

2) Le associazioni perseguono liberamente i loro fini senza interferenza delle autorità pubbliche e non possono essere sciolte dallo Stato o sospese nelle loro attività se non nei casi previsti dalla legge e su decisione dell'autorità giudiziaria.

3) Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione né essere costretto con qualunque mezzo a rimanervi.

4) Non sono permesse associazioni armate o di tipo militare, militarizzate o paramilitari, né organizzazioni razziste o che perseguano l'ideologia fascista.

Art. 47 *Libertà di scelta della professione e accesso alle funzioni pubbliche*

1) Tutti hanno il diritto di scegliere liberamente la professione o il tipo di lavoro, salvo le restrizioni legali imposte nell'interesse collettivo o inerenti alla propria capacità.

2) Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso alle funzioni pubbliche, in condizione di uguaglianza e libertà, di regola per concorso.

Capitolo Il Diritti, libertà e garanzie di partecipazione politica

Art. 48 *Partecipazione alla vita pubblica*

1) Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alla vita politica e alla determinazione delle decisioni pubbliche del paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti.

2) Tutti i cittadini hanno diritto di avere informazioni obiettive sugli atti dello Stato e degli altri enti pubblici, e di essere informati dal Governo e da altre autorità circa la gestione degli affari pubblici.

Art. 49 *Diritto di suffragio*

1) Hanno diritto al suffragio tutti i cittadini maggiori di 18 anni, salvo i casi di incapacità previsti con legge generale.

2) L'esercizio del diritto di suffragio è personale e costituisce un dovere civico.

Art. 50 *Diritto di accesso a cariche pubbliche*

1) Tutti i cittadini hanno il diritto di accesso, in condizione di uguaglianza e libertà, alle cariche pubbliche.

2) Nessuno può essere sindacato nella sua collocazione, nel suo impiego, nella sua carriera professionale o nei benefici sociali al quale abbia diritto, in virtù dell'esercizio di diritti politici o dello svolgimento di mansioni pubbliche.

3) Nell'accesso alle cariche elettive, la legge può stabilire soltanto le ineleggibilità necessarie a garantire la libertà di scelta degli elettori e l'indipendenza nell'esercizio delle rispettive cariche.

Art. 51 *Associazioni e partiti politici*

1) La libertà di associazione comprende il diritto di costituire o partecipare ad associazioni e partiti politici e concorrere democraticamente, attraverso questi, alla formazione della volontà popolare e all'organizzazione del potere politico.

2) Nèssuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un partito politico né essere privato dell'esercizio di qualsiasi diritto per il fatto di appartenere o non può appartenere a un partito politico legalmente costituito.

3) I partiti politici non possono, senza pregiudizio della filosofia o ideologia ispiratrici del loro programma, utilizzare denominazioni che contengano espressioni in relazione diretta con qualsiasi religione o chiesa, né emblemi che possano confondersi con simboli nazionali o religiosi.

4) Non possono costituirsi partiti che, per la loro designazione o i loro obiettivi programmatici, abbiano indole o ambito regionale.

5) I partiti politici devono essere governati in base a principi di trasparenza, di organizzazione e gestione democratica e di partecipazione di tutti i loro membri.

6) La legge stabilisce le regole di finanziamento dei partiti politici, particolarmente per ciò che attiene ai requisiti e ai limiti del finanziamento pubblico, così come alle esigenze di pubblicità dei loro patrimoni e dei loro bilanci.

Art. 52 *Diritto di petizione e diritto di azione popolare*

1) Tutti i cittadini hanno il diritto di presentare, individualmente o collettivamente, agli organi sovrani o a qualsiasi autorità petizioni, proteste, reclami o querele per la difesa dei loro diritti,

della Costituzione, delle leggi o dell'interesse generale e hanno altresì il diritto di essere informati, entro un termine ragionevole, dei risultati della relativa valutazione.

2) La legge fissa le condizioni nelle quali le petizioni presentate collettivamente all'Assemblea della Repubblica sono valutate dall'Assemblea plenaria.

3) E' conferito a tutti, personalmente o attraverso associazioni di difesa degli interessi in causa, il diritto di azione popolare nei casi e nei

termini previsti dalla legge, incluso il diritto di richiedere per la persona o le persone che risultino lese il corrispondente indennizzo, particolarmente al fine di:

a) promuovere la prevenzione, la cessazione o la repressione giudiziaria delle infrazioni contro la salute pubblica, i diritti dei consumatori, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

b) assicurare la difesa dei beni dello Stato, delle regioni autonome e delle autonomie locali.

Capitolo III Diritti, libertà e garanzie dei lavoratori

Art. 53 Sicurezza nel lavoro

E' garantita ai lavoratori la sicurezza nel posto di lavoro; sono vietati i licenziamenti senza giusta causa o per motivi politici o ideologici.

Art. 54 Comitati dei lavoratori

1) E' diritto dei lavoratori creare comitati dei lavoratori per la difesa dei loro interessi e la partecipazione democratica alla vita dell'impresa.

2) I lavoratori deliberano la costituzione, approvano gli statuti ed eleggono, per voto diretto e segreto, i membri dei comitati dei lavoratori.

3) Possono essere creati comitati di coordinamento per un migliore intervento nella riorganizzazione economica e in modo da garantire gli interessi dei lavoratori.

4) I membri dei comitati godono della protezione giuridica riconosciuta ai delegati sindacali.

5) Costituiscono diritti dei comitati dei lavoratori:

a) ricevere tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle loro attività;

b) esercitare il controllo sulla gestione delle imprese;

c) partecipare al processo di ristrutturazione dell'impresa, specialmente per ciò che riguarda le attività di formazione o quando occorrano modificazioni nelle condizioni di lavoro;

d) partecipare all'elaborazione della legislazione sul lavoro e dei piani economico-sociali che contempli il rispettivo settore;

e) promuovere l'elezione di rappresentanti dei lavoratori negli organi sociali delle imprese che appartengono allo Stato o ad altri enti pubblici, nei termini previsti dalla legge.

Art. 55 *Libertà sindacale*

1) E' riconosciuta ai lavoratori la libertà sindacale, come condizione e garanzia di costruzione della loro unità per la difesa dei loro diritti e interessi.

2) Nell'esercizio della libertà sindacale, senza discriminazione, sono garantiti ai lavoratori, in particolare:

a) la libertà di costituire associazioni sindacali a tutti livelli; b) la libertà di iscrizione, non potendosi obbligare alcun lavoratore a pagare quote per un sindacato al quale non sia iscritto;

c) la libertà di organizzazione e regolamentazione interne delle associazioni sindacali;

d) il diritto di esercizio delle attività sindacali nelle imprese;

e) il diritto di esprimere diversi orientamenti, nelle forme determinate dai rispettivi statuti.

3) Le associazioni sindacali devono reggersi secondo principi di organizzazione e gestione democratica, con elezioni periodiche e a scrutinio segreto degli organi dirigenti, senza soggezione ad autorizzazioni o verifiche, e assicurando la partecipazione attiva dei lavoratori in tutti gli aspetti dell'attività sindacale.

4) Le associazioni sindacali sono indipendenti dal padronato, dallo Stato, dalle confessioni religiose, dai partiti e da altre associazioni politiche; la legge stabilisce garanzie adeguate per questa indipendenza, fondamento dell'unità delle classi dei lavoratori.

5) Le associazioni sindacali hanno il diritto di stabilire relazioni o aderire a organizzazioni sindacali internazionali.

6) I rappresentanti eletti dai lavoratori godono del diritto di informazione e consultazione, così come del diritto a un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi forma di condizionamento, costrizione o limitazione nell'esercizio legittimo delle loro funzioni.

Art. 56 *Diritti delle associazioni sindacali e contrattazione collettiva*

1) Spetta alle associazioni sindacali difendere e promuovere la difesa dei diritti e interessi dei lavoratori che rappresentano.

2) Costituiscono diritti delle associazioni sindacali:

a) partecipare all'elaborazione della legislazione del lavoro;

b) partecipare alla gestione delle istituzioni di sicurezza sociale e di altre organizzazioni che abbiano come obiettivo di soddisfare gli interessi dei lavoratori;

c) pronunciarsi sui piani economico-sociali e accompagnare la loro esecuzione;

d) farsi rappresentare negli organismi dì concertazione sociale, nei termini stabiliti dalla legge;

e) partecipare al processo di ristrutturazione dell'impresa, specialmente per ciò che riguarda le attività di formazione o quando occorrano modificazioni nelle condizioni di lavoro.

3) Spetta alle associazioni sindacali esercitare il diritto di contrattazione collettiva, che è garantito nei termini stabiliti dalla legge.

4) La legge stabilisce le regole sulla competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, così come l'efficacia delle rispettive norme.

Art. 57 *Diritto di sciopero e divieto di serrata*

1) E' garantito il diritto di sciopero.

2) Spetta ai lavoratori definire l'ambito degli interessi da difendere tramite lo sciopero; la legge non può limitare tale ambito.

3) La legge definisce le condizioni di prestazione, durante lo sciopero, di servizi necessari ad assicurare e mantenere l'equipaggiamento e l'installazione, così come i servizi minimi indispensabili per soddisfare le necessità sociali imprevedibili.

4) E' vietata la serrata.

Titolo III Diritti e doveri economici, sociali e culturali

Capitolo I Diritti e doveri economici

Art. 58 *Diritto al lavoro*

1) Tutti hanno diritto al lavoro.

2) Per assicurare il diritto al lavoro, spetta allo Stato promuovere:

a) l'attuazione di politiche di pieno impiego;

b) l'uguaglianza di opportunità nella scelta della professione o del genere di lavoro e le condizioni affinché non sia vietato o limitato, in funzione del sesso, l'accesso a qualunque mansione, lavoro o categoria professionale;

c) la formazione culturale e tecnica e la valorizzazione professionale dei lavoratori.

Art. 59 *Diritti dei lavoratori*

1) Tutti i lavoratori, senza distinzione di età, sesso, razza, cittadinanza, territorio di origine, religione, convinzioni politiche o ideologiche, hanno diritto:

a) alla retribuzione del lavoro, secondo la quantità, la natura e la qualità, in base al principio secondo cui a lavoro uguale corrisponde salario uguale, in modo da garantire un'esistenza dignitosa;

b) all'organizzazione del lavoro in condizioni socialmente dignitose, in modo da favorire la realizzazione personale e da permettere la conciliazione della vita professionale con la vita familiare;

c) alla prestazione del lavoro in condizioni di igiene, sicurezza e salute;

d) al riposo e allo svago, a un limite massimo della giornata lavorativa, al riposo settimanale e alle ferie periodiche pagate;

e) all'assistenza materiale, quando involontariamente si trovino in situazione di disoccupazione;

f) all'assistenza e al giusto indennizzo, quando siano vittime di incidenti sul lavoro o di malattia professionale.

2) E' compito dello Stato assicurare le condizioni di lavoro, retribuzione e riposo alle quali i lavoratori hanno diritto, e in particolare:

a) la fissazione e l'adeguamento del salario minimo nazionale, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle necessità dei lavoratori, dell'aumento del costo della vita, del livello di sviluppo delle forze produttive, delle esigenze di stabilità economica e finanziaria e del cumulo di capitali per lo sviluppo;

b) la fissazione, a livello nazionale, dei limiti di durata del lavoro;

c) la speciale protezione del lavoro femminile durante la gravidanza e dopo il parto, nonché del lavoro dei minori, dei disabili e di quelli che svolgono attività particolarmente violente o in condizioni insalubri, tossiche o pericolose;

d) lo sviluppo sistematico di una rete di centri di riposo e di ferie, in cooperazione con le organizzazioni sociali;

e) la protezione delle condizioni di lavoro e la garanzia dei benefici sociali dei lavoratori emigranti;

f) la protezione delle condizioni di lavoro degli studenti-lavoratori.

g) I salari godono di garanzie speciali, nei termini di legge.

Art. 60 *Diritti dei consumatori*

1) Tutti i consumatori hanno diritto alla qualità dei beni e servizi consumati, alla formazione e all'informazione, alla protezione della salute, della sicurezza e dei loro interessi economici, nonché alla riparazione dei danni.

2) La pubblicità è disciplinata dalla legge; sono proibite tutte le forme di pubblicità occulta, indiretta o ingannevole.

3) Le associazioni di consumatori e le cooperative di consumo hanno diritto, nei termini stabiliti dalla legge, al sostegno dello Stato per essere udite nelle questioni che riguardano la difesa dei consumatori, essendo loro riconosciuta legittimazione processuale per la difesa dei propri associati o di interessi collettivi o diffusi.

Art. 61 *Iniziativa privata, cooperative e autogestione*

1) L'iniziativa economica privata è esercitata liberamente nel quadro definito dalla Costituzione e dalla legge e tenendo conto dell'interesse generale.

2) A tutti è riconosciuto il diritto alla libera costituzione di cooperative, purché siano osservati i principi cooperativi.

3) Le cooperative sviluppano liberamente le loro attività nel quadro della legge e possono associarsi in unioni, federazioni e confederazioni, nonché in altre forme di organizzazione legalmente previste.

4) La legge determina le specificità organizzative delle cooperative ~ partecipazione pubblica.

5) E' riconosciuto il diritto di autogestione, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 62 *Diritto alla proprietà privata*

1) A tutti è garantito il diritto alla proprietà privata e al suo trasferimento, in vita o per morte, nei termini stabiliti dalla Costituzione.

2) La requisizione e l'espropriazione per pubblica utilità possono essere effettuate soltanto in base alla legge e mediante il pagamento di un giusto indennizzo.

Capitolo Il Diritti e doveri sociali

Art. 63 Sicurezza sociale e solidarietà

1) Tutti hanno diritto alla sicurezza sociale.

2) E' compito dello Stato organizzare, coordinare e sovvenzionare un sistema di sicurezza sociale unificato e decentralizzato, con la partecipazione delle associazioni sindacali, delle altre organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle associazioni rappresentative degli altri beneficiari.

3) Il sistema di sicurezza sociale protegge i cittadini malati, anziani, invalidi, vedovi e orfani, nonché i disoccupati e quelli che si trovino in ogni altra situazione di mancanza o diminuzione dei mezzi di sussistenza o di capacità lavorativa.

4) Tutto il tempo lavorativo contribuisce, nei termini di legge, al calcolo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità, indipendentemente dal settore di attività nel quale sia stato prestato.

5) Lo Stato appoggia e sorveglia, nei termini di legge, le attività e il funzionamento di istituzioni particolari di solidarietà sociale e di altre di riconosciuto interesse pubblico senza fine di lucro, che perseguano gli obiettivi di sicurezza sociale contemplati, specificamente, in questo articolo nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 67, nell'articolo 69, nella lettera e) del primo comma dell'articolo 70 e negli articoli 71 e 72.

Art. 64 *Salute*

1) Tutti hanno diritto alla protezione della salute e il dovere di difenderla e di promuoverla.

2) Il diritto alla protezione della salute è realizzato:

a) attraverso un servizio sanitario nazionale universale e generale, che tenga conto delle condizioni economiche e sociali dei cittadini, tendenzialmente gratuito;

b) con la creazione delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali che garantiscano, in particolare, la protezione dell'infanzia, della gioventù e della vecchiaia e con il miglioramento sistematico delle condizioni di vita e di lavoro, nonché con la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare, e infine con lo sviluppo dell'educazione sanitaria del popolo e di una pratica di vita salutare.

3) Per assicurare il diritto alla protezione della salute, spetta prioritariamente allo Stato:

a) garantire l'accesso di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica, alle cure della medicina preventiva, curativa e di riabilitazione;

b) garantire una razionale ed efficiente copertura in tutto il paese nelle risorse umane e nelle unità sanitarie;

c) orientare la sua azione per la socializzazione dei costi delle cure mediche e farmaceutiche;

d) disciplinare e sorvegliare le forme imprenditoriali e private di medicina, coordinandole con il servizio sanitario nazionale, in modo da assicurare, nelle istituzioni sanitarie pubbliche e private, modelli adeguati di efficienza e di qualità;

e) disciplinare e controllare la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti chimici, biologici e farmaceutici e gli altri mezzi di trattamento e di diagnosi;

J) stabilire politiche di prevenzione e trattamento della tossicodipendenza.

4) Il servizio sanitario nazionale ha una gestione decentralizzata e partecipativa.

Art. 65 *Abitazione e urbanistica*

1) Tutti hanno diritto per sé e per la propria famiglia a una abitazione di dimensioni adeguate, in condizioni di igiene e conforto, e che preservi l'intimità personale e la privacy familiare.

2) Per assicurare il diritto all'abitazione, è compito dello Stato:

a) programmare ed eseguire una politica edilizia inserita in piani di ordinamento generale del territorio e sostenuta da piani di urbanizzazione che garantiscono l'esistenza d una rete adeguata di trasporti e di servizi sociali;

b) promuovere, in collaborazione con le autonomie locali la costruzione di abitazioni economiche e sociali;

c) stimolare l'edilizia privata, con subordinazione all'interesse generale, e l'accesso a un'abitazione propria o affittata;

d) incentivare e sostenere le iniziative delle comunità locali e della popolazione, tendenti a risolvere i rispettivi problemi edilizi, e promuovere la creazione di cooperative edilizie e la costruzione in proprio.

3) Lo Stato adotterà una politica tendente a stabilire un sistema di affitti compatibile con il reddito famigliare e di accesso all'abitazione propria.

4) Lo Stato, le regioni autonome e le autonomie locali definiscono le regole di occupazione, uso e trasformazione dei suoli urbani, particolarmente attraverso strumenti di pianificazione, nel quadro delle

leggi relative all'ordinamento del territorio e all'urbanistica, e procedono alle espropriazioni dei suoli urbani che si rivelino necessarie per la soddisfazione di fini di utilità pubblica urbanistica.

5) E garantita la partecipazione dell'interessato nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e di qualsiasi altro strumento di pianificazione fisica del territorio.

Art. 66 *Ambiente e qualità di vita*

1) Tutti hanno diritto a un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato e il dovere di difenderlo.

2) Per assicurare il diritto all'ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, spetta allo Stato, per mezzo di organismi appositi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini:

a) prevenire e controllare l'inquinamento e i suoi effetti e le forme pregiudiziali di erosione;

b) ordinare e promuovere l'ordinamento del territorio, per una corretta localizzazione delle attività, un equilibrato sviluppo socio-economico e la valorizzazione del paesaggio;

c) creare e sviluppare riserve e parchi naturali e di ricreazione, nonché classificare e proteggere paesaggi e luoghi, alfine di garantire la conservazione dei valori culturali di interesse storico o artistico;

d) promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, con rispetto del principio di solidarietà tra le generazioni;

e) promuovere, in collaborazione con le autonomie locali, la qualità ambientale delle popolazioni e della vita urbana, particolarmente sul piano architettonico e nella protezione delle zone storiche;

J) promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle varie politiche di ambito settoriale;

g) promuovere l'educazione ambientale e il rispetto dei valori dell'ambiente;

h) assicurare che la politica fiscale renda compatibile lo sviluppo con la protezione dell'ambiente e la qualità della vita.

Art. 67 *Famiglia*

1) La famiglia, come elemento fondamentale della società, ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato e a che siano rese effettive tutte le condizioni che consentano la realizzazione personale dei suoi membri.

2) E' compito dello Stato per la protezione della famiglia, in particolare:

a) promuovere l'indipendenza sociale ed economica dei nuclei famigliari;

b) promuovere la creazione e garantire l'accesso a una rete nazionale di asili e di servizi di sostegno alla famiglia, nonché una politica della terza età;

c) cooperare con i genitori nell'educazione dei figli; d) garantire, nel rispetto della libertà individuale, il diritto alla pianificazione familiare, promuovendo l'informazione e l'accesso ai metodi e ai mezzi che lo assicurino e organizzare le strutture giuridiche e tecniche che permettano l'esercizio di una maternità e paternità responsabile;

e) disciplinare la procreazione assistita, nei termini che tutelino la dignità della persona umana;

J) regolare le imposte e i benefici sociali, in armonia con le incombenze familiari;

g) definire, sentite le associazioni rappresentative delle famiglie, e realizzare una politica familiare a carattere globale e integrato.

Art. 68 *Paternità e maternità*

1) I padri e le madri hanno diritto alla protezione da parte della società e dello Stato nel compimento della loro insostituibile azione nei confronti dei figli, in particolare per ciò che attiene alla loro educazione, con la salvaguardia della loro realizzazione professionale e della loro partecipazione alla vita civica del paese.

2) La maternità e la paternità costituiscono valori sociali eminenti.

3) Le donne hanno diritto alla speciale protezione durante la gravidanza e dopo il parto, mentre le donne lavoratrici hanno diritto all'esonero dal lavoro per un periodo adeguato, senza perdita della retribuzione o di altre prerogative.

4) La legge disciplina l'attribuzione alle madri e ai padri di diritti all'esonero dal lavoro per un periodo adeguato, in accordo con gli interessi del bambino e le necessità del nucleo familiare.

Art. 69 *Infanzia*

1) I bambini hanno diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, per il loro completo sviluppo, specialmente contro tutte le forme di abbandono, di discriminazione e di oppressione e contro l'esercizio abusivo dell'autorità nella famiglia e nelle altre istituzioni.

2) Lo Stato assicura una particolare protezione ai bambini orfani, abbandonati o comunque privati di un ambiente familiare normale.

3) E' vietato, nei termini di legge, il lavoro dei minori in età scolare.

Art. 70 *Gioventù*

1) I giovani godono della speciale protezione per rendere effettivi i loro diritti economici, sociali e culturali, in particolare:

a) nell'educazione, nella formazione professionale e nella cultura;

b) nell'accesso al primo impiego, nel lavoro e nella sicurezza sociale;

c) nell'accesso all'abitazione;

d) nell'educazione fisica e nello sport;

e) nell'utilizzazione del tempo libero.

2) La politica della gioventù dovrà perseguire come obiettivi prioritari lo sviluppo della personalità dei giovani, la creazione delle condizioni per la loro effettiva integrazione nella vita attiva, il gusto per la libera creazione e il senso di servizio alla comunità.

3) Lo Stato, in collaborazione con le famiglie, le scuole, le imprese, le organizzazioni dei cittadini, le associazioni e fondazioni a fini culturali e le collettività di cultura e ricreazione, incentiva e appoggia le organizzazioni giovanili nel perseguimento di questi obiettivi, oltre che negli scambi internazionali della gioventù.

Art. 71 *Cittadini portatori di* handicap

1) I cittadini portatori di handicap fisico o mentale godono pienamente dei diritti e sono soggetti ai doveri contemplati dalla Costituzione, con riserva dell'esercizio o del compimento di quelli per i quali si trovino incapaci.

2) Lo Stato si obbliga a realizzare una politica nazionale di prevenzione e di trattamento, riabilitazione e integrazione dei cittadini portatori di handicap e di sostegno alle loro famiglie, a sviluppare una pedagogia che sensibilizzi la società nei doveri di rispetto e di solidarietà verso di loro e ad assumersi l'impegno della effettiva realizzazione dei loro diritti, senza pregiudizio dei diritti e doveri dei genitori o dei tutori.

3) Lo Stato sostiene le organizzazioni dei cittadini portatori di handicap.

Art. 72 *Terza età*

1) Le persone anziane hanno diritto alla sicurezza economica e alle condizioni di abitazione e di convivenza familiare e comunitario che rispettino la loro autonomia personale ed evitino o superino l'isolamento o la marginalizzazione sociale.

2) La politica della terza età include misure di carattere economico, sociale e culturale tendenti ad adeguare alle persone anziane opportunità di realizzazione personale, attraverso una partecipazione attiva alla vita della comunità.

Capitolo III Diritti e doveri culturali

Art. 73 *Educazione, cultura e scienza*

1) Tutti hanno diritto all'educazione e alla cultura.

2) Lo Stato promuove la democratizzazione dell'educazione e le altre condizioni affinché l'educazione, realizzata attraverso la scuola e altri mezzi formativi, contribuisca alla pari opportunità, al superamento delle diseguaglianze economiche, sociali e culturali, allo sviluppo della personalità e dello spirito di tolleranza, di comprensione reciproca, di solidarietà e di responsabilità, al progresso sociale e alla partecipazione democratica alla vita collettiva.

3) Lo Stato promuove la democratizzazione della cultura, incentivando e assicurando l'accesso di tutti i cittadini alla fruizione e alla creazione culturale, in collaborazione con gli organi di comunicazione sociale, le associazioni e fondazioni a fini culturali, le collettività di cultura e ricreazione, le associazioni di difesa del patrimonio culturale, le organizzazioni dei cittadini e di altri operatori culturali.

4) La creazione e la ricerca scientifica, così come l'innovazione tecnologica, sono incentivate e sostenute dallo Stato, in modo da assicurare la rispettiva libertà e autonomia, il rafforzamento della competitività e l'articolazione tra le istituzioni scientifiche e le imprese.

Art. 74 *Istruzione*

1) Tutti hanno diritto all'istruzione con garanzia di pari opportunità di accesso e di esito scolastico.

2) Nella realizzazione della politica di istruzione è compito dello Stato:

a) assicurare l'istruzione elementare universale, obbligatoria e gratuita;

b) creare un sistema pubblico e sviluppare il sistema generale di educazione prescolastica;

c) garantire l'educazione permanente ed eliminare l'analfabetismo;

d) garantire a tutti i cittadini, secondo le loro capacità, l'accesso ai gradi più elevati di istruzione, di ricerca scientifica e di creazione artistica;

e) stabilire progressivamente la gratuità di tutti i livelli di istruzione;

J) inserire le scuole nelle comunità in cui operano e assicurare il collegamento tra l'insegnamento e le attività economiche, sociali e culturali;

g) promuovere e sostenere l'accesso dei cittadini portatori di handicap all'insegnamento e sostenere l'insegnamento speciale, quando necessario;

h) proteggere e valorizzare la lingua gestuale portoghese, in quanto espressione culturale e strumento di accesso all'educazione e di pari opportunità;

i) assicurare ai figli degli emigranti l'insegnamento della lingua portoghese e l'accesso alla cultura portoghese;

j) assicurare ai figli degli immigrati un sostegno adeguato per rendere effettivo il diritto all'insegnamento.

Art. 75 *Educazione pubblica, privata e cooperativa*

1) Lo Stato dovrà creare una rete di istituti pubblici di istruzione che copra le necessità di tutta la popolazione.

2) Lo Stato riconosce e controlla l'insegnamento privato e cooperativo, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 76 *Università e accesso all'insegnamento superiore* 1) Il regime di accesso all'università e agli altri istituti di insegnamento superiore garantisce la pari opportunità e la democratizzazione del sistema di insegnamento, tenendo conto della necessità di quadri qualificati e dell'innalzamento del livello educativo, culturale e scientifico del paese.

2) Le università godono, nei termini stabiliti dalla legge, di autonomia statutaria, scientifica, didattica, amministrativa e finanziaria, senza pregiudizio per un'adeguata valutazione della qualità dell'insegnamento.

Art. 77 *Partecipazione democratica all'insegnamento*

1) I professori e gli studenti hanno il diritto di partecipare alla gestione democratica delle scuole, nei termini stabiliti dalla legge.

2) La legge regola le forme di partecipazione delle associazioni dei professori, degli studenti, dei genitori, delle comunità e delle istituzioni di carattere scientifico alla definizione della politica di istruzione.

Art. 78 *Cultura e creazione culturale*

1) Tutti hanno diritto alla cultura e alla creazione culturale, così come il dovere di preservare, difendere e valorizzare il patrimonio culturale.

2) E' compito dello Stato, in collaborazione con tutti gli operatori culturali:

a) incentivare e assicurare l'accesso di tutti i cittadini ai mezzi e agli strumenti di azione culturale e correggere le diseguaglianze esistenti in tale ambito nel paese;

b) sostenere le iniziative che stimolano la creazione individuale e collettiva, nelle sue molteplici forme ed espressioni, ed una maggiore circolazione delle opere e dei beni culturali di qualità.

c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, recuperandolo come elemento vivificatore della identità culturale comune;

d) sviluppare le relazioni culturali con tutti i popoli, particolarmente con quelli di lingua portoghese, e garantire la difesa e la promozione della cultura portoghese all'estero;

e) coordinare la politica culturale e le altre politiche settoriali.

Art. 79 *Cultura fisica e sport*

1) Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport.

E' compito dello Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e le collettività sportive, promuovere, stimolare, orientare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e sportiva, nonché prevenire la violenza nello sport.

Parte II Organizzazione economica

Titolo I Principi generali

Art. 80 *Principi fondamentali*

L'organizzazione economico-sociale si fonda sui seguenti principi:

a) subordinazione del potere economico al potere politico democratico;

b) coesistenza del settore pubblico, del settore privato e del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione;

c) libertà di iniziativa e di organizzazione imprenditoriale nell'ambito di un'economia mista;

d) proprietà pubblica delle risorse naturali e dei mezzi di produzione, in accordo con l'interesse collettivo;

e) programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;

J) protezione del settore cooperativo e sociale di proprietà dei mezzi di produzione;

g) partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative delle attività economiche nella definizione delle principali misure economiche e sociali.

Art. 81 *Compiti prioritari dello Stato*

Spetta prioritariamente allo Stato nel settore economico e sociale:

a) promuovere l'incremento del benessere sociale ed economico e della qualità di vita delle persone, specialmente meno favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile;

b) promuovere la giustizia sociale, assicurare la pari opportunità e operare le necessarie correzioni alle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza e del reddito, specialmente attraverso la politica fiscale;

c) garantire la piena utilizzazione delle forze produttive, avendo di mira soprattutto l'efficienza del settore pubblico;

d) orientare lo sviluppo economico e sociale nel senso di una crescita equilibrata di tutti i settori e le regioni ed eliminare progressivamente le differenze economiche e sociali tra la città e la campagna;

e) assicurare il funzionamento efficiente dei mercati, in modo da garantire l'equilibrata concorrenza tra le imprese, contrastare la formazione di organizzazioni monopolistiche e reprimere gli abusi di posizioni dominanti e altre pratiche lesive dell'interesse generale;

J) sviluppare le relazioni economiche con tutte i popoli, salvaguardando sempre l'indipendenza nazionale e gli interessi dei Portoghesi e dell'economia del paese;

g) eliminare i latifondi e riordinare la proprietà terriera;

h) garantire la difesa degli interessi e dei diritti dei consumatori;

i) creare le strutture giuridiche e tecniche necessarie alla programmazione democratica di sviluppo economico e sociale;

j) assicurare una politica scientifica e tecnologica favorevole allo sviluppo del paese;

I) adottare una politica energetica nazionale, con la salvaguardia delle risorse naturali e dell'equilibrio ecologico, promuovendo, in questo ambito, la cooperazione internazionale;

m) adottare una politica idrica nazionale, con approvvigionamento, programmazione e gestione razionale delle risorse idriche.

Art. 82 Settori di proprietà dei mezzi di produzione

1) E' garantita la coesistenza di tre settori di proprietà dei mezzi di produzione.

2) Il settore pubblico è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà e gestione appartengono allo Stato e agli altri enti pubblici.

3) Il settore privato è costituito dai mezzi di produzione la cui proprietà o gestione appartiene a persone singole o collettive, senza pregiudizio di quanto disposto nel prossimo comma.

4) Il settore cooperativo e sociale comprende specificamente:

a) i mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle cooperative, in conformità ai principi della cooperazione, senza pregiudizio delle specificità stabilite nella legge per le cooperative a partecipazione pubblica, a causa della loro speciale natura;

b) i mezzi di produzione comunitaria, posseduti e gestiti dalle comunità locali;

c) i mezzi di produzione oggetto di sfruttamento collettivo da parte dei lavoratori;

d) i mezzi di produzione posseduti e gestiti dalle persone collettive, senza scopo di lucro, che abbiano come principale obiettivo la solidarietà sociale, specialmente enti di natura mutualistica.

Art. 83 *Requisiti di appropriazione pubblica*

La legge determina i mezzi e le forme di intervento e di appropriazione pubblica dei mezzi di produzione, nonché i criteri per la determinazione dei corrispondenti indennizzi.

Titolo IV Sistema finanziario e fiscale

Art. 103 *Sistema fiscale*

1) Il sistema fiscale è finalizzato alla soddisfazione delle necessità finanziarie dello Stato e degli altri enti pubblici e a una giusta distribuzione dei redditi e delle ricchezze.

2) Le imposte sono create con legge, che determina le aliquote, i tributi, i benefici fiscali e le garanzie dei contribuenti.

3) Nessuno può essere obbligato a pagare imposte che non siano create nei termini previsti dalla Costituzione, che abbiano natura retroattiva o la cui liquidazione e riscossione non siano nei termini di legge.

Art. 104 *Imposte*

1) L'imposta sul reddito personale mira alla diminuzione delle disuguaglianze e sarà unica e progressiva, tenendo conto delle necessità e dei redditi delle famiglie.

2) I tributi delle imprese ricadono fondamentalmente sul loro reddito reale.

3) La tassazione del patrimonio deve contribuire a realizzare l'uguaglianza tra i cittadini.

4) I tributi sui consumi mirano ad adattare la struttura del consumo all'evoluzione delle necessità di sviluppo economico e di giustizia sociale, con oneri sui consumi di lusso.

*****

Allegato 38: Dal Regno Unito: lo Human Rights Act (1998)

(*Omissis*)

PART I
THE CONVENTION RIGHTS AND FREEDOMS

ARTICLE 2
RIGHT TO LIFE

1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a

court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

ARTICLE 3
PROHIBITION OF TORTURE

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

ARTICLE 4
PROHIBITION OF SLAVERY AND FORCED LABOUR

1. No one shall be held in slavery or servitude.

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

3. For the purpose of this Article the term "forced or compulsory labour" shall not include:

(a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;

(b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;

(c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

(d) any work or service which forms part of normal civic obligations.

ARTICLE 5
RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a competent court;

(b) the lawful arrest or detention of a person for non-compliance with the lawful order of a court or in order to secure the fulfilment of any obligation prescribed by law;

(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so;

(d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority;

(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;

(f) the lawful arrest or detention of a person to prevent his effecting an unauthorised entry into the country or of a person against whom action is being taken with a view to deportation or extradition.

2. Everyone who is arrested shall be informed promptly, in a language which he understands, of the reasons for his arrest and of any charge against him.

3. Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1(c) of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

4. Everyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings by which the lawfulness of his detention shall be decided speedily by a court and his release ordered if the detention is not lawful.

5. Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention of the provisions of this Article shall have an enforceable right to compensation.

ARTICLE 6
RIGHT TO A FAIR TRIAL

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public

hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.

Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

ARTICLE 7
NO PUNISHMENT WITHOUT LAW

1. No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed.

2. This Article shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilised nations.

ARTICLE 8

RIGHT TO RESPECT FOR PRIVATE AND FAMILY LIFE

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

ARTICLE 9
FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE AND RELIGION

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance.

2. Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

ARTICLE 10
FREEDOM OF EXPRESSION

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in

confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

ARTICLE 11
FREEDOM OF ASSEMBLY AND ASSOCIATION

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

2. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. This Article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces, of the police or of the administration of the State.

ARTICLE 12
RIGHT TO MARRY

Men and women of marriageable age have the right to marry and to found a family, according to the national laws governing the exercise of this right.

ARTICLE 14
PROHIBITION OF DISCRIMINATION

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

ARTICLE 16
RESTRICTIONS ON POLITICAL ACTIVITY OF ALIENS

Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens.

ARTICLE 17

PROHIBITION OF ABUSE OF RIGHTS

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.

ARTICLE 18
LIMITATION ON USE OF RESTRICTIONS ON RIGHTS

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.

ALLEGATO 39: DALLA COSTITUZIONE SPAGNOLA (1978)

Preambolo

La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà, la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, nell'esercizio della sua sovranità, proclama la sua volontà di:

Garantire la convivenza democratica nei limiti della Costituzione e delle leggi in conformità a un giusto ordine economico e sociale;

Consolidare lo stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare;

Tutelare tutti gli Spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, le loro culture e tradizioni, le loro lingue e istituzioni;

Promuovere il progresso della cultura e dell'economia onde assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;

Stabilire una società democratica avanzata, e Collaborare al rafforzamento delle relazioni pacifiche e di efficace cooperazione tra tutti i popoli della terra.

Conseguentemente, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente Costituzione.

Titolo preliminare

Art. 1 - 1) La Spagna si costituisce in Stato sociale e democratico di diritto, che propugna come valori superiori del proprio ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'eguaglianza e il pluralismo politico.

2) La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.

3) La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia Parlamentare.

Art. 2 - La Costituzione si fonda sull'indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli Spagnoli e riconosce e garantisce il diritto all'autonomia di tutte le nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà tra tutte loro.

Art. 3 - 1) Il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli Spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.

2) Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali nelle rispettive comunità autonome in armonia con i loro statuti.

3) La ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e protezione speciali.

Art. 4 - 1) La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa. La banda gialla ha larghezza doppia di ognuna delle rosse.

2) Gli statuti possono riconoscere bandiere e insegne proprie delle comunità autonome. Queste saranno utilizzate insieme alla bandiera spagnola nei loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali.

Art. 5 - La capitale dello Stato è la città di Madrid.

Art. 6 - I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento devono essere democratici.

Art. 7 - I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali contribuiscono alla difesa e alla promozione degli interessi economici e sociali che sono loro propri. La loro creazione e l'esercizio della loro

attività sono liberi nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro funzionamento devono essere democratici.

Art. 8 - 1) Le forze armate, costituite dall'esercito, dalla marina e dall'aviazione, hanno il compito di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difendere la sua integrità territoriale e l'ordinamento costituzionale.

2) Una legge organica deve regolare le basi dell'organizzazione militare in conformità ai principi della presente Costituzione.

Art. 9 - 1) I cittadini e i pubblici poteri sono soggetti alla Costituzione e all'intero ordinamento giuridico.

2) E compito dei pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo, e dei gruppi in cui esso si integra, siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che ne impediscano o rendano difficile la loro piena applicazione e facilitare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.

3) La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia e la pubblicità delle norme, l'irretroattività delle disposizioni sanzionatrici restrittive dei diritti individuali, la certezza del diritto, la responsabilità e il divieto di arbitrio dei pubblici poteri.

Titolo I
Dei diritti e dei doveri fondamentali

Art. 10 - 1) La dignità della persona, i diritti inviolabili che le appartengono, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui costituiscono il fondamento dell'ordine pubblico e della pace sociale.

2) Le norme relative ai diritti fondamentali e alle libertà riconosciute dalla Costituzione si interpretano in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai trattati e accordi internazionali sulle stesse materie ratificati dalla Spagna.

Capitolo I
Degli Spagnoli e degli stranieri

Art. 11 - 1) La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde in conformità a quanto stabilito dalla legge.

2) Nessuno Spagnolo di nascita può essere privato della sua nazionalità.

3) Lo Stato può stipulare trattati di doppia nazionalità con paesi iberoamericani o con quelli che abbiano avuto, o abbiano, particolari vincoli con la Spagna. In questi stessi paesi, anche quando non riconoscano ai loro cittadini un diritto reciproco, gli Spagnoli possono naturalizzarsi senza perdere la loro nazionalità.

Art. 12 - Gli Spagnoli diventano maggiorenni al compimento del diciottesimo anno.

Art. 13 - 1) Gli stranieri godono in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo, nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.

2) Soltanto gli Spagnoli sono titolari dei diritti riconosciuti all'articolo 23, salvo quanto, in base a criteri di reciprocità, possa essere stabilito dai trattati o dalla legge per l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali.

3) L'estradizione è concessa soltanto in osservanza di un trattato o della legge, rispettando il principio di reciprocità. Sono esclusi dall'estradizione i delitti politici (non si considerano tali gli atti di terrorismo).

4) La legge stabilisce i termini in cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi possono godere del diritto di asilo in Spagna.

Capitolo II
Diritti e libertà

Art. 14 - Gli Spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

Sezione I
Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche

Art. 15 - Tutti hanno diritto alla vita e all'integrità fisica e morale senza che, in nessun caso, possano essere sottoposti a tortura, a pene o

a trattamenti inumani o degradanti. E abolita la pena di morte, salvo quanto dispongono le leggi penali e militari in tempo di guerra.

Art. 16 - 1) E' garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui e delle comunità senza altra limitazione, nelle sue manifestazioni, oltre quella necessaria per il mantenimento dell'ordine pubblico protetto dalla legge.

2) Nessuno può essere obbligato a fare dichiarazioni circa la propria ideologia, religione o credenza.

3) Nessuna confessione ha carattere statale. I pubblici poteri tengono conto delle credenze religiose della società spagnola e mantengono le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e con le altre confessioni.

Art. 17 - 1) Tutte le persone hanno diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della propria libertà se non nel rispetto di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

2) La detenzione preventiva non può durare più del tempo strettamente necessario a realizzare gli accertamenti tendenti a chiarire le circostanze e, in ogni caso, nel termine massimo di settantadue ore, il detenuto deve essere rimesso in libertà o posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

3) Ogni detenuto deve essere immediatamente informato, in maniera comprensibile, dei propri diritti e dei motivi della sua detenzione, e non può essere obbligato a fare dichiarazioni. Si garantisce al detenuto l'assistenza di un difensore nelle indagini di polizia e giudiziarie, nei termini stabiliti dalla legge.

4) La legge disciplina un procedimento di *Habeas Corpus* affinché quanti sono detenuti illegalmente siano immediatamente posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allo stesso modo la legge fissa il limite massimo di durata della carcerazione preventiva.

Art. 18 - 1) E' garantito il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine.

2) Il domicilio è inviolabile. Non è permesso entrarvi né effettuarvi perquisizioni senza il consenso del titolare o senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza nel delitto.

3) Si garantisce il segreto delle comunicazioni e, in particolare, di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4) La legge limita l'uso dell'informatica per garantire l'onore, l'intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti.

Art. 19 - Gli Spagnoli hanno diritto di eleggere liberamente la loro residenza e di circolare nel territorio nazionale. Così pure hanno diritto di entrare e di uscire liberamente dalla Spagna nei termini stabiliti dalla legge. Questo diritto non può essere limitato per motivi politici o ideologici.

Art. 20 - 1) Si riconoscono e si proteggono i diritti:

a) di manifestare e diffondere liberamente i pensieri, le idee e le opinioni con la parola, lo scritto o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione;

b) di produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;

c) di libertà di insegnamento;

d) di comunicare o ricevere liberamente informazione veritiera con ogni mezzo di diffusione. La legge disciplina il diritto al segreto per ragioni di coscienza e al segreto professionale nell'esercizio di queste libertà.

2) L'esercizio di questi diritti non può essere limitato mediante forme di censura preventiva.

3) La legge regola l'organizzazione e il controllo parlamentare dei mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato o da qualunque ente pubblico e garantisce l'accesso a detti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici significativi, nel rispetto del pluralismo della società e delle diverse lingue della Spagna.

4) Queste libertà trovano il loro limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nelle disposizioni delle leggi che li sviluppano e, specialmente, nel diritto all'onore, all'intimità, all'immagine e alla protezione della gioventù e dell'infanzia.

5) Si può procedere al sequestro di pubblicazioni, registrazioni e altri mezzi di informazione soltanto in virtù di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 21 - 1) E' riconosciuto il diritto di riunirsi pacificamente senz'armi. Per l'esercizio di questo diritto non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva.

2) Nel caso di riunioni in luoghi di transito pubblico e di manifestazioni deve essere dato preavviso all'autorità, che può proibirle soltanto quando esistono fondati motivi di ordine pubblico, con pericolo per le persone o per i beni.

Art. 22 - 1) E' riconosciuto il diritto di associazione.

2) Sono illegali le associazioni che perseguono fini o utilizzano mezzi vietati dalla legge penale.

3) Le associazioni costituite sotto la tutela di questo articolo devono essere iscritte in un registro ai soli effetti della pubblicità.

4) Le associazioni possono essere sciolte o le loro attività sospese solo con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

5) Sono proibite le associazioni segrete e quelle a carattere paramilitare.

Art. 23 - 1) Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare alla vita pubblica, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente eletti con elezioni periodiche a suffragio universale.

2) Allo stesso modo, hanno il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche e agli uffici pubblici nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 24 - 1) Tutti hanno diritto all'effettiva tutela da parte dei giudici e dei tribunali nell'esercizio dei diritti e degli interessi legittimi, senza che, in nessun caso, si possa verificare mancanza di difesa.

2) Allo stesso modo, tutti hanno diritto al giudice ordinario precostituito per legge; alla difesa e all'assistenza del difensore professionale; a essere informati dell'accusa formulata nei loro confronti; a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie; a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla propria difesa; a non testimoniare contro se stessi, e alla presunzione di innocenza.

La legge disciplina i casi per i quali per motivo di segreto professionale, non si può essere obbligati a testimoniare relativamente a fatti presumibilmente delittuosi.

Art. 25 - 1) Nessuno può essere condannato o punito per azioni o omissioni che nel momento in cui sono state compiute non costituivano

delitto, contravvenzione o infrazione amministrativa secondo la legislazione vigente in quel momento.

2) Le pene restrittive della libertà personale e le misure di sicurezza devono essere orientate alla rieducazione e al reinserimento sociale e non possono consistere in lavori forzati. Il condannato che sta scontando la pena detentiva gode dei diritti fondamentali previsti da questo capitolo, a eccezione di quelli che siano espressamente limitati dalla sentenza di condanna per la natura della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso ha diritto a un lavoro remunerato e ai benefici corrispondenti a quelli previsti dalla previdenza sociale, così come all'accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua personalità.

3) L'amministrazione civile non può imporre sanzioni che, direttamente o indirettamente, implichino la restrizione della libertà personale.

Art. 26 - Sono proibiti i tribunali dell'onore nell'ambito dell'amministrazione civile e delle organizzazioni professionali.

Art. 27 - 1) Tutti hanno diritto all'educazione. E' riconosciuta la libertà di insegnamento.

2) L'educazione ha per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e delle libertà fondamentali.

3) I pubblici poteri garantiscono il diritto spettante ai genitori affinché i figli ricevano una formazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni.

4) L'insegnamento inferiore è obbligatorio e gratuito.

5) I pubblici poteri garantiscono il diritto di tutti all'educazione mediante una programmazione generale dell'insegnamento, con effettiva partecipazione di tutti i settori interessati e con la creazione di centri d'insegnamento.

6) Si riconosce alle persone fisiche e giuridiche la libertà di istituire centri di insegnamento, nel rispetto dei principi costituzionali.

7) I docenti, i genitori e, qualora spetti, i discenti possono intervenire nel controllo e nella gestione di tutti i centri sostenuti dall'Amministrazione con fondi pubblici, nei termini stabiliti dalla legge.

8) I pubblici poteri ispezionano e omologano il sistema educativo per garantire l'osservanza delle leggi.

9) I pubblici poteri sostengono i centri di insegnamento che presentino i requisiti previsti dalla legge.

10) E' riconosciuta l'autonomia dell'università, nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 28 - 1) L'organizzazione sindacale è libera. La legge può prevedere limiti o deroghe all'esercizio di questo diritto per le forze o istituti armati e per gli altri Corpi sottoposti a disciplina militare e ne regola l'esercizio da parte dei pubblici funzionari. La libertà sindacale comprende il diritto a fondare sindacati e a iscriversi a quello di propria scelta, cosi come il diritto dei sindacati a formare confederazioni e a fondare organizzazioni sindacali internazionali o a iscriversi alle stesse. Nessuno deve essere obbligato a iscriversi a un sindacato.

2) E' riconosciuto il diritto di sciopero ai lavoratori per la difesa dei loro interessi. La legge che disciplina l'esercizio di questo diritto fissa le garanzie atte ad assicurare il mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

Art. 29 - 1) Tutti gli Spagnoli hanno il diritto di petizione individuale e collettivo, per iscritto, nella forma e con gli effetti fissati dalla legge.

2) I membri delle forze o istituti armati o dei Corpi sottoposti a disciplina militare possono esercitare questo diritto solo individualmente e secondo quanto disposto dalla loro specifica legislazione.

Sezione II
Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Art. 30 - 1) Gli Spagnoli hanno il diritto e il dovere di difendere la Spagna.

2) La legge fissa gli obblighi militari degli Spagnoli e regola, con le dovute garanzie, l'obiezione di coscienza, cosi come le altre cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, potendo imporre, qualora spetti, un servizio sociale sostitutivo.

3) Può essere stabilito un servizio civile per il raggiungimento di fini di interesse generale.

4) La legge può regolare i doveri dei cittadini nei casi di grave pericolo, catastrofe o calamità pubblica.

Art. 31 - 1) Tutti devono concorrere alle spese pubbliche, in ragione della propria capacità economica, per mezzo di un equo sistema tributario ispirato ai principi di uguaglianza e di progressività che, in nessun caso, può avere scopo di confisca.
2) La spesa pubblica deve realizzare un'equa distribuzione delle risorse pubbliche; la sua programmazione e la sua esecuzione devono ispirarsi a criteri di efficienza e di economia.
3) Possono essere stabilite solamente prestazioni personali o patrimoniali, a carattere pubblico, in conformità alla legge.

Art. 32 - 1) L'uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio con piena eguaglianza giuridica.
2) La legge regola le forme del matrimonio, l'età e la capacità per contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e di scioglimento e i loro effetti.

Art. 33 - 1) E' riconosciuto il diritto alla proprietà privata e all'eredità.
2) La funzione sociale di questi diritti ne limita il contenuto, in conformità con le leggi.
3) Nessuno può essere privato dei propri beni e diritti se non per causa giustificata di utilità pubblica o di interesse sociale, mediante il corrispondente indennizzo e in conformità a quanto disposto dalle leggi.

Art. 34 - 1) E' riconosciuto il diritto di costituire fondazioni per fini di interesse generale, in conformità alla legge.
2) Si applica anche alle fondazioni quanto disposto ai commi 2)e 4) dell'articolo 22.

Art. 35 - 1) Tutti gli Spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta della professione o mestiere, alla promozione per mezzo del lavoro e a una retribuzione sufficiente per soddisfare le proprie necessità e quelle della propria famiglia, senza che in nessun caso possano essere fatte discriminazioni per ragioni di sesso.
2) La legge disciplina lo statuto dei lavoratori.

Art. 36 - La legge deve regolare il regime giuridico degli Ordini professionali e l'esercizio delle professioni «titolate». La struttura interna e il funzionamento degli Ordini devono ispirarsi a criteri democratici.

Art. 37 - 1) La legge garantisce il diritto alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro tra i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, e la forza vincolante ditali accordi.

2) E' riconosciuto il diritto dei lavoratori e degli imprenditori ad adottare misure di conflitto collettivo. La legge che regola l'esercizio di questo diritto, senza pregiudizio delle limitazioni che possa stabilire, include le garanzie necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Art. 38 - È riconosciuta la libertà imprenditoriale nel quadro dell'economia di mercato. I pubblici poteri garantiscono e proteggono il suo esercizio e la difesa della produttività, in accordo con le esigenze dell'economia generale ed eventualmente della pianificazione.

Capitolo III
Dei principi informatori della politica sociale ed economica

Art. 39 - 1) I pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia.

2) I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, tutti uguali davanti alla legge, indipendentemente dalla loro filiazione, e delle madri, qualunque sia il loro stato civile. La legge rende possibile la ricerca della paternità.

3) I genitori devono prestare assistenza di ogni genere ai figli avuti nel o fuori dal matrimonio, durante la loro minore età e negli altri casi stabiliti dalla legge.

4) I fanciulli godono della protezione prevista negli accordi internazionali che salvaguardano i loro diritti.

Art. 40 - 1) I pubblici poteri promuovono le condizioni favorevoli per il progresso sociale ed economico e per un'equa distribuzione del reddito regionale e personale, nel quadro di una politica di stabilità economica. In particolar modo devono realizzare una politica orientata alla piena occupazione.

2) I pubblici poteri promuovono anche una politica che garantisca la formazione e il riadattamento professionale; garantiscono la sicurezza e l'igiene nel lavoro e il necessario riposo, attraverso la limitazione della giornata lavorativa, le ferie periodiche retribuite e la promozione di centri adeguati.

Art. 41 - I pubblici poteri mantengono un regime pubblico di sicurezza sociale per tutti i cittadini, in grado di garantire assistenza e prestazioni sociali sufficienti in situazioni di necessità, specialmente in caso di disoccupazione. L'assistenza e le prestazioni supplementari sono libere.

Art. 42 - Lo Stato vigila in particolar modo per la salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all'estero e orienta la propria politica verso il loro rimpatrio.

Art. 43 - 1) E' riconosciuto il diritto alla tutela della salute.
2) E' compito dei pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica per mezzo di misure preventive e di prestazioni e servizi necessari. La legge stabilisce i diritti e i doveri di ognuno al riguardo.
3) I pubblici poteri promuovono l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e l'attività sportiva. In tal modo facilitano l'adeguata utilizzazione del tempo libero.

Art. 44 - 1) I pubblici poteri promuovono e tutelano l'accesso alla cultura cui tutti hanno diritto.
2) I pubblici poteri promuovono la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a vantaggio dell'interesse generale.

Art. 45 - 1) Tutti hanno diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di conservarlo.
2) I pubblici poteri vigilano per 1' utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali, al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita e difendere e riequilibrare l'ambiente avvalendosi dell'indispensabile solidarietà collettiva.
3) Per chiunque violi quanto disposto al comma precedente, sono stabilite, nei termini fissati dalla legge, sanzioni penali o, se del caso, amministrative, come pure l'obbligo al risarcimento del danno causato.

Art. 46 - I pubblici poteri garantiscono la conservazione e promuovono l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo compongono, qualunque sia il loro regime giuridico e la loro titolarità.

La legge penale sanziona gli attentati a tale patrimonio.

Art. 47 - Tutti gli Spagnoli hanno diritto a un'abitazione decorosa e adeguata. I pubblici poteri promuovono le condizioni necessarie e stabiliscono le norme opportune per rendere effettivo questo diritto, regolando l'utilizzazione del Suolo d'accordo con l'interesse generale per impedire la speculazione.

La comunità partecipa alla rendita prodotta dall'azione urbanistica degli enti pubblici.

Art. 48 - I poteri pubblici promuovono le condizioni per la partecipazione libera ed effettiva della gioventù allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale.

Art. 49 - I pubblici poteri realizzano una politica di previdenza~trattamento, riabilitazione e integrazione dei minorati fisici e psichici, ai quali deve essere prestata la speciale attenzione di cui necessitano e una particolare tutela per il godimento dei diritti che questo titolo riconosce a tutti i cittadini.

Art. 50 - I poteri pubblici garantiscono per mezzo di pensioni adeguate e periodicamente aggiornate, l'autosufficienza economica dei cittadini durante la terza età. Allo stesso modo, e indipendentemente dagli obblighi familiari, promuovono il loro benessere mediante un sistema di servizi sociali che si devono occupare dei loro specifici problemi di salute, abitazione, cultura e tempo libero.

Art. 51 - 1) I pubblici poteri garantiscono la difesa dei consumatori e degli utenti, proteggendo, per mezzo di procedimenti efficaci, la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici degli stessi.

2) I pubblici poteri promuovono l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti, favoriscono le loro organizzazioni e le ascoltano sulle questioni relative, nei termini stabiliti dalla legge.

3) Nell'ambito di quanto disposto ai punti precedenti la legge regola il commercio interno e il regime dell'autorizzazione dei prodotti commerciali.

Art. 52 - La legge disciplina le organizzazioni professionali che contribuiscono alla difesa dei loro interessi economici. La loro struttura interna e il loro funzionamento devono ispirarsi a criteri democratici.

Capitolo IV
Delle garanzie delle libertà e dei diritti fondamentali

Art. 53 - 1) I diritti e le libertà riconosciuti nel capitolo II del presente titolo sono vincolanti per tutti i pubblici poteri. Solamente per legge, che in ogni caso deve rispettare il loro contenuto essenziale, può essere regolato l'esercizio di tali diritti e libertà che devono essere tutelati in conformità con quanto previsto all'articolo 161, comma 1, lett. *a)*.

2) Qualsiasi cittadino può ottenere la tutela delle libertà e dei diritti riconosciuti dall'articolo 14 e dalla sezione I del capitolo II davanti ai tribunali ordinari con un procedimento basato sui principi di preferenza e di sommarietà e, qualora spetti, attraverso il ricorso *d'amparo* davanti al Tribunale costituzionale. Quest'ultimo ricorso *è* applicabile all'obiezione di coscienza prevista all'articolo 30.

3) Il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi riconosciuti nel capitolo III informano la legislazione positiva, la pratica giudiziale e l'attuazione dei pubblici poteri. Possono essere fatti valere solo davanti alla giurisdizione ordinaria secondo quanto dispongono le leggi che li sviluppano.

Art. 44 - Una legge organica disciplina l'istituzione del difensore del popolo, come alto incaricato delle Cortes generali, designato da queste ultime per la difesa dei diritti compresi in questo titolo, per la realizzazione dei quali può supervisionare l'attività dell'Amministrazione, rendendo conto alle Cortes generali.

Capitolo V
Della sospensione dei diritti e delle libertà

Art. 55 - 1) I diritti riconosciuti agli articoli 17, 18, comma 2 e 3, articoli 19, 20, comma i lett. a) e d), e comma 5, articoli 21, 28, comma 2, e articolo 37, comma 2, possono essere sospesi quando sia dichiarato lo stato di emergenza o di assedio nei termini previsti dalla

Costituzione. Si eccettua da quanto è stabilito precedentemente i comma 3 dell'articolo 17 in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

2) Una legge organica può determinare la forma e i casi in cui, individualmente con il necessario intervento giudiziario e l'adeguato controllo parlamentare, i diritti riconosciuti agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2 e 3 possono essere sospesi per persone determinate, in relazione alle indagini rispetto alla partecipazione a bande armate o a formazioni terroristiche.

L'utilizzazione ingiustificata o abusiva delle facoltà riconosciute in detta legge organica comporta responsabilità penali, per violazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalle leggi.

*****

ALLEGATO 40: DALLA COSTITUZIONE SVEDESE
(I parte 1974 e II parte 1949)

(*Omissis*)

Capitolo II
I diritti e le libertà fondamentali

Art. 1 - A tutti i cittadini, nei confronti del pubblico potere, sono garantite:

1) la libertà di manifestazione del pensiero: la libertà di comunicare informazioni e di esprimere idee, opinioni e sentimenti verbalmente, per iscritto, per mezzo di immagini, o in qualsiasi altro modo;

2) la libertà di informazione: la libertà di ottenere e ricevere informazioni e di venire a conoscenza in altro modo delle opinioni altrui;

3) la libertà di riunione: la libertà di organizzare e partecipare a riunioni a scopo d'informazione, di manifestazione di opinioni, o finalità simili, o per la presentazione di opere d'arte;

4) la libertà di dimostrazione: la libertà di organizzare o prendere parte a qualsiasi dimostrazione in luogo pubblico;

5) la libertà di associazione: la libertà di associarsi ad altri per finalità pubbliche o private; e

6) la libertà di culto: la libertà di praticare la propria religione sia da soli che insieme con altri.

Per quanto riguarda la libertà di stampa e la corrispondente libertà di manifestazione del pensiero attraverso la radio, la televisione e altre trasmissioni, film, videogrammi e altre registrazioni di immagini mobili o di suoni, si applicano le disposizioni della Legge sulla libertà di stampa e della Legge fondamentale sulla libertà di manifestazione del pensiero.

La Legge sulla libertà di stampa contiene anche disposizioni concernenti il diritto di accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 - Tutti i cittadini sono protetti, nei confronti del pubblico potere, da ogni costrizione a rivelare opinioni in materia di politica, religione, cultura o altra materia. Essi sono inoltre tutelati, nei confronti del pubblico potere, da qualunque obbligo a partecipare a riunioni volte alla formazione di opinioni o a dimostrazioni o ad altri mezzi di manifestazione di opinioni, o a far parte di qualsivoglia associazione politica o congregazione religiosa o altra associazione del tipo definito nella prima frase.

Art. 3 - Nessuna iscrizione di un cittadino in un pubblico registro può essere basata, senza il suo consenso, semplicemente sulle sue opinioni politiche.

I cittadini sono protetti nella misura determinata in dettaglio dalla legge contro ogni violazione della loro integrità personale derivante dalla registrazione di dati che li riguardano per mezzo di elaborazione elettronica.

Art. 4 - Non è ammessa la pena di morte.

Art. 5 - Tutti i cittadini sono protetti dalle punizioni corporali. Tutti i cittadini sono parimenti tutelati da torture e da interventi o trattamenti medici con lo scopo di estorcere o impedire dichiarazioni.

Art. 6 - Tutti i cittadini sono protetti, nei loro rapporti con la pubblica amministrazione, da tutte le costrizioni fisiche anche in casi diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5. I cittadini sono altrettanto protetti da perquisizioni fisiche, perquisizioni domiciliari e simili intrusioni

e dall'intercettazione della posta o di altra corrispondenza confidenziale, e da intercettazioni telefoniche o di altre comunicazioni a carattere riservato.

Art. 7 - Nessun cittadino può essere espulso, né gli può essere impedito di entrare in Svezia.

Nessun cittadino residente in Svezia o che è stato residente in Svezia può essere privato della sua cittadinanza a meno che diventi contemporaneamente cittadino di un altro Stato, per suo consenso esplicito o perché ha assunto una carica pubblica. Può tuttavia essere stabilito che i minori di diciotto anni abbiano la stessa nazionalità dei genitori o di uno dei genitori. Può essere inoltre stabilito, tramite convenzione con un altro Stato, che la persona che è dalla nascita cittadina anche dell'altro Stato, e che risiede stabilmente in esso, perda la cittadinanza svedese al compimento del diciottesimo anno o a un'età più avanzata.

Art. 8 - Tutti i cittadini sono protetti dalla privazione della libertà nei loro rapporti con il pubblico potere. Sono del resto garantite anche la libertà di circolazione nel territorio del Regno e la libertà di espatriare dalla Svezia.

Art. 9 - Qualora una pubblica autorità diversa da un tribunale abbia privato un cittadino della sua libertà per aver commesso un reato o perché sospettato di aver commesso tale reato, questi ha il diritto a essere sottoposto al giudizio di un tribunale senza ingiustificati ritardi. Tale disposizione tuttavia non si applica quando si tratta di trasferire in Svezia l'esecuzione di una pena detentiva comminata in un altro Stato.

Se un cittadino viene incarcerato con la forza per ragioni diverse da quelle di cui al primo comma, ha lo stesso diritto a essere sottoposto al giudizio di un tribunale senza immotivato ritardo. In tale caso il giudizio di una commissione deve essere equiparato a quello di un tribunale, qualora la composizione della commissione sia stabilita per legge e il suo presidente ricopra o abbia ricoperto la carica di magistrato ordinario.

Se il giudizio di cui al primo e al secondo comma non è stato affidato a un'autorità competente in base alla legge, questo ricade allora nella competenza di un tribunale ordinario.

Art. 10 - Nessuna pena può essere comminata per un'azione che, secondo la legge del tempo in cui fu commessa, non costituiva reato. Né può essere comminata una pena più severa rispetto a quella prevista al tempo in cui il reato venne commesso. Le disposizioni riguardanti le pene si applicano anche al sequestro e a ogni altra conseguenza giuridica di un atto delittuoso.

Tasse, oneri e contributi statali possono essere imposti solo nella misura determinata nelle disposizioni vigenti al momento del fatto che ha dato origine all'obbligo fiscale. Se il Riksdag lo ritiene tuttavia giustificato da motivi particolari, una legge può disporre il prelievo di una tassa, di un onere o di un contributo statale pur non essendo tale legge ancora vigente nel momento in cui si sono verificate le circostanze di cui sopra, purché il Governo o una commissione del Riksdag abbiano, a quell'epoca, presentato un disegno di legge al Riksdag. Ai fini della disposizione precedente, è equiparata a una proposta di legge formale qualunque comunicazione della futura presentazione di tale proposta effettuata per iscritto dal Governo al Riksdag. Il Riksdag può inoltre stabilire che vengano fatte delle deroghe al disposto di cui alla prima frase qualora lo ritenga giustificato da ragioni particolari correlate allo stato di guerra, al pericolo di guerra o a una grave crisi economica.

Art. 11 - Nessun tribunale può essere costituito per giudicare in ordine a un atto già commesso, o a una controversia particolare, o a casi particolari.

I procedimenti dinanzi ai tribunali sono aperti al pubblico.

Art. 12 - I diritti e le libertà di cui all'articolo 1, numeri da 1 a 5, negli articoli da 6 a 8 e nell'articolo 11, secondo comma, possono essere limitati con legge o altra normativa nella misura consentita dagli articoli da 13 a i6. In seguito ad autorizzazione di legge, possono essere limitati da altre disposizioni nei casi indicati nel Capitolo VIII, articolo 7, primo comma, numero 7, e articolo 10. Le libertà di riunione e di dimostrazione possono analogamente essere limitate anche nei casi indicati dall'articolo 14, primo comma, seconda frase.

Le limitazioni di cui al comma precedente possono essere imposte solo per soddisfare finalità compatibili con una società democratica. La limitazione non può mai andare oltre la misura necessaria con riferimento al motivo che l'ha provocata, né può estendersi fino a minacciare la libera formazione delle opinioni quale principio

fondamentale di democrazia. Nessuna limitazione può essere imposta se fondata esclusivamente su opinioni politiche, religiose, culturali o simili.

I disegni di legge del Governo del tipo di cui al primo comma, o le proposte del Governo di modifica o abrogazione di tali leggi, devono essere, se non rigettati dal Riksdag, tenuti in sospeso per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di presentazione del primo parere di una commissione del Riksdag alla Camera del Riksdag, su richiesta di almeno dieci dei suoi membri. Nonostante la disposizione precedente, il Riksdag può accogliere la proposta di legge se approvata da almeno cinque sesti dei votanti.

Il terzo comma del presente articolo non si applica a nessuna proposta riguardante il prolungamento della validità della legge per un periodo non superiore a due anni. Né tale comma si applica ai disegni di legge concernenti esclusivamente:

1) il divieto di divulgare quanto si è appreso nell'esercizio di un pubblico servizio o nello svolgimento di pubbliche funzioni, la cui segretezza è necessaria con riguardo agli interessi di cui al Capitolo Il, articolo 2 della Legge sulla libertà di stampa;

2) la perquisizione domiciliare o violazioni analoghe; o

3) la privazione della libertà imposta quale sanzione penale per un'azione o un'omissione specifica.

La commissione per gli affari costituzionali decide per conto del Riksdag se il terzo comma del presente articolo è applicabile a una particolare proposta di legge.

Art. 13 - La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione possono subire limitazioni in considerazione della sicurezza del Regno, del sostentamento del popolo, della sicurezza e dell'ordine pubblico, dell'integrità personale, dell'inviolabilità della vita privata, o della prevenzione e della lotta del reato.

La libertà di manifestazione del pensiero può inoltre essere limitata nelle attività economiche.

Le libertà di manifestazione del pensiero e di informazione possono per il resto essere limitate solo se motivi particolarmente importanti lo richiedono.

Nel giudicare quali restrizioni possano essere stabilite a norma del comma precedente, si deve tenere in particolare considerazione l'importanza di attribuire la massima estensione possibile alla libertà di

manifestazione del pensiero e di informazione in materia di politica, religione, attività professionale, scienza e cultura.

L'adozione di disposizioni e norme che regolano nei dettagli particolari modalità di diffusione o ricezione di opinioni, senza toccarne il contenuto, non sono considerate limitazioni delle libertà di manifestazione del pensiero e d'informazione.

Art. 14 - Le libertà di riunione e di dimostrazione possono essere limitate per salvaguardare la pubblica sicurezza e l'ordine della riunione o della dimostrazione, o con riguardo alla circolazione stradale. Queste libertà possono altrimenti subire limitazioni unicamente per la sicurezza del Regno o alfine di combattere un'epidemia.

La libertà di associazione può essere limitata solo per quelle organizzazioni le cui attività sono di natura militare o paramilitare, o comportano la persecuzione di gruppi di popolazione di determinate razze, o aventi un determinato colore di pelle o determinate origini etniche.

Art. 15 - Nessuna legge o altro strumento normativo può comportare la discriminazione di un qualsiasi cittadino a causa della sua appartenenza, per razza, colore della pelle o origine etnica, a una minoranza.

Art. 16 - Nessuna legge o altro strumento normativo può comportare la discriminazione di un qualsiasi cittadino a causa del suo sesso, a meno che la disposizione in questione non costituisca uno sforzo per la realizzazione della parità tra uomini e donne o si riferisca al servizio militare o ad altro servizio corrispondente.

Art. 17 - Tutti i sindacati, i datori di lavoro o le associazioni di datori di lavoro sono autorizzati a intraprendere azioni di sciopero o di serrata o misure analoghe, a meno che la legge o i contratti dispongano diversamente.

Art. 18 - La proprietà di ogni cittadino è garantita in modo tale che nessuno può essere costretto, tramite espropriazione o provvedimento analogo, a cedere la sua proprietà alla pubblica amministrazione o a un qualunque privato, o a tollerare limitazioni da parte dell'amministrazione pubblica nell'utilizzo della terra o degli edifici, diverse da quelle necessarie per far fronte a interessi pubblici urgenti.

A ogni persona costretta a cedere la proprietà in seguito a espropriazione o altro analogo provvedimento deve essere garantito un indennizzo per tale perdita. Un simile indennizzo deve anche essere garantito a ogni persona a cui l'utilizzo della terra o di un edificio viene limitato dalla pubblica amministrazione in modo tale per cui l'utilizzo della parte interessata dalla limitazione risulta pregiudicato o ne deriva un danno rilevante in considerazione del valore della parte di proprietà interessata. L'indennizzo viene determinato in base ai principi stabiliti dalla legge.

L'accesso alle regioni rurali è garantito a tutti in base al diritto di pubblico accesso, nonostante le precedenti disposizioni.

Art. 19 - Gli scrittori, gli artisti e i fotografi hanno un diritto sulle proprie opere secondo le disposizioni di legge.

Art. 20 - Possono essere introdotte delle limitazioni al diritto di commercio o di esercizio di una professione solo per proteggere interessi pubblici rilevanti e mai soltanto per favorire gli interessi economici di una particolare persona o impresa.

Il diritto della popolazione Sami di allevare renne è disciplinato dalla legge.

Art. 21 - Tutti i ragazzi compresi nell'obbligo scolastico hanno diritto all'istruzione elementare gratuita in una scuola pubblica. La pubblica amministrazione garantisce inoltre l'accesso all'istruzione secondaria.

Art. 22 - Lo straniero all'interno del Regno è equiparato al cittadino svedese per quanto attiene:

1) la protezione dall'obbligo di partecipare a riunioni volte alla formazione di opinioni o a dimostrazioni o altre associazioni (articolo 2, seconda frase);

2) la protezione dell'integrità personale con riferimento all'elaborazione di dati elettronici (articolo 3, secondo comma);

3) la protezione dalla pena di morte, dalle punizioni corporali e dalla tortura e dagli interventi medici volti a estorcere o impedire dichiarazioni;

4) il diritto a vedere sottoposte all'esame di una Corte le privazioni di libertà conseguenti a un reato o al sospetto di reato (articolo 9, primo e terzo comma);

5) la protezione dalle sanzioni penali retroattive, da altre conseguenze giuridiche di atti delittuosi retroattive e da tasse, contributi o emolumenti retroattivi (articolo io, primo comma);

6) la protezione dall'istituzione di un tribunale per giudicare di un caso specifico (articolo ii, primo comma);

7) la protezione dalla discriminazione in base alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica, o al sesso (articoli 15 e 16);

8) il diritto allo sciopero e alla serrata (articolo 17);

9) la protezione dall'espropriazione e da altri analoghi provvedimenti e da limitazioni nell'utilizzo della terra e degli edifici (articolo 18);

10) il diritto all'istruzione (articolo 21).

Eccetto nei casi in cui venga disposto altrimenti da speciali disposizioni di legge, lo straniero all'interno del Regno è equiparato al cittadino svedese anche per quanto riguarda:

1) la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà d'informazione, la libertà di riunione, la libertà di dimostrazione, la libertà di associazione, e la libertà di culto (articolo 1);

2) la protezione dalla costrizione a rivelare un'opinione (articolo 2, prima frase);

3) la protezione dalle violenze fisiche anche in casi diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5, dalla perquisizione corporale, domiciliare e altre intrusioni analoghe, e dalla violazione di comunicazioni confidenziali (articolo 6);

4) la protezione dalla privazione della libertà (articolo 8, prima frase);

5) il diritto di vedere sottoposte all'esame di una Corte le privazioni della libertà causate da motivi diversi dagli illeciti penali o dal sospetto di questi (articolo 9, secondo e terzo comma);

6) la pubblicità dei procedimenti dinanzi ai tribunali (articolo 11, secondo comma);

7) la protezione contro le limitazioni effettuate sulla base delle opinioni (articolo 12, secondo comma, terza frase);

8) il diritto degli scrittori, degli artisti e dei fotografi sulle loro opere (articolo 19);

9) il diritto di commercio o di esercizio di una professione (articolo 20).

In relazione alle disposizioni speciali di cui al secondo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, quarto comma prima frase e quinto comma.

Art. 23

Nessuna legge né altra disposizione può essere promulgata se contraria a quanto la Svezia ha sottoscritto con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Capitolo III
Il Riksdag

(*Omissis*)

Art. 2 - Ogni cittadino svedese che ha, o che ha avuto, la residenza stabile in Svezia ha i diritto di partecipare alle elezioni del Riksdag. Non ha il diritto di voto chi, il giorno delle elezioni, non ha compiuto i 18 anni di età.

Ogni questione relativa al diritto di voto di cui al comma precedente viene decisa in base alle liste elettorali compilate prima delle votazioni.

DALLA LEGGE FONDAMENTALE SULLA LIBERTÀ DI STAMPA

Capitolo I
Della libertà di stampa.

Art. 1 - Per libertà di stampa si intende il diritto di ogni cittadino svedese, senza censure preventive da parte delle autorità amministrative statali o da parte di altri organi pubblici, di pubblicare scritti su qualsiasi argomento, e di non essere successivamente perseguito a causa del contenuto di tali scritti se non dinanzi a un tribunale, o punito in casi diversi da quelli in cui il contenuto viola un'espressa disposizione di legge, emanata al fine di tutelare l'ordine pubblico e che non comporti l'eliminazione dell'informazione al pubblico.

In conformità ai principi stabiliti nel comma precedente del presente articolo riguardante la libertà di stampa di tutti, e al fine di garantire il libero scambio delle opinioni e l'informazione al pubblico, ogni cittadino svedese ha il diritto, disciplinato dalle disposizioni contenute nella presente Legge volte alla protezione dei diritti individuali e della

sicurezza pubblica, di pubblicare a mezzo stampa i suoi pensieri e le sue opinioni, di pubblicare documenti ufficiali e di fare dichiarazioni o trasmettere informazioni relative a qualsiasi argomento.

Tutti hanno il diritto, a meno che non sia diversamente disposto in questa Legge, di fare dichiarazioni e fornire informazioni su qualunque argomento al fine della divulgazione a mezzo stampa, all'autore o a chiunque debba essere considerato la fonte del materiale in tale pubblicazione, o, qualora esista, all'editore responsabile o alla redazione di tutte le pubblicazioni, ovvero a un'impresa che si occupa di procurare notizie e altre informazioni ai periodici.

Art. 2 - Nessuna pubblicazione può essere sottoposta a controlli prima di essere stampata, né la stampa di questa può essere vietata.

Inoltre, a nessuna autorità amministrativa statale e a nessun altro organo pubblico è consentito, sulla base del contenuto di una pubblicazione, intraprendere azioni non autorizzate da questa Legge volte a impedire la stampa o la pubblicazione del materiale, o la sua diffusione tra il pubblico.

Art. 3 - Nessuno può essere perseguito, condannato in base alla legge penale, o ritenuto responsabile per danni per motivi di abuso della libertà di stampa, o di complicità al riguardo, né può tale pubblicazione essere sequestrata se non nei modi e nei casi specificati in questa Legge.

Art. 4 - Coloro ai quali è attribuito il potere di adottare decisioni in ordine ad abusi commessi nell'esercizio della libertà di stampa o di dare comunque applicazione a questa Legge devono sempre tenere presente che la libertà di stampa è fondamentale in una società libera; devono rivolgere la propria attenzione più all'illiceità dell'argomento e del pensiero che all'illiceità della sua forma di espressione, più all'obiettivo che alle modalità di espressione; e, in caso di dubbio, devono prosciogliere piuttosto che condannare.

Nello stabilire le sanzioni conseguenti ad abusi della libertà di stampa a norma della presente Legge, dev'essere prestata particolare attenzione, in caso di dichiarazioni che richiedono una rettifica, nel verificare se tale rettifica è stata portata all'attenzione del pubblico in maniera adeguata.

Art. 5 - La presente Legge viene applicata a tutto i materiale prodotto a mezzo stampa. Viene ugualmente applicata a tutti i documenti riprodotti tramite matrici, fotocopie, o procedimenti tecnici analoghi, se

1) esiste una valida licenza di pubblicazione del materiale in questione; o

2) la pubblicazione contiene una postilla relativa allo scopo per cui è stata riprodotta e, in relazione a ciò, informazioni chiare sull'identità di colui che ha riprodotto la pubblicazione e il luogo e l'anno della riproduzione.

Tutte le disposizioni di questa Legge relative a materiale prodotto a mezzo stampa, o alla stampa, si applicano, con i dovuti adattamenti, e salvo diverse disposizioni, a qualunque altro materiale stampato al quale la Legge, a norma del primo comma, è applicabile, e alla riproduzione ditale materiale stampato.

Il termine «materiale stampato» include le illustrazioni, anche quando non sono accompagnate da alcun testo.

Art. 6 - Il materiale stampato non viene considerato tale se non è pubblicato. Il materiale stampato si considera pubblicato quando è stato consegnato ai fini della vendita o della diffusione con altri mezzi; questa definizione tuttavia non si applica ai documenti stampati di un organo pubblico che sono assolutamente inaccessibili.

Art. 7 - Per periodici si intendono i giornali, le riviste o gli stampati analoghi, che, in base al programma editoriale, devono essere pubblicati, con un titolo fisso, in almeno quattro numeri o puntate, in tempi diversi nell'arco dell'anno, e i manifesti o i supplementi a questi appartenenti. Il materiale stampato si considera stampa periodica dalla data di rilascio della licenza di pubblicazione fino alla data in cui tale licenza viene ritirata.

Se il proprietario di un periodico diffonde o provoca la diffusione dei contenuti del giornale o di una parte di questo per mezzo di programma radiofonico, film o registrazione sonora come previsto dalla Legge fondamentale sulla libertà di manifestazione del pensiero, il programma, il film o la registrazione sonora devono essere equiparati, ai fini dell'applicazione dei Capitoli I-XIV, ai supplementi del giornale, nella misura in cui la versione diffusa con tali mezzi riproduce i contenuti del giornale in modo invariato e indica la disposizione degli stessi.

La legge può stabilire degli obblighi di registrazione di tali programmi, di conservazione di tali film e registrazioni e di mantenerli accessibili.

Le disposizioni riguardanti i diritti relativi alle trasmissioni sono contenute nel Capitolo III della Legge fondamentale sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Art. 8 - Le disposizioni relative al diritto d'autore di un autore di un'opera letteraria o artistica, o del produttore di immagini fotografiche, le disposizioni riguardanti i diritti relativi a tale diritto d'autore, e le disposizioni che vietano la riproduzione di opere letterarie o artistiche in modo tale da violare gli interessi culturali devono essere stabilite dalla legge.

Art. 9 - In deroga alle norme della presente Legge, sono regolati da disposizioni di legge:

1) i divieti relativi alla pubblicità nella misura in cui questa viene utilizzata per promuovere il mercato delle bevande alcoliche o del tabacco;

2) i divieti relativi alla pubblicazione di messaggi pubblicitari ai fini della tutela della salute o dell'ambiente, in conformità agli impegni assunti in seguito all'adesione alle Comunità europee;

3) i divieti relativi alla pubblicazione, nell'ambito dell'acquisizione di informazioni commerciali, dell'affidabilità finanziaria che violino ingiustamente il diritto all'integrità personale dei privati cittadini, o che contengano informazioni scorrette o ingannevoli; la responsabilità per i risarcimento dei danni derivanti da tale pubblicazione; la rettificazione delle informazioni scorrette o ingannevoli;

5) la responsabilità civile o penale conseguente alle modalità secondo cui vengono ottenute le informazioni.

Capitolo II
Della natura pubblica dei documenti ufficiali.

Art. 1 - Al fine di favorire il libero scambio delle opinioni e l'informazione del pubblico, ogni cittadino svedese ha diritto di accesso ai documenti ufficiali.

Art. 2 - Il diritto di accesso ai documenti ufficiali può essere limitato solo se la limitazione è necessaria in considerazione

1) della sicurezza del Regno o delle sue relazioni con gli altri stati o con le organizzazioni internazionali;

2) della politica finanziaria statale, della politica monetaria, o della politica valutaria del Regno;

3) delle ispezioni, dei controlli o di altre attività di supervisione delle autorità pubbliche;

4) dell'interesse alla prevenzione e alla repressione della criminalità;

5) dell'interesse pubblico economico;

6) della tutela dell'integrità personale o delle condizioni economiche dei privati cittadini; o

7) della protezione di tutte le specie animali e vegetali.

Tutte le limitazioni al diritto di accesso ai documenti ufficiali devono essere scrupolosamente specificate nelle disposizioni di una legge speciale, o qualora, in casi particolari, venga ritenuto più appropriato, in un diverso atto normativo al quale la legge speciale rinvia. Con il potere conferitogli da tale legge, il Governo può comunque emanare con decreto norme più dettagliate riguardanti l'attuazione della stessa.

In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma di questo articolo, il Riksdag o il Governo possono, per mezzo di un atto normativo quale quello di cui sopra, consentire, a seconda delle circostanze, che un particolare documento ufficiale sia reso accessibile.

Art. 3 - Per «documento» si intende ogni materiale scritto, illustrazione o registrazione che possa essere letta, ascoltata, o altrimenti appresa con l'ausilio di mezzi tecnici. Un documento è ufficiale se è nella disponibilità di un'autorità pubblica, e se, a norma degli articoli 6 o 7, può considerarsi ricevuto ovvero formato da un'autorità.

Le registrazioni del tipo di cui al comma precedente devono considerarsi nella disponibilità delle autorità pubbliche, se possono da queste essere trasmesse, con l'ausilio di mezzi tecnici utilizzati dalle autorità stesse, in forme tali da poter essere lette o ascoltate, o rese in altro modo comprensibili. La disposizione precedente non riguarda tuttavia le documentazioni che fanno parte di un registro di persone, se

in forza di una legge, o di un decreto o di una decisione speciale adottata a norma di legge, l'autorità non ha il potere di farne copia. Per registro di persone deve intendersi ogni registro, elenco, o altra documentazione contenente informazioni relative a privati cittadini, o che possono comunque essere ricondotte a privati cittadini.

Art. 4 - Le lettere o le altre comunicazioni indirizzate personalmente al titolare di un ufficio di un organo pubblico devono considerarsi documenti ufficiali se si riferiscono a casi o questioni che ricadono nella competenza di quell'organo, e se non sono rivolte al destinatario esclusivamente in relazione alle funzioni da questo svolte quale titolare di un'altra carica.

Art. 5 - Ai fini del presente capitolo il Riksdag, l'Assemblea generale della Chiesa di Svezia, e tutte le assemblee degli enti locali dotate di poteri decisionali devono essere equiparate alle autorità pubbliche.

Art. 6 - Un documento si considera ricevuto da un'autorità pubblica quando ha raggiunto tale autorità o è nelle mani di un funzionario competente. Le registrazioni di cui all'articolo 3, primo comma, si ritengono invece pervenute all'autorità pubblica quando sono state da altri rese accessibili a tale autorità nei modi indicati dal secondo comma dell'articolo 3.

Le iscrizioni alle gare, le offerte di appalto e gli altri documenti analoghi per i quali è stato reso noto che devono essere consegnati in busta sigillata non si possono considerare ricevuti prima del momento stabilito per la loro apertura.

I provvedimenti adottati esclusivamente ai fini dell'elaborazione o della memorizzazione dei documenti resi accessibili dalle pubbliche autorità non possono avere come effetto quello di far qualificare il documento come ricevuto da quella autorità.

Art. 7 - Un documento viene considerato formato da un'autorità pubblica quando conclude un procedimento svolto da questa. Diversamente, è considerato formato quando la questione o il caso cui si riferisce è stato comunque definitivamente risolto dall'autorità, o, se il documento non è relativo a nessuna questione o caso specifici, quando è stato definitivamente controllato e approvato dall'autorità, o ha altrimenti assunto la sua forma definitiva.

In deroga alle disposizioni del comma precedente, i documenti del tipo sotto indicato si considerano formati:

1) nel caso di brogliacci, libri mastro, o analoghi registri o elenchi da compilarsi in modo continuativo, quando il documento viene completato ed è pronto per le annotazioni o le iscrizioni;

2) nel caso di ordinanze di un tribunale o di altre decisioni che devono, in base alle disposizioni che le riguardano, essere pronunciate o emanate, e di verbali o altri documenti relativi a tali ordinanze o decisioni, nel momento in cui l'ordinanza o la decisione viene pronunciata o emanata; e

3) nel caso di verbali e analoghe documentazioni conservate da un'autorità pubblica, nel momento in cui il documento viene definitivamente controllato e approvato dall'autorità o assume altrimenti la sua forma definitiva, stabilito, tuttavia, che ciò non si applica alle documentazioni conservate da commissioni del Riksdag o dall'Assemblea Generale della Chiesa di Svezia, dai revisori del Riksdag o dai revisori degli enti locali, da commissioni del Governo, o da enti locali relative a questioni trattate esclusivamente al fine di rendere possibile la decisione di una questione.

Art. 8 - Se un ente o un organismo che fa parte o è collegato a un organo pubblico o ad altro ente analogo della pubblica amministrazione trasmette un documento a un altro ente o organismo appartenente alla stessa amministrazione o prepara un documento al fine di trasmetterlo a questi, tale documento non è considerato come ricevuto o formato da quell'ente o organismo a meno che gli enti o gli organismi in questione non agiscano come entità indipendenti l'una dall'altra.

Art. 9 - Nessun memorandum preparato da un organo pubblico, e che non sia stato emanato, può essere considerato documento ufficiale di quell'organo trascorso il periodo in cui si deve considerare come formato a norma dell'articolo *7,* a meno che non venga messo in archivio o non sia registrato. Per memorandum si intende ogni appunto o altra nota o documento redatto esclusivamente per l'istruzione o la trattazione orale di una causa o di una questione, a meno che non aggiunga informazioni rilevanti a tale causa o questione.

Le bozze preliminari o le proposte di decisione o le comunicazioni ufficiali di un'autorità pubblica e gli altri documenti analoghi che concludono un determinato procedimento non possono considerarsi

documenti ufficiali a meno che non siano stati messi in archivio o registrati.

Art. 10 - I documenti che si trovano nella disponibilità di un'autorità pubblica solamente per fini di elaborazione o di memorizzazione tecnica nell'interesse altrui non possono considerarsi come documenti ufficiali di quell'autorità.

Art. 11 - I seguenti documenti non devono considerarsi documenti ufficiali:

1) le lettere, i telegrammi o gli altri documenti recapitati o redatti da un'autorità pubblica al solo scopo di trasmettere una comunicazione;

2) i comunicati e gli altri documenti recapitati o redatti da una pubblica autorità al fine della pubblicazione in un periodico edito sotto la direzione dall'autorità;

3) il materiale stampato, la registrazione di suoni e immagini, e gli altri documenti facenti parte di una biblioteca o consegnati a un archivio pubblico da un privato cittadino al solo scopo di depositarli e di conservarli, o per fini di ricerca o di studio, e le lettere private, le pubblicazioni o le registrazioni affidate alla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini sopra indicati; e

4) le registrazioni di contenuti dei documenti di cui al punto 3, ove siano conservate da una pubblica autorità, se i documenti originali non sono considerati come documenti ufficiali.

Le disposizioni del primo comma, punto 3, riguardanti i documenti appartenenti a una biblioteca non si applicano alle registrazioni per l'elaborazione dati elettronica in archivi ai quali una pubblica autorità abbia accesso in forza di un accordo con un'altra pubblica autorità.

Art. 12 - I documenti ufficiali che possono essere resi accessibili al pubblico devono essere forniti immediatamente, o il più velocemente possibile, nel luogo ove sono conservati, e gratuitamente, a tutti coloro che vogliano averne accesso, in un modo tale da poter essere letti, ascoltati, o compresi in altro modo. Un documento può anche essere fotocopiato, riprodotto, o utilizzato per essere trasformato in trasmissione sonora. Se un documento non può essere reso conoscibile senza la divulgazione di una sua parte che è riservata, deve comunque essere concessa in visione la parte accessibile al richiedente per mezzo di una trascrizione o di una copia.

Le autorità pubbliche non sono obbligate a rendere accessibile un documento nel luogo dove questo viene conservato, qualora ciò comporti gravi difficoltà. Non c'è inoltre nessun obbligo analogo per quanto riguarda le documentazioni di cui all'articolo 3, primo comma, se al richiedente può essere consentito l'accesso a esse, senza gravi inconvenienti, presso una pubblica amministrazione situata nelle vicinanze.

Art. 13 - Tutti coloro che desiderano accedere a un documento ufficiale hanno il diritto di ottenere a un prezzo fisso, una trascrizione o una copia del documento o della parte di esso che può essere resa conoscibile. Gli enti pubblici non sono tuttavia tenuti a fornire le documentazioni elettroniche in forma diversa dalla stampa. Né possono esservi obblighi di fare copie di cartine, disegni, illustrazioni, o di qualsiasi altra documentazione disciplinata dall' articolo 3, primo comma, diversi da quelli appena menzionati, qualora ciò presenti delle difficoltà e qualora il documento possa essere reso conoscibile nel luogo in cui è custodito.

Le richieste di trascrizioni o di copie di documenti ufficiali devono essere soddisfatte senza ritardo.

Art. 14 - Le richieste di accesso ai documenti ufficiali devono essere rivolte all'ente pubblico in possesso del documento.

Le richieste vengono esaminate e approvate dall'ente sopra menzionato. Tuttavia, quando ragioni speciali lo richiedano, può essere previsto in una disposizione del tipo di cui al secondo comma dell'articolo 2, che, nell'applicazione di detta disposizione, l'esame e l'approvazione spettino a una diversa autorità pubblica. In caso di documenti di importanza fondamentale per la sicurezza del Regno può anche essere stabilito con decreto che il potere di esaminare e approvare le richieste riguardanti l'accesso ai documenti spetti a un'autorità particolare. In tali casi, la richiesta deve essere sottoposta subito all'autorità competente.

Nessuna autorità pubblica può svolgere indagini relative all'identità di una persona in conseguenza della sua richiesta di accesso a un documento ufficiale, né può indagare in merito allo scopo di tale richiesta, a meno che simili indagini non siano necessarie alfine di accertare se esistano degli ostacoli tali da impedire il rilascio del documento.

Art. 15 - Se un'autorità pubblica diversa dal Riksdag o dal Governo respinge una richiesta di accesso a un documento ufficiale o se tale documento è stato reso accessibile con delle limitazioni al diritto del richiedente di divulgare i suoi contenuti o di utilizzarlo in altro modo, il richiedente può ricorrere contro tale decisione. I ricorsi contro le decisioni rese da un Ministro vengono presentati al Governo, mentre i ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere proposti a un tribunale.

La legge di cui all'articolo 2 stabilisce nei dettagli le modalità di proposizione dei ricorsi di cui al comma precedente. Tali ricorsi devono essere esaminati senza ritardi.

Il diritto a ricorrere contro le decisioni degli organismi del Riksdag è disciplinato da disposizioni speciali.

Art. 16 - Annotazioni limitanti il diritto di rendere accessibile un documento ufficiale possono essere effettuate solo per quei documenti ai quali sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2. Tali annotazioni devono indicare la disposizione cui si riferiscono.

Art. 17 - Con legge si può attribuire al Governo, o a un organo di un ente locale dotato di potere decisionale, il potere di stabilire che i documenti inerenti all'attività di tale organo che debbano essere trasmessi a un ente privato, possano essere a esso consegnati ai fini della memorizzazione utile alla sua attività senza che questi perdano la natura di documenti ufficiali. Per quanto riguarda i documenti trasmessi con queste modalità, gli enti privati vengono equiparati agli enti pubblici ai fini dell'applicazione degli articoli 12-16.

*****

Documentazione al Capitolo IV

- Allegato 41: dalla Costituzione Ceca (1993)
- Allegato 42: dalla Costituzione di Cipro (1982)
- Allegato 43: dalla Costituzione dell'Estonia (1992)
- Allegato 44: Lettonia: Declaration on the Accession to Human Rights Instruments (1991)
- Allegato 45: dalla Costituzione della Lituania (1992)
- Allegato 46: dalla Costituzione di Malta (1964)
- Allegato 47: dalla Costituzione della Polonia (1997)
- Allegato 48: dalla Costituzione della Slovacchia (1992)
- Allegato 49: dalla Costituzione della Slovenia (1991)
- Allegato 50: dalla Costituzione dell'Ungheria (1949)

ALLEGATO 41: DALLA COSTITUZIONE CECA (1993)

Preamble

We, the citizens of the Czech Republic in Bohemia, Moravia, and Silesia, at the time of the renewal of an independent Czech state, being loyal to all good traditions of the ancient statehood of Czech Crown's Lands and the Czechoslovak State, resolved to build, protect and develop the Czech Republic in the spirit of the inviolable values of human dignity and freedom, as the home of equal and free citizens who are conscious of their duties towards others and their responsibility towards the whole, as a free and democratic state based on the respect for human rights and the principles of civic society, as part of the family of European and world democracies, resolved to jointly protect and develop the inherited natural and cultural, material and spiritual wealth, resolved to abide by all time-tried principles of a law-observing state, through our freely elected representatives, adopt this Constitution of the Czech Republic.

Chapter One Basic Provisions

Article 1 [State] -The Czech Republic is a sovereign, unified, and democratic law-observing state, based on the respect for the rights and freedoms of the individual and citizen.

Article 2 [Power] - (1) All state power derives from the people; they exercise this power by means of their legislative, executive, and judicial bodies.

(2) A constitutional law may stipulate the cases when the people exercise state power directly.

(3) The state power serves all citizens and can be exercised only in cases and within the scope stipulated by law, and by means specified by law.

(4) Every citizen may do whatever is not forbidden by law, and no one may be forced to do what the law does not enjoin.

Article 3 [Constitutional Order] - Part of the constitutional order of the Czech Republic is the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.

Article 4 [Judiciary's Protection] - The fundamental rights and freedoms enjoy the protection of the Judiciary.

Article 5 [Political System] - The political system is based on the free and voluntary foundation and free competition of political parties respecting fundamental democratic principles and rejecting force as a means for asserting their interests.

Article 6 [Majority Rule] - Political decisions shall derive from the will of the majority expressed through free voting. Minorities shall be protected by the majority in decision-making.

Article 7 [Natural Resources] - The state shall see to it that natural resources are used economically and natural wealth is protected.

Article 8 [Autonomy] - The autonomy of units of territorial self-administration shall be guaranteed.

Article 9 [Constitutional Laws] - (1) The Constitution may be amended or altered solely by constitutional laws.

(2) Any change of fundamental attributes of the democratic law-observing state is inadmissible.

(3) Legal norms cannot be interpreted as warranting the removal or threatening of the foundations of the democratic state.

Article 10 [Human Rights Treaties] - Ratified and promulgated international accords on human rights and fundamental freedoms, to which the Czech Republic has committed itself, are immediately binding and are superior to law.

Article 11 [Territory] - The territory of the Czech Republic encompasses an indivisible whole whose state border may be altered exclusively by constitutional laws.

Article 12 [Citizenship] - (1) Procedures binding for the acquisition and loss of Czech citizenship are stipulated by law.

(2) No one can be stripped of his or her citizenship against his or her will.

Article 13 [Capital] The capital of the Czech Republic is Prague.

Article 14 [State Symbols] - (1) The State Symbols of the Czech Republic are the Large and Small State Emblems, the State Colors, the State Flag, the Banner of the President of the Republic, the State Seal, and the State Anthem.

(2) The state symbols and their use are determined by law.

(O*missis*)

Texte à valeur constitutionnelle :
la Charte des Droits et libertés fondamentaux (del 1991)

L'Assemblée Fédérale, en vertu des propositions faites par le Conseil national tchèque et le Conseil national slovaque,

Reconnaissant l'inviolabilité des droits inhérents à la personne humaine, des droits du citoyen et la souveraineté de la loi,

Renouant avec les valeurs humaines généralement partagées ainsi qu'avec les traditions démocratiques et autonomes de nos nations,

Ayant à l'esprit les expériences amères des temps où les droits de l'homme et les libertés fondamentales étaient opprimés dans notre patrie, Espérant que ces droits seront assurés par les efforts communs de toutes les nations libres,

Se fondant sur le droit du peuple tchèque et du peuple slovaque à disposer d'eux-mêmes,

Rappelant sa part de responsabilité envers les générations futures du sort de la vie entière sur la Terre,

Et exprimant sa volonté de voir la République Fédérative Tchèque et Slovaque prendre dignement sa place parmi les pays qui honorent ces valeurs,

a adopté la présente Charte des droits et libertés fondamentaux :

PREMIER CHAPITRE
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. Les droits et libertés fondamentaux sont immuables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables.

Article 2

(1) L'État est fondé sur les valeurs démocratiques et ne doit être lié ni à une idéologie ni à une croyance religieuse.

(2) Le pouvoir de l'État ne peut être exercé que dans les cas et dans les limites régis par la loi et de la manière fixée par la loi.

(3) Toute personne est libre de faire ce que la loi n'interdit pas et nul ne sera forcé de faire ce qui n'est pas imposé par la loi.

Article 3

(1) Les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, d'appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d'autre situation.

(2) Chacun a le droit de décider librement de sa nationalité. Sont interdites toute ingérence dans cette prise de décision ainsi que toutes formes de pression visant à la perte de la nationalité.

(3) Nul ne se verra atteint dans ses droits du fait d'avoir exercé ses droits et libertés fondamentaux.

Article 4

(1) Les devoirs ne peuvent être imposés que sur la base de la loi et dans ses limites et seulement dans le respect des droits et libertés fondamentaux.

(2) Les limites des droits et libertés fondamentaux ne peuvent être fixées que par la loi et ceci selon les conditions prévues par la Charte des droits et libertés fondamentaux (ci-après dénommé " la Charte ").

(3) Les restrictions légales des droits et libertés fondamentaux doivent avoir une validité égale pour tous les cas qui satisfont aux conditions énoncées.

(4) L'application des dispositions sur les limites des droits et libertés fondamentaux doit ménager leur substance et leur sens. De telles limitations ne doivent par faire l'objet d'abus aux fins de servir à d'autres buts que ceux pour lesquels elles ont été prévues.

DEUXIEME CHAPITRE
LES DROITS DE L'HOMME
ET LES LIBERTES FONDAMENTALES

Première section
Les droits de l'homme et libertés fondamentaux

Article 5
Chacun a la capacité d'avoir des droits.

Article 6
(1) Chacun a droit à la vie. La vie humaine mérite la protection dès avant sa naissance.
(2) Nul ne peut être privé de la vie.
(3) La peine de mort est inadmissible.
(4) En vertu du présent article, ne constitue pas une infraction aux droits le fait de priver quelqu'un de la vie en relation avec des agissements que la loi ne qualifie pas de criminels.

Article 7
(1) L'inviolabilité de la personne et de sa vie privée est garantie. Elle ne peut être limitée que dans les cas prévus par la loi.
(2) Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 8
(1) La liberté individuelle est garantie.
(2) Nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Nul ne sera privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
(3) L'inculpé ou le suspect d'une infraction pénale ne peut être détenu que dans les cas prévus par la loi. La personne arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation, entendue et, dans un délai maximum de 48 heures, mise en liberté ou présentée au tribunal. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention préventive soit de sa mise en liberté dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal.
(4) L'inculpé ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat délivré par le juge, écrit et motivé. La personne ainsi détenue doit être conduite devant un tribunal dans un délai de 24 heures. Elle doit être entendue par le juge dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal. Le juge est tenu de décider soit de sa détention préventive ou de sa remise en liberté.
(5) Nul ne sera placé en détention préventive sauf pour des raisons et pour une durée fixées par la loi et en vertu d'une décision du tribunal.

(6) La loi spécifie les cas où une personne peut être retenue ou détenu dans un établissement de soins médicaux sans son accord. Une telle mesure doit être notifiée, dans un délai de 24 heures, au tribunal qui prendra une décision sur ce placement dans les 7 jours qui suivent.

Article 9

(1) Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés.

(2) La disposition de l'alinéa 1er ne concerne pas :

a) les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté,

b) le service militaire ou un autre service prévue par la loi à la place du service militaire obligatoire,

c) le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d'autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des biens importants,

d) les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d'autrui.

Article 10

(1) Chacun a droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation et à la protection de son nom.

(2) Chacun a droit à la protection contre les atteintes illégitimes à la vie privée et familiale.

(3) Chacun a droit à la protection contre la collecte, la divulgation illégitimes de données et contre les autres abus d'exploitation de données concernant sa personne.

Article 11

(1) Chacun a droit à la propriété. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L'héritage est garanti.

(2) La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de l'ensemble de la société, au développement de l'économie nationale et à l'intérêt public peuvent être exclusivement possédés par l'État, par les communes ou par des personnes morales déterminées ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être exclusivement possédés par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République Fédérative Tchèque et Slovaque.

(3) La propriété oblige. Il ne faut pas en abuser au détriment des droits d'autrui ou en contradiction avec l'intérêt général protégé par la loi. Son exercice ne doit pas porter atteinte à la santé de la personne humaine, à la nature et à l'environnement au-delà de la limite prévue par la loi.

(4) L'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public et ceci en vertu de la loi et contre indemnisation.

(5) Les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu'en vertu de la loi.

Article 12

(1) Le domicile est inviolable. Il n'est pas permis d'y entrer sans l'accord de la personne qui y demeure.

(2) La perquisition domiciliaire n'est admissible qu'aux fins d'une procédure pénale et ceci sur mandat motivé et écrit d'un juge. Les modalités de l'exécution de la perquisition sont fixées par la loi.

(3) D'autres atteintes à l'inviolabilité du domicile ne peuvent être autorisées par la loi que si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la vie ou de la santé des personnes humaines, à la protection des droits et des libertés d'autrui ou à la prévention d'une menace sérieuse d'atteinte à la sûreté publique et à l'ordre. Si le domicile est également utilisé pour l'entreprise ou pour une autre activité économique, la loi peut aussi autoriser de telles atteintes dans le cas où cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement des missions de service public.

Article 13

Nul ne doit transgresser le secret de la correspondance ou d'autres documents écrits et d'enregistrement qui sont soit gardés en privé soit envoyés par la poste ou par une autre manière, à l'exception des cas et des modalités établis par la loi. Les mêmes garanties sont données pour assurer la protection du secret des messages par téléphone, par télégraphe ou par les dispositifs similaires.

Article 14

(1) La liberté de circulation et de séjour est garantie.

(2) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque a le droit de le quitter librement.

(3) Ces libertés peuvent être limitées par la loi pourvu que ce soit inévitable pour la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la protection de la santé ou la protection des droits et libertés d'autrui et, sur des territoires déterminés, également pour la protection de la nature.

(4) Tout citoyen a droit d'entrée libre sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. Aucun citoyen ne peut être forcé de quitter son propre pays.

(5) Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi.

Article 15

(1) La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse.

(2) La liberté de recherches scientifiques et de création artistique est garantie.

(3) Nul ne pourra être forcé d'effectuer le service militaire si cela contrevient à sa conscience ou à sa croyance religieuse. Les détails sont établis par la loi.

Article 16

(1) Chacune a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun avec d'autres, en privé ou en public par le culte, l'enseignement, les pratiques religieuses et l'accomplissement des rites.

(2) Les Églises et les sociétés religieuses gèrent leurs affaires ; elles mettent notamment en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l'État.

(3) La loi établit les conditions de l'enseignement de la religion dans les écoles publiques.

(4) L'exercice de ces droits peut être limité par la loi s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d'autrui.

Deuxième section
Les droits politiques

Article 17

(1) La liberté d'expression et le droit à l'information sont garantis.

(2) Chacun a le droit d'exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, par l'image ou par un autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les information, sans considération de frontière.

(3) La censure est inadmissible.

(4) La liberté d'expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent être limités par la loi s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique et de la morale.

(5) Les autorités de l'État et les autorités territoriales autonomes sont tenues de fournir, d'une manière adéquate, les informations sur leurs activités. Les conditions et l'exécution en sont établies par la loi.

Article 18

(1) Le droit de pétition est garanti ; dans les affaires d'intérêt public ou d'autre intérêt collectif, chacun a le droit de s'adresser, individuellement ou collectivement, aux autorités de l'État et aux autorités territoriales autonomes par pétition, proposition ou plainte.

(2) La pétition ne doit pas enfreindre l'indépendance du tribunal.

(3) Les pétitions ne doivent pas inciter aux violations des droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte.

Article 19

(1) Le droit de réunion pacifique est garanti.

(2) Ce droit peut être limité par la loi en cas de réunions dans les lieux publics s'il s'agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d'autrui, à la protection de l'ordre public, de la santé, de la morale, des biens ou à la sécurité nationale. Cependant, la réunion ne doit pas être subordonnée à l'autorisation d'une autorité administrative de l'État.

Article 20

(1) Le droit de s'associer librement est garanti. Chacun a le droit de s'associer avec d'autres dans les associations, les sociétés et dans d'autres groupements.

(2) Les citoyens ont également le droit de fonder des partis politiques et des mouvements politiques et d'y adhérer.

(3) L'exercice de ces droits ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c'est nécessaire, dans une société démocratique, à la

sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

(4) Les partis politiques et les mouvements politiques ainsi que d'autres associations sont séparés de l'État.

Article 21

(1) Les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire d'un choix libre de leurs représentants.

(2) Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales régulières fixées par la loi.

(3) Le droit de vote est universel et égal et il est exercé au scrutin secret. Les modalités de l'exercice du droit de vote sont établies par la loi.

(4) Les citoyens ont accès dans des conditions égales aux fonctions électives et à d'autres fonctions publiques.

Article 22

La réglementation législative de tous les droits et libertés politiques, son interprétation et sa mise en œuvre doivent faciliter et protéger la libre compétition des forces politiques dans une société démocratique.

Article 23

Les citoyens ont droit à la résistance contre toute personne qui détruit l'ordre démocratique des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondé sur la Charte, dès lors que l'activité des organes constitutionnels et l'exercice efficace des moyens légaux sont rendus impossibles.

TROISIEME CHAPITRE
LES DROITS DES MINORITES NATIONALES ET ETHNIQUES

Article 24

L'appartenance à n'importe quelle minorité nationale ou ethnique ne doit porter préjudice à personne.

Article 25

(1) Les citoyens qui forment les minorités nationales ou ethniques jouissent de la garantie d'un développement intégral, notamment du

droit de développer, en commun avec d'autres membres de leur minorité, leur propre culture, du droit de communiquer et de recevoir des informations dans leur langue maternelle et de se grouper dans des associations nationales. Les détails sont fixés par la loi.

(2) Les citoyens appartenant à des minorités nationales et ethniques jouissent également des garanties suivantes, conformément aux conditions prévues par la loi :

a) du droit à l'instruction dans leur propre langue,

b) du droit d'employer leur propre langue dans les contacts officiels,

c) du droit à la participation aux solutions des affaires concernant les minorités nationales et ethniques.

QUATRIEME CHAPITRE
LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 26

(1) Chacun a droit au libre choix de sa profession et à la formation professionnelle, ainsi qu'à entreprendre et à réaliser une autre activité économique.

(2) La loi peut imposer des conditions et des restrictions à l'exercice de certaines professions ou activités.

(3) Chacun a le droit de se procurer les moyens de couvrir ses besoins par le travail. L'État garantit matériellement ce droit, dans une étendue adéquate, aux citoyens hors d'état de l'exercer pour des raisons qui ne leur sont pas imputables ; les conditions en sont établies par la loi.

(4) La loi peut fixer des règles différentes pour les étrangers.

Article 27

(1) Chacun a le droit de s'associer librement avec d'autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.

(2) Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l'État. Il est inadmissible de limiter le nombre des organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d'entre elles dans une entreprise ou une branche.

(3) L'activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l'activité d'autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s'il s'agit d'une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public ou des droits et des libertés d'autrui.

(4) Le droit de grève est garanti conformément aux conditions fixées par la loi, ce droit n'appartenant pas aux juges, procureurs, membres des forces armées et des corps de sécurité.

Article 28

Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail et à des conditions de travail satisfaisantes. Les détails sont prévus par la loi.

Article 29

(1) Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.

(2) Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu'à une assistance durant leur formation professionnelle.

(3) Les détails sont prévus par la loi.

Article 30

(1) Les citoyens ont droit à une sécurité matérielle adéquate dans la vieillesse et en cas d'incapacité de travail ainsi qu'en cas de perte du soutien de famille.

(2) Toute personne qui se trouve dans la pénurie matérielle a droit à l'assistance nécessaire pour lui assurer les conditions de vie élémentaires.

(3) Les détails sont prévus par la loi.

Article 31

Chacun a droit à la protection de la santé. Les citoyens ont droit, sur la base de l'assurance publique, aux soins médicaux et aux accessoires sanitaires gratuits conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 32

(1) La maternité, la paternité et la famille sont sous la protection de la loi. Une protection spéciale des enfants et des adolescents est garantie.

(2) La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d'une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates.

(3) Les enfants nés dans le mariage ou hors mariage ont les mêmes droits.

(4) Le soin des enfants et leur éducation sont des droits des parents ; les enfants ont droit à l'éducation et aux soins parentaux. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que par une décision du tribunal conformément à la loi.

(5) Les parents qui ont des enfants à charge ont droit à une assistance de l'État.

(6) Les détails sont prévus par la loi.

Article 33

(1) Chacun a droit à l'éducation. La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi.

(2) Les citoyens ont droit à l'éducation gratuite dans les écoles primaires et secondaires et, en fonctions des capacités du citoyen et des possibilités de la société, également dans les écoles supérieures.

(3) Créer des écoles autres que publiques et y enseigner n'est possible que conformément aux conditions prévues par la loi ; l'instruction dans ces écoles peut être dispensée moyennant paiement.

(4) La loi établit les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit à l'assistance de l'État durant leurs études.

Article 34

(1) Les droits relatifs aux résultats de l'activité créatrice intellectuelle sont protégés par la loi.

(2) Le droit d'accès au patrimoine culturel est garanti conformément aux conditions fixées par la loi.

Article 35

(1) Chacun a droit à un environnement favorable.

(2) Chacun a droit à des informations promptes et complètes sur l'état de l'environnement et des ressources naturelles.

(3) Nul ne peut, en exerçant ses droits, menacer ni endommager l'environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels au-delà de la limite fixée par la loi.

CINQUIEME CHAPITRE
DROIT A LA PROTECTION JUDICIAIRE ET JURIDIQUE

Article 36

(1) Chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d'un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité.

(2) Celui qui affirme avoir été lésé dans ses droits par une décision d'une autorité administrative peut s'adresser au tribunal en lui demandant de réexaminer la légalité d'une telle décision à moins que la loi n'en dispose autrement. Toutefois, le réexamen des décisions relatives aux droits et libertés fondamentaux selon la Charte ne peut pas être exclu des pouvoirs du tribunal.

(3) Chacun a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d'un tribunal ou d'une autre autorité de l'État ou d'une autorité administrative ou par une procédure officielle incorrecte.

(4) Les conditions et détails sont fixés par la loi.

Article 37

(1) Chacun a le droit de refuser de déposer en cas de risque de poursuites criminelles pour lui ou pour l'un de ses proches.

(2) Chacun a droit à l'assistance juridique dans les procédures devant les tribunaux judiciaires, devant d'autres autorités de l'État ou devant les autorités administratives, et ceci dès le début de la procédure.

(3) Tous les participants ont les mêmes droits dans la procédure.

(4) Celui qui déclare ne pas maîtriser la langue employée à l'audience a le droit de se faire assister d'un interprète.

Article 38

(1) Nul ne peut être soustrait à son juge légal. La compétence du tribunal et celle du juge sont fixées par la loi.

(2) Chacun a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans délais déraisonnables et en sa présence et à pouvoir se prononcer sur toutes les preuves administrées. Le public ne peut être exclu que dans les cas prévus par la loi.

Article 39

Seule la loi spécifie quel acte est tenu pour infraction pénale, quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou aux biens peuvent être infligés pour la commission de cet acte.

Article 40

(1) Seul le tribunal décide de la culpabilité et de la peine pour les infractions pénales.

(2) Toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité n'ait été légalement établie par un jugement définitif d'un tribunal qui la condamne.

(3) L'inculpé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de pouvoir se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un défenseur. Au cas où il ne choisit pas son défenseur bien que la loi exige d'en avoir un, c'est le tribunal qui le lui attribuera. La loi prévoit les cas dans lesquels l'inculpé a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur.

(4) L'inculpé a le droit de refuser de déposer ; il ne peut nullement être privé de ce droit.

(5) Nul ne sera poursuivi en raison d'un acte pour lequel il a déjà été condamné par un jugement définitif ou acquitté. Ce principe n'exclut pas l'application des voies de recours extraordinaires conformément à la loi.

(6) Le caractère criminel de l'acte est jugé et la peine est infligée en vertu de la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis. Une loi postérieure est appliquée si c'est plus favorable au délinquant.

SIXIEME CHAPITRE
DISPOSITIONS COMMUNES

Article 41

(1) Il n'est possible d'invoquer les droit énoncés dans les articles 26, 27, alinéa 4, 28 à 31, 32, alinéas 1 et 3, 33 et 35 de la Charte que dans les limites des lois qui exécutent ces dispositions.

(2) Là où la Charte se réfère à la loi, on entend par là une loi de l'Assemblée Fédérale, à moins qu'il ne s'ensuive de la division constitutionnelle du pouvoir législatif que la réglementation incombe aux lois des Conseil nationaux.

Article 42

(1) Là où la Charte fait usage de la notion de citoyen, on entend par là le citoyen de la République Fédérative Tchèque et Slovaque.

(2) Les étrangers jouissent en République Fédérative Tchèque et Slovaque des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la Charte, à moins que ceux-ci ne soient explicitement reconnus aux citoyens.

(3) Si les règles existantes font usage de la notion de citoyen, on entend par là toute personne humaine s'il s'agit des droits et libertés

fondamentaux que la Charte reconnaît sans tenir compte de la citoyenneté.

Article 43

La République Fédérative Tchèque et Slovaque accorde l'asile aux étrangers persécutés pour avoir exercé les droits et libertés politiques. L'asile peut être refusé à celui qui a agi en contradiction avec les droits de l'homme et libertés fondamentaux.

Article 44

La loi peut limiter, en ce qui concerne les juges et les procureurs, le droit à entreprendre et à exercer d'autres activités économiques ainsi que le droit énoncé à l'article 20, alinéa 2 ; en ce qui concerne les employés de l'administration publique et des collectivités territoriales occupant des fonctions déterminées, le droit énoncé à l'article 27, alinéa 4 ; en ce qui concerne les membres des corps de sécurité et les membres des forces armées, également les droits énoncés dans les articles 18, 19 et 27, alinéas 1 et 3, pourvu qu'ils soient liés à l'exercice de leur service. La loi peut limiter le droit de grève des personnes exerçant des professions directement nécessaires à la protection de la vie et de la santé.

*****

ALLEGATO 42: DALLA COSTITUZIONE DI CIPRO (1982)

(*Omissis*)

PARTE II - DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

Articulo 6

Dentro de los limites de lo dispuesto explicitamente en la presente Constitucion, ninguna ley ni decision de la Camara de Representantes ni de una cualquiera de las Camaras Comunitarias, y ningun acto o resolucion de organo, autoridad o persona alguna que ejerza en la Republica poderes ejecutivos o funciones

administrativas, podra discriminar contra una de las dos comunidades ni contra persona alguna por el hecho de que esta sea miembro de una comunidad determinada.

Articulo 7

1. Toda persona tendra derecho a la vida y a la integridad fisica.

2. Ninguna persona podra ser privada de su vida, salvo en ejecucion de sentencia de tribunal competente, previa condena por un delito para el que la ley haya establecido la pena capital. La ley unicamente podra infligir dicha pena en los casos de asesinato con premeditacion (premeditated murder), alta traicion, pirateria de derecho de gentes (piracy jure gentium) y delitos capitales con arreglo al derecho militar.

3. No se considerara infligida en contravencion al presente articulo la privacion de la vida cuando resulte del uso indispensable de la fuerza:

a) en defensa de personas o bienes contra la irrogacion de un mal de las mismas proporciones e irremediable o inevitable por otros medios;

b) con el fin de efectuar una detencion o de impedirla evasion de una persona legalmente detenida;

c) en acciones adoptadas con el fin de sofocar un motin o una insurreccion, en los supuestos y del modo fijados por la ley.

Articulo 8

Nadie podra ser sometido a tortura ni a castigos o tratos inhumanos o degradantes.

Articulo 9

Toda persona tendra derecho a una vida decorosa y a la seguridad social. Se establecera por medio de ley la proteccion de los trabajadores, la asistencia a los pobres y un sistema de seguridad social.

Articulo 10

1. Nadie podra ser objeto de esclavitud o de servidumbre.

2. Nadie podra ser compelido a trabajos forzosos u obligatorios.

3. A los efectos del presente articulo no se entendera por "trabajos forzosos u obligatorios" ("forced or compulsory labour"):

a) cualquier trabajo que se deba realizar en el regimen ordinario de prision impuesto con arreglo al articulo 11 o en un periodo de libertad condicional durante la prision;

b) servicio alguno de caracter militar impuesto de modo obligatorio o, en el caso de objetores de conciencia (conscientious objectors),

dentro de la medida en que la ley lo reconozca, el servicio exigido en sustitucion del servicio militar obligatorio;

c) cualquier servicio exigido en supuestos de excepcion o de calamidades que amenacen la vida o el bienestar de los habitantes.

Articulo 11

1. Cada uno tendra derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie podra ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes en los supuestos y del modo que la ley establezca:

a) el encarcelamiento de una persona despues de su condena por tribunal competente;

b) la detencion o encarcelamiento de alguien por incumplimiento de auto legal de un tribunal;

c) la detencion o encarcelamiento efectuada con el fin de llevar a una persona ante la autoridad legal competente por sospecha fundada (on reasonable suspicion) de que ha cometido un delito o cuando se considere fundadamente necesaria esta medida para impedir que esa persona cometa un delito o huya despues de haberlo cometido;

d) la privacion de libertad de un menor en virtud de orden legal (bya lawful order) para fines de supervision educativa o para llevarle ante la autoridad legal competente:

e) la privacion de libertad para impedir que las personas detenidas propaguen enfermedades contagiosas (infectious diseases), o de personas dementes (persons of unsound mind), alcoholicas aficionadas a las drogas o vagas (vagrants);

f) la detencion o el encarcelamiento de alguien para impedirle que entre sin autorizacion en el territorio de la Republica o la de un extranjero contra quien se haya entablado procedimiento de deportacion o extradicion.

3. Salvo en el caso y del modo que la ley establezca para el supuesto de flagrante delito sancionable con pena de muerte o de prision, nadie podra ser detenido sino en virtud de auto judicial motivado (reasoned judicial warrant) y expedido conforme a las formalidades establecidas por la ley.

4. A todo detenido se le comunicara en el momento de su detencion y en un lenguaje que entienda, las razones de la detencion y se le permitira disponer de los servicios de un abogado libremente elegido por el.

5. La persona detenida sera llevada ante un juez tan pronto como sea posible despues de la detencion y en ningun caso despues de

transcurridas veinticuatro horas de esta. a menos que se acuerde ponerla en libertad antes de dicho lapso.

6. El juez ante quien sea llevado el detenido procedera sin tardanza a investigar los motivos de la detencion en un lenguaje que el detenido comprenda y, tan pronto como sea posible y en todo caso no mas alla de los tres dias de la comparecencia, debera ora decretar la libertad del detenido en las condiciones que el proprio juez considere oportunas, ora decretar su mantenimento en prision si no hubiere terminado la investigacion acerca del delito, asi como volver a decretar sucesivas veces la privacion de libertad por periodos no superiores a ocho dias cada vez. Sin embargo, la duracion total de la privacion de libertad (remand in custody) no excedera de tres meses desde la fecha de la detencion. Transcurrido este lapso, toda persona o autoridad que tenga a su cargo a la persona encarcelada debera poner a esta inmediatamente en libertad.

Sera susceptible de recurso (subject to appeal) toda decision que los jueces adopten en el ambito del presente apartado.

7. Toda persona que sea privada de su libertad por detencion o prision tendra derecho a entablar accion (to take proceedings) por la que se resuelva rapidamente por un tribunal acerca de la legalidad de la privacion de libertad y se ordene su libertad de no considerarse legal el encarcelamiento.

8. Quienquiera que haya sido victima de detencion o prision en contravencion a lo dispuesto en el presente articulo, tendra un derecho ejecutorio a ser indemnizado (shall have an enforceable right to compensation).

Articulo 12

1. Nadie sera considerado culpable (guilty) de un delito por actos u omisiones que no eran constitutivos de delito segun la ley vigente en el momento de come terse aquellos, y nadie sufrira una penalidad mas grave por

un delito determinado que la prescrita para el mismo por la ley en vigor en el momento de cometerse dicho delito.

2. Ninguna persona que haya sido absuelta o condenada por un delito podra ser juzgada de nuevo por el mismodelito y nadie podra ser castigado dos veces por el mismo acto u omision, excepto cuando resulte muerte

como consecuencia del mismo.

3. Ninguna ley podra establecer castigos que sean desproporcionados (disproportionate) a la gravedad del
delito.
4. Todo acusado de un delito sera considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.
5. Todo acusado de un delito tendra como minimo los derechos siguientes:
a) a ser informado rapidamente y en una lengua inteligible para el y con detalle sobre la naturaleza y motivos de la acusacion;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades adecuadas para preparar su defensa;
c) a defenderse en persona o mediante un letrado de su propia eleccion o, si no tuviere medios suficientes para pagarse un abogado defensor. A gozar de una defensa judicial gratuita (free legal asissistance) cuando asi lo exijan los interesse de la Justicia;
d) a interrogar o hacer que se interrogue a los testigos de cargo y a obtener la asistencia e interrogatorio de los testigos a su favor en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
e) a gozar de la ayuda gratuita de un interprete si no entiende el idioma que se utilice en el tribunal.
6. Se prohibe la pena de confiscacion general de los bienes.

Articulo 13
1. Toda persona tendra derecho a circular libremente por el territorio de la Republica y a residir en cualquier parte del mismo, sin perjuicio de las restricciones que imponga la ley y que sean necesarias unicamente para la defensa o la salud publica o que se hayan dispuesto como penalidad por un tribunal competente.
2. Toda persona tendra derecho a abandonar permanente o temporalmente el territorio de la Republica, si bien con sujecion a las limitaciones justificadas que se impongan por medio de ley.

Articulo 14
Ningun ciudadano podra ser desterrado ni excluido de la Republica bajo circunstancia alguna.

Articulo 15
1. Toda persona tendra derecho al respeto de su vida privada y familiar.

2. No se admitira ninguna interferencia en el ejercicio de este derecho salvo las que, realizadas de conformidad con la ley, resulten necesarias exclusivamente en interes de la seguridad del Estado o del orden constitucional o de la seguridad, orden o salud publica, de la moral publica o de la salvaguardia de los derechos y libertades garantizados a todos por la presente Constitucion.

Articulo 16

1. Sera inviolable el domicilio de toda persona.

2. No se podra entrar en ningun domicilio ni efectuar registros en el sino en los supuestos y del modo establecidos en la ley y previo mandamiento judicial debidamente motivado, o cuando la entrada se haga con el consentimiento expreso (with the express consent) de su ocupante o con el fin de rescatar a las victimas de actos de violencia o de una catastrofe.

Articulo 17

1. Toda persona tendra derecho al respeto y al secreto de su correspondencia y demas medios de comunicacion si esta ultima se hiciere de forma no prohibida por la ley.

2. No se admitira interferencia alguna en el ejercicio de este derecho, salvo la que se haga de acuerdo con la ley y estrictamente en casos de detenidos condenados o no condenados y de correspondencia comercial y comunicaciones de personas quebradas durante la administracion de la quiebra.

Articulo 18

1. Toda persona tendra derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religion.

2. Seran libres todas las religiones cuyas doctrinas o ritos no sean secretos.

3. Todas las religiones seran iguales ante la ley. Sin perjuicio de la competencia de las Camaras Comunitarias al amparo de la presente Constitucion, ningun acto legislativo, ejecutivo o administrativo de la Repubblica podra discriminar contra institucion religiosa o religion alguna.

4. Toda persona sera libre y tendra el derecho de profesar su fe y manifestar su religion o sus creencias mediante el culto (in worship), la ensenhanza, la practica o la observancia, ora individualmente ora

colectivamente, en privado o en publico, asi como de cambiar de religion o de creencias.

5. Queda prohibido el uso de coaccion fisica o moral (the use of physical or moral compulsion) con el fin de obligar a una persona a cambiar de religion o de impedirle dicho cambio.

6. La libertad de manifestar la propia religion o creencias solo estara sujeta a las limitaciones que se establezcan mediante ley y que sean necesarias en interes de la seguridad del Estado, del orden constitucional, de la seguridad, orden, salud o moral publica o para la salvaguardia de los derechos y libertades que la presente Constitucion garantiza a todos.

7. Mientras una persona no haya cumplido los dieciseis anhos de edad, la decision en cuanto a la religion que haya de profesar sera tomada por la persona que tenga a su cargo la guardia legal de aquella.

8. Nadie podra ser obligado a pagar impuesto o derecho alguno cuyo producto se destine especificamente en todo o en parte a una religion que no sea la suya.

Articulo 19

1. Toda persona tendra derecho a hablar y a expresarse de cualquier forma.

2. Este derecho incluye la libertad de mantener cualesquiera opiniones y de recibir y dar informacion e ideas san intervencion alguna de autoridades publicas y sin consideracion de fronteras (regardless offrontiers).

3. El ejercicio de los derechos a que se refieren los parrafos 1 y 2 del presente articulo podra quedar sujeto a las formalidades, condiciones, restricciones o penas que se establezcan por medio de ley y sean necesarias exclusivamente en interes de la seguridad del Estado, del orden constitucional o de la seguridad, orden, salud o moral publica o para la salvaguardia de la reputacion o de los derechos de terceros o para prevenir la revelacion de datos recibidos confidencialmente o para mantener la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial.

4. No se permitira la recogida (seizure) de periodicos ni otro material impreso sin la autorizacion escrita del Fiscal General de la Republica, la cual debera ser confirmada por auto de tribunal competente dentro de un periodo no superior a setenta y dos horas; de lo contrario, se levantara la medida de recogida.

5. Lo dispuesto en el presente articulo no impedira que el Estado exija una licencia previa para las empresas de radiodifusion o television o cinematograficas.

Articulo 20

1. Toda persona tendra derecho a recibir, y toda persona o institucion el derecho de impartir ensenhanza o educacion con sujecion a las formalidades, condiciones o restricciones que se impongan de acuerdo con la ley de la comunidad respectiva (in accordance with the relevant communal law) y resulten necesarias exclusivamente en interes de la seguridad del Estado, del orden constitucional o de la seguridad, orden, salubridad o moral publica, del nivel y la calidad de la educacion o para la salvaguardia de los derechos y libertades de terceros, incluyendo el derecho de los padres a conseguir para sus hijos la educacion que resulte conforme a sus convicciones religiosas.

2. Se dispensara por las Camaras Comunitarias griega y turca educacion primaria gratuita en sus respectivas escuelas comunales primarias.

3. Sera obligatoria la instruccion primaria para todos los ciudadanos de la edad escolar que se determine por ley comunitaria dictada con este objeto.

4. La ensenhanza no primaria sera dispensada por las Camaras Comunitarias griega y turca, en los casos justos y adecuados, en las condiciones y con el regimen que se fijen mediante una ley de comunidad dictada con este fin.

Articulo 21

1. Todos tendran derecho a reunirse pacificamente (right to freedom of peaceful assembly).

2. Cada uno tendra derecho a asociarse con los demas, incluyendo el de constituir sindicatos para la proteccion de sus intereses y el de afiliarse a los mismos. No obstante cualesquiera limitaciones impuestas en virtud del parrafo 3 del presente articulo, nadie podra ser obligado a adherirse a una asociacion o a seguir formando parte de la misma.

3. No se impondran al ejercicio de estos derechos otras limitaciones que las establecidas por medio de ley y absolutamente indispensables en el interes exclusivo de la seguridad de la Republica o del orden constitucional, de la seguridad, orden, salud publica o moral publica o para la salvaguardia de los derechos y libertades garantizados por la

presente Constitucion a cualesquiera personas, participen estas o no en la reunion o sean o no miembros de la asociacion.

4. Se prohibe toda asociacion cuyo objeto o actividades sean contrarios al orden constitucional.

5. Por medio de ley se podran imponer limitaciones al ejercicio de estos derechos por individuos de las Fuerzas Armadas, de la policia o de la gendarmeria.

6. El presente articulo sera igualmente aplicable a la constitucion de companhias, sociedades y demas asociaciones con fines de lucro, sin perjuicio de los que dispongan las leyes referentes al establecimiento o formacion de las mismas, a sus socios (incluyendo los derechos y obligaciones de los mismos), a su administracion y direccion y a su liquidacion y disolucion.

Articulo 22

1. Toda persona en edad fertil (reaching nubile age) sera libre de contraer matrimonio y constituir una famiglia con arreglo a la ley relativa al matrimonio que sea aplicable a dicha persona segun lo dispuesto en la presente Constitucion.

2. Se aplicara del modo siguiente el parrafo 1 del presente articulo en los casos que a continuacion se enuncian:

a) si no fuere la misma ley la ley matrimonial aplicable a las partes con arreglo al articulo

111, las partes podran optar porque el matrimonio se rija segun la ley aplicable a una de ellas en virtud de dicho articulo;

b) si lo dispuesto en el articulo 111 no fuere aplicable a ninguna de las dos partes y ninguna de ellas fuere miembro de la Comunidad turca el matrimonio se regira por una ley de la Repubblica que aprobara la Camara de Representantes y que no podra contener otras limitaciones que las relativas a edad, salud, parentesco y prohibicion de poligamia;

c) si el articulo 111 fuere aplicable a una sola de las partes del matrimonio y la otra no fuere como miembro de la unidad turca, el matrimonio se regira por la ley de la Republica a que se remiere el apartado b) del presente parrafo.

Sin embargo, las partes podran acordar que su matrimonio se rija por la ley aplicable, segun el articulo 111, a una de ellas, siempre que dicha ley permita el matrimonio en cuestion.

3. Lo dispuesto en el presente articulo no afectara en modo alguno a los derechos que, en materias distintas del matrimonio, correspondan a la Iglesia Ortodoxa Griega o a otra agrupacion religiosa a la que sea

aplicable el parrafo 3 del articulo 2 o en relacion a sus miembros respectivos, segun lo dispuesto en la presente Constitucion.

Articulo 23

1. Toda persona, sola o en union de otras, tendra derecho a adquirir, tener en propiedad (own), poseer, disfrutar y enajenar (dispose of) toda clase de bienes muebles o inmuebles (any movable or inmovable property), asi como a que se respete este derecho.

Queda reservado el derecho de la Republica a las aguas subterraneas, a los minerales y a los restos antiguos.

2. No se podra imponer privacion ni limitacion alguna de este derecho salvo con arreglo a lo dispuesto en el presente articulo.

3. Se podran imponer por ley restricciones o limitaciones al ejercicio del derecho en cuestion cuando sean absolutamente imprescindibles en interes de la seguridad o salubridad publica, de la moral publica. De la ordenacion urbana o rustica, de la explotacion y uso de cualesquiera bienes para el fomento del bien publico o para la salvaguardia de derechos ajenos.

Se pagara con prontitud una indemnizacion adecuada por cuantas limitaciones o restricciones mermen sustancialmente el valor economico de la propiedad. La indemnizacion sera fijada por un tribunal civil en caso de desacuerdo.

4. Los bienes muebles o inmuebles y los derechos o participaciones en los mismos podran ser expropiados (compulsorily acquired) por la Republica o por una corporacion municipal o Camara Comunitaria (Communal Chamber) con destino a las instituciones, organos o establecimientos de indole educativa, religiosa, benefica o deportiva de su demarcacion y unicamente si pertenecen dichos bienes a personas de la comunidad respectiva, o bien por una corporacion o un servicio de caracter publico al que se haya conferido este derecho por una ley, y solamente:

a) para finalidad que sea de provecho publico y este especificamente prevista por una norma general de expropiacion forzosa dictada no mas de un anho despues de la fecha de entrada en vigor de la presente Constitucion, y

b) cuando dicha finalidad haya sido invocada por decision de la autoridad adquirente adoptada conforme a la norma citada y haciendo constar con claridad las razones de la expropiacion, y

c) previo pago en metalico y por anticipado de una indemnizacion justa y equitativa (just and equitable compensation), que en caso de desacuerdo, sera fijada por un tribunal civil.

5. Todo bien inmueble o cualquier derecho sobre el mismo o participacion en el que haya sido objeto de expropiacion forzosa solo podra utilizarse para la finalidad con vistas a la cual haya sido expropiado. Si dentro de los tres anhos siguientes a su adquisicion no se hubiese conseguido dicha finalidad, la autoridad expropiante, tan pronto como haya expirado dicho lapso de tres anhos, ofrecera el bien en cuestion al precio de expropiacion a la persona de quien lo hubiere adquirido. Dicha persona tendra derecho, dentro de los tres meses siguientes a la recepcion de esta oferta, a notificar su aceptacion o no aceptacion de la misma; en el primer caso, se le devolvera el bien en cuanto haya devuelto el precio percibido, dentro de un lapso adicional de tres meses a partir de la aceptacion.

6. En el supuesto de una reforma agraria, las tierras se distribuiran unicamente a personas que pertenezcan a la misma comunidad que el propietario de quien hayan sido adquiridas por expropiacion forzosa.

7. Lo dispuesto en los parrafos 3 y 4 del presente articulo no afectara a lo dispuesto en ley alguna dictada con el fin de hacer efectiva la ejecucion de impuestos o sanciones o para ejecutar sentencias o hacer cumplir obligaciones contractuales o para prevenir danhos a la vida o a la propiedad.

8. Cualquier propiedad mueble o inmueble podra ser requisada por la Republica o por una Camara Comunitaria

para fines de las instituciones, organos o establecimientos educativos, beneficos, religiosos o deportivos dentro de su ambito de competencia y unicamente cuando el propietario y la persona con derecho a la posesion del bien de referencia

pertenezcan a la comunidad respectiva, y exclusivamente:

a) para finalidades que sean de interes publico y esten especialmente previstas por una ley general de requisa que debera promulgarse dentro del anho siguiente a la entrada en vigor de esta Constitucion, y

b) cuando se haga constar dicha finalidad por acuerdo de la autoridad requisante tomado con arreglo a lo dispuesto en la ley en cuestion con indicacion explicita de las razones de la requisa;

c) por periodo que no exceda de tres anhos, y

d) previo pago inmediato en efectivo de una indemnizacion justa y equitativa que se fijara, en caso de desacuerdo, por un tribunal civil.

9. A pesar de lo dispuesto en el presente articulo, no se podra imponer privacion, limitacion o restriccion del derecho a que se refiere el parrafo 1 del presente articulo en relacion con bienes muebles o inmuebles pertenecientes a alguna sede obispal, monasterio, iglesia o cualquier otra corporacion eclesiastica o derecho sobre la misma o participacion en ella, sin el consentimiento por escrito (without the written consent) de la autoridad eclesiastica competente que

tenga a su cargo esos bienes. En este caso, lo dispuesto en los parrafos 3, 4, 7 y 8 del presente articulo se aplicara con sujecion a lo dispuesto en el presente parrafo.

Sin embargo, estaran exentas de lo dispuesto en el presente parrafo las restricciones o limitaciones para fines de ordenacion urbana y rural impuestas conforme al parrafo 3 del presente articulo.

10. No obstante lo dispuesto en el presente articulo, no se podra imponer privacion, restriccion ni limitacion alguna de derechos a que se refiere el parrafo 1 del presente articulo en relacion con los bienes islamicos (vakfs) muebles o inmuebles, incluyendo los objetos y los titulares de las manos muertas islamicas y las pertenencias de las mezquitas o de cualesquiera otras instituciones religiosas musulmanas ni derechos o participaciones en las mismas, sino con aprobacion de la Camara Comunitaria turca y con sujecion a las Leyes y Principios de las manos muertas islamicas, y lo

dispuesto en los parrafos 3, 4, 7 y 8 del presente articulo se aplicara con sujecion al presente parrafo.

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el presente parrafo las restricciones o limitaciones que se impongan para fines de ordenacion urbana y rural al amparo del parrafo 3 del presente articulo.

11. Toda persona interesada tendra derecho a recurrir a los tribunales en relacion con lo dispuesto en el presente

articulo o al amparo del mismo y el recurso surtira efecto suspensivo (shall act as a stay of proceedings) de la expropiacion forzosa, En el supuesto de restricciones o limitaciones impuestas en virtud del parrafo 3 del presente articulo el tribunal tendra la facultad de ordenar la suspension de cualesquiera actuaciones en la materia.

Toda decision del tribunal en el ambito del presente parrafo sera susceptible de apelacion,

Articulo 24

1. Toda persona debera contribuir a las cargas publicas con arreglo a sus medios economicos.

2. No se podra imponer contribucion alguna por via de impuesto, tasa o derecho de ninguna clase sino por ley o al amparo de lo dispuesto en una ley.

3. No se podra imponer tributo, tasa o derecho de clase alguna con efecto retroactivo. No obstante se podran establecer derechos arancelarios a la importacion con efectos desde la fecha de presentacion del correspondiente proyecto de ley.

4. Ningun impuesto, derecho o tasa de cualquier tipo fuera de los derechos aduaneros podra ser de indole destructiva o prohibitiva.

Articulo 25

1. Toda persona tendra derecho a ejercer cualquiera profesion o a desarrollar toda clase de ocupacion, comercio o negocio.

2. El ejercicio de este derecho podra quedar sujeto a las formalidades, condiciones o limitaciones que se establezcan por la ley y se refieran exclusivamente a los requisitos (qualifcations) normalmente exigidos para el ejercicio profesional o que sean necesarios exclusivamente en interes de la seguridad de la Republica, del orden constitucional, del orden,

seguridad, salubridad o moral publica o para la proteccion de los derechos y libertades garantizados por la presente Constitucion a cualesquiera personas o para el interes publico en general. Sin embargo, no se podran imponer por ley formalidades, condiciones ni limitaciones de este orden en nombre del interes publico si se tratare de formalidades, condiciones o restricciones contrarias a los interesse de una de las dos comunidades.3. Como excepcion a las disposiciones anteriores del presente articulo, se podra disponer mediante una ley, si ello fuere conforme al interes publico, que determinadas empresas que constituyan por su naturalezza servicios publicos esenciales o consistan en la explotacion de fuentes de energia u otros recursos naturales, corran exclusivamente a cargo de la Republica o de una corporacion municipal o de alguna sociedad publica (public corporate body) instituida con este fin por la ley en cuestion y administrada bajo la intervencion (control) de la Republica, y con un capital que podra proceder de fondos publicos y privados o de una sola de estas dos categorias.

No obstante, cuando la empresa haya sido explotada por cualquier persona que no sea una corporacion municipal o una sociedad publica, las instalaciones utilizadas por dicha empresa seran adquiridas, a instancias de la persona en cuestion, y previo pago de un precio justo,

por el Estado o por la corporacion municipal o sociedad publica de referencia, segun sea el caso.

Articulo 26

1. Todos tendran derecho a concertar libremente cualesquiera contratos, con sujecion a las condiciones, limitaciones o restricciones que se establezcan en los principios generales del derecho de contratos. Se proveera por medio de ley a prevenir toda explotacion por personas que disfruten de poder economico.

2. Por medio de ley se podran prever contratos colectivos de trabajo (collective labour contracts) de cumplimiento obligatorio (of obligatory fulf Iment) por patronos y obreros con proteccion adecuada para los derechos de cualesquiera personas, esten estas representados o no en el concierto de dichos contratos.

Articulo 27

1. Se reconoce el derecho de huelga, si bien su ejercicio podra ser regulado por ley exclusivamente para salvaguardar la seguridad de la Republica, el orden constitucional, el orden o la seguridad publica o el mantenimiento de su ministro y servicios esenciales para la subsistencia de los habitantes o la salvaguardia de los derechos y libertades garantizados a todos por la presente Constitucion.

2. No tendran derecho de huelga los individuos de las Fuerzas Armadas, de la policia y de la gendarmeria. Se podra ampliar la prohibicion por medio de ley a los funcionarios publicos (members of the public service).

Articulo 28

1. Todas las personas seran iguales ante la ley. La administracion y la justicia y tendran derecho a igualdad de proteccion y trato legal, administrativo y judicial.

2. Toda persona disfrutara de la totalidad de los derechos y libertades previstos por la presente Constitucion sin discriminacion alguna directa o indirecta contra nadie por razon de su comunidad, raza, religion, idioma, sexo, ideas politicas o de otra clase, origen nacional o social, nacimiento, color, fortuna, clase social o cualquier otro motivo, a menos que se contenga alguna disposicion explicita en contrario (unless there is express provision to the contrary) en la presente Constitucion.

3. Ningun ciudadano tendra derecho a utilizar o disfrutar privilegio de titulo alguno de nobleza o de distincion

social dentro de los limites territoriales de la Republica.

4. La Republica no conferira ni reconocera titulo alguno de nobleza o de distincion social.

Articulo 29

1. Toda persona tendra derecho a dirigir peticiones o quejas por escrito, individualmente o en union de otras personas, a cualesquiera autoridades publicas competentes y a que dichas peticiones o quejas sean tramitadas y resueltas con rapidez (decided expeditiously), y se dara cuenta inmediata de la decision, que debera ir motivada, a la persona autora de la peticion o de la queja y en todo caso dentro de un lapso no superior a treinta dias.

2. Cuando una persona interesada fuere agraviada por la resolucion de referencia o no si no se notificare dicha resolucion a la persona en cuestion dentro del lapso especificado en el parrafo I del presente articulo, dicha persona tendra derecho a recurrir ante un tribunal competente en la materia de la peticion o de la queja.

Articulo 30

1. No se podra denegar a nadie el derecho de dirigirse al tribunal que le corresponda en virtud de la presente Constitucion o al amparo de lo dispuesto en ella. Queda prohibido establecer comites judiciales o tribunales de excepcion bajo denominacion alguna.

2. Toda persona tendra derecho a un juicio justo e imparcial (afair and public heanng) dentro de un lapso razonable de tiempo por un tribunal independiente, imparcial y competente legalmente establecido. Cuando se trate de determinar sus derechos y obligaciones civiles o cualquier acusacion criminal (criminal charge) contra ella. La sentencia sera motivada

(Judgment shall be reasoned) y se dictara en audiencia publica (in public sesion), si bien la prensa y el publico podran ser excluidos de la totalidad o de una parte del juicio si el tribunal acuerda que asi conviene a la seguridad del Estado o al orden constitucional, al orden, seguridad publica o moral publica o asi lo exige el interes de menores o la salvaguardia de la intimidad de las partes o en circunstancias especiales en que, a juicio del tribunal, la publicidad sea susceptible de menoscabar los intereses de la justicia.

3. Toda persona tendra derecho a:

a) ser informada de las razones por las que se le haya requerido a comparecer ante los tribunales;

b) exponer su pretension ante los tribunales y disponer del tiempo necesario para preparar su exposicion;

c) alegar o hacer que se aleguen sus medios de prueba e interrogar a testigos con arreglo a lo dispuesto en la ley;

d) valerse de un letrado de su libre eleccion y disfrutar de asistencia judicial gratuita (free legal assistance) cuando lo exijan los interesse de la justicia y con arreglo a lo establecido por la ley;

e) disponer de la ayuda gratuita de un interprete si no pudiere entender o hablar el idioma que se utilice en el tribunal.

Articulo 31

Todo ciudadano tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto en la presente Constitucion y a cualquier ley electoral de la

Republica o de la correspondiente Camara Comunitaria aprobada al amparo de aquella, a votar en cuantas elecciones se celebren en virtud de esta Constitucion o de la ley en cuestion.

Articulo 32

Lo dispuesto en esta Parte no impedira que la Repubblica regule por ley cualquier materia relativa a extranjeros con arreglo al derecho internacional.

Articulo 33

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Constitucion respecto a situaciones de excepcion, los derechos y libertades fundamentales garantizados por esta Parte no podran ser sometidos a otras limitaciones o restricciones que las establecidas en la presente Parte.

2. Las disposiciones de la presente Parte referentes a dichas limitaciones o restricciones seran interpretadas de modo restrictivo y no se aplicaran a otra finalidad que aquellas para las que se hayan establecido.

Articulo 34

Lo dispuesto en la presente Parte no podra interpretarse en sentido de que implique para comunidad, grupo o persona alguna el derecho de dedicarse a actividades o realizar actos encaminados a socavar o destruir el orden constitucional establecido por la presente Constitucion o a destruir ninguno de los derechos y libertades enunciados en la presente Parte o a limitarlos en mayor medida de la prevista en ella.

Articulo 35

Los organos legislativos, ejecutivos y judiciales de la Republica vendran obligados a garantizar, dentro de los limites de su respectiva competencia, la aplicacion efectiva de lo dispuesto en esta Parte.

*****

ALLEGATO 43: DALLA COSTITUZIONE DELL'ESTONIA (1992)

Preamble

Unwavering in their faith and with an unswerving will to safeguard and develop a state which is established on the inextinguishable right of the Estonian people to national self-determination and which was proclaimed on February 24, 1918, which is founded on liberty, justice and law, which shall serve to protect internal and external peace and provide security for the social progress and general benefit of present and future generations, which shall guarantee the preservation of the Estonian nation and its culture throughout the ages, the Estonian people adopted, on the basis of Article 1 of the Constitution which entered into force in 1938, by Referendum held on June 28, 1992 the following Constitution:

Chapter I General Provisions

Article 1 [Sovereignty]

(1) Estonia is an independent and sovereign democratic republic wherein the supreme power of the state is held by the people.

(2) Estonian independence and sovereignty is interminable and inalienable.

Article 2 [Territory]

(1) The land area, territorial waters and airspace of Estonia are an inseparable and indivisible whole.

(2) Estonia is politically a unitary state wherein the division of its territory into administrative units shall be determined by law.

Article 3 [Rule of Law, International Law]

(1) Governmental power shall be exercised solely on the basis of this Constitution and such laws which are in accordance with the Constitution. Universally recognized principles and norms of international law shall be an inseparable part of the Estonian legal system.

(2) Laws shall be published in the prescribed manner. Only laws which have been published shall have obligatory force.

Article 4 [Separation of Powers]

The work of the Parliament, the President of the Republic, the Government of the Republic, and the courts shall be organized on the principle of separate and balanced powers.

Article 5 [Natural Resources]

The natural wealth and resources of Estonia are national assets, which shall be used sparingly.

Article 6 [Language]

The official language of Estonia is Estonian.

Article 7 [Symbols]

The national colors of Estonia are blue, black and white. The dimensions of the national flag and the national coat-of-arms shall be determined by law.

Chapter II Fundamental Rights, Liberties, and Duties

Article 8 [Citizenship]

(1) Every child with one parent who is an Estonian citizen shall have the right, by birth, to Estonian citizenship.

(2) Everyone who as a minor lost his or her Estonian citizenship shall have the right to have his or her citizenship restored.

(3) No person who has acquired Estonian citizenship by birth may be deprived of it.

(4) No person may be deprived of Estonian citizenship because of his or her persuasion.

(5) Conditions and procedures for the acquisition, loss and restoration of Estonian citizenship shall be determined by the Law on Citizenship.

Article 9 [Subjects]

(1) The rights, liberties, and duties of everyone and all persons, as listed in the Constitution, shall be equal for Estonian citizens as well as for citizens of foreign states and stateless persons who are present in Estonia.

(2) The rights, liberties, and duties listed in the Constitution shall be extended to legal entities, to the extent that this is in accordance with the general aims of the legal entities, and with the nature of such rights, liberties and duties.

Article 10 [Other Rights]

The rights, liberties, and duties enumerated in the present Chapter shall not preclude other rights, liberties or duties which ensue from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith and are compatible with human dignity and the principles of a society based on social justice, democracy and the rule of law.

Article 11 [Restrictions]

Rights and liberties may be restricted only in accordance with the Constitution. Restrictions may be implemented only insofar as they are necessary in a democratic society, and their imposition may not distort the nature of rights and liberties.

Article 12 [General Equality, No Discrimination]

(1) All persons shall be equal before the law. No one may be discriminated against on the basis of nationality, race, color, sex, language, origin, creed, political or other persuasions, financial or social status, or other reasons.

(2) The propagation of national, racial, religious or political hatred, violence or discrimination is prohibited and punishable by law. The propagation of hatred, violence or discrimination between social strata is equally prohibited and punishable by law.

Article 13 [Right to Protection]

(1) Everyone shall have the right to the protection of the state and the law. The Estonian state shall extend to foreign countries its protection of its citizens.

(2) The law shall protect everyone against arbitrary treatment by state authorities.

Article 14 [Binding on Powers]

Guaranteeing rights and liberties shall be the responsibility of the legislative, executive, and judicial powers, as well as of local government.

Article 15 [Access to Courts]

(1) Everyone has the right to appeal to a court of law if his or her rights or liberties have been violated. Everyone whose case is being tested by a court of law shall be entitled to demand any pertinent law, other legal act or procedure to be declared unconstitutional.

(2) The courts shall observe the Constitution and shall declare as unconstitutional any law, other legal act or procedure which violates the rights and liberties laid down in the Constitution or which is otherwise in conflict with the Constitution.

Article 16 [Right to Life]

Everyone has the right to life. This right is protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his or her life.

Article 17 [Honor]

No one's honor or reputation may be defamed.

Article 18 [No Torture or Cruel Punishment]

(1) No one may be subjected to torture or to cruel or degrading treatment or punishment.

(2) No one may be subjected to medical or scientific experiments without his or her freely given consent.

Article 19 [Right to Self-Realization]

(1) Everyone shall have the right to free self-realization.

(2) In exercising their rights and liberties and fulfilling their duties, everyone must respect and consider the rights and liberties of other persons and observe the law.

Article 20 [Personal Freedom]

(1) Everyone shall have the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his or her liberty, except in such cases and procedures as determined by law:

1) to execute a sentence or an arrest warrant issued by a court of law;

2) in cases of disregard for an instruction by a court of law or in order to ensure the fulfillment of obligations determined by law;

3) to prevent a criminal act or the infringement of a civil law, or to bring a person who is justifiably suspect before a competent public authority, or to forestall his or her escape;

4) to arrange for a juvenile to be placed under supervision or to bring him or her before a competent public authority to determine whether supervision is required;

5) to place a person suffering from an infectious disease, mental illness, alcoholism or drug abuse in custody, if he or she is a danger to themselves or others;

6) to bar illegal settlement in Estonia and to enable expulsion from Estonia or extradition to a foreign state.

(2) No one shall be deprived of his or her liberty merely on the grounds of inability to fulfil a contractual obligation.

Article 21 [Custody, Arrest]

(1) Anyone deprived of his or her liberty shall be informed promptly, and in such a language and manner which he or she understands, of the reason for the arrest, and his or her rights, and shall be given the opportunity to notify his or her family about the arrest. A suspected offender shall also be promptly given the opportunity to choose a legal adviser and to confer with him or her. The right of a suspected offender to notify his or her family of the arrest may only be restricted in such cases and procedures as determined by law, for the purpose of preventing a criminal act or in the interest of establishing facts in a criminal investigation.

(2) No one may be held in custody for more than forty-eight hours without specific permission by a court. Such a decision shall be promptly made known to the person in custody, in such a language and manner which he or she understands.

Article 22 [Presumption of Innocence, Right Against Self-Incrimination]

(1) No one may be held guilty of a criminal offence before a guilty verdict by a court has been delivered against that person.

(2) No one shall be required during a criminal investigation to prove his or her innocence.

(3) No one may be compelled to give testimony against themselves, or against close family.

Article 23 [Nulla Poena Sine Lege]

(1) No one may be pronounced guilty of an act, if that act did not constitute a crime under a law which was in effect at the time the act was committed.

(2) No one may be given a more severe sentence than the one which was applicable at the time the offence was committed. If, subsequent to the offence being committed, a lighter sentence is determined by law, this lighter sentence shall be applied.

(3) No one may be tried or sentenced for a second time for an offence for which he or she has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law.

Article 24 [Right to Fair Trial]

(1) No one may be transferred against his or her will from the jurisdiction of a court, which has been determined by law, to the jurisdiction of another court.

(2) Everyone shall have the right to be present during his or her trial.

(3) Court hearings shall be public. The court may, in such cases and procedures as determined by law, decide to hold its hearings, wholly or in part, in closed session, for the protection of state or business secrets, public morals or the family life or privacy of persons, or where the interests of juveniles, the victim or justice so require.

(4) Court judgements shall be made public, unless the interests of a juvenile, a matrimonial partner or a victim require otherwise.

(5) Everyone shall have the right to appeal to a higher court against a judgement by a court in his or her case, in accordance with procedures determined by law.

Article 25 [Right to Compensation]

Everyone shall have the right to compensation for moral and material injuries caused by anyone's unlawful action.

Article 26 [Family, Privacy]

Everyone shall have the right to inviolability of family life and privacy. State and local government authorities and their officials may not interfere with any person's family life or privacy, except in such cases and procedures as determined by law for the protection of health or public morals, public order, the rights and liberties of other persons, the prevention of a crime or the apprehension of a criminal.

Article 27 [Protection of Family]

(1) The family being fundamental for the preservation and growth of the nation, and as the basis for society, shall be protected by the state.

(2) Spouses shall have equal rights.

(3) Parents shall have the right and the responsibility for the raising and care of their children.

(4) The protection of parents and children shall be determined by law.

(5) The family shall be responsible for the care of dependent members.

Article 28 [Welfare Rights]

(1) Everyone shall have the right to health care. Estonian citizens shall be entitled to state assistance in the case of old age, inability to work, loss of provider, and need. The categories, the extent, and the conditions and procedures for assistance shall be determined by law. Unless otherwise determined by law, this right shall exist equally for Estonian citizens and citizens of foreign states and stateless persons who are present in Estonia.

(2) The state shall encourage voluntary and local government social care.

(3) Families with many children and the disabled shall be entitled to special care by state and local authorities.

Article 29 [Right to Profession]

(1) Estonian citizens shall have the right to freely choose his or her field of activity, profession and place of work. The conditions and procedures for exercising this right may be determined by law. Unless otherwise determined by law, this right shall exist equally for Estonian citizens and citizens of foreign states and stateless persons who are present in Estonia.

(2) No one may be compelled against his or her free will to perform work or service, except military or alternative service, or work required to prevent the spread of infectious diseases, or in cases of natural disasters or catastrophes, or work which by law is required of a person convicted of a crime.

(3) The state shall organize vocational education and assist in finding work for persons seeking employment.

(4) Working conditions shall be under state supervision.

(5) Employers and employees may freely join unions and associations. Unions and associations of employees and employers may for the protection of their rights and legal interests use any means not prohibited by law. The conditions and procedures for exercising the right to strike shall be determined by law.

(6) Procedures for settling labor disputes shall be determined by law.

Article 30 [Public Office]

(1) Positions in state and local government shall be filled by Estonian citizens, in accordance with procedures determined by law. In accordance with the law, such positions may in exceptional cases be filled by foreign citizens or stateless persons.

(2) The law may restrict the right of some categories of civil servants to engage in commercial activities and to form profit-making associations (Article 31), as well as the right to join political parties and some other non-profit associations (Article 48).

Article 31 [Right to do Business]

Estonian citizens shall have the right to engage in commercial activities and to form profit-making associations and leagues. The law may determine conditions and procedures for the exercise of this right. Unless otherwise determined by law, this right shall exist equally for Estonian citizens and citizens of foreign states and stateless persons who are present in Estonia.

Article 32 [Property]

(1) The property rights of everyone are inviolable and enjoy equal protection. No property shall be expropriated without the consent of the owner except in cases of public interest, in accordance with procedures determined by law, and in exchange for equitable and appropriate compensation. Anyone whose property has been expropriated without his or her consent shall have the right to appeal to a court and to contest the expropriation, and the nature and amount of compensation.

(2) Everyone shall have the right to freely manage, use and command his or her property. Restrictions shall be determined by law. Property may not be used against the public interest.

(3) The law may establish, in the public interest, categories of property in Estonia which are reserved for ownership by Estonian citizens, certain categories of legal entities, local government or the Estonian state.

(4) The right of inheritance is guaranteed.

Article 33 [Home]

The home is inviolable. No one may forcibly enter or search anyone's dwelling, property or place of work, except in such cases and in accordance with procedures determined by law for the protection of public order or health, or the rights and liberties of others, or in order to prevent a criminal act, to capture a criminal offender or to establish facts in a criminal investigation.

Article 34 [Freedom to Move]

All persons legally present in Estonia shall have the right to freedom of movement and choice of abode. The right to freedom of movement may be restricted only in cases and in accordance with procedures determined by law for the protection of the rights and liberties of others, in the interest of national defense, in the event of a natural disaster or a catastrophe, or in order to prevent the spread of infectious diseases, to protect the environment, to avoid leaving a juvenile or mentally ill person without supervision or to ensure criminal proceedings.

Article 35 [Freedom to Leave]

Everyone shall have the right to leave Estonia. This right may be restricted in cases and in accordance with procedures determined by law for the purpose of ensuring court or pre-trial proceedings or the execution of a judgement.

Article 36 [Right Against Extradition]

(1) No Estonian citizen may be deported from Estonia or prevented from settling in Estonia.

(2) No Estonian citizen may be extradited to a foreign state, except in cases prescribed by a foreign treaty, and in accordance with procedures determined by the applicable treaty and law. Extradition shall be decided by the Government of the Republic. Anyone whose extradition is sought shall be entitled to contest the extradition in an Estonian court.

(3) Every Estonian shall have the right to settle in Estonia.

Article 37 [Education]

(1) Everyone shall have the right to an education. Education shall be compulsory for school-age children to the extent specified by law, and free of school fees in state and local government general education schools.

(2) In order to make education available, state and local governments shall maintain the necessary number of educational institutions. As determined by law, other educational institutions may be established, including private schools.

(3) Parents shall have the final decision in choosing education for their children.

(4) Everyone shall have the right to instruction in Estonian. Educational institutions established for minorities shall choose their own language of instruction.

(5) The provision of education shall be supervised by the state.

Article 38 [Freedom of Science and Teaching]

(1) Science and the arts, and their instruction, shall be able to exist freely.

(2) Universities and research institutions shall be autonomous, within the limits prescribed by law.

Article 39 [Right to Intellectual Property]

Authors shall have the inalienable right to their work. The state shall protect intellectual property rights.

Article 40 [Freedom of Religion]

(1) Everyone shall have freedom of conscience, religion and thought.

(2) Everyone may freely belong to a church or a religious association. There shall be no state church.

(3) Everyone shall have the freedom, either alone or in community with others and in public or private to practice his or her religion, unless it endangers public order, health or morals.

Article 41 [Freedom of Belief]

(1) Everyone shall have the right to hold his or her opinions and persuasions. No one may be coerced to change them.

(2) Persuasions cannot be pleaded as an excuse for a legal offence.

(3) No one may be legally charged because of his or her persuasions.

Article 42 [Privacy of Religion and Belief]

No state or local government authority or their officials may collect or store information on the persuasions of any Estonian citizen against his or her free will.

Article 43 [Secrecy of Communication]

Everyone shall be entitled to secrecy of messages transmitted by him or to him by post, telegram, telephone or other generally used means. Exceptions may be made on authorization by a court, in cases and in accordance with procedures determined by law in order to prevent a criminal act or for the purpose of establishing facts in a criminal investigation.

Article 44 [Right to Information]

(1) Everyone shall have the right to freely receive information circulated for general use.

(2) At the request of Estonian citizens, and to the extent and in accordance with procedures determined by law, all state and local government authorities and their officials shall be obligated to provide information on their work, with the exception of information which is forbidden by law to be divulged, and information which is intended for internal use only.

(3) Estonian citizens shall have the right to become acquainted with information about themselves held by state and local government authorities and in state and local government archives, in accordance with procedures determined by law. This right may be restricted by law in order to protect the rights and liberties of other persons, and the secrecy of children's ancestry, as well as to prevent a crime, or in the interests of apprehending a criminal or to clarify the truth for a court case.

(4) Unless otherwise determined by law, the rights specified in Paragraphs (2) and (3) shall exist equally for Estonian citizens and citizens of other states and stateless persons who are present in Estonia.

Article 45 [Freedom of Speech]

(1) Everyone shall have the right to freely circulate ideas, opinions, persuasions, and other information by word, print, picture and other means. This right may be restricted by law for the purpose of protecting public order or morals, or the rights and liberties, health, honor and reputation of others. The law may likewise restrict this right for state and local government officials, for the purpose of protecting state or

business secrets or confidential communication, which due to their service the officials have access to, as well as of protecting the family life and privacy of other persons, and in the interests of justice.

(2) There shall be no censorship.

Article 46 [Right to Petition]

Everyone shall have the right to petition state and local government authorities and their officials with memoranda and applications. Procedures for responding shall be determined by law.

Article 47 [Right to Assemble]

Everyone shall have the right, without prior permission, to peacefully assemble and conduct meetings. This right may be restricted in cases and in accordance with procedures determined by law for the purpose of national security, public order or morals, traffic safety and the safety of the participants in such meetings or to prevent the spread of infectious diseases.

Article 48 [Right to Associate]

(1) Everyone shall have the right to form non-profit associations and leagues. Only Estonian citizens may be members of

political parties.

(2) The establishment of associations and leagues possessing weapons or organized in a military fashion or conducting military exercises requires a prior permit, the issuing of which shall be in accordance with conditions and procedures determined by law.

(3) Associations, leagues or political parties whose aims or activities are directed towards the violent change of the Estonian constitutional system or otherwise violate a criminal law shall be prohibited.

(4) The termination or suspension of the activities of an association, a league or a political party, and its penalization, may only be invoked by a court, in cases where a law has been violated.

Article 49 [Ethnic Identity]

Everyone shall have the right to preserve his or her ethnic identity.

Article 50 [Minority Rights]

Ethnic minorities shall have the right, in the interests of their national culture, to establish institutions of self-government in accordance with

conditions and procedures determined by the Law on Cultural Autonomy for Ethnic Minorities.

Article 51 [Right to Administrative Help]

(1) Everyone shall have the right to address a state or local government authority and their officials in Estonian, and to receive answers in Estonian.

(2) In localities where at least half of the permanent residents belong to an ethnic minority, everyone shall have the right to receive answers from state and local government authorities and their officials in the language of that ethnic minority.

Article 52 [Official Language]

(1) The official language of state and local government authorities shall be Estonian.

(2) In localities where the language of the majority of the population is other than Estonian, local government authorities may use the language of the majority of the permanent residents of that locality for internal communication to the extent and in accordance with procedures determined by law.

(3) The use of foreign languages, including the languages of ethnic minorities, by state authorities and in court and pre-trial proceedings shall be determined by law.

Article 53 [Preservation of Human and Natural Environment]

Everyone shall be obligated to preserve human and natural environment and to compensate for damages caused by him or her to the environment. The procedures for compensation shall be determined by law.

Article 54 [Loyalty, Right to Resistance]

(1) It shall be the duty of every Estonian citizen to be loyal to the constitutional system of government and to defend the independence of Estonia.

(2) Where no other means are available, every Estonian citizen shall have the right to take spontaneous action against any forcible change of the constitutional system.

Article 55 [Foreign and Stateless Persons]

Citizens of foreign states and stateless persons present in Estonia are obligated to respect the Estonian constitutional system of government.

Chapter III The People

Article 56 [Sovereignty]

The people shall exercise their supreme power through citizens who have the right to vote by:

1) electing the Parliament;
2) participating in referenda.

Article 57 [Right to Vote]

(1) The right to vote shall belong to every Estonian citizen who has attained the age of eighteen.

(2) An Estonian citizen who has been declared mentally incompetent by a court of law shall not have the right to vote.

Article 58 [Inability to Vote]

The participation in elections of Estonian citizens who have been convicted by a court of law and who are serving a sentence in a place of detention may be restricted by law.

*****

Allegato 44: Lettonia: Declaration on the Accession to Human Rights Instruments (1991)

Section 1 General Regulations

Article 1

A person, his/her existence, liberty, honor and rights are the highest fundamental values of the State of Latvia.

Article 2

Each person has the right to all actions which are not prohibited by law.

Article 3

The State's responsibility is to protect each person, his/her existence, freedom, security, honor, rights and property.

Section 2 Citizenship; The Rights and Obligations of a Citizen

Article 4

(1) Republic of Latvia citizenship is a person's stable political and legal link with the Republic of Latvia.

(2) The content of citizenship is shaped by the totality of the mutually binding rights and responsibilities of the citizen and the State.

Article 5

(1) The rights and responsibilities of all citizens are equal, regardless of the manner in which citizenship is obtained.

(2) Republic of Latvia citizenship may be obtained, maintained and lost only according to the procedures stipulated by law.

(3) Upon becoming a Republic of Latvia citizen, dual citizenship cannot be created.

Article 6

The Republic of Latvia does not extradite its citizens.

Article 7

Republic of Latvia citizens abroad are under the protection of the State of Latvia.

Article 8

(1) Citizens participate in the determination of state and social issues directly or through the mediation of freely-elected representatives.

(2) Citizens have equal rights to hold state office.

(3) Citizens have the right to establish political parties.

Article 9

Land and other natural resources nay be transferred into ownership or sold only to citizens, except for those cases for which international treaties signed by the Republic of Latvia determine a different procedure.

Article 10

(1) A citizen may freely choose his/her residence in any part of Latvia's territory.

(2) Citizens have the right to freely leave Latvia and to freely return to Latvia.

Article 11

(1) A citizen must be loyal to the Republic of Latvia and has the right and responsibility to defend its freedom, independence and democratic parliamentary system.

(2) A citizen must fulfill mandatory state service and other obligations to the state as determined by law.

(3) A citizen has the right to possess registered weapons.

Section 3 Rights and obligations of a person

Article 12

All persons in Latvia are equal under the law regardless of race, nationality, sex, language, party affiliation, political, and religious persuasion, social, material and occupational standing and origin.

Article 13

The death penalty can be determined by a court only in exceptional cases for particularly serious crimes.

Article 14

Each person has the right to resist unlawful violence with all existing legal means at his/her disposal.

Article 15

(1) Detainment, imprisonment, searches or other restrictions of a person's freedom are permissible only in accordance with the procedures stipulated by law.

(2) Each person is guaranteed the right to an attorney upon the moment of his/her detention.

(3) The law determines the maximum terms of detainment, imprisonment and preliminary investigation.

(4) Within seventy-two hours from a person's detention, a judge must issue a court order to sanction the person's arrest and further detention or to order the immediate release of such person.

(5) Torture or other cruel, inhumane or degrading treatment of a person is prohibited.

(6) Unlawful forced medical treatment, as well as the forced use of medicine for the purpose of obtaining from a person his/her testimony, his/her refusal to testify his/her statement of a particular viewpoint, or for the purpose to restrict the person's freedom of expression, is prohibited.

Article 16

(1) A persons residence is inviolable.

(2) No person has the right to enter a residence without the permission of its residents or to conduct a search without the order of a judge, except for those instances when a person is being detained at the scene of a crime or the lives of other persons are endangered.

Article 17

(1) The State guarantees the confidentiality of correspondence, telephone conversations, telegraph and other communications.

(2) These rights may be restricted by a judges order for the investigation of serious crimes.

Article 18

(1) Each person has the right to defend his/her rights and interests in court.

(2) Each person is presumed innocent as long as his/her guilt is not proven in court in accordance with law.

(3) Only the court may find a person guilty of a crime in accordance with the laws in effect at the time of the offense.

(4) Each person has the right to a just, public review of his/her matter by a competent, independent and objective court, which is formed in accordance with law.

(5) Each person has the right to the assistance of an attorney, as well as the right not to testify against him/herself and his/her family members.

(6) Criminal responsibility may only be individual.

(7) Each unlawfully arrested or convicted person has the right to compensation for his/her material and moral injuries.

Article 19

(1) Convicted persons have all the human right mentioned in this Law, except those which are restricted by law or by the court's order.

(2) Each convicted person must work according to his/her physical and mental abilities.

(3) Convicted persons may not be deprived of their rights to paid employment, as well as to rest, health care, the exercise of established cultural values, education and personal development.

Article 20

(1) Forced labour is prohibited.

(2) Mandatory state service involvement in the liquidation of disastrous effects and reformatory labour prescribed in accordance with a court order are not considered to be forced labour.

Article 21

(1) The State recognizes and protects property and its rights of inheritance.

(2) A person may own any property, except for property referred to in the restrictions stated in Article 9.

(3) The forced expropriation of property shall occur solely by a court decision in accordance with the procedures prescribed by law. If the property is expropriated for the realization of the public project, then appropriate compensation is due to the owner.

Article 22

Each person has the right to engage in entrepreneurial activity which is not contrary to law.

Article 23

Each person has the right to freely choose his/her profession, occupation and employer.

Article 24

Each person has the right, in accordance with an employment contract, to such wages which are not less than the state-determined minimum wage.

Article 25

(1) The maximum length of the work week is determined by law.

(2) Employees have the right to weekly days off and to annual paid vacations.

Article 26

(1) Employees have the right to strike in order to protect their economic or professional interests.

(2) These rights are restricted by law in order to guarantee the operation of necessary services to the public.

Article 27

(1) Each person has the right to material security in old age, during illness, or in the event of total or partial disability, as well as in the case of the loss of the breadwinner.

(2) Each person has the right to unemployment benefits if he/she has no other means of subsistence and if the unemployment has arisen due to circumstances beyond his/her control.

Article 28

(1) Each person has the right to freely depart for or emigrate to foreign countries.

(2) These rights may not be restricted on the basis of political or ideological motives.

Article 29

Each person has the right to freely move within the territory of Latvia.

Article 30

(1) Each person has the right to freely acquire and disseminate information, to express his/her views and ideas in oral, written or any other form. The realization of these rights must, not be restricted by censorship.

(2) No one may be forced to express his/her political, religious, ethical or other views, as well as his/her party affiliation.

Article 31

(1) All people have the right to form public organizations and to participate in their activities if the goals and practical actions of such organizations are not contrary to law.

(2) It is prohibited to form secret organizations and armed units which are not subject to the jurisdiction of the Republic of Latvia Government and administrative institutions.

Article 32

(1) The State guarantees freedom of assembly for previously-announced peaceful gatherings, meetings, street processions and demonstrations.

(2) The local government may change the time or place of such events, if such is required in the interests of public safety and order.

Article 33

The State guarantees freedom for creative work and protects patent rights and copyrights.

Article 34

Each person has the right to turn to the institutions of the State government and administration with individual or collective submissions or proposals and to receive an answer in accordance with the procedures prescribed by law.

Article 35

(1) The State is separate from the church.

(2) The State guarantees the freedom of religious persuasion.

(3) People or their associations have the right to practice religious rituals and ceremonies.

(4) No one may be forced to participate in religious rituals and ceremonies, or to learn religious doctrine.

(5) Religious or ideological motives do not free anyone from their responsibilities to the State and the necessity of observing the law.

Article 36

(1) Family and marital rights, as well as the rights of and children are protected by the State.

(2) The basis of marriage is the voluntary union of a woman and a well as their legal equality.

(3) The care and upbringing of children is in the first instance the right and responsibility of the parents or the guardians.

(4) Society and the State provide that the parents or the guardians are able to fulfill their responsibilities to their children.

(5) Children born within wedlock and those born out of wedlock have equal rights.

(6) The State guarantees special assistance and protection to children who are left without the care of their parents.

Article 37

(1) Everyone has the right to medical care.

(2) Everyone has the responsibility to care for their own health and that of their family and society.

(3) The State protects the health of the public and guarantees each person with the minimum level of medical assistance determined by law.

Article 38

(1) Each person has the right to an education.

(2) The State guarantees the opportunity to acquire an education free of charge, as well as to secure further education appropriate to each person's capabilities.

Article 39

The parents responsibility is to secure their children's education appropriate to their capabilities and the requirements of mandatory education.

Article 40

Persons and their societies have the right to establish educational institutions of various levels with any language of instruction. The acquisition of education in such schools is under the State's supervision.

Article 41

Each person has the responsibility to observe the laws of the Republic of Latvia to respect the customs and traditions of the Latvian people and of the national and ethnic groups living in Latvia as well as to respect the national pride of other persons.

Article 42

Everyone participates in the discharge of State and local government expenses, by paying taxes and levies in accordance with the procedures set by law.

Article 43

The protection of nature cultural centers, historical and architectural monuments and the environment is the responsibility of each person, the entire society and the State.

Article 44

Necessary restrictions on people's rights and freedom may be determined by law in order to:

1) protect the rights honor health and morals of other people;

2) guarantee State security, public order and peace.

*****

ALLEGATO 45: DALLA COSTITUZIONE DELLA LITUANIA (1992)

(*Omissis*)

CHAPTER 2
THE HUMAN BEING AND THE STATE

Article 18

Human rights and freedoms are innate.

Article 19

The right to life of a human being shall be protected by law.

Article 20

The freedom of a human being shall be inviolable.

No one may be arbitrarily detained or held in custody. No one may be deprived of his freedom otherwise than on the grounds, and in accordance with the procedures, which have been established by law.

A person detained in *flagrante delicto* must, within 48 hours, be brought to court in which, in the presence of the detainee, the validity of the detention shall be decided. If the court does not adopt a decision to arrest the person, the detainee shall be released immediately.

Article 21

The person of a human being shall be inviolable.

The dignity of the human being shall be protected by law.

It shall be prohibited to torture, injure a human being, degrade his dignity, treat him in a cruel manner, as well as to establish punishments of such kind.

No human being may be subjected to scientific or medical experimentation without his knowledge and free consent thereto.

Article 22

The private life of a human being shall be inviolable.

Personal correspondence, telephone conversations, telegraph messages, and other communications shall be inviolable.

Information concerning the private life of a person may be collected only upon a justified court decision and only in accordance with the law.

The law and the court shall protect everyone from arbitrary or unlawful interference in his private and family life, from encroachment upon his honour and dignity.

Article 23

Property shall be inviolable.

The rights of ownership shall be protected by laws.

Property may only be seized for the needs of society in accordance with the procedure established by law and shall be justly compensated for.

Article 24

The dwelling place of a human being shall be inviolable.

Without the consent of the resident, entry into his dwelling place shall not be permitted otherwise than by a court decision, or the procedure established by law when it is necessary to guarantee public order, apprehend a criminal, save the life, health, or property of a human being.

Article 25

The human being shall have the right to have his own convictions and freely express them.

The human being must not be hindered from seeking, obtaining, and imparting information as well as ideas.

Freedom to express convictions, as well as to obtain and impart information, may not be restricted other than by law, if it is necessary

to protect the health, honour and dignity, private life, and morals of a human being, or to defend constitutional order.

Freedom to express convictions and impart information shall be incompatible with criminal actions—the instigation of national, racial, religious, or social hatred, violence and discrimination, slander and disinformation.

The citizen shall have the right to obtain any available information which concerns him from State institutions in the manner established by law.

Article 26

Freedom of thought, conscience, and religion shall not be restricted.

Each human being shall have the right to freely choose any religion or beliefs and, either alone or with others, in private or in public, to profess his religion, to perform religious practices, to practice his beliefs and teach them.

No one may coerce another person or be subject to coercion to choose or profess any religion or beliefs.

The freedom of a human being to profess and impart his religion or beliefs may not be restricted other than by law and only when it is necessary to guarantee the security of society, public order, the health and morals of the people, as well as other basic rights and freedoms of the person.

Parents and legal guardians shall look after the religious and moral education of their children and wards without restrictions in accordance with their own convictions.

Article 27

Neither a crime nor a failure to execute the law may be justified by the prior convictions, religion, or beliefs of the human being.

Article 28

In exercising rights and freedoms, the human being must observe the Constitution and the laws of the Republic of Lithuania and must not impair the rights and freedoms of other people.

Article 29

All persons shall be equal before the law, the court, and other State institutions and officials.

The human being may not have his rights restricted, nor may he be granted any privileges on the grounds of gender, race, nationality, language, origin, social status, beliefs, convictions, or views.

Article 30

The person whose constitutional rights or freedoms are violated shall have the right to apply to court.

The law shall establish the compensation for material and moral damage inflicted on a person.

Article 31

A person shall be presumed innocent until proven guilty and must be declared guilty by an effective court judgement in accordance with the procedure established by law.

A person charged with the commission of a crime shall have the right to a fair public hearing of his case by an independent and impartial court.

It shall be prohibited to compel to give evidence against oneself or against one's family members or close relatives.

Punishment may be imposed or applied only on the grounds established in law. No one may be punished a second time for the same crime.

A person suspected of the commission of a crime or an accused, from the moment of his detention or first interrogation, shall be guaranteed the right to defence as well as the right to have an advocate.

Article 32

A citizen may move and choose his place of residence in Lithuania freely, and may leave Lithuania freely.

The said rights may not be restricted other than by law and if it is necessary to protect the security of the State, the health of the people, as well as to administer justice.

A citizen may not be prohibited from returning to Lithuania.

Everyone who is ethnically Lithuanian has the right to settle in Lithuania.

Article 33

Citizens shall have the right to participate in the government of the State both directly and through their democratically elected representatives, as well as the right to enter into the State service of the Republic of Lithuania under equal conditions.

Citizens shall be guaranteed the right to criticise the work of State institutions or their officials, and to appeal against their decisions. Persecution for criticism shall be prohibited.

Citizens shall be guaranteed the right to petition; the procedure for its implementation shall be established by law.

Article 34

Citizens who, on the day of the election, have reached 18 years of age, shall have the electoral right.

The right to be elected shall be established by the Constitution of the Republic of Lithuania and by the election laws.

Citizens who are recognised as incapable by a court shall not participate in elections.

Article 35

Citizens shall be guaranteed the right to freely form societies, political parties, and associations, provided that the aims and activities thereof are not inconsistent with the Constitution and laws.

No one may be forced to belong to any society, political party, or association.

The establishment and activities of political parties and other political and public organisations shall be regulated by law.

Article 36

Citizens may not be prohibited or hindered from assembling unarmed in peaceful meetings.

This right may not be restricted other than by law and only if it is necessary to protect the security of the State or society or to maintain public order, the health or morals of the people, or the rights and freedoms of other persons.

Article 37

Citizens who belong to ethnic communities shall have the right to foster their language, culture, and customs.

*****

ALLEGATO 46: DALLA COSTITUZIONE DI MALTA (1964)

Chapter I The Republic of Malta

Section 1 [State Principles]

(1) Malta is a democratic republic founded on work and on respect for the fundamental rights and freedoms of the individual.

(2) The territories of Malta consist of those territories comprised in Malta immediately before the appointed day, including the territorial waters thereof, or of such territories and waters as Parliament may from time to time by law determine.

(3) Malta is a neutral state actively pursuing peace, security and social progress among all nations by adhering to a policy of non-alignment and refusing to participate in any military alliance. Such a status will, in particular, imply that:

(a) no foreign military base will be permitted on Maltese territory;

(b) no military facilities in Malta will be allowed to be used by any foreign forces except at the request of the Government of Malta, and only in the following cases:

(i) in the exercise of the inherent right of self-defence in the event of any armed violation of the area over which the Republic of Malta has sovereignty, or in pursuance of measures or actions decided by the Security Council of the United Nations; or

(ii) whenever there exists a threat to the sovereignty, independence, neutrality, unity or territorial integrity of the Republic of Malta;

(c) except as aforesaid, no other facilities in Malta will be allowed to be used in such manner or extent as will amount to the presence in Malta of a concentration of foreign forces;

(d) except as aforesaid, no foreign military personnel will be allowed on Maltese territory, other than military personnel performing, or assisting in the performance of, civil works or activities, and other than a reasonable number of military technical personnel assisting in the defence of the Republic of Malta;

(e) the shipyards of the Republic of Malta will be used for civil commercial purposes, but may also be used within reasonable limits of time and quantity, for the repair of military vessels which have been put in a state of non-combat or for the construction of vessels, and in accordance with the principles of non-alignment the said shipyards will be denied to the military vessels of the two superpowers.

Section 2 [State Religion]

(1) The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion.

(2) The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong.

(3) Religious teaching of the Roman Catholic Apostolic Faith shall be provided in all State schools as part of compulsory education.

Section 3 [National Symbols]

(1) The National Flag of Malta consists of two equal vertical stripes, white in the hoist and red in the fly.

(2) A representation of the George Cross awarded to Malta by His Majesty King George the Sixth on the 15th April, 1942 is carried, edged with red, in the canton of the white stripe.

Section 4 [National Anthem]

The National Anthem of Malta is "L-Innu Malti" opening with the words "Lil din l-Art helwa l-Omm li tatna isimha".

Section 5 [National Language]

(1) The National language of Malta is the Maltese language.

(2) The Maltese and the English languages and such other language as may be prescribed by Parliament (by a law passed by not less than two-thirds of all the members of the House of Representatives) shall be the official languages of Malta and the Administration may for all official purposes use any of such languages:

Provided that any person may address the Administration in any of the official languages and the reply of the Administration thereto shall be in such language.

(3) The language of the courts shall be the Maltese language:

Provided that Parliament may make such provision for the use of the English language in such cases and under such conditions as it may prescribe.

(4) The House of Representatives may, in regulating its own procedure, determine the language or languages that shall be used in Parliamentary proceedings and records.

Section 6 [Supremacy of the Constitution]Subject to the provisions of subsections (7) and (9) of section 47 and of section 66 of this Constitution, if any other law is inconsistent with this Constitution, this Constitution shall prevail and the other law shall, to the extent of the inconsistency, be void.

Chapter II Declaration of Principles

Section 7 [Work]

The State recognises the right of all citizens to work and shall promote such conditions as will make this right effective.

Section 8 [Culture, Science]

The State shall promote the development of culture and scientific and technical research.

Section 9 [Environment, History, Arts]

The State shall safeguard the landscape and the historical and artistic patrimony of the Nation.

Section 10 [Primary Education]

Primary education shall be compulsory and in State schools shall be free of charge.

Section 11 [Education]

(1) Capable and deserving students, even if without financial resources, are entitled to attain the highest grades of education.

(2) The State shall give effect to this principle by means of scholarships, of contributions to the families of students and other provisions on the basis of competitive examinations.

Section 12 [Work, Vocational Training]

(1) The State shall protect work.

(2) It shall provide for the professional or vocational training and advancement of workers.

Section 13 [Working Hours, Vacation]

The maximum number of hours of work per day shall be fixed by law.

(2) The worker is entitled to a weekly day of rest and to annual holidays with pay; he cannot renounce this right.

Section 14 [Gender Equality]

The State shall promote the equal right of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights and for this

purpose shall take appropriate measures to eliminate all forms of discrimination between the sexes by any person, organisation or enterprise; the State shall in particular aim at ensuring that women workers enjoy equal rights and the same wages for the same work as men.

Section 15 [Working Age]
The minimum age for paid labour shall be prescribed by law.

Section 16 [Working Children]
The State shall provide for safeguarding the labour of minors and assure to them the right to equal pay for equal work.

Section 17 [Disability]
(1) Every citizen incapable of work and unprovided with the resources necessary for subsistence is entitled to maintenance and social assistance.
(2) Workers are entitled to reasonable insurance on a contributory basis for their requirements in case of accident, illness, disability, old-age and involuntary unemployment.
(3) Disabled persons and persons incapable of work are entitled to education and vocational training.

Section 18 [Private Economy]
The State shall encourage private economic enterprise.

Section 19 [Trade]
The State shall provide for the protection and development of artisan trades.

Section 20 [Co-operatives]
The State recognises the social functions of co-operatives and shall encourage their development.

Section 21 [Guiding Principles are no Rights]
The provisions of this Chapter shall not be enforceable in any court, but the principles therein contained are nevertheless fundamental to the governance of the country and it shall be the aim of the State to apply these principles in making laws.

Chapter III Citizenship

Section 22 [Citizenship]

(1) Every person who, having been born in Malta, is on the day before the appointed day a citizen of the United Kingdom and Colonies shall become a citizen of Malta on the appointed day:

Provided that a person shall not become a citizen of Malta by virtue of this subsection if neither of his parents was born in Malta.

(2) Every person who, having been born outside Malta, is on the day before the appointed day a citizen of the United Kingdom and Colonies shall, if his father becomes, or would but for his death have become, a citizen of Malta in accordance with the provisions of subsection (1) of this section, become a citizen of Malta on the appointed day.

Section 23 [Registration]

(1) Any person who, but for the proviso to subsection (1) of section 22 of this Constitution, would be a citizen of Malta by virtue of that subsection shall be entitled, upon making application before the expiration of two years from the appointed day in such manner as may be prescribed, to be registered as a citizen of Malta:

Provided that a person who has not attained the age of eighteen years (other than a woman who is or has been married) may not himself make an application under this subsection, but an application may be made on his behalf by the person who according to law has authority over him.

(2) Any person who on the day before the appointed day is or has been married to a person

(a) who becomes a citizen of Malta by virtue of section 22 of this Constitution: or

(b) who having died before the appointed day would, but for his or her death, have become a citizen of Malta by virtue of that section, shall be entitled, upon making application in such manner as may be prescribed and upon taking the oath of allegiance, to be registered as a citizen of Malta.

(3) Any person who on the day before the appointed day is or has been married to a person who, on or after the appointed day, becomes a citizen of Malta shall be entitled, upon making

application in such manner as may be prescribed and upon taking the oath of allegiance, to be registered as a citizen of Malta.

(4) Any woman who on the day before the appointed day has been married to a person who becomes, or would, but for his death, have become entitled to be registered as a citizen of Malta under subsection (1) of this section, but whose marriage has been terminated by death or by such dissolution as is valid under the law of Malta shall be entitled, upon making application before the expiration of two years from the appointed day and in such manner as may be prescribed and, if she is a British protected person or an alien, upon taking the oath of allegiance, to be registered as a citizen of Malta.

(5) The provisions of subsections (2), (3) and (4) of this section shall be without prejudice to the provisions section 22 of this Constitution.

(6) Any person who, in accordance with paragraph (a) or paragraph (b) of subsection (4) of section 44 of this Constitution is deemed to be a citizen of Malta for the purposes of that section, and who has returned to, and taken up permanent residence in, Malta, shall be entitled, upon making application in such manner as may be prescribed and upon taking the oath of allegiance, to be registered as a citizen of Malta.

(7) Notwithstanding any other provisions of this Constitution, a person shall not be entitled to be registered as a citizen of Malta more than once under the same provision of this Constitution.

(8) No person shall after the 1st August, 1989, be entitled to be registered as a citizen of Malta in virtue of subsections (2) and (3) of this section, unless:

(a) the Minister is satisfied that the grant of citizenship to such person is not contrary to the public interest; and

(b) on the date of the application such person was still married to a citizen of Malta, or is the widow or widower of a person who was a citizen of Malta or of a person who having died before the appointed day would, but for his or her death, have become a citizen of Malta by virtue of section 22 of this Constitution.

Section 24 [Commonwealth Citizens]

(1) Any person who on the day before the appointed day was a citizen of the United Kingdom and or Colonies --

(a) having become such a citizen under the British Nationality Act, 1948t by virtue of his having been naturalised in Malta as a British subject before that Act came into force; or

(b) having become such a citizen by virtue of his having been naturalised or registered in Malta under that Act,

shall be entitled, upon making application before the expiration of two years from the appointed day in such manner as may be prescribed, to be registered as a citizen of Malta:

Provided that a person who has not attained the age of eighteen years (other than a woman who is or has been married) may not himself make an application under this subsection, but an application may be made on his behalf by the person who according to law has authority over him.

(2) Any person who on the day before the appointed day --

(a) was a Commonwealth citizen or a citizen of the Republic of Ireland; and

(b) is descended in the male line from a person born in Malta,

and was on the day before the appointed day ordinarily resident

in Malta and had been so resident throughout the period of five years immediately preceding that day shall be entitled, upon making application before the expiration of two years from the appointed day in such manner as may be prescribed, to be registered as a citizen of Malta:

Provided that a person who has not attained the age of eighteen years (other than a woman who is or has been married) may not himself make an application under this subsection, but an application may be made on his behalf by the person who according to law has authority over him.

Section 25 [Citizenship by Birth]

(1) Every person born in Malta on or after the appointed day shall become a citizen of Malta at the date of his birth:

Provided that in the case of a person born on or before the 31st July, 1989, such person shall not become a citizen of Malta by virtue of this subsection if at the time of his birth --

(a) neither of his parents was a citizen of Malta and his father possessed such immunity from suit and legal process as is accorded to an envoy of a foreign sovereign power accredited to Malta; or

(b) his father was an enemy alien and the birth occurred in a place then under occupation by the enemy:

Provided further that in the case of a person born on or after the 1st August, 1989 such person shall not become a citizen of Malta by virtue of this subsection unless at the time of his birth his father or his mother is:

(a) a citizen of Malta; or

(b) person referred to in paragraphs (a) or (b) of subsection (4) of section 44 of this Constitution.

(2) A person born outside Malta on or after the appointed day shall become a citizen of Malta at the date of his birth.

(a) in the case of a person born on or before the 31st July, 1989, if at the date of such person's birth, his father is a citizen of Malta otherwise than by virtue of this subsection or subsection (2) of section 22 of this Constitution; and

(b) in the case of a person born on or after the 1st August, 1989, if at the date of such person's birth his father or his mother is a citizen of Malta otherwise than by virtue of this subsection or subsection (2) of section 22 of this Constitution.

Section 26 [Citizenship by Marriage]

(1) Any person who on or after the appointed day marries a person who is or becomes a citizen of Malta shall be entitled, upon making application in such manner as may be prescribed and upon taking the oath of allegiance, to be registered as a citizen of Malta.

(2) With effect from the 1st August, 1989, no person shall be entitled to be registered as a citizen of Malta in virtue of this section unless:

(a) the Minister is satisfied that the grant of citizenship to such person is not contrary to the public interest; and

(b) on the date of the application such person was still married to a citizen of Malta or is the widow or widower of a person who was a citizen of Malta at the time of his or her death.

Section 27 [No Double Citizenship]

(1) Any person who, upon his attainment of the age of eighteen

years, is a citizen of Malta and also a citizen of some country other than Malta shall cease to be a citizen of Malta upon his attainment of the age of nineteen years (or, in the case of a person of unsound mind, at such later date as may be prescribed) unless he has renounced his citizenship of that other country and, in the case of a person who is a citizen of Malta by virtue of subsection (2) of section 22 of this Constitution, has made and registered such declaration of his intentions concerning residence or employment as may be prescribed:

Provided that in relation to a person --

(a) who attains the age of eighteen years on or before the 20th September, 1966 this subsection shall apply as if for the reference to his

attainment of the age of nineteen years there were substituted a reference to the 20th September, 1967; and

(b) who is or was a citizen of Malta in virtue of subsection (2) of section 25 of this Constitution, in virtue of his father being deemed never to have lost his citizenship of Malta in accordance with the provisions of paragraph (b) of the proviso to subsection (3) of this section, and who attained the age of eighteen years prior to the 1st August, 1989, this subsection shall apply as if for the reference to his attainment of the age of nineteen years, there were substituted a reference to the 1st August, 1990:

Provided further that this subsection shall not apply in the case of a person who is a citizen of Malta in virtue of subsection (1) of section 25 of this Constitution and who after emigrating to another country prior to his nineteenth birthday acquires the citizenship of that other country.

So however that if such person returns to reside in Malta before the expiration of six years from the date of his emigration he shall cease to be a citizen of Malta unless he has renounced his citizenship of that other country either.

(a) after attaining the age of eighteen years and before attaining the age of nineteen years; or

(b) before the expiration of one year from his return to Malta;

whichever is the later. Provided that any stay in Malta for a period or periods not exceeding three months in any one year or of twelve months in the aggregate shall not be taken into account and shall not be considered as a return to Malta.

(2) A person who --

(a) has attained the age of eighteen years before the appointed day; and

(b) becomes a citizen of Malta on that day by virtue of the provisions of section 22 of this Constitution; and

(c) is immediately after that day also a citizen of some country other than Malta

shall cease to be a citizen of Malta on the expiration of three years from the appointed day (or, in the case of a person of unsound mind, at such later date as may be prescribed) unless he has renounced his citizenship of that other country and, in the case of a person who is a citizen of Malta by virtue of subsection (2) of section 22 of this Constitution, has made and registered such declaration of his intentions concerning residence or employment as may be prescribed.

(3) A citizen of Malta shall cease to be such a citizen if --

(a) having attained the age of eighteen years, he acquires the citizenship of some country other than Malta by a voluntary act (other than marriage); or

(b) having attained the age of eighteen years, he otherwise acquires the citizenship of some country other than Malta and

has not, before the expiration of one year after the date on which he acquired the citizenship of that other country, renounced his citizenship of that other country and made and registered such declaration of his intentions concerning residence or employment as may be prescribed:

Provided that

(a) this subsection shall not apply in the case of a person who is a citizen of Malta in virtue of subsection (1) of section 22 or subsection (1) of section 25 of this Constitution and who after emigrating to another country acquires on or after the 1st August, 1989, the citizenship of that other country; and

(b) a person who after emigrating to another country and who before the 1st August, 1989, has acquired the citizenship of that other country and who prior to acquiring such citizenship was a citizen of Malta in virtue of subsection (1) of section 22 or of subsection (1) of section 25 of this Constitution, and in accordance with the law of the country of which such person has become a citizen such person may retain dual citizenship, shall be deemed not to have lost his citizenship of Malta on taking up the citizenship of the country to which he had emigrated, sohowever that this paragraph shall not apply if, not later than the 1st August, 1990, such person makes a declaration in such manner as may be prescribed wherein he shows his intention to confirm that he has ceased to be a citizen of Malta on his taking up the citizenship of such other country;

So however that if such person returns to reside in Malta before the expiration of six years from the date of his emigration he shall cease to be a citizen of Malta unless he has renounced his citizenship of that other country before the expiration of one year from his return to Malta. Any stay in Malta for a period or periods not exceeding three months in any one year or of twelve months in the aggregate, shall not be taken into account and shall not be considered as a return to Malta.

(4) A person who

(a) becomes a citizen of Malta by registration under section 23, 24 or 26 of this Constitution; and

(b) is immediately after the day on which he becomes a citizen of Malta also a citizen of some other country,

shall cease to be a citizen of Malta on the expiration of six months after the date on which he acquired citizenship of Malta (or, in the case of a person of unsound mind, at such later date as may be prescribed) unless he has renounced his citizenship of that other country, and made and registered such declaration of his intentions concerning residence or employment as may be prescribed:

Provided that, in relation to a person who becomes a citizen of Malta by registration as aforesaid on or before the 20th September, 1966, this subsection shall apply as if for the reference to the expiration of six months after the date on which he acquired the citizenship of Malta there were substituted a reference to the 20th March, 1967.

(5) For the purposes of this section and of any law relating to citizenship, where, under the law of a country other than Malta, a person cannot renounce his citizenship of that other country, he may instead make such declaration concerning such citizenship as may be prescribed:

Provided that where any person, having made a declaration under this subsection, can, if such declaration is made on or before 31st December, 1974, at any time after that date, and, if made after that date at any time after the declaration is made, renounce the citizenship of the other country, such person shall renounce such citizenship within six months after the date

aforesaid or after the date on which he can renounce such citizenship, which ever is the later date, or within such further period as the competent authority may allow or as may be prescribed, and such person shall cease to be a citizen of Malta on the expiration of such period, or of such extended period, if he has not then made the requisite renunciation.

(6) Provision may be made by or under an Act of Parliament extending beyond the period specified in any provision of this section the period in which any person may make a renunciation of citizenship, or make or register a declaration for the purposes of that provision of this section, and if such provision is made that person shall not cease to be a citizen of Malta upon the expiration of the period specified in this section but shall cease to be such a citizen upon the expiration of the extended period if he has not then made the renunciation, or made or registered the declaration, as the case may be.

Section 28 [Acknowledged Citizenship]

(1) Every person who under this Constitution or any Act of Parliament is a citizen of Malta or under any enactment for the time being in force in any country to which this section applies is a citizen of that country shall, by virtue of that citizenship, have the status of a Commonwealth citizen.

(2) Every person who is a British subject without citizenship under the British Nationality Act, 1948 or who continues to be a British subject under section 2 of that Act shall by virtue of that status have the status of a Commonwealth citizen.

(3) The countries to which this section applies are those in the Fourth Schedule to this Constitution.

(4) The President may by Proclamation amend, add to, revoke or substitute the list of countries in the Fourth Schedule to Constitution.

Section 29 [Protection of Commonwealth Citizens]

(1) A Commonwealth citizen who is not a citizen of Malta or a citizen of the Republic of Ireland who is not a citizen of Malta shall not be guilty of an offence against any law in force in Malta by reason of anything done or omitted in any part of the Commonwealth other than Malta or in the Republic of Ireland or in any foreign country unless.

(a) the act or omission would be an offence if he were an alien; and

(b) in the case of an act or omission in any part of the Commonwealth or in the Republic of Ireland, it would be an offence if the country in which the act was done or the omission made were a foreign country.

(2) In this section "foreign country" means country (other than the Republic of Ireland) that is not a part of the Commonwealth.

Section 30 [Citizenship by Law]

(1) Parliament may make provision --

(a) for the acquisition of citizenship of Malta by persons who do not become citizens of Malta by virtue of the provisions of this Chapter;

(b) for depriving of his citizenship of Malta any person who is a citizen of Malta otherwise than by virtue of --

(i) section 22 or subsection (1) of section 25 of this Constitution; or

(ii) subsection (2) of section 25 of this Constitution in relation to a person born outside Malta whose father at the date of that person's birth is a citizen of Malta by virtue of subsection (l) of section 22 or subsection (1) of section 25 of this Constitution:

(c) for the renunciation by any person of his citizenship of Malta.

(2) Provision may be made by or under an Act of Parliament for extending the period in which any person may make an application for registration as a citizen of Malta, make a renunciation of citizenship, take an oath or make or register a declaration for the purposes of the provisions of this Chapter.

Section 31 [Definitions]

(1) In this Chapter --

"alien" means a person who is not a Commonwealth citizen, a British protected person or a citizen of the Republic of Ireland;

"British protected person" means a person who is a British protected person for the purposes of the British Nationality Act, 1948.

"Minister" means the Minister for the time being responsible for matters relating to Maltese citizenship and, to the extent of the authority given, includes any person authorised by such Minister to act on his behalf;

"prescribed" means prescribed by or under any Act of Parliament.

(2) For the purposes of this Chapter, a person born aboard a registered ship or aircraft, or aboard an unregistered ship or aircraft of the government of any country, shall be deemed to have been born in the place in which the ship or aircraft was registered or, as the case may be, in that country.

(3) (a) In this Chapter:

(i) any reference to the father of a person shall, in relation to a person born out of wedlock and not legitimated? be construed as a reference to the mother of that person;

(ii) any reference to the father of a person who was lawfully adopted before the 1st January, 1977, shall be construed as a reference to the adopter and in the case of a joint adoptation, the male adopter; and

(iii) any reference to the parents of a person who was lawfully adopted on or after the 1st August 1989, and who was on the effective date of his adoption under the age of ten years, shall be construed as a reference to the adopters;

(b) for the purposes of this chapter:

(i) an adoption of any person made on or after the 1st January, 1977, and before the 1st August, 1989, shall be without effect and shall be treated as if it had not been made;

(ii) an adoption of any person made on or after the 1st August, 1989, who on the effective date of his adoption was ten years or older, shall be without effect and shall be treated as if it had not been made; and

(c) The Minister shall not be required to assign any reason for the grant or refusal of any application under sections 23 and 26 of this Constitution and the decision of the Minister on any such application shall not be subject to appeal to or review in any court.

(4) Any reference in this Chapter to the national status of the father of a person at the time of that person's birth shall, in relation to a person born after the death of his father, be construed as a reference to the national status of the father at

the time of the father's death; and where that death occurred before the appointed day and the birth occurred on or after the appointed day, the national status that the father would have had if he had died on the appointed day shall be deemed to be his national status at the time of his death.

Chapter IV Fundamental Rights and Freedoms of the Individual

Section 32 [General Provision]

Whereas every person in Malta is entitled to the fundamental rights and freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely --

(a) life, liberty, security of the person, the enjoyment of property and the protection of the law;

(b) freedom of conscience, of expression and of peaceful assembly and association; and

(c) respect for his private and family life,

the subsequent provisions of this Chapter shall have effect for the purpose of affording protection to the aforesaid rights and freedoms, subject to such limitations of that protection as are contained in those provisions being limitations designed to ensure that the enjoyment of the said rights and freedoms by any individual does not prejudice the rights and freedoms of others or the public interest.

Section 33 [Life]

(1) No person shall intentionally be deprived of his life save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Malta of which he has been convicted. (2) Without prejudice to any liability for a contravention of any other law with respect to the use of force in such cases as are hereinafter mentioned, a person shall not be regarded as having been deprived of his life in contravention of this section if he dies as the result of the use of force to such extent as is reasonably justifiable in the circumstances of the case --

(a) for the defence of any person from violence or for the defence of property;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) for the purpose of suppressing a riot, insurrection or mutiny; or

(d) in order to prevent the commission by that person of a criminal offence,

or if he dies as the result of a lawful act of war.

Section 34 [Personal Liberty]

(1) No person shall be deprived of his personal liberty save as may be authorised by law in the following cases, that is to say.

(a) in consequence of his unfitness to plead to a criminal charge;

(b) in execution of the sentence or order of a court, whether in Malta or elsewhere, in respect of a criminal offence of which he has been convicted;

(c) in execution of the order of a court punishing him for

contempt of that court or of another court or tribunal or in execution of the order of. the House of Representatives punishing him for contempt of itself or of its members or for breach of privilege;

(d) in execution of the order of a court made to secure the fulfilment of any obligation imposed on him by Law;

(e) for the purpose of bringing him before a court in execution of the order of a court or before the House of Representatives in execution of the order of that House;

(f) upon reasonable suspicion of his having committed, or being about to commit, a criminal offence;

(g) in the case of a person who has not attained the age of eighteen years, for the purpose of his education or welfare;

(h) for the purpose of preventing the spread of an infectious or contagious disease;

(i) in the case of a person who is, or is reasonably suspected to be, of unsound mind, addicted to drugs or alcohol, or a vagrant, for the purpose of his care or treatment or the protection of the community; or

(j) for the purpose of preventing the unlawful entry of that person into Malta, or for the purpose of effecting the expulsion, extradiction or other lawful removal of that person from Malta or the taking of proceedings relating thereto or for the purpose of restraining that person while he is being conveyed through Malta in the course of his extradiction or removal as a convicted prisoner from one country to another.

(2) Any person who is arrested or detained shall be informed, at the time of his arrest or detention, in a language that he understands, of the reasons for his arrest or detention:

Provided that if an interpreter is necessary and is not readily available or if it is otherwise impracticable to comply with the provisions of this subsection at the time of the person's arrest or detention, such provisions shall be complied with as soon as practicable.

(3) Any person who is arrested or detained --

(a) for the purpose of bringing him before a court in execution of the order of a court; or

(b) upon reasonable suspicion of his having committed, or being about to commit, a criminal offence, and who is not released, shall be brought not later than forty-eight hours before a court; and if any person arrested or detained in such a case as is mentioned in paragraph (b) of this subsection is not tried within a reasonable time, then, without prejudice to any further proceedings which may be brought against him, he shall be released either unconditionally or upon reasonable conditions, including in particular such conditions as are reasonably necessary to ensure that he appears at a later date for trial or for proceedings preliminary to trial.

(4) Any person who is unlawfully arrested or detained by any other person shall be entitled to compensation therefor from that person.

(5) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question authorises the taking during such a period of public emergency as is referred to in paragraph (a) or (e) of subsection (2) of section 47 of this Constitution of measures that are reasonably justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during that period of public emergency.

(6) If any person who is lawfully detained by virtue only of such a law as is referred to in the last foregoing subsection so requests at any time during the period of that detention not earlier than six months after he last made such a request during that period, his case shall be reviewed by an independent and impartial tribunal established by law and composed of a person or persons each of whom holds or has held judicial office or is qualified to be appointed to such office in Malta.

(7) On any review by a tribunal in pursuance of the last foregoing subsection of the ease of any detained person, the tribunal may make recommendations concerning the necessity or expediency of continuing his detention to the authority by whom it was ordered, but, unless it is otherwise provided by law, that authority shall not be obliged to act in accordance with any such recommendations.

Section 35 [No Forced Labour]

(1) No person shall be required to perform forced labour.

(2) For the purposes of this section, the expression "forced labour" does not include --

(a) any labour required in consequence of the sentence or order of a court;

(b) labour required of any person while he is lawfully detained by sentence or order of a court that, though not required in consequence of such sentence or order, is reasonably necessary in the interests of hygiene or for the maintenance of the place at which he is detained or, if he is detained for the purpose of his care, treatment, education or welfare, is reasonably required for that purpose;

(c) any labour required of a member of a disciplined force in pursuance of his duties as such or, in the case of a person who has conscientious objections to service as a member of a naval, military or air force, any labour that that person is required by law to perform in place of such service;

(d) any labour required during a period of public emergency or in the event of any other emergency or calamity that threatens the life or well-being of the community.

Section 36 [No Inhuman or Degrading Treatment]

(1) No person shall be subjected to inhuman or degrading punishment or treatment.

(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question authorises the infliction of any description of punishment which was lawful in Malta immediately before the appointed day.

(3) (a) No law shall provide for the imposition of collective punishments.

(b) Nothing in this subsection shall preclude the imposition of collective punishments upon the members of a disciplined force in accordance with the law regulating the discipline of that force.

Section 37 [Property]

(1) No property of any description shall be compulsorily taken possession of, and no interest in or right over property of any description shall be compulsorily acquired, except where provision is made by a law applicable to that taking of possession or acquisition.

(a) for the payment of adequate compensation;

(b) securing to any person claiming such compensation a right of access to an independent and impartial court or tribunal established by law for the purpose of determining his interest in or right over the property and the amount of any compensation to which he may be entitled, and for the purpose of obtaining payment of that compensation; and

(c) securing to any party to proceedings in that court or tribunal relating to such a claim a right of appeal from its determination to the Court of Appeal in Malta:

Provided that in special cases Parliament may, if it deems it appropriate so to act in the national interest, by law establish the criteria which are to be followed, including the factors and other circumstances to be taken into account, in the determination of the compensation payable in respect of property compulsorily taken possession of or acquired; and in any such case the compensation shall be determined and shall be payable accordingly.

(2) Nothing in this section shall be construed as affecting the making or operation of any law so far as it provides for the taking of possession or acquisition of property --

(a) in satisfaction of any tax, rate or due;

(b) by way of penalty for, or as a consequence of, breach of the law, whether under civil process or after conviction of a criminal offence;

(c) upon the attempted removal of the property out of or into Malta in contravention of any law;

(d) by way of the taking of a sample for the purposes of any law;

(e) where the property consists of an animal upon its being found trespassing or straying;

(f) as an incident of a lease, tenancy, licence, privilege or hypothec, mortgage, charge, bill of sale, pledge or other contract;

(g) by way of the vesting or administration of property on behalf and for the benefit of the person entitled to the beneficial interest therein, trust property, enemy property or the property of persons adjudged bankrupt or otherwise declared bankrupt or insolvent, persons of unsound mind, deceased persons, or bodies corporate or unincorporate in the course of being wound up or liquidated;

(h) in the execution of judgements or orders of courts:

(i) by reason of its being in a dangerous state or injurious to the health of human beings, animals or plants;

(j) in consequence of any law with respect to the limitation of actions, acquisitive prescription, derelict land, treasure trove, mortmain of the rights of succession competent to the Government of Malta; or

(k) for so long only as may be necessary for the purposes of any examination, investigation, trial or inquiry or, in the case of land, the carrying out thereon --

(i) of work of soil conservation or the conservation of other natural resources of any description or of war damage reconstruction; or

(ii) of agricultural development or improvement which the owner or occupier of the land has been required, and has without reasonable and lawful excuse refused or failed to carry out.

(3) Nothing in this section shall be construed as affecting the making or operation of any law so far as it provides for vesting in the Government of Malta the ownership of any underground

minerals, water or antiquities.

(4) Nothing in this section shall be construed as affecting the making or operation of any law for the compulsory taking of possession in the public interest of any property or the compulsory acquisition in the public interest of any interest in or right over property, where that property, interest or right is held by a body corporate which is established for public purposes by any law and in which no monies have been invested other than monies provided by any legislature in Malta.

Section 38 [Search, Seizure]

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline, no person shall be subjected to the search of his person or his property or the entry by others on his premises.

(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision --

(a) that is reasonably required in the interest of defence, public safety, public order, public morality or decency, public health, town and country planning, the development and utilisation of mineral resources, or the development and utilisation of any property in such a manner as to promote the public benefit;

(b) that is reasonably required for the purpose of promoting the rights or freedoms of other persons;

(c) that authorises a department of the Government of Malta or a local government authority, or a body corporate established by law for a public purpose, to enter on the premises of any person in order to inspect those premises or anything thereon for the purpose of any tax, rate or due or in order to carry out work connected with any property or installation which is lawfully on those premises and which belongs to that Government, that authority, or that body corporate, as the case may be; or

(d) that authorises, for the purpose of enforcing a judgment or order of a court, the search of any person or property by order of a court or entry upon any premises by such order or that is necessary for the purpose of preventing or detecting criminal offence,

and except so far as that provision or, as the ease may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

Section 39 [Arrest]

(1) Whenever any person is charged with a criminal offence he shall, unless the charge is withdrawn, be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

(2) Any court or other adjudicating authority prescribed by law for the determination of the existence or the extent of civil rights or obligations shall be independent and impartial; and, where proceedings for such a determination are instituted by any person before such a

court or other adjudicating authority, the ease shall be given a fair hearing within a reasonable time.

(3) Except with the agreement of all the parties thereto, all proceedings of every court and proceedings relating to the determination of the existence or the extent of a person's civil rights or obligations before any other adjudicating authority, including the announcement of the decision of the court or other authority, shall be held in public.

(4) Nothing in subsection (3) of this section shall prevent any court or any authority such as is mentioned in that subsection from excluding from the proceedings persons other than the parties thereto and their legal representatives --

(a) in proceedings before a court of voluntary jurisdiction and other proceedings which, in the practice of the Courts in Malta are, or are of the same nature as those which are, disposed of in chambers;

(b) in proceedings under any law relating to income tax; or

(c) to such extent as the court or other authority.

(i) may consider necessary or expedient in circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; or

(ii) may be empowered or required by law to do so in the interests of defence, public safety, public order, public morality or decency, the welfare of persons under the age of eighteen years or the protection of the private lives of persons concerned in the proceedings.

(5) Every person who is charged with a criminal offence shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty:

Provided that nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this subsection to the extent that the law in question imposes upon any person charged as aforesaid the burden of proving particular facts.

(6) Every person who is charged with a criminal offence --

(a) shall be informed in writing, in a language which he understands and in detail, of the nature of the offence charged;

(b) shall be given adequate time and facilities for the preparation of his defence;

(c) shall be permitted to defend himself in person or by a legal representative and a person who cannot afford to pay for such legal representation as is reasonably required by the circumstances of his ease shall be entitled to have such representation at the public expense;

(d) shall be afforded facilities to examine in person or by his legal representative the witnesses called by the prosecution before any court

and to obtain the attendance of witnesses subject to the payment of their reasonable expenses, and carry out the examination of witnesses to testify on his behalf before the court on the same conditions as those applying to witnesses called by the prosecution; and

(e) shall be permitted to have without payment the assistance of an interpreter if he cannot understand the language used at the trial of the charge,

and except with his own consent the trial shall not take place in his absence unless he so conducts himself as to render the continuance of the proceedings in his presence impracticable and the court has ordered him to be removed and the trial to proceed in his absence.

(7) When a person is tried for any criminal offence, the accused person or any person authorised by him in that behalf shall, if he so requires and subject to payment of such reasonable fee as may be prescribed by law, be given within a reasonable time after judgment a copy for the use of the accused person of any record of the proceedings made by or on behalf of the court.

(8) No person shall be held to be guilty of a criminal offence on account of any act or omission that did not, at the time it took place, constitute such an offence, and no penalty shall be imposed for any criminal offence which is severer in degree or

description than the maximum penalty which might have been imposed for that offence at the time when it was committed.

(9) No person who shows that he has been tried by any competent court for a criminal offence and either convicted or acquitted shall again be tried for that offence or for any other criminal offence of which he could have been convicted at the trial for that offence save upon the order of a superior court made in the course of appeal or review proceedings relating to the conviction or acquittal; and no person shall be tried for a criminal offence if he shows that he has been pardoned for that offence:

Provided that nothing in any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this subsection by reason only that it authorises any court to try a member of a disciplined force for a criminal offence notwithstanding any trial and conviction or acquittal of that member under the disciplinary law of that force, so however that any court so trying such a member and convicting him shall in sentencing him to any punishment take into account any punishment awarded him under that disciplinary law.

(10) No person who is tried for a criminal offence shall be compelled to give evidence at his trial.

(11) In this section "legal representative" means a person entitled to practice in Malta as an advocate or, except in relation to proceedings before a court where a legal procurator has no right of audience, a legal procurator.

Section 40 [Religion, Belief]

(1) All persons in Malta shall have full freedom of conscience and enjoy the free exercise of their respective mode of religious worship.

(2) No person shall be required to receive instruction in religion or to show knowledge or proficiency in religion if, in the case of a person who has not attained the age of sixteen years, objection to such requirement is made by the person who according to law has authority over him and, in any other case, if the person so required objects thereto:

Provided that no such requirement shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the knowledge of, or the proficiency or instruction in, religion is required for the teaching of such religion, or for admission to the priesthood or to a religious order, or for other religious purposes and except so far as that requirement is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

(3) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of subsection (1), to the extent that the law in question makes provision that is reasonably required in the interests of public safety, public order, public morality or decency, public health, or the protection of the rights and freedoms of others, and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof, is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

Section 41 [Expression]

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of expression, including freedom to hold opinion without interference, freedom to receive ideas and information without interference, freedom to communicate ideas and information without interference (whether the communication be to the public generally or to any person or class of persons) and freedom from interference with his correspondence.

(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of subsection (1) of this section to the extent that the law in question makes provision --

(a) that is reasonably required --

(i) in the interests of defence, public safety, public order, public morality or decency, or public health; or

(ii) for the purpose of protecting the reputations rights and freedoms of other persons, or the private lives of persons concerned in legal proceedings, preventing the disclosure of information received in confidence, maintaining the authority and independence of the courts, protecting the privileges of Parliament, or regulating telephony, telegraphy, posts, wireless broadcasting, television or other means of communication, public exhibitions or public entertainments; or

(b) that imposes restrictions upon public officers,

and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

(3) Anyone who is resident in Malta may edit or print a newspaper or journal published daily or periodically:

Provided that provision may be made by law --

(a) prohibiting or restricting the editing or printing of any such newspaper or journal by persons under twenty-one years of age; and

(b) requiring any person who is the editor or printer of any such newspaper or journal to inform the prescribed authority to that effect and of his age and to keep the prescribed authority informed of his place of residence.

(4) Where the police seize any edition of a newspaper as being the means whereby a criminal offence has been committed they shall within twenty-four hours of the seizure bring the seizure to the notice of the competent court and if the court is not satisfied that there is a prima facie case of such offence, that edition shall be returned to the person from whom it was seized.

(5) No person shall be deprived of his citizenship under any provisions made under section 301(1) (b) of this Constitution or of his juridical capacity by reason only of his political opinions.

Section 42 [Assembly, Association]

(1) Except with his own consent or by way of parental discipline no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of peaceful assembly and association, that is to say, his right peacefully to assemble

freely and associate with other persons and in particular to form or belong to trade or other unions or associations for the protection of his interests.

(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision --

(a) that is reasonably required --

(i) in the interests of defence, public safety, public order, public morality or decency, or public health; or

(ii) for the purpose of protecting the rights or freedoms of other persons; or

(b) that imposes restrictions upon public officers,

and except so far as that provision or, as the case may be, the

thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

(3) For the purposes of this section, any provision in any law prohibiting the holding of public meetings or demonstrations in any one or more particular cities, towns, suburbs or villages shall be held to be a provision which is not reasonably justifiable in a democratic society.

Section 43 [Extradition]

(1) Extradition is only permitted in pursuance of arrangements made by treaty and under the authority of a law.

(2) No person shall be extradited for an offence of a political character.

(3) No citizen of Malta shall be removed from Malta except as a result of extradition proceedings or under any such law as is referred to in section 44(3) (b) of this Constitution.

(4) The provisions made by or under the Extradition Act, 1978, as for the time being in force, for the removal of persons from Malta to another Commonwealth country to undergo trial or punishment in that country in respect of an offence committed in that country and any general arrangements for the extradition of persons between Commonwealth countries to which Malta for the time being adheres shall be deemed, for the purposes of subsection (1) of this section, to be arrangements made by treaty, and subsection (2) shall not apply in relation to the removal or extradition of a person under such provisions or arrangements.

Section 44 [Movement]

(1) No citizen of Malta shall be deprived of his freedom of movement, and for the purpose of this section the said freedom means the right to move freely throughout Malta, the right to reside in any part of Malta, the right to leave and the right to enter Malta.

(2) Any restriction on a citizen's freedom of movement that is involved in his lawful detention shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this section.

(3) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision --

(a) for the imposition of restrictions that are reasonably required in the interests of defence, public safety, public order, public morality or decency, or public health and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society;

(b) for the imposition of restrictions on the freedom of movement of any citizen of Malta who is not a citizen by virtue of section 22(1) or 25(1) of this Constitution;

(c) for the imposition of restrictions upon the movement or residence, within Malta of public officers; or

(d) for the imposition of restrictions on the right of any person to leave Malta that are reasonably required in order to secure the fulfilment of any obligation imposed on that person by law and except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

(4) For the purposes of this section any person --

(a) who has emigrated from Malta (whether before on or after

the appointed day) and, having been a citizen of Malta by virtue of section 22(1) or 25(1) of this Constitution, has ceased to be such a citizen; or

(b) who emigrated from Malta before the appointed day and, but for his having ceased to be a citizen of the United Kingdom and Colonies before that day, would have become a citizen of Malta by virtue of section 22(1) of this Constitution; or

(c) who is the wife of a person mentioned in paragraph (a) or (b) of this subsection or of a person who is a citizen of Malta by virtue of section 22(1) or 25(1) of this Constitution and is living with that person or is the child under twenty-one years of age of such a person,

shall be deemed to be a citizen of Malta by virtue of section 22(1) or 25(1) of this Constitution.

(5) If any person whose freedom of movement has been restricted by virtue of such a provision as is referred to in subsection (34(a) of this section so requests at any time during the period of that restriction not earlier than six months after the order was made or six months after he last made such request, as the case may be, his case shall be reviewed by an independent and impartial tribunal established by law composed of a person or persons each of whom holds or has held judicial office or is qualified to be appointed to such office in Malta:

Provided that a person whose freedom of movement has been restricted by virtue of a restriction which is applicable to persons generally or to general classes of persons shall not make a request under this subsection unless he has first obtained the consent of the Civil Court, First Hall.

(6) On any review by a tribunal in pursuance of this section of the case of a person whose freedom of movement has been restricted the tribunal may make recommendations concerning the necessity or expediency of continuing the restriction to the authority by which it was ordered but, unless it is otherwise provided by law, that authority shall not be obliged to act in accordance with any such recommendations.

Section 45 [Discrimination]

(1) Subject to the provisions of subsections (4), (5) and (7) of this section, no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.

(2) Subject to the provisions of subsections (6), (7) and (8) of this section, no person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting by virtue of any written law or in the performance of the functions of any public office or any public authority.

(3) In this section, the expression "discriminatory" means affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject or are accorded privileges or advantages which are not accorded to persons of another such description.

(4) Subsection (1) of this section shall not apply to any law so far as that law makes provision --

(a) for the appropriation of public revenues or other public funds; or

(b) with respect to persons who are not citizens of Malta; or

(c) with respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matters of

personal law not herein before specified; or

(d) whereby persons of any such description as is mentioned in subsection (3) of this section may be subjected to any disability or restriction or may be accorded any privilege or advantage which, having regard to its nature and to special circumstances pertaining to those persons or to persons of any other such description and to any other provision of this Constitution, is reasonably justifiable in a democratic society; or

(e) for authorising the taking during a period of public emergency of measures that are reasonably justifiable for the purpose of dealing with the situation that exists during that period of public emergency;

Provided that paragraph (c) of this subsection shall not apply to any law which makes any provision that is discriminatory, either of itself or in its effect by affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex.

(5) Nothing contained in any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of subsection (1) of this section to the extent that it makes provision:

(a) with respect to qualifications for service or conditions of service in any disciplined force; or

(b) with respect to qualifications (not being qualifications specifically relating to sex) for service as a public officer or for service of a local government authority or a body corporate established for public purposes by any law.

(6) Subsection (2) of this section shall not apply to anything which is expressly or by necessary implication authorised to be done by any such provision of law as is referred to in subsection (4) or (5) of this section.

(7) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision (not being provisions specifically relating to sex), whereby persons of any such description as is mentioned in subsection (3) of this section may be subjected to any restriction on the rights and freedoms guaranteed by sections 38, 40,

41, 42 and 44 of this Constitution, being such a restriction as is authorised by section 38(2), 40(2), 41(2), 42(2) or 44(3).

(8) Nothing in subsection (2) of this section shall affect any discretion relating to the institution, conduct or discontinuance of civil or criminal proceedings in any court that is vested in any person by or under this Constitution or any other law.

(9) A requirement, however made, that the Roman Catholic Apostolic Religion shall be taught by a person professing that religion shall not be held to be inconsistent with or in contravention of this section.

(10) Until the expiration of a period of two years commencing on the 1st July, 1991, nothing contained in any law made before the 1st July, 1991, shall be held to be inconsistent with the provisions of this section, in so far as that law provides for different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective description by sex.

(11) Nothing in the provisions of this section shall apply to any law or anything done under the authority of a law, or to any procedure or arrangement, in so far as such law, thing done, procedure or arrangement provides for the taking of special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women, and in so far only as such measures, taking into account the social fabric of Malta, are shown to be reasonably justifiable in a democratic society.

Section 46 [Recourse to the Courts]

(1) Subject to the provisions of subsections (6) and (7) of this section, any person who alleges that any of the provisions of sections 33 to 45 (inclusive) of this Constitution has been, is being or is likely to be contravened in relation to him, or such other person as the Civil Court, First Hall, in Malta may appoint at the instance of any person who so alleges, may, without prejudice to any other action with respect to the same matter that is lawfully available, apply to the Civil Court, First Hall, for redress.

(2) The Civil Court, First Hall, shall have original jurisdiction to hear and determine any application made by any person in pursuance of subsection (1) of this section, and may make such orders, issue such writs and give such directions as it may consider appropriate for the purpose of enforcing, or securing the enforcement of, any of the

provisions of the said sections 33 to 45 (inclusive) to the protection of which the person concerned is entitled:

Provided that the Court may, if it considers it desirable so to do, decline to exercise its powers under this subsection in any case where it is satisfied that adequate means of redress for the contravention alleged are or have been available to the person concerned under any other law.

(3) If in any proceedings in any court other than the Civil Court, First Hall, or the Constitutional Court any question arises as to the contravention of any of the provisions of the said sections 33 to 45 (inclusive), that court shall refer the question to the Civil Court, First Hall, unless in its opinion the raising of the question is merely frivolous or vexatious; and that court shall give its decision on any question referred to it under this subsection and, subject to the provisions of subsection (4) of this section, the court in which the question arose shall dispose of the question in accordance with that decision.

(4) Any party to proceedings brought in the Civil Court, First Hall, in pursuance of this section shall have a right of appeal to the Constitutional Court.

(5) No appeal shall lie from any determination under this section that any application or the raising of any question is merely frivolous or vexatious.

(6) Provision may be made by or under an Act of Parliament for conferring upon the Civil Court, First Hall, such powers in addition to those conferred by this section as are necessary or desirable for the purpose of enabling the Court more effectively to exercise the jurisdiction conferred upon it by this section.

(7) Rules of Court making provision with respect to the practice and procedure of the Courts of Malta for the purposes of this section may be made by the person or authority for the time being having power to make rules of court with respect to the practice and procedure of those Courts, and shall be designed to secure that the procedure shall be by application and that the hearing shall be as expeditious as possible.

Section 47 [Definitions]

(1) In this Chapter, save where the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings respectively, that is to say -

"contravention", in relation to any requirement, includes a failure to comply with that requirement, and cognate expressions shall be construed accordingly;

"court" means any court of law in Malta other than a court constituted by or under a disciplinary law and in sections 33

and 35 of this Constitution includes, in relation to an offence against a disciplinary law, a court so constituted;

"disciplinary law" means a law regulating the discipline --

(a) of any disciplined force; or

(b) of persons serving prison sentences;

"disciplined force" means --

(a) a naval, military or air force of the Government of Malta;

(b) the Malta Police Force;

(c) any other police force established by law in Malta.

(d) the Malta prison service;

"member", in relation to a disciplined force includes any person who, under the law regulating the discipline of that force, is subject to that discipline.

(2) In this Chapter "period of public emergency" means any period during which --

(a) Malta is engaged in any war; or

(b) there is in force a proclamation by the President declaring that a state of public emergency exists; or

(c) there is in force a resolution of the House of Representatives supported by the votes of not less than two-thirds of all the Members of the House declaring that democratic institutions in Malta are threatened by subversion.

(3) (a) Where any proclamation of emergency has been made, the occasion therefor shall forthwith be communicated to the House of Representatives and, if the House is then separated by such adjournment or prorogation as will not expire within ten days the President shall by proclamation summon it to meet within five days and it shall accordingly meet and sit upon the day appointed by the proclamation and shall continue to sit and act as if it had stood adjourned or prorogued to that day.

(b) A proclamation of emergency shall, unless it is sooner revoked by the President, cease to be in force at the expiration of a period of fourteen days beginning on the date on which it was made or such longer period as may be provided under the next following paragraph, but without prejudice to the making of another proclamation of emergency at or before the end of that period.

(c) If at any time while a proclamation of emergency is in force (including any time while it is in force by virtue of this paragraph) a

resolution is passed by the House of Representatives approving its continuance in force for a further period, not exceeding three months, beginning on the date on which it would otherwise expire, the proclamation shall, if not sooner revoked, continue in force for that further period.

(4) A resolution such as is referred to in paragraph (c) of subsection (2) of this section shall, unless it is sooner revoked by the House of Representatives, cease to be in force at the expiration of twelve months beginning on the date on which it was passed or such shorter period as may be specified therein, but without prejudice to the passing of another resolution by the House of Representatives in the manner prescribed by that paragraph at or before the end of that period.

(5) In relation to any person who is a member of a disciplined force raised under any law in force in Malta, nothing contained in or done under the authority of the disciplinary law of that force shall be held to be inconsistent with or in contravention of any of the provisions of this Chapter other than sections 33, 35 and 36.

(6) In relation to any person who is a member of a disciplined

force raised otherwise than as aforesaid and lawfully present in Malta, nothing contained in or done under the authority of the disciplinary law of that force shall be held to be inconsistent with or in contravention of any of the provisions of this Chapter.

(7) Until the expiration of a period ending on the 30th June, 1993, nothing contained in any such law as is specified in the First Schedule to this Constitution and, until the expiration of a period of three years commencing with the appointed day, nothing contained in any other law made before the appointed day shall be held to be inconsistent with the provisions of sections 33 to 45 (inclusive) of this Chapter and, subject as aforesaid, nothing done under the authority of any such law shall be held to be done in contravention of those sections.

(8) Where any provision of law enacted before the appointed day is held to be inconsistent with any of the provisions of sections 33 to 45 (inclusive) of this Chapter, no person shall be entitled to compensation in respect of anything done under the authority of that provision before it was so held to be inconsistent.

(9) Nothing in section 37 of this Constitution shall affect the operation of any law in force immediately before 3rd March 1962 or any law made on or after that date that amends or replaces any law in force immediately before that date (or such a law as from time to time

amended or replaced in the manner described in this subsection) and that does not --

(a) add to the kinds of property that may be taken possession of or the rights over and interests in property that may be acquired;

(b) add to the purposes for which or circumstances in which such property may be taken possession of or acquired;

(c) make the conditions governing entitlement to compensation or the amount thereof less favourable to any person owning or interested in the property; or

(d) deprive any person of any right such as is mentioned in paragraph (b) or paragraph (c) of section 37(1) of this Constitution.

(*Omissis*)

*****

Allegato 47: Dalla Costituzione della Polonia (1997)

[Preamble]

Having regard for the existence and future of our Homeland, Which recovered, in 1989, the possibility of a sovereign and democratic determination of its fate,

We, the Polish Nation - all citizens of the Republic,

Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty, As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources,

Equal in rights and obligations towards the common good - Poland,

Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation and in universal human values,

Recalling the best traditions of the First and the Second Republic,

Obliged to bequeath to future generations all that is valuable from our over one thousand years' heritage, Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world,

Aware of the need for cooperation with all countries for the good of the Human Family,

Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and human rights were violated in our Homeland,

Desiring to guarantee the rights of the citizens for all time, and to ensure diligence and efficiency in the work of public bodies, Recognizing our responsibility before God or our own consciences,

Hereby establish this Constitution of the Republic of Poland as the basic law for the State, based on respect for freedom and justice, cooperation between the public powers, social dialogue as well as on the principle of aiding in the strengthening the powers of citizens and their communities.

We call upon all those who will apply this Constitution for the good of the Third Republic to do so paying respect to the inherent dignity of the person, his or her right to freedom, the obligation of solidarity with others, and respect for these principles as the unshakeable foundation of the Republic of Poland.

Chapter I The Republic

Article 1

The Republic of Poland shall be the common good of all its citizens.

Article 2

The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and implementing the principles of social justice.

Article 3

The Republic of Poland shall be a unitary State.

Article 4

(1) Supreme power in the Republic of Poland shall be vested in the Nation.

(2) The Nation shall exercise such power directly or through their representatives.

Article 5

The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure the freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national heritage and shall ensure the protection of the natural environment pursuant to the principles of sustainable development.

Article 6

(1) The Republic of Poland shall provide conditions for the people's equal access to cultural goods which are the source of the Nation's identity, continuity and development.

(2) The Republic of Poland shall provide assistance to Poles living abroad to maintain their links with the national cultural heritage.

Article 7

The organs of public authority shall function on the basis of, and within the limits of, the law.

Article 8

(1) The Constitution shall be the supreme law of the Republic of Poland.

(2) The provisions of the Constitution shall apply directly, unless the Constitution provides otherwise.

Article 9

The Republic of Poland shall respect international law binding upon it.

Article 10

(1) The system of government of the Republic of Poland shall be based on the separation of and balance between the legislative, executive and judicial powers.

(2) Legislative power shall be vested in the House of Representatives (Sejm) and the Senate, executive power shall be vested in the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers, and the judicial power shall be vested in courts and tribunals.

Article 11

(1) The Republic of Poland shall ensure freedom for the creation and functioning of political parties. Political parties shall be founded on the principle of voluntariness and upon the equality of Polish citizens, and their purpose shall be to influence the formulation of the policy of the State by democratic means.

(2) The financing of political parties shall be open to public inspection.

Article 12

The Republic of Poland shall ensure freedom for the creation and functioning of trades unions, socio-occupational organizations of farmers, societies, citizens' movements, other voluntary associations and foundations.

Article 13

Political parties and other organizations whose programmes are based upon totalitarian methods and the modes of activity of nazism, fascism and communism, as well as those whose programmes or activities sanction racial or national hatred, the application of violence for the purpose of obtaining power or to influence the State policy, or provide for the secrecy of their own structure or membership, shall be forbidden.

Article 14

The Republic of Poland shall ensure freedom of the press and other means of social communication.

Article 15

(1) The territorial system of the Republic of Poland shall ensure the decentralization of public power.

(2) The basic territorial division of the State shall be determined by statute, allowing for the social, economic and cultural ties which ensure to the territorial units the capacity to perform their public duties.

Article 16

(1) The inhabitants of the units of basic territorial division shall form a self-governing community in accordance with law.

(2) Local self-government shall participate in the exercise of public power. The substantial part of public duties which local self-government is empowered to discharge by statute shall be done in its own name and under its own responsibility.

Article 17

(1) By means of a statute, self-governments may be created within a profession in which the public repose confidence, and such self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions in accordance with, and for the purpose of protecting, the public interest.

(2) Other forms of self-government shall also be created by means of statute. Such self-governments shall not infringe the freedom to practice a profession nor limit the freedom to undertake economic activity.

Article 18

Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland.

Article 19

The Republic of Poland shall take special care of veterans of the struggle for independence, particularly war invalids.

Article 20

A social market economy, based on the freedom of economic activity, private ownership, and solidarity, dialogue and cooperation between social partners, shall be the basis of the economic system of the Republic of Poland.

Article 21

(1) The Republic of Poland shall protect ownership and the right of succession.

(2) Expropriation may be allowed solely for public purposes and for just compensation.

Article 22

Limitations upon the freedom of economic activity may be imposed only by means of statute and only for important public reasons.

Article 23

The basis of the agricultural system of the State shall be the family farm. This principle shall not infringe the provisions of Articles 21 and 22.

Article 24

Work shall be protected by the Republic of Poland. The State shall exercise supervision over the conditions of work.

Article 25

(1) Churches and other religious organizations shall have equal rights.

(2) Public authorities in the Republic of Poland shall be impartial in matters of personal conviction, whether religious or philosophical, or in relation to outlooks on life, and shall ensure their freedom of expression within public life.

(3) The relationship between the State and churches and other religious organizations shall be based on the principle of respect for their autonomy and the mutual independence of each in its own sphere, as well as on the principle of cooperation for the individual and the common good.

(4) The relations between the Republic of Poland and the Roman Catholic Church shall be determined by international treaty concluded with the Holy See, and by statute.

(5) The relations between the Republic of Poland and other churches and religious organizations shall be determined by statutes adopted pursuant to agreements concluded between their appropriate representatives and the Council of Ministers.

Article 26

(1) The Armed Forces of the Republic of Poland shall safeguard the independence and territorial integrity of the State, and shall ensure the security and inviolability of its borders.

(2) The Armed Forces shall observe neutrality regarding political matters and shall be subject to civil and democratic control.

Article 27

Polish shall be the official language in the Republic of Poland. This provision shall not infringe upon national minority rights resulting from ratified international agreements.

Article 28

(1) The image of a crowned white eagle upon a red field shall be the coat-of-arms of the Republic of Poland.

(2) White and red shall be the colours of the Republic of Poland.

(3) "Dubrowski's Mazurka" shall be the national anthem of the Republic of Poland.

(4) The coat-of-arms, colours and national anthem of the Republic of Poland shall be subject to legal protection.

(5) Details concerning the coat-of-arms, colours and national anthem shall be specified by statute.

Article 29 Warsaw shall be the capital of the Republic of Poland.

Chapter II The Freedoms, Rights, and Obligations of Persons and Citizens

[Section I] General Principles

Article 30
The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and protection thereof shall be the obligation of public authorities.

Article 31
(1) Freedom of the person shall receive legal protection.
(2) Everyone shall respect the freedoms and rights of others. No one shall be compelled to do that which is not required by law.
(3) Any limitation upon the exercise of constitutional freedoms and rights may by imposed only by statute, and only when necessary in a democratic state for the protection of its security or public order, or to protect the natural environment, health or public morals, or the freedoms and rights of other persons. Such limitations shall not violate the essence of freedoms and rights.

Article 32
(1) All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities.
(2) No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

Article 33
(1) Men and women shall have equal rights in family, political, social and economic life in the Republic of Poland.
(2) Men and women shall have equal rights, in particular, regarding education, employment and promotion, and shall have the right to equal

compensation for work of similar value, to social security, to hold offices, and to receive public honours and decorations.

Article 34

(1) Polish citizenship shall be acquired by birth to parents being Polish citizens. Other methods of acquiring Polish citizenship shall be specified by statute.

(2) A Polish citizen shall not lose Polish citizenship except by renunciation thereof.

Article 35

(1) The Republic of Poland shall ensure Polish citizens belonging to national or ethnic minorities the freedom to maintain and develop their own language, to maintain customs and traditions, and to develop their own culture.

(2) National and ethnic minorities shall have the right to establish educational and cultural institutions, institutions designed to protect religious identity, as well as to participate in the resolution of matters connected with their cultural identity.

Article 36

A Polish citizen shall, during a stay abroad, have the right to protection by the Polish State.

Article 37

(1) Anyone, being under the authority of the Polish State, shall enjoy the freedoms and rights ensured by the Constitution.

(2) Exemptions from this principle with respect to foreigners shall be specified by statute.

[Section II] Personal Freedoms and Rights

Article 38

The Republic of Poland shall ensure the legal protection of the life of every human being.

Article 39

No one shall be subjected to scientific experimentation, including medical experimentation, without his voluntary consent.

Article 40

No one may be subjected to torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. The application of corporal punishment shall be prohibited.

Article 41

(1) Personal inviolability and security shall be ensured to everyone. Any deprivation or limitation of liberty may be imposed only in accordance with principles and under procedures specified by statute.

(2) Anyone deprived of liberty, except by sentence of a court, shall have the right to appeal to a court for immediate decision upon the lawfulness of such deprivation. Any deprivation of liberty shall be immediately made known to the family of, or a person indicated by, the person deprived of liberty.

(3) Every detained person shall be informed, immediately and in a manner comprehensible to him, of the reasons for such detention. The person shall, within 48 hours of detention, be given over to a court for consideration of the case. The detained person shall be set free unless a warrant of temporary arrest issued by a court, along with specification of the charges laid, has been served on him) within forty-eight hours of the time of being given over to the court's disposal.

(4) Anyone deprived of liberty shall be treated in a humane manner.

(5) Anyone who has been unlawfully deprived of liberty shall have a right to compensation.

Article 42

(1) Only a person who has committed an act prohibited by a statute in force at the moment of commission thereof, and which is subject to a penalty, shall be held criminally responsible. This principle shall not prevent punishment of any act which, at the moment of its commission, constituted an offence within the meaning of international law.

(2) Anyone against whom criminal proceedings have been brought shall have the right to defence at all stages of such proceedings. He may, in particular, choose counsel or avail himself - in accordance with principles specified by statute - of counsel appointed by the court.

(3) Everyone shall be presumed innocent of a charge until his guilt is determined by the final judgment of a court.

Article 43

There shall be no statute of limitation regarding war crimes and crimes against humanity.

Article 44

The statute of limitation regarding actions connected with offences committed by, or by order of, public officials and which have not been prosecuted for political reasons, shall be extended for the period during which such reasons existed.

Article 45

(1) Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court.

(2) Exceptions to the public nature of hearings may be made for reasons of morality, State security, public order or protection of the private life of a party, or other important private interest. Judgments shall be announced publicly.

Article 46

Property may be forfeited only in cases specified by statute, and only by virtue of a final judgment of a court.

Article 47

Everyone shall have the right to legal protection of his private and family life, of his honour and good reputation and to make decisions about his personal life.

Article 48

(1) Parents shall have the right to rear their children in accordance with their own convictions. Such upbringing shall respect the degree of maturity of a child as well as his freedom of conscience and belief and also his convictions.

(2) Limitation or deprivation of parental rights may be effected only in the instances specified by statute and only on the basis of a final court judgment.

Article 49

The freedom and privacy of communication shall be ensured. Any limitations thereon may be imposed only in cases and in a manner specified by statute.

Article 50

The inviolability of the home shall be ensured. Any search of a home, premises or vehicles may be made only in cases and in a manner specified by statute.

Article 51

(1) No one may be obliged, except on the basis of statute, to disclose information concerning his person.

(2) Public authorities shall not acquire, collect nor make accessible information on citizens other than that which is necessary in a democratic state ruled by law.

(3) Everyone shall have a right of access to official documents and data collections concerning himself. Limitations upon such rights may be established by statute.

(4) Everyone shall have the right to demand the correction or deletion of untrue or incomplete information, or information acquired by means contrary to statute.

(5) Principles and procedures for collection of and access to information shall be specified by statute.

Article 52

(1) Freedom of movement as well as the choice of place of residence and sojourn within the territory of the Republic of Poland shall be ensured to everyone.

(2) Everyone may freely leave the territory of the Republic of Poland.

(3) The freedoms specified in Paragraphs (1) and (2) above may be subject to limitations specified by statute.

(4) A Polish citizen may not be expelled from the country nor forbidden to return to it.

(5) Anyone whose Polish origin has been confirmed in accordance with statute may settle permanently in Poland.

Article 53

(1) Freedom of faith and religion shall be ensured to everyone.

(2) Freedom of religion shall include the freedom to profess or to accept a religion by personal choice as well as to manifest such religion, either individually or collectively, publicly or privately, by worshipping, praying, participating in ceremonies, performing of rites

or teaching. Freedom of religion shall also include possession of sanctuaries and other places of worship for the satisfaction of the needs of believers as well as the right of individuals, wherever they may be, to benefit from religious services.

(3) Parents shall have the right to ensure their children a moral and religious upbringing and teaching in accordance with their convictions. The provisions of Article 48 (1) shall apply as appropriate.

(4) The religion of a church or other legally recognized religious organization may be taught in schools, but other peoples' freedom of religion and conscience shall not be infringed thereby.

(5) The freedom to publicly express religion may be limited only by means of statute and only where this is necessary for the defence of State security, public order, health, morals or the freedoms and rights of others.

(6) No one shall be compelled to participate or not participate in religious practices.

(7) No one may be compelled by organs of public authority to disclose his philosophy of life, religious convictions or belief.

Article 54

(1) The freedom to express opinions, to acquire and to disseminate information shall be ensured to everyone.

(2) Preventive censorship of the means of social communication and the licensing of the press shall be forbidden. Statutes may require the receipt of a permit for the operation of a radio or television station.

Article 55

(1) The extradition of a Polish citizen shall be forbidden.

12. The extradition of a person suspected of the commission of a crime for political reasons but without the use of force shall be forbidden.

(3) The courts shall adjudicate on the admissibility of extradition.

Article 56

(1) Foreigners shall have a right of asylum in the Republic of Poland in accordance with principles specified by statute.

(2) Foreigners who, in the Republic of Poland, seek protection from oppression, may be granted the status of a refugee in accordance with international agreements to which the Republic of Poland is a party.

[Section III] Political Freedoms and Rights

Article 57

The freedom of peaceful assembly and participation in such assemblies shall be ensured to everyone. Limitations upon such freedoms may be imposed by statute.

Article 58

(1) The freedom of association shall be guaranteed to everyone.

(2) Associations whose purposes or activities are contrary to the Constitution or statutes shall be prohibited. The courts shall adjudicate whether to permit an association to register or to prohibit an association from such activities.

(3) Statutes shall specify types of associations requiring court registration, a procedure for such registration and the forms of supervision of such associations.

Article 59

(1) The freedom of association in trades unions, socio-occupational organizations of farmers, and in employers' organizations shall be ensured.

(2) Trade unions and employers and their organizations shall have the right to bargain, particularly for the purpose of resolving collective disputes, and to conclude collective labour

agreements and other arrangements.

(3) Trade unions shall have the right to organize workers' strikes or other forms of protest subject to limitations specified by statute. For protection of the public interest, statutes may limit or forbid the conduct of strikes by specified categories of employees or in specific fields.

(4) The scope of freedom of association in trade unions and in employers' organizations may only be subject to such statutory limitations as are permissible in accordance with international agreements to which the Republic of Poland is a party.

Article 60

Polish citizens enjoying full public rights shall have a right of access to the public service based on the principle of equality.

Article 61

(1) A citizen shall have the right to obtain information on the activities of organs of public authority as well as persons discharging public functions. Such right shall also include receipt of information on the activities of self-governing economic or professional organs and other persons or organizational units relating to the field in which they perform the duties of public authorities and manage communal assets or property of the State Treasury.

(2) The right to obtain information shall ensure access to documents and entry to sittings of collective organs of public authority formed by universal elections, with the opportunity to make sound and visual recordings.

(3) Limitations upon the rights referred to in Paragraphs (1) and (2), may be imposed by statute solely to protect freedoms and rights of other persons and economic subjects, public order, security or important economic interests of the State.

(4) The procedure for the provision of information, referred to in Paragraphs (1) and (2) above shall be specified by statute, and regarding the House of Representatives (Sejm) and the Senate by their rules of procedure.

Article 62

(1) If, no later than on the day of vote, he has attained 18 years of age, a Polish citizen shall have the right to participate in a referendum and the right to vote for the President of the Republic of Poland as well as representatives to the House of Representatives (Sejm) and Senate and organs of local self-government.

(2) Persons who, by a final judgment of a court, have been subjected to legal incapacitation or deprived of public or electoral rights, shall have no right to participate in a referendum nor a right to vote.

Article 63

Everyone shall have the right to submit petitions, proposals and complaints in the public interest, in his own interest or in the interests of another person - with his consent - to organs of public authority, as well as to organizations and social institutions in connection with the performance of their prescribed duties within the field of public administration. The procedures for considering petitions, proposals and complaints shall be specified by statute.

[Section IV] Economic, Social, and Cultural Freedoms and Rights

Article 64

(1) Everyone shall have the right to ownership, other property rights and the right of succession.

(2) Everyone, on an equal basis, shall receive legal protection regarding ownership, other property rights and the right of succession.

(3) The right of ownership may only be limited by means of a statute and only to the extent that it does not violate the substance of such right.

Article 65

(1) Everyone shall have the freedom to choose and to pursue his occupation and to choose his place of work. Exceptions shall be specified by statute.

(2) An obligation to work may be imposed only by statute.

(3) The permanent employment of children under 16 years of age shall be forbidden. The types and nature of admissible employments shall be specified by statute.

(4) A minimum level of remuneration for work, or the manner of setting its levels shall be specified by statute.

(5) Public authorities shall pursue policies aiming at full, productive employment by implementing programmes to combat unemployment, including the organization of and support for occupational advice and training, as well as public works and economic intervention.

Article 66

(1) Everyone shall have the right to safe and hygienic conditions of work. The methods of implementing this right and the obligations of employers shall be specified by statute.

(2) An employee shall have the right to statutorily specified days free from work as well as annual paid holidays; the maximum permissible hours of work shall be specified by statute.

Article 67

(1) A citizen shall have the right to social security whenever incapacitated for work by reason of sickness or invalidism as well as

having attained retirement age. The scope and forms of social security shall be specified by statute.

(2) A citizen who is involuntarily without work and has no other means of support, shall have the right to social security, the scope of which shall be specified by statute.

Article 68

(1) Everyone shall have the right to have his health protected. (2) Equal access to health care services, financed from public funds, shall be ensured by public authorities to citizens, irrespective of their material situation. The conditions for, and scope of, the provision of services shall be established by statute.

(3) Public authorities shall ensure special health care to children, pregnant women, handicapped people and persons of advanced age.

(4) Public authorities shall combat epidemic illnesses and prevent the negative health consequences of degradation of the environment.

(5) Public authorities shall support the development of physical culture, particularly amongst children and young persons.

Article 69

Public authorities shall provide, in accordance with statute, aid to disabled persons to ensure their subsistence, adaptation to work and social communication.

Article 70

(1) Everyone shall have the right to education. Education to 18 years of age shall be compulsory. The manner of fulfilment of schooling obligations shall be specified by statute.

(2) Education in public schools shall be without payment. Statutes may allow for payments for certain services provided

by public institutions of higher education.

(3) Parents shall have the right to choose schools other than public for their children. Citizens and institutions shall have the right to establish primary and secondary schools and institutions of higher education and educational development institutions. The conditions for establishing and operating non-public schools, the participation of public authorities in their financing, as well as the principles of educational supervision of such schools and educational development institutions, shall be specified by statute.

(4) Public authorities shall ensure universal and equal access to education for citizens. To this end, they shall establish and support

systems for individual financial and organizational assistance to pupils and students. The conditions for providing of such assistance shall be specified by statute.

(5) The autonomy of the institutions of higher education shall be ensured in accordance with principles specified by statute.

Article 71

(1) The State, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. Families, finding themselves in difficult material and social circumstances - particularly those with many children or a single parent - shall have the right to special assistance from public authorities.

(2) A mother, before and after birth, shall have the right to special assistance from public authorities, to the extent specified by statute.

Article 72

(1) The Republic of Poland shall ensure protection of the rights of the child. Everyone shall have the right to demand of organs of public authority that they defend children against violence, cruelty, exploitation and actions which undermine their moral sense.

(2) A child deprived of parental care shall have the right to care and assistance provided by public authorities.

(3) Organs of public authority and persons responsible for children, in the course of establishing the rights of a child, shall consider and, insofar as possible, give priority to the views of the child.

(4) The competence and procedure for appointment of the Commissioner for Children's Rights shall be specified by statute.

Article 73

The freedom of artistic creation and scientific research as well as dissemination of the fruits thereof, the freedom to teach and to enjoy the products of culture, shall be ensured to everyone.

Article 74

(1) Public authorities shall pursue policies ensuring the ecological security of current and future generations.

(2) Protection of the environment shall be the duty of public authorities.

(3) Everyone shall have the right to be informed of the quality of the environment and its protection.

(4) Public authorities shall support the activities of citizens to protect and improve the quality of the environment.

Article 75

(1) Public authorities shall pursue policies conducive to satisfying the housing needs of citizens, in particular combatting homelessness, promoting the development of low-income housing and supporting activities aimed at acquisition of a home by each citizen.

(2) Protection of the rights of tenants shall be established by statute.

Article 76

Public authorities shall protect consumers, customers, hirers or lessees against activities threatening their health, privacy and safety, as well as against dishonest market practices. The scope of such protection shall be specified by statute.

[Section V] Means for the Defence of Freedoms and Rights

Article 77

(1) Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public authority contrary to law.

(2) Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights.

Article 78

Each party shall have the right to appeal against judgments and decisions made at first stage. Exceptions to this principle and the procedure for such appeals shall be specified by statute.

Article 79

(1) In accordance with principles specified by statute, everyone whose constitutional freedoms or rights have been infringed, shall have the right to appeal to the Constitutional Tribunal for its judgment on the conformity to the Constitution of a statute or another normative act upon which basis a court or organ of public administration has made a final decision on his freedoms or rights or on his obligations specified in the Constitution.

(2) The provisions of Paragraph (1) above shall not relate to the rights specified in Article 56.

Article 80

In accordance with principles specified by statute, everyone shall have the right to apply to the Commissioner for Citizens' Rights for assistance in protection of his freedoms or rights infringed by organs of public authority.

Article 81

The rights specified in Articles 65 (4) and (5), 66, 69, 71, and 74-76, may be asserted subject to limitations specified by statute.

[Section VI] Obligations

Article 82

Loyalty to the Republic of Poland, as well as concern for the common good, shall be the duty of every Polish citizen.

Article 83

Everyone shall observe the law of the Republic of Poland.

Article 84

Everyone shall comply with his responsibilities and public duties, including the payment of taxes, as specified by statute.

Article 85

(1) It shall be the duty of every Polish citizen to defend the Homeland.

(2) The nature of substitute service shall be specified by statute.

(3) Any citizen whose religious convictions or moral principles do not allow him to perform military service may be obliged to perform substitute service in accordance with principles specified by statute.

Article 86

Everyone shall care for the quality of the environment and shall be held responsible for causing its degradation. The principles of such responsibility shall be specified by statute.

(*Omissis*)

*****

Allegato 48: dalla Costituzione della Slovacchia (1992)

Preamble

We, the Slovak nation,

mindful of the political and cultural heritage of our forebears, and of the centuries of experience from the struggle for national existence and our own statehood, in the sense of the spiritual heritage of Cyril and Methodius and the historical legacy of the Great Moravian Empire,

proceeding from the natural right of nations to self-determination, together with members of national minorities and ethnic groups living on the territory of the Slovak Republic, in the interest of lasting peaceful cooperation with other democratic states,

seeking the application of the democratic form of government and the guarantees of a free life and the development of spiritual culture and economic prosperity, that is, we, citizens of the Slovak Republic, adopt through our representatives the following Constitution:

Chapter I Basic Provisions

Article 1

The Slovak Republic is a sovereign, democratic, and law-governed state. It is not linked to any ideology or religious belief.

Article 2

(1) State power is derived from citizens, who execute it through their elected representatives or directly.

(2) State bodies can act only on the basis of the Constitution, within its limits, and to the extent and in a manner defined by law.

(3) Everyone can do what is not forbidden by law and no one must be forced to do anything that is not laid down by law.

Article 3

(1) The territory of the Slovak Republic is united and indivisible.

(2) The borders of the Slovak Republic can be changed only by a constitutional law.

Article 4

Natural wealth, underground water, natural medicinal springs, and waterways are in the ownership of the Slovak Republic.

Article 5

(1) Conditions for the acquisition and loss of the citizenship of the Slovak Republic are determined by law.

(2) No one must be deprived of the citizenship of the Slovak Republic against his will.

Article 6

(1) Slovak is the state language on the territory of the Slovak Republic.

(2) The use of other languages in dealings with the authorities will be regulated by law.

Article 7

On the basis of its free decision, the Slovak Republic can enter into a state alliance with other states. The right to secession from this alliance must not be restricted. The decision on entering into a state alliance with other states or on secession from this alliance will be made by a constitutional law and a subsequent referendum.

Article 8

The state symbols of the Slovak Republic are the state emblem, the national flag, the state seal, and the national anthem.

Article 9

(1) The state emblem of the Slovak Republic is represented by a red early Gothic shield featuring a silver double cross on the middle of three blue symbolic mountain peaks.

(2) The national flag of the Slovak Republic consists of three long bands -- white, blue, and red. The front side of the national flag of the Slovak Republic features the state emblem of the Slovak Republic.

(3) The state seal of the Slovak Republic is represented by the state emblem of the Slovak Republic, with the inscription "Slovak Republic" positioned in a circle around it.

(4) The national anthem of the Slovak Republic is the first two stanzas of the song "Lightning Flashes Over the Tatra Moun- tains".

(5) Details concerning the state emblem, the national flag, the state seal, and the national anthem and their use will be set out in a law.

Article 10

(1) Bratislava is the capital of the Slovak Republic.

(2) The status of Bratislava as the capital of the Slovak Republic will be set out in a law.

Chapter II Basic Rights and Freedoms

Part 1 General Provisions

Article 11 [Human Rights]

International treaties on human rights and basic liberties that were ratified by the Slovak Republic and promulgated in a manner determined by law take precedence over its own laws, provided that they secure a greater extent of constitutional rights and liberties.

Article 12 [Equality]

(1) People are free and equal in dignity and their rights. Basic rights and liberties are inviolable, inalienable, secured by law, and unchallengeable.

(2) Basic rights and liberties on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, creed and religion, political or other beliefs, national or social origin, affiliation to a nation or ethnic group, property, descent, or another status. No one must be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds.

(3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence on this decision and any form of pressure aimed at assimilation are forbidden.

(4) No one must be restricted in his rights because he upholds his basic rights and liberties.

Article 13

(1) Duties can be imposed only on the basis of law, within its limits, and while complying with basic rights and liberties.

(2) Limits to basic rights and liberties can be set only by law, under conditions laid down in this Constitution.

(3) Legal restrictions of constitutional rights and liberties must apply equally to all cases that meet the set conditions.

(4) When restricting constitutional rights and liberties, attention must be paid to their essence and meaning. These restrictions must not be used for any other than the set purpose.

Part 2 Basic Human Rights and Liberties

Article 14 [Eligibility to Rights]

Everyone is worthy of having rights.

Article 15 [Right to Life]

(1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even prior to birth.

(2) No one must be deprived of life.

(3) Capital punishment is not permitted.

(4) If someone was deprived of life as a result of an action that does not represent a criminal act, this does not constitute a violation of rights according to this Article.

Article 16 [Personal Integrity]

(1) The inviolability of the person and its privacy is guaranteed. It can be limited only in cases defined by law.

(2) No one must be tortured or subjected to cruel, inhuman, or humiliating treatment or punishment.

Article 17 [Personal Liberty]

(1) Personal freedom is guaranteed.

(2) No one must be prosecuted or deprived of freedom other than for reasons and in a manner defined by law. No one must be deprived of freedom solely because of his inability to comply with a contractual obligation.

(3) A person accused or suspected of a criminal act can be detained only in cases defined by law. The detained person must be immediately informed of the reasons for the detain-

ment, interrogated, and either released or brought before the court within 24 hours at the latest. The judge must question the detainee within 24 hours of taking over the case and decide on his or her custody or release.

(4) An accused person may be arrested only on the basis of a written, substantiated court warrant. The arrested person must be brought before the court within 24 hours. The judge must question the arrested person within 24 hours of taking over the case and decide on his or her custody or release.

(5) A person can be taken into custody only for reasons and for a period defined by law and on the basis of a court ruling.

(6) The law will specify in which cases a person can be admitted to, or kept in, institutional health care without his or her consent. Such a measure must be reported within 24 hours to the court, which will then decide on this placement within five days.

(7) The mental state of a person accused of criminal activity can be examined only on the basis of the court's written order.

Article 18 [Freedom of Work]

(1) No one must be subjected to forced labor or services.

(2) The provision of Section (1) does not apply to

a) work assigned according to the law to persons serving a prison term or some other punishment substituting for a prison term,

b) military service or some other service assigned by law in lieu of compulsory military service,

c) services required on the basis of the law in the event of natural catastrophes, accidents, or other dangers posing a threat to life, health, or property of great value,

d) activities laid down by law to protect life, health, or the rights of others.

Article 19 [Right to Privacy]

(1) Everyone has the right to the preservation of his human dignity and personal honor, and the protection of his good name.

(2) Everyone has the right to protection against unwarranted interference in his private and family life.

(3) Everyone has the right to protection against the unwarranted collection, publication, or other illicit use of his personal data.

Article 20 [Property]

(1) Everyone has the right to own property. The ownership right of all owners has the same legal content and deserves the same protection. Inheritance of property is guaranteed.

(2) The law will specify which property other than property listed in Article 4 that is essential to meet the needs of society, the development of the national economy, and public interest can be owned only by the state, community, or designated juridical persons. The law can also specify that certain property can be owned only by citizens or juridical persons resident in the Slovak Republic.

(3) Ownership is binding. It must not be misused to the detriment of others or at variance with general interests protected by law. By exercising ownership, no harm must be done to human health, nature, cultural monuments, and the environment beyond limits set by law.

(4) Expropriation or enforced restriction of the ownership right is admissible only to the extent that it is unavoidable and in the public interest, on the basis of law, and in return for adequate compensation.

Article 21 [Inviolability of the Home]

(1) A person's home is inviolable. It must not be entered without the resident's consent.

(2) A house search is admissible only in connection with criminal proceedings and only on the basis of the judge's written and substantiated order. The method of carrying out a house search will be set out in a law.

(3) Other infringements upon the inviolability of one's home can be permitted by law only if this is inevitable in a democrat-

ic society in order to protect people's lives, health, or property, to protect the rights and liberties of others, or to ward off a serious threat to public order. If the home is used also for business or to perform some other economic activity, such infringements can be permitted by law also when this is unavoidable in meeting the tasks of public administration.

Article 22 [Secrecy of Communication]

(1) The privacy of correspondence and secrecy of mailed messages and other written documents and the protection of personal data are guaranteed.

(2) No one must violate the privacy of correspondence and the secrecy of other written documents and records, whether they are kept in privacy or sent by mail or in another way, with the exception of cases to be set out in a law. Equally guaranteed is the secrecy of messages conveyed by telephone, telegraph, or other similar means.

Article 23 [Freedom of Movement]

(1) Freedom of movement and of abode are guaranteed.

(2) Everyone who is rightfully staying on the territory of the Slovak Republic has the right to freely leave this territory.

(3) Freedoms according to Sections (1) and (2) can be restricted by law if it is unavoidable for the security of the state, to maintain public order, protect the health and the rights and liberties of others, and, in designated areas, also for reasons of environmental protection.

(4) Every citizen has the right to freely enter the territory of the Slovak Republic. A citizen must not be forced to leave his homeland and he must not be deported or extradited.

(5) A foreign national can be deported only in cases specified by law.

Article 24 [Freedom of Religion]

(1) The freedoms of thought, conscience, religion, and faith are guaranteed. This right also comprises the possibility to change one's religious belief or faith. Everyone has the right to be without religious belief. Everyone has the right to publicly express his opinion.

(2) Everyone has the right to freely express his religion or faith on his own or together with others, privately or publicly, by means of divine and religious services, by observing religious rites, or by participating in the teaching of religion.

(3) Churches and religious communities administer their own

affairs. In particular, they constitute their own bodies, inaugurate their clergymen, organize the teaching of religion, and establish religious orders and other church institutions independently of state bodies.

(4) Conditions for exercising rights according to Sections (1)-(3) can be limited only by law, if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect public order, health, morality, or the rights and liberties of others.

Article 25

(1) The defense of the Slovak Republic is a matter of honor for each citizen.

(2) No one must be forced to perform military service if this runs counter to his conscience or religious belief. The details will be specified in a law.

Part 3 Political Rights

Article 26 [Freedom of Expression]

(1) The freedom of speech and the right to information are guaranteed.

(2) Everyone has the right to express his views in word, writing, print, picture, or other means as well as the right to freely seek out, receive, and spread ideas and information without regard for state borders. The issuing of press is not subject to licensing procedures. Enterprise in the fields of radio and television may be pegged to the awarding of an authoriza-
tion from the state. The conditions will be specified by law.

(3) Censorship is banned.

(4) The freedom of speech and the right to seek out and spread information can be restricted by law if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect the rights and liberties of others, state security, public order, or public health and morality.

(5) State bodies and territorial self-administration bodies are under an obligation to provide information on their activities in an appropriate manner and in the state language. The condi-
tions and manner of execution will be specified by law.

Article 27 [Right to Petition]

(1) The right of petition is guaranteed. Everyone has the right, alone or with others, to address requests, proposals, and complaints to state bodies and territorial self-administration bodies in matters of public or other common interest.

(2) A petition must not be used to call for the violation of basic rights and liberties.

(3) A petition must not interfere with the independence of a court.

Article 28 [Right to Assemble]

(1) The right to assemble peacefully is guaranteed.

(2) Conditions for exercising this right will be set out in a law in the event of assemblies in public places, if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect the rights and liberties of others, public order, health and morality, property, or the security of the state. An assembly must not be made conditional on the issuance of an authorization by a state administration body.

Article 29 [Right to Associate]

(1) The right to freely associate is guaranteed. Everyone has the right to associate with others in clubs, societies, or other associations.

(2) Citizens have the right to establish political parties and political movements and to associate in them.

(3) The enactment of rights according to Sections (1) and (2) can be restricted only in cases specified by law, if this is unavoidable in a democratic society for reasons of state security, to protect public order, to forestall criminal acts, or to protect the rights and liberties of others.

(4) Political parties and political movements, as well as clubs, societies, and other associations are separated from the state.

Article 30 [Electoral Rights]

(1) Citizens have the right to participate in the administration of public affairs either directly or through the free election of their representatives.

(2) Elections must be held within deadlines that do not exceed the regular electoral period as defined by law.

(3) The right to vote is universal, equal, and direct and is exercised by means of secret ballot. Conditions for exercising the right to vote will be set out in a law.

(4) Citizens have access to elected and other public posts under equal conditions.

Article 31 [Political Equality and Competition]

The legal definition of all political rights and liberties and their interpretation and use must enable and protect the free competition of political forces in a democratic society.

Article 32 [Right to Resistance]

Citizens have the right to put up resistance to anyone who would eliminate the democratic order of human rights and basic liberties listed in this Constitution, if the activity of constitution-

al bodies and the effective use of legal means are rendered impossible.

Part 4 The Rights of National Minorities and Ethnic Groups

Article 33

Membership of any national minority or ethnic group must not be to anyone's detriment.

Article 34

(1) The comprehensive development of citizens representing national minorities or ethnic groups in the Slovak Republic is guaranteed, particularly the right to develop their own culture, together with other members of the minority or ethnic group, the right to disseminate and receive information in their mother tongue, the right to associate in national minority associations, and the right to set up and maintain educational and cultural institutions. Details will be set out in a law.

(2) In addition to the right to master the state language, citizens belonging to national minorities or ethnic groups also have, under conditions defined by law, a guaranteed

a) right to education in their own language,

b) right to use their language in dealings with the authorities,

c) right to participate in the solution of affairs concerning national minorities and ethnic groups.

(3) The enactment of the rights of citizens belonging to national minorities and ethnic groups that are guaranteed in this Constitution must not be conducive to jeopardizing the sovereignty and territorial integrity of the Slovak Republic or to discrimination against its other inhabitants.

Part 5 Economic, Social, and Cultural Rights

Article 35

(1) Everyone has the right to a free choice of profession and to training for it, as well as the right to engage in entrepreneurial or other gainful activity.

(2) Conditions and restrictions with regard to the execution of certain professions or activities can be specified by law.

(3) Citizens have the right to work. Citizens who are unable to exercise this right through no fault of their own are provided for materially by the state to an appropriate extent. The conditions will be defined by law.

(4) A different regulation of rights listed under Sections (1)-(3) can be specified by law for foreign nationals.

Article 36

Employees have the right to equitable and adequate working conditions. The law guarantees, above all

a) the right to remuneration for work done, sufficient to ensure the employee's dignified standard of living,

b) protection against arbitrary dismissal and discrimination at the place of work,

c) labor safety and the protection of health at work,

d) the longest admissible working time,

e) adequate rest after work,

f) the shortest admissible period of paid leave,

g) the right to collective bargaining.

Article 37

(1) Everyone has the right to freely associate with others in order to protect his economic and social interests.

(2) Trade union organizations are established independently of the state. It is inadmissible to limit the number of trade union organizations, in the same way as it is inadmissible to give some of them a preferential status, be it in an enterprise or a branch of the economy.

(3) The activity of trade union organizations and the founding and operation of other associations protecting economic and social interests can be restricted by law if such a measure is unavoidable in a democratic society to protect the security of the state, public order, or the rights and liberties of others.

(4) The right to strike is guaranteed. The conditions will be defined by law. This right does not extend to judges, prosecutors, members of the armed forces and armed corps, and members of the fire brigades.

Article 38

(1) Women, minors, and persons with impaired health are entitled to an enhanced protection of their health at work as well as to special working conditions.

(2) Minors and persons with impaired health are entitled to special protection in labor relations as well as to assistance in professional training.

(3) Details concerning rights listed in Sections (1) and (2) will be set out in a law.

Article 39

(1) Citizens have the right to adequate material provision in old age, in the event of work disability, as well as after losing their provider.

(2) Everyone who is in material need is entitled to assistance necessary to ensure basic living conditions.

(3) Details concerning rights listed in Sections (1) and (2) will be set out in a law.

Article 40

Everyone has a right to the protection of his health. Based on public insurance, citizens have the right to free health care and to medical supplies under conditions defined by law.

Article 41

(1) Marriage, parenthood, and the family are under the protection of the law. The special protection of children and minors is guaranteed.

(2) Special care, protection in labor relations, and adequate working conditions are guaranteed to women during the period of pregnancy.

(3) Children born in and out of wedlock enjoy equal rights.

(4) Child care and the upbringing of children are among the rights of parents; children have the right to parental care and upbringing. Parents' rights can be restricted and minors can be separated from their parents against their will only by means of a court ruling based on the law.

(5) Parents caring for children are entitled to assistance from the state.

(6) Details concerning rights listed in Sections (1)-(5) will be set out in a law.

Article 42

(1) Everyone has the right to education. School attendance is compulsory. Its period and age limit will be defined by law.

(2) Citizens have the right to free education at primary and secondary schools and, based on their abilities and society's resources, also at higher educational establishments.

(3) Schools other than state schools may be established, and instruction in them provided, only under conditions defined by law. Such schools may charge a tuition fee.

(4) A law will specify under which conditions citizens who are engaged in studies are entitled to assistance from the state.

Article 43

(1) Freedom of scientific research and in art are guaranteed. The rights to the results of creative intellectual activity are protected by law.

(2) The right of access to the cultural heritage is guaranteed under conditions defined by law.

Part 6 The Right to the Protection of the Environment and the Cultural Heritage

Article 44

(1) Everyone has the right to an auspicious environment.

(2) Everyone is obliged to protect and enhance the environment and the cultural heritage.

(3) No one must endanger or damage the environment, natural resources, and the cultural heritage beyond the extent established by law.

(4) The state looks after an economical use of natural resources, ecological balance, and effective environmental care.

Article 45

Everyone has the right to timely and complete information about the state of the environment and the causes and consequences of its condition.

Part 7 The Right to Protection by the Court and Other Legal Protection

Article 46

(1) Everyone may claim by the established legal procedure his right to an independent and impartial court hearing and, in cases designated by law, to another body of the Slovak Republic.

(2) Anyone who claims to have been deprived of his rights by a decision of a public administration body may appeal to the court for it to reexamine the lawfulness of that decision, unless specified otherwise by law. The reexamination of decisions concerning basic rights and liberties must not, however, be excluded from the court's authority.

(3) Everyone is entitled to compensation for damage incurred as a result of an unlawful decision by a court or another state or public administration body, or as a result of an incorrect official procedure.

(4) Conditions and details concerning court and other legal protection will be set out in a law.

Article 47

(1) Everyone has the right to refuse to testify if, by doing so, he might expose himself or a person close to him to the risk of criminal prosecution.

(2) Everyone has the right to legal assistance in court proceed-

ings or proceedings before other state or public administration bodies. He has this right from the very start of the proceed-

ings, under conditions defined by law.

(3) All participants in proceedings according to Section (2) are equal.

(4) Anyone who declares that he does not have a command of the language in which the proceedings according to Section (2) re conducted has the right to an interpreter.

Article 48

(1) No one must be removed from the jurisdiction of his law-assigned judge. The jurisdiction of the court is estab- lished by law.

(2) Everyone has the right to have his case tried in public, without needless procrastination, and in his presence and to deliver his opinion on all pieces of evidence. The public can be excluded only in cases specified by law.

Article 49

Only the law established which conduct constitutes a criminal act and what punishment or other form of deprivation of rights or property may be inflicted upon those who committed it.

Article 50

(1) Only the court shall decide on guilt and punishment for criminal acts.

(2) Every defendant is considered innocent until the court establishes his guilt by means of a legally valid verdict.

(3) The accused has the right to be granted the time and opportunity to prepare his defense, either himself or through a defense counsel.

(4) The defendant has the right to refuse to testify and must not be denied this right under any circumstances.

(5) No one must be made criminally liable for a deed for which he has already been sentenced or of which he has already been acquitted in a legally valid manner. This principle does not rule out the application of extraordinary corrective means in harmony with the law.

(6) The criminal liability of a deed is assessed, and punishment is meted out, according to the law valid at the time when the offense was committed. A more recent law will be applied if it is more favorable for the perpetrator.

Part 8 Common Provisions for Chapters One and Two

Article 51

The rights listed under Articles 35, 36, 37 (4), 38-42, and 44-46 can be claimed only within the limits of the laws that execute those provisions.

Article 52

(1) Wherever the term "citizen" is used in Chapters One and Two of this Constitution, this is understood to mean citizen of the Slovak Republic.

(2) Foreign nationals enjoy in the Slovak Republic basic human rights and liberties guaranteed by this Constitution, unless these are expressly granted only to citizens.

(3) Wherever the term "citizen" is used in previous legal regulations, this is understood to mean every person, wherever this concerns the rights and liberties that this Constitution extends regardless of citizenship.

Article 53

The Slovak Republic grants asylum to foreign nationals persecuted for upholding political rights and liberties. Asylum may be denied to those who acted at variance with basic human rights and liberties. Details will be defined by law.

Article 54

The law may restrict the right of judges and prosecutors to engage in entrepreneurial and other activity and the right listed under Article 29

(2); the right of employees of state administration bodies and territorial self-administration bodies in designated functions listed under Article 37 (4); and the rights of members of armed forces and armed corps listed under Articles 27 and 28, if these are related to the execution of their duties. The law may restrict the right to strike for persons in professions that are vital for the protection of life and health.

*****

Allegato 49: dalla Costituzione della Slovenia (1991)

PREAMBLE

Proceeding from the Basic Constitutional Charter on the Sovereignty and Independence of the Republic of Slovenia, and from fundamental human rights and freedoms, and the fundamental and permanent right of the Slovene nation to self-determination; and from the historical fact that in a centuries-long struggle for national liberation we Slovenes have established our national identity and asserted our statehood, the Assembly of the Republic of Slovenia hereby adopts

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1
Slovenia is a democratic republic.

Article 2
Slovenia is a state governed by the rule of law and a social state.

Article 3
Slovenia is a state of all its citizens and is founded on the permanent and inalienable right of the Slovene nation to self-determination.

In Slovenia power is vested in the people. Citizens exercise this power directly and through elections, consistent with the principle of the separation of legislative, executive and judicial powers.

Article 3a
(*added in year 2003, Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 24/03*)

Pursuant to a treaty ratified by the National Assembly by a two-thirds majority vote of all deputies, Slovenia may transfer the exercise of part of its sovereign rights to international organisations which are based on respect for human rights and fundamental freedoms, democracy and the principles of the rule of law and may enter into a defensive alliance with states which are based on respect for these values.

Before ratifying a treaty referred to in the preceding paragraph, the National Assembly may call a referendum. A proposal shall pass at the referendum if a majority of voters who have cast valid votes vote in

favour of such. The National Assembly is bound by the result of such referendum. If such referendum has been held, a referendum regarding the law on the ratification of the treaty concerned may not be called.

Legal acts and decisions adopted within international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights shall be applied in Slovenia in accordance with the legal regulation of these organisations.

In procedures for the adoption of legal acts and decisions in international organisations to which Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights, the Government shall promptly inform the National Assembly of proposals for such acts and decisions as well as of its own activities. The National Assembly may adopt positions thereon, which the Government shall take into consideration in its activities. The relationship between the National Assembly and the Government arising from this paragraph shall be regulated in detail by a law adopted by a two-thirds majority vote of deputies present.

Article 4

Slovenia is a territorially unified and indivisible state.

Article 5

In its own territory, the state shall protect human rights and fundamental freedoms. It shall protect and guarantee the rights of the autochthonous Italian and Hungarian national communities. It shall maintain concern for autochthonous Slovene national minorities in neighbouring countries and for Slovene emigrants and workers abroad and shall foster their contacts with the homeland. It shall provide for the preservation of the natural wealth and cultural heritage and create opportunities for the harmonious development of society and culture in Slovenia.

Slovenes not holding Slovene citizenship may enjoy special rights and privileges in Slovenia. The nature and extent of such rights and privileges shall be regulated by law.

Article 6

The coat-of-arms of Slovenia has the form of a shield. In the middle of the shield, on a blue background, is a representation of Mount Triglav in white, under which there are two undulating blue lines symbolising the sea and rivers and above which there are three golden, six-pointed stars forming a downward-pointing triangle. The shield is

bordered in red. The coat-of-arms is designed in accordance with a set standard of geometry and colour.

The flag of Slovenia is the white-blue-red Slovene national flag with the coat-of-arms of Slovenia. The ratio of the width of the flag to the length thereof is one to two. The colours of the flag are in the following order: white, blue and red. Each colour occupies a horizontal band covering one third of the area of the flag. The coat-of-arms is positioned in the upper left portion of the flag such that it lies with one half in the white field and the other in the blue field.

The national anthem of Slovenia is "Zdravljica".

The use of the coat-of-arms, the flag and the national anthem shall be provided by law.

Article 7

The state and religious communities shall be separate.

Religious communities shall enjoy equal rights; they shall pursue their activities freely.

Article 8

Laws and regulations must comply with generally accepted principles of international law and with treaties that are binding on Slovenia. Ratified and published treaties shall be applied directly.

Article 9

Local self-government in Slovenia is guaranteed.

Article 10

The capital of Slovenia is Ljubljana.

Article 11

The official language in Slovenia is Slovene. In those municipalities where Italian or Hungarian national communities reside, Italian or Hungarian shall also be official languages.

Article 12

Slovene citizenship shall be regulated by law.

Article 13

In accordance with treaties, aliens in Slovenia enjoy all the rights guaranteed by this Constitution and laws, except for those rights that pursuant to this Constitution or law only citizens of Slovenia enjoy.

II. HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Article 14 (Equality before the Law)

In Slovenia everyone shall be guaranteed equal human rights and fundamental freedoms irrespective of national origin, race, sex, language, religion, political or other conviction, material standing, birth, education, social status or any other personal circumstance.

All are equal before the law.

Article 15 (Exercise and Limitation of Rights)

Human rights and fundamental freedoms shall be exercised directly on the basis of the Constitution.

The manner in which human rights and fundamental freedoms are exercised may be regulated by law whenever the Constitution so provides or where this is necessary due to the particular nature of an individual right or freedom.

Human rights and fundamental freedoms shall be limited only by the rights of others and in such cases as are provided by this Constitution.

Judicial protection of human rights and fundamental freedoms, and the right to obtain redress for the violation of such rights and freedoms, shall be guaranteed.

No human right or fundamental freedom regulated by legal acts in force in Slovenia may be restricted on the grounds that this Constitution does not recognise that right or freedom or recognises it to a lesser extent.

Article 16 (Temporary Suspension and Restriction of Rights)

Human rights and fundamental freedoms provided by this Constitution may exceptionally be temporarily suspended or restricted during a war and state of emergency. Human rights and fundamental freedoms may be suspended or restricted only for the duration of the war or state of emergency, but only to the extent required by such circumstances and inasmuch as the measures adopted do not create inequality based solely on race, national origin, sex, language, religion,

political or other conviction, material standing, birth, education, social status or any other personal circumstance.

The provision of the preceding paragraph does not allow any temporary suspension or restriction of the rights provided by Articles 17, 18, 21, 27, 28, 29 and 41.

Article 17 (Inviolability of Human Life)

Human life is inviolable. There is no capital punishment in Slovenia.

Article 18 (Prohibition of Torture)

No one may be subjected to torture, inhuman or degrading punishment or treatment. The conducting of medical or other scientific experiments on any person without his free consent is prohibited.

Article 19 (Protection of Personal Liberty)

Everyone has the right to personal liberty.

No one may be deprived of his liberty except in such cases and pursuant to such procedures as are provided by law.

Anyone deprived of his liberty must be immediately informed in his mother tongue, or in a language which he understands, of the reasons for being deprived of his liberty. Within the shortest possible time thereafter, he must also be informed in writing of why he has been deprived of his liberty. He must be instructed immediately that he is not obliged to make any statement, that he has the right to immediate legal representation of his own free choice and that the competent authority must, on his request, notify his relatives or those close to him of the deprivation of his liberty.

Article 20 (Orders for and Duration of Detention)

A person reasonably suspected of having committed a criminal offence may be detained only on the basis of a court order when this is absolutely necessary for the course of criminal proceedings or for reasons of public safety.

Upon detention, but not later than twenty-four hours thereafter, the person detained must be handed the written court order with a statement of reasons. The person detained has the right to appeal against the court order, and such appeal must be decided by a court within forty-eight hours. Detention may last only as long as there are legal reasons for such, but no longer than three months from the day of

the deprivation of liberty. The Supreme Court may extend the detention a further three months.

If no charges are brought by the end of these terms, the suspected person shall be released.

Article 21 (Protection of Human Personality and Dignity)

Respect for human personality and dignity shall be guaranteed in criminal and in all other legal proceedings, as well as during the deprivation of liberty and enforcement of punitive sanctions.

Violence of any form on any person whose liberty has been restricted in any way is prohibited, as is the use of any form of coercion in obtaining confessions and statements.

Article 22 (Equal Protection of Rights)

Everyone shall be guaranteed equal protection of rights in any proceeding before a court and before other state authorities, local community authorities and bearers of public authority that decide on his rights, duties or legal interests.

Article 23 (Right to Judicial Protection)

Everyone has the right to have any decision regarding his rights, duties and any charges brought against him made without undue delay by an independent, impartial court constituted by law.

Only a judge duly appointed pursuant to rules previously established by law and by judicial regulations may judge such an individual.

Article 24 (Public Nature of Court Proceedings)

Court hearings shall be public. Judgements shall be pronounced publicly. Exceptions shall be provided by law.

Article 25 (Right to Legal Remedies)

Everyone shall be guaranteed the right to appeal or to any other legal remedy against the decisions of courts and other state authorities, local community authorities and bearers of public authority by which his rights, duties or legal interests are determined.

Article 26 (Right to Compensation)

Everyone has the right to compensation for damage caused through unlawful actions in connection with the performance of any function or

other activity by a person or body performing such function or activity under state authority, local community authority or as a bearer of public authority.

Any person suffering damage has the right to demand, in accordance with the law, compensation also directly from the person or body that has caused damage.

Article 27 (Presumption of Innocence)

Any person charged with a criminal offence shall be presumed innocent until found guilty in a final judgement.

Article 28 (Principle of Legality in Criminal Law)

No one may be punished for an act which had not been declared a criminal offence under law, or for which a penalty had not been prescribed, at the time the act was performed.

Acts that are criminal shall be established and the resulting penalties pronounced according to the law that was in force at the time the act was performed, save where a more recent law adopted is more lenient towards the offender.

Article 29(Legal Guarantees in Criminal Proceedings)

Anyone charged with a criminal offence must, in addition to absolute equality, be guaranteed the following rights:

- the right to have adequate time and facilities to prepare his defence;
- the right to be present at his trial and to conduct his own defence or to be defended by a legal representative;
- the right to present all evidence to his benefit;
- the right not to incriminate himself or his relatives or those close to him, or to admit guilt.

Article 30 (Right to Rehabilitation and Compensation)

Any person unjustly convicted of a criminal offence or deprived of his liberty without due cause has the right to rehabilitation and compensation, and other rights provided by law.

Article 31 (Prohibition of Double Jeopardy)

No one may be sentenced or punished twice for the same criminal offence for which criminal proceedings were dismissed finally, or for

which the charge was finally rejected, or for which the person was acquitted or convicted by final judgement.

Article 32 (Freedom of Movement)

Everyone has the right to freedom of movement, to choose his place of residence, to leave the country and to return at any time.

This right may be limited by law, but only where this is necessary to ensure the course of criminal proceedings, to prevent the spread of infectious diseases, to protect public order or if the defence of the state so demands.

Entry into the country by aliens, and the duration of their stay in the country, may be limited on the basis of law.

Article 33 (Right to Private Property and Inheritance)

The right to private property and inheritance shall be guaranteed.

Article 34 (Right to Personal Dignity and Safety)

Everyone has the right to personal dignity and safety.

Article 35 (Protection of Right to Privacy and Personality Rights)

The inviolability of the physical and mental integrity of every person, his privacy and personality rights shall be guaranteed.

Article 36 (Inviolability of Dwellings)

Dwellings are inviolable.

No one may, without a court order, enter the dwelling or other premises of another person, nor may he search the same, against the will of the resident.

Any person whose dwelling or other premises are searched has the right to be present or to have a representative present.

Such a search may only be conducted in the presence of two witnesses.

Subject to conditions provided by law, an official may enter the dwelling or other premises of another person without a court order, and may in exceptional circumstances conduct a search in the absence of witnesses, where this is absolutely necessary for the direct apprehension of a person who has committed a criminal offence or to protect people or property.

Article 37 (Protection of the Privacy of Correspondence and Other Means of Communication)

The privacy of correspondence and other means of communication shall be guaranteed.

Only a law may prescribe that on the basis of a court order the protection of the privacy of correspondence and other means of communication and the inviolability of personal privacy be suspended for a set time where such is necessary for the institution or course of criminal proceedings or for reasons of national security.

Article 38 (Protection of Personal Data)

The protection of personal data shall be guaranteed. The use of personal data contrary to the purpose for which it was collected is prohibited.

The collection, processing, designated use, supervision and protection of the confidentiality of personal data shall be provided by law.

Everyone has the right of access to the collected personal data that relates to him and the right to judicial protection in the event of any abuse of such data.

Article 39 (Freedom of Expression)

Freedom of expression of thought, freedom of speech and public appearance, of the press and other forms of public communication and expression shall be guaranteed. Everyone may freely collect, receive and disseminate information and opinions.

Except in such cases as are provided by law, everyone has the right to obtain information of a public nature in which he has a well founded legal interest under law.

Article 40 (Right to Correction and Reply)

The right to correct published information which has damaged a right or interest of an individual, organisation or body shall be guaranteed, as shall be the right to reply to such published information.

Article 41 (Freedom of Conscience)

Religious and other beliefs may be freely professed in private and public life.

No one shall be obliged to declare his religious or other beliefs.

Parents have the right to provide their children with a religious and moral upbringing in accordance with their beliefs. The religious and moral guidance given to children must be appropriate to their age and maturity, and be consistent with their free conscience and religious and other beliefs or convictions.

Article 42 (Right of Assembly and Association)

The right of peaceful assembly and public meeting shall be guaranteed.

Everyone has the right to freedom of association with others.

Legal restrictions of these rights shall be permissible where so required for national security or public safety and for protection against the spread of infectious diseases.

Professional members of the defence forces and the police may not be members of political parties.

Article 43 (Right to Vote)

The right to vote shall be universal and equal.

Every citizen who has attained the age of eighteen years has the right to vote and be elected.

The law may provide in which cases and under what conditions aliens have the right to vote.

Article 44 (Participation in the Management of Public Affairs)

Every citizen has the right, in accordance with the law, to participate either directly or through elected representatives in the management of public affairs.

Article 45 (Right to Petition)

Every citizen has the right to file petitions and to pursue other initiatives of general significance.

Article 46 (Right to Conscientious Objection)

Conscientious objection shall be permissible in cases provided by law where this does not limit the rights and freedoms of others.

Article 47 (Extradition)

No citizen of Slovenia may be extradited to a foreign country. The extradition of aliens shall only be permitted in cases covered by treaties that are binding on Slovenia.

(amended in 2003, Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 24/03)

No citizen of Slovenia may be extradited or surrendered unless such obligation to extradite or surrender arises from a treaty by which, in accordance with the provisions of the first paragraph of Article 3a, Slovenia has transferred the exercise of part of its sovereign rights to an international organisation.

Article 48 (Asylum)

Within the limits of the law, the right of asylum shall be recognised for foreign nationals and stateless persons who are subject to persecution for their commitment to human rights and fundamental freedoms.

Article 49 (Freedom of Work)

Freedom of work shall be guaranteed.

Everyone shall choose his employment freely.

Everyone shall have access under equal conditions to any position of employment.

Forced labour shall be prohibited.

Article 50 (Right to Social Security)

Citizens have the right to social security under conditions provided by law.

The state shall regulate compulsory health, pension, disability and other social insurance, and shall ensure its proper functioning.

Special protection in accordance with the law shall be guaranteed to war veterans and victims of war.

Article 51 (Right to Health Care)

Everyone has the right to health care under conditions provided by law.

The rights to health care from public funds shall be provided by law.

No one may be compelled to undergo medical treatment except in cases provided by law.

Article 52 (Rights of Disabled Persons)

Disabled persons shall be guaranteed protection and work-training in accordance with the law.

Physically or mentally handicapped children and other severely disabled persons have the right to education and training for an active life in society.

The education and training referred to in the preceding paragraph shall be financed from public funds.

Article 53 (Marriage and the Family)

Marriage is based on the equality of spouses. Marriages shall be solemnised before an empowered state authority.

Marriage and the legal relations within it and the family, as well as those within an extramarital union, shall be regulated by law.

The state shall protect the family, motherhood, fatherhood, children and young people and shall create the necessary conditions for such protection.

Article 54 (Rights and Duties of Parents)

Parents have the right and duty to maintain, educate and raise their children. This right and duty may be revoked or restricted only for such reasons as are provided by law in order to protect the child?s interests.

Children born out of wedlock have the same rights as children born within it.

Article 55 (Freedom of Choice in Childbearing)

Everyone shall be free to decide whether to bear children.

The state shall guarantee the opportunities for exercising this freedom and shall create such conditions as will enable parents to decide to bear children.

Article 56 (Rights of Children)

Children shall enjoy special protection and care. Children shall enjoy human rights and fundamental freedoms consistent with their age and maturity.

Children shall be guaranteed special protection from economic, social, physical, mental or other exploitation and abuse. Such protection shall be regulated by law.

Children and minors who are not cared for by their parents, who have no parents or who are without proper family care shall enjoy the special protection of the state. Their position shall be regulated by law.

Article 57 (Education and Schooling)

Freedom of education shall be guaranteed.

Primary education is compulsory and shall be financed from public funds.

The state shall create the opportunities for citizens to obtain a proper education.

Article 58 (Autonomy of Universities and Other Institutions of Higher Education)

State universities and state institutions of higher education shall be autonomous.

The manner of their financing shall be regulated by law.

Article 59 (Freedom of Science and the Arts)

The freedom of scientific and artistic endeavour shall be guaranteed.

Article 60 (Intellectual Property Rights)

The protection of copyright and other rights deriving from artistic, scientific, research and invention activities shall be guaranteed.

Article 61 (Expression of National Affiliation)

Everyone has the right to freely express affiliation with his nation or national community, to foster and give expression to his culture and to use his language and script.

Article 62 (Right to Use One's Language and Script)

Everyone has the right to use his language and script in a manner provided by law in the exercise of his rights and duties and in procedures before state and other bodies performing a public function.

Article 63 (Prohibition of Incitement to Discrimination and Intolerance and Prohibition of Incitement to Violence and War)

Any incitement to national, racial, religious or other discrimination, and the inflaming of national, racial, religious or other hatred and intolerance are unconstitutional.

Any incitement to violence and war is unconstitutional.

Article 64 (Special Rights of the Autochthonous Italian and Hungarian National Communities in Slovenia)

The autochthonous Italian and Hungarian national communities and their members shall be guaranteed the right to use their national

symbols freely and, in order to preserve their national identity, the right to establish organisations and develop economic, cultural, scientific and research activities, as well as activities in the field of public media and publishing. In accordance with laws, these two national communities and their members have the right to education and schooling in their own languages, as well as the right to establish and develop such education and schooling. The geographic areas in which bilingual schools are compulsory shall be established by law. These national communities and their members shall be guaranteed the right to foster relations with their nations of origin and their respective countries. The state shall provide material and moral support for the exercise of these rights.

In order to exercise their rights, the members of these communities shall establish their own self-governing communities in the geographic areas where they live. On the proposal of these self-governing national communities, the state may authorise them to perform certain functions under national jurisdiction, and shall provide funds for the performing of such functions.

The two national communities shall be directly represented in representative bodies of local self-government and in the National Assembly.

The position of the Italian and Hungarian national communities and the manner in which their rights are exercised in the geographic areas where they live, the obligations of the self-governing local communities for the exercise of these rights, and those rights which the members of these national communities exercise also outside these areas, shall all be regulated by law. The rights of both national communities and their members shall be guaranteed irrespective of the number of members of these communities.

Laws, regulations and other general acts that concern the exercise of the constitutionally provided rights and the position of the national communities exclusively, may not be adopted without the consent of representatives of these national communities.

Article 65 (Status and Special Rights of the Romany Community in Slovenia)

The status and special rights of the Romany community living in Slovenia shall be regulated by law.

ALLEGATO 50: DALLA COSTITUZIONE DELL'UNGHERIA (1949)

[Preamble]

In order to facilitate a peaceful political transition to a constitutional state, establish a multi-party system, parliamentary democracy and a social market economy, the Parliament of the Republic of Hungary hereby establishes the following text as the Constitution of the Republic of Hungary, until the country's new Constitution is adopted.

Chapter I General Provisions

Article 1 [Republic]

The State of Hungary is a republic.

Article 2 [Democracy, Rule of Law, Sovereignty]

(1) The Republic of Hungary is an independent, democratic constitutional state.

(2) In the Republic of Hungary supreme power is vested in the people, who exercise their sovereign rights directly and through elected representatives.

(3) No activity of any person may be directed at the forcible acquisition or exercise of public power, nor at the exclusive possession of such power. Everyone has the right and obligation to resist such activities in such ways as permitted by law.

Article 2A [European Union]

(1) By virtue of treaty, the Republic of Hungary, in its capacity as a Member State of the European Union, may exercise certain constitutional powers jointly with other Member States to the extent necessary in connection with the rights and obligations conferred by the treaties on the foundation of the European Union and the European Communities (hereinafter referred to as "European Union'); these powers may be exercised independently and by way of the institutions of the European Union.

(2) The ratification and promulgation of the treaty referred to in Subsection (1) shall be subject to a two-thirds majority vote of the Parliament.

Article 3 [Political parties]

(1) In the Republic of Hungary political parties may be established and may function freely, provided they respect the Constitution and laws established in accordance with the Constitution.

(2) Political parties shall participate in the development and expression of the popular will.

(3) Political parties may not exercise public power directly. Accordingly, no single party may exercise exclusive control of a government body. In the interest of ensuring the separation of political parties and public power, the law shall determine those functions and public offices which may not be held by party members or officers.

Article 4 [Unions]

Labor unions and other representative bodies shall protect and represent the interests of employees, members of co-operatives and entrepreneurs.

Article 5 [Goals of the state]

The State of the Republic of Hungary shall defend the freedom and sovereignty of the people, the independence and territorial integrity of the country, and its national borders as established in international treaties.

Article 6 [Peace]

(1) The Republic of Hungary renounces war as a means of solving disputes between nations and shall refrain from the use of force and the threat thereof against the independence or territorial integrity of other states.

(2) The Republic of Hungary shall endeavor to co-operate with all peoples and countries of the world.

(3) The Republic of Hungary bears a sense of responsibility for the fate of Hungarians living outside its borders and shall promote and foster their relations with Hungary.

(4) The Republic of Hungary shall take an active part in establishing a European unity in order to achieve freedom, well-being and security for the peoples of Europe.

Article 7 [Principles of international law]

(1) The legal system of the Republic of Hungary accepts the generally recognized principles of international law, and shall harmonize the country's domestic law with the obligations assumed under international law.

(2) Legislative procedures shall be regulated by law, for the passage of which a majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required.

Article 8 [Human rights]

(1) The Republic of Hungary recognizes inviolable and inalienable fundamental human rights. The respect and protection of these rights is a primary obligation of the State.

(2) In the Republic of Hungary regulations pertaining to fundamental rights and duties are determined by law; such law, however, may not restrict the basic meaning and contents of fundamental rights.

(3) {...}

(4) During a state of national crisis, state of emergency or state of danger, the exercise of fundamental rights may be suspended or restricted, with the exception of the fundamental rights specified in Articles 54 -56, Paragraphs (2)-(4) of Article 57, Article 60, Articles 66-69 and Article 70E.

Article 9 [Economy, property, free competition]

(1) The economy of Hungary is a market economy, in which public and private property shall receive equal consideration and protection under the law.

(2) The Republic of Hungary recognizes and supports the right to enterprise and the freedom of competition in the economy.

Article 10 [National property]

(1) Property of the State of Hungary is considered national wealth.

(2) Fields of ownership and economic activity deemed to be the sole domain of the State shall be defined by law.

Article 11 [State-owned enterprises]

Enterprises and economic organizations owned by the State shall conduct business in such manner and with such responsibilities as defined by law.

Article 12 [Co-operatives]

(1) The State shall support co-operatives based on voluntary association and shall recognize the autonomy of such co-operatives.
(2) The State shall respect the property of local governments.

Article 13 [Private property]
(1) The Republic of Hungary guarantees the right to property.
(2) Expropriation shall only be permitted in exceptional cases, when such action is in the public interest, and only in such cases and in the manner stipulated by law, with provision of full, unconditional and immediate compensation.

Article 14 [Inheritance]
The Constitution guarantees the right of inheritance.

Article 15 [Family, marriage]
The Republic of Hungary shall protect the institutions of marriage and the family.

Article 16 [Youths]
The Republic of Hungary shall make special efforts to ensure a secure standard of living, instruction and education for the young, and shall protect the interests of the young.

Article 17 [Social security]
The Republic of Hungary shall provide support for those in need through a wide range of social measures.

Article 18 [Healthy environment]
The Republic of Hungary recognizes and shall implement the individual's right to a healthy environment.

(*Omissis*)

Chapter XII Fundamental Rights and Duties

Article 54
(1) In the Republic of Hungary everyone has the inherent right to life and to human dignity. No one shall be arbitrarily denied of these rights.

(2) No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment. Under no circumstances shall anyone be subjected to medical or scientific experiments without his prior consent.

Article 55

(1) In the Republic of Hungary everyone has the right to freedom and personal security; no one shall be deprived of his freedom except on the grounds and in accordance with the procedures specified by law.

(2) Any individual suspected of having committed a criminal offense and held in detention shall either be released or shall be brought before a judge within the shortest possible period of time. The judge is required to grant the detained individual a hearing and shall immediately prepare a written ruling with a justification for either releasing the detainee or having the individual placed under arrest.

(3) Any individual subject to illegal arrest or detainment is entitled to compensation.

Article 56

In the Republic of Hungary everyone is legally capable.

Article 57

(1) In the Republic of Hungary everyone is equal before the law and has the right to have the accusations brought against him, as well as his rights and duties in legal proceedings, judged in a just, public trial by an independent and impartial court established by law.

(2) In the Republic of Hungary no one shall be considered guilty until a court has rendered a final legal judgment determining criminal culpability.

(3) Individuals subject to criminal proceedings are entitled to legal defense at all stages of the proceedings. Defense lawyers may not be held accountable for opinions expressed in the course of the defense.

(4) No one shall be declared guilty and subjected to punishment for an offense that was not a criminal offense under Hungarian law at the time such offense was committed.

(5) In the Republic of Hungary everyone may seek legal remedy, in accordance with the provisions of the law, to judicial, administrative or other official decisions, which infringe on his rights or justified interests. A law passed by a majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present may impose restrictions on the right to

legal remedy in the interest of, and in proportion with, adjudication of legal disputes within a reasonable period of time.

Article 58

(1) Everyone legally staying or residing in the territory of the Republic of Hungary - with the exception of the cases established by law - has the right to move freely and to choose his place of residence, including the right to leave his domicile or the country.

(2) Foreigners legally residing in the territory of the Republic of Hungary may only be deported on the basis of a resolution reached in accordance with the law.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the freedom of movement and residence.

Article 59

(1) In the Republic of Hungary everyone has the right to the good standing of his reputation, the privacy of his home and the protection of secrecy in private affairs and personal data.

(2) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the secrecy of personal data.

Article 60

(1) In the Republic of Hungary everyone has the right to freedom of thought, freedom of conscience and freedom of religion.

(2) This right shall include the free choice or acceptance of a religion or belief, and the freedom to publicly or privately express or decline to express, exercise and teach such religions and beliefs by way of religious actions, rites or in any other way, either individually or in a group.

(3) The church and the State shall operate in separation in the Republic of Hungary.

(4) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the freedom of belief and religion.

Article 61

(1) In the Republic of Hungary everyone has the right to freely express his opinion, and furthermore to access and distribute information of public interest.

(2) The Republic of Hungary recognizes and respects the freedom of the press.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the public access to information of public interest and the law on the freedom of the press.

(4) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the supervision of public radio, television and the public news agency, as well as the appointment of the directors thereof, on the licensing of commercial radio and television, and on the prevention of monopolies in the media sector.

Article 62

(1) The Republic of Hungary recognizes the right to peaceful assembly and shall ensure the free exercise thereof.

(2) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the right of assembly.

Article 63

(1) On the basis of the right of assembly, everyone in the Republic of Hungary has the right to establish organizations whose goals are not prohibited by law and to join such organizations.

(2) The establishment of armed organizations with political objectives shall not be permitted on the basis of the right of assembly.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the right of assembly and the financial management and operation of political parties.

Article 64

In the Republic of Hungary everyone has the right to present, individually or together with others, written petitions or complaints to the relevant public authority.

Article 65

(1) In accordance with the conditions established by law, the Republic of Hungary shall, if neither their country of origin nor another country provides protection, extend the right of asylum to foreign

citizens who, in their native country or the country of their usual place of residence, are subject to persecution on the basis of race or nationality, their alliance with a specific social group, religious or political conviction, or whose fear of being subject to persecution is well founded.

(2) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the right to asylum.

Article 66

(1) The Republic of Hungary shall ensure the equality of men and women in all civil, political, economic, social and cultural rights.

(2) In the Republic of Hungary mothers shall receive support and protection before and after the birth of the child, in accordance with separate regulations.

(3) Separate regulations shall ensure the protection of women and youth in the workplace.

Article 67

(1) In the Republic of Hungary all children have the right to receive the protection and care of their family, and of the State and society, which is necessary for their satisfactory physical, mental and moral development.

(2) Parents have the right to choose the form of education given to their children.

(3) Separate regulations shall establish the responsibilities of the State with regard to the situation and protection of the family and youth.

Article 68

(1) The national and ethnic minorities living in the Republic of Hungary participate in the sovereign power of the people: they represent a constituent part of the State.

(2) The Republic of Hungary shall provide for the protection of national and ethnic minorities and ensure their collective participation in public affairs, the fostering of their cultures, the use of their native languages, education in their native languages and the use of names in their native languages.

(3) The laws of the Republic of Hungary shall ensure representation for the national and ethnic minorities living within the country.

(4) National and ethnic minorities shall have the right to form local and national bodies for self-government.

(5) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the rights of national and ethnic minorities.

Article 69

(1) In the Republic of Hungary no one shall be denied of his Hungarian citizenship against his will and no Hungarian citizen may be expelled from the territory of the Republic of Hungary.

(2) Hungarian citizens may always return to Hungary from abroad.

(3) All Hungarian citizens are entitled to enjoy the protection of the Republic of Hungary while legally residing or staying abroad.

(4) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on citizenship.

Article 70

(1) All adult Hungarian citizens residing in the territory of the Republic of Hungary have the right to be elected and the right to vote in Parliamentary elections, local government elections or minority self-government elections, provided that they are present in the country on the day of the election or referendum, and furthermore to participate in national or local referenda or popular initiatives.

(2) Persons residing in the territory of the Republic of Hungary as immigrants who do not have Hungarian citizenship also have the right to vote in local government elections of representatives and the Mayor, as well as the right to participate in local referenda and popular initiatives, in accordance with the regulations of a separate law, provided that they are present in the country on the day of the election or referendum.

(3) The right to vote shall not be granted to persons who are under guardianship limiting or excluding their capacity, to persons who are subject to a final legal judgment forbidding them to participate in public affairs, nor to persons who are incarcerated on the basis of a final legal judgment or who are under compulsory institutional care on the basis of a final legal judgment rendered in criminal proceedings.

(4) All Hungarian citizens have the right to participate in public affairs, and furthermore to hold public office in accordance with their suitability, education and professional ability.

Article 70A

(1) The Republic of Hungary shall respect the human rights and civil rights of all persons in the country without discrimination on the basis of race, color, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origins, financial situation, birth or on any other grounds whatsoever.

(2) The law shall provide for strict punishment of discrimination on the basis of Paragraph (1).

(3) The Republic of Hungary shall endeavor to implement equal rights for everyone through measures that create fair opportunities for all.

Article 70B

(1) In the Republic of Hungary everyone has the right to work and to freely choose his job and profession.

(2) Everyone has the right to equal compensation for equal work, without any discrimination whatsoever.

(3) All persons who work have the right to an income that corresponds to the amount and quality of work they carry out.

(4) Everyone has the right to leisure time, to free time and to regular paid vacation.

Article 70C

(1) Everyone has the right to establish or join organizations together with others with the objective of protecting his economic or social interests.

(2) The right to strike may be exercised within the framework of the law regulating such right.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the right to strike.

Article 70D

(1) Everyone living in the territory of the Republic of Hungary has the right to the highest possible level of physical and mental health.

(2) The Republic of Hungary shall implement this right through institutions of labor safety and health care, through the organization of medical care and the opportunities for regular physical activity, as well as through the protection of the urban and natural environment.

Article 70E

(1) Citizens of the Republic of Hungary have the right to social security; they are entitled to the support required to live in old age, and in the case of sickness, disability, being widowed or orphaned and in the case of unemployment through no fault of their own.

(2) The Republic of Hungary shall implement the right to social support through the social security system and the system of social institutions.

Article 70F

(1) The Republic of Hungary guarantees the right of education to its citizens.

(2) The Republic of Hungary shall implement this right through the dissemination and general access to culture, free compulsory primary schooling, through secondary and higher education available to all persons on the basis of their ability, and furthermore through financial support for students.

Article 70G

(1) The Republic of Hungary shall respect and support the freedom of scientific and artistic expression, the freedom to learn and to teach.

(2) Only scientists are entitled to decide in questions of scientific truth and to determine the scientific value of research.

Article 70H

(1) All citizens of the Republic of Hungary have the obligation to defend their country.

(2) Based on the general obligation to defend the country, citizens shall complete armed or unarmed military service, or complete civil service in accordance with the conditions established by law.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament present is required to pass the law on the obligation to complete military service.

Article 70I

All natural persons, legal persons and unincorporated organizations have the obligation to contribute to public revenues on the basis of their income and wealth.

Article 70J

In the Republic of Hungary parents and guardians have the obligation to ensure the education of their young children.

Article 70K

Claims arising from infringement on fundamental rights, and objections to the decisions of public authorities regarding the fulfillment of duties may be brought before a court of law.

Chapter XIII The Basic Principles of Elections

Article 71 [Elections]

(1) Members of Parliament, members of representative bodies of local governments, Mayors and the Mayor of the Capital are elected by direct, secret ballot by voting citizens, based on their universal and equal right to vote.

(2) The members of the local government representative bodies of counties shall elect the president of the representative body by direct, secret ballot. The president must be a Hungarian citizen.

(3) Separate laws shall establish provisions for the election of Members of Parliament, Members of the European Parliament and members of representative bodies of local governments and mayors. A two-thirds majority vote of the Members of Parliament present is required to pass such laws.

(4) A separate law shall establish provisions for the election of representatives of minority self-governments. A two-thirds majority vote of the Members of Parliament present is required to pass such laws.

(*Omissis*)

Chapter XIV The Capital and National Symbols of the Republic of Hungary

Article 74 [Capital]

The Capital of the Republic of Hungary is Budapest.

Article 75 [National anthem]

The national anthem of the Republic of Hungary is the poem "Himnusz" by Ferenc Kölcsey, set to the music of Ferenc Erkel.

Article 76 [National Flag, Coat of Arms]

(1) The National Flag of the Republic of Hungary is a tricolor consisting of horizontal red, white and green bands of even width.

(2) The Coat of Arms of the Republic of Hungary is a vertically divided shield with a rounded base coming to a point. The left field contains eight horizontal bars of red and silver. The right field has a background of red and depicts a base of three green hills with a golden crown resting on the center hill and a silver patriarchal cross issuing from the middle of the crown. The Holy Crown of St. Stephen rests on the top of the shield.

(3) A majority of two-thirds of the votes of the Members of Parliament is required to pass the law on the Coat of Arms and National Flag of the Republic of Hungary and the use thereof.

Chapter XV Final Provisions

Article 77 [Constitution]

(1) This Constitution is the supreme law of the Republic of Hungary.

(2) This Constitution and laws and statutes established in accordance with this Constitution are equally binding for everybody of the country.

(3) {...}

Article 78 [Entering into effect]

(1) The Constitution of the Republic of Hungary shall enter into effect on the day of its promulgation; the Government shall ensure its implementation.

(2) The Government shall propose the Bills necessary to implement this Constitution to the Paliament.

Article 79 [Referendum on EU accession]

A peremptory national referendum shall be held concerning the accession of the Republic of Hungary to the European Union under the conditions laid down in the accession treaty. The date of this referendum is 12 April 2003. The question of the referendum shall read as follows: "Do you agree that the Republic of Hungary should become a member of the European Union?

*****

Documentazione al Capitolo V

- Allegato 51: Dichiarazione di Laeken (2001)
- Allegato 52: "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione" nel "Trattato che adotta una costituzione per l'Europa" (2004)

ALLEGATO 51: DICHIARAZIONE DI LAEKEN (15 DICEMBRE 2001)

I. L'EUROPA AD UN CROCEVIA

Per secoli popoli e Stati hanno tentato, con la guerra e l'uso delle armi, di conquistare la supremazia sul continente europeo. In Europa, prostrata da due guerre sanguinose e dall'indebolimento della sua posizione nel mondo, si era fatta strada la consapevolezza che solo in pace e attraverso la concertazione fosse possibile realizzare il sogno di una Europa forte e unita. Per sconfiggere definitivamente i demoni del passato si è iniziato con una comunità del carbone e dell'acciaio. In seguito furono aggiunte altre attività economiche come l'agricoltura. Infine, è stato realizzato un autentico mercato unico di merci, persone, servizi e capitali cui si è aggiunta, nel 1999, una moneta unica. Il 1° gennaio 2002 l'euro diventerà una realtà quotidiana per 300 milioni di cittadini europei.

L'Unione europea è stata pertanto costruita gradualmente. Inizialmente si trattava soprattutto di una cooperazione economica e tecnica. Venti anni fa, con la prima elezione diretta del Parlamento europeo, vi è stato un considerevole rafforzamento della legittimità democratica di cui fino allora il Consiglio era il solo detentore. Negli ultimi dieci anni sono state poste le basi per una unione politica ed è stata realizzata una cooperazione nei settori della politica sociale, dell'occupazione, dell'asilo, dell'immigrazione, della polizia, della giustizia, della politica estera e si è adottata una politica comune in materia di sicurezza e difesa.

L'Unione europea rappresenta un successo. L'Europa vive in pace da più di mezzo secolo. Insieme all'America del Nord e al Giappone, l'Unione è una delle tre regioni più prosperose della terra. Grazie alla solidarietà reciproca e ad un'equa ripartizione dei frutti della crescita economica, le regioni più deboli dell'Unione hanno registrato un notevole aumento del tenore di vita e recuperato gran parte del loro ritardo.

A cinquant'anni dalla sua nascita, l'Unione si trova tuttavia ad un crocevia, in un momento cruciale della sua esistenza. L'unificazione dell'Europa è imminente. L'Unione sta per aprirsi a più di dieci nuovi Stati membri soprattutto dell'Europa centrale o orientale per chiudere in tal modo definitivamente uno dei capitoli più foschi della storia europea: la seconda guerra mondiale e la successiva spartizione artificiosa dell'Europa. L'Europa è in procinto di diventare, senza

spargimento di sangue, una grande famiglia; si tratta di un vero cambiamento che chiaramente richiede un approccio diverso da quello di cinquanta anni fa, quando sei paesi avviarono il processo.

La sfida democratica dell'Europa

L'Europa si trova ad affrontare contemporaneamente due sfide, l'una all'interno e l'altra al di fuori dei propri confini.

All'interno dell'Unione occorre avvicinare le istituzioni europee al cittadino. Indubbiamente i cittadini condividono i grandi obiettivi dell'Unione, ma non sempre vedono il nesso tra questi obiettivi e l'azione quotidiana dell'Unione. Essi chiedono alle istituzioni europee meno complessità e rigidità, e soprattutto più efficienza e trasparenza. Molti ritengono inoltre che l'Unione si debba occupare maggiormente dei loro problemi concreti e che non debba intervenire nei minimi dettagli in questioni che per la loro natura sarebbe meglio lasciare ai rappresentanti eletti nei paesi membri e nelle regioni. Alcuni arrivano a considerare tale atteggiamento addirittura una minaccia per la loro identità. Un altro aspetto, forse ancora più importante è che i cittadini ritengono che troppe decisioni siano prese senza che essi abbiano voce in capitolo, e chiedono un migliore controllo democratico.

Il nuovo ruolo dell'Europa in un mondo globalizzato

Al di fuori delle proprie frontiere, l'Unione europea è invece confrontata ad un mondo in rapida mutazione e globalizzato. Dopo la caduta del muro di Berlino si è pensato per un momento che saremmo vissuti per lungo tempo in un ordine mondiale stabile e libero da conflitti. I diritti dell'uomo ne avrebbero costituito il fondamento. Solo pochi anni dopo tale certezza è tuttavia venuta meno. L'11 settembre ci ha aperto brutalmente gli occhi. Le forze antagoniste non sono scomparse. Il fanatismo religioso, il nazionalismo etnico, il razzismo, il terrorismo guadagnano terreno. I conflitti regionali, la povertà e il sottosviluppo continuano a costituire il terreno fertile per il loro propagarsi.

Qual è il ruolo dell'Europa in questo mondo trasformato? Ora che è finalmente unita, non deve l'Europa svolgere un ruolo di primo piano in un nuovo ordine planetario, quello di una potenza che può assumere un ruolo stabilizzatore a livello mondiale e costituire nel contempo un faro per molti paesi e popoli? L'Europa, continente dei valori umanistici, della Magna Carta, del Bill of Rights, della rivoluzione francese e della caduta del muro di Berlino. Il continente della libertà, della solidarietà e

soprattutto della diversità, il che implica il rispetto per le lingue, la cultura e le tradizioni altrui. L'unica frontiera che l'Unione europea traccia è quella della democrazia e dei diritti dell'uomo. L'Unione è solo aperta ai paesi che rispettano i valori fondamentali quali le libere elezioni, il rispetto delle minoranze e quello per lo stato di diritto.

Ora che la guerra fredda si è conclusa e viviamo in un pianeta globalizzato ma al contempo totalmente frammentato, l'Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione. Il ruolo che essa deve svolgere è quello di una potenza che si scaglia risolutamente contro qualsiasi forma di violenza, di terrorismo, di fanatismo, senza chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie stridenti ovunque nel mondo. Una potenza, insomma, che intende modificare i rapporti nel mondo in modo tale che non solo i paesi ricchi, bensì anche quelli poveri possano trarne beneficio. Una potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, in altri termini, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile.

Le attese del cittadino europeo

L'immagine di un'Europa democratica e impegnata su scala mondiale corrisponde perfettamente ai desideri del cittadino. Più volte questi ha lasciato intendere che auspica un ruolo più importante dell'Unione in materia di giustizia e di sicurezza, di lotta contro la criminalità transfrontaliera, di controllo dei flussi migratori, di accoglienza dei richiedenti asilo e dei profughi provenienti da regioni di conflitto periferiche. Egli chiede risultati anche sul piano dell'occupazione e della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché in materia di coesione economica e sociale. Esige un approccio comune in materia di inquinamento, di cambiamenti climatici, di sicurezza alimentare. Sono in breve, tutte questioni transfrontaliere, che come il cittadino intuisce istintivamente, possono essere affrontate soltanto attraverso una cooperazione reciproca. Allo stesso modo, egli auspica un'Europa più presente nelle questioni di politica estera, di sicurezza e di difesa, in altri termini, un'azione rinforzata e più coordinata nella lotta contro i focolai che covano in seno e attorno all'Europa stessa, nonché nel resto del mondo.

Il medesimo cittadino ritiene al contempo che in una serie di altri settori l'Europa agisca in maniera troppo burocratica. Il buon funzionamento del mercato interno e della moneta unica deve continuare a costituire il fondamento del coordinamento dei settori economico, finanziario e fiscale, senza che per questo sia compromessa la specificità dei singoli Stati membri. Le diversità sul piano nazionale

o regionale sono spesso retaggio della storia e della tradizione. Esse possono costituire una ricchezza. In altre parole, immediatamente dopo la "buona amministrazione", ciò che importa è creare nuove opportunità, non nuove rigidità. Il cittadino vuole più risultati, risposte più efficaci ai problemi concreti e non un superstato europeo o istituzioni europee che interferiscono in tutto.

In poche parole, il cittadino chiede un approccio comunitario chiaro, trasparente, efficace e democratico. Un approccio che consenta all'Europa di assurgere a faro capace di orientare l'avvenire del mondo; un approccio che produca risultati concreti nel senso di più posti di lavoro, maggiore qualità della vita, meno criminalità, un'istruzione di qualità e migliori cure sanitarie. Non vi è alcun dubbio che l'Europa debba a tal fine ritornare alle origini e riformarsi.

II. LE SFIDE E LE RIFORME IN UN'UNIONE RINNOVATA

L'Unione deve diventare più democratica, più trasparente e più efficiente. Essa deve inoltre dare una risposta a tre sfide fondamentali: come avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani - al progetto europeo e alle istituzioni europee? Come strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in un'Unione allargata? Come trasformare l'Unione in un fattore di stabilità e in un punto di riferimento in un mondo nuovo, multipolare? Per raccogliere queste sfide occorre porre una serie di domande mirate.

Una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea

Spesso il cittadino nutre nei confronti dell'Unione europea attese alle quali questa non sempre corrisponde. E viceversa, il cittadino ha talvolta l'impressione che l'Unione sia troppo attiva in settori nei quali il suo intervento non sempre è indispensabile. È pertanto necessario chiarire la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, semplificarla e adeguarla alla luce delle nuove sfide che si presentano all'Unione. Ciò può implicare tanto la riattribuzione di taluni compiti agli Stati membri quanto l'attribuzione all'Unione di nuove missioni, o un'estensione delle sue attuali competenze. È necessario a tal fine tenere sempre conto dei principi di parità e di solidarietà tra Stati membri.

Una prima serie di quesiti che vanno posti verte sulle modalità con cui possiamo rendere più trasparente la ripartizione delle competenze.

Possiamo, a tal fine, introdurre una distinzione più chiara tra tre tipi di competenze: quelle esclusive dell'Unione, quelle degli Stati membri, quelle condivise tra l'Unione e gli Stati membri? A quale livello le competenze si esercitano nella maniera più efficace? Come applicare, a tale riguardo, il principio di sussidiarietà? E non occorre chiarire che tutte le competenze che non siano attribuite all'Unione in virtù dei trattati spettano esclusivamente agli Stati membri? E quali ne sono le conseguenze?

La successiva serie di quesiti mira a verificare, all'interno di questo quadro rinnovato, e nel rispetto dell'acquis comunitario, se non sia necessario procedere ad un riordino delle competenze. In che modo possiamo, a tal fine, prendere come filo conduttore le aspettative del cittadino? Quali compiti ne deriverebbero per l'Unione? E, viceversa, quali compiti sarebbe meglio lasciare agli Stati membri? Quali sono le necessarie modifiche da apportare nel trattato alle varie politiche? Come sviluppare ad esempio una politica estera comune e una politica di difesa più coerenti? Occorre riattualizzare i compiti di Petersberg? Intendiamo dare una forma maggiormente integrata alla cooperazione giudiziaria e tra forze di polizia? Come rafforzare il coordinamento delle politiche economiche? Dobbiamo intensificare la cooperazione in materia di inclusione sociale, di ambiente, di sanità, di sicurezza alimentare? Oppure, occorre invece demandare in modo più marcato l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione della politica dell'Unione agli Stati membri e, ove la loro costituzione lo preveda, alle regioni? Non occorre dar loro garanzie che le loro competenze non saranno intaccate?

Si pone infine il quesito su come assicurare che un riassetto della ripartizione delle competenze non si traduca in un ampliamento strisciante delle competenze dell'Unione, oppure in un'interferenza in settori di competenza esclusiva degli Stati membri e, laddove previsto, delle regioni. Come vigilare, al contempo, affinché la dinamica europea non subisca una battuta d'arresto? L'Unione dovrà pur reagire anche in futuro a nuove sfide e a nuovi sviluppi ed essere in grado di esplorare nuovi settori di politica. A tal fine è necessario un riesame degli articoli 95 e 308 del trattato alla luce dell'acquis giurisprudenziale?

La semplificazione degli strumenti dell'Unione

Non è importante soltanto chiedersi chi fa che cosa. Altrettanto importante è chiedersi in qual modo l'Unione agisca, quali strumenti utilizzi. Le successive modificazioni dei trattati hanno comunque

condotto ad una proliferazione di strumenti e gli orientamenti sono andati via via sviluppandosi nel senso di una legislazione particolareggiata. La questione centrale è pertanto se gli strumenti dell'Unione non possano essere circoscritti meglio e se il loro numero non possa essere ridotto.

Occorre, in altre parole, introdurre una distinzione tra misure legislative e misure di attuazione? È opportuno ridurre il numero di strumenti legislativi: norme direttamente applicabili, legislazione quadro e strumenti non vincolanti (pareri, raccomandazioni, coordinamento aperto)? È auspicabile ricorrere più di frequente alla legislazione quadro, che lascia agli Stati membri un più ampio margine di manovra nel conseguimento degli obiettivi politici? Per quali competenze il coordinamento aperto e il mutuo riconoscimento costituiscono gli strumenti più appropriati? Il principio di proporzionalità resta quello basilare?

Più democrazia, trasparenza ed efficienza nell'Unione europea

L'Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze e dagli strumenti di cui dispone. Il progetto europeo trae tuttavia la propria legittimità anche da istituzioni democratiche, trasparenti ed efficienti. Anche i parlamenti nazionali contribuiscono alla legittimazione del progetto europeo. La dichiarazione sul futuro dell'Unione, allegata al trattato di Nizza, ha sottolineato la necessità di esaminare il loro ruolo nella costruzione europea. Più in generale, occorre chiedersi quali iniziative si possano adottare al fine di sviluppare uno spazio pubblico europeo.

Il quesito principale, valido per tutte e tre le istituzioni, è il seguente: in che modo possiamo accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle attuali istituzioni?

Come si può rafforzare l'autorità e l'efficienza della Commissione europea? Secondo quali modalità deve essere designato il Presidente della Commissione? Dal Consiglio europeo, dal Parlamento europeo o dal cittadino, attraverso elezioni dirette? Deve essere rafforzato il ruolo del Parlamento europeo? Deve essere esteso il diritto di codecisione? È opportuno riesaminare le modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo? È necessaria una circoscrizione elettorale europea o è meglio continuare ad attenersi a circoscrizioni stabilite a livello nazionale? È possibile combinare i due sistemi? Si deve rafforzare il ruolo del Consiglio? Deve il Consiglio agire allo stesso modo nella sua

veste legislativa ed in quella esecutiva? In un'ottica di maggiore trasparenza, le sessioni del Consiglio, almeno nel suo compito legislativo, debbono diventare pubbliche? Il cittadino deve avere un maggiore accesso ai documenti del Consiglio? Come infine assicurare l'equilibrio ed il controllo reciproco fra le istituzioni?

La seconda domanda, anch'essa in tema di legittimità democratica, riguarda il ruolo dei parlamenti nazionali. Debbono essere rappresentati in una nuova istituzione, a fianco del Consiglio e del Parlamento europeo? Debbono svolgere un ruolo nei settori d'intervento europei per i quali il Parlamento europeo non è competente? Debbono concentrarsi sulla ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri, ad esempio mediante una verifica preliminare del rispetto del principio di sussidiarietà?

La terza domanda è come possiamo migliorare l'efficienza del processo decisionale ed il funzionamento delle istituzioni in un'Unione con circa trenta Stati membri. In che modo l'Unione potrebbe definire con maggiore precisione i suoi obiettivi e le sue priorità e assicurarne una migliore attuazione? È necessario un maggior numero di decisioni prese a maggioranza qualificata? Come semplificare e accelerare la procedura di codecisione fra il Consiglio e il Parlamento europeo? Che fare della rotazione semestrale della Presidenza dell'Unione? Qual è il ruolo futuro del Parlamento europeo? Che ne sarà del ruolo e della struttura dei diversi Consigli? Come dare maggiore coerenza anche alla politica estera comune? Come potenziare la sinergia fra l'Alto rappresentante ed il commissario competente? Come deve essere ulteriormente estesa la rappresentanza esterna dell'Unione nei consessi internazionali?

La via verso una costituzione per i cittadini europei

Attualmente l'Unione europea conta quattro trattati. Gli obiettivi, le competenze e gli strumenti politici dell'Unione sono sparsi in questi trattati. In un'ottica di maggiore trasparenza, una semplificazione è imprescindibile.

Si possono quindi formulare quattro serie di domande. La prima riguarda la semplificazione degli attuali trattati senza modificarne il contenuto. Deve essere riveduta la distinzione fra Unione e Comunità? E la suddivisione in tre pilastri?

Seguono poi le domande relative ad un possibile riordino dei trattati. È necessario operare una distinzione fra un trattato di base e le altre disposizioni del trattato? Occorre procedere a questa separazione? Ne

può derivare una distinzione fra le procedure di modifica e quelle di ratifica del trattato di base e le altre disposizioni del trattato?

Occorre inoltre riflettere sull'opportunità di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel trattato di base e porre il quesito dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, si pone il quesito se questa semplificazione e questo riordino non debbano portare, a termine, all'adozione nell'Unione di un testo costituzionale. Quali dovrebbero essere gli elementi di base di tale legge fondamentale? I valori che l'Unione coltiva, i diritti e i doveri fondamentali del cittadino, i rapporti fra gli Stati membri all'interno dell'Unione?

III. CONVOCAZIONE DI UNA CONVENZIONE SULL'AVVENIRE DELL'EUROPA

Per assicurare una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile della prossima Conferenza intergovernativa, il Consiglio europeo ha deciso di convocare una Convenzione composta dai principali partecipanti al dibattito sul futuro dell'Unione. Alla luce di quanto precede, questa Convenzione avrà il compito di esaminare le questioni essenziali che il futuro sviluppo dell'Unione comporta e di ricercare le diverse soluzioni possibili.

Il Consiglio europeo ha designato il Sig. V. Giscard d'Estaing quale Presidente della Convenzione e i Sigg. G. Amato e J.L. Dehaene quali Vicepresidenti.

Composizione

Oltre che dal Presidente e dai due Vicepresidenti la Convenzione sarà composta da 15 rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri (1 per Stato membro), 30 membri dei Parlamenti nazionali (2 per Stato membro), 16 membri del Parlamento europeo e due rappresentanti della Commissione. I paesi candidati all'adesione parteciperanno appieno ai lavori della Convenzione. Saranno rappresentati alle stesse condizioni degli Stati membri attuali (un rappresentante del Governo e due membri del Parlamento nazionale) e parteciperanno alle deliberazioni senza tuttavia avere la facoltà di impedire un consenso che si dovesse delineare fra gli Stati membri.

In caso di assenza, i membri della Convenzione possono farsi sostituire soltanto da supplenti. I supplenti sono designati secondo le stesse modalità dei membri effettivi.

Il Presidium della Convenzione sarà composto dal Presidente della Convenzione, dai due Vicepresidenti della Convenzione e da nove membri appartenenti alla Convenzione (i rappresentanti di tutti i Governi che durante la Convenzione esercitano la Presidenza del Consiglio, due rappresentanti dei Parlamenti nazionali, due rappresentanti dei parlamentari europei e due rappresentanti della Commissione).

Saranno invitati come osservatori tre rappresentanti del Comitato economico e sociale e tre rappresentanti delle parti sociali europee cui si aggiungeranno, a nome del Comitato delle regioni, sei rappresentanti (che dovranno essere designati dal Comitato delle regioni nell'ambito delle regioni, città e regioni aventi competenza legislativa), nonché il Mediatore europeo. Il Presidente della Corte di giustizia ed il Presidente della Corte dei conti potranno prendere la parola davanti alla Convenzione su invito del Presidium.

Durata dei lavori

La Convenzione terrà la sua seduta inaugurale il 1° marzo del 2002. In questa occasione, essa procederà alla designazione del suo Presidium e deciderà il suo metodo di lavoro. I lavori si concluderanno dopo un anno, in tempo per consentire al Presidente della Convenzione di presentarne i risultati al Consiglio europeo.

Metodo di lavoro

Il Presidente preparerà l'inizio dei lavori della Convenzione traendo insegnamento dal dibattito pubblico. Il Presidium svolgerà un ruolo propulsore e fornirà una prima base per i lavori della Convenzione.

Il Presidium potrà consultare i servizi della Commissione e gli esperti di propria scelta su qualsiasi questione tecnica che riterrà utile approfondire. A tal fine potrà creare gruppi di lavoro ad hoc.

Il Consiglio si terrà informato sulla situazione dei lavori della Convenzione. Il Presidente della Convenzione riferirà oralmente ad ogni Consiglio europeo in merito allo stato di avanzamento dei lavori. Questo permetterà nel contempo di raccogliere il parere dei Capi di Stato e di Governo.

La Convenzione si riunirà a Bruxelles. I dibattiti della Convenzione e l'insieme dei documenti ufficiali sono pubblici. La Convenzione lavorerà nelle undici lingue di lavoro dell'Unione.

Documento finale

La Convenzione studierà le varie questioni. Redigerà un documento finale che potrà comprendere opzioni diverse, precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di consenso.

Unitamente al risultato dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione, il documento finale costituirà il punto di partenza per i lavori della Conferenza intergovernativa che prenderà le decisioni finali.

Forum

Perché il dibattito sia ampio e coinvolga l'insieme dei cittadini, verrà aperto un forum per le organizzazioni che rappresentano la società civile (parti sociali, settore privato, organizzazioni non governative, ambienti accademici, ecc.). Si tratterà di una rete strutturata di organizzazioni che saranno regolarmente informate sui lavori della Convenzione. I loro contributi saranno inseriti nel dibattito. Dette organizzazioni potranno essere ascoltate o consultate su argomenti specifici, secondo modalità che dovranno essere definite dal Presidium.

Segretariato

Il Presidium sarà assistito da un Segretariato della Convenzione che sarà assicurato dal Segretariato generale del Consiglio. Ne potranno far parte esperti della Commissione e del Parlamento europeo.

*****

Allegato 52: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione nel "Trattato che adotta una costituzione per l'Europa" (2004)
(testo "rielaborato")

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche

divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

CERTI che, "Unita nella diversità", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità

europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'*acquis* comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

IL PRESIDENTE DI MALTA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI BASSI

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL

NORD

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno

convenuto le disposizioni che seguono:

PARTE I

TITOLO I
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

(*Omissis*)

PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del *Praesidium* della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I
DIGNITÀ

ARTICOLO 1 (II-61)
Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Spiegazione

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: "Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei

diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

ARTICOLO 2 (II-62)
Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Spiegazione

1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge..."

2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato: "La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato."

A tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici.

Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta: articolo 2, paragrafo 2 della CEDU: "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.";

b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU: "Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...".

ARTICOLO 3 (II-63)
Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Spiegazione

1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte integrante del diritto dell'Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.

2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta figurano già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.

3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera *g*)).

ARTICOLO 4 (II-64)
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione

Il diritto di cui all'articolo 4 corrisponde a quello garantito dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica: "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.". Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici.

ARTICOLO 5 (II-65)
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Spiegazione

1. Il diritto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta.

Ne consegue che nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1;

nel paragrafo 2, le nozioni di "lavoro forzato o obbligatorio" devono essere interpretate alla luce delle definizioni "negative" contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita: "Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.".

2. Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: "Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli". Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: "Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.".

Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire.

TITOLO II
LIBERTÀ

ARTICOLO 6 (II-66)
Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Spiegazione

I diritti di cui all'articolo 6 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una

persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione."

I diritti di cui all'articolo 6 devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.

ARTICOLO 7 (II-67)
Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Spiegazione

I diritti di cui all'articolo 7 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazioni" è stato sostituito a "corrispondenza".

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della

CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.".

ARTICOLO 8 (II-68)
Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95), nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L'articolo 286 del trattato CE è ora sostituito dall'articolo I-51 della Costituzione. Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione

di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001). La direttiva e il regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9 (II-69)
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: "A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.". La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda.

ARTICOLO 10 (II-70)
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della

Carta, ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2 dell'articolo 9, che recita: "La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.".

Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

ARTICOLO 11 (II-71)
Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Spiegazione

1. L'articolo 11 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.".

In applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU.

2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla libertà dei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla Costituzione, nonché sulla direttiva 89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17° considerando).

ARTICOLO 12 (II-72)
Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Spiegazione

1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che recita: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni

legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.".

Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 hanno lo stesso significato di quella della CEDU,

ma la loro portata è più estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU.

2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

3. Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4 della Costituzione.

ARTICOLO 13 (II-73)
Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Spiegazione

Questo diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto dell'articolo 1 e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10 della CEDU.

ARTICOLO 14 (II-74)
Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni

religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.".

È stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di accedere a un istituto che pratica la gratuità. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria. Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò non crea beninteso nuove competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell'articolo 24.

2. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa, ma è limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalità definite dalle legislazioni nazionali.

ARTICOLO 15 (II-75)
Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o
accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Spiegazione

La libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15, è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8).

Questo paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.

Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il paragrafo 3 è stato basato sull'articolo 137, paragrafo 3, quarto trattino del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-210, paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull'articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta. La questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 16 (II-76)
Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta.

ARTICOLO 17 (II-77)
Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e ne i modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita: "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.".

Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte

di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima.

La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale.

ARTICOLO 18 (II-78)
Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Spiegazione

Il testo dell'articolo è stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-266 della Costituzione, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Occorre far riferimento alle disposizioni del protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonché di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.

ARTICOLO 19 (II-79)
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione

Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici).

Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI 2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989).

TITOLO III
UGUAGLIANZA

ARTICOLO 20 (II-80)
Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).

ARTICOLO 21 (II-81)
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

Spiegazione

Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.

Non v'è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l'articolo III-124 della Costituzione, che ha campo d'applicazione e finalità diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21, invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi.

Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione.

Il paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'articolo III-124 né l'interpretazione data a tale articolo.

Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformità di tale articolo.

ARTICOLO 22 (II-82)
Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo IЙ3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.

ARTICOLO 23 (II-83)
Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Spiegazione

Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli I-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Si basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della Costituzione, e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli

uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, questo secondo comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.

ARTICOLO 24 (II-84)
Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta convenzione.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per cui

la competenza è conferita dall'articolo III-269 della Costituzione, può comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

ARTICOLO 25 (II-85)
Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Spiegazione

Questo articolo è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazione alla vita politica.

ARTICOLO 26 (II-86)
Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

TITOLO IV
SOLIDARIETÀ

ARTICOLO 27 (II-87)
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori), nella Comunità europea 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CEE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).

ARTICOLO 28 (II-88)
Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente. Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle

prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri.

ARTICOLO 29 (II-89)
Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 30 (II-90)
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.

ARTICOLO 31 (II-91)
Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Spiegazione

1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché, per quanto riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione "condizioni di lavoro" deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.

2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 32 (II-92)
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

ARTICOLO 33 (II-93)
Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Spiegazione

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea.

Il paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull'articolo 8 (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine "maternità" copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.

ARTICOLO 34 (II-94)
Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34 è basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione, nonché sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dall'articolo dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimento ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine "maternità" deve essere inteso come nell'articolo precedente.

Il paragrafo 2 è basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.

Il paragrafo 3 è ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonché al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo IIIЙ 210 della Costituzione.

ARTICOLO 35 (II-95)
Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Spiegazione

I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della Costituzione, nonché sugli articoli 11e 13 della Carta sociale europea.

La seconda frase dell'articolo riproduce il paragrafo 1 dell'articolo III-278.

ARTICOLO 36 (II-96)
Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Spiegazione

Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.

ARTICOLO 37 (II-97)
Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Spiegazione

I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.

Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.

ARTICOLO 38 (II-98)

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'articolo 153 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-235 della Costituzione.

TITOLO V
CITTADINANZA

ARTICOLO 39 (II-99)
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Spiegazione

L'articolo 39 si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta. In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2 dell'articolo 39 riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.

ARTICOLO 40 (II-100)

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto).

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione.

ARTICOLO 41 (II-101)
Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Spiegazione

L'articolo 41 è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona

amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, T-231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo I-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione.

Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, è garantito all'articolo 47 della presente Carta.

ARTICOLO 42 (II-102)
Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale,

indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.

ARTICOLO 43 (II-103)
Mediatore europeo

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

ARTICOLO 44 (II-104)
Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-334 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

ARTICOLO 45 (II-105)
Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Spiegazione

Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast - Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella parte III della Costituzione.

Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III-265 a III-267 della Costituzione. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.

ARTICOLO 46 (II-106)
Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-127. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste in detti articoli.

TITOLO VI
GIUSTIZIA

ARTICOLO 47 (II-107)
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Spiegazione

Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:

"Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.".

Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare articolo III-365, paragrafo 4).

L'articolo 47 si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi attuano il diritto dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU che recita: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia

esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.".

Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologis te "Les Verts" contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione.

Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ARTICOLO 48 (II-108)
Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Spiegazione

L'articolo 48 corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:

"2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.".

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

ARTICOLO 49 (II-109)
Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Spiegazione

Questo articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata aggiunta la regola della

retroattività della legge penale più mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.

L'articolo 7 della CEDU è redatto come segue:

"1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.".

Si è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine "civili"; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanità.

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità.

ARTICOLO 50 (II-110)
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Spiegazione

L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:

"1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni

o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.".

La regola "ne bis in idem" si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann c/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commissione, Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.

Ai sensi dell'articolo 50, la regola "ne bis in idem" non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia, dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (non ancora pubblicata), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola "ne bis in idem" sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

ARTICOLO 51 (II-111)
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Spiegazione

L'articolo 51 è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine "istituzioni" è consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione "organi e agenzie" è abitualmente utilizzata per designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o I-51 della Costituzione).

Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. I-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: "Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie…" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione.

Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non può avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze.

Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio già affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da sé che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non può essere intesa come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati "attuazione del diritto dell'Unione" (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).

ARTICOLO 52 (II-113)
Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali sono debitamente prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri.

Spiegazione

L'articolo 52 mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: "… secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti" (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo I-2 della Costituzione sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche della Costituzione come l'articolo IЙ5, paragrafo 1 e gli articoli III-133, paragrafo 3, III-154, III-436.

Il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre parti della

Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle parti I e III della Costituzione. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal trattato CE e ora ripresi nelle parti I e III della Costituzione.

Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'Unione di garantire una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU. La Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'articolo I-5, paragrafo 1 e agli articoli III-131 e III-262 della Costituzione.

In appresso è riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l'evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.

1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo:

Ή l'articolo 2 corrisponde all'articolo 2 della CEDU

Ή l’articolo 4 corrisponde all’articolo 3 della CEDU

Ή l’articolo 5, paragrafi 1 e 2 corrisponde all’articolo 4 della CEDU

Ή l’articolo 6 corrisponde all’articolo 5 della CEDU

Ή l’articolo 7 corrisponde all’articolo 8 della CEDU

Ή l’articolo 10, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 9 della CEDU

Ή l'articolo 11 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU

Ή l’articolo 17 corrisponde all’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU

Ή l’articolo 19, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 4

Ή l’articolo 19, paragrafo 2 corrisponde all’articolo 3 della CEDU nell’interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

Ή l’articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU

Ή l’articolo 49, paragrafo 1 (eccettuata l’ultima frase) e paragrafo 2 corrisponde all’articolo 7 della CEDU.

2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ma la cui portata è più ampia:

Ή l'articolo 9 copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale

Ή l’articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al livello dell’Unione europea

Ή l’articolo 14, paragrafo 1 corrisponde all’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso all’accesso alla formazione professionale e continua

Ή l’articolo 14, paragrafo 3 corrisponde all’articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori

Ή l’articolo 47, paragrafi 2 e 3 corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell’Unione e alla sua attuazione

Ή l’articolo 50 corrisponde all’articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell’Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri

Ή infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell'Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall'articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto.

La regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea (cfr. la formulazione dell'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione) e tiene nel debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa C-44/79 Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigid a basata sul "minimo comun denominatore", i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni.

Il paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra "diritti" e "principi" sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri.

Ciò è in linea sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare la giurisprudenza sul "principio di precauzione" di cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE (sostituito dall'articolo III-233 della Costituzione): sentenza del TPG dell'11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie di sentenze sull'articolo 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es.: sentenza della Corte di giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del principio della stabilizzazione del mercato e delle aspettative ragionevoli), sia con l'approccio ai "principi" negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e 37. In alcuni casi è possibile che un articolo

della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34.

Il paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica della sussidiarietà, rimandano alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO 53 (II-113)
Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Spiegazione

Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi

campi d'applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto

internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU.

ARTICOLO 54 (II-114)
Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Spiegazione

Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita:

"Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o

un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.".

PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

(*Omissis*)

PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

(*Omissis*)

ATTO FINALE

(*Omissis*)

12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali

(*Omissis*)

SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

(*Omissis*)

*****

APPENDICE BIBLIOGRAFICA

- Commentari, Raccolte di Testi normativi e voci enciclopediche

- Monografie, manuali, opere collettanee e raccolte di atti di convegni
- Articoli, note e commenti (anche telematici)

- Riviste "monografiche"
- Indirizzi telematici sul tema
- Contributi disponibili della Prima convenzione e link utili
- Documenti delle "istituzioni italiane"

- Documenti della Seconda convenzione

1. *Commentari, Raccolte di Testi normativi e voci enciclopediche*

BASSANINI F. e TIBERI G. (a cura di), *La Costituzione europea, Un primo commento*, Bologna, il Mulino, 2004.

Clementi F., *I. Il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa: dalla Convenzione alla Conferenza intergovernativa,* 25

Pinelli C., *II. Il Preambolo, i valori, gli obiettivi*, 35

Vendola N., *III. L'identità dell'Unione*, 43

Cartabia M., *IV. I diritti fondamentali e la cittadinanza dell'Unione*, 57

Pinelli C., *V. La vita democratica dell'Unione*, 75

Pizzetti F., *VI. Le competenze dell'Unione e il principio di sussidiarietà*, 81

Clementi F., *VII. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, 103

Rocco A.-Cangelosi e Nicola Verola *VIII. L'azione esterna e la politica di sicurezza e difesa dell'Unione*, 121

Carbone L.- Gianniti L.- Pinelli C., *IX. Le istituzioni europee,* 131

Manzella G.P., *X. Il coordinamento dei bilanci pubblici e il governo della moneta unica,* 179

Tiberi G., *XI. Le cooperazioni rafforzate*, 191

Barazzoni F.-Cerulli Irelli V., *XII. Gli atti dell'Unione,* 205

Barabba M., *XIII Il bilancio dell'Unione,* 219

P. Chiti M.*, XIV. La giurisdizione*

De Minico G., *XV. L'approvazione e la ratifica del Trattato costituzionale. La questione del "referendum",* 235

Busia G., *XVI. Ammissione di nuovi Stati, recesso dall'Unione e revisione del Trattato costituzionale,* 249

Cerulli Irelli V.-Pizzetti F., *XVII. I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e ordinamento interno*, 263.

Amato G., *Riflessioni conclusive,* 285

BERGER V., *Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'homme*, Paris, Dalloz, 2002.

BIFULCO R., CARTABIA M., CELOTTO A., *L'Europa dei diritti,* Bologna, il Mulino 2001.

BUTTIGLIONE R. (Prefazione)- PANEBIANCO M. (premessa)- CURTI GIALDINO C. (introduzione generale), *Una Costituzione per la nuova Europa. Progetto di trattato* (a cura del Cide), Milano, Giuffré, 2003.

CARTABIA M., *Cittadinanza europea,* in *Enc. Giur.,* Agg. 1995*,* Roma, 1995.

CONSO G.- SACCUSSI A., *Codice dei diritti umani,* Padova, Cedam, 2001.

DUBOUIS L.-GUEYDAN C., *Les grands textes du droit de l'Union européenne,* Dalloz. Paris, 2003.

FABBRINI S. (a cura di), *L'Unione europea. Le istituzioni e gli attori di un sistema sopranazionale*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

FERRARI BRAVO L.-DI MAJO F.M.- RIZZO A., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea commentata con la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e della Corte europea dei diritti dell'uomo,* Milano, Giuffré 2001.

GANINO M. (a cura di), *Europa di domani: Verso l'allargamento dell'Unione*, Giuffrè, Milano, 2002.

GUERRIERI S. – MANZELLA A. – SDOGATI F. (a cura di), *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale. Ricerca della Fondazione Istituto Gramsci*, il Mulino, Bologna, 2001.

LUCARELLI A.- PATRONI GRIFFI A. (a cura di), *Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi,* Napili, ESI, 2003.

MENGOZZI P. (a cura di), *Casi e materiali di Diritto comunitario e dell'Unione Europea,* Padova, CEDAM 2003.

MEYER J., *Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europtiischen Union,* Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003.

PAGANO R. (a cura di), "*Renton Report*", *La preparazione delle leggi* (Rapporto presentato al Parlamento inglese nel 1975), Camera dei Deputati, estratto dal Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari 1990, n. 2/3.

PAGANO R., *Le direttive di tecnica legislativa in Europa* (2 vol.), Camera dei deputati, Quaderni di documentazione, 1997.

PALICI DI SUNI PRAT E.- CASSELLA F.- COMBA M., *Le Costituzioni dei paesi dell'Unione Europea,* Padova, Cedam, 1998.

PANEBIANCO M., *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea : annotato con i lavori preparatori e la giurisprudenza delle alte corti europee e della Corte costituzionale italiana,* Milano, Giuffrè, 2001.

PATTI S., *Abuso del diritto, Dig. Disc. Priv.,* I, Torino, Utet, 1 ss.

*****

2. *Monografie, manuali, opere collettanee e raccolte di atti di convegni*

AA.VV., *L'Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche,* 2 ed., Bologna, il Mulino, 2001.

AA.VV., *Le libertà e i diritti nella prospettiva europea,* Atti della giornata di studio in memoria di Paolo Barile, Firenze, 25 giugno 2001. Interventi di:

L.Elia; V.Onida; G.Zagrebelsky; P.A.Capotosti; A.Pace; M.Scudiero; L.Carlassarre; A.Barbera; G.Amato; G.Silvestri; G.Ferrara; A.Manzella; S.Rodotà; E.Cheli.

AA.VV., *Interpretazione e diritto giurisprudenziale. Regole, modelli, metodi,* Giappichelli,Torino 2002.

ALSTON P. (a cura di), *L'Union européenne et les droits de l'homme,*

Bruxelles, Bruylant, 2001.

AMATO O.-COFFERATI S.-MARRAMAO O.-PACIOTTI E.- RODITÀ S., *La Carta dei diritti dopo Nizza, in AA.VV., Sfera pubblica e Costituzione europea,* Roma, Carocci, 2002, 189

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *I principi generali del diritto,* Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1992.

ANDREATTA F., *Free Trade e politica internazionale: un'analisi della relazione tra interdipendenza economica e guerra,* in *Teoria politica*. 1999, 97.

APOSTOLI A., *La Carta dei diritti dell'Unione europea. Il faticoso avvio di un percorso non ancora concluso,* Brescia, Promodis Italia, 2003.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO COMPARATO, *I diritti fondamentali in Europa,* Milano, Giuffré, 2002.

Chiavario M., *Giustizia penale, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e Corte europea dei diritti umani,* 5

SESSIONE DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Corapi D., *Introduzione*, 35

Caggia F., *Il rispetto della vita familiare*, 39

Candian A., *I diritti fondamentali in Europa*, 63

Costantini E., *Il diritto di iniziativa economica e la tutela della libertà di concorrenza nella prospettiva dell'*essential facility doctrine, 77

Corapi E., *il diritto alla privacy dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo allo Human Rights Act,* 99

Ducouloux Favard C.– Pernazza F., *Le procedure sanzionatorie della COB e il diritto di difesa*, 117

Gaudino L., *L'integrità della persona in campo medico e biologico,* 137

Perrone A., *Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli ordinamenti? Riflessioni sul "caso Centros",* 149

Pozzo B., *L'art.37 e la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale*, 171

Resta G., *Disponibilità dei diritti fondamentali e commercializzazione: prime note sul "sistema" della Carta dei diritti*, 189

Serio M., *Ragionevole durata del processo e tutela delle parti,* 257

Stanzione P., *Diritti esistenziali della persona, tutela delle minorità e Drittwirkung nell'esperienza europea*, 277

Umberto-Igor A., *Soggetto di diritto e diritti (fondamentali) del soggetto: autonomia, linguaggio e diritto comparato*, 299

Toriello F., *La Carta di Nizza e la tutela dei consumatori*, 323

Torino R., *Il diritto ad essere genitori e la legittimità degli accordi di maternità surrogata alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, 351

Venchiarutti A., *Carta europea e tutela dei soggetti deboli*, 365

SESSIONE DI DIRITTO PUBBLICO

Ferrari G.F., *Introduzione,* 377

Algostino A., *La tradizione europea dei diritti umani universali e i suoi rapporti con le altre culture giuridiche*, 379

Mauro Mazza, *I diritti degli aborigeni nel mondo contemporaneo*. Pag.427

Romano Orrù, *I diritti e le libertà fondamentali dell'uomo in Africa tra consacrazione costituzionale e garanzia sovranazionale,* 487

Montanari L., *Le tecniche di adattamento alla Cedu come strumento di garanzia dei diritti: un'analisi comparata delle soluzioni adottate negli ordinamenti nazionali*, 521

Imarisio L., *Norme Costituzionali programmatiche e tutela dei diritti sociali: alcune riflessioni sulle esperienze italiana e francese*, 559

Massa Pinto I., *il contenuto minimo essenziale dei diritti costituzionali e la concessione espansiva della Costituzione,* 605

Comba M., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come testo unico compilativi e la sua efficacia in quanto atto di auto-limitazione della Commissione. Verso una tutela amministrativa dei diritti fondamentali?* 627

Casonato C., *La discriminazione genetica: una nuova frontiera nei diritti dell'uomo?*

Cavino M., *La tutela dei diritti umani tra sovranità buona e sovranità cattiva nello Statuto della Corte penale internazionale,* 667
SESSIONE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
De Vero G., *Introduzione*, 689
Militello V., *I diritti Fondamentali come oggetto di tutela penale: l'apporto della Carta europea*, 697
Bernardi A., *Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta Europea dei diritti: problemi e prospettive,* 729
Cadoppi A., *il principio di legalità, Carta Europea, e law in action*, 775
Manacorda S., *Il metodo comparato e la giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali,* 779
Zappalà E., *La presunzione d'innocenza nella Carta europea dei diritti fondamentali*, 829
Ricotti L., *I diritti fondamentali come oggetto e limite del diritto penale internazionale,* 839

ATRIPALDI V.- MICCÙ R., *L 'omogeneità costituzionale nell'Unione europea,* Padova, Cedam, 2003.

ATRIPALDI V. – MICCÙ R. (a cura di), *L 'omogeneità costituzionale nell 'Unione europea. Dopo il "caso Austria" e la Carta dei diritti fondamentali,* Padova, Cedam, 2002.

AZZONI G.M., *Il concetto di condizione nella tipologia delle regole*, Padova, Cedam, 1988

BALDASSARRE A., *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Bari-Roma, 2002.

BARBIER C., *La Convention européenne - Genèse et premiers résultats*, Bruxelles, CRISP, 2002.

BASSANINI F. E TIBERI G. (a cura di), *Una Costituzione per l'Europa. Dalla Convenzione europea alla Conferenza intergovernativa,* Bologna, il Mulino, 2003.

BIAGIOLI C.-MERCATALI P.- SARTOR G., *Elementi di legimatica,* Padova, Cedam 1993.

BILANCIA P., *Il processo costituente europeo* (a cura di), Milano, Giuffrè, 2002.

BILANCIA P.- DE MARCO E. (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti,* Milano, Giuffré, 2004.

BINI M., *Gli atti non previsti dal Trattato nel sistema delle fonti di diritto dell'Unione Europea*".

BOERI T. – CORICELLI F., *Europa: più grande o più unita?*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

BONACCHI G.(a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, Bologna, Il Mulino, 2001.

BORGNA G.(a cura di), *Il modello sociale nella Costituzione europea,* Bologna, il Mulino, 2004.

BRAIBANT G., *La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,* Paris, Seuil, 2001.

CAMERA DEI DEPUTATI, *La Costituzione europea, Aspetti generali,* materiali di documentazione bibliografica, n. 65, I, 2004.

1. IL QUADRO ISTITUZIONALE

Allegretti U., *Il senso d'Europa nel progetto della Convenzione*, 1

Amato G., Verso la costituzione europea, 25

Bermann G.A., *Editorial: The European Union as a constitutional Experiment*, 35

Capelli F., *Il sistema istituzionale dell'Unione europea come fondamento di una nuova forma di democrazia*, 43

Cassese S., *La costituzione europea del 1957 comparata con quella ora in preparazione*, 53

Castiglione D., *Reflections on Europe's Constitutional Future,* 59

Grimm D., *Treaty or constitution? The legal basis of the European Union after Maastricht*, 79

Habermas J., *Why Europe needs a constitution*, 99

Manzella A., *La costituzione europea: una vera costituzione?,* 115
Padoa Schioppa A. *Il bicchiere mezzo pieno della Costituzione Europea*, 129
Weiler J.H.H., *Una nuova era del costituzionalismo europeo. Epilogo*, 141
2. COSTITUZIONE, SOVRANITA' NAZIONALI, IDENTITA' EUROPEA
Baldini V., *La costituzione del cambiamento e l'identità Europea*, 169
Von Bogdandy A., *The European Constitution and European identity: Text and Subtext of the Treaty establishing a Constitution for Europe,* 189
Cantaro A., *L'ideologia europea: il minimalismo politico,* 207
Palombella G., *Il significato costituzionale della cittadinanza Europea*, 255
3. PRIME NOTE AL PROGETTO
Task Force Convenzione, Parlamento Europeo. Sintesi della Costituzione adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 17-18 Giugno 2004, 291
Tizzano A., *Prime note sul progetto di Costituzione europea*, 307
4. ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE: TRATTATO O COSTITUZIONE?
De Witte B., *Entrata in vigore e revisione del trattato costituzionale*, 349
Diez-Picazo L., *Treaty or Constitution? The Status of the Constitution for the Europe,* 371
Tosato G., *Il nuovo Trattato costituzionale per l'Europa: Trattatoo Costituzione?* 397

CAMERA DEI DEPUTATI, *La Costituzione europea, Aspetti istituzionali,* materiali di documentazione bibliografica, n. 65, II, 2004.
1. IL QUADRO ISTITUZIONALE
Bermann G., *Executive power in the new European constitution,* 407
Elia L., *Prime osservazioni sulla forma di governo nella Costituzione per l'Europa,* 421

Floridia G., *La forma di Governo nel progetto della Convenzione*, 435

Lenaerts K.– Gerard D., *The structure of the Union according to the Constitution for Europe: the emperor is getting dressed,* 457

Rossi L.S., *Il "paradosso del metodo intergovernativo"L'equilibrio istituzionale nel progetto di Trattato-Costituzione,* 491

Tiberi G., *Le cooperazioni rafforzate,* 519

2. IL RUOLO DEI PARLAMENTARI NAZIONALI

Ferraro F., *Il ruolo dei parlamentari nazionali nella fase ascendente Del diritto dell'Unione europea*, 533

Mencarelli A., *Quale ruolo per i parlamentari nazionali nell'Unione Europea?,* 543

Morviducci C., *Convenzione Europea e parlamenti nazionali: quale ruolo?* 559

Morviducci C., *Convenzione europea e ruolo dei parlamenti Nazionali: le scelte definitive*, 593

3. IL PROBLEMA DELLE COMPETENZE

Anzon A., *La delimitazione delle competenze dell'Unione europea*, 629

Biondi A., *Le competenze normative dell'Unione,* 651

Craig P., *Competence: clarity, containment and consideration. In: A Constitution for the European Union: first comments on the 2003- draft of the European convention,* 667

D'Atena A., *Subsidiarity and division of competencoes between European Union, its member states and their regions,* 689

Pizzetti F., *Le competenze dell'Unione*, 695

4. L'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

Cangelosi R.- Buccino Grimaldi G., *L'azione esterna Dell'Unione*, 719

Cannizzaro E., *La fusione dei "pilastri". Politica estera e politiche. Materiali nel progetto di costituzione europea,* 725

Cremona M., *The draft constitutional treaty: External relations and*

External action, 741

Draetta U., *L'azione esterna dell'Unione nel progetto di costituzione Europea*, 761

BRONZINI O.-FRIESE H.- NEGRI A.- WAGNER P. (a cura di), *Europa, Costituzione e movimenti sociali,* Roma, ManifestoLibri, 2003, p. 213 ss.

CARLIER J. Y. - DE SCHUTTER O., *La Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne,* Bruxelles. Bruylant, 2002.

CARRELLO SALCEDO J. A., *Notas sobre el significado politico y juridico de la Carta de derechos fundamentales de la Uniòn Europea,* in *Revista de Derecho Comunitario Europeo,* 9, 2001.

CARRINO A., *L'Europa e il futuro delle costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2002.

CARTABIA M., *Principi inviolabili e integrazione europea,* Milano, Giuffré, 1995.

CARTABIA M.- WEILER J.H.H., *L'Italia in Europa,* Bologna, il Mulino, 2000.

CASONATO C. (a cura di), *The Protection of Fundamental Rights in Europe. Lessons from Canada.* Trento,. Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Trento, vol. 41, 2004.

CECCHERINI E., *Le costituzioni del Centro-America tradotte da Eleonora Ceccherini*, Milano, Giuffré, 2001.

CECCHERINI E*., La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni,* Giuffré, Milano, 2002.

CECCHERINI E., *Sexual orientation in Canadian law,* Giuffré, Milano, 2004.

CELOTTO A.- GABRIELE F., *Fonti comunitarie e ordinamento nazionale. Temi e problemi sull'impatto del diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti*, Bari, Cacucci, 2001.

CELOTTO A., *L'efficacia delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi,* Utet, Torino, 2003.

CELOTTO A. (a cura di), *Processo costituente europeo e diritti fondamentali,* Torino, Giappichelli 2004.

Caggiano G., *Verso l'adesione dell'Unione europea alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,* 11

Cardia C., *Laicità e multiculturalismo,* 29

Carnevale P., *La Costituzione europea come Costituzione*, 45

Celotto A., *La "Legge" europea*, 57

Corso G., *Funzione amministrativa e Costituzione europea*, 69

Sandulli M.A., *Buona amministrazione e Costituzione europea*, 77

Serges G., *Le Regioni nella Costituzione europea*, 85

Tinelli G., *I principi fondamentali della fiscalità europea,* 103

Torchia L., *Lo "spazio amministrativo" dei diritti fondamentali nell'Unione europea,* 123

PROFILI STORICI E PRIVATISTICI

Andrini M.C., *La famiglia nella Costituzione europea*, 131

Menzinger S., *"Roma communis patria" unità giurisdizionale e autonomia dei poteri locali nel diritto comune medievale di Emanuele Conte*, 151

d'Avack L., *Diritti dell'uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare,* 161

Ferrajoli L., *Costituzione e popoli nel processo costituente europeo,* 209

Peppe L., *Cultura classica e Costituzione europea*, 225

Proia G., *Lavoro e Costituzione europea,* 231

Resta E., *L'identità e le sue carte,* 241

Zeno Zencovich V., *La "libertà dei media" nel progetto di Costituzione europea,* 257

COMUNICAZIONI

Anastasia S., *Diritti fondamentali e neo-costituzionalismo in Europa: le aporie delle clausole orizzontali della Carta dei diritti,* 267

Bisogni M., *Processo costituente europeo e principi costituzionali in materia penale,* 283

Lipari M.C., *Considerazioni sulla struttura dei diritti fondamentali,* 305

Pistoia E., *Diritti fondamentali e cooperazione penale tra Stati membri dell'Unione europea,* 329

Valentini V., *Costituzione europea e bioetica. Un minimo etico comune,* 349

CHARVIN R.- Sueur J.J, *Droits de l'homme et libértes de la personne,* Paris, Litec 2000.

CHITI M. P., *Casi e materiali di diritto comunitario,* Giappichelli, Torino 1994.

COLOMBO A.-RONZITTI N., *L'Italia e la politica internazionale,* Bologna, Il Mulino, 2003.

COMBA M.E., *Diritti e confini, dalle costituzioni nazionali alla Carta di Nizza,* Torino, Ed. Comunità, 2002.

COMBA M.E.-WEILER J.H.H., *Riscrivere i diritti in Europa*, Bologna, il Mulino, 2001.

CONTE A.G., *Filosofia del linguaggio normativo* (riedizione studi 1965-1981), Torino, Giappichelli, 1989, 1989-2001.

COSTA P. (a cura di), *Più Europa meno Europa: la Convenzione e il processo costituzionale europeo,* Venezia, Marsilio, 2002.

CONSTANT B., *Conquista e usurpazione,* Torino, Einaudi 1983.

COSTANZO P. (a cura di), *La Carta Europea dei diritti,* Atti del Convegno di Genova del 16-17 marzo 2001, Genova, De Ferrari, 2001.

Ridola P., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e lo sviluppo storico del costituzionalismo europeo*, 6

Spadaro A., *La Carta Europea dei diritti fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione,* 28.

Diez Picaro L.M., *Glossa a la nueva carta de derechos fundamentales de la Union Europea,* 83.

Luther J., *I diritti fondamentali riscritti pretendono nuovi rimedi?* 96.

Pascal R., *La Charte de droit fondamentaux de l'Union entre réorganisation des sources et mutations des voies de recours,* 124.

Pertici A., *La "giustiziabilità" dei diritti fondamentali tra Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* 146.

Rossi E., *Tutela individuale e tutela collettiva dei diritti fondamentali europei,* 167.

De Siervo, *L'ambigua redazione della Carta Europea dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea,* 192.

Di Manno T., *Les juges français et l'application de la Charte de droits fondamentaux de l'Union Européenne,* 212.

D'Atena A.- Grossi P. (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello,* Milano, Giuffré, 2004.

De Siervo U. (a cura di), *La difficile Costituzione Europea,* Bologna, il Mulino, 2002

Balboni E. *Il principio della coesione economica e sociale nell'ordinamento comunitario e nella recente esperienza dell'Unione,* 19.

Buzzacchi C., *Le politiche comunitarie e il principio della coesione economica e sociale*, 59.

De Siervo U., *La difficile Costituzione europea e le scorciatoie illusorie*, 109.

Ninatti S., *Catalogo dei diritti e centralizzazione delle competenze nelle esperienze federali: uno sguardo oltre oceano*, 145.

Gennusa M.E., *I diritti fondamentali in Germania tra Costituzioni dei Länder e Legge fondamentale federale,* 173.

Gaja G., *Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea: una relazione complessa,* 211.

Favilli C., *Uguaglianza e non discriminazione nella Carta dei diritti dell'Unione europea*, 225.

Azzena L., *Le forme di rilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, 249.

De Siervo U. (a cura di), *Costituzionalizzare l'Europa ieri ed oggi*, il Mulino, Bologna, 2001.

DELLA CANANEA G., *L'Unione europea. Un ordinamento composito*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

DELLAVALLE S., *Una Costituzione senza popolo? La Costituzione Europea alla luce delle concezioni del popolo come "potere costituente"*, Milano, Giuffrè, 2002.

DE VERGOTTINI G., *Le transizioni costituzionali,* Bologna, il Mulino, 1998.

DIEZ-PICAZO L.M., *Constitucionalismo de la Union Europea,* Madrid, Civitas, 2002.

DI LUCIA P., *Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi*, Milano, Giuffrè, 1995.

DOBSON L. — FOLLESDAL A. (a cura di), *Political Theory and the European Constitution,* London-New York, 2004.

DONATI F., *Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità*, Giuffrè, Milano, 1995.

DRIEDGER A.E., *The Composition of Legislation*, Queen's Printer Ottawa, 1976.

DWORKIN R., *I diritti presi sul serio*, 1977, Bologna, il Mulino 1982.

FACCHI A., *I diritti nell'Europa multiculturale,* Roma-Bari, Laterza, 2001.

FERRARI G.F. (a cura di), *I diritti fondamentali dopo la Carta dei diritti,* Milano, Giuffrè 2001:

G.F.Ferrari, *i diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali;*

L.Azzena, *Prospettive della Carta europea dei diritti e ruolo della giurisprudenza:*

G.Di Plinio, *La Carta dei diritti nel processo di integrazione europea;*

E.Groppi, *I diritti fondamentali nelle organizzazioni europee: il Trattato e la Carta dell'Unione, la CEDU e la dimensione dei diritti umani dell'OSCE;*

L.Levi, *Carta dei diritti e Costituzione europea*;

A.Loiodice, *la Carta dei diritti quale parametro assiologico*;

A.Ruggeri, *Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*;

C.Salazar, *I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un "viaggio al termine della notte"?;*

A.Spadaro: *sulla "giuridicità" della Carta dei diritti: c'è ma (per molti) non si vede*;

S.Trailo, *I possibili contrasti tra diversi livelli di protezione dei diritti fondamentali in Europa: a chi spetta l'ultima parola?*

FAVOREU L., *Droits des libertés fondamentales,* Dalloz, Paris, 2000.

FIORAVANTI M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne,* Torino, Giappichelli, 1995.

FLORIDIA G., *La costituzione dei moderni. Profili tecnici di storia costituzionale. Dal medioevo inglese al 1791,* Giappichelli, Torino, 1991.

FLORIDIA G., *Il cantiere della nuova europa,* il Mulino, Bologna, 2003.

FREIXES T. – REMOTTI J. C., *El futuro de Europa. Constituciòn y Derechos Fundamentales,* Valencia, Minim Ediciones, 2002.

FUMAGALLI MERAVIGLIA M., *Compliance review nel Consiglio d'Europa,* Milano, Giuffré 2005.

FRIESE H.- NEGRI A. – WAGNER P., *Europa politica ragioni di una necessità*, Roma, Manifestolibri, 2002.

FROSINI V., *La democrazia nel XXI secolo,* Roma, Ideazione, 1997.

GAMBINO S. (a cura di), *Costituzione italiana e diritto comunitario*, Giuffrè, Milano, 2002.

Gambino S., *Il diritto costituzionale europeo: principi strutturali e diritti fondamentali*, 1

PRINCIPI DELLO STATO SOCIALE

Saccomanno A., *Eguaglianza sostanziale e diritti sociali nel rapporto fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario*, 71

Di Turi C., *La protezione dei diritti sociali fondamentali a livello internazionale ed europeo,* 95

Lorelli Q., *Il diritto alla sicurezza sociale nell'Europa unita,* 131

Mazzitelli A., *Ipotesi intorno allo stato sociale nel quadro dell'integrazione comunitaria*, 149

PRINCIPI DELLO STATO AUTONOMISTA

D'Ignazio G., *Processo d'integrazione comunitaria e principio di autonomia*, 163

Puzzo F., *Sovranità fiscale e integrazione comunitaria*, 179

PRINCIPI DELLO STATO DEMOCRATICO E DI DIRITTO

Morchella G., *Principi di rappresentanza politica e diritto di voto nell'ordinamento comunitario,* 219

Loprieno Gerbasi D., *A proposito della liberta' di religione nello spazio comune europeo*, 251

Gerbasi G., *Diritto di accesso e Giudice comunitario*, 275

Rolli R., *Brevi osservazioni in tema di diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, 303

Caterini E.- Chiappetta G.- Torchia F.- Pandolci M.- Capocasale P.- Quaglio S.- D'Agostino M.- Pirrupato M.- Spadafora G., *L'iniziativa economica nell'ordinamento italiano e comunitario,* 313

Capparelli A., *Concorrenza-mercato nel settore degli appalti di lavori pubblici, applicazioni,* 343

D'Alessandro D., *Legalità, certezza del diritto ed effettività della tutela*, 359

Siciliano F.- D'Alessandro D., *L'integrazione comunitaria e la giustiziabilità delle posizioni con particolare riguardo al risarcimento dei danni da lesione d'interesse legittimo*, 403

Mastroianni R., *L'iniziativa legislativa nel processo legislativo comunitario tra deficit democratico ed equilibrio interistituzionale*, 433

Albino L., *La costruzione di un sistema europeo delle fonti tra unicità e pluralità degli ordinamenti*, 453
Mari M., *Il rinvio pregiudiziale, uniformità ed efficacia del diritto comunitario negli stati membri,* 481
Ferrari V., *Il principio comunitario di proporzionalità come principio dell'ordinamento interno,* 497
Toniatti R., *Il principio di rule of law e la formazione giurisprudenziale del diritto costituzionale dell'Unione europea,* 503

GIUBBONI S., *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea,* Bologna, Il Mulino, 2003.

GUASTINI R., *Il diritto come linguaggio,* Torino, Giappichelli, 2001.

GUERRIERI S.- MANZELLA A.-SDOGATI F., *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale,* Bologna, Il Mulino, 2001.

GUZZETTA G. (a cura di), *Questioni costituzionali del Governo europeo,* Padova, Cedam, 2003.

HABERLE P., *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura,* ed. it. a cura di J. Luther, Roma, Carocci,2001.

HILLGENBERG H. (a cura di), *A fresh look at* soft law, EJIL, 1999.

LE BOT O., *Charte de l'Union européenne et Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux,* Université Aix-Marseille, 2002.

LE GOFF, *Il Medioevo alle origini dell'identità europea,* Roma-Bari, Laterza, 1999.

LIMBACH J., *The concept of the Supremacy of the Constitution* in *The Modern Law Review,* 2001.

MANZELLA A.-MELOGRANI P.-PACIOTTI E.-RODOTÀ S., *Riscrivere i diritti in Europa,* Bologna, il Mulino, 2001:
Paciotti E., *La Carta: i contenuti e gli autori,* 9-28.
Manzella A., *Dal mercato ai diritti,* 29-56.

Rodotà S., *La Carta come atto politico e documento giuridico*, 57-90.

Melograni P., *La Carta nel processo di costruzione europea: una testimonianza,* 91-104

MAQUET B., *Vers une charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne,* Paris, La documentation française, 2000.

MARSHALL T.H., *Cittadinanza e classe sociale,* Torino, UTET, 1976.

MARTINEZ CUADRADO M. (a cura di), *Bases constitucionales de la Uniòn Europea: Derechos Fundamentales, Tratados, Elecciones,* Madrid, Polo de Estudios Europeos Jean Monnet y comunidad de Madrid, 2002.

MENGOZZI P., *Il diritto comunitario e dell'Unione europea*, Padova, Cedam 1997.

MIKKELI H., *Europa. Storia di un 'idea e di un'identità*, Il Mulino, Bologna, 2002.

MODUGNO F. (a cura di), *Par condicio e Costituzione,* Milano, Giuffré, 1997.

MONNETJ., *Mémoires,* Paris, Fayard, 1976.

MONTANARI L., *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Giappichelli, Torino, 2002.

MORTARA GARAVELLI B., *Le parole e la giustizia, Divagazioni grammaticali e retoriche su testo giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001.

NASCIMBENE B., *Il processo comunitario dopo Nizza,* Milano, Giuffré, 2003.

Mengozzi P., *I principi e i diritti fondamentali tutelati dagli ordinamenti degli Stati membri e l'interpretazione che la Corte di giustizia ha dato del principio di cooperazione*, 1

Nascimbene B., *Rispetto dei diritti dell'uomo, sanzioni e competenza della Corte di giustizia,* 9

Mastroianni R., *Il Trattato di Nizza ed il riparto di competenze tra le istituzioni giudiziarie comunitarie*, 21
Condinanzi B., *Le innovazioni organizzative al sistema giudiziario comunitario*, 35
Alì A., *Procedimenti pregiudiziali semplificati e urgenti nelle recenti modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia CE: primi casi di applicazione,* 53.
Reale M.C., *Alcune osservazioni sulla riforma della Giustizia comunitaria*, 107.
Borraccetti M., *Il processo verbale integrale dell'udienza e l'esercizio del diritto alla difesa,* 123

PACE A., *Presentazione a J. Bryce*, *Costituzioni flessibili e rigide,* trad. it., Milano, Giuffrè, 1997, XVII ss.

PADOA-SCHIOPPA A., *Una Costituzione per L'Europa*, Il Mulino, Bologna, 2001.

PADOA-SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino,2003.

PAGANO R., *Introduzione alla legistica,* Milano, Giuffré 2001 (2ª ed.).

PAGANO R., *Introduzione alla legistica,* Milano, Giuffré 2004 (3ª ed.).

PALADIN L. *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, il Mulino, 1996.

PANUNZIO S. (a cura di), *I costituzionalisti e l'Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d'integrazione europea*, Milano, Giuffré, 2002.

PANUNZIO S.-SCISO E. (a cura di), *Le riforme istituzionali e la partecipazione dell'Italia all'Unione europea,* Milano, Giuffré, 2002.

PARSI V.E., *Cittadinanza e identità costituzionale europea,* Bologna, il Mulino 2001.

PATRONO M., *I diritti dell'uomo del paese d'Europa,* Padova, Cedam, 2000.

PEERS S.- WARD A., *The EU Charter of Fundamental Rights,* Oxford, Hart Publishing, 2004.

PETRONI A.M., *Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea*, Bologna, il Mulino, 2001.

PINELLI C., *Il momento della scrittura,* Bologna, il Mulino 2002.

PIRRONE P., *Sull'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,* Milano, Giuffré 2004.

PIZZORUSSO A., *I principi generali nel diritto: l'esperienza pubblicistica,* Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1992.

PIZZORUSSO A., ROMBOLI R., RUGGERI A., SAITTA A., SILVESTRI G., *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto,* Torino, Giappichelli, 2003.

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI E INTEGRAZIONE DEGLI ORDINAMENTI

Ruggeri A., *Carta europea dei diritti e integrazione interordinamentale, dal punto di vista della giustizia e della giurisprudenza costituzionale (notazioni introduttive)*, 7

Luis Agiuar De Luque, *La Carta europea de derechos y las constituciones nacionales,* 23

Luis Lopez Guerra, *Hacia un concepto europeo de derechos fundamentales,* 39

Cesare Pinelli, *La Carta europea dei diritti e il processo di « costituzionalizzazione » del diritto europeo*, 55

Pablo Perez Tremps, *La Carta europea de Derechos Fundamentales en el proceso de elaboraciòn de una futura Constituciòn Europea*, 79

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI E GARANZIE GIURISDIZIONALI

Romboli R., *Carta europea dei diritti e garanzie giurisdizionali (notazioni introduttive),* 107

Spadaro A., *Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti,* 115

Carrello M., *Carta europea de Derechos Fundamentales y garantias jurisdiccionales*, 179

Cartabia M., *La Carta di Nizza, i suoi giudici e l'isolamento della Corte costituzionale italiana,* 201
Celotto A., *La Carta di Nizza e la crisi del sistema europeo di giustizia costituzionale,* 227
Sanchez M.R., *Algunas consideraciones sobre el "abuso de derecho" y la clàusula de cierre de la Carta de derechos fundamentales de la Union Europea*, 241
COMUNICAZIONI
Gambino S., *I diritti fondamentali comunitari: fra Corte di Giustizia delle Comunità Europee, trattati e Bill of Rights*, 265
Rossi E., *La carta europea dei diritti e l'espansione del "diritto giurisprudenziale*", 289
Morelli A., *La formula "processo costituente europeo" tra "invenzioni" metaforiche e mutamenti semantici. Ovvero di un simbolo politico dall'oscuro significato*, 299

PIZZORUSSO A., *Il patrimonio costituzionale europeo,* il Mulino, Bologna 2002.

PREDAZZI F. (a cura di), *La Convenzione per il futuro dell'Europa*, in *Dossier Europa*, 2002, 30-36.

RAMPINI F., *New Economy,* Roma-Bari, Laterza, 2000.

RENUCCI J.F., *Droit européen des droits de l'homme,* L.G.D.J., 2002.

RESCIGNO U., *Le tecniche di legislazione nella CE,* in http://www.luiss.it/semcost/europa/rescigno/

RESCIGNO G.U., *L'atto normativo,* Bologna, Zanichelli, 1998, 176.

RIDOLA P., *Democrazia pluralista e libertà associative,* Milano, Giuffré 1987.

ROLLA G. (a cura di), *Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali,* Torino, Giappichelli, 2001:
Rolla G., *I diritti fondamentali nel costituzionalismo contemporaneo: spunti critici,* 3-26;
Pace A., *Costituzionalismo e metodi interpretativi dei diritti*

fondamentali, 27-54;
Solozabal Echavarria J.J., *Una revisione della teoria dei diritti fondamentali,* 55-68;
Aragòn Reyes M., *La tutela diretta dei diritti fondamentali,* 68-88;
Hernàndez Valle R., *Le garanzie non giurisdizionali dei diritti fondamentali in Costarica,* 89-101.
Pizzorusso A., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: le principali tappe preparatorie,* 103-112.
Ballaguer Callejòn F., *Livelli istituzionali e tecniche di riconoscimento dei diritti in Europa. Una prospettiva costituzionale,* 113-130.

ROLLA G. (a cura di), *Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada,* Milano, Giuffré 2000.

ROLLA G., *La tutela costituzionale dei diritti,* Giuffré, Milano 2003.

ROLLA G., *Scritti di diritto costituzionale comparato,* Genova, Ecig, 2004.

ROMANO S., *Le prime carte costituzionali* (1907), in *Scritti minori,* I, Milano, Giuffré, 1950, 265 ss.

ROSSI L.S. (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione europea,* Milano, Giuffrè 2002:
Conforti B., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la Convenzione Europea dei diritti umani,* 3-18.
Benoit-Rohmer F., *Les droits de l'homme dans l'Union Européenne: de Rome à Nice,* 19-42.
Mengozzi P., *La tutela dei diritti umani nella giurisprudenza comunitaria,* 43-54.
Jacqué J.P., *La charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne: présentation générale,* 55-82.
Pocar F., *dignità,giustizia,* 83-94.
Paciotti E., *libertà, solidarietà,* 96-106.
Rossi L.S., *uguaglianza, cittadinanza,* 109-126.

Mancini P., *La portata dei diritti garantiti dalla Carta dell'Unione Europea: problemi interpretativi posti dall'art. 52,* 127-138.

Balboni M., *Il contributo della Carta al rafforzamento della protezione giurisdizionale dei diritti umani in ambito comunitario,* 139-158.

Borracetti M., *Il principio del contraddittorio tra Corte Europea dei diritti dell'uomo e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,* 159-178.

Radighieri E., *Nuove prospettive per la parità tra i sessi?* 179-204.

Battaglia E., Di Federico G., *La Carta dei diritti e la tutela della riservatezza*, 205-222.

Botero M., *Carta democratica interamericana e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: appunti e riflessioni,* 223-238.

Manzella A., *Dopo Nizza: la Carta dei diritti "proclamata",* 239-247.

Rossi L.S., *"Costituzionalizzazione" dell'UE e dei diritti fondamentali,* 249-290.

RITTER G.A., *Storia dello Stato sociale,* Roma-Bari, Laterza, 1996, 146.

RUGGIERO A., *Il bilanciamento degli interessi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,* Padova, Cedam, 2004.

SCODITTI E., *La Costituzione senza popolo. Unione Europea e Nazioni*, Bari, Dedalo, 2001.

SCUDIERO M. (a cura di), *Il diritto costituzionale comune europeo,* (5 Vol.) Napoli, 2002

SMITH A., *La ricchezza delle nazioni,* Newton Compton, Roma, 1995, 363.

STROZZI G., *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri,* in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile,* Cedam, Padova, 1995.

STROZZI G., *Diritto dell'Unione Europea, Parte istituzionale, Dal Trattato di Roma al Trattato di Nizza,* Giappichelli, Torino 2001.

TESAURO G., *Il ruolo della Corte di Giustizia nell'elaborazione dei principi generali nell'ordinamento europeo e dei diritti fondamentali, in* Annuario 1999 – *La Costituzione europea,* Cedam, Padova, 2000.

TESAURO G., *Diritto comunitario,* Padova, Cedam, 2003.

TIZZANO A., *Una costituzione per l'Europa. Testi e documenti relativi alla Convenzione europea*, Milano, Giuffrè, 2003.

TOCQUEVILLE A., *La democrazia in America,* Milano, Bur, 2003.

TONIATTI R. (a cura di) *Diritto, diritti, giurisdizione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,* CEDAM, 2002.

TORIELLO F., *I principi generali nel diritto comunitario. Il ruolo della comparazione,* Milano, Giuffré, 2000.

TOSATO G., *La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte delle Comunità europee,* in *Studi in onore di G. Sperduti,* Giuffré, Milano 1984.

VAN CAENEGEM R.C., *I sistemi giuridici europei,* Bologna, il Mulino 2002.

VEDASCHI A., *Istituzioni europee e tecnica legislativa,* Milano, Giuffré, 2001.

WEILER J.H.H.-STREIL J.-PIPKORN J.-BIEBER R.-BEUTLER B., *L'Unione europea,* Bologna, il Mulino, 2001.

WEILER J.H.H., *Il sistema comunitario europeo ,* Bologna, il Mulino 1985, spt. 53..

WEILER J.H.H., *La Costituzione dell'Europa,* Bologna, il Mulino, 2003.

ZAGREBELSKY G., *Il futuro della costituzione,* Torino, Einaudi, 1996, 339.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite,* Torino, Einaudi 1992, 185.

ZAGREBELSKY G. (a cura di), *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea,* Laterza, Roma-Bari 2004:

Grimm D., *Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell'ottica della critica dell'ipotesi di una Costituzione europea,* 5-21

Weiler J.H.H., *Federalismo e costituzionalismo, il Sonderweg europeo,* 22-43.

Pernice I.-Mayer F., *La Costituzione integrata dell'Europa,* 44-69.

Morelli U., *La Costituzione europea: il modello federalista,* 70-94.

Habermas J., *Perchè l'Europa ha bisogno di una Costituzione?* 95-119.

Dellavalle S., *Necessità, pensabilità e realtà,* 120-153.

Comba M., *I diritti civili. Verso una nuova funzione della proprietà privata,* 154-172.

Grosso E., *La limitata garanzia dei diritti di partecipazione politica nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea",* 173-192.

De Schutter O., *La garanzia dei diritti e principi sociali nella "Carta dei diritti fondamentali",* 193-221.

Luther J., *Le frontiere dei diritti culturali in Europa,* 222-247.

Favoreu L., *I garanti dei diritti fondamentali europei,* 248-258.

De Siervo U., *I diritti fondamentali europei e i diritti costituzionali italiani (a proposito della "Carta dei diritti fondamentali"),* 259-272.

Von Bogdandy A., *L'europeizzazione dell'ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale?* 273-299.

ZILLER J. (acura di), *L'européanisation des droits constitutionnels à la lumière de la Constitution pour l'Europe,* Paris, L'Harmattan, 2003

ZILLER J., *La nuova Costituzione europea,* il Mulino, Bologna 2003

ZILLER J., *La nuova Costituzione europea,* il Mulino, Bologna 2004 (2ª ed.)

*****

3. *Articoli, note, contributi in collettanei e commenti (anche telematici)*

A

ACCARDO P., *La cittadinanza dell'Unione Europea - i diritti fondamentali e il principio di non discriminazione,* in *La Rivista del Consiglio,* 2000, 51-63.

ADAM R., *Da Colonia a Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Dir. Unione Europea*, 2000, 882-897.

AGOSTINI M.V., *The role of national parliaments in the future EU*, in *The International Spectator*, 2001, 29-41.

AHMAN K., *Eu charter of fundamental rights. Sweden.* in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 715-721.

ALBERTI C., *La disciplina del diritto di accesso nel post Amsterdam fra consacrazione e limitazione* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, 55-97.

ALES E., *Libertà e "uguaglianza solidale": il nuovo paradigma del lavoro nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea,* in *Dir. lav.*, 2001, I, 111-125.

ALONSO GARCÍA R., *Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 1-29.

ALPA G., *Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia*, in *Familia*, 2003, 439-450.

ALTOMONTE C. (a cura di), *Alcune considerazioni sul Consiglio europeo di Biarritz*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2000, 1495-1498.

AMATO G., *Il metodo della Convenzione,* in http://www.astridonline.it/Riforma-de/AMATO-Metodo-della-Convenzione4.pdf .

AMATO G., *L'Italia, l'Europa e la Convenzione Europea*, in *Affari Esteri*, n. 138, 2003, 334-337.

AMATO G., *La Convenzione europea. Primi approdi e dilemmi aperti*, in *Quad. cost.*, 2002, 449-461.

AMATO G., *La divisione delle competenze: prime convergenze e questioni aperte*, in *Notizie dall'Osservatorio*, maggio 2002, www.politichecomunitarie.it"Osservatorio sulla Convenzione Europea".

AMATO G., *Prima di tutto…capire chi fa cosa,* in *Quad. cost.*,2002,893-900.

AMATO G.-BRIBOSIA H. (a cura di), *Quelle charte constitutionnelle pour l'Union européenne? -Stratégie et opinion pour renforcer le caractère constitutionnel des traités – étude de l'Institut Universitarie Européen,* Lussemburgo, Parlamento europeo, serie Politique Poli 105A FR, 1998.

ANDRINI M.C., *La famiglia nella Costituzione europea,* in *Familia,* 2004, I,551-567.

ANGELICI L.- GIUBBONI S.- LAZZARI C.- ORLANDINI G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2001, 617-665.

ANGIOLINI V., *Carta dei diritti dell'unione europea e diritto costituzionale: incertezze apparenti e problemi veri,* in *Dir. pubbl.*, 2001, 923-937.

ANGIOLINI V., *Legalità, eguaglianza e "pluralismo" giuridico: in margine alla Carta europea dei diritti e al dibattito italiano sul federalismo,* in *Riv. giur. lav. previd. soc.,* 2001, I, 3-17.

ANGIOLINI V., *Tutela della proprietà nel diritto europeo*, in *Jus*, 2001, 3-13.

APOSTOLI A., *Il difficile varo della Carta dei diritti,* in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2001, 224-217.

APOSTOLI A., *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: la Convention entra in una fase decisiva*, in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2000, 693-695.

ARRIGO G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Prime osservazioni* in *Dir. lav.,* 2001, I, 191-197.

ARRIGO G., *La Carta di Nizza: natura, valore giuridico, efficacia*, in *Dir. lav.,* 2001, I, 607-615.

ATRIPALDI V., *Forum: la Carta europea dei diritti. La Carta dei diritti fondamentali: un processo verso una Carta d'identità europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 160-163.

ATRIPALDI V., *La Carta dei diritti fondamentali: un processo verso una Carta di identità europea,* in *Diritto pubblico comparato ed europeo,* 2001, 60.

AVIO A.- RENGA S., *Una Costituzione per l'Europa. Presentazione*, in *Lavoro e diritto*, 2000, 501-505.

AZZENA L., *Catalogo dei diritti e Costituzione europea: relazione del Gruppo di esperti in materia di diritti fondamentali (c.d. Comitato Simitis),* in *Foro it.*, 1999, V, 342-350.

AZZENA L., *Il giudice comunitario e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in Badinter R., *A European Constitution: perspectives of a French delegate to the Convention*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2003, 355 ss.

AZZARITI O., *La Carta dei diritti fondamentali dell'UE nei "processi costituenti" europei,* in http://www.luiss.it/semcost/europa/azzariti/azzariti.rtf

B

BALBONI E., *Eu charter of fundamental right. Italy,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 585- 609.

BALDASSARRE A., *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, 654.

BALLESTRERO M., *Brevi osservazioni su costituzione europea e diritto del lavoro italiano* in *Lavoro e diritto*, 2000, 547-574.

BARBAGALLO G., *Il giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune,* Osservatorio costituzionale, incontro del 21 marzo 2003, in http://www.luiss.it/semcost/index.html? dirittifondamentali/resoconti/200302.html~right.

BARBERA A., *Esiste una "costituzione europea"?* in *Quad. cost.,* 2000, 59-81.

BARBERA A., *La Carta europea dei diritti: una fonte di ri-cognizione?,* in*Dir. Unione Europea,* 2001, 241-258.

BARTOLE S.*, A proposito della revisione del Trattato che istituisce la costituzione dell'Unione europea,* in *Dir. pubbl.,*2003, 771-831.

BARTOLE S.*, La cittadinanza e l'identità europea,* in *Quad. cost.,* 2000, 39-58.

BASSANI L., *Diritti e ordinamenti federali,* in *Quad. Cost.,* 2003, 362-363.

BELLAMY R.-SCÒNLAU J., *The Normality of Constitutional Politics: an Analysis of the Drafiing of the EU Charter of Fundamental Rights,* in Dobson L.- Follesdal A. (a cura di), *Political Theory and the European Constitution,* London-New York, 2004, p. 56 ss.

BENNION F., *Book review of Sir WiIliam Dale's Legislative Drafting, in Statute Law Review,* 1980.

BERLING LIISBERG J., *Does the EU charter of fundamental rights threaten the supremacy of community law?* In *Common market law review,* 2001, 1171-1199.

BERNARD L.-DASSETTO F.-DUMOULIN M., *La Déclaration de Laeken…et après,* in *Annales d'études européennes de l'université catholique de Louvain,* 2002, vol. 6.

BERNARDI A., *Il principio di legalità dei reati e delle pene nella Carta europea dei diritti: problemi e prospettive,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 673-709.

BERTOLINO C.- CAVINO M., *La dottrina francese in tema di diritti*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, 543-544.

BERTI O., *Democrazia, pluralismo e sistema economico (le Costituzioni e l'Unione europea),* in *Jus,* 1, 1997.

BIAGI M., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Riv. it. dir. lav.,* 2001, III, 3.

BOGDANDY A. VON - BAST J., *I poteri dell'Unione: una questione di competenza. L'ordine verticale delle competenze e proposte per la sua riforma*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002,303-355.

BOLOGNA CHIARA, *Dirtti e ordinamenti federali, una risposta a Bassani,* in *Quad. cost.,* 2003, 645-7.

BOMPIANI A., *La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea: aspetti etici,* in *Medicina e morale,* 2002, 13-26.

BONINI M., *Nota sui metodi di lavoro: il regime della Convenzione europea*, in *Quad. cost.*,2002,667-672.

BRAVO L., *La tutela dei diritti in Europa*, in *Europa e diritto privato,* 2001, 37-40.

BRONZINI G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ovvero l'Europa dopo la guerra in Kosovo e la crisi austriaca),* in *Questione giustizia*, 2000, 937-955.

BRONZINI G., *La Costituzione europea e i diritti sociali,* in *Riv. crit. dir. lav.* 2000,635-643.

BRONZINI G., *La costituzione europea e il suo modello sociale: una sfida per il Vecchio continente,* in *Democrazia e diritto*, 2003, 174-202.

BRUNELLI G., *L'illegittimità derivata di norme analoghe come tecnica di tutela dei diritti fondamentali*, in *Giur. cost.,* 2002, 3644-3651.

C

CABIDDU M.A., *Costituzioni europea e Carta dei diritti fondamentali*, in Quadrio Curzio A., (a cura di), *Profili della Costituzione economica europea,* Ricerca del Centro di Ricerche in Analisi Economica, Economia Internazionale, Sviluppo economico, Bologna, Il Mulino, 2001, 177 ss.

CALAMIA P., *Il futuro dell'Unione europea*, in *Affari Esteri*,2001,314-320.

CALAMIA P., *La svolta di Laeken*, in *Affari Esteri*, 2002,271-279.

CALVANO R., *La Corte d'appello di Roma applica la Carta dei diritti UE. Diritto pretorio o* jus commune *europeo?* in *Giur. it.,* 2002, 2238-2239.

CALVANO R., *Verso un sistema di garanzie costituzionali dell'UE? La giustizia costituzionale comunitaria dopo il Trattato di Nizza*, in *Giur. cost.,* 2001, 209-246.

CANGELOSI R. A., *L'avvenire dell'Europa*, in *Affari Esteri*,2002,279-286.

CANGELOSI R. A., *La Convenzione europea alla svolta di autunno*, in *Affari Esteri*, 2002, 759-768.

CANNELLA G.-BRONZINI G., *Europa: una conferma dell'efficacia della Carta dei diritti fondamentali*, in *Questione giustizia,* 2001, 798-802.

CANNELLA G., *La Carta dei diritti: un passo verso un'Europa democratica*, in *Questione giustizia*, 2001, 148-156.

CANNIZZARO E., *Principi fondamentali della costituzione e unione europea. A proposito della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 12 ottobre 1993*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 1994, 1171-1188.

CANNIZZARO E., *Tutela dei diritti fondamentali nell'ambito comunitario e garanzie costituzionali secondo le Corti costituzionali italiana e tedesca,* in *Riv. dir. int.,* 1990, 83 ss.

CAPELLI F., *La partecipazione della società civile alla costruzione dell'unione politica dell'Europa*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, 651-662.

CAPOTORTI, *Sull'eventuale adesione delle Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. Int.,* 1980, 16.

CAPRIOLI C., *Multilinguismo e diversità linguistica nell'Unione europea,* in http://www.uemilano.it/multilinguismo/doc/diversita_linguistica.doc

CARACCIOLO DI TORELLA E.- REID E., *The changing shape of the "European family" and fundamental rights,* in *E.L.Rev*., n. 1, 2002, 80-90.

CARINCI F.- PIZZOFERRATO A., *"Costituzione" europea e diritti sociali fondamentali*, in *Lavoro e diritto*, 2000, 281-304.

CAROZZA P.G.,*subsidiarity as a structural principle of international human right law,* in *American journal of international law,* 2003, 39-79.

CARRASCO MACÌA L., *A Charter of fundamental Rights for the European Union?* In EIPA, n. 5, 2000, 185-205.

CARTABIA M., *Corte costituzionale e norme comunitarie: ulteriori aspetti problematici,* in *Giur. cost.,* 1995, 4129-4143.

CARTABIA M., *Il processo costituzionale: l'iniziativa. Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di "doppia pregiudizialità", comunitaria e costituzionale.* in *Foro it.*, 1997, 222-225.

CARTABIA M., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,* Atti del seminario di Ferrara del 28 maggio 2004, Torino, Giappichelli 2004.

CARTABIA M., *La revisione dell'art. 11 della Costituzione: una giusta esigenza, un discutibile rimedio,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2003, 1522-1530.

CARTABIA M., *Le Regioni come soggetti dell'ordinamento comunitario? Segni da decifrare nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Quad. cost.,* 2001, 238-241.

CARTABIA M., *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?,* in *Quad. cost.,* in *Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2001, 423-427.

CARTABIA M., *Omissione del legislatore, diritti sociali e risarcimento dei danni. (A proposito della sentenza "Francovich" della Corte di Giustizia delle Comunità europee),* in *Giur. cost.,* 1992, 505-519.

CARTABIA M., *Ordinamento comunitario e sovranità nazionale in una sentenza del Bundesverfassungsgericht.* in *Giur. cost.,* 1988, 191-217.

CARTABIA M., *Referendum e obblighi comunitari: verso l'inammissibilità dei referendum su leggi comunitariamente necessarie?* In *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2000, 183-191.

CARTABIA M., *Riflessioni sulla Convenzione di Laeken: come se si trattasse di un processo costituente,* in *Quad. cost.,* 2002, 439 ss.

CARTABIA M., *The multilevel protection of fundamental rights in Europe: the european pluralism and the need for a judicial dilogue,* in *The protection of fundamental rights in europe: lesson from Canada,* C. Casonato (edited by), Trento, Università degli studi di Trento, 2004, 86-90.

CARTABIA M., *Una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Cronache costituzionali dell'Unione europea, Quad. cost.* 2000, 459-462..

CARTABIA M., *Unione europea e parità dei sessi nei processi decisionali: vincoli giuridici e auspici politici,* in *La parità dei sessi nella rappresentanza politica,* R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di) Torino, Giappichelli 2003.

CARTABIA M.-NINATTI S. (a cura di), *due interviste sui futuri dell'europa,* in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea*, 2002, 887-892.

CARUSO F.-SICO L., *Editoriale, La nuova fase costituente dell'Unione Europea*, in *Dir. pubbl. comp. eur.* 2002, 15-18.

CASONATO C., *Il contenuto della Carta, tra conferme, novità e contraddizioni,* in *Diritto, diritti, giurisdizione: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Toniatti R. (a cura di), Padova, CEDAM, 2001, 99-118.

CASSESE S., *L'integrazione attraverso il diritto: equilibrio dei poteri e legittimazione nella nuova Unione europea,* in *Giornale di diritto amministrativo,* 871.

CASSESE S., *La "Costituzione" europea del 1957 comparata con quella ora in preparazione,* in *Giornale di diritto amministrativo,* 2001, 867.

CASSESE S., *La Costituzione europea,* in *Quad. cost.,* 1991, 487.

CASSESE S., *La costituzione europea: elogio della precarietà*, in *Quad. cost.*, 2002,469-478.

CASTORINA E., *Diritto alla sicurezza, riserva di legge e principio di proporzionalità: le premesse per una "democrazia europea",* in *Riv. it. Dir. pubbl. com*., 2003, 301-337.

CAVICCHI P., *Preambolo e disposizioni generali della Carta dei diritti: una riaffermazione della specificità dell'ordinamento comunitario,* in *Riv. it. dir. pubbl. com*. 2002, 599-615.

CELOTTO A., *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana: verso il "Trattato costituzionale" europeo,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/roma020628/celotto.html.

CELOTTO A., *Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana: verso il "Trattato costituzionale" europeo*, in *Europa e diritto privato*, 2003, 33-49.

CELOTTO A.-PISTORIO G., *L'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/carta_diritti_ue/.

CERRI A., *Il "principio" come fattore di orientamento interpretativo e come valore "privilegiato": spunti ed ipotesi per una distinzione,* in *Giur. cost.,* 1987, 1806 ss.

CERRONE F., *La cittadinanza europea fra costituzione ed immaginario sociale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2002, 475-514.

CHALTIEL F., *Constitution européenne et coopérations renforcées – À propos des travaux de la Convention,* in *Revue du Marché Commun et de l'Union européenne*, 2003, 290-292.

CHALTIEL F., *Propos sur l'idée de Constitution européenne*, in *Revue du Marché Commun e de l'Union européenne*, 2002,650-651.

CHIAVARIO M., *Giustizia penale*, *Carta dei diritti e Corte europea dei diritti umani*, in *Riv. dir. proc.,* 2002, 21-42.

CHIMENTI A., *L'influenza di Jellinek e Laband sul positivisme juridique di Raymond Carré de Malberg,* in *Quad. cost.,* 2004, 175-6.

CHITI G., *Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2000, 851-880.

CHITI M.P., *Charter (the) of fundamenral rights for the European union. A charter functional in nature?* In *Revue europeenne de droit public,* 2002, 29-55.

CHITI M.P., *La Carta europea dei diritti fondamentali: una Carta di carattere funzionale?,* in *Riv. trim. dir. pubbl.* 2002, 1-26.

CIAMPI C. A., *L'Europa e l'unione politica*, in *Affari Esteri*, 2002, 709-717.

CIAMPI C.A. – Rau J., *L'Europa e la svolta necessaria*, in *Affari Esteri*, 2003, 344-347.

CIAMPI C.A., *La Costituzione Europea e l'Italia*, in *Affari Esteri*, 2003, 327-333.

CIMURRO G., *Verso una Costituzione Europea?* in *Riv. dir. pubbl.* 1999, 743-751.

CLOSA C., *Citizenship of the Union and Nationality of Member States,* in *Common Market Law Review,* 1995, p. 487 ss.

COCCONI M., *Il ruolo della politica comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione professionale nella costruzione della dimensione sociale dell'Unione europea,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*2003, 1411-1449.

Conte A.G., *Regola costitutiva, condizione, antinomia*, in U. Scarpelli (a cura di), *Studi dedicati a Norberto Bobbio*. Milano, Comunità, 1983, 21-39.

COMOGLIO L., *L'effettività della tutela giurisdizionale nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,* in *Nuova giur. civ. comm.,* 2001, 471-482.

COMOGLIO L.P., *Il "giusto processo" civile nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. pubbl. proc.* 2002, 702-758.

CONETTI G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Studium iuris*, 2001, 1163-1167.

CONFORTI B., *Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo dei diritti fondamentali*, in *Riv. int. dir. uomo*, 2000, 423-433.

COSCIA G., *Il rinvio di conformità nell'art. 28 della Carta europea sui diritti fondamentali,* in *Dir. Unione Europea*, 2003, 417-431.

COX P., *Convenzione, la nostra idea*, in *Dossier Europa*, 2002, 12-14.

COZZOLINO L., *Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/copanello020531/cozzolino.html.

CRAIG P., *Community (the) rights and the charter,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 195-225.

CRAIG P., *Constitutions, constitutionalism, and the European union,* in *European law journal,* 2001, 125-150.

CRAIG P., *Costituzioni, costituzionalismo e l'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, n. 2-3/2002, 357-396.

CUFARO S., *L'abuso di diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Binsbergen alla Carta dei diritti, passando per gli ordinamenti nazionali*, in *Dir. Unione Europea*, 2003, 291-323.

CUOCOLO F., *L 'Europa del mercato e l'Europa dei diritti,* in *Giur. cost.,* 2000, 587 55.

D

DASTOLI V., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Le r6le de la société civile et des ONG,* in *Migrations*

Société, Paris, 2000.

D'Alessandro G., *In tema di illegittimità costituzionale delle norme che escludono i soggetti coniugati dall'accesso ai concorsi per i corpi militari*, in *Giur. cost.,* 2002, 3643-3644.

Däubler-Gmelin H., *Vom Marktbürger um EU-Bürger,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 11.

Davis R.W., *Citizenship of the Union…rights for all?* in *European Law Review,* 2002, 121-137.

De Burca G., *The Drafting of the European union charter of fundamental rights,* in *European law review,* 2001, 126-138.

De Burca G.-J.B Aschenbrenner, *Development (the) of European constitutionalism and the role of the Eu charter of fundamental rights,* in *The Columbia Journal of European Law,* 2003, 355-382.

De Caro M., *La Carta dei diritti dell'Unione europea: frutto, evento, documento,* in *Rass. dir. pubbl. eur.,* 2002, p. 115 55.

De Rose C., *Il sistema di giustizia dell'Unione Europea: linee evolutive e prospettive di riforma,* in *Cons. St.,* 2001, II, 637-649.

De Rose C., *La libera circolazione delle persone nell'Unione europea: profili generali ed istituzionali anche con riferimento alla normativa italiana. (Parte prima),* in *Cons. St.,* 2003, II, 600-611.

De Schutter O., *Donner un avenir à la Charte des droits fondamentaux de l'Union,* in *Annales d'études de l'Université catholique de Louvain,* n. 6, 2002, 75-134.

De Schutter O., *Europe in Search of its Civil Society,* in *European Law Journal*, 8, 2002, 198-217.

De Siervo U., *Forum: la Carta europea dei diritti. I diritti fondamentali europei ed i diritti costituzionali italiani* , in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2001, 153-160.

De Siervo U., *L'ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea*, in *Diritto pubblico*, 2001.

De Witte B., *Il processo semi-permanente di revisione dei trattati*, in *Quad. cost.*, 2002, 499-519.

De Witte B., *Simplification and reorganization of the European Treaties,* in *Common Market Law Review*, 2002, 1255-1287.

Defeis E., *A Constitutional Bill of Rights for the European Union: Reflections from the U.S.*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2003, 5-8.

Dehousse F., *La déclaration de Laeken: mode d'emploi*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2002, 79-82.

Della Cananea G., *Concept (the) of fundamental rights in the eu charter,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 796-815.

Della Cananea G., *I pubblici poteri nello spazio giuridico globale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.* 2003, 1-34.

Denninger E., *Ammerkungen zur Diskussion um Europäische Grundrechte,* in *Kritische Vierteljahresschrift fuer Rechtswissenschaft und Gesetzgebung*, 2000, 145-152.

Desrumaux N., *La Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne,* http://194.167.255.17/telechargement/memoires/desrumauxn01.pdf, 3.

Di Lucia P., *La Carta dei diritti fondamentali di Nizza. Linguaggio axiologico e linguaggio deontico,* in http://cfs.unipv.it/opere/pdl/nizza.pdf.

Di Lucia P., *Teorie dei rapporti tra diritto e linguaggio*, Gianformaggio L.- Jori M. (a cura di), in *Scritti per Uberto Scarpelli,* Milano, Giuffrè, 1998, 261-299.

Di Fabio U., *A European charter: towards a constitution for the Union,* in *The Columbian journal of European law,* 2001, 159-172.

Di Fabio U., *Für eine Grundrechtsdebatte ist es Zeit, Was eine Europäische Charta leisten könnte und was nicht,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1999, 11.

Di Fabio U., *Some remarks on the allocation of competences between the European Union and its Members States,* in *Common Market Law Review*, 2002, 1289-1301.

Di Fabio U., *Was der Staatenverbund leisten kann, Europa ist auf dem Weg in die Mehrebenen-Demokratie,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 1999,11.

Di Majo F., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: aspetti giuridici e politici*, in *Europa e diritto privato*, 2001, 41-57.

Di Turi C., *La prassi giudiziaria relativa all'applicazione della Carta di Nizza*, in *Dir.Unione Europea*, 2002, 671-686.

Díez-Picazo L.M., *Notes sur la nouvelle Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2001, 665-678.

Dini L., *Dai Trattati alla Costituzione*, in *Dossier Europa*, 2002, 17-18.

Dini L., *Una vera sovranità per l'Unione europea,* in *Affari esteri*, 2000, 690-693.

Dix W., *Charte des droits fondamentaux et convention — Des nouvelles voies pour reformer l'Ue?,* in *Revue du Marché Commun et de l'Union européenne,* 2001, 305 ss.

Dogliani M., *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars interpretandi,* n. 2. 1997.

DOGLIANI M., *Può la Costituzione europea non essere una Costituzione in senso moderno?* In http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=113

DOGLIANI M., *Revisione dei trattati o processo costituente?* in *Questione giustizia*, 2000, 310-314 .

DRZEMCZEWSKI P., *Council (the) of Europe's position with respect to the EU charter of fundamental rights,* in *Human rights law journal,* 2001, 14-32.

E

EECKHOUT P., *The EU Charter of fundamental rights and the federal question,* in *Common market law Review,*2002, 945-994.

EHLERMANN C.D.-MENY Y-BRIBOSIA H. (a cura di), *A basic treaty for the European Union: A study of the reorganisation of the Treaties (Un traité fondamental pour l'Union européenne. Ètude sur la reorganisation des Traités),* Rapporto presentato a Romano Prodi, Presidente della Commissione europea, il 15 maggio 2000, Firenze, Istituto Universitario Europeo, 2000.

ENGEL C., *The European Charter of fundamental rights,* in *European law journal,* 2001, 151-170.

ERIKSEN E.O.- FOSSUM J.E.- MENÉNDEZ J.A. (a cura di), *The Chartering of Europe. The European Charter of Fundamental Rights and its Constitutional Implications,* Nomos, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003.

ESCOBAR HERNANDEZ C., *Derechos Humanos y Uniòn Europea,* Santander, Universidad de Cantabria y Parlamento de Cantabria, 2000.

EWING K.D., *The Human Rights Act and Parliamentary democracy,* in *Modern Law Review,* 1999, 89.

F

FERRARA G., *Verso la Costituzione europea*? in *Dir. Pubbl.,* 2002, 161.

FERRARI G.F.- MONTANARI L., *I diritti nel progetto di Costituzione europea,* in *Dir. pubbl. comp., eur.,* 2003,1713-1721.

FERRARIS L. V., *Per un dibattito aperto sull'Europa*, in *Affari Esteri*, 2002, 265-271.

FERRARO A. *I diritti fondamentali dell'uomo nell'ordinamento giuridico comunitario. Alla ricerca di una definizione*, in *Diritto e Formazione*, 2004, 702-725.

FERRARO A., *Il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee nell'elaborazione ed evoluzione comunitaria dei diritti fondamentali dell'uomo,* in *Riv.dir.pubbl.com.,* 2003, 1365.

FERRONI M.V.-MARCHISIO E., *La giurisprudenza sul valore normativo della Carta dei diritti,* in *Quad. cost.,* in *Cronache costituzionali dall'Unione europea,* 672-676.

FINI G., *La nostra cittadinanza*, in *Dossier Europa*, 2002, 15-16.

FIORAVANTI M., *La Carta dei diritti Fondamentali dell 'Unione europea nella prospettiva del costituzionalismo moderno,* in Ambrosino S.-Morbidelli G.-Morisi M., *Istituzioni mercato e Democrazia,* in *Liber Amicorum Predieri,* Torino, Giappichelli, 2002, 255 ss.

FISCHER J., *Vorwärts bis zur Vollendung, Vom Staatenbund zur Föderation: Mit seiner Rede in der Berliner Humboldt-Universität leitete Außenminister Joschka Fischer neues Nachdenken über Europa ein,* in *Frankfurter Rundschau*, 2000, 7.

FLICK G. M., *Globalizzazione delle regole e fondazione dei valori: l'esperienza europea*, in *Pol. dir.,* 2002, 197-215.

FLORIDIA G.G.-SCIANNELLA L.G., *Siamo una Convenzione. Vale a dire che cosa? Anatomia (e autonomia) della Convenzione Europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2002, 997 ss.

FLORIDIA G., *Forum: la Carta europea dei diritti. "Nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti" (osservazioni sulla "Dichiarazione dei diritti" di Nizza),* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 163-169.

FLORIDIA G.G., *Una Costituzione per l'Europa. Ma in che senso? (appunti definitori e di metodo),* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2002, 579-595.

FOLLINI M., *Le radici dell'Unità*, in *Dossier Europa*, 2002, 19-21.

FRANCIOSI G., *I progetti "Ulisse" e "Penelope*", in *Quad. cost.*, 2003, 402-403.

FRANGAKIS N., *Human rights and european integration. From the European convention on human rights to the charter of fundamental rights of the European union,* in *Institut d'etudes européennes,* 2003, 189-201.

FROSINI J., *Il preambolo*, in *Quad. cost.*, 2003, 387-388.

FUESTEL I., *Diritto comunitario e diritto interno nella Giur. cost. italiana e tedesca*, in *Riv. dir. europeo*, 1976, 187 ss.

G

GAIA G., *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario,* in *Riv. dir. internaz.* 1998, 574 ss.

GAJA G., *L'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa,* in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie,* 2003, 5-10.

GARCIA A., *The Generalprovisions of the charter of fundamental rights of the European union,* in *European Law Journal,* 2002, 492-514.

GARCIA R.A., *Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2002, 1

ss.

GARGIULO P., *Il futuro dell'Unione Europea: posizioni a confronto,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2002, 596-612.

GATTINARA G.-MONSÙ E., *Simplification of the EU treaties: weighing the options,* in *The International Specator*, 2002, 59-70.

GERAPETRITIS G., *Eu charter of fundamental rights,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 881-924.

GIANNITI L., *I parlamenti nazionali garanti del principio di sussidiarietà*, in *Quad. cost.*, 2003, 172 ss.

GIANNITI L., *Il rappresentante esterno*, in *Quad. cost.*, 2003, 400-401.

GIANNITI L., *La revisione del futuro Trattato costituzionale ed il diritto di recesso: sull'ambiguo processo di costituzionalizzazione dell'Unione,* in *www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convenzione.*

GIANNITI L., *Nota sul dibattito nella Convenzione*, in *Quad. cost.*, 2002, 406-408

GIANNITI L. *Note a margine della proposta di istituire un Rappresentante esterno dell'Unione*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convenzione.*

GIOVANNELLI A., *Forum: la Carta europea dei diritti. Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 169-172.

GISCARD D'ESTAING V., *The Convention and the future of Europe: issues and goals*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2003,. 346 ss.

GISCARD D'ESTAING V., *Una Costituzione per il processo di unificazione europea*, in *Quad. cost.*, n. 2002, 887-893

GIUBBONI S., *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza*, in *Dir. Unione Europea*, 2003, 325-356.

GNES M.-CHITI E., *Cronache comunitarie 2000*, in *Riv. trim. dir. pubbl.,* 2001, 349-387.

GOLDSMITH LORD, *A Charter of rights, freedoms and principles,* in *Common market law review,* 2001, 1201-1216.

GOLETTI G.B., *La Commissione CE e il bilancio,* in *Foro amm. ,* 1999, I, 1191-1193.

GORDON A., *Eu (the) charter of fundamental rights. Some possible of court approaches.* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 723-748.

GOZI S., *La nuova conferenza intergovernativa di revisione dei trattati europei,* in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2000, 187-191.

GOZI S, *Legittimare l'azione dell'Europa*, in *Il Mulino*, maggio-giugno 2002,501-510

GRABENWARTER C., *Eu charter of fundamental rights and the national constitutions,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 275-287.

GRECO S., *I diritti fondamentali nella Costituzione Europea,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2001, 187-218.

GRIMM D., CARTABIA M., NINATTI S., *Trattato o Costituzione?* in *Quad. cost.* 2004, 163-166.

GRIMM D., *Ohne Volk keine Verfassung, Eine demokratische EU braucht bessere Institutionen, aber Grundgesetz,* in *Die Zeit*, 1999, 4-5.

GRIMM D., *Trattato o costituzione?*in *Quad. cost.,* 2004, 163-6.

GROSSO E., *I cittadini europei e i diritti di partecipazione nella Carta di Nizza: un'occasione perduta?* In *Quad. cost.,* 2003, 53-66.

GRUPPO LAVORO MD, *Il diritto comunitario del lavoro dopo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (Sintesi dell'intervento svolto dai lavoristi di Md al Convegno sul tema del valore e della portata della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza nel dicembre 2000, Berlino, 29 giugno 2001), in *Questione giustizia,* 2001, 1010-1015.

GUASTINI R., *Principi di diritto e discrezionalità giudiziale*, in http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/Discrezionalit%C3%A0%20giudiziale.htm.

GUAZZARONI C., *Il Consiglio europeo di Laeken*, in *Affari Esteri*, n. 134/primavera 2002,258-265

H

HABERLE P., *Dallo Stato nazionale all'Unione europea: evoluzioni dello Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, n. 2/2002,455-462.

HÄBERLE P., *Europa als werdende Verfassungsgemeinschaft,,* in *Bayreuth*, 1999, 18.

HÄBERLE P., *Il giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune,* Osservatorio costituzionale, incontro del 21 marzo 2003, in http://www.luiss.it/semcost/index.html?dirittifondamentali/resoconti/200302.html~right, 2.

HABERMAS J., *Perché l'Europa ha bisogno di una Costituzione?*, in G.Bonacchi (a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, il Mulino, Bologna, 2002, 146 ss.

HARLOW C., *Charter (the) of fundamental rights. A textual critique.* In *Revue europeenne de droit public,* 2002, 255-271.

HEUSEL W., *Charte (la) des droits fondamentaux et le devoloppement de l'union europeenne,* in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 669-695.

HILL C., *Allargamento, processo costituente e ruolo internazionale dell'Europa*, in *Il Mulino*, n. 1/2003,129-139

HIRSCH GÜNTER, *EG: Kein Staat, aber eine Verfassung?,* in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 46-47.

I

ISLE (*Scuola di scienza e tecnica della legislazione*), *Ipotesi di regolazione in materia di qualità redazionale, codificazione e pubblicità della legislazione comunitaria*, in *Rass. Parl.,* 2003, 837-848.

J

JACOBS F.G., *Human rights in the European union: the role of the Court of justice,* in *European law review,* 2001, 331-341.

JACQUÉ J.P., *Back to Philadelphia*, in *Revue du Marché Commun e de l'Union européenne*, 2002, 661-669.

JACQUÉ J.P., *The principle of institutional bilance,* in *Common Market Law Review*, 2004, 384-391.

JACQUÉ J.P., *Charte des droits fondamentaux et droit à un recours effectiv — Dialogue entre le juge et le «constituant»,* in *Dir. Unione Europea,* 2002, 1 ss.

JEAMMAUD A.- VIGNEAU C., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto francese (del lavoro),* in *Lavoro e diritto*, 2000, 531-546.

JOERGES C.-MÉNY Y.-WEILER J.H.H., *What Kind of Constitution for What Kind of Policy? Responses to Joschka Fischer,* Robert Schuman Centre for Advanced Studies European University Institute, in www.iue.it.

K

KEPPENNE J-P., *La protection des droits fondamentaux à l'agenda de la convention sur l'avenir de l'Union Européenne : vers une inflation des procédures devant les juges européens ?* in *Annales d'études de l'Université catholique de Louvain,*2002, 135-151.

KOUKOULIS-SPILIOTOPOULOS, *Towards a european constitution, does the charter of fundamental rights "maintain in full" the acquis communautaire?* In *Revue européenne de droit public,* 2002, 57-104.

KRÜEGER H.C.-POLAKIEWICZ J., *Proposals for a coherent human rights protection system in Europe,* in *Human Rights law journal,* 2001, 1-13.

L

LA TORRE M., *The law beneath rights' feet. Preliminary investigation for a study of the charter of fundamental rights of the European union,* in *European Law Journal,* 2002, 515-535.

LANDFRIED C., *Die Zeit ist reif, Nur europäischer Verfassungsstaat kann das Legitimationsdefizit in der EU beheben,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*,1999,10.

LATTARULO M.T., *I diritti del cittadino comunitario nel procedimento di espulsione: la Corte di giustizia fa il punto*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 1288-1296.

LEBRETON G., *Critique de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,* in *Recueil Dalloz,* 2003, 2319-2321.

LÉGER P., *La corte di giustizia delle Comunità europee e i diritti fondamentali*, in *Temi Romana,* 2001, 196-206,

LENAERTS K.-DESOMER M., *Bricks for a Constitutional treaty of the European Union: values*, *objectives and means*, in *European Law Review*, 2002,377-407.

LENAERTS K.-DESOMER M., *New models of constitution-making in Europe: the quest for legitimacy,* in *Common Market Law Review*, n. 6/2002,1217-1253

LENAERTS K., *Fundamental rights in the European Union,* in *European law review*, 2000, 575-600.

LENAERTS K.-DE SMIJTER E., *A "Bill of rights" for the european union,* in *Common market law review,* 2001, 273-300.

LENOIR N., *Répond aux questions de la Revue sur " La réforme des institutions",* in *Revue du Marché Commun e de l'Union européenne*, 2002,643-646.

LEYLAND P., *Human Right Act 1998: riportare i diritti a casa?* In *Quad. cost.,* 2000, 90-91.

LINDNER J., *EG-Grundrechtscharta und gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzvorbehalt,* in *Die Oeffentliche Verwaltung*, 2000, 543-550.

LLORENTE F.R., *A Charter of dubious utility,* in *International Journal of Constitutional Law,* 2003, 405-426.

LORETI BEGHÈ A., *Bioetica e diritto comunitario: le prospettive dischiuse dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv, int. dir. uomo.,* 157-160.

LUCARELLI A., *Diritti sociali e principi "costituzionali" europei*, in *Democrazia e diritto,* 2003,179-192.

LUCIANI M., *Forum: la Carta europea dei diritti. Riflessioni minime sulla Carta dei diritti fondamentali,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 172-173.

LUCIANI M., *Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea*, in G. Bonacchi (a cura di), *Una costituzione senza stato*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 71 ss.

LUCIANI M., *Riflessioni minime sulla Carta europea dei diritti fondamentali,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2001, p. 173 ss.

LUGATO M., *La rilevanza giuridica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Riv. dir. int.,* 2001, 1009-1025.

M

MACRÌ G., *Europa,* governance *e gruppi religiosi*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 191-201

MALTESI V., *"Principi comuni agli ordinamenti europei" e libertà di domicilio: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vista dalla Corte Costituzionale italiana,* in *Giur. it.*, 2003,1311-1319.

MANCINI F., *La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di giustizia della Comunità europea,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 1989, 561.

MANGIAMELI S., *Forum: la Carta europea dei diritti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 173-177.

MANGIAMELI S., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Nuovi studi politici,* 2, 2002.

MANNA A., *La posizione del lavoratore nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* in *Questione giustizia,* 2001, 971-988.

MANZELLA A., *La ripartizione di competenze tra Unione europea e Stati membri,* in *Quad. cost.,* 2000, 531-543.

MANZELLA A., *Lo Stato «comunitario,* in *Quad. cost.,* 2003, 273-295.

MANZELLA A., *The Convention as a way of bridging the UE's democratic deficit*, in *The International Specator*, 2002, 47-58.

MANZELLA A., *La Carta dei diritti fondamentali: il progetto,* in *EuropaEurope,* 2000, 45 ss.

MARANELLA S., *Una costituzione per i cittadini europei*, in *Temi Romana,* 2000, 1259-1262.

MARANO V., *Unione europea ed esperienza religiosa. Problemi e tendenze alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, 862-904.

MARCELLI F., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un nuovo approccio alla costruzione comunitaria?* in *Diritti dell'uomo: cronache e battaglie,* 2000, 72-83.

MARTINES F., *La politica estera e di difesa*, in *Quad. cost.*, 2003,97-399.

MASTROIANNI R., *Il contributo della Carta europea alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Cass. pen.,* 2002, 1873-1884.

MÉHEUT M., *What is a stake for France in a Federal Constitution for Europe?*, in *Biblio Europe*, 2001, 5-7.

MÉHEUT M., *For a Federal European Constitution*, in *Biblio Europe*, 2001, 2-5.

MENÉNDEZ A.J., *Constituting rights on their own right. The Charter of Fundamental Rights of the European Union (Costituzionalizzare i diritti sui loro diritti. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.),* in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 397-423.

MEZZANOTTE C., *Le fonti tra legittimazione e legalità,* in *Queste istituzioni,* 1991, 50.

MICHELETTI M., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretazione per principi generali e pluralismo giuridico*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali,* 2003, 281-303.

MICOSSI S., *On the European constitution*, in *The International Spectator*, 2001, 13-18.

MICOSSI S, *Una fase costituente per l'Europa*, in *Affari Esteri*, n. 130/primavera 2001,321-326

MIGLIAZZA M., *Brevi riflessioni sugli sviluppi della trasparenza nell'Unione europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, 1351-1379.

MILIA S., *La società civile di fronte alla Convenzione*, in *Notizie dall'Osservatorio*, 2002, www.politichecomunitarie.it"Osservatorio sulla Convenzione Europea"

MORMILE L., *Attuazione dei diritti fondamentali e multiculturalismo: il diritto all'identità culturale*, in *Familia*, 2004, I, 57-105.

MOSCOVICI P., *M. Pierre Moscovici répond aux questions de la Revue sur "L'avenir de l'Europe''*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2002, 145-146.

MOUSSIS N., *Pour une réforme drastique des institutions européennes*, in *Revue du Marché Commun e de l'Union européenne*, 2002, 670-675.

MUSCARDINI C., *Sfida di modernità*, in *Dossier Europa*,2002, 22-23.

N

NASCIMBENE B., *Quale strumento giuridico per la Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea?* in *Giur. it.,* 2001, 659-660.

NAVARRETA E., *Complessità dell'argomentazione per principi nel sistema attuale delle fonti di diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 779-804.

NIETO E.-MARTIN I., *Eu charter of fundamental rights,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 681-713.

NINATTI S, *Verso una costituzionalizzazione dei trattati?* in *Cronache costituzionali dall'Unione europea,* in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2001, 224-229.

NOWAK C., *Welche Verfassung für Europa?, Berichy über das 1. interdisziplinäre Schwarzkopf–Kolloquium zur Verfassungsdebatte in der Europäischen Union,* in DVBL, Hamburg, 2000, 326-330.

O

O' Dowd J., *Boston or Berlin ? Eu charter of fundamental rights. Some irish perspective,* in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 427-583.

O'Leary S., *The relationship between Community citizenship and the Protection of Fundamental Rights in Community Law,* in *Common Market Law Review,* 1995, 519 ss.

Ojanen T., *Eu charter of fundamental rights. Finland,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 337-350.

Olivieri L., *Sovranità popolare, sovranità e statualità tra Carta europea dei Diritti e 'futuro dell'Europa'* in *Riv. it. Dir. pubbl. com.,* 2004, 33-62.

Onida V., *L'"avvenire dell'Europa" e il difficile compito della Convenzione*, in *Quad. cost., Cronache costituzionali dell'Unione europea,* 2002, 391-394.

Onida V., *Verso la Costituzione europea: passi ulteriori,* in *Quad. cost., Note dall'Europa,* 2003, 171-172.

Opfermann W., *Sull'interpretazione dei metaoperatori logico-normativi. Con un contributo all'applicazione della logica delle norme in diritto costituzionale,* in *Logica deontica e semantica* (a cura di) G. Di Bernardo, Bologna, 1977, 168 ss.

Oppermann T., *Il processo costituzionale europeo dopo Nizza (con particolare considerazione della Convenzione europea 2002-2003),* in *Riv. trim. dir. pubbl.,* 2003, 353-374.

Orlandi M., *Libera circolazione delle merci e deroghe giustificate da esigenze di tutela dei diritti fondamentali*, in*Dir. Unione Europea*, 2003, 903-916.

Ortolani A., *Lingue e politica linguistica dell'Unione europea,* in http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2002/Ortolani.htm

P

PACE A., *A che serve la Carta dei diritti fondamentali? Appunti preliminari,* in *Giur. cost.,* 2001, 206.

PACE A., *La dichirazione di Laeken e il processo costituente europeo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 3/2002,613 ss.

PACE A., *Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo,* in http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20031121-1.asp.

PACIOTTI E., *Il terzo pilastro*, in *Dossier Europa*, 2002, 24-26.

PACIOTTI E., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: una cronaca*, in *Riv. dir. cost.,* 2000, 190-208.

PACIOTTI E., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: una cronaca,* in *Riv. dir. cost.* 2000, 190.

PACIOTTI E., *The Charter of Fundamental Rights: An ID Cardf or the European Union,* in *The International Spectator,* , 2001, 31 ss.

PAGANO E., *Forum: la Carta europea dei diritti. Sui rapporti tra la Carta e i principi fondamentali elaborati dalla Corte di Giustizia*, in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2001, 177-182.

PAGANO E., *Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell'Unione.* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, 1723-1737.

PALMERI G., *Il principio di non discriminazione*, in *Familia*, 2004, I, 515-532.

PANEBIANCO M., *Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali*, in Dir. soc. 2002, 151-242.

PANEBIANCO M., *I "nuovi" diritti fra Costituzione italiana e Carta dell'Unione europea* in *Diritti dell'uomo: cronache e battaglie,* 2000, 46-50.

PANEBIANCO M.., *La Carta europea dei diritti nel soft law costituzionale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, 663-675.

PANEBIANCO M., *Verso una "Costituzione" comune dei diritti fondamentali dell'Unione europea* in *Riv. int. dir. uomo.,* 2001, 730-744.

PANUNZIO S. (a cura di), *I costituzionalisti e l'Europa: riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d'integrazione europea,* (Racc. interventi seminari), Milano, Giuffré, 2002.

PARODI G., *Il potere estero delle Regioni e delle Province autonome italiane,*
in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 766-781.

PARODI G., *La l. 266/1991 sul volontariato come legge di principi,* in *Le regioni,* 1993, 104-117.

PARODI G., *In tema di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale. In margine a "Diritti e argomenti", di Roberto Bin*, in *Dir.Pubbl.,* 1995, 203 ss.

PASSARELLI-VILLAFRANCA A.,*Il vertice di Laeken e il futuro dell'Europa*, in *ISPI-Relazioni internazionali*, gennaio-febbraio 2002, 17-18.

PATRONO M, *La forza dei diritti. Il Regno Unito dalla Rule of law allo Human Right Act 1998: sulle tracce di un lungo inseguimento,* in *Nomos,* 2004, 15-34.

PAZÈ V., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Un 'analisi teorica,* in *Teoria politica,* 1, 2003.

PEERS S., *Immigration, asylum and the European union charter of fundamental rights,* in *European Journal of migration and law,* 2001, 141-169.

PENTASSUGLIA O., *The EU and the Protection of Minorities: The Case of Eastern Europe,* in *European Journal of lnternational Law,* 2001, 5

ss.

PEREIRA DE SILVA J., *Alcune ipotesi sui diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2002, 1120-1129.

PERNICE I., *Eine Grundrechte-Charta für die Europäische Union,* in *DVBL*, 2000, 847-858.

PERNICE I., *Integrating the charter of fundamental rights into the constitution of the european union: pratical and theorical propositions,* in *The Columbia Journal of European Law,* 2003, 4-48.

PERNICE I., *Vertragsrevision oder europäische Verfassungsgebung?, Wie die Europäische Union hadlungsfähig werden und die Zustimmung der Bürger erreichen kann,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*,1999,11.

PERNICE I.-MICCÙ R. (a cura di), *The european Constitution in the Making,* Baden-Baden, Nomos, 2003.

PERONE G., *Verso una "Costituzione sociale Europea"? Presupposti, obiettivi ed efficacia della Carta dei diritti fondamentali,* in *Dir. lav.,* 2001, I, 103-110.

PESCATORE P., *Nice-aftermath,* in *Common market law review,* 2001, 264-271.

PEZZINI B., *Matrimonio e convivenze stabili omosessuali. Resistenza del paradigma eterosessuale nel diritto comunitario e difficoltà del dialogo con le legislazioni nazionali (nonostante la Carta dei diritti fondamentali),* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 1519-1522.

PIAZZA S., *Profili attuali del diritto alla salute nel diritto comunitario, europeo e internazionale* in *Nuova rass. legisl., dottr. giur.*, 2003, 1363-1372.

PIERUCCI A., *Riforme europee: nuovi modelli di negoziato?* in *Rivista di diritto pubblico,* 2001, 435-448.

PINELLI C. *Diritti fondamentali e riassetto istituzionale dell'Unione,*

in *Dir. pubbl.,* 2003, 817 ss.

PINELLI C., *Appunto sulla delimitazione di competenze UE/Stati membri e sugli "strumenti" (o fonti del diritto europeo),* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/costituzione_ue/file/praesidium/pinelli_fonti.html

PINELLI C., *Appunto sulle proposte di modifica alle clausole orizzontali della Carta dei diritti in discussione presso la Convenzione europea,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/costituzione_ue/file/praesidium/pinelli_carta.html

PINELLI C., *Il giurista europeo di fronte ai compiti del nostro futuro costituzionale comune,* Osservatorio costituzionale, incontro del 21 marzo 2003, in http://www.luiss.it/semcost/index.html?dirittifondamentali/resoconti/200302.html~right, 9-10.

PISTONE S. (a cura di), *La Convenzione europea. Una grande opportunità per realizzare una Costituzione federale per i cittadini europei*, in www.consiglioregionale.piemonte.it

PIZZETTI F., *Riforma costituzionale italiana e processo costituente europeo*, in *Il Mulino*, settembre-ottobre 2002,995-1004.

PIZZORUSSO A., *Il difficile cammino della Costituzione europea,* in Scritti in onore di F. Rubio Llorente, in http://www.arpnet.it/gramsci/pizzorusso.zip.

PIZZORUSSO A., *Il rapporto Simitis,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 1999, 556.

POLAKIEWICZ J., *European (the) Union's charter of fundamental rights and the european convention on human rights-competition or coherence in fundamental right,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 853-878.

PORCHIA O., *Alcune considerazioni sull'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: l'accesso ai servizi di interesse economico generale*, in *Dir. Unione Europea*, 2002, 633-651.

PREDIERI A., *I titoli delle leggi. Osservazioni sul loro procedimento di formazione,* in *Giur. cost.,* 1968, 2086.

PRODI R., *Comunità dei doveri, comunità dei diritti*, in *Riv. giur. lav. previd. soc.,* 2000, I, 759-763.

PRODI R, *Il futuro dell'Europa nel dopo-Nizza*, in *Affari Esteri*, 2001, 273-278.

Q

QUADRI G., *La Costituzione europea*, in *Cons. St.,* 2000, II, 2533-2538.

R

RADICATI DI BRONZOLO L.G., *Economic rights and freedoms: where to Europe?* In *Melanges en homage à Jean-Victor Louis,* 2003, 301-308.

RAIMONDI G. , *La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 nel quadro della protezione dei diritti fondamentali in Europa*, in *Cassazione penale,* 2002, 1885-1893.

RAIMONDI G., *La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 nel quadro della protezione dei diritti fondamentali in Europa*, in *Cass. pen*., 2002, 1885-1893.

RANGONI MACHIAVELLI B., *La politica sociale della Comunità europea. Dalla Carta dei diritti fondamentali alla cittadinanza dell' Unione,* in *Sociologia del diritto*, 1993, 161-172.

RECCHIA G., *La valorizzazione del referendum nell'integrazione comunitaria,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2000, 209-210.

RIDOLA P., *Diritti di libertà e mercato nella "costituzione europea",* in *Quad. cost.,* 2000, 15-38.

RIMOLI F., *Universalizzazione dei diritti fondamentali e globalismo giuridico: qualche considerazione critica,* in

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/dirittifondamentali/.

RISI C., *I "nuovi" diritti fondamentali alla luce della Carta dell'Unione Europea*, in *Informazione previdenziale*, 2001, 931-949, in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2001, 613-617.

RIVOSECCHI O., *La Carta dei diritti tra codificazione* sui generis *e diritto previdente,* in *Rass. dir. pubbl. eur.,* 2002, 63 ss.

RIZZO A., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* in *Corr. Giur.*, 2000, 1660-1666.

RIZZO A., *La Carta di Nizza viene applicata per la prima volta dalla giurisprudenza comunitaria (?).* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2002, 762-771.

RIZZO A..,*La Convenzione europea e il problema della difesa*, in *Affari Esteri*, 2002, 286-293.

RIZZO A., *La Francia, la Germania e l'Europa*, in *Affari Esteri*, 2003, 366-373.

ROCCELLA M., *La Carta dei diritti fondamentali: un passo avanti verso l'Unione politica*, in *Lavoro e diritto*, 2001, 329-343.

RODOTÀ S., *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 357-375.

RODRIGUEZ BEREIJO A.., *La carta de los derechos fundamentales de la Uniòn Europea,* in *Noticias de la Uniòn Europea,* 2001.

RODRIGUEZ –IGLESIAS G.C., *La proteciòn de los derechos fundamentales en la Uniòn Europea,* in *Scritti in onore di G.F. Mancini,* vol. 11, Milano, 1998.

RODRIGUES S., *La réforme de l'Union européenne: changement de méthode? A' propos du débat sur l'avenir de l'Europe au Conseil européen de Gand*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*,2001,588-593

ROLLA G., *El difícil equilibrio entre el derecho a la information y la tutela de la dignidad y la vida privada. Breves consideraciones a la luz de la experiencia italiana,* in *Questiones Constitucionales,* 7, 2002, 145 ss.

ROLLA G., *El principio de la dignidad humana. Del articulo 10 de la Constitución Española al nuevo constitucionalismo iberoamericano,* in *Persona e Derecho*, 49, 2003, 230 ss.

ROLLA G., *Il principio unitario nei sistemi costituzionali a più livelli,* in *Le regioni,* 2003, 703-726.

ROLLA G., *Il sistema costituzionale dei diritti fondamentali. L' esperienza spagnola,* in *Riv. Trim. dir. pubbl.* 1990, 136-183.

ROLLA G., *Il valore normativo del principio della dignità umana. Brevi considerazioni alla luce del costituzionalismo iberoamericano,* in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2003, 1870-1880.

ROLLA G., *La perspectiva de los derechos de la persona a la luz de las tendencias constitucionales*, in *Rev. Española de derecho const*., 1998, 39.

ROLLA G., *Le prospettive dei diritti della persona alla luce delle recenti tendenze costituzionali.* in *Quad. cost. costituzionali,* 1997, 417-459.

ROLLA G., *Le prospettive dei diritti della persona alla luce delle recenti tendenze costituzionali,* in *Quad.cost.,* n. 3, 1997, 417-459.

ROSSI E., *Identità e valori del cittadino europeo,* in *Jus,* 2003, 369 ss.

ROSSI L.S., *"Constitutionnalisation" de l'Union européenne et des droits fondamentaux,* in

ROSSI L.S., *Appunti sul trattato di Nizza. Cooperazione rafforzata e Trattato di Nizza: quali geometrie per l'Europa allargata?* in *Dir. Unione Europea,* 2001, 791-802.

Rossi L.S., *En cas de non-ratification…Le destin périlleux du «Traité-Constitution»,* in *Revie trimestrelle de droit européen,* 2004, 621-637.

Rossi L.S., *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'UE.,* in *Quad. cost.,* 2002, 565-575.

Rossi L.S., *L'incidenza dei principi di diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla «comunitarizzazione» alla «costituzionalizzazione»,* in *Riv. dir. int. priv. proc.* 2004, 63-84.

Rubio Llorente F., *Mostrar los derechos sin destruir la Uniòn (Consideraciones sobre la Carta),* in *Revista Espańola de Derecho Constitucional,* 2002

Ruggeri A., *Forum: la Carta europea dei diritti. La "forza" della Carta europea dei diritti,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 182-185.

Rusconi G., *La questione della cittadinanza europea,* in *Teoria politica*, 2000, 25-38.

Rytter J.E.- Goetze M., *Eu (the) charter of fundamental rights. Implications for Danish law,* in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 311-335.

S

Sacerdoti G., *European (the) charter of fundamentl rights. From a nation-state Europe to a citizens Europe,* in *The Columbia Journal of European Law,* 2002, 37-52.

Sacerdoti G., *La Carta europea dei diritti fondamentali: dall'Europa degli Stati all'Europa dei cittadini*, in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2000, 1389-1399.

Sadursky W., *Charter and enlargement,* in *European Law Journal*, 2002, 340-362.

SALAZAR C., *"Tutto scorre": riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell'insegnamento di Eraclito,* in *Politica del diritto*, 2001, 373-407.

SALMONI F., *La Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. pubbl.*, 2002, 491-563.

SANTINI A., *Il nuovo regime giuridico dell'accesso del pubblico ai documenti: la disciplina di attuazione dell'articolo 255 del Trattato CE*, in *Dir. Unione Europea*, 2002, 443-484.

SANTINI F., *Diritto ad una buona amministrazione: la prima applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea*, in *Giur. it.* 2002, 1792-1794.

SANTULLI T., *Sulla vincolatività giuridica della Carta di Nizza*, in *Riv. giur. lav. previd. soc*. 2003, II, 175-178.

SANTUOSSO A., *Integrità della persona, medicina e biologia: art. 3 della Carta di Nizza*, in *Danno e responsabilità,* 2002, 809-816.

SAPIENZA R., *Il dibattito sulla Costituzione europea. Problemi e prospettive*, in *Biblio Europe*, 2001, 20-22

SAVINO R., *Da un constitution-making ad un constitution-making process? Principi generali del diritto comunitario, principi costituzionali comuni agli Stati membri e Costituzione europea*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 57-87.

SBRESCIA V.M., *Le prospettive del costituzionalismo europeo,* in *Riv. guardia di finanza,* n. 2, 2002, 591-631 (anche in http://www.gdf.it/RIVISTA/Rivista2k2/DATI/file/2002/2-2002/Intera/2-2002.pdf).

SCALA G., *"L'emergere" della Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giur. it.* 2002, 250-259.

SCELO M., *Le Parlement européen face à l'avenir de l'Europe – De la Convention européenne à l'adoption d'une Constitution pour*

l'Europe, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2002, 578-582.

SCHACHTSCHNEIDER K., *Ein Oktroi, nicht die gemeinsame Erkenntnis freier Menschen von ihrem Recht, Wider diese Charta der Grundrechte der Europäischen Union,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 9-10.

SCHILLACI A., I*l Tribunale costituzionale spagnolo e la Costituzione europea,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/spagna_europa/

SCHMITZ T., *Le people européen et son rôle lors d'un acte constituant dans l'Union européenne,* in *Revue du Droit Public,* n. 4, 2003.

SCHOUKENS P., *Gli aspetti giuridici della politica europea per combattere l'esclusione sociale,* in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 2003, 547-562.

SCHOUKENS P., *How the European Union keeps the social welfare debate on track: a lawyer's view of the EU instruments aimed at combating social exclusion,* in *European Journal of social security,* 2002, 117-150.

SCHOUPPE H-P., *Les droits fondamentaux dans le futur Traité constitutionnel de l'Union européenne. Questions d'éthique juridique et de liberté religieuse*, in *Ius Ecclesiae,* 2003, 203-234.

SCHUMAN R., *La prima tappa della Federazione europea*, in *Affari Esteri*, 2002, 421-429.

SCHWARZE J., *German (a) view on the European charter of fundamental rights. Effect on the Bundesverfassungsgericht,* in *The Cambridge yearboock of European legal studies,* 2000, 407-422.

SCIARPA S., *La costituzionalizzazione dell'Europa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di "soft law"*, in *Quad. cost*., 2004, 281-301.

SEGNI M. *Le biotecnologie mediche nell'esperienza dell'Unione europea*, in *Familia*, 2003, 311-320.

SHAW J., *Europe's Constitutional Future,* in *Public Law,* 2005, 132-151.

SILVESTRI G., *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso,* in *Quad. cost.,* 1989, 229-255.

SILVESTRO M., *De la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Charte constitutionnelle*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2001, 660-663.

SORRENTINO F., *La nascita della costituzione europea: un'istantanea,* in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/costituzione_ue/interventi/sorrentino_nascita.html.

SORRENTINO F., *Brevi riflessioni sui valori e sui fini dell'Unione nel progetto di costituzione europea,* in *Dir. pubbl.,* 2003, 809 ss.

SORRENTINO F., *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario ed in quello italiano,* in *L'influenza del diritto comunitario nel diritto italiano,* Giuffré, Milano 1982.

SPADARO A., *La Carta europea dei diritti fondamentali fra identità e diversità e fra tradizione e secolarizzazione,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 621-654.

SPADARO A., *Verso la Costituzione europea: il problema delle garanzie giurisdizionali dei diritti*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, pagg. 312-349.

STATHOPOULOS M., *Protection (the) of fundamental rights in the eu after the charter's proclamation. Assessment and poroposal,* in in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 751-766.

STROZZI G., *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri,* in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile,* Cedam, Padova, 1995, 716 ss.

T

TAJANI A., *Un intreccio da semplificare*, in *Dossier Europa*, 2002, 22-23.

TAMIETTI A., *La nuova Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: quali rapporti con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2000, 65-71.

TEJADA J.T., *Funzione e valore dei preamboli costituzionali,* in *Quad. cost.,* 2003, 509-530.

TELESE G., *Dal Trattato di Amsterdam alla proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei diritti fondamentali in ambito comunitario*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2001, 100-116.

TETTINGER P., *Meher als eine fleißige Sammlung zum Schutz vor Eurokarten?, Zum Entwurf einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 6.

TIBERI G., *La questione dell'adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo al vaglio della Corte di giustizia,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 1997, 437 ss.

TIZZANO A., *Prime note sul progetto di Costituzione europea*, in *Dir. Unione Europea*, 2003, 249-290.

TOMUSCHAT C., *Common values and de place of the charter in Europe,* in *Revue européenne de droit public,* 2002, 159-191.

TOMUSCHAT C., *Manche Rechte bedürfen der Konkretisierung, Stärken und Schwächen der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 13.

TONIATTI R., *Forum: la Carta europea dei diritti. La via giurisdizionale per la legittimazione dell'Unione europea*, in *Dir. pubbl. comp. eur.,* 2001, 186-190.

TOSATO G., *La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte delle Comunità europee,* in *Studi in onore di G. Sperduti,* Giuffré, Milano 1984.

TOULEMON R., *Quelle Constitution pour quelle Europe?* in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2001, 293-304.

TRIANTAFYLLOU D., *The European charter of fundamental rights and the "rule of law": restrincting fundamental rights by reference,* in *Common market law review,* 2002, 53-64.

TROCKER N., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il processo civile,* in *Riv. trim. dir. proc. civ.,* 2002, 1171-1241.

TRUCCO L., *Transessuali e Regno Unito: anche la Corte di giustizia censura i britannici,* in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2004, 825-831.

TRUCCO L., *Il transessualismo nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla luce del diritto comparato*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*,2003, 371-382.

TRUCCO L., - *La nozione di "esclusione sociale" fra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali,* in P. Costanzo (cur.), "*Diritti sociali e servizio sociale. Dalla dimensione nazionale a quella comunitaria*", Giuffré, Milano, 2005.

U

URSI R., *L'evoluzione della nozione di servizio di interesse economico generale nel processo di integrazione europea (Parte II).* in *Nuove Autonomie,* 2002, 367-391.

V

VALVO A., *L'"equo processo" fra Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con riguardo al processo penale italiano*, in *Riv.cooperazione giuridica internazionale*, 2002, 64-83.

VARAARRIBAS G.-CARRASCO L., *Gender equality and the Eu. An assessment of the current issues.* In *Eipascope,* 2003, 22-30.

VECCHI F., *Il delicato equilibrio in tema di diritti umani e libertà di religione da costruire tra la "Charta oecumenica di Strasburgo" (22 aprile 2001) e la "Dichiarazione di Laeken" (15 dicembre 2001).* in *Ius Ecclesiae,* 2002, 751-783.

VÉDRINE H., *Klassischer Föderalismus oder Föderation von Nationalstaaten?, Der französische Außenminister Hubert Védrine antwortet auf Fischers Berliner Europa-Rede,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 4.

VENUTI M. C., *Integrità della persona e multietnicità*, in *Familia*, 2003, I, 601-616.

VETTORI G., *Carta europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle fonti).*

VETTORI G., *Carta europea e situazioni dei privati*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, 473-478.

VIGEVANO G.E., *Il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa nella Carta dei diritti,* in *Riv. it. dir. pubb. com*., 2003, 1247-1266.

VILELLA G. (a cura di), *Verso la « grande » Europa (cronache parlamentari : agosto-dicembre 2002)*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2003, 467-474

VILLAFRANCA A., *La Convenzione: luci e ombre sull'Europa che verrà*, in *ISPI-Relazioni internazionali*, ottobre-dicembre 2002, 10-11.

VILLANI U., *I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in *Dir. Unione Europea*, 2004, 73-115.

VILLARI L., *I precedenti storici*, in *Dossier Europa*, 2002, 38-39.

VITORINO A.- BARNIER M., *Un nuovo metodo per l'avvenire*, in *Dossier Europa*, 2002, 8-11.

VITORINO A., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,* in *Revue du droit de l'Union Européenne,* 2000, 499 ss.

VITORINO A., *Le commissaire Antonio Vitorino répond à sept questions de la Revue sur la Convention et sur la coopération dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2002, 285-290.

VON BOGDANDY A., *European (the) Union as a human rights organization? Human rights and the core of the European union,* in *Common market law review,* 2000, 1307-1338.

VON BOGDANDY A., *Zweierlei Verfassungsrecht, Europäisierung als Gefäahrdung des gesellschaftlichen Grundkonsenses?,* in *Der Staat,* 2000, 163-184.

W

WALLRABENSTEIN A., *Eu charter of fundamental rights. Germany,* in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 379-396.

WATHLET M., *La Charte des droits fondamentaux: un bon pas dans une course qui reste longue,* in *Cahiers de droit europeen,* 2000, 585-593.

WEBER A., *Die Europäische Grundrechtscharta – auf dem Weg zu einer europäischen Verfassung,* in *Neue Juristische Wochenschrift*, 2000, 539-544.

WEBER A., *Eine einmalige Chance für eine europäische Verfassungsgebung, Plädoyer für eine offensive Debatte,* in *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 2000, 6.

WEBER A., *La Carta de Derechos Fundamentales de la Uni6n Europea,* in *Revista Española de Derecho Constitucional,* 64, 2002.

WEBER A., *Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2002, 31-45.

WEILER J.H.H., *L'Unione e gli Stati membri: competenze e sovranità,* in *Quad. cost.,* 2000, 5-14.

WEILER J.H.H., *Diritti umani, costituzionalismo ed integrazione: iconografia e feticismo,* in *Quad. cost.,* 2002, 521.

WILLIAMSON A., *Enlargement of the Union and Human Rights Conditionality: A Policy of Distinction?*, in *European Law Review,* 2000.

Z

ZAGARI C., *Le prospettive della Convenzione sul futuro dell'Europa: i temi chiave*, in *Notizie dall'Osservatorio*, maggio 2002, www.politichecomunitarie.it"Osservatorio sulla Convenzione Europea".

ZAGREBELSKY G., *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione,* in *Giur. cost.,* 1970, 907.

ZANGHÌ C., *Prime osservazioni sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Riv. della cooperazione giuridica internazionale*, 2001, 12-21.

ZARKA J-C., *La France, l'Allemagne et l'avenir institutionnel de l'Union européenne*, in *Biblio Europe*, 2001, 31-36.

ZIELONKA S., *How new enlarged borders will reshape the European Union*, in *Biblio Europe*, 2001, 42-47.

ZITTO A., *Il "diritto ad una buona amministrazione" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'ordinamento interno,* in *Riv. it. dir. pubbl. com.,* 2002, 425-444.

ZIMMERMANN A., *Die Charta der Grundrechte der Europaeischen Union zwischen Gemeinschafstrecht, Grundgesetz und EMRK,* Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2002.

ZWART T.-GOUDAPPEL F., *Added (the) value of the charter to the dutch legal order,* in *Revue europeenne de droit public,* 2002, 611-628.

*****

4. *Riviste "monografiche"*

QUADERNI COSTITUZIONALI, N. 3, 2002:

Cartabia M., *Riflessioni sulla convenzione di Laeken: come se si trattasse di un processo costituente*, 439

Amato G., *La Convenzione europea: Primi approdi e dilemmi aperti*, 449

Manzella A., *La Convenzione e le garanzie dell'allargamento*, 463

Cassese S., *La Costituzione europea: elogio e precarietà,* 469

Reposo A., *Sul presente assetto istituzionale dell'Unione europea*. 479

De Witte B., *Il processo semi permanente di revisione dei trattati*. 499

Weiler J.H.H., *Diritti umani, costituzionalismo ed integrazione: iconografia e feticismo*. 521

Denninger E., *I pilastri di una cultura europea dello stato di diritto*. 537

Onida V., *"Armonia tra diversi" e problemi aperti. La giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario*. 549

Capotasti P.A., *Quali prospettive nei rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia.* 559

Rossi L.S., *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dell'ordinamento dell'UE*. 565

Girotto D., *Parlamenti e diritto comunitario: gli atti parlamentari di indirizzo politico in Italia e in Francia*. 577

Inoltre in "note dall'Europa" di QUADERNI COSTITUZIONALI, N. 2, 2003, "*I lavori della Convenzione europea*":

Frosini J.O., *Il preambolo,* 387-88

Verola N., *La federazione di stati nazionali*, 389-390
Pinelli C., *Le istituzioni* 391-392
Pizzetti F., *Le competenze* 393-394
Rossi E., *Le "nuove" fonti comunitarie* 395-396

Martines F., *La politica estera e di difesa* 397-399
Gianniti L, *Il rappresentante esterno* 400-401
Franciosi G., *I progetti "Ulisse" e "Penelope"* 402-403
Antenore E., *La cooperazione in materia penale* 404-405
Gianniti L, *Nota sul dibattito nella Convenzione,* 406.

REGARDS SUR L'ACTUALITÉ, N. 264, 2000.

Santer J., *Ueberlegungen zur Bedeutung der Europaeischen Charta der Grundrechte*, 1.

Geiger H., *Die Schaffung einer Grundrechtscharta fuer die Europaeische Union:eine deutsche Initiative,* 1

Vitorino A., *La création d'une Charte des droits fondamentaux en tant que projet de l'Union européenne,* 2

McDowell M., *The Charter of fundamental Rights for the European Union from an Irish Perspective,* 2

Goldsmith P., *A Charter of Rights, Freedoms and Principles,* 3

Loncle F., *La Charte des droits fondamentaux: le référentiel des valeurs de l'Europe*, 4

Leinen J., Die Charta der europaeischen Grundrechte:Visitenkarte fuer das europaeische Gesellschaftsmodell, 5

Mertin H., Die Europaeische Grundrechtscharta – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Europa der Buerger, 5

Flauss J.-F., *Les libertés fondamentales traditionnelles: nouvelles approches et solutions originales?*

K.Koskinen, *Fundamental Social Rights within Limited Social Competences : New Competences for the Community?*83

Schermers H.G., *La procédure appliquée par la Convention: transparence et efficacité,* 93

Jacqué J.P., *The role of comparative law when formulating the Charter and which human rights are to be applied,* 99

Otto Lenz C., *Justizielle Grundrechte: Rechte und Freiheiten der Charta im Vergleich zu den Grundrechten in der Rechtsprechung des EuGH,* 109

Skouris V., *Europaeische Verfassungsbeschwerde*, 117

Fischbach M., *Grundrechte-Charta und Menschenrechtskonvention*, 125

Callewaert J., *Les rapports entre la Charte et la Convention européenne des droits de l'homme,* 129

Mueller G., *Brandeck-Bocquet Nizza im Rueckblick : Erwartungen, Ergebnisse und Weichenstellungen fuer die Zukunft*, 137

Brunner G., *Verfassungsrechtliche Anpassung der Beitrittslaender an die EU-Mitgliedschaft*, 153.

Ciavarini Azzi G., *Accroître l'efficacité et la démocratie dans les institutions européennes: les défis pour la Commission*, 169

REVUE EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIQUE, 14, 2002, 1:

Braibant G., *L'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, 21

Chiti M.P., *The Charter of Fundamental Rights for the European Union: A. Charter Functional in Nature?* 29

Koukoulis-Spiliotopoulos S., *Towards a European Constitution: Does the Charter of Fundamental Rights "Maintain in Full" the acquis communautaire?*57

Jacqué J.P., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aspects juridiques généraux,* 107

Guerra Martins A.M., *Les valeurs communes et la place de la Charte en Europe*, 129

Tomuschat C., *Common Values and the Place of the Charter in Europe,* 159

Craig P., *The Community Rights and the Charter,* 195

Dutheil De La Rochère J., *Les droits fondamentaux reconnus par la Charte et leurs application.* 227

Harlow C., *The Charter of Fundamental Rights: A Textual Critique*, 255

Grabenwarter F., *EU Charter of Fundamental Rights and the National Constitutions: Austria.* 275

Delpérée F., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Belgique* 289

J.E. Rytter/ M. Gotze, *The Eu Charter of fundamental Rights-Implications for Danish Law,* 311

Ojanen T., EU Charter of Fundamental Rights: Finland. 337

Gauthier C.- Dubos O., *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: France,* 351
Wallrabenstein A., *EU Charter of fundamental Rights: Germany,* 379
Fortsakis T., *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: Grèce,* 397
O'Dowd T.J., *Boston o Berlin ? EU Charter of fundamental Rights: Some Irish Perspectives*. 427
Balboni E., *EU Charter of fundamental Rights: Italy*, 585
Zwart T.- Goudppel F., *The Added Value of the Charter to the Dutch Legal Order,* 611
Medeiros R., *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme et le Portugal*, 629
Nieto E.-Martìn I., *EU Charter of fundamental Rights: Spain*, 681
Ahman K., *EU Charter of Fundamental Rights: Sweden,* 715
Anthony G., *The EU Charter of Fundamental Rights: Some Possible UkCourt Approaches,* 723
Stathopoulos M., *The Protection of Fundamental Rights in the EU after the Charter's Proclamation: Assessment and Proposals*, 751
Edelstam G., *The European Union and the Common Values of Democracy and Rule of Law*, 767
Pace A., *A che serve la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea? Appunti preliminari.* 773
Della Cananea G., *The Concept of Fundamental Rights in the EU Charter*, 795
Ladenburger C., *L'application pratique de la Charte des droits fondamentaux par la Commission Européenne,* 817
Mathieu B., *La Charte européenne des droits fondamentaux et la bioéthique,* 841
Polakiewicz J., *The European Union's Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights. Competition or Coherence in Fundamental Rights Protection in Europe,* 853
Gerapetritis G., *EU Charter of Fundamental Rights: Case Study*, 881
Diez-Picazo L.M., *Notes sur la nouvelle Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, 927

REVUE UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME, *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,* Actes des Journées d'études de Strasbourg, 16-17 giugno 2000, Benoit-Rohmer F. (a cura di), 2000, con contributi di J.-P. Jacque, M. Fischbach, D. Nickel, P. Wachsmann, D. Simon, F. Sudre, O. De Schutter, F. Tulkens, F. Benoit-Rohmer, G. Braibant .

*****

5. *Indirizzi telematici*

D'obbligo è il richiamo alla ricchissima bibliografia ("*Publications juridiques concernant l'integrations européenne*") reperibile all'indirizzo telematico:

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/index_it.htm
http://european-convention.eu.int/
http://www.europa.eu.int/futurum/forum_convention/index_it.htm
http://www.youth-convention.net/en/
http://www.politichecomunitarie.it/0002Italia/0174Docume/0236Varie/0237Osserv/0244L_Osse/index.htm
http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm
http://european-convention.eu.int/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/costituzione_ue/interventi/index.html
http://www.astridonline.it
http://www.cide.it/

http://www.constitucioneuropea.es/index.jsp
http://www.curia.eu.int/common/biblio/bib200203parteA.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
www.friendsofeurope.org
www.iue.it
http://les1.man.ac.uk/conweb/
http://www.luiss.it/semcost/europa/present.html
http://www.luiss.it/semcost/dirittifondamentali/index.html
http://www.giurcost.org/links/index.html.
http://www.luiss.it/semcost/europa/
http://www.mulino.it/ilmulino/dicebamus/futuroeuropa.htm
http://www.notre-europe.asso.fr/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.astrid-online.it
http://www.avvenireuropa.it
www.cer.org.uk
http://www.ceps.be/index.php
www.essex.ac.uk/ECPR
http://www.ecln.net/
http://www.epin.org
http://eiop.or.at/erpa
http://www.europeos.it
www.federalismi.it
http://www.theepc.be
http://www.jeanmonnetprogram.org/
http://www.rewi.hu-berlin.de/WHI/english/
http://www.eustudies.org/home.html
http://www.arena.uio.no/
http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp_E.html
http://www.unipg.it/~scipol/osservatorio/index.htm

*****

6. *Contributi disponibili della Prima convenzione e link utili*

Indirizzi telematici "ufficiali" della Prima Convenzione:

- http://www.ciginfo.net/CIGinfo/fr/docchar/default.htm

- http://www.ciginfo.net/CIGinfo/fr/docchar/default.htm
- http://www.europarl.eu.int/charter/default_it.htm

A contribution *by the Working Group of the Platform of European Social NGOs, regarding proposed amendments to the social rights and horizontal clausese,* Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Bruxelles, 31 agosto 2000, 5 p., rif. CHARTE 4434/00 CONTRIB 288.

A contribution *of the European Trade Union Confederation and the Platform of European Social NGOs, with comments and a working paper to the document CHARTE 4422/00 CONVERT 45,* Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Bruxelles, 8 settembre 2000, 5 p., rif. CHARTE 4460/00 CONTRIB 314.

Amnesty International, *A contribution by Amnesty International, with some further comments and recommendations in the light of forthcoming discussions on the complete text of the Charter, Draft,* in http://www.europarl.eu.int/charter/civil/56/contrib56-en_en.pdf.

Contribution *submitted by Lord Goldsmith QC, personal representative of the Government of the Unitd Kingdom, on the structure of the draft Charter,* [Unione Europea]. Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Bruelles, 20 luglio 2000, 4 p., rif. CHARTE 4428/00 CONTRIB 282.

Manzella A., *Risoluzione della Giunta per gli affari delle Comunità eurpee, presentata dal Sen. Andrea Manzella, rappresentante del Parlamento italiano,* Unione europea. Progetto di Carta dei diritti fondamentali, Bruxelles, 31 marzo 2000, 5 p., rif. CHARTE 4196/1/00 REV 1 CONTRIB 77.

Rodotà S., *Observations sur le document Charte 4149/00 Convent 13, presentées par M. Stefano Rodotà, Représentant personnel du Gouvernement de l'Italie,* [Unione Europea] Projet de Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, Bruxelles, 23 marzo 2000, 3 p., rif. CHARTE 4187/00 CONTRIB 70, in http://www.arpnet.it/gramsci/rodota.pdf.

Rodotà S.-Manzella A.-Paciotti E., *Draft preamble, submitted by Mr. Stefano Rodotà, personal representative of the Italian Government, Mr. Andrea Manzella, Member of the Italian Parliament and Mrs. Elena Paciotti, Member of the European Parliament,* [Unione europea], Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Bruxelles, 17 maggio 2000, 2 p., rif. CHARTE 4308/00 CONTRIB 175, in http://www.arpnet.it/gramsci/rodota_manzella_paciotti.pdf

Paciotti E., Berès Pervenche, van den Brug Ieke, *Contribution regarding the documents CHARTE 4193/00 CONVENT 19 and CHARTE 4192/00 CONVENT 18, submitted by Mrs Pervenche Berès, Mrs. Elena Paciotti and Mrs. Ieke van den Burg, members of the European Parliament,* [Unione europea], Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union, Bruxelles, 23 maggio 2000, 8 p., rif. CHARTE 4238/00 ADD 1 CONTRIB 111, in http://www.arpnet.it/gramsci/ing_paciotti.pdf.

*****

7. *Documenti delle "Istituzioni italiane"*

Camera dei Deputati. Servizio rapporti internazionali e con l'Unione Europea, *Attività dell'organo incaricato di redigere un progetto di carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Servizio rapporti internazionali e con l'Unione Europea Camera dei Deputati, Fonti e documenti, XIII legislatura 26 gennaio 2000, n. 102/1 - 102/2, 2 vol., 59 ; 131 p.

Communique special : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Verbatim de la troisième réunion des 20 et 21 mars 2000 [Unione Europea] Projet de Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, Bruxelles, 6 aprile 2000, 107 p., rif. CHARTE 4218/00 CONVENT 25

Presidente della repubblica, Approfondire e allargare l'Europa, Stralcio del discorso del Presidente della Repubblica tenuto all'Università di Bologna l'8 febbraio 2000, in http://www.arpnet.it/gramsci/ciampi.doc.

Senato. Giunta per gli affari delle Comunità Europee, *Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Giunta per gli affari delle Comunità Europee seduta congiunta con la XIV Commissione permanente della Camera dei deputati (Politiche dell'Unione europea). 1° Resoconto stenografico,* Senato della Repubblica XIII Legislatura, 8 febbraio 2000, "Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali e di esperti di diritto costituzionale": Baldassarre, Barbera, Carovita di Toritto, Luciani, Nascimbene, Pizzorusso, Rodotà; in http://notes9.senato.it/W3/Lavori.nsf/0/2B9C978215B0B9264125687F0069DCB4?OpenDocument

Senato. Giunta per gli affari delle Comunità Europee, *Risoluzione della Giunta per gli affari delle Comunità Europee, d'iniziativa del senatore Besostri,* Senato della Repubblica XIII Legislatura, 15 marzo 2000, 4 p., Doc. XXIV n. 15

*****

8. *Documenti della Seconda convenzione*

"Mandato del Gruppo II "Carta"" (CONV 72/02, del 31 maggio 2002).

"Parte II della Costituzione. Relazione del gruppo di esperti designati dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione" (CONV 618/03, del 17 marzo 2003).

"Progetto di articoli da 1 a 16 del trattato costituzionale" (CONV 528/03, del 27 gennaio 03), presentato il 6 febbraio 2003 dal Praesidium alla Convenzione

"Progetto di Costituzione, volume II – Progetto di testo riveduto delle parti II, III e IV" (CONV 802/03 del 12 giugno 2003).

“Progetto di testo della parte II con commenti” (CONV 726/03, del 26 maggio 2003).

“Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa” (CONV 820/03).

Contributo, di venticinque membri della Convenzione, dal titolo “Iniziativa per l’integrazione della Carta dei diritti fondamentali nella Convenzione Europea” (CONV 607/03, CONTRIB 274, dell’11 marzo 2003).

Documento del Praesidium ,“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”– Progetto di articolo 31, parte I e Progetto di articoli della parte II (CONV 614/03, del 17 marzo 2003).

Documento Gruppo II, “Relazione Finale” (CONV 354/02, WG II, WD 16, del 22 ottobre 2002).

E. Paciotti dal titolo “Chiarire i principi fondamentali dell’Unione” (CONV 777/03, CONTRIB 350, del 2 giugno 2003).

Il “Progetto di Costituzione, Volume I –Testo riveduto della parte I-” (CONV 724/1/03, VOLUME I, del 28 maggio 2003)

Il “Progetto di Costituzione, volume II –Progetto di testo riveduto delle parti II, III e IV-” (CONV 725/03, del 27 maggio 2003)

Nota "Spiegazioni aggiornate relative al testo della Carta dei diritti fondamentali" (CONV 828/03, del 9 luglio 2003).

Nota del Segretariato "Modalità e conseguenze dell'integrazione della Carta dei diritti fondamentali nei trattati e dell'adesione della Comunità/Unione alla CEDU" (CONV 116/02, WG II, WD 01, del 18 giugno 2002).

Baroness Scotland of Asthal, The “missing horizontal” article in the Charter of Rights, Working Group II, Working Document 04, del 9 luglio 2002.

Bruton J., Relazione finale del Gruppo X "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia", CONV 426/02, WG X, Working Document 14 del 2 dicembre 2002.

De Witte B., Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, European University Institute, San Domenico di Fiesole, Italy, 2003, in www.european-convention.eu.int (CONV 703/03) del 28 aprile 2003

Gabaglio E., Un trattato costituzionale per un'Europa sociale e dei cittadini, CONV 433/02, CONTRIB 155 del 27 novembre 2002.

Gruppo XI, Relazione finale del Gruppo XI "Europa sociale", 04/02/03, CONV 516/1/03, REV 1, WG XI, Working Document 9.

Kaufmann S.Y., Un trattato costituzionale per un'Europa sociale, CONV 190/02, CONTRIB 65 del 12 luglio 2002.

Lone Dybkjaer L., "Parità di genere nel trattato costituzionale europeo", CONV 762/03, CONTRIB 339 del 23 maggio 2003.

Meyer J., L'Europa Sociale, CONV 535/02, CONTRIB 228 del 4 febbraio 2003.

Muscardini C., "Inserimento della Carta dei diritti nel Trattato costituzionale", CONV 785/03, CONTRIB 355 del 2 giugno 2003.

Paciotti E., "Non solo sicurezza e giustizia ma anche libertà", CONV 776/03, CONTRIB 349 del 2 giugno 2003.

Praesidium, Progetto di articoli da 1 a 16 del trattato costituzionale, *06/02/2003,* CONV 528/03,1-3 (Titolo I: Definizione e obiettivi dell'Unione) e 5-10 (Titolo III: Competenze dell'Unione)

Segretariato, Commentaires au projet de rapport final du groupe II, WG II, Working Document 26 REV 1, del 18 ottobre 2002.

Segretariato, Comments on horizontal articles of the Charter, WG II, Working Document 24, del 9 ottobre 2002.

Segretariato, Dibattito nazionale sul futuro dell'Europa: Italia, CONV 110/02, del 18 giugno 2002.

Segretariato, Gruppi di contatto con la società civile, CONV 120/02, del 19 giugno 2002.

Segretariato, Le système des voies de recours judiciaries, WG II, Working Document 20, del 27 settembre 2002.

Segretariato, Nota relativa alla sessione plenaria del 15-16.4.2002, CONV 40/02, del 25 aprile 2002.

Segretariato, Recours jurisdictionnels effectifs et accès des particuliers à la Cour de justice des Communautés européennes, WG II, Working Document 21, del 7 ottobre 2002.

Segretariato, Relazione di sintesi della sessione plenaria del 12-13 settembre 2002, CONV 284/02, del 17 settembre 2002.

Segretariato, Relazione di sintesi della sessione plenaria del 5 giugno 2003, CONV 798/03, del 17 giugno 2003.

Segretariato, Resoconto sommario della riunione del 6.12.2002 del Gruppo XI "Europa sociale", CONV 450/02, WG XI, Working Document 03 del 10 dicembre 2002.

Segretariato, Sintesi della sessione plenaria del 28-29 ottonre 2002, CONV 378/02 del 31 ottobre 2002.

Soderman J., The Convention, the Charter and the remedies (discorso), The European Policy Centre, Brussels del 25 febbraio 2003.

Svensson I., **Hjelm-Wallén L.**, Proposals for accession of the European Convention on Human Rights, WG II, Working Document 15, del 12 settembre 2002.

Teufel E., Orientamenti per la ripartizione delle competenze rispettive dell'Unione europea e degli Stati membri nel futuro trattato costituzionale, CONV 410/02, CONTRIB 145 del 19 novembre 2002.

Thorning-Schmidt H., Note on "The Open Method of Coordination", WG V, Working Document 12, del 29 luglio 2002.

Vitorino A., Adaptation rédactionnelle éventuelle de l'article 51, paragraphe 2 et de l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, question des "dédoublements" dans la Charte, WGII, Working Document 09, del 18 luglio 2002.

Vitorino A., Etude mené au sein du Conseil de l'Europe sur les questions juridiques et techniques d'une éventuelle adhesion à la CEDH, WG II, Working Document 08, del 12 dicembre 2002.

Vitorino A., The relationship between the Charter and the Union's competencies, WG II, Working Document 03, del 5 luglio 2002.

Working Group II, Modalities and consequences of incorporation into the Treaties of the Charter of Fundamental Rights and accession of the Community/Union to the ECHR, Working Document 01, del 24 giugno 2002.